LEZIONI

DI

DIRITTO CANONICO

PUBBLICO E PRIVATO

CONSIDERATO IN SÈ STESSO

E SECONDO

L'ATTUAL POLIZIA DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

PER

MONSIGNOR SALZANO

DELL'ORDINE DE' PREDICATORI

VESCOVO DI TANES E CONSULTORE DI STATO ec.

NONA EDIZIONE

Corretta, migliorata, ed accresciuta di novelle aggiunzioni dello stesso Autore.

Volume Secondo.

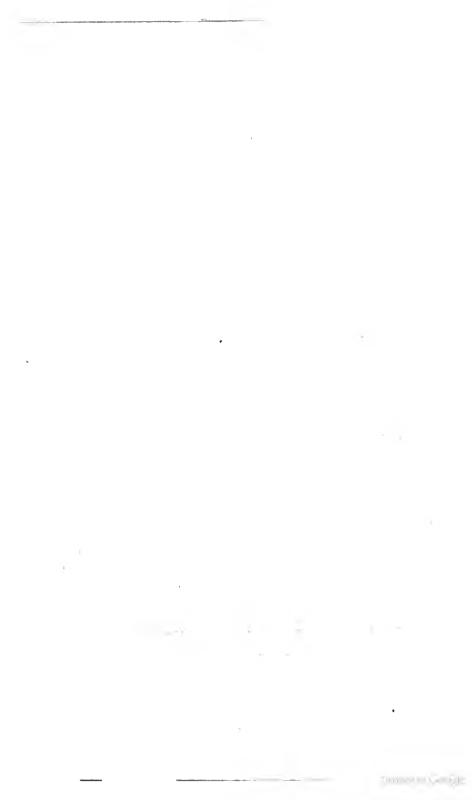
NAPOLI

PRESSO SAVERIO GIORDANO

Vico Sansevero a S. Domenico Maggiore n.° 15 e 16

1856.





LEZIONI

DI

DIRITTO CANONICO

LIBRO SECONDO

SULLE PERSONE.

PARTE PRIMA

SULLE PERSONE ECCLESIASTICHE IN GENERALE

LEZIONE PRIMA

DISTINZIONE DE' LAICI E CHIERICI.

AVENDO esposto nel nostro Libro Isagogico tutto ciò che risguardava i preliminari del Diritto Canonico, è necessario, che facendoci più da vicino a considerarlo, ne osserviamo in ispezialtà le leggi che lo compongono. Imperocchè avendolo definito per quella scienza, che dà le regole per la retta istituzione del popolo Cristiano, ordinando la Ecclesiastica Gerarchia, e disponendo tutti gli ordini di essa al nobilissimo fine dell'eterna salute, osservar si debbono le persone che questa Gerarchia costituiscono, le cose che loro appartengono, e finalmente l' ordine de' giudizi per regolare le persone e le cose. Abbiamo in tal guisa seguito le orme di tutti i Canonisti, i quali, imitando la divisione adottata nel diritto Romano, distinguono il Diritto Canonico in tre parti, cioè in persone, in cose, ed in giudizi. E siccome le cose ed i giudizi le persone stesse specialmente risguardano, noi cominciamo dalle persone, osservandole in questa prima parte in generale, riserbandoci nell' altra di esaminarle particolarmente, e ne' diversi loro gradi e facoltà. Cominciamo dunque nella presente lezione a definire come le persone si distinguano nell' Ecclesiastica Gerarchia, e costituiscono la Società della Chiesa.

Triboniano nel libro primo delle sue Istituzioni distingueva tutti gli uomini in liberi, ed in servi. Pei primi intendeva coloro, i quali erano di proprio diritto, e pei secondi quelli, che *propriam non habebant personam*, ma consideravansi affatto come cose del pro-

prio padrone. Or dovendo il Diritto Canonico considerar tutti gli uomini nel loro rapporto con la eterna salute, ed essendo Gesù Cristo venuto nel mondo ad aprir per tutti le porte del Cielo, non fu conveniente adottarsi una tal divisione nell'Ecclesiastico Diritto. La Religione Cristiana ebbe sempre in orrore la servitù, in cui l'uomo ridotto alla condizione di un bruto non consideravasi agli occhi del suo simile, che come una cosa sprovvista di diritti e doveri. Istruita dalle parole del suo Fondatore Divino, il quale volle stringere tutti gli uomini col saldissimo nodo di reciproca fratellanza, cominciò a renderli mansueti, e così ridurli gradatamente a quello stato, cui non fu possibile, nei più bei giorni di Atene e di Roma, ai gentili Filosofi. Impotente la Filosofia a sradicare dall'umanità un tanto male, coi suoi insensati ragionamenti, maggiormente lo consolidò. Imperocchè più volte ella pronunziò che i servi avessero un'anima inferiore a quella dei liberi: onde è che avvenne pe' suoi sofismi che maggiore fosse divenuta la insolenza nei padroni, e più orribile l'abbiezione nei servi. Stabilita la Religione Cristiana, non potè questa proclamare in un istante la libertà di uomini, i quali persuasi del loro morale avvilimento, ed immersi ne'vizi, avrebbero abusato di questa improvvisa libertà; ma se le restaurazioni per esser solide e durevoli son l'opera del tempo; Essa, persuadendo a padroni, che i servi eran loro fratelli, ed a'servi che avendo un'anima ragionevole erano anch'essi capaci di perfezionamento e coltura, fece sì che la servitù stessa insensibilmente scomparisse dal mondo. Così la Chiesa ne' tempi primitivi ebbe anch'Ella i servi, e facile a manometterli, lo eseguiva con quei modi stessi, coi quali praticavasi secondo il diritto Romano, ed in seguito nei luoghi ne' quali era ancora in vigore la servitù con le sue Decretali dettò alcuni regolamenti, che risguardavan gli stessi servi. Così nella Collezione di Gregorio IX abbiamo due titoli; il primo de' quali s'iscrive *de conjugio servorum*, giacchè per lo innanzi non avendo essi matrimonio, ma contubernio, consideravasi questo loro atto meramente animale, mentre con quelle Decretali si dichiarò veramente matrimonio, e se ne prescrissero le regole. L'altro titolo *de servis non ordinandis*, prescrisse, che non si desse alcun sacro ordine ai servi, i quali fossero ancora sotto la direzione dei loro padroni.

Rigettata così la distinzione, che gli antichi Giureconsulti assegnarono degli uomini in liberi, ed in servi, la Chiesa li distinse in Chierici, e Laici; a questi si riducono gli ascetici, i quali non essendo di carattere chierici, menano però vita di maggior perfezione; e sebbene Eusebio (1) avesse distinti gli uomini in tre classi, cioè in perfetti, fedeli, e Catecumeni, e S. Girolamo in cinque, cioè in Vescovi, Presbiteri, Diaconi, Fedeli, e Catecumeni, pure queste divisioni si racchiudono nella prima più generale, e più uni-

(1) *Lib. VII. Demonst. Ev. c. 2.*

versalmente ammessa. Vi sarebbe un terzo genere di persone, quello cioè de' Monaci professi non ordinati, e delle Monache; ma queste persone godendo anch'esse i privilegi dei Chierici, come a suo luogo diremo, sono ancor comprese nella stessa classe.

Adunque si dicono Chierici coloro i quali in forza della loro consecrazione, ovvero ordinazione hanno un determinato uffizio nella Chiesa, o col comandare, o col ministrare. Si dicono così dal greco Cleros, che vuol dire *sors*, perchè come dice S. Girolamo (1) sono essi stati addetti all'altare, *vel quia de sorte sunt Domini, vel quia ipse Dominus sors, idest pars illorum est.* Quasi che dicesse o perchè sono stati come in sorte scelti dal Signore, o perchè Iddio sia la loro sorte, o sia la loro porzione distinta, che come in eredità goderanno nel Cielo. Essi furono nella Chiesa primitiva detti ancora Canonici perchè per distinguersi dai Chierici di altre Chiese erano scritti nel Canone, voce greca, che corrisponde alla latina, *album*, *tabula*, *matricula*, parole usitate nei primitivi Concilî (2).

Si dicono poi Laici tutti quelli che non sono addetti ad alcun uffizio della Chiesa, e si considerano come il popolo della medesima. Imperocchè la voce greca *Laos*, radicale di questo nome, corrisponde al latino *plebs*, che vuol dir popolo. Essi furon detti ancora *Idiotae* dagli antichi Padri (3) non per mancanza d'ingegno o di coltura, ma perchè non distinti di special funzione menano vita privata nella Chiesa.

Or il trattar dei Laici essendo proprio del Diritto Civile, ivi si considerano nei loro diversi sociali rapporti, nei loro diritti, e corrispondenti doveri. Sicchè noi lasciando a' Giureconsulti questo nobil soggetto, non parleremo di essi, se non in quanto che avendo eglino dato il nome per mezzo del battesimo alla Società Cristiana, si considerano come parte di questa; e però soggetti alle sue leggi. La Chiesa dunque esercita il suo impero su tutti i battezzati, ancorchè abbandonino la fede con l'apostasia, con l'infedeltà, coll'eresia, ed ancorchè collo scisma non abbiano voluto obbedire alle sue leggi, o ne siano stati scomunicati: considerandosi sempre come suddito di uno stato colui che col tradimento e con la fellonia n'è divenuto disertore; come altresì lo esercita su' Catecumeni, cioè sopra di coloro, i quali sebbene non battezzati, s'istruiscono per disporsi al battesimo. Essi col desiderio portando in fronte la Croce di Cristo, si considerano già formanti parte di questa grande Società. Di tutti questi parleremo secondochè l'uopo il richiede, e nel modo di sopra enunciato.

(1) *Epist. 52. ad Nepot. n. 5. tom. 1.*

(2) *Conc. Nic. can. 17. et 19. — Conc. Antioch. can. 1. — Conc. Agathens. can. 2. — Conc. Laodic. can. 15.*

(3) *Chrys. Homil. XXXV. in Epist. 1. ad Corint. 14. — Theodor. in 1. ad Corinth. XIV. 16.*

Lo scopo principale, e l'obbietto di questa parte del Diritto Canonico si è appunto di parlare de' Chierici secondo quello, in cui tutti convengono, e secondo le diverse persone, nelle quali vanno distinti. Ma prima d'ogni altro fa mestieri stabilire come fondamento, che i Chierici per diritto divino sieno distinti dai Laici; ciò che farem brevemente, e daremo termine alla presente Lezione.

Lutero nell'empio suo libro *de abroganda Missa*, ed altrove (1) sostiene essere a tutti i fedeli comune il sacerdozio e 'l sacrifizio, e che per evitar confusione si dovessero da questi stessi elegger persone, le quali dovessero amministrare i sagramenti. Sulle sue orme i Protestanti, e tra gli altri Rigalzio (2), sostengono che così praticavasi ne' tempi primitivi della Chiesa, in cui il popolo designava i suoi Ministri e Sacerdoti, i quali come deputati da questo, esercitar doveano le sacre funzioni. Da ciò opinano i Protestanti che niuna essenzial differenza esiste tra i Chierici e i Laici o che tutt' al più sia questa di diritto Ecclesiastico. Ma quanto vadano errati costoro, noi chiaramente lo dimostriamo dalle Divine Scritture; imperocchè, dovendosi giudicar di un fatto, non bisogna abbandonarsi alla illusione della fantasia, o a meri ideali ragionamenti, ma a monumenti che ci attestano il fatto medesimo. Or l'Ecclesiastico reggimento è un fatto, e quindi per giudicarne consultar dobbiamo le sacre Scritture, che per confessione de' medesimi Protestanti ci significano le vere intenzioni di Cristo fondator della Chiesa, e però ci possono somministrare una perfetta idea del reggimento di essa. Che cosa dunque ci dice la Scrittura? Essa ci mostra sulle prime l'imagine della Chiesa nell'antico Testamento, e ci dice (3) che Mosè per comandamento di Dio assunse Aronne coi figli suoi, acciocchè costituiti fossero Sacerdoti su quel popolo; la qual pratica fu costantemente serbata, che quelli cioè solamente fossero Sacerdoti, che discendevano da costui. E quando il Re Ozia volea offrir l'incenso sull'altare, gli resistette Azaria con altri ottanta Sacerdoti, dicendogli non esser proprio di lui offrir l'incenso all'altare, ma dei Sacerdoti designati da Dio a tale uffizio (4). Sicchè S. Paolo (5) parlando dei Sacerdoti potè conchiudere, *nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo, tamquam Aaron.* Lo stesso molto più si osserva nel nuovo Testamento, in cui S. Paolo stesso ci dice (6) essere stati da Dio costituiti nella Chiesa gli Apostoli, i Dottori, i Profeti ec. *Et quosdam quidem posuit Deus in Ecclesia, primum Apostolos etc. Numquid omnes Apostoli? numquid omnes Prophetae etc.?* Ed altrove anche più chiaramente si esprime (7): *Attendite*

(1) *Lib. de Captivit. Babil.*
(2) *Not. in Cyprian. ep. 2.*
(3) *Esodo XXVIII.*
(4) *Paralip. XXVI.*
(5) *Ad Hebrae. V. 4.*
(6) *1. Corinth. XII. 28.*
(7) *Act. XX. 28.*

vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei. Ove dunque nelle Scritture han letto i Protestanti, che tutti originalmente fossero stati Sacerdoti, e che coloro i quali amministrano i Sacramenti fossero Ministri della plebe? A questo si aggiunga ancora la costante tradizione e pratica della Chiesa. Imperciocchè, oltre l'autorità d'Ignazio martire del primo secolo, il quale dice che niente faccia la plebe *inconsulto Presbyterio* (1), e quella di Clemente d'Alessandria, il quale rapporta (2), che S. Giovanni l'Apostolo ritornando ad Efeso era tutto intento a formar delle Chiese, ed a ricevere nel Clero quei ch'erano stati designati dallo Spirito Santo; nessun luogo abbiamo degli Ecclesiastici documenti in cui si legga essere stati costituiti i Chierici dalla Plebe a suoi Ministri. Dal che chiaramente appare, che per diritto divino i Chierici sieno distinti dai Laici. Che se alle volte trovasi nella Scrittura essere stati tutti i Cristiani chiamati *regale Sacerdotium*, *genus electum* (3); ed altrove parlandosi di Cristo, dicesi averci fatti *Sacerdotes et regnum* (4), il Sacerdozio ed il regno si prendono in senso ampio, significandoci col primo, che dobbiamo offrire i nostri corpi a Dio in ostia vivente, e col secondo che regnar dobbiamo sulle nostre passioni; e siccome sarebbe stolto colui, il quale volesse da queste autorità inferire essere stati tutti da Gesù Cristo fatti sovrani, così lo sarebbe parimente, se da ciò il Sacerdozio volesse a tutti attribuire.

L'unica autorità che ci obbiettano i Novatori è quella di Tertulliano, il quale sembra che asserir volesse di diritto meramente Ecclesiastico la differenza che esiste tra il Chierico ed il Laico. Ecco le sue parole (5): *Differentiam inter ordinem et plebem constituit Ecclesiae auctoritas, et honor per ordinis consessum sanctificatus a Deo. Ubi Ecclesiastici Ordinis non est consessus, et offers, et tingis, et Sacerdos es tibi solus.* Fin quì Tertulliano.

Ma se con attenzione si osservano le sue parole sarà ben facile ravvisare essere state scritte in senso cattolico. Imperocchè col dire che la differenza tra l'ordine e la plebe sia stata costituita dall'autorità della Chiesa, supponendosi sempre la santificazione da Dio, cioè la consacrazione che deriva da Dio, *sanctificatus a Deo*, Tertulliano non intese perciò negare di diritto divino l'istituzione de' Chierici. Che se in seguito soggiunge *ubi Ecclesiastici Ordinis etc.* egli intende parlare del caso di necessità *ubi Ecclesiastici Ordinis non est consessus;* allora secondo Tertulliano *et tingis, et offers, et Sacerdos es tibi solus*; giacchè sotto l'espressione del *tingis*, s'intende il battezzare, ciò che può esser proprio anche de' secolari in caso di necessità, e sotto

(1) *Epist. ad Magnes. n. 7.*
(2) *Lib. Quis dives salvetur?*
(3) *1. Petr. 11. 9.*
(4) *Apocalyp. 11.*
(5) *Lib. De exhortatione castitatis.*

quello dell' *offers* s' intende la consuetudine de' primi Cristiani, i quali in tempo di persecuzione si conservavano il corpo di Gesù Cristo sotto la specie del pane, ed in mancanza di Sacerdoti, da loro stessi comunicavansi, ed in tal caso l' *offers* ognun vede che si prende in senso ampio.

Questa sarebbe una più benigna interpetrazione, ma anche concesso che Tertulliano fosse stato di contrario avviso, non perciò crolla il domma Cattolico. Imperocchè, come dottamente osserva Natale d'Alessandro (1), Tertulliano scrisse il libretto *de exhortatione castitatis* quando era già infetto dell'eresia di Montano, e tra gli errori de'Montanisti eravi per appunto questo; prima però di tal tempo avea insegnato il contrario, giacchè leggesi nel suo libro della prescrizione (2), che tra gli altri errori degli Eretici significa ancor quello, che *alius hodie Episcopus, cras alius; hodie diaconus, qui cras lector; hodie presbyter, qui cras laicus; nam et laicis sacerdotalia munera injungunt.* Nè è poi nuovo nella Chiesa l'esempio che siasi contraddetto da eretico ciò, che poc'anzi erasi scritto da Cattolico.

LEZIONE II.

DIRITTI DE' CHIERICI — PRIVILEGÌ.

Se l' uomo fosse stato creato per menare i suoi giorni nello stato di salvatichezza, come ultimamente han sognato alcuni Filosofi, niun diritto, niuna morale obbligazione lo avrebbe legato a suoi simili. Ramingo ne' boschi, sarebbe stato nemico degli altri, dimentico di colui, che lo trasse dal nulla, e sol sensibile ad assicurare la sua fisica esistenza. Ma il suo stato naturale essendo quello di socievole, costituito in relazione co' suoi simili, ebbe diritti e doveri, i quali furono moltiplici e diversi proporzionatamente allo stato, nel quale trovossi stabilito in Società. Noi dimostrammo nella passata lezione, che i Chierici a differenza dei laici, formano la parte più nobile della Società Ecclesiastica; dunque essendoci proposto parlare specialmente di quelli, osservar ne dobbiamo in generale le relazioni, nelle quali essi trovansi in mezzo alla società medesima, che ne' dritti e ne' doveri consistono. Cominciamo da' primi.

I diritti de' Chierici si dividono specialmente in due; cioè nei Privilegi, e nelle immunità. Queste due voci sebbene a prima vista sembrino la stessa cosa, e indistintamente sieno state usate da non pochi Canonisti, pure osservandole più da vicino presentano tra loro qualche differenza. Imperocchè il privilegio potendo essere e della persona e della cosa, pure più di quella si enuncia, che di questa; laddove l' immunità potendosi dire dell' una e del-

(1) *Historia Eccl. in sec. II. Diss. XXIX. c. 4. et 8.*
(2) *Cap. XLI.*

l'altra, più alla cosa si attribuisce, che alla persona; quindi i Canonisti, i quali non ammettono questa differenza, e si servono indistintamente dell'una e dell'altra voce, distinguono però immunità Ecclesiastica, ed Ecclesiastica libertà, intendendo per la prima quella che si dice delle cose, e per la seconda quella che alle persone appartiene. L'altra differenza che vi è tra immunità e privilegio si è, che il privilegio denota una distinzione di onore, e l'immunità significa piuttosto una esenzione da peso: ciò posto, dovendo noi parlare de'privilegi, e delle immunità de'Chierici, riserbandoci nella seguente lezione parlare di queste, c'intratterremo nella presente a ragionare de' primi.

I privilegii sempre proprii dello stato Clericale sonosi detti del *Canone* e del *Foro*. Il primo è stato invariabile, perchè discende dallo stato medesimo de' Chierici; il secondo ha variato secondo i diversi tempi, come a suo luogo vedremo. Si è sempre riconosciuto, e la pietà di tutti i secoli lo ha confermato, che colui il quale con una speciale consacrazione erasi dedicato al Signore, alto rispetto dovesse riscuotere dai popoli, e sacrilego fosse reputato colui, che osasse fargli violenza o ingiuriarlo. La pietà de' primi secoli non ebbe bisogno di stimolo, perchè ognor calda nel cuor de' fedeli; ma quando raffreddossi la fede, e si diminuì il rispetto allo stato Clericale, fu mestieri che pene spirituali si stabilissero dal poter della Chiesa contro i sacrileghi percussori de' Chierici. Questo privilegio adunque che discende dallo stato Clericale, ed è anteriore ad ogni legge positiva, fu confermato da Innocenzo II nel Concilio Lateranese II, in cui si fulminò la pena della scomunica contro i trasgressori di essa. Noi riporteremo questo canone scritto per intero, e lo esamineremo a parte a parte per farne conoscer meglio la natura, e l'estensione. *Si quis*, così leggesi nel Canone 15 di quel Concilio (1), *suadente Diabolo, hujus sacrilegii reatum incurrerit, quod in Clericum, vel Monachum violentas manus injecerit, anathematis vinculo subjaceat, et nullus Episcoporum illum praesumat absolvere, nisi mortis urgente periculo, donec Apostolico conspectui praesentetur, et ejus mandatum suscipiat.* Le parole di questo canone avendo bisogno di schiarimento, noi l'esporremo ad una ad una secondo l'opinione de' più accreditati Canonisti e Teologi.

Primieramente nel principio del Canone leggesi: *Si quis*, che vuol significare tutte le persone, che vanno soggette alla censura. Incorrono dunque in tale scomunica: 1° Tutte le persone di qualunque sesso, età, condizione, o dignità, purchè sieno giunte all'uso della ragione, e realmente ne usino, ancorchè il Chierico o il Monaco consenta ad esser percosso. Imperocchè, essendo proprio questo privilegio di tutto lo stato Clericale, e non già di quel tale Chierico in particolare, non si può cedere a questo di-

(1) *Caus. 17. q. 4. can. 29.*

ritto, senza far inginria a tutto l'ordine (1). Come anche v'incorre quel Chierico, il quale per disperazione o sdegno, o pure per odio batte sè stesso, perchè sempre si avvera il caso di nno, che pone le mani violente sopra di un Chierico con ingiuria dell'ordine Clericale. Altra cosa poi sarebbe se si flagellasse, o se si facesse flagellare per mortificazione o penitenza.

2.° Tutti quelli che eccitano, mnovono, comandano, consigliano, acconsentono, cooperano, e danno ajuto o con promesse, o con donativi, o con gesti, ed anche col solo palesare il proprio desiderio, purchè però sia seguito l'effetto della percussione (2). Come anche quei che son tenuti *ex officio* ad impedirlo, e non l'impediscono (3). Che se poi saran tenuti *ex charitate* ad impedirlo, e nol fanno, pare che non incorrano la censura, purchè non si astengano dall'impedirlo per odio o per vendetta, sebbene anche in questo caso S. Alfonso de Liguori opina, e non senza fondamento, che non incorrano nella scomnnica. Finalmente coloro, i quali approvano la percussione fatta al Chierico in nome loro, tuttochè non l'abbiano nè comandata, nè consigliata, purchè al tempo dell'avvenuta percussione fossero stati capaci di dare il mandato, richiedesi ancora che manifestino questa loro approvazione con qualche segno esterno. *Cum quis*, leggesi nelle Decretali (4) *absque tuo mandato manus injicit in Clericum tuo nomine violentas, si hoc ratum habueris, excommunicationem latam in Canone incunctanter incurris.* In quanto però al mandante ed al consulente devesi avvertire, che costoro non incorrono nella censura, se rivochino il mandato o il consiglio prima della esecuzione del delitto.

Ma leggesi in secondo luogo nel Canone *Si quis...Clericum, vel Monachum etc.* È necessario dunque conoscere che cosa s'intenda per l'uno e per l'altro. Sotto il nome di Chierico s'intendono tutti quelli, che sono stati iniziati a questo stato con la prima tonsura (5). Ma perdono questo privilegio se depongono la veste chiericale, ed ammoniti dal Vescovo per tre volte, non la riprendano. Quei che s'immischiano nelle sedizioni, nelle turbolenze, nelle guerre, nei latrocinii ec. Quei che per un anno abbiano esercitato qualche mestiere ignominioso, come di macellajo, tavernajo, buffone ec., richiedendosi in questo anche la trina ammonizione del Vescovo, come dopo il Laiman (6) ha opinato il Liguori (7). E finalmente i degradati con degradazione reale. Sono inoltre compresi sotto il nome di Monaci tutti i Religiosi dell'uno e dell'altro sesso, anche conversi, e i non ancora professi, cioè i novizi (8), come

(1) *Cap. Contigit 56. de Sentent. Excommunicat.*
(2) *Cap. Mulieres 6. §. Illi Cap. Quantae 47. de sentent. excommunicat.*
(3) *Cap. Quantae 47. de sentent. excommunicat.*
(4) *Cap. Cum quis 23. de sent. excommunicat. in 6.*
(5) *Cap. XI. de aetate et qualitate ordinandorum.*
(6) *Lib. 1. tract. 5. p. 2. c. 5.*
(7) *Theol. moralis L. VII. p. 246. 1. ed. Neapolit.*
(8) *Cap. 51. de sent. excom. in 6.*

ancora i Romiti, purchè osservino una determinata regola, e sieno soggetti a qualche superiore, e i terziari che vivono in propria casa, purchè menino vita celibe, e per concessione dell'Ordinario abbiano fatto voto di castità. E finalmente i Cavalieri di Malta, essendo anche questi veri Religiosi legati coi voti solenni.

Si aggiunge in terzo luogo: *Si quis....violentas manus*. Cosa dunque intender si dee per questa terza condizione? Sotto nome di mani violenti si comprende qualsivoglia percussione che facciasi colle mani, o coi piedi, o con bastone, o con pietre, o con altri istrumenti: dicesi poi azione ingiuriosa, ogni azione disonorante, e che faccia al Chierico o immediatamente o mediatamente violenza: quindi quei che gli si gettano addoso buttandogli del loto, dell'acqua, o sputandogli in faccia; quei che gli lacerano la veste, o gli strappano qualcuna cosa dalle mani, quei che lo fermano violentemente mentre è a cavallo prendendo il freno o la briglia di questo, e quei che lo tengono violentemente rinchiuso in qualche luogo; tutti questi incorrono nella censura, perchè in tutti questi casi ed in altri simili si verifica sempre *violenta manus injectio*. Si eccettuano però coloro, i quali sol con le parole offendono il Chierico, o pure gli tirano una pietra o altro colpo, che non ferisce nè lui nè altra cosa, che gli fosse adjacente, perchè in tali casi non si verifica *manus injectio*: si eccettuano inoltre quei, che rubano secretamente al Chierico la borsa, o l'orologio, perchè in questi altri casi ninna violenza esiste.

Finalmente l'ultima condizione che si prescrive nel Canone si è l'istigazione del Demonio: *suadente Diabolo*. Ciò significa che la percussione o azione debba essere un peccato mortale, non potendosi infliggere una pena gravissima, qual'è la scomunica, per un mancamento leggiero, e debbe essere ingiusta, non potendo essere soggetto a pena chi usa legittimamente di un diritto, che gli compete. Quindi è che sotto il primo rapporto non incorre nella censura chi battesse il Chierico in un modo subitaneo d'ira o di sdegno, il quale impeto da' Teologi chiamasi *primo primo*, dappoichè in tal fatto l'uomo non fa uso della sua ragione, e va esente da peccato; come anche se fossero fanciulli Chierici e si rissassero a vicenda, ancorchè coi pugni uscisse dalle narici qualche poco di sangue, perchè questi sono scusati dall'età, come dice Alessandro III (1). Sotto il secondo rapporto poi sono scusati dalla scomunica: 1.° Coloro, i quali percuotono i Chierici per diritto di propria difesa *cum moderamine inculpatae tutelae*, ancorchè nel difendersi si eccedesse per poco la giusta misura, non essendo sempre l'uomo in tai casi padrone di sè medesimo. 2.° Quelle donne, le quali non potendo altrimenti, allontanano in modi violenti il Chierico, che volesse insidiare alla loro onestà, o pure quell'uomo, il quale trovasse in atto disonesto un Chierico con una sua consanguinea in

(1) *Cap. super eo 1. de Sent. excom.*

primo grado, perchè la Chiesa perdona all' uomo colpito da tanto dolore; è necessario però che la percussione sia al momento, non già prendendosi vendetta in seguito ed a ragion veduta. 3.° I maestri, i Prelati, i Genitori possono battere i Chierici, che loro s'appartengono, quelli cioè che sono costituiti negli ordini minori (1). Anzi ancorchè questi fossero costituiti negli ordini maggiori, lo possono i Maestri Ecclesiastici, ed i Prelati secondo l' opinione comune (2), e secondo quella del Concina, anche i genitori, purchè lo facciano per correzione, *excluso omni excessu.*

Dopo che il Canone ha determinato il caso, in cui s' incorre la scomunica, conchiude, che non si possa assolvere neppur dal Vescovo, ma che si debba ricorrere al Romano Pontefice. *Nullus Episcoporum illum praesumat absolvere, donec Apostolico conspectui praesentetur.* Or siccome per diritto comune vi sono de'casi ne'quali può assolvere l'Ordinario, quindi è che per maggior precisione i Canonisti distingnono tre sorte di percosse; cioè leggiere, mediocri, ed enormi. Dicesi percossa leggiera non perchè tale fosse in sè stessa, perchè in questo caso neppur porterebbe la scomunica, ma per distinguerla dalla mediocre, e dalla enorme. Adunque è percossa leggiera quella, nella quale non havvi spargimento di sangue, nè resta alcun vestigio nella persona; al contrario è enorme quella, in cui vi è l' uccisione della persona, o la mutilazione di qualche membro. La mediocre è media tra l' una e l' altra, ed è quella, in cui non havvi mutilazione; ma o vi è stato notevole spargimento di sangue, o vi è rimasto nella persona qualche segno permanente della percossa. Ciò posto, il Vescovo può assolvere dalla leggiera, ancorchè pubblica (3) perchè scusa la parvità di materia. Può assolvere anche dalla grave ancorchè pubblica, se sia avvenuta tra Chierici, che vivono in Seminario, o in Collegio (4): lo stesso dicasi per rapporto al Superiore Regolare in ordine a' suoi Monaci (5). Finalmente nella percussione enorme può assolvere, quando il delitto fosse occulto, nè portato al foro contenzioso secondo la legge del Tridentino (6), e quando nel percussore esiste l'impotenza fisica o morale di portarsi presso il Sommo Pontefice. Nel caso di morte può assolvere ogni Confessore in assenza del Superiore con l'obbligo che, ricuperandosi la salute, a questo si debba presentare. Un regolare che percuote un Chierico secolare debb'essere assoluto dal Vescovo, o dal suo Superiore con l'assentimento del Vescovo: che se poi un regolare percuota un regolare di altr'Ordine, sarà assoluto dal suo Superiore col permesso del Superiore di quello ch'è stato percosso. Trat-

(1) *Cap. cum voluntate 54. §. Si quis de sent. excom.*
(2) *Cap. Universitatis 23. tit. eod.*
(3) *Cap. pervenit 17. de sent. excom.*
(4) *Cap. quoniam 9. de vit. et honest. Cler.*
(5) *Cap. Monachi 2. et cap. cum illorum 32. de sent. excom.*
(6) *Sess. XXIV. cap. 6. de Reform.*

tandosi di Monache se sono queste soggette all' Ordinario, in caso di scomunica, saranno da questo assolute, laddove se sono soggette a Regolari, dovranno essere assolute dai loro Superiori. In generale poi scusa dalla censura l'ignoranza di fatto, quando cioè percuotendosi un Chierico s'ignora il suo stato Chiericale, ed anche l' Ignoranza invincibile della legge, sebbene sembra assai difficile trovarsi nella Chiesa qualcuno, che ignori invincibilmente un Canone così famoso. Fin qui sul Canone del Concilio Lateranese II.

Ma questa scomunica fulminata da quel Concilio contro i percussori dei Chierici divenne anche più formidabile quando nel Concilio di Costanza, stabilitasi la differenza di scomunicati semplici, e di scomunicati vitandi, furon compresi sotto questo titolo i pubblici percussori de' Chierici. Anzi, allorchè Martino V in quel Concilio, nella sua Bolla, *ad evitanda scandala*, disse doversi comprendere nella classe di scomunicati vitandi gli scomunicati, i degradati, i sospesi, nominatamente dichiarati come tali, soggiunse che i notori percussori dei Chierici sono scomunicati vitandi, e prima di ogni sentenza del giudice, *salvo*, sono parole della Bolla, *si*, *pro sacrilega manuum injectione in Clericum, sententiam latam a Canone adeo constiterit accidisse*, *quod actum nulla possit tergiversatione celari*, *nec aliquo juris suffragio excusari*. *Nam a comunione illius licet denuntiatus non fuerit*, *volumus abstineri juxta canonicas sanctiones*. Dunque, anche prima di ogni giuridica dichiarazione, con la sola notorietà di fatto sarà vitando il percussore del Chierico; 1° se il fatto sia notorio, cioè avvenuto o nella piazza, o in Chiesa, o in altri luoghi pubblici alla presenza di un sufficiente numero di testimonî; e 2° se il fatto non abbia una scusa sufficiente, cioè il non aver conosciuto per Chierico quello, che è stato percosso, per sua difesa, o altro. Conchiudiamo adunque la presente Lezione col dire, che il Privilegio detto del Canone è anteriore ad ogni legge positiva; che è stato poscia confermato con la scomunica maggiore contro i trasgressori in forza del Canone Innocenziano, e che tale scomunica è stata finalmente dichiarata vitanda dal Decreto di Martino V.

Fin qui del Privilegio del Canone. Rimarrebbe a parlare di quello del foro; ma siccome questo si confonde coll' immunità personale, così ne riserbiamo l' esame al titolo delle immunità. Facciamo qui soltanto osservare, che di questi due soli privilegi godono in generale tutti i Chierici, anche ammogliati (1), e ciò sotto tre condizioni; cioè che questi non abbiano menata moglie se non se vergine, ed unica; che portino la tonsura e la veste clericale; e finalmente per diritto novissimo del Tridentino, che siano stati deputati dal Vescovo al servizio di qualche Chiesa.

(1) *Si quis suadente Cap. unico de Clericis conjugatis in 6.*

LEZIONE III.

IMMUNITÀ REALI ECCLESIASTICHE.

Al titolo dei privilegi succede immediatamente quello delle Ecclesiastiche immunità, soggetto d'infinite discussioni e dispute tra l'uno e l'altro potere. Noi seguitando sempre il metodo fin qui serbato, ne farem conoscere l'origine, la natura, i suoi progressi secondo la legge civile, e Canonica, ed in fine il suo stato attuale, specialmente secondo il diritto che è in vigore nel nostro Regno. Ma prima di tutto ciò è necessario esporre la definizione di essa, e le sue divisioni principali.

Immunitas deriva dalla voce *munus*, la quale tre cose significa; imperciocchè si prende in primo luogo il *munus* per un dono, *munus sive donum*, o per un uffizio con qualche obbligazione, *munus sive officium cum onere*; o finalmente per un peso senza onore o distinzione, *munus, sive onus sine honore*. In questa terza maniera qui si prende l'immunità in quanto che significa la voce *munus* un peso, e quindi l'immunità denota l'esenzione da peso. Fin qui sulla definizione nominale. Che se i Logici la distinguono dalla definizione reale, noi diciamo esser l'immunità un diritto col quale la Chiesa ed altri luoghi pii, le persone Ecclesiastiche e le cose loro addette, sono esenti da pesi secolari, e da tutti quegli atti, che ripugnano alla loro santità ed alla riverenza loro dovuta. *Jus, quo Ecclesiae et alia loca sacra, nec non personae Ecclesiasticae, ac res ipsarum, liberae, ac immunes sunt a muneribus, et oneribus saecularibus, atque ab actibus, eorum sanctitati, et reverentiae debitae repugnantibus.* Da questa definizione medesima si inferisce che l'immunità sia di tre specie, cioè reale, personale, e locale, secondo che o le cose sacre, o le persone, o i luoghi risguarda. Noi nella presente lezione cominceremo a parlare della immunità reale, quella cioè che risguarda i beni Ecclesiastici, che sono quei, che appartengono alla Chiesa, e le cui rendite sono da impiegarsi pel culto di Dio, pel sostentamento dei Chierici, e per uso dei poveri. Sono poi così nominati, perchè sebbene diretti principalmente al culto di Dio, e quindi a Dio stesso donati secondo la mente dei fedeli, pure furon dati alla Chiesa in amministrazione e custodia.

Se questi beni debbano essere immuni dai pubblici pesi, ed essendolo difatti, lo siano in forza di qualche diritto, variamente è stato disputato dagli Eruditi. Vi è stato chi ha sostenuto doversi tale immunità ripetere nella sua origine dal diritto divino; altri al contrario è stato di avviso doversi considerare di diritto meramente Ecclesiastico; e finalmente non vi è mancato chi, volendo tener la via di mezzo, lo abbia ricavato dall'uno e dall'altro. Noi, cui è sempre piaciuto conciliare sul fondamento delle Scritture, e della retta ragione i più opposti pareri, ci atteniamo al terzo av-

viso, ed enunciamo così la nostra proposizione: la immunità Ecclesiastica ha il suo fondamento nel diritto Divino, ed il suo appoggio nelle leggi Civili, e nelle sanzioni della Chiesa.

Che la immunità Ecclesiastica abbia il fondamento nel diritto Divino, noi lo rileviamo chiaramente dalla Scrittura, ove leggesi nel vecchio Testamento, che Dio fece liberi dai tributi i Sacerdoti ed i Leviti dell' antica legge, e questo costume era in quel tempi così universale presso i popoli dell' Oriente, che gli Ebrei l'ebbero comune coi gentili. Sappiamo in fatti che ad insinuazione di Giuseppe, Faraone, sottopostosi tutto l' Egitto ne eccettuò le terre donate a' Sacerdoti (1). *Praeter terram Sacerdotum, quae a Rege tradita fuit eis*, ed aggiunge il sacro testo: *Ex eo tempore usque ad praesentem diem in universa terra Ægypti Regibus quinta pars solvitur, et factum est quasi in legem absque terra Sacerdotis, quae libera ab hac condictione fuit.* Lo stesso leggesi presso Esdra (2) in cui il re Artaserse scrisse ai custodi del pubblico tesoro in questo modo: *Vobis quoque notum facimus de universis Sacerdotibus et Levitis, et Cantoribus, et Janitoribus, Nathinaeis, et ministris domus Dei hujus, ut vectigal, et tributum, et annonas non habeatis potestatem imponendi super eos.* Fin qui dell'antico Testamento. Ma molto più chiaramente si rileva dal nuovo, in cui Gesù Cristo nel mentre che inculcò sempre a tutti il pagamento dei *tributi*, *reddite quae sunt Caesaris, Caesari; et quae sunt Dei, Deo*, con un esempio dimostrar volle esser Egli ed i suoi ministri esenti dallo stesso; e se in seguito lo volle pagare, ciò fece ad evitar lo scandalo, nè lo sborsò da ciò che avea serbato per servire ad uso dei poveri, ma si procurò il danaro con un miracolo. *Accesserunt*, ecco l'intero testo registrato negli Evangeli (3): *accesserunt qui didrachma accipiebant ad Petrum, et dixerunt ei: Magister vester non solvit didrachma. Ait, etiam: et cum intrasset in domum praevenit eum Jesus dicens: Quid tibi videtur Simon? Reges terrae, a quibus accipiunt tributum, vel censum? a filiis suis, an ab alienis? Et ille dixit: ab alienis. Dixit illi Jesus. Ergo liberi sunt filii; ut autem non scandalizemus eos, vade ad mare, et mitte hamum, et eum piscem, qui primus ascenderit, tolle, et aperto ore ejus invenies staterem, illum sume, da eis pro me et pro te.* Dalla quale autorità inferiscono i Padri ed i Dottori (4) che Gesù Cristo dichiarò esente da tributi quello che doveva distribuirsi ad uso de' poveri.

Ma che cosa diremo dei beni patrimoniali dei Chierici? Se i

(1) *Genes. 47.*
(2) *Cap. 7.*
(3) *Matt. cap. 1. 25.*
(4) *S. Hieronymus lib. 3. in Matth. cap. 12.*
S. Agobardus de Dispens. Eccl. c. 19. tom. 1. Edit. Paris 1666.
S. Thomas 2. 2. q. 188. art. 7.

beni di costoro furono esenti in forza di privilegi conceduti dai Principi, questi privilegi considerati in loro stessi furono conformi alla equità natnrale, perchè, come riflette S. Tommaso, siccome i Principi hanno cura della felicità temporale, così i Ministri di Dio attendono nello spiritnale a santificare i popoli, amministrar loro i sacramenti, e render più salda l'ubbidienza; e qnindi, sebbene nessuna legge positiva esistesse a rendere i Chierici esenti dai tributi, è ciò (a meno che più urgenti motivi non obbligassero ragionevolmente al contrario) più conforme alla equità naturale; *ab hoc debito solvendi tributa*, dice il S. Dottore (1), *liberi sunt Clerici ex privilegio Principum. Quod quidem aequitatem naturalem habet. Hoc autem ideo aequum est, quia sicut Reges solicitudinem habent de bono publico in bonis temporalibus, ita Ministri Dei qui in spiritualibus ministrant, recompensant Regibus, quod pro eorum pace laborant.*

Dir dunqne possiamo che le Ecclesiastiche immunità abbiano un tal fondamento nel diritto divino. Nel che fa mestieri attentamente considerare, che altro è l'aver fondamento nel diritto divino, altro è l'esser di diritto divino: nel primo caso non esiste alcun precetto divino di far così e non altrimenti; ciò che si verifica nel secondo. Or nel considerare le autorità addotte dalla Scrittnra, non abbiamo in esse ravvisata idea alcuna di precetto, quasichè i Principi abbian peccato contro la Religione e la giustizia; ed il poter della Chiesa debba accnsarsi come dissipatore delle cose appartenenti alla Religione, se posto un urgente motivo il Principe abbia imposto un tribnto a'Chierici, e la Chiesa lo abbia permesso. Ma col dire esser più conforme alla Scrittura, ed al gius natnrale s'intende che a prescindere ad ogni altro motivo si debba far così, anzichè l'opposto. Ed in questa gnisa interpetrano comnnemente i Canonisti ciò che trovasi scritto pressso Bonifacio VIII (2), e presso il Tridentino (3) che le immunità sieno *jure divino et Dei ordinatione*; ciò intendesi *jure divino probante, suadente: non autem iubente*; vale a dire non in guisa che l'immunità della Chiesa e de'Chierici fosse comandata e stabilita dal diritto divino, ma in qnantochè, indipendentemente da ogni altro motivo, sia più conforme al gius natnrale, ed alla Scrittura.

Malamente dunqne Domenico Cavallari (4) si avvisa, nel volere dal diritto delle genti ripetere le immnnità concedute alla Chiesa. Servesi a stabilire il suo assunto dell'autorità di S. Ambrogio (5): *Si tributum*, dice questo Dottore, *petit Imperator, non*

(1) *Lect. 1 in epist. ad Rom. cap. 13.*
(2) *Cap. 4. de Immun. Eccl. in 6.*
(3) *Sess. 25. cap. 20. de Reform.*
(4) *Elem. Jur. Can. de immuni cap. 50. §. III.*
(5) *Orat. contr. Auxent. cap. XXXII.*

negamus; agri Ecclesiae solvunt tributum. Si agros desiderat Imperator, potestatem habet vindicandorum. Parlava S. Ambrogio in tempo in cui regnava un Imperatore Ariano, oppressor della Chiesa; e quindi, sebbene costui non avesse avuto alcun diritto su i beni Ecclesiastici, nè alcuno gliene fosse stato conceduto dall'Ecclesiastico potere, pure conveniva per necessità prestargli il tributo non solo, ma bensì i campi stessi donati alla Chiesa. Con quanta maggiore profondità interpetra il testo di S. Ambrogio il nostro dottissimo Biiluard (1): *De acris vero et tributis*, comenta questo Autore, *non agnoscit (Sanctus Doctor) ea deberi Imperatori, quin potius negat, sed quia periculosum erat in iis circumstantiis ea denegare, respondit: si tributum petit Imperator, non negamus, agri Ecclesiae solvant tributum: scilicet non jubente lege, sed metu cogente, ne pejus eveniat. Si agros desiderat Imperator, potestatem habet vindicandorum, facti scilicet, non juris; nemo nostrum intervenit. Unde subdit. Non faciant de agris invidiam, tollent eos, si libitum est; Imperatori non dono, sed non nego.*

Possiam dunque conchiudere che le immunità Ecclesiastiche abbiano un fondamento nel diritto divino. Ma io dissi dippiù nella seconda parte della mia proposizione, che furono esse confermate dalle leggi civili, e dalle sanzioni della Chiesa; e questo formerà oggetto di altra Lezione.

LEZIONE IV.

IMMUNITÀ ECCLESIASTICHE PER EFFETTO DELLE LEGGI IMPERIALI, DE' CANONI DELLA CHIESA, E DE' CONCORDATI.

Quando la Chiesa ebbe nemici gl'Imperatori, niuna esenzione, niun privilegio poteva sperar dagli stessi. Per ben tre secoli avendoli per suoi nemici, vide i suoi figliuoli esposti alle persecuzioni di quelli, ed i suoi Ministri divenirne le vittime. Ma bentosto, avendo i Re abbracciata la fede, fattisi seguaci della Croce difesero quella Religione che aveano fin allora invano combattuta, e ne onorarono i Ministri. Tra queste onorificenze e distinzioni sono appunto le immunità da'pubblici pesi. Noi, seguendo il nostro scopo, osserveremo nella presente lezione quali variazioni abbiano sofferte le immunità in forza delle leggi degl'Imperatori, e de' Canoni della Chiesa, e finalmente in vigor de' Concordati ch'ebbero luogo nel nostro Regno.

Costantino il grande cominciò a dare esenzione ai Chierici, e sebbene qualche variazione fosse in seguito avvenuta per le leggi di alcuni Imperatori Ariani, pure, anzichè diminuirsi, queste esenzioni crebbero presso altri Imperatori. E quando sorse l'Impero di Occidente, Carlo Magno ed i suoi successori estesero le immunità Cle-

(1) *De legib. diss. IV. art. VIII. §. 11.*

ricali, bentosto seguiti da'Re di Spagna. Da tutte queste leggi rilevasi (1) che prima di Carlo Magno le immunità furon personali. In forza di esse i Chierici furono esenti dagli uffizi onorifici, e dagli uffizi sordidi; cioè dagli uffizi municipali, e dal prestare tutto quello, che occorreva alla rifazione delle strade pubbliche, agli alloggi, a tutto ciò che avesse potuto spettare di contribuzione pei viaggi dei pubblici funzionari, ed infine dalla prestazione delle angarie e perangarie, cioè delle vetture, le quali secondo che camminavano per la via consolare, o per altra che tale non fosse stata, prendevano tal nome diverso.

Carlo Magno fu il primo, che esentò i beni tutti della Chiesa da ogni qualsiasi prestazione, come leggesi presso Reginone ne'Capitolari di questo Imperatore, i quali furono confermati dal Sinodo Normansiese, e dal Valentino III. Erano però esclusi da queste esenzioni i beni patrimoniali de' Chierici, e ciò fino al secolo XI. Ed in questo secolo avvenne che nel Concilio Melfitano sotto Urbano II tutt' i beni de' Chierici, anche i patrimoniali, furono esenti da' pubblici pesi: *Ne gravamen aliquod*, così leggesi nel Canone 2. di quel Concilio, *sancta patiatur Ecclesia, nullum jus laicis in Clericos esse volumus......Neque liceat laicis exactionem aliquam pro Ecclesiae beneficiis aut paternis maternisque facultatibus quaerere.*

Se non che, ciò non impediva che alle volte il Clero, oltre alcuni annui donativi consistenti in armi, cavalli ec. che in segno di ossequio e di rispetto prestar solea a' Principi, ne'pubblici bisogni dello stato non offrisse loro delle prestazioni, acciocchè accorrer potesse a sollevarli: che anzi, essendo state frequentissime ne' bassi tempi le Crociate per ricuperare i luoghi santi, il Clero concorreva in quelle spedizioni con somme pecuniarie, e tutt' altro, che fosse stato di bisogno. Questo costume venne pur confermato dagli universali Concilî. Così il Concilio Lateranese III sotto Alessandro III, dopo d'aver proibito sotto pena di scomunica che non si gravasse il Clero con importune esazioni, soggiunse (2): *nisi Episcopus et Clericus tantam necessitatem, et utilitatem aspexerint, ut absque ulla exceptione ad relevandas communes utilitates, vel necessitates, ubi laicorum non suppetunt facultates, subsidia per Ecclesias existiment conferenda.* Ove osserva il dottissimo Fagna-

(1) *Constantin. apud Eusebium lib. I. hist. cap. 7.*
Constantinus, Constans, Gratianus, Valentinianus et Theodosius cap. In quolibet.
Fridericus Novella item nulla cap. de Episcopis et Clericis.
Justinianus L. Sancimus 2. cap. de sacrosanctis Ecclesiis
Carolus Magnus in Capitularibus lib. 5. cap. 148.
Reges Hispaniae ex Conc. Tolet. 4.
Reges Francorum Clodavaeus, Clotarius, Childebertus apud Thomassinum de Eccles. disciplin. P. 3. lib. 1. cap. 34.
(2) *Cap. 4. De immun. Eccles.*

no (1), che in forza di questo Decreto, a render valide cosiffatte prestazioni si richiedeva: 1.° il consenso del Vescovo e del Clero: 2.° la necessità e l'utilità, la quale dicendosi dalla Decretale *tanta* non s' intende qualsiasi necessità, ma che sia grande, *non quaelibet necessitas*, *sed maxima:* 3.° che la necessità ed utilità sia comune, ed in ultimo che la prestazione si dia dalla Chiesa senza forza o violenza *sine coactione*.

E però siccome spesso avveniva, che senza tali condizioni, e senza grande utilità o necessità queste contribuzioni si dessero per annuire ai Principi, essendo stati i Vescovi ed i Cleri facili a concederle, e quelli a domandarle, Innocenzo III nel Concilio Lateranese IV riservò alla Santa Sede il permesso di concederle (2): *Propter imprudentiam tamen quorumdam*, *Romanus Pontifex prius consulatur*, *cujus interest communibus utilitatibus providere*. Nulladimeno, continuandosi ad esigere e prestar contribuzioni, anche senza il permesso della Santa Sede, e niun conto facendosi dei Canoni Lateranesi, Bonifacio VIII emanò la sua celebre costituzione *Clericos Laicos*, nella quale, dopo di aver detto esser le immunità stabilite *non solum jure humano*, *quin imo et divino*, sottopose a scomunica se fosse stata persona secolare, e ad interdetto se trattavasi di qualche Comunità così colui che domandava tali contribuzioni, come quegli Ecclesiastici che le concedevano, e l'assoluzione dalla scomunica e dalle censure riservò alla Santa Sede (3). Questi decreti di Bonifacio eccitarono le contese con Filippo il Bello Re di Francia, decreti, i quali moderati da Benedetto XI (4) furon poi aboliti da Clemente V, il quale comandò (5) che in fatto di Ecclesiastiche Immunità si stesse ai decreti Lateranesi, cioè a quelli emanati sotto Alessandro III ed Innocenzo III.

Non andò guari però e Leone X nel Concilio Lateranese V tornò in vigore la Costituzione di Bonifacio, e fulminò scomunica contro i particolari, interdetto contro le Comunità, qualora imponessero pesi, o li esigessero, o li ricevessero *etiam a sponte dantibus*.

Questa Costituzione leggesi *in Bulla Coenae*. Finalmente il Tridentino approvò tutte queste Costituzioni, e le rinnovò coi suoi Decreti (6). Imperocchè, dopo aver detto: *Ecclesiae et Ecclesiasticarum Personarum immunitatem Dei ordinatione*, *et Canonicis sanctionibus constitutam esse*, ordinò: *decernit*, *et praecipit*, *Sacros Canones*, *et Concilia Generalia omnia*, *nec non alias Apostolicas sanctiones in favorem Ecclesiasticarum personarum*, *libertatis Ecclesiasticae*, *et contra ejus violatores editos* (*quae omnia etiam*

(1) *Ad hoc cap. n. 23.*
(2) *Can. Nam minus et Can. Avvisus Extr. lib. 3. tit. 49.*
(3) *C. quamquam. De Censibus in 6. lib. 3. tit. 20. — Et Can. Clericis tit. 23. de immun. ibidem.*
(4) *Extr. Unica de Immunit. Eccles. inter communes.*
(5) *Clement. unica de immun. Eccles.*
(6) *Sess. 25. cap. de Ref.*

praesenti Decreto innovat) exacte ab omnibus observari debere. Fin qui il Tridentino.

Fa duopo dunque conchiudere che le immunità Ecclesiastiche abbiano il loro fondamento nel diritto divino, ed il loro appoggio nelle disposizioni de' Principi, e nelle sanzioni della Chiesa. Or se è riservata al solo Pontefice la facoltà di potere per qualche grave motivo moderare, o condonare alcun chè d' un tal diritto, senza di questo ogni consuetudine in contrario, tuttochè lunghissima, debbe risguardarsi come nulla, riputandosi piuttosto corruzion della legge; quindi è che per necessaria illazione ne siegue niuna prescrizione poter mai militare contro la Ecclesiastica immunità, come rilevasi dalla Costituzione d' Innocenzo III e di Bonifacio VIII testè citate.

Nè alcun Chierico, sotto qualsiasi pretesto può per la stessa ragione cedere a tal privilegio, come decretò lo stesso Bonifacio (1), perchè non è stato conceduto ai Chierici personalmente, ma attesa la eminenza dello stato clericale; facendo quindi parte di una Comunità, non può cedere ciò che non è suo, ma di tutta la Comunità, quindi è che siccome non può permettere al laico che lo percuota, così non gli può permettere che gl' imponga tributi.

Ma vi sono de' casi, ne' quali in forza delle stesse Decretali si può esiger tributo da' Chierici. Il primo caso si verifica quando il Chierico eserciti negoziazione. La Chiesa, regolata sempre dallo spirito del Signore, affinchè i Chierici fossero stati soltanto dediti alle cose di Dio per la salvezza delle anime, ebbe sempre in abominio la negoziazione esercitata da costoro, e quindi, tuttochè zelante a difendere le sue immunità, volle però che ne fossero esclusi i Chierici negozianti (2), ed ordinò che fossero anch'essi soggetti a' tributi, se dopo la trina ammonizione non avessero lasciato un tal mestiere (3). Si avverta però non potersi chiamar negoziante quel Chierico il quale vende i frutti che ritrae da' propri fondi, o da suoi armenti.

Il secondo caso in cui anche i Chierici son compresi nel pagamento de' tributi, per comun consenso dei Canonisti si è se questi *aeque primario, atque immediate* risguardino i Chierici, ed i Laici, come per la costruzione di un argine, senza del quale sarebbero inondati indistintamente tutt' i territori degli uni e degli altri, o per allontanare gli assassini, i quali devastano le possessioni dei Chierici e dei Laici, essendo ciò conforme alla equità naturale, che chi sente il comodo debbe ancor sentir l'incomodo. Al contrario se la contribuzione risguarda primariamente, ed immediatamente la Comunità, e secondariamente il Chierico, in quanto che forma parte della Comunità, come la riparazione delle mura del-

(1) *Can. Cleric. cit.*
(2) *Bonif. C. quamquam cit.*
(3) *Can. ex litteris Extr. lib. 5. tit. 1.*

la Città, le spese della guerra ec., in tal caso i Chierici non saranno obbligati, altrimenti non vi sarebbe tributo, cui il Chierico non dovesse andar soggetto, e sarebbe ormai inutile il privilegio della immunità.

In terzo luogo sono obbligati al pagamento del tributo i Chierici qualora una qualche possessione fosse conceduta, o da loro acquistata, cui, prima di esser della Chiesa, era annesso qualche peso perpetuo ed invariabile, essendo ferma presso i Canonisti e Giureconsulti la massima legale che *transit res cum onore suo* (1).

Finalmente, allorchè i beni de' Laici non bastano per accorrere al pubblico bisogno, ed alla penuria dell'Erario, può per diritto delle Decretali il Principe temporale stabilir tributo su' Chierici, sempre però previo il consenso del Papa.

Ed è perciò che nel nostro regno le immunità Ecclesiastiche, le quali variamente furono modificate sotto le diverse Dinastie, che lo governarono, sono state, attesa la penuria dei tempi, immensamente ristrette sotto l'attuale piissima stirpe Borbonica. Imperocchè sotto i Normanni, e gli Svevi i beni delle Chiese presso di noi furono esenti da'tributi, e soltanto vi eran soggetti i beni patrimoniali de' Chierici. Sotto la stirpe Angioina i beni di questi furono anche esenti dai pubblici pesi, e con poche eccezioni conservarono questi privilegi sotto gli Aragonesi, e nel governo viceregnale. Ma venuto Carlo III Borbone a governarci, osservò, che trovavasi la maggior parte delle Comunità del Regno esausta ed impotente a sodisfare sì a' pubblici pesi, come a'frutti dei debiti che si trovavano per bisogni pubblici dello stato contratti per lo più con Monasteri di povere Monache, Capitoli, ed altri luoghi e Comunità Ecclesiastiche; e dall' altra parte per la maniera come allora si riscuotevano le pubbliche imposizioni, cadendone per la maggior parte il peso sopra la più misera gente, obbligata in certi luoghi per un rubbio di macinato a pagare di gabella niente meno di quattro ducati, ed in altri dove si viveva a testatico, un miserabile che non avea, che le sole braccia, colle quali dovea sostener se stesso e tutta la sua povera famiglia, era talvolta costretto a pagare fin otto e dieci ducati l'anno. Quindi è che non bastando i soli beni posseduti dai laici pel sollievo desiderato dei poveri, quel Sovrano domandò di sottoporre ad imposizioni anche i beni Ecclesiastici con qualche restrizione: a cui avendo il Santo Padre Benedetto XIV benignamente consentito, ebbe luogo il Concordato approvato e ratificato il dì 8 giugno 1741, nel quale diverse cose furono decise al proposito.

Si disse dunque, d'accordo dell'uno e dell'altro potere, che facendosi un catasto di tutt'i beni di qualsiasi natura posseduti dagli Ecclesiastici Secolari e Regolari, dovesse pagarsi da essi la metà di quello, che si pagherebbe per detti beni, se fossero in

(1) *Cum non sit 53, vel L. Pastoralis 28. de Decimis.*

mano de' secolari, detratti i pesi annessi ai medesimi: ben inteso però, che tra questi pesi non s'intendesse compreso il mantenimento ed alimento delle persone (1). Da queste contribuzioni si esclusero soltanto i beni di quei benefizî, che si assegnavano agli ordinandi in patrimonio sacro, per quella sola rata però, che secondo la tassa Sinodale e Conciliare importava il detto Patrimonio, ed esclusi anche i beni delle Parrocchie, de' Seminarî, e degli Ospedali (2). Intanto, succedendo che per l'avvenire qualche Chiesa, Comunità, o altro luogo Ecclesiastico avesse acquistato nuovi beni, si disse, che sarebbero stati sottoposti a tutti i tributi, e pubblici pesi, che sarebbonsi pagati dai laici (3). In quanto poi ai beni privati de' Chierici si ordinò che sarebbero stati soggetti a' tributi come quelli de' laici, ad eccezione di quei beni, i quali sarebbero stati assegnati a titolo di sacro Patrimonio; tali beni sarebbero stati esenti dal dì dell'ordinazione al Suddiaconato, e non avrebbero potuto esser meno di duc. 24 annui, nè più di 49 (4). Finalmente varie franchigie si stabilirono per i Preti, per i Religiosi, e pe' Vescovi (5).

» A' Vescovi, (si disse) e ad altri Ordinarî de' luoghi dovranno » darsi le franchigie a misura della convenienza e bisogno di ciascuno, avuto riguardo al numero de' famigliari laici, che ognuno di loro ritiene al proprio servigio, che vivono propriamente » a loro spese, ed alla limosina di pane, che ciascun di loro è solito fare: la qual convenienza e bisogno di ciascun Vescovo, a » proporzion delle rendite del suo Vescovato, sarà esaminata e » stabilita in Napoli da Monsignor Nunzio Apostolico, e da un » Ministro Regio, ed in caso che questi non convenissero, si devolva al Tribunale Misto ».

» Gli Ecclesiastici del Clero secolare dal giorno che saranno » promossi al Suddiaconato, e non prima, goderanno dell'esenzione di sei tomola di farina l'anno per ciascheduno; e ciò s'intenda tanto vivente il lor padre, quanto dopo la morte di esso ».

» Gli Ecclesiastici poi del Clero regolare sì dell'uno, come del» l'altro sesso, compresi anche i luoghi pii ecclesiastici, e reli» giosi, come sono i Conservatorî, e simili, goderanno l'esenzione di cinque tomola di farina l'anno per ciascheduna persona » collocata in detti Conservatorî; come anche per ciascun religioso, o religiosa, computati in questo numero quei solamente, » che vestono l'abito della religione, tra' quali restano in conse» guenza compresi i Professi, Novizî, o Terziarî dell'uno e del» l'altro sesso che vivono collegialmente ». Tanto fu stabilito nel Concordato del 1741.

(1) *Cap. I. n. 1. e 2.*
(2) *Ivi n. 3.*
(3) *N. 95.*
(4) *N. 6. e seg.*
(5) *N. 10. e seg.*

Da nltimo per le diverse occupazioni, ch'ebbero luogo nel nostro Regno, e per altri svariati molivi, essendo le finanze divenute ancor più tristi, col Concordato del 1818 avvenuto tra Pio VII e Ferdinando I, nell'Articolo XVI si disse: « Le luttuose cir» costanze de'tempi non permeltendo che gli Ecclesiastici godano » l'esenzione da'pubblici pesi regi, e comunali: Sua Maestà pro» mette di far cessare l'abuso de'passati tempi introdotto, per cui » gli Ecclesiaslici ed i loro beni venivano più gravati de'laici stes» si: che anzi a momenli felici di maggiori risorse dello Stato dal » Religioso Sovrano si supplirà con elargizioni in vantaggio del » Clero ».

LEZIONE V.

DELLE IMMUNITÀ LOCALI ECCLESIASTICHE.

Sebbene, secondo la maggior parte de'Canonisti, il trattalo sulle immunità locali sia riservata alla seconda parte, in cui delle cose Ecclesiastiche ragionasi, e quelle sulle immunità personali alla terza, in cui si fa menzione degli Ecclesiastici giudizi, pure a noi è sembrato più opportuno trattarle qui unitamente, e perchè, data la definizione della immunità, sotto la stessa si comprendono anche queste due, come specie sotto il loro genere, e perchè assegnata ormai questa triplice partizione, avrebbe apportato incomodo richiamar ad una ad una le teorie generali, che ne abbiamo dato. Sarà dunque mestieri ragionare in questa lezione dell'immunità locale, e nell'altra della personale, sempre però sotto il doppio rapporto del diritto comune, e del nostro municipale.

I luoghi dedicati alla Divinità furon sempre come sacri tenuti da'popoli, ed ogni azione profana fu in essi vietata. Pirro come sacrilego fu reputato da'suoi stessi soldati, per aver dirubalo il tempio di Proserpina, che in somma venerazione tenevasi dai Locresi, e spaventato da furiosa tempesta, che quindi a poco lo sorprese nel mare fu obbligato restituire a que'popoli il loro sacro deposito. Tale persuasione molto più, e per più nobile motivo invase l'animo degli antichi Ebrei; ed i Cristiani che a questi successero, ebbero in tanto maggior pregio i loro templi, per quanto la verità avanza l'ombra e'l figurato la sua figura. Se dunque, al dir di Tullio, ciò che si tiene costantemente da tutt'i popoli dee considerarsi come legge di natura, il rispetto a'sacri templi ha il fondamento nella stessa natura dell'uomo. Niun popolo è giammai esistito, che non abbia riconosciuto un Dio, una Religione, un culto; ed avendo avuto un tempio non avesse parimente prestato allo stesso rispello e venerazione. Questo rispetto e questa venerazione è fondata in primo luogo nel non esercitare in esso alcuna azione profana, e mollo meno se fosse oscena: in secondo luogo nel prestare asilo ai delinquenti, i quali rifuggendosi

nel tempio, parea che invocar volessero a loro prò la stessa Divinità. L'una e l'altra parte costitnisce la così detta immunità locale, quale se abbiam dimostrata in vigore presso i popoli tutti del mondo, dobbiam conchiudere, che riconosca un fondamento nella natura stessa dell'nomo, e qnindi nella legge naturale. Essa però è stata variamente modificata dalle leggi positive, cioè dalle sanzioni Ecclesiastiche e dalle leggi civili.

E per ciò che risguarda le azioni poco decenti e indecorose, non abbiam bisogno di lunga dimostrazione a convincercene. La casa di Dio è casa di orazione, ed è un profano, un sacrilego chi la viola con indegni attentati (1). Questa massima fu così scolpita nell'animo de' primi fedeli, che i Vescovi incontrarono piuttosto la morte anzichè permettere che si profanassero i sacri templi. I Re, in segno di rispetto, deponevano i lor diademi sul limitare di essi; ed i popoli col lavarsi le mani e la bocca, col detrarsi i calzari, col genuflettersi, e con altri simili riti attestarono l'Innocenza, la purità, ed il rispetto che doveasi a' sacri altari (2). Così le crapole, gli stravizzi, le danze furono proibite specialmente in Chiesa dai primi Concili; ed i Padri del Concilio Laodiceno (3), e di Cartagine (4) proibirono perfin le così dette agape istituite dagli Apostoli, quei Conviti cioè che facevansi in Chiesa a fomentare la carità, allorchè invece di questa, eccitavano la crapula ed il vizio. È stata questa la credenza e la pratica di tutt'i tempi, e la Chiesa non ha mai sofferto in ciò alcuna mutazione. È adunque proibita per diritto divino, invariabile come Dio stesso, qualunque azione sordida e viziosa ne' sacri templi.

Ma sonovi altre azioni, le quali se non sono sordide, si considerano però come profane, e tuttochè compatibili in altri luoghi anzi necessarie e buone, sono allontanate dalle Chiese. Tali sarebbero i mercati, le negoziazioni, i giudizî così civili, come criminali. Tutte queste operazioni furono proibite nelle Chiese per diritto delle Decretali (5), e si stabilì che i contratti fatti in Chiesa tuttochè leciti, fossero invalidi; i giudizî civili fossero nulli; ed in quanto ai criminali, oltre alla nullità del giudizio, fu dichiarato soggetto a scomunica chi li avesse esercitati (6).

Ma la seconda parte delle immunità è quella che risguarda specialmente l'asilo. Un sentimento ispirato nel cuor degli uomini dalla Religione che abborre dal sangue, ed è tutta moderazione e dolcezza, fu quello che prescrisse l'asilo; e se presso i Romani il fuggire alla statua del Principe liberava il servo dalla vendetta

(1) *Matth. XXI. 12. et Joan. II. 14.*
(2) *S. Ambr. epist. 17. Tom. III. — S. Joan. Chrys. post redit., ab exil. tom. 3. f. 428.*
(3) *Can. 28.*
(4) *III. can. 5.*
(5) *Cap. I. et V. de immun. Eccl. — Item cap. II. de immunit. in 6.*
(6) *Cap. 6. et 7. de immunit.*

domestica, il rifuggirsi nel tempio del Dio vivente dovea liberar dalla pubblica. Il diritto naturale lo prescrisse: i Santi Padri nelle loro orazioni lo consolidarono (1), e la Chiesa nel diritto antico ampiamente lo estese. Comandarono i primi Concili, che i rei tutti di qualsiasi delitto godesserò di tal privilegio (2), ed i capitolari de' Re Francesi vollero, che non si dovesse menare a morte chi erasi rifuggito in qualche tempio. Anzi non de' templi soltanto si disse esser proprio un tal privilegio, ma si estese a tutt'i luoghi, che in qualche guisa si potessero chiamare ancor sacri. Così sotto nome di templi si compresero i consecrati e non consecrati (3), e prestava asilo anche il circuito di trenta passi intorno al tempio (4); sebbene un tal Canone Nicola Papa III, per le Chiese maggiori estendeva a quaranta passi. Che anzi ben anche si dissero privilegiate le Case Vescovili, Parrocchiali, i Conventi, e tutt'i luoghi che, comunque si fossero, eran detti sacri. Finalmente si ordinò che coloro i quali tali rei avessero estratti da' templi, o luoghi sacri, si considerassero come rei di lesa Maestà, fossero soggetti a scomunica, e ad una multa da imporsi dal Vescovo (5): sebbene in seguito tali pene si fossero ristrette alla sola scomunica.

Se non che la Chiesa, nel concedere tali Immunità ne' luoghi sacri a favor de' rei, e le leggi civili col confermarle, non credettero perciò autorizzare ed aumentare i delitti. Il rispetto dovuto alla Divinità non dovea per ciò stesso favorire il vizio e la malizia degli uomini, anzi sarebbe stata un'onta a Dio medesimo il lasciarlo impunito, e quando l'uomo cominciò ad abusare di un tal favore, i Pontefici Sommi furono costretti i primi a fare dell'eccezioni contro coloro, i quali, rei di più atroci delitti, si fossero renduti indegni di tal privilegio. Così Innocenzo III (6) escluse dall'asilo i ladri e gli assassini, Gregorio IX i rei di omicidio con insidie (7), e coloro che uccidessero o mutilassero nel tempio, o in qualche cimitero, sulla speranza che non potrebbonsi estrarre di Chiesa (8). Finalmente Giulio II n'escluse in generale gli assassini, gli omicidi, ed i rei di lesa Maestà.

Nè solo i Romani Pontefici, ma i rispettivi Sovrani domandarono alla Santa Sede, che, moltiplicati i delitti nei loro Stati, per non vedersi questi impuniti sotto pretesto d'immunità, anche maggiormente un tal privilegio si restringesse. Così per ciò che

(1) *S. August. de Civ. Dei lib. I. cap. 4. — S. Hieronym. epist. 127. ad Princ. — S. Greg. Turonensis Hist. lib. 5. cap. 4.*
(2) *Concil. Aurel. I. can. 3. — Concil. Tol. XII. can. 12.*
(3) *Cap. Eccl. 9. de immunit. Eccles.*
(4) *Conc. Definivit 33. c. XVII. q. 4.*
(5) *L. 2. et 6. C. ad his, qui ad Eccl. conf. — Can. si quis 20. — Can. Definivit 33. c. XXVII. 2. 4.*
(6) *Cap. inter alia 6. de immun. Eccl.*
(7) *Cap. si quis 1. de homic.*
(8) *Cap. immunitatem 19. de immun. Ecclesiar.*

a noi risguarda molte cose si stabilirono nel Concordato tra Benedetto XIV e Carlo III spettanti la locale immunità. Si esclusero quindi molti luoghi dal beneficio dell'asilo, cioè « le Chiese » rurali esistenti fuori della Città e i luoghi abitati, nelle quali » non si conserva il Venerabile, eccettuatene le Parrocchie e le » Chiese filiali delle medesime, nelle quali si esercita la cura del» le anime, con dichiarazione, che tanto rispetto alle suddette » Chiese rurali riserbato, quanto a riguardo di tutte le altre Chie» se che sono in Città, ed in altri luoghi abitati, non debba il be» nefizio dell'asilo distendersi, quanto all'esteriore, ad altro che » all'atrio, quando sia circondato di muro, a' portici, scale, e » porte, così anteriori che laterali, ed alla facciata anteriore so» lamente.

» Le Cappelle, e gli Oratorii esistenti nelle case de' particolari, » e Magnati, quantunque abbiano privilegio di Cappelle pubbli» che, e l'adito in strada pubblica. Così parimente tutte le Cap» pelle delle fortezze, e castelli chiusi, ancorchè si conservi in » esso il Santissimo Sagramento.

» I Campanili separati dalle Chiese, e dalle muraglie di esso.

» Le Chiese dirute, ed abbandonate colla precedente profana» zione, che si ordinerà a' Vescovi, ed Ordinarii de' luoghi ri» spettivamente di fare.

» Gli orti, e giardini, ed altri luoghi di Chiese, o di qualsiasi » altra casa religiosa, i quali non sono circondati da muraglie, e » non sono comprese nella clausura.

» Le botteghe, e le case attaccate alle muraglie delle Chiese, » o de' Monasteri, o di qualsiasi altra casa religiosa: quantunque » abbiano interna comunicazione colle medesime, purchè non sia» no comprese nella clausura.

» Le case in cui abitano i Sacerdoti o altri Ecclesiastici, an» corchè abbiano l'ingresso nella Chiesa, eccettuatene però le » case, ove abitano Parrochi, ed altri Ecclesiastici destinati alla » cura, e custodia della Chiesa, purchè bensì tali case si abita» no da essi stessi, e non da altri: le quali avendo l'immediata » comunicazione interiore colla stessa Chiesa, goderanno del sa» cro asilo, non ostante che abbiano la porta coll'uscita in istra» da pubblica ».

Si dispose ancora nel numero primo e seguenti, che se il Giudice laico dovesse estrarre taluni di Chiesa, ne dovrebbe domandar pria permesso al Vescovo, o al suo Vicario, o a quella persona Ecclesiastica che ne sostiene le veci: in opposto sarebbe incorso nelle pene di violata immunità. Ottenuto poi il reo, lo dovesse con giuramento ritenere *nomine Ecclesiae*, finchè non fosse costato, se dovesse o no godere di tal privilegio.

Fu questo il privilegio stabilito circa la locale immunità dal Concordato Carolino; in quello poi del 1818, essendosi omesso di parlar di proposito delle immunità locali, per conciliare però il

rispetto dovuto alla casa di Dio, non mancarono a quando a quando de' decreti che ne spingessero l'adempimento (a) finchè coll'articolo terzo dell'ultima convenzione più solennemente si ordinò, » che non si faranno mai arresti nelle Chiese durante il servizio » divino, nè senza prevenirne il Curato, il Priore, in una paro- » la il Superiore della Chiesa, nella quale si fosse rifuggiata la » persona colpevole ».

LEZIONE VI.

IMMUNITÀ PERSONALE ECCLESIASTICA.

L'immunità personale corrisponde al privilegio del foro, del quale, parlando de' privilegi de' Chierici alcune cose notammo. Rimane ora a farne conoscere l'origine, i progressi, e 'l suo stato attuale, per terminare il trattato sulle immunità.

Il chierico è stato sempre considerato come sacro. Le sue funzioni dirigendosi ad un sublime ministero, esigevano da lui il più alto grado di Santità. Epperò i popoli tutti, ai quali fu sempre necessaria la Religione, doveano avere un'alta idea de' Ministri di questa, per maggiormente alla Religione stessa ubbidire. Questo rispetto verso i Chierici, e quindi verso la religione non sarebbesi facilmente conservato, se i popoli fossero stati spettatori de' delitti, e delle debolezze degli Ecclesiastici; ed era perciò conveniente che le cause de' Chierici si dichiarassero immuni dal foro laicale. Ecco l'origine e 'l fondamento della immunità personale, la quale essendo come un corollario dello stato medesimo de' Chierici, fu poi confermata in varie guise dalle disposizioni Canoniche e Civili, e variamente modificata da' susseguenti Concordati.

Gl' Imperatori gentili non riconoscendo la Religione Cristiana, anzi perseguitando i sacri Ministri, non potevano al certo alcun privilegio concedere ai chierici con le loro leggi. Ma data la pace alla Chiesa, ed essendosi ordinato nel Sinodo Romano II sotto Silvestro Papa, che nessuno osasse esaminare in pubblico giuridicamente un Chierico (1), Costantino non solo rico-

(a) Con decreto dei 26 dicembre 1827 si dispose che qualora dovesse arrestarsi un debitore rifuggito in Chiesa, non potesse eseguirsi dove permanentemente si conserva il Santissimo nel Sacro Ciborio, meno che per un caso straordinario con espresso permesso del Giudice locale; ed in generale, con ordinanza del Ministro della Polizia Generale agl' Intendenti degli 8 giugno 1831 si dispose che qualvolta dovesse estrersi dal rifugio delle Chiese qualche delinquente, abbia a farsene una prevenzione al Vescovo, Parroco, o Rettore, e che l'arresto si esegua in ore, in cui non si facciano ufficii divini, e non vi sia gente in Chiesa; come pure che qualora possa temersi chè abbia ad aver luogo del rumore e del chiasso, si preghi il Superiore Ecclesiastico, a scanzo d'irriverenza, che tolga il Santissimo dalla Chiesa, e lo custodisca nella Sagrestia, o altrove.

(1) *Can. Testim. 9. c. XI. q. 1.*

nobbe una tale legge, ed esentò i Chierici dai Giudici laici, ma estese ancora la loro giurisdizione ordinando, che si mandasse in esecuzione la sentenza del Vescovo, come quella del Prefetto del Pretorio (1). Varie poi furono le vicende delle immunità personali sotto i Romani Imperatori. Dappoichè se qualche detrimento soffrirono sotto Costanzo, furono in seguito pienamente ristabilite da Arcadio, e da Onorio. Se Valentiniano III fece alcuna legge lesiva di questa immunità, il suo successore Majorano l'abrogò, e Teodosio Iudi a poco la ritornò a quello stato, in cui trovavasi presso Costantino; finchè non giunse all'Impero Giustiniano, il quale prima d'ogni altro comandò, che qualunque causa toccante i Vescovi non si potesse trattare presso i Giudici secolari, se non con un particolare rescritto imperiale (2), e trattandosi di altri Chierici, dispose che per le cause pecuniarie ed Ecclesiastiche fossero giudicati da' Vescovi, e che pei delitti comuni fossero stati soggetti al foro laicale (3).

Caduto il Romano Impero, allorchè i Barbari invasero l'Italia, questi, tuttochè Ariani, serbarono illeso questo privilegio ai Chierici; ed i Goti ed i Longobardi non solo le case dei Chierici sottoposero al foro Ecclesiastico, ma i loro coloni e vassalli ancora esentarono dal foro laicale (4). E quando, cacciat' i Barbari, rinacque l'impero d'occidente ne're Francesi, Carlo Magno ne'suoi Capitolari (5) riconobbe ed autenticò tal privilegio de' Chierici, bentosto seguito dagli altri Sovrani, suoi successori (6): finchè l'Imperatore Federico II non solo comandò, che nessun Ecclesiastico si potesse menare innanzi al foro laicale per causa civile o criminale; ma dispose dippiù, che emanandosi un giudizio di tale natura, il giudizio sarebbe stato nullo, l'attore sarebbe stato privato del suo dritto, ed il Giudice della facoltà di giudicare; *ut nullus Ecclesiasticam personam in criminali, vel civili quaestione trahere ad judicium seculare praesumeret. Quod si actor fecerit, jure suo careat, judicatum non teneat, et judex ex tunc judicandi potestate privetur* (7). Queste pene furono confermate dai Padri di Costanza, ed il Concilio Lateranese V v' aggiunse ancora la scomunica da incorrersi *ipso facto* per chiunque attentasse contro l'Ecclesiastica immunità (8). E tutti questi Canoni furono ultimamente confermati dal Concilio di Trento (9).

Per quello che risguarda il nostro Regno fu vario lo stato di

(1) *L. I. Theod. de Episcop. Judic.*
(2) *Auth. Nullus C. de Episcop. et Cler.*
(3) *Nov. 123. c. 8.*
(4) *Murator. Antich. Ital. Dissert. LXXI.*
(5) *Capitul. Tom. II. tit. 38.*
(6) *Cap. Etsi Cleric. 4. et cap. Clerici 8. de Judic.*
(7) *Auth. Statuimus C. de Epist. et Cler.*
(8) *Conc. Lat. V. Sess. IX.*
(9) *Sess. XXV. de Ref. cap. 20.*

queste Immunità secondo la diversità delle Dinastie, che lo governarono. Sotto i Normanni e gli Svevi questo privilegio fu confermato a' Chierici: se non che, furon questi soggetti al foro laicale soltanto nelle cause pecuniarie, che fossero proprie, e non appartenenti alla Chiesa, e ciò in forza delle Costituzioni di Guglielmo I e di Federico II (1). Ma queste costituzioni furono abrogate sotto gli Angioini, i quali vollero che tutte le cause dei Chierici così civili, come criminali, eccetto le feudali, fossero state di pertinenza del foro Ecclesiastico. E se in seguito le dissensioni in fatto di giurisdizione crebbero immensamente sotto gli Aragonesi, e nel governo viceregnale, Carlo III divenuto Sovrano di questo Regno, attese a comporle con l' immortal Pontefice Benedetto XIV, e nel Concordato del 1741 molte furono le disposizioni tra l' uno e l'altro potere su questa immunità. Si disse adunque:

» Art. I. A riserva de' soli veri Chierici, che hanno i requisiti prescritti da'sacri Canoni, e delle persone religiose dell'uno e dell' altro sesso, che vestendo l' abito religioso vivono collegialmente sotto la disciplina, ed ubbidienza de' legittimi superiori, o pure, che si trovino destinati da' loro legittimi superiori agl' impieghi necessarî fuori de' Monasteri, i quali tutti debbono godere il privilegio del foro in conformità de' sacri Canoni: niun'altra persona, con qualunque nome si chiami, godrà, o potrà pretender di godere esenzione alcuna dal foro laicale. Eccettuati solamente i cursori de' Vescovi, a' quali si farà godere quell' esenzione, che si dirà quì appresso ».

» II. I Chierici conjugati, i quali hanno i requisiti prescritti dal Sacro Concilio di Trento *cap. 6. sess. 23. de Reform.*, e che non esercitano arti, o negozî indegni dello stato Chericale, debbono godere il privilegio del foro in tutte le cause puramente criminali, che vengono criminalmente trattate: ma non già rispetto alle cause criminali, che risguardano l' interesse delle Parti, e che si trattano in forma di giudizio civile; ma, sì per queste, come per tutte le cause civili, rimarranno sottoposti alla cognizione, e determinazione de' Giudici laici, da' quali potrà procedersi contra di essi coll' esecuzione solamente *super bonis;* ma se per mancanza di beni fosse bisogno di carcerargli, se ne dovrà dimandar prima l' *exequatur* al Giudice Ecclsiastico, dal quale non dovrà negarsi. Affinchè poi tali Chierici conjugati godano senza verun contrasto delle Curie laicali il suddetto privilegio del foro, dovrà essere lor cura di giustificare ogni anno avanti l' Ordinario del luogo, in cui hanno il domicilio, di aver osservati gli accennati requisiti, e di riportarne dall' istesso Ordinario una declaratoria in iscritto da concedersi *gratis*. Le mogli poi, e i figli de' medesi-

(1) *Const. Si quis Clericus tit. de Clericis conveniendis const. de burgensaticis tit. de Sacramento praestando a bajulis*

mi non dovranno godere di verun privilegio del foro, *nec durante*, *nec soluto matrimonio* ».

» III. Rispetto al delitto dell'assassinio commesso da qualunque Chierico, o altra persona ecclesiastica, pervenendo il Giudice laico nella cattura dell'inquisito, potrà ritenerlo, *nomine Ecclesiae*, nelle carceri laicali, e formare il processo; ma prima di procedere alla sentenza, ed alla esecuzione della medesima, dovrà aspettare la declaratoria del Tribunale Misto (1) *super qualitate assassinii* la quale dovrà darsi dal medesimo, veduto il processo fatto dalla Curia laicale, *servatis servandis*, e sentito il reo nelle sue difese: per lo quale effetto dovrà dalla curia laicale esibirsi il processo al suddetto Tribunale Misto dentro lo spazio di quattro mesi ».

» IV. Trovandosi qualunque persona ecclesiastica con roba di contrabbando, non sarà lecito alle Curie, e Ministri laici di arrestarne, o cercarne la persona ».

» V. Potranno i Vescovi, ed altri Ordinari che tengono giurisdizioni quasi Vescovile, avere un numero prefisso di cursori, cioè due o tre di coloro che hanno piccole Diocesi; il doppio numero, cioè quattro o sei, secondo la loro ampiezza, quei che governano Diocesi mediocri; il triplo coloro che hanno le Diocesi più grandi secondo la pianta che se ne farà; dodici l'Arcivescovo di Napoli, e dodici Monsignor Nunzio ».

» VI. A' detti cursori, quando realmente esercitano sì fatto impiego, sarà lecito portar armi non proibite dalle Regie Prammatiche, purchè dopo essere stati destinati al carico di cursori, producano in Napoli al Reggente della Gran Corte della Vicaria, in Terra di Lavoro al Commessario di Campagna, e nelle altre provincie del Regno al Preside provinciale, l'autentico documento di non trovarsi inquisiti, e dieno a' medesimi notizia della patente di cursore ottenuta dal Vescovo, o da altro Ordinario, cui debbono servire ».

» VII. I suddetti cursori, durante il loro impiego, ed esercizio, goderanno l'esenzione del foro laicale, in quanto alla restrizione personale per le cause civili, miste, e criminali. Ciò bensì dee intendersi per quelle sole cause che non meritano la pena della morte, o di galera; nelle quali procederanno contra di essi o i Governatori regi più vicini, o altri Giudici, e Ministri regi, sic-

(1) Esso componevasi di cinque soggetti, cioè due Ecclesiastici da deputarsi da Sua Santità, e due laici o secolari da deputarsi da S. M., tutti e quattro regnicoli, e circa il quinto che dovea esser persona Ecclesiastica, il Re nominava tre soggetti ed il Papa ne sceglieva uno. Tale ufficio non poteva oltrepassare il triennio, salvo la conferma per un altro triennio. Questo tribunale era supremo ed inappellabile, ed allo stesso apparteneva attendere all'osservanza del Concordato, decidere, e terminare le controversie intorno alle immunità, ed alla retta amministrazione de' luoghi pii laicali, contabilità, ed adempimento dei Legati.

come più piacerà a Sua Maestà, ma non già le Corti Baronali, alle quali sarà solamente permesso di arrestargli per li suddetti delitti, o di darne parte al Giudice, o Ministro Regio che dovrà procedere.

» VIII. Nel caso che dalla sentenza del Vescovo, o di altro Ordinario in ciascuna delle suddette cause appartenenti ai cursori, alcuno si sentisse gravato, e volesse avvalersi dell'appellazione, del ricorso, o di altro rimedio dalle leggi approvato, potrà ciò fare o al Metropolitano, o al Tribunal Misto, e questo, per non gravar le parti, destinerà dei Giudici *in partibus*, uno Ecclesiastico da eleggersi dai Ministri ecclesiastici del Tribunale Misto, e l'altro da eleggersi da Ministri laici del medesimo Tribunale: e questi due Giudici decideranno la causa in grado del rimedio proposto. E quando avvenisse che costoro nel giudicare fossero discordi, la causa debba giudicarsi dal medesimo Tribunale Misto, la sentenza del quale, senz'appellazione alcuna, dovrà eseguirsi. Per quelle cause poi spettanti a' cursori de' Metropolitani, e di altri Prelati soggetti immediatamente alla Sede Apostolica, le quali saranno giudicate in prima istanza dai medesimi Metropolitani, o da altri Ordinarî esenti, l'appellazione, o qualunque altro dei suddetti rimedî dovrà indirizzarsi al Tribunale Misto, il quale giudicherà nella forma detta di sopra ».

» IX. Per minorar ancora il numero degli esenti dovranno gli Ordinarî de' luoghi da ora innanzi servirsi de' chierici per ministri delle loro Cancellerie; e volendosi prevalere di secolari, godrà il privilegio del foro il solo Cancelliere, o sia Maestro d'atti della Curia, nella maniera bensì detta di sopra per li cursori ».

» X. Oltre a' Cursori, ed al Cancelliere, o Maestro d'atti, nella maniera spiegata di sopra, niun'altra persona laica, quantunque patentata sotto qualunque nome e titolo, come neppure i romiti, e chierici selvatici, godrà esenzione alcuna dal foro laicale ».

» XI. Avendo udito Sua Santità, che alcuni Vescovi del Regno, dopo aver condannato per omicidii, ed altri gravi e capitali delitti, alla pena della galera in vita, o pure per sette anni, o al carcere per detto tempo qualunque delinquente chierico, o ecclesiastico del suo foro, si avanzano ad assolverli con ammetterli a composizione pecuniaria: quindi è, che per togliere lo scandalo nei popoli, ed i pericoli che possono succedere nel vedere i parenti dell'ucciso, non solo ripatriare, ma anche in piena libertà l'omicida: ordina, che in avvenire non debbano, nè possano assolvere per via di composizione pecuniaria tali delinquenti: e che non ostante tali composizioni, ed assoluzioni, che in avvenire fossero fatte dai medesimi Vescovi, il delinquente così assoluto possa carcerarsi, e punirsi colla pena medesima, specificata nella sentenza, dai Metropolitani, ed in caso che la composizione, ed assoluzione fosse fatta dal Metropolitano, possa il Vescovo più vicino far carcerare, e punire il delinquente, ed il Vescovo sarà obbligato a restituire alla parte il danaro che avesse ricevuto ».

Questo Concordato ebbe il suo effetto, finchè non sursero nuove dissensioni con la Santa Sede, che trascurate sotto l'occupazione militare, diedero motivo al Concordato del 1818, il quale nell'articolo XX stabilì le basi dell'attual diritto in vigore in fatto d'immunità personale. Noi per amor d'ordine le distingueremo nel seguente modo. Tutte le cause posson distinguersi in cause spirituali e temporali. Le prime si dissero esclusivamente proprie dell'Ecclesiastico potere: « Gli Arcivescovi e Vescovi, » disse il Concordato, saranno affatto liberi nell'esercizio del loro » pastorale Ministero, secondo i sacri Canoni. Riconosceranno nel » loro foro le cause Ecclesiastiche, come le beneficiali, le fune- » rarie ec., (delle quali a lungo parleremo nel trattato de' giu- » dizî) e principalmente le cause matrimoniali, che giusta il Ca- » none 12, sessione 24, del Sacro Concilio Tridentino, spettano » a' Giudici Ecclesiastici, e porteranno su di esse sentenza. Le » cause maggiori spetteranno al Sommo Pontefice ».

Le cause poi temporali sono civili, correzionali, e criminali. In quanto alle civili si stabilì, che fossero di pertinenza del foro secolare, giacchè il Concordato, dopo d'aver detto le cause Ecclesiastiche esser di pertinenza del foro clericale, soggiunse: » Non sono comprese sotto questa disposizione le cause civili » de' Chierici; come per esempio quelle di contratti, debiti, ere- » dità, le quali saranno conosciute e definite da' Giudici laici ». Per ciò che risguarda le correzionali, si dissero del potere Ecclesiastico con moderato raffrenamento per rapporto ai Chierici, e nell'ordine meramente spirituale per rapporto a secolari: » Castigheranno i Vescovi, disse il Concordato, con le pene sta- » bilite dal Concilio di Trento, o con altre, che giudicheranno op- » portune, i Chierici degni di riprensione, o che non portino l'abi- » to chiericale conveniente alla loro dignità, ed al loro ordine, » salvo il ricorso canonico, e li rinchinderanno ne' Seminari, e » nelle case de' Regolari. Procederanno eziandio con le censure » contro qualunque tra fedeli, che sia trasgressore delle leggi » Ecclesiastiche, e de' sacri Canoni ». Finalmente per le cause criminali non si fece alcuna menzione nel Concordato; ciò che diede luogo a perpetua opposizione tra la legge del Regno, e i diritti stabiliti dagli antecedenti Concordati, e specialmente dal Concordato Carolino. Imperocchè dall'un canto le leggi di procedura penale all'articolo 136 ordinava in generale, che tutti i giudizî penali si dovessero trattare dalle autorità giudiziarie, dall'altro sembrava che non essendosi trattato d'immunità nel Concordato del 1818 avesse dovuto rimaner nel suo vigore il disposto del Concordato Carolino, quando l'ultima convenzione tra il Sommo Pontefice Gregorio XVI ed il nostro augusto Sovrano venne a togliere ogni menomo equivoco dalla nostra legislazione, e dopo aver permesso a Vescovi nell'articolo terzo di poter rinchiudere nelle loro carceri i Chierici indisciplinati, per ciò che risguar-

da le cause criminali de' Chierici stessi dispose « che il Governo » non domanderà ai Vescovi la degradazione di un Ecclesiastico » condannato a morte senza prima comunicar loro la sentenza di » condanna, in cui devono esser riferiti tutt'i documenti del pro- » cesso che comprovano il reato. Non trovando i Vescovi osser- » vazione a fare su tali elementi, verranno, senza ritardare inu- » tilmente il corso della giustizia, all'atto di degradazione, in- » vocando in favore del paziente la commiserazione del Sovrano » giusta i dettami del loro istituto. Quante volte poi ritrovassero » nel processo gravi motivi in favore del condannato, li rasse- » gneranno a Sua Maestà. I rilievi fatti dal Vescovo unitamente » ai documenti che ha avuti presenti, saranno d'ordine di Sua » Maestà rimessi alla discussione di una commissione composta » di tre Vescovi con facoltà Apostolica approvati da Sua Santità » sulla proposta del Re del doppio del numero bisognevole, e di » due Assessori laici con voto consultivo, la quale deciderà inap- » pellabilmente sui rilievi suddetti. Se la Commissione troverà » mal fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà su- » bito il medesimo perchè proceda senz'altra replica ed esitazio- » ne all'atto della degradazione, e ne farà nel tempo medesimo » prevenzione al Governo per sua intelligenza. Qualora poi la » Commissione troverà fondati i rilievi fatti dal Vescovo, ne ras- » segnerà motivato rapporto a Sua Maestà, raccomandando il » condannato alla Clemenza Sovrana ».

LEZIONE VII.

DOVERI DE' CHIERICI — VITA ED ONESTÀ DE' CHIERICI.

Avendo noi fin quì parlato de'dritti de'Chierici, se ad ogni diritto succede un dovere, ragion vuole che ancor si dica su' loro doveri. Questi ricavansi dalla natura stessa del loro stato, e dalla qualità del loro carattere. Iddio avendoli chiamati al sacro ministero, esige da loro una santità eminente e proporzionata alle alte funzioni cui sono deputati, e la Società corredandoli di privilegi, ed avendo cura della loro felicità, vuole che i suoi membri fossero edificati col loro esempio, ed a vicenda soccorsi ne'loro spirituali bisogni. Ad ottenere questo doppio scopo la Chiesa fece sempre sentir la sua voce, e sulle tracce di S. Paolo, il quale nelle sue due lettere a Tito, ed a Timoteo delineò divinamente l'idea del cristiano Sacerdozio, emanò in tutt'i tempi i suoi Canoni: e se l'uomo per natural debolezza così nell'ordin fisico, come nel morale sempre tende alla corruzione, essa fu mal sempre intenta a richiamare a vita il fervore e lo zelo dei primitivi suoi tempi. I Canoni Niceni s'espressero come quelli di Trento, e S. Giovanni Crisostomo, e S. Girolamo parlarono al proposito

come il Sales, ed il Liguori. Noi ne daremo in questa lezione un piccolo saggio.

Il primo dovere de'Sacerdoti è quello che in forza del loro ministero han contratto con la Divinità. Essi debbono esser Santi, perchè Ministri di un Dio, ch'è la santità per essenza: ecco l'indole del loro cuore. Essi debbono essere istituiti, e gli altri precedere nelle scienze per esortare nella sana dottrina, e difender la fede dalle insidie de' suoi nemici; ecco il carattere del loro spirito. In tal guisa, armati di uno zelo illuminato, potranno sostenere quella Religione di cui sono Ministri, e sull'esempio di un Attanasio e di un Basilio non transiger mai con l'eresia e col disordine. È necessario però che questa grandezza d'animo non vada disgiunta dalla mansuetudine, dalla modestia, e specialmente dalla prudenza nella cura delle anime, acciocchè, accoppiando alla scaltrezza del serpente la semplicità della colomba possano dirigere le anime nella via del Signore, e regolarle non già colla prudenza della carne, ch'è la mondana politica, ma con la politica del Vangelo, la quale è tanto a quella superiore, per quanto il Cielo sovrasta la terra.

Il secondo dovere è quello, che i Chierici han contratto rispetto a' popoli. Esso consiste primamente nella forza del buon esempio. I costumi non s'introducono, ma si formano, ed i sentimenti non si comandano ma s'ispirano, e la voce avvalorata dall'esempio ha una forza mirabile nel cuore degli altri. Su questi principî la Chiesa ha proibito a'Chierici non solo il male, ma benanche ciò che al male potrebbe indurre, o ne avesse l'apparenza. Laonde la crapola e l'ebrietà sono affatto a'Chierici proibite, ed i Canoni Apostolici fulminarono la pena della deposizione contro ai Chierici assuefatti a tali vizi indecorosi al proprio stato: *Episcopus* così il Canone 41, *vel Presbyter, vel Diaconus ebrietatibus vacans, vel cesset, vel deponatur*. Al contrario si comanda che il Chierico fosse frugale nel vitto, e così nell'esterno comparisse al pubblico, che non potesse esser tacciato o di sordidezza o di lusso, e che cercasse piuttosto conciliarsi stima co' meriti di sua vita, anzichè con la splendidezza de'suoi arnesi; tanto fu inculcato ai Vescovi specialmente da' Padri Cartaginesi (1): *Ut vilem supellectilem et mensam, ac victum pauperem habeant, et dignitatis suae auctoritatem fide et vitae meritis quaerant;* e S. Girolamo così scriveva a Nepoziano (2), *turpe est ante fores Sacerdotis Christi crucifixi, et pauperis, qui cibo quoque vescebatur alieno, lictores Consulum, et milites excubare; judicemque Provinciae melius apud te prandere, quam in Palatio.*

Fu parimenti proibito a'Chierici ogni turpe lucro, e specialmente le usure; ed il Concilio Niceno volle, che fosse deposto il Chie-

(1) *II. Can. 14. et 15.*
(2) *Hieronymus ad Nepot. Epist. II.*

rico, che esigesse le sescuple, le quali consistevano in ciò che esigevasi il tutto che si era dato a mutuo con una metà di più, come per esempio il quindeci per dieci: *Quoniam multi, qui in Canone recensentur plura habendi studium, et turpe lucrum persequuntur, divinae scripturae obliti, quae dicit: argentum suum non dedit ad usuram, et foenerante centesimas exigunt, aequum censuit Sancta et magna Synodus, ut si quis inventus fuerit post hanc definitionem usuras ex mutuo sumere, vel eam in rem aliter persequi, vel sescuplas exigere, vel aliquid aliud excogitare turpis quaestus gratia, a Clero deponatur, et sit alienus a Canone* (1). Questa disposizione del Niceno Concilio fu confermata dagli altri susseguenti (2).

Che anzi i Canoni Apostolici proibirono anche a'Chierici i giochi d'azzardo sotto pena di deposizione, considerando sempre in questi un incentivo al peccato, ed una prossima occasione di sciupare al giuoco il denaro destinato ai poveri: *Episcopus*, così nel Canone 35, *Presbyter, vel Diaconus, aleis et ebrietatibus vacans, vel desinat, vel deponatur; Subdiaconus, aut lector aut cantor similia faciens, vel desinat, vel segregetur*.

Per lo stesso motivo le leggi civili e canoniche proibirono ai Chierici i teatri e gli spettacoli; imperocchè se questi sono una occasione per l'universale a poter peccare, molto più offerta a Chierici potrebbe far loro perdere quella santità più sublime, che richiedesi corrispondente al loro stato. Così Giustiniano comandò (3), che i Chierici assistenti agli spettacoli fossero deposti dai Vescovi, e sottomessi a canonica penitenza. La quale disposizione fu confermata dal Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III (4).

Ma sopratutto poi furono proibite a'Chierici le così dette agapete. Eran queste per lo più vedove, o vergini, le quali, a motivo di pietà, convivevano co'Chierici. Or siccome queste familiarità, le quali sul principio avevano un motivo onesto, degeneravano in turpe commercio, il Concilio Niceno nel Canone III proibì ai Chierici d'aver seco *subintroductam mulierem*, cioè donna estranea: dal che s'inferisce che il Canone non comprenda la familiarità di coloro, le quali fossero legate con vincoli di sangue, come la madre, la sorella, la zia ec., e tutte quelle, sulle quali non può cadere alcun sospetto (5).

Ma noi dicemmo in secondo luogo, che l'altro dovere de'Chierici rispetto a'popoli era per appunto quello di soccorrerli ne'loro spirituali bisogni. Essi furono da Dio stabiliti dispensatori de'suoi misteri, che consiste nel predicare la sua divina parola, e nell'am-

(1) *Can. 17.*
(2) *Conc. Eliberit. Can. 20. Conc. Arelat. I. Can. 12. Conc. Carthag. III. Can. 16. Conc. Laodic. Can. 4. Conc. Trull. Can. 10.*
(3) *L. 34. C. de Episc. Audient.*
(4) *Cap. Cleric. 15. de vita et honest. Cleric.*
(5) *Can. 9. de contract. Cleric. et mulier.*

ministrazione de'sagramenti da lui istituiti al bene delle anime. Acciocchè i Chierici fossero stati intenti a questo, i Canoni della Chiesa proibirono loro tuttociò, che avrebbe potuto distrarli da così sublimi funzioni. S. Paolo avea già detto generalmente, che colui il quale era addetto all'altare dovea esser lungi dagli affari secolareschi: *nemo militans Deo implicat se negotiis sacularibus*, la Chiesa lo specificò ne'suoi Canoni. Essa dichiarò sulle prime la deposizione del Chierico immerso negli affari temporali: *Episcopus, vel Presbyter, vel Diaconus saeculares curas non retineat, alioquin deponatur* (1). Questo Canone fu confermato da'Padri di Arles, e di Calcedonia (2). Indi proibì ai Chierici la negoziazione, la mercatura, ed ogni lucro temporale che non fosse onesto, e compatibile col loro stato, come anche il far da Agenti e da Procuratori dei secolari (3), e tutti gli antichi Canoni emanati dalla Chiesa su tal proposito furono confermati ultimamente dal Tridentino con le annesse pene (4). Si avverta però che con questi Canoni non s' intende proibito quel lucro che può il Chierico procurarsi dalla fatica delle sue mani, o per accorrere a'suoi bisogni, o a favore de' poveri col vendere i frutti del proprio territorio, ed anche quello stesso che era stato comprato per uso proprio e della sua famiglia, purchè non si ecceda il giusto prezzo (5). Ed è in tal guisa che debbesi interpetrare la mente de' Padri Illiberitani (6). *Episcopi, Presbyteri, et Diaconi de locis suis negotiandi causa non discedant, nec circumstantes Provincias quaestuosas nundinas sectentur. Sane ad victum sibi conquirendum, aut filium, aut libertum, aut mercenarium, aut amicum, aut quemlibet mittent, et si voluerint negotiari intra Provinciam negotientur.*

Come cosa secolaresca, anzi opposta allo spirito del Sacerdozio, fu proibito a'Chierici la milizia, e ciò fin dai primitivi tempi della Chiesa dagli Apostolici Canoni: *Episcopus* (7) *aut Presbyter, aut Diaconus, qui publicis iadministrationibus se immiscuerit, quive militiae vacaverit, et simul utrumque retinere voluerit tam officium Romanum quam functionem sacerdotalem, deponatur. Quae enim Caesaris sunt, Caesari, et quae Dei, Deo.* Anzi fu in generale vietato l'uso delle armi, a meno che per un bisogno, stante la consuetudine, non fosse necessario nel viaggio (8).

Finalmente, apportando la caccia moltissima distrazione a colui, che dev'esser tutto dedito al servizio di Dio, fu anche

(1) *Can. Apost. 7.*
(2) *Can. Arelat. I. Can. 14. Conc. Chalced, can. 3.*
(3) *Conc. Nic. con. 16. Ben. XIV. Const. Apostolicae, Litterae Encicliche cum primum Clementis XIII.*
(4) *Sess. XXII. de Reform. cap. 4.*
(5) *Gonzalez in cap. 6. ne Cler. vel monach. n. 6.*
(6) *Conc. Elib. can. 19.*
(7) *Can. Apost. 82.*
(8) *Cap. 2. de vit. et hon. Cleric.*

questa proibita a' Chierici da' Sacri Canoni. Sebbene gli espositori abbiano distinto altra esser caccia clamorosa, quella cioè che si esegue con istrepito di armi, di cani ec.; altra esser quieta, quella cioè che si esercita co' soli lacci, reti, o altro a prender piccoli uccelli, ed abbian conchiuso esser quella vietata, e questa al contrario permessa; sebbene io diceva, sia questa l'opinione più comune, sembra però più conforme a' sacri Canoni il dire essere in generale proibita ogni sorta di caccia, perchè sempre rendesi causa di non poca distrazione (1).

Per conclusione dunque diciamo, che lo stato de' Chierici dev' esser quello della più sublime perfezione, avuto riguardo alla relazione, nella quale trovansi con Dio e con la Società; e quindi a ragione i Canoni della Chiesa han loro vietato tutto ciò, che potesse distrarli dall' adempimento di questo doppio essenziale dovere.

LEZIONE VIII.

STUDÎ E VESTI DE' CHIERICI.

Acciocchè il Sacerdote adempisse alle alte funzioni, cui era stato chiamato in vigor del suo carattere, fu sempre necessario, che avesse atteso ad apparare le scienze, per esortare nella sana dottrina, e confutar quelli, che vi si oppongono coi loro sistemi. Fu ciò necessario fin dai primi tempi della fondazion della Chiesa, quando ai persecutori accoppiati i Sofisti, non lasciarono un argomento solo, per attaccare una Religione, che si opponeva alle lor passioni. Allora comparvero le dotte Apologie del Cristianesimo, ed i Cipriani, gli Origeni, i Tertulliani non solo da sommi Teologi, ma benanche, comechè versati appieno nell'antica filosofia, poterono ribattere gli errori dei Porfiri e dei Celsi. Nè il solo bisogno, ma lo spirito di beneficenza sempre proprio della Religion Cristiana quindi a poco nella invasione dei barbari raccolse, e fecondò le scienze ne'sacri Chiostri. E quando il Maomettismo con fanatica credenza proscrisse ogni scienza, e quando il Protestantismo con una scienza dissolvente distrusse ogni credenza comune, il Cattolicismo mostrò nel suo seno una scienza nata dalla fede, ed una fede eternamente feconda in intelligenza. Tanto è vero, che se la Religione di sua natura tende a promuovere e fecondare le scienze in tutti i suoi figli, molto più dovea prescriverlo a suoi ministri. Nè a questo solo si restrinsero le sue cure, ma attese benanche a regolarne il metodo, e prescrivere fra le scienze quelle che credette più opportune e più adatte allo stato di costoro.

Essa volle sulle prime, che il Chierico desse opera alle divine Scritture, che appellò sostanza stessa del Sacerdozio. *Substantia*

(1) *Ben. XIV. de Synod. Dioec. lib. II. cap. 10. §. 6.*

Sacerdotis sunt eloquia divinitus tradita, idest vera divinarum Scripturarum disciplina (1). Che se il fondamento della nostra fede non solo nelle Scritture contiensi, ma ancora nella tradizione, che rilevasi dagli scritti dei Padri, i quali e quelle illustrarono, e ci rivelarono le intenzioni del Divino fondator della Chiesa, il Chierico deve ancora a questi attendere, e profondamente meditarli. « Considerati (2) sotto il rapporto teologico essi quasi for» mano la memoria della Chiesa. Imperocchè siccome ciascun uo» mo non sa nelle diverse epoche della sua vita, che egli sia sta» to sempre il medesimo essere, se non rimontando coll'ajuto » della sua memoria sino all'origine medesima della sua ragione » e de' suoi sentimenti; così la Chiesa nella immortale sua vita » non si riconosce costantemente per la stessa società, che ligan» do per lo mezzo della tradizione la presente alla sua passata » esistenza, e rimontando da rimembranza in rimembranza sino » al giorno, in cui essa nacque, piena di grazia e di verità per » quella parola, che ha creato il mondo. Coronata dai secoli, » essa si avanza verso l'eternità, rapportando alle generazioni, » che fuggono come l'ombra, la cosa che il tempo non può tras» portar nell'oblio; le opere dei Padri presentano la Religione in » tutt' i suoi aspetti. Simili all'arco baleno, in cui il lume viene » a comunicarsi in raggi distinti, essi riflettono per così dire i » raggi di quel lume spirituale, di cui la rivelazione è il foriero. » Considerati sotto il punto di vista letterario essi presentano an» cora il più alto interesse. Le idee ed i sentimenti, che vi sono » espressi, essendo tutto ciò che vi ha di più elevato, di più pu» ro, in una parola, di più divino nel pensiero umano, hanno do» vuto necessariamente prodursi sotto una forma degna della lo» ro essenza celeste. Il carattere proprio di questa letteratura ri» sulta dalla riunione di due distinti caratteri. Imperocchè il ge» nio dell' antico Oriente, maestoso, libero, ardito, contrasta il » genio di Europa più artifizioso, e più metodico, come si osser» va nella letteratura greca e romana: la maggior parte de'Padri » avea coltivata questa, essendo della loro patria, e del loro se» colo, ma meditando giornalmente sulla Bibbia, la quale ravvi» sata sotto un rapporto puramente umano sarebbe sempre il più » magnifico monumento del genio primitivo, essi attinsero l'ispi» razione dalla sua sorgente. Così i Santi Padri debbonsi conside» rare come scrittori di Atene e di Roma, i quali dopo di essersi » ritirati, per così dire, sul Sina, ne discendono col raggio di fuoco » sulla fronte, per parlare al mondo con l' accento de' Profeti ».

Ma oltre lo studio della Scrittura e de' Padri, è stato sempre a'Chierici inculcato quello della più profonda Teologia. Su di che dobbiamo deplorare un doppio errore. Il primo è quello degli anti-

(1) *Conc. Nicaen. II. can. 2.*
(2) *Memorial Catholique, Tom. I. p. 148.*

chi Scolastici, i quali, dimentichi affatto della Scrittura e de' Padri, tutto volean transigere col lume debolissimo della ragione, e l'altro non men pernicioso di alcuni moderni, i quali affatto ignari del secolo, in cui vivono, hanno sbandito del tutto il ragionamento e la filosofia dall' insegnamento teologico. Con quanto maggior utile e solidità il Divino Aquinate ha trattato le cose divine, specialmente nella sua Somma Teologica, della quale considerata nell' ordine intellettivo ripeter possiamo ciò che Fontanelle celebrò del Tommaso da Kempis, considerato nell'ordine morale, essere cioè il più gran libro, che sia giammai uscito dalle mani dell'Uomo. Ascoltiamo uno dei più grandi ingegni dei nostri giorni, il quale, un tempo Apologista della Religione, ora sventuratamente dalla Chiesa lontano, così scriveva in un'opera, nella quale cominciava per altro a gettare le fondamenta delle sue malsane dottrine. « Non temiamo punto di confessarlo, così Egli di» cea (1), la Teologia così bella in se stessa, sì attraente, sì va» sta, non è presentemente come s' insegna nella maggior parte » de' Seminari, che una scolastica meschina, e degenerata, la cui » secchezza stanca gli allievi, e che non dà loro alcuna idea del» l'insieme della Religione, nè de' suoi rapporti maravigliosi con » tutto ciò che può esser l'oggetto del suo pensiere. Non era così » come la concepiva S. Tommaso, quegli che nelle immortali sue » opere ne ha fatto il centro di tutte le conoscenze del suo tempo. » Prendete da lui quel metodo ammirabile, che coordina e gene» ralizza, ed unitevi quelle vedute profonde, quelle alte contem» plazioni, quel calore, quella vita che distinguono i primi Pa» dri, allora scomparirà quella noja pesante, che estingue tra gio» vani destinati al Sacerdozio il gusto dello studio, ed anche il » talento ». In tal guisa sul fondamento della Scrittura e della Tradizione, e col lume di una sana Filosofia, acquistando il Chierico una esatta e compiuta idea della Religione, potrà difenderla dai suoi nemici comunque venga attaccata.

Ma la Religione non solo si considera nei suoi dommi, e nella sua morale, ma benanche nella sua disciplina, la quale essendo fondata specialmente su' Canoni della Chiesa, è necessario che il Chierico ancor questi conosca: *Sciant Sacerdotes*, dissero i Padri Toletani (2), *Scripturas Sanctas et Canones meditentur*, e Celestino Papa (3): *Nulli Sacerdotum liceat Sacros Canones ignorare.*

Che se presentemente osserviamo la religione attaccata con ogni sorta di argomenti, ricavati dalle antichità, dalla fisica, dalle lingue, oltre gli anzidetti studi necessari a' Chierici, farebbe mestieri che anche a questi dessero opera, affinchè con le loro medesime armi potessero convincere gl' increduli. Imperocchè il

(1) *La Mennais. Le progrés de la revolution, et de la guerre contre l'Eglise*, pag. 276.
(2) *Conc. Tolet. IV. can. 25.*
(3) *Caelest. 1. epist. III. cap. 1.*

fondamento della Religione, anzichè debilitarsi dal progresso delle scienze, maggiormente è dalle stesse corroborato, essendo tale la forza della verità, che non teme la luce, anzi per la stessa vieppiù risplende. Ed infatti se diamo uno sguardo allo sviluppo delle scienze in questi ultimi tempi, vedremo che le più lontane, e quasi direi le più estranee alla Religione hanno non poco contribuito a difenderla. Qual lume non ha apportato alla Sacra Scrittura lo studio dell'antichità! Quante apparenti contraddizioni non ha conciliato nei libri sacri lo studio delle lingue! E la Fisica, la Fisiologia, l'Astronomia, la Chimica quanto non han contribuito a mostrar vane e di niun momento le opposizioni degl'increduli dello scorso secolo! Adunque purchè non si trascuri lo studio sacro necessario al Chiericato, tutte le altre scienze potendosi coordinare alla difesa della Religione, possono utilmente coltivarsi dai Chierici.

Si è domandato se lo studio del Diritto Civile, e della Medicina fosse a' Chierici conveniente. Una tale questione fu proposta a' primi Padri, i quali si contentarono solamente inculcare lo studio in generale, e promuovere specialmente quello della Scrittura e dei Sacri Canoni. Ma quando i Chierici nei bassi tempi dimentichi del loro stato, ed applicandosi più del dovere a tali studî, trascurarono i divini misteri, per dare opera con avarizia a trattar cause, ed a portarsi presso gli ammalati a far visite, i Sommi Pontefici proibirono lo studio della Giurisprudenza, e della medicina. Tanto abbiamo dalle decretali di Onorio III (1), il quale proibì a' Monaci la giurisprudenza, ed Alessandro III (2) stabilì che nessun Chierico presso il Giudice secolare facesse da Avvocato; eccetto se dovesse trattare qualche causa o propria, o della Chiesa, o dei poveri. In simil guisa lo stesso Alessandro III (3), ed Onorio III (4) proibirono a' Chierici la medicina sotto pena di scomunica, ed Innocenzo III (5) proibì a' Monaci la Chirurgia, acciocchè apportando morte ad alcuno non incorressero nella irregolarità. Per la retta intelligenza però di queste Decretali è da osservarsi, che si proibisce a' Chierici la Giurisprudenza e la Medicina pratica, non già la teoretica, quella cioè, che immergendo l'uomo negli affari temporali, lo allontana dal sacro ministero, non già la cognizione di tali facoltà, potendo non poco giovare la Giurisprudenza all' intelligenza dei Sacri Canoni, come gli stessi Romani Pontefici lo han mostrato col loro esempio, e potendo anche esser utile allo studio delle scienze sacre la cognizione di quella parte della Medicina, che Fisiologia si appella, come abbiam detto di sopra; anzi l'immortal Pontefice Benedetto XIV non solo autorizza la

(1) *Cap. Super 10. Ne Cler. vel Monach.*
(2) *C. I, ex de postul.*
(3) *Cap. non magnopere 3. Ne Cler. vel Mon. extr.*
(4) *D. Cap. Sup. eod.*
(5) *Cap. Tua nos 19. de homicid. extr.*

cognizione di questa facoltà, ma anche ne permette l'esercizio, quando altri non vi fosse, che l'esercitasse, ed essendovi, quando si eserciti a beneficio dei poveri e *gratis*.

Per terminare il trattato su'doveri dei Chierici è necessario che diciamo qualche cosa sul loro abito e tonsura. In generale se i Chierici debbono essere i luminari che risplendano nella casa di Dio, non solo coi buoni costumi, ma ancora coll'esterior portamento debbono mostrare quel carattere, che hanno impresso nell'anima. Il loro abito sul principio non fu differente da quello del secolo. Allorchè tutti indistintamente facevano uso dell'antica toga Romana, soltanto serbavano i Chierici maggior modestia; a ciò miravano i Canoni dei primitivi Concilî, come rilevasi dalle determinazioni del Cartaginese, e dell'Agatese (1). Ma avvenuta l'incursione dei Barbari nell'Occidente, e facendo uso i Secolari di veste più corta all'uso dei Longobardi, non essendo proprio della dignità Clericale d'imitare i costumi dei Barbari, ritennero i Chierici l'antico modo di vestire, laonde la consuetudine adottata nei tempi posteriori fece sì, che usassero veste lunga, e di nero colore. I Padri Tridentini (2) niente comandarono al proposito, e si contentarono di ordinare, che i Chierici vestissero abito decente, lasciando agli Ordinarî definirne la forma; e sebbene novelle Costituzioni (3) sieno inclinate a comandare ai Chierici la veste talare, pure per la stessa consuetudine si permette, che o in viaggio, o camminando per la città, purchè si serbi un colore decente, possa il Chierico alcune volte far uso di vestimenta più brevi.

Per ciò che risguarda la Clericale tonsura fu questa riconosciuta fin dai tempi primitivi della Chiesa, e ripete la sua origine dagli antichi penitenti, i quali in segno di loro mestizia si accorciavano i capelli, e siccome lo stato monastico fu in seguito riconosciuto di perpetua penitenza, così anche i Monaci imitar vollero gli antichi Penitenti. Questa consuetudine fu finalmente ancor dai Chierici praticata a segno di modestia. Essi però nel mentre usavano i capelli più corti non radevano il loro capo, come lo rileviamo da un elegantissimo squarcio di S. Girolamo, il quale così distingueva i Chierici dei suoi tempi dai Sacerdoti di Iside, e dagli adoratori di Serapide. Questo Padre su quel detto di Ezechiele: *caput suum non radent, neque comam nutrient, sed tondentes, attondebant capita sua;* così s'esprime (4): *Perspicue demonstratur, nec rasis capitibus, sicut Sacerdotes, cultoresque Isidis, atque Serapidis, nos esse debere, nec rursus comam dimittere, quod proprie luxuriosum est, barbarorumque et militantium, sed ut honestus*

(1) *Conc. Cart. IV. can. 45. Conc. Agath. Can. 10.*
(2) *Sess. 14. cap. 6. de Refor.*
(3) *Const. Sixti V. Cum sacrosanctum.*
Const. Benedic. XIII. Apostolicae Ecclesiae.
(4) *Lib. 13. in Ezech.*

habitus Sacerdotum facile demonstretur, nec calvitiem novacula esse faciendum, nec ita ad pressum tondendum caput, ut rasorum similes esse videamur, sed in tantum capillos demittendos, ut operta sit cutis. Dunque a' tempi di S. Girolamo i Chierici non radevano il loro capo, ma nel secolo settimo si cominciò tale usanza, in guisa che denudato questo non ne restasse di capelli, che un piccolo circolo a foggia di corona; finchè ristretta a poco a poco, lasciatesi ai monaci di ciascun Istituto le rispettive consuetudini, i Chierici soltanto usarono sul vertice del loro capo un segno del loro Chiericato in proporzione del loro Ordine.

I Padri Tridentini comandarono (1) che non godessero dei privilegi del foro quei Chierici, i quali non portando abito Clericale e tonsura non servissero ad una Chiesa determinata dall'Ordinario; la quale ordinazione fu raffermata benanche dal Concordato del 1741 (2) — (a).

LEZIONE IX.

CELIBATO DE' CHIERICI.

Tra i vari doveri imposti ai Chierici il più importante ed il più combattuto in questi ultimi tempi si è appunto il Celibato. Corrisponde questo dovere a quella Ecclesiastica legge per cui tutti i Chierici degli Ordini maggiori, dal Vescovo fino al Suddiacono inclusivamente, son tenuti a custodire perpetua continenza, in modo che nè possano contrarre matrimonio dopo l'ordinazione, nè usare del matrimonio contratto prima della stessa. La Chiesa seguendo le orme di S. Paolo conobbe di buon ora, che il Sacerdote, dovendo essere tutto di Dio, non dovea esser diviso per gli affetti conjugali, nè riservar dovea agl'interessi de'figli il tempo, le sostanze, e la vita, che in forza del suo carattere consecrato avea al ben delle anime. E se i Protestanti degli ultimi tempi non vergognarono di tacciar come tiranniche le più sacre determinazioni della Chiesa Cattolica, anche la legge del Celibato segnarono come oppressiva ed ingiusta, ed opposta affatto alle divine Scritture. Quindi a poco trasportati dalla passione, non pochi tra Cattolici Scrittori si fecero l'eco delle insane voci di quelli, e se non impugnarono tale diritto alla Chiesa, almeno questa legge tacciarono d'imprudente e nociva. Noi, essendo soliti rimontar sempre all'origine delle cose, e non volendo nel tempo stesso lasciare il positivo delle Canoniche leggi, divideremo questo trat-

(1) *Sess. XXIII. de Refor. cap. 6.*
(2) *Cap. 4. n. 8.*
(a) Col Reale Rescritto de' 10 giugno 1827 fu disposto che dovendo gli Ecclesiastici per convenienti circostanze far uso di abito comune ai Secolari, facciano però indispensabilmente uso del cappello clericale, e del collare, restando espressamente vietato il cappello tondo secolaresco.

tato in tre parti, che l'oggetto formeranno di tre distinte lezioni. Nella prima, che può dirsi parte polemica, dimostreremo contro i Protestanti che la legge del Celibato sia giusta: nella seconda sosterremo che utilmente sia stata imposta dalla Chiesa, e ciò contro quei, che, Cattolici di nome, voglion farsi partigiani del Protestantismo; e finalmente nella terza, che può dirsi positiva, farem conoscere le leggi sul celibato, emanate in diversi tempi dalla Chiesa d'Oriente, e dell'Occidente, e ciò ad istruzione del Canonista.

Acciocchè una legge sia giusta due cose si richieggono, cioè che l'atto il quale si comanda sia possibile ed onesto, e dippiù che colui che lo comanda ne abbia il diritto. Se noi dunque proveremo, che il Celibato sia possibile ed onesto, e che la Chiesa abbia il diritto d'imporlo, avrem ragione di conchiudere che sia giusta la legge che lo prescrive. Che il Celibato sia onesto non è mestieri il dimostrarlo, giacchè anche i Protestanti per tale separatamente lo considerano; che poi sia possibile è facile il provarlo. È possibile in primo luogo nell'ordine fisico; imperocchè abbiamo dalla Fisiologia, che il Celibato anzichè esser di detrimento alla conservazione dell'animale, maggiormente lo consolida, avendo a questo la natura bastevolmente provveduto, siccome anche l'esperienza dimostra che i veri Celibi abbian vita più lunga dei maritati; è dunque il Celibato possibile nell'ordine fisico, anzi giovevole alla salute dell'uomo, quando esso è virtuoso; ciò che non avviene nel Celibato vizioso, il quale oltre l'abbattimento delle intellettuali facoltà, può produrre perfin la morte a colui, che incautamente accostò le labbra alla velenosa tazza di Circe. Nè solo nell'ordin fisico, ma è altresì possibile nell'ordine morale. Vero è che la Chiesa obbliga in perpetuo con tale legge; ma essa non costringe chicchessia ad obbligarvisi; anzi vuole colle sue sanzioni che l'uomo non si accinga a questa difficile impresa, se non quando sia giunto al pieno conoscimento, e quindi a ragion veduta possa disporre del proprio stato. Obbligatosi poi a siffatta legge essa presenta de' mezzi naturali, e soprannaturali, onde non solo possibile, ma facile ancor gli si renda a conservarsi in tale stato; e ciò col togliere tutte le occasioni, che si potrebbero opporre a tale divisamento, essendo dettato dallo Spirito Santo, che chi ama il pericolo, in quello perisca, e col domandare a Dio tale perseveranza, avendo definito il Tridentino, che Dio non potendoci comandar l'impossibile, non permetterà che fossimo giammai tentati oltre le proprie forze. *Cum Deus id (donum) recte petentibus non deneget, nec patiatur nos supra id quod possumus tentari.*

Essendo dunque il Celibato possibile nell'ordin fisico e morale, rimane ora a vedere, se la Chiesa abbia diritto ad imporlo. Il Celibato non è proibito da alcuna legge di natura; anzi osserviamo, che nel mentre la natura ci ha dato come un

istinto al matrimonio, ci ha però ispirato un rispetto al Celibato, considerandovi un non so che di divino. E come no? Se al dir di Tullio la legge di natura rilevasi dall'unanime consenso de'popoli, tutti i popoli han consentito a colmar di onore il Celibató. Le Vestali in Atene ed in Roma eran tenute in grandissimo pregio. Tito Livio ci dice (1) che Numa per renderle venerabili e sante prescrisse loro la Verginità: e Tacito (2) parla con ammirazione di una tale Occia, la quale per cinquantasette anni avea preseduto al Collegio delle Vestali con una eminente santità. Le stesse vergini e le stesse distinzioni si trovarono nelle Indie, nella China, nel Messico, ed in tanti altri popoli di recente scoverta; dunque niuna legge di natura proibì il Celibato. Molto meno alcuna legge divina positiva, non trovandosi di tal proibizione vestigio nelle sacre pagine. Sicchè la legge del Celibato ha puramente riguardo alla disciplina; che se la Chiesa ha pieno diritto sulle cose che a questa si appartengono, è facile il dedurne aver essa il diritto d'imporre a Chierici una tal legge. Se dunque il celibato è possibile nell'ordin fisico e morale, se la Chiesa ha il diritto d'imporlo, è forza il conchiudere che giusta sia la legge del Celibato. E che? Si vorrebbe o si potrebbe forse negare alla Chiesa il diritto, cho è stato conceduto a tutte le nazioni del Mondo, financo ai Legislatori tutti de' popoli gentili? I primi Sacerdoti dell'Egitto vivean soggetti alle leggi della continenza. Il Gerofante presso i Greci era obbligato al Celibato ed alla più severa continenza. Virgilio pone ne' campi Elisi quel Sacerdoti, che aveano osservata la castità (3). Le Sacerdotesse di Cerere vivevano ancor celibi. I Marabou nell'Africa, preti di una Religione tutta voluttuosa, custodivano il celibato, e lo stesso rigore fu osservato nel Perù. Demostene, quel genio singolare della Grecia, encomiava anch'egli il celibato (4). Per me, egli diceva, son persuaso, che quegli ch'entra nel Santuario, che tocca le cose sante e presiede al culto divino debb'esser casto, non solo per un certo numero di giorni fissi, ma per tutta la vita. Adunque presso gli antichi fu comandato ai Sacerdoti, e tenuto in pregio il Celibato; anzi in quei luoghi ove non era rigorosamente osservato, si rendeva omaggio al principio mettendo restrizioni al matrimonio de' Preti. Così era proibito al Levita Ebreo di sposare una donna ripudiata, ed al gran Sacerdote di sposare una vedova. Non poteva dunque la Chiesa Cattolica imporre lo stesso a' suoi Preti?

Nè vale il dire co' Protestanti, che questa istituzione si opponga alle Divine Scritture. Che anzi noi soggiungiamo, che nelle stesse Divine Scritture se ne riconosce il fondamento. Gesù Cristo, Fondatore della novella Chiesa, lungi dall'opporsi al Celibato, lo pose

(1) *Lib. I. 29.*
(2) *Annal. II. 86.*
(3) *Eneid. 6. 661.*
(4) *Contr. Timot. 42.*

nel numero de' consigli nel suo Evangelo. Volle nascere da una Vergine; e la Verginità ricevè un nuovo splendore dall'esempio di sua vita: Beati, egli disse (1), i cuori puri, perchè vedranno Iddio, ed altrove (1) vi sono degli Eunuchi, egli soggiugne, i quali hanno rinunciato al matrimonio pel regno de'Cieli. Chi può intendere, intenda. È evidente che Gesù Cristo parlava di una gran perfezione che consigliava, ma alla quale tutto il mondo non poteva giugnere. *Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est.* Gli Apostoli, istruiti alla scuola del loro Maestro, non insegnarono una dottrina diversa dalla sua: essi o furono vergini, o si astennero dalle loro mogli. Ascoltiamo S. Paolo, che parla in nome di tutti, e che spiega mirabilmente questa celeste dottrina. Non è un precetto, che io vi do, ei scriveva nelle immortali sue lettere (3), ma bensì un consiglio: vorrei che foste tutti, come son io; ma ognuno riceve da Dio quel dono che gli conviene. Io dico dunque a coloro che sono nel celibato, che conviene rimanervi, come fo io.... Quegli che si marita fa bene, e quegli che no, fa meglio. La parola dell'Apostolo fu ripetuta unanimamente da'secoli posteriori. Mosemio, uno fra più dotti Protestanti, confessa coi passi de' primi Padri, che le parole di Gesù Cristo e dell'Apostolo furono prese letteralmente, ed ispirarono ai primi Cristiani tanta stima pel celibato; ed il Sacro Concilio di Trento non fece che uniformarsi alla dottrina universale della Chiesa allorchè fulminò l'anatema contro colui, che avesse detto, che lo stato conjugale fosse preferibile allo stato di verginità, o di celibato, e che non tornasse meglio serbar questo che il maritarsi. Infine se il celibato non si oppone alla legge di natura, alla divina positiva, alla evangelica, se è intrinsecamente ed estrinsecamente possibile ed appartiene alla disciplina, la Chiesa poteva legalmente imporlo ai chierici. Ma Essa benanche ragionevolmente lo ha imposto; imperocchè se a'sacerdoti dell'antica alleanza in tempo del loro servizio al tempio, era vietato usar delle mogli, quanto maggiormente nella nuova, nella quale debbono giornalmente accostarsi al sacri altari (4)? Se S. Paolo vuole che i mariti si astengono *ad tempus* dall'uso del matrimonio per attendere all'orazione, quanto maggiormente dee intendersi pei Sacerdoti, i quali giornalmente debbono orare pei popoli, ed offrire i divini misteri (5)? Se lo stesso Apostolo (6) vuole che il suo Timoteo qual buon soldato di Cristo fosse lontano dagli affari secolareschi, non dobbiamo dir lo stesso del Sacerdote, che immerso nelle cure maritali, non potrebbe attendere al suo ministero? Forza è dunque conchiudere contro i Protestanti che la legge del celibato sia giusta e ragionevole, ed abbia il suo fondamento nelle divine Scritture.

(1) *S. Matth. 5. 8.* (2) *S. Matth. 5. 19.*
(3) *I. ad Corinth. 7.*
(4) *Innoc. I. Epist. 9. ad Victricium Rothomagensem.*
(5) *I. ad Corinth. 7.* (6) *2. ad Timoth. 7.*

LEZIONE X.

IL CELIBATO È UTILE ALLA RELIGIONE, AL SACERDOZIO, ED ALLO STATO.

Quando i protestanti sostennero che il celibato fosse contrario alla legge naturale ed alle divine Scritture, si allontanarono, secondo ciò che abbiamo detto, dalla dottrina e dalla pratica della Chiesa primitiva, della quale dicevansi restauratori. Fa duopo però render giustizia ai Protestanti de'nostri tempi. Essi sono in gran parte ritornati dalle loro prevenzioni, di modo che non si tratta più tra loro e noi di sapere se il celibato sia legittimo, ma se sia piuttosto utile. E sulle prime non possiamo non deplorare i sistemi di alcuni Cattolici, i quali, senza esser Protestanti in Domma, si fanno l'eco de' principii proclamati da Protestanti medesimi, e figli della Chiesa non vergognano punto di calunniare la loro stessa Madre, tacciandola di oppressiva ed irragionevole: noi contro costoro dimostreremo come la legge del celibato sia ancor utile; e quindi avremo motivo di esclamare col Montesquieu (1): Cosa maravigliosa! La Religion Cristiana, che sembra non aver altro scopo, che la felicità dell'altro mondo, può render l'uomo anche in questo felice.

Noi dunque diciamo, che il celibato sia utile alla Religione, al Sacerdozio, e finalmente ancora allo Stato. In primo luogo è utile alla Religione (2). A lui infatti noi dobbiamo lo stabilimento della Religion Cristiana, e la conversione del Mondo. E che cosa sarebbe mai divenuto il mondo senza il Cristianesimo, e che cosa sarebbe divenuto il Cristianesimo senza del celibato Ecclesiastico? La Chiesa forse avrebbe fatte quelle grandi e maravigliose conquiste con un Clero maritato? Un numero sì prodigioso di uomini si sarebbe trasportato al di là de'mari in contrade lontane e selvagge; si sarebbero essi esposti a tanti pericoli, a tante sofferenze, e sovente anche alle tante torture, se avessero avuto mogli? Si sarebbe veduto un Agostino in Inghilterra, un Bonifazio in Germania, un Ireneo, un Dionisio in Francia, se avessero avuto famiglia? Dunque la più facile propagazion della fede si deve specialmente al celibato Ecclesiastico, dunque è desso utile alla Religione.

Ma lo è parimenti allo stesso Sacerdozio. Che accaderà al Prete se egli è maritato? egli si troverà tosto spogliato dello splendore che gli dà il celibato, e del rispetto annessovi da tempi i più rimoti, rispetto che non viene dall'abitudine, ma da un naturale sentimento dell'uomo. Non si vedrà più in lui un essere su-

(1) Spirito delle leggi, *lib. 24. cap. 3.*

(2) Vedi la voce della ragione, Giornale filosofico, teologico, politico ecc. Roma, Fascicolo LIX.

periore, celeste, ma un uomo terreno, soggetto a tutte le passioni, comuni alla nostra natura. Il celibato dà al Prete Cattolico una superiorità incontrastabile sui Ministri delle sette Cristiane: egli ispira una confidenza difficile ad esprimersi, e che ei non perde nemmeno nei paesi protestanti. È noto quanta stima godesse il Clero francese nella sua emigrazione. Gl' Inglesi tanto difficili verso ogni Precettore non maritato, aprivano le loro case ai Preti cattolici, loro raccomandavano l' educazione delle figlie con una estrema fiducia, la quale del resto non fu punto delusa. Non si dica dunque che il permettere il matrimonio de' Preti è un popolarizzare il Cristianesimo, ma si dica piuttosto, che è un degradarlo, perchè il celibato è utile alla Religione ed a' suoi Ministri. Ma lo sarà parimente allo Stato?

Quì è dove alcuni moderni fanno maggior forza, e dicono essere il celibato de' Preti nocivo allo Stato, adducendo per ragion principale che si oppone direttamente allo incremento de' popoli. Ma noi li preghiamo a riflettere, che la prosperità di uno Stato non dipende tanto dal numero della popolazione, quanto dalla educazione della medesima. Ora istruire la gioventù, predicare la parola di Dio, edificarla col buon esempio, recarsi ovunque havvi un' anima o da illuminare, o da consolare, o da salvare, son queste le giornaliere funzioni del Sacerdote, e che meglio si eseguono dal Prete quando è celibe, che quando è incaricato delle cure degl'imbarazzi e delle inquietitudini di una famiglia. Se oltre l' esperienza si ricercassero autorità per confermar ciò, abbiamo la testimonianza di un Ministro Protestante. « Non fu piccola sciagura, dice egli (1), per la causa del Cristianesimo in Inghilterra il permesso del matrimonio dato al nostro Clero, quando la riforma ci distaccò dal Papismo; imperciocchè n'è venuto quello, che ne dovea venire, e che si dovea prevedere. Dopo quell' epoca i nostri Ecclesiastici non si sono di altro occupati, che della moglie e de' figli loro ». Di più i migliori educatori, ed i più istruiti sono i celibi, perchè meno distratti da altre cure, e più colti per comunicare più estese e profonde cognizioni. La scienza è incompatibile con le cure di una famiglia: essa vuole un profondo ritiramento, ed una grande indipendnza, ed è per questo che ha sempre avuto una tendenza nascosa verso il celibato. Dunque migliore educazione ne' popoli, ove gli educatori son celibi, e quindi maggiore floridezza e felicità nelle nazioni.

È poi falso che il celibato si opponga all'aumento della popolazione; imperocchè è dimostrato che il matrimonio è più frequente ove il popolo è più morale; dappoichè l' immoralità ed il mal costume producono il celibato vizioso, e quindi la fuga del matrimonio; ora il popolo è più morale ove è meglio educato; noi abbiamo dimostrato, che la pubblica educazione meglio si ottiene

(1) *Political, and Letter, Anecdotes 1819.*

dal Sacerdozio celibe; dunque anche supposto che la floridezza di un popolo dipenda dall'aumento della popolazione, essendo questa una conseguenza necessaria della moltiplicità de' matrimonî, e questa della pubblica morale, se il sacerdozio meglio influisce su questa, sebbene a prima vista sembri opposto all'aumento della popolazione, mirabilmente lo favorisce e promuove. Dunque il celibato è utile per lo Stato.

Ma anche mettendo questo da banda, quale utile ne ricava lo Stato pei sacrifizî che impone al Sacerdote celibe la Religione! Il Prete maritato si esporrà forse a tutti quei sacrifizî, che il proprio ministero gl'impone, e che tutti in ultimo cedono a vantaggio dello Stato? In tempo di contagio non cederà egli alla voce della natura, anzichè a quella de' suoi doveri? Noi abbiam veduto di recente qual enorme differenza passi tra un Clero maritato e quello che non lo è, e tutta l'Europa n'è stata testimone. Nel tempo del morbo ferale, del Colera, Il Sacerdote Cattolico correva in cerca degli ammalati, mentre il Ministro Protestante esitava, si teneva indietro, e prendeva la fuga. Era egli Padre di una famiglia, e dovea naturalmente risparmiare una vita necessaria a' figli suoi. Quello che si è veduto a dì nostri, si è veduto in ogni tempo, ed innumerevoli esempî si potrebbero addurre in proposito.

Finalmente il Sacerdote è l'Uomo della carità. I beni della Chiesa punto non gli appartengono; essi sono il patrimonio de' poveri. Questo è quanto la Chiesa non ha cessato mai d'inculcare a' suoi Ministri, ed essa è stata compresa. Di là son venute elemosine abbondanti, benefizî immensi, ospizî di ogni genere, e le non numerevoli istituzioni a vantaggio dell'umanità languente. Sono questi, noi diciamo francamente, altrettanti beneficî del celibato Ecclesiastico. Imperocchè che cosa avrebbe prodotto nella Chiesa un Clero maritato? Date una famiglia ad un Carlo Borromeo, ad un Vincenzo de Paoli, e fermerete tosto il loro corso, vani rendendo i loro eroici sforzi.

Ecco perchè i più illuminati tra gli stessi Filosofi e Protestanti encomiarono come utile allo Stato il celibato dell'Ecclesiastico Sacerdozio, ed Einneccio (1), Grozio (2), Puffendorfio (3) lo vendicarono abbastanza dall'accusa che contrario fosse alla legge di natura. Anzi i Principi saggi, riflette il dotto ed erudito Monsignor Tassoni (4), ai quali era a cuore che la Religione fiorisse, si son fatti più volte difensori e vindici della disciplina della Chiesa sul celibato, ed hanno molto contribuito con l'autorità loro a mantenerla e farla rispettare. Onorio e Leone nel V secolo, Giustiniano nel VI promulgaron su questo più leggi, per accrescere

(1) *De jure naturae lib. 2. §. 34.*
(2) *De jure belli et pacis lib. 3. cap. 4. n. 2.*
(3) *De officiis hominum et civis lib. 2. c. 2.*
(4) La Religione vendicata, *tom. III. cap. II. p. 267. ediz. napol. 1824.*

vigore a'sacri Canoni, e molto opportune. Carlo Magno nell'ottavo secolo pubblicò anch' Egli varî Capitolari sulla Clerical continenza. Ludovico Pio nel secolo seguente vi unì la sanzione. Arrigo II Imperatore, Guglielmo I d' Inghilterra detto il Conquistatore nel secolo XI, Errico Re di Svezia nel secolo XIII non mancarono di cooperare per parte loro all'osservanza dell'Ecclesiastico celibato, e fino a questi ultimi tempi il sig. Portalis, Ministro del Culto in Francia, così scriveva il dì 31 gennajo 1807 al Prefetto del Dipartimento della Senna inferiore con l'ordine di S. M. l'Imperatore, e Re Bonaparte. « Signor Prefetto, Sua Eminenza il Signor » Cardinale Arcivescovo di Roano m'informa, che un matrimo- » nio vien contratto da un Prete avanti l'officiale civile di cotesta » città. Io ignoro il caso particolare di questo affare, ma credo di » dover profittare di questo incontro, per darvi qualche regola di » condotta in simile circostanza. La legge civile tace sul matri- » monio de' Preti; questi matrimonî sono generalmente disappro- » vati per la opinione: essi contengono de' mali per la tranquilli- » tà, e sicurezza delle famiglie. Un Prete cattolico avrebbe trop- » pe maniere di sedurre, se potesse sperare di giugnere al termi- » ne della sua seduzione per mezzo di un matrimonio legittimo. » Sotto il pretesto di dirigere la coscienza, procurerebbe di gua- » dagnare e corrompere i cuori, e di mettere a suo particolar pro- » fitto l'influenza, che il di lui ministero non gli dà che per il » bene della Religione. In conseguenza una decisione di S. M. in » seguito di un rapporto di S. E. il gran giudice, e mio, porta che » non si debbano affatto tollerare matrimonî siffatti de' Preti ».

Al celibato Ecclesiastico adunque, conchiudeva l'Abate Fazer nell'articolo testè citato « uol dobbiamo quelle grandi e belle imprese letterarie, e la conservazione delle Opere immortali dell'antichità; al celibato dobbiamo quei bei monumenti d'architettura, quelle superbe Basiliche, quelle fiorenti Università. A questa legge son dovute la conversione del mondo, l'incivilimento de' popoli, l'asilo de' poveri, l'ospizio degl'infermi, ed una innumerabile moltitudine di altre Istituzioni. Io domando: evvi forse sulla terra un'altra legge, che abbia prodotto effetti più grandi e maravigliosi? Cosa sono a suo confronto quelle frivole ragioni della popolazione? Non è forse più urgente di provvedere ai bisogni de' poveri, che di aumentarne il numero? E cosa sono quegli scandali che si sono venuti esagerando con tanta destrezza? La violazione di una legge prova qualche cosa contro la sua utilità? » E non abbiam dunque ragion di conchiudere, che la legge del Celibato sia utile alla Religione, al Sacerdozio, e finalmente allo Stato? Chi desidera maggiormente istruirsi su questa materia, legga la citata Opera del Tassoni, e quella dell'elegante Visconte Chateaubriand, che ha per titolo, *Genio del Cristianesimo.*

LEZIONE XI.

IL CELIBATO SECONDO LE DIVERSE COSTITUZIONI DELLA CHIESA.

Essendoci proposti nelle nostre lezioni dar non solo i primi germi del Diritto Canonico, ma qualcuna cosa dir benanche di quelle questioni, che tanto hanno agitato i nostri pubblicisti; la ragion del metodo esigeva che un poco più diffusamente ragionato avessimo del celibato dei Chierici, considerato nel suo rapporto polemico. Ora per trattar più da vicino tutto quello, che si appartiene ad un Canonista, fa mestieri ragionar dello stesso celibato in tutto quello che havvi di positivo secondo le diverse costituzioni della Chiesa. Imperocchè se la Chiesa è una nel Domma e nei precetti di Morale, ed alcuna volta variar potendo nella sua esterior disciplina, il Sommo Pontefice per amor di pace non di rado permette, che in alcuni luoghi particolari si serbassero alcune speciali consuetudini; il che se è vero nelle Chiese medesime dell'Occidente, in cui si tollera qualche peculiare diversità di rito, molto più poi in ciò che risguarda la disciplina permetter si poteva una istituzione, nella quale le Chiese tutte dell'Oriente convenivano. Se dunque il celibato non è di diritto di natura, ma una legge meramente Ecclesiastica, niuna meraviglia se alcuna diversità si scorge in questo punto disciplinare nella Chiesa d'Oriente per rapporto a quella d'Occidente, osservandosi nella prima, non senza tacito consenso del Legislatore, alcune leggi permissive, che sono nella seconda vietate. L'osservar queste leggi, ed il disaminarle partitamente formerà il soggetto della presente lezione.

Il celibato consiste non solo nell'astenersi dal contrarre matrimonio, ma benanche nel non far uso di quello una volta contratto. Quindi è, che a procedere con ordine bisogna distinguere il matrimonio, dall'uso di esso, dapoichè essenziale differenza nell'uno e nell'altro si osserva in vigore delle Ecclesiastiche leggi. Il contrarre matrimonio anche nell'Oriente fu proibito a'Chierici fin da'primi tempi della Chiesa, e Pafnuzio, illustre Vescovo, anzi uno dei più distinti tra quelli che intervennero nel Niceno Concilio, difensore del matrimonio de'Chierici, chiamò (1) questa consuetudine antica tradizione della Chiesa. Comandarono quindi i Padri di Neocesarea (2), che fosse deposto quel Sacerdote che prendesse moglie, restando solamente permesso il matrimonio a' Lettori e Cantori in forza de'Canoni Apostolici (3), e pe'Canoni Ancirani (4) anche ai Diaconi, se pure avessero protestato nella loro ordinazione non poter vivere in seguito senza moglie, e ne avessero quindi ottenuta licenza dal loro Vescovo: *Diaconi, si in ipsa or-*

(1) *Socrat. lib. I cap. II.*
(2) *Conc. Neocesar. can. 1.*
(3) *Can. Apost. 27.*
(4) *Conc. Ancyran. can. 9.*

dinatione protestati sint, dicentes, velle se habere uxorem, nec posse se continere, hi postea si ad nuptias venerint, maneant in ministerio, propterea quod his Episcopus licentiam dederit. Tutto ciò in quanto al matrimonio da contrarsi.

Per ciò che risguarda l'uso del matrimonio di già contratto, sebbene l'esempio degli Apostoli, i quali tutto lasciarono per Gesù Cristo avesse mostrato che meglio sarebbe stato astenersi dall'uso del matrimonio, e molti Vescovi lo avessero inculcato, anzi comandato nelle loro rispettive Diocesi; pure non abbiamo alcun Canone della Chiesa, il quale avesse interdetto al Chierico l'uso del matrimonio di già contratto, anzi comandava un Canone Apostolico (1) che fosse scomunicato il Vescovo, o il Prete che a motivo di Religione cacciasse via sua moglie: *Episcopus aut Presbyter uxorem propriam nequaquam obtentu Religionis abjiciat; si vero abjicerit, excommunicetur.* E quando sorse l'errore di Eustasio, il quale condannava l'uso del matrimonio, specialmente nei Preti, i Canoni Gangresi (2) fulminarono l'anatema contro colui il quale si fosse allontanato dal Chierico perchè ammogliato, e non avesse con lui voluto comunicare: *Quicumque discernit Presbyterum conjugatum, quod non oporteat cum eo ministrare, et de oblatione percipere, anathema sit.* Anzi allorchè Pinito Vescovo degli Gnossi in Creta voleva interdire ai suoi Chierici l'uso del matrimonio, S. Dionisio Vescovo dei Corinti gli scrisse una lettera, e lo avvertì, che, avuto riguardo all'umana fragilità, si fosse astenuto d'imporre ai Chierici una legge così pesante (3).

Nulladimeno era tanta la persuasione nell'animo dei più che il Chierico avesse dovuto essere o vergine o continente, che nel gran Concilio Niceno pensavasi ormai dalla maggior parte dei Vescovi, imporre ai Chierici la continenza, e specialmente ai Vescovi, a' Preti, ed a' Diaconi, allorchè sorse il vecchio Vescovo Pafnuzio, ed impugnando come troppo dura una tale legge, e lontana a suo parere dagli antichi costumi, tanto impose con le sue parole, che quei Padri si astennero dall'emanarla (4).

Che che ne sia di questo fatto particolare, il certo si è che quella legge, la quale non fu emanata nel Concilio di Nicea su questa indulgenza che usavasi a'Chierici, contro cui per altro sempre furonvi reclami nella stessa Chiesa d'Oriente, a poco a poco s'introdusse quasi in tutte le Chiese particolari, e la continenza fu presso che universalmente imposta. Forse i Padri, i quali intervennero nel Concilio Niceno, e niun canone aveano potuto ottenere su tal pro-

(1) *Can. Apost. 6.*
(2) *Can. Gangr. can. 4.*
(3) Presso Eusebio, *lib. VI. cap. 23.*
(4) Sebbene questo fatto istorico narrato da Socrate e da Sozomeno fosse impugnato dal Baronio, pure come autentico vien sostenuto da Natale Alessandro, e da Cristiano Lupo.

posito, ritornati nelle loro Diocesi comandarono nelle loro Chiese particolari a' Chierici la continenza; sicchè a' tempi di S. Girolamo era stata questa adottata per tutto l'Egitto, per la Diocesi propriamente detta Orientale, e per tutto l'Occidente. Scriveva infatti questo gran Padre contro Vigilanzio, e si esprimeva così: *Quid facient Orientis Ecclesiae? Quid Ægypti et Sedis Apostolicae, quae aut virgines Clericos accipiunt, aut continentes, aut si uxores habuerint, mariti esse desistunt?* e S. Epifanio diceva (1) costare il Sacerdozio di quelli che conservavano la continenza nel matrimonio, o erano vedovi, *qui a suis se uxoribus continent, aut secundum unas nuptias in viduitate versantur*, ed aggiungeva (2) essere in vigore la legge della continenza in que' luoghi ove esattamente si osservavano i sacri canoni, *continentiam in iis locis servari, ubi Ecclesiastici Canones servantur.*

Ma i costumi vinsero l'Ecclesiastiche leggi, e gli Orientali non potendo sopportar questo giogo, usarono del matrimonio, anche costituiti nell'ordine sacro: quindi a poco le leggi ed i sacri canoni non potendo sradicare questo abuso, almeno lo limitarono con alcune restrizioni, e lasciando a'Preti ed ai Diaconi di usare del matrimonio, eccetto però quei giorni, nei quali celebrar doveano i divini misteri (3) si contentarono comandar la continenza ai Vescovi (4). E tanto infine, almen tacitamente, per amor di pace fu permesso dalla Chiesa universale, come rilevasi dalle Pontificie costituzioni (5), e dagli universali Concilî di Lione e di Firenze, in cui essendosi trattato dell'unione tra la Chiesa Latina e Greca, tra punti in controversia niuna menzione si fece dell'attual consuetudine di questa per rapporto al celibato dei Preti. Possiam dunque conchiudere in riguardo alla disciplina della Chiesa d'Oriente, che essendo stato sempre proibito a quei Chierici di contrar matrimonio dopo il Chiericato, fu però permesso loro l'uso del matrimonio, come tuttora si permette con le restrizioni di sopra menzionate.

Per ciò che si attiene alla Chiesa d'Occidente fu in questa diversa e più rigorosa la disciplina sul celibato de'Chierici; il contrarsi matrimonio da colui che era costituito nell'ordine sacro, non fu mai permesso, come neppur si permise nella Chiesa d'Oriente, siccome abbiamo di sopra osservato, e quanto in questa si concesse a taluni Diaconi col permesso del Vescovo, fu negato agli Occidentali, ond'è che Martino Bracarese, per accomodarsi alla disciplina in vigore della Chiesa d'Occidente, così

(1) *Exposit. Fidei Cathol.*
(2) *Haeres. XIX.*
(3) *Can. Trullan. Cap. XII. e seg.*
(4) Novell. VI. *cap. 1. e 2.*
(5) *Ex Stephano Papa cap. aliter d. 32.*
Ex Innoc. III. cap. cum olim extr. De Clericis conjugatis, L.3.tit. 3.

tradusse il Canone Anciraно (1); *Diaconus qui ordinatur, si contestatus fuerit pro accipiendo matrimonio, et dixerit se in castitatem non posse manere, non ordinetur.*

In quanto poi all' uso del matrimonio fu questo proibito a Chierici Occidentali dall'ordine Episcopale fino al Suddiaconato inclusivo, come abbiamo dagli antichi Canoni (2); sebbene in ordine al Suddiaconato vi è stata qualche variazione. Imperocchè fin dal principio della Chiesa fu sempre proibito l'uso del matrimonio a' Vescovi, a' Preti, ed a' Diaconi latini, come abbiamo da un Canone del Concilio Cartaginese II, tenutosi nell'anno 390, il quale dichiara una tale consuetudine più conforme ai precetti degli Apostoli, ed alla pratica della Chiesa. *Placuit*, così si esprime il Concilio (3), *et condecet sacrosanctos Antistites, et Sacerdotes, nec non et Levitas, vel qui Sacerdotibus divinis inserviunt, continentes esse in omnibus, ut quod Apostoli docuerunt, et ipsa servavit antiquitas, nos quoque custodiamus.* Questo pei Preti e Diaconi, non già pei Suddiaconi, giacchè leggesi in altro Concilio, anche tenuto in Cartagine, e propriamente nel Cartaginese V, tenutosi nel 398 non intendersi obbligati a tale legge gli altri Chierici, oltre i Diaconi, ma doversi regolare secondo la consuetudine di ciascuna Chiesa: *Placuit*, così si espressero quei Padri (4), *Episcopos, Presbyteros, et Diaconos secundum priora Statuta etiam ab uxoribus contineri........ Caeteros autem Clericos ad hoc non cogi, sed secundum uniuscujusque Ecclesiae consuetudinem observari debere;* e ragionevolmente, imperocchè il Suddiaconato non ancora era stato annoverato tra gli ordini sacri e maggiori.

S. Leone fu il primo il quale, siccome a Vescovi, Preti, e Diaconi, comandò ancora a'Suddiaconi, che non usassero delle loro mogli prese prima del Suddiaconato: *Nec subdiaconis*, egli dice (5), *connubium carnale conceditur, ut et qui habent, sint tamquam non habentes, et qui non habent, permaneant singulares. Quod si in hoc ordine, qui quartus a capite est, custodiri debet, quanto magis in primo, aut secundo, vel tertio servandum est?* Conformemente a questa lettera decretale di Leone, aveano già stabilito i Padri Illiberitani (6), *placuit in totum perhibere Episcopis, Presbyteris, Diaconis, Subdiaconis positis in ministerio abstinere se a conjugibus suis, quod quicumque fecerit ab honore Clericatus exterminetur.* Ma nè il primo ebbe il suo vigore in tutta la Chiesa per la contraria consuetudine, nè questo ottenne il suo effetto nella Spagna; giacchè sappiamo che a tempi di S. Grego-

(1) *Mart. Brachar. part. I. cap. 39.*
(2) *Cap. Presbyteris 27. Cap. si quis extra l. 3. tit. 3.*
(3) *Conc. Carthag. can. 2.*
(4) *Conc. Carthag. 5. can. 8.*
(5) *Epist. 12. cap. 4.*
(6) *Conc. Eliberit. can. 33.*

rio i Suddiaconi di Sicilia facevano uso delle loro mogli, e nel Concilio Romano tenutosi sotto Gregorio II nell'anno 721, e nell'altro sotto Zaccaria dell'anno 743 si fece menzione della continenza dei Preti, e dei Diaconi, e si tacque affatto de' Suddiaconi.

Non fu dunque che nel secolo XI, che la legge della continenza, imposta al Suddiaconato, si vide nel suo vigore in tutta la Chiesa. Si legge infatti presso Leone IX, il quale morì nell'anno 1054 (1): *confitemur omnino non licere Episcopo, Presbytero, Diacono, Subdiacono propriam uxorem causa Religionis abjicere a cura sua, scilicet ut ei victum et vestitum largiatur, non ut cum illa ex more carnaliter jaceat, nec sit deinceps inter eos carnale conjugium.* E finalmente nel Concilio di Melfi tenutosi nel 1089 sotto Urbano II si decretarono pene contro quei Suddiaconi, i quali non avessero voluto astenersi dalle loro mogli: *eos*, disse questo Pontefice (2), *qui in subdiaconatu uxoribus vacare voluerint, ab omni sacro ordine removemus, officio atque beneficio Ecclesiae carere decernimus.* Ond'è che di tutt'i Chierici costituiti negli ordini sacri, senza abrogare i Canoni che risguardano l'uso del matrimonio, potè ben conchiudere il Tridentino, che niuno potesse contrarre matrimonio, e che contratto sarebbe nullo: *Si quis dixerit Clericos in sacris ordinibus, constitutos .... posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege Ecclesiastica, vel voto, anathema sit* (3).

Si è domandato che cosa dir si debba de' Chierici minori? Noi rispondiamo che fino al secolo XI furon quelli liberi di passare a matrimonio, e sebbene in quel secolo in alcuni Concili Provinciali (4) si avesse voluto loro imporre la continenza, pure non essendosi in seguito fatta menzione se non dei soli Chierici maggiori, a questi soli si estende tuttora la legge del celibato. Adunque conchiudiamo che, rimanendo sempre liberi i Chierici minori di contrarre matrimonio, fu questo sempre vietato ai Chierici maggiori, e trovandosi maritati, se pur volessero ordinarsi, debbonsi però dividere dalle loro mogli, non solo di letto, come nella Chiesa primitiva, ma, giusta la consuetudine, anche di abitazione, e queste rinchiudere ne' Monasteri. Fin qui del Celibato de' Chierici, e con la presente lezione mettiamo termine al trattato sui doveri appartenenti ai medesimi, ed a tutta la prima parte de' Chierici in generale.

(1) *Cap. omnino d. 31.*
(2) *Conc. Melph. can. 12.*
(3) *Sess. 14. cap. 9.*
(4) *Conc. Augustan. an. 952. Conc. Tolosan. an. 1056.*

LEZIONI
DI
DIRITTO CANONICO

LIBRO SECONDO

PARTE SECONDA

DELLE PERSONE ECCLESIASTICHE IN PARTICOLARE

LEZIONE PRIMA

GERARCHIA ECCLESIASTICA.

Fin dal principio del primo libro delle nostre lezioni dimostrammo come la Chiesa fu dal suo Fondatore costituita a forma di Società; ma niuna Società si può concepire senza una Gerarchia, dunque anche nella Chiesa esister dee una Gerarchia. Posta infatti l'ipotesi di una Società qualunque, è necessario che esista in essa chi comanda, e chi obbedisce; in opposto non sarà giammai una Società costituita, ma bensì anarchia, e disordine. Quindi è che i Pubblicisti considerano in ogni Società ben costituita un potere, un ministero, ed una sudditanza; il primo, che comanda, e nel comandare comunica la sua volontà al Ministero; e questo esegue le disposizioni di lui per lo bene del soggetto; adunque essendo la Chiesa una Società, era necessario che fosse nella medesima una Gerarchia. Perciocchè la voce Greca *Gerarchia* corrisponde a ciò che dicesi nell'italiana favella *Sacro Principato*, voce ammessa generalmente dai Padri e dai Dottori, contro cui indarno si scagliano i Novatori. Essi anche ammettendo diversità di gradi nella Ecclesiastica Società, vorrebbero le diverse funzioni di questa significare piuttosto col vocabolo di *Jerodiaconia*, che vuol dire *Sacro Ministero*, adducendo per motivo esser troppo fastoso il vocabolo di Principato, non avendo Gesù Cristo voluto, che alcun Principato si esercitasse sulle cose appartenenti alla nostra Religione. Ma noi, poco solleciti a far quistioni sui vocaboli, diciamo però brevemente che a tutta ragione la Chiesa ha potuto far uso di questa voce, giacchè se Gesù Cristo diede a' suoi Apostoli, ed a'loro successori la suprema amministrazione, ed il supremo reg-

gimento sulle cose sacre, poteva a tutta ragione questo chiamarsi Principato; ben vero però, che Gesù Cristo stesso ammonì i suoi discepoli del modo col quale intender doveano questa preminenza, che cioè ne avessero usato in guisa da reputarsi i servi di tutti; nè altrimenti gli Apostoli l'esercizio della medesima interpetrarono, come rilevasi dal primo di essi S. Pietro, e da' Padri tutti della Chiesa. *Pascite*, diceva Egli (1), *qui in vobis est gregem Dei providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum: neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque ut dominantes in Cleris, sed forma facti gregis ex animo.*

Gesù Cristo dunque stabilì nella Chiesa una Gerarchia, ed il Concilio di Trento ne fece un dogma di fede, allorchè disse (1): *Si quis dixerit in Ecclesia Catholica non esse hierarchiam, divina ordinatione institutam, quae constat ex Episcopis, Presbyteris, et Ministris, anathema sit.* Egli si propose un doppio fine indiritto sempre a procurare agli uomini l'eterna salute, quello cioè che risguarda la retta amministrazione de' Sacramenti, e l'altro non meno importante del reggimento dell'Ecclesiastica Società; da quì nasce la distinzione di Gerarchia di ordine e giurisdizione; la prima consiste in una certa consegrazione tendente all'amministrazione de' Sacramenti; la seconda è riposta in una certa deputazione a conservare l'unità della fede e della Ecclesiastica comunione, condizione principale della Cattolica Chiesa. S. Tommaso ha spiegato mirabilmente questa doppia partizione nella Ecclesiastica Gerarchia: *Duplex est*, dice egli (3), *spiritualis potestas, una quidem sacramentalis, alia jurisdictionis. Sacramentalis quidem potestas est, quae per aliquam consecrationem confertur, et talis potestas secundum suam essentiam remanet in homine, qui per consecrationem eam est adeptus, quamdiu vivit, sive in schisma, sive in haeresim labatur. Tamen haeretici et schismatici usum potestatis amittunt, ita scilicet, quod non licet eis sua potestate uti, si tamen usi fuerint, eorum potestas effectum habet in sacramentalibus. Potestas autem jurisdictionis est, quae et simplici injunctione hominis confertur. Et talis potestas non immobiliter adhaeret. Unde in schismaticis et haereticis non manet, et ideo non possunt nec absolvere, nec excommunicare, nec indulgentias facere, aut aliquid hujusmodi. Quod si fecerint, nihil est actum.* Sulle orme di questo gran Dottore anche il Concilio di Trento, distinguendo (4) l'ordinazione dalla missione, fa conoscere esser quella il principio dell'ordine, e questa della giurisdizione.

Per cominciare dalla Gerarchia di ordine, che secondo il fin quì divisato consiste nella consecrazione, ed è ordinata alla retta amministrazione de' Sacramenti, abbiam veduto secondo il Tri-

(1) *Epist. I. cap. V. v. 2. 3.*
(2) *Sess. 13. can. 6.*
(3) *2. 2. Quaest. 9. art. 3., idem part. 3. q. 63. art. 2.*
(4) *Sess. 23. cap. 7.*

dentino, che essa costa, per ordinazione divina, di Vescovi, Preti, e Ministri. I Vescovi infatti sono i successori degli Apostoli, e quanto all'ordine, tutti fra loro uguali, prendon cura della Chiesa, ed attendono che l'eletto frumento non si mescoli con la perniciosa zizzania, e che le pecorelle le quali appartengono all'ovile di Gesù Cristo, siano menate a' pascoli, che fruttificar possano l'eterna vita: furon detti Vescovi quasi *inspectores*. I Presbiteri, Sacerdoti di secondo ordine, chiamati così *quasi senes* non per l'età, ma per la sapienza e 'l costume, anch' essi per divina istituzione amministrano sotto la direzione de' loro Vescovi i Sacramenti per lo bene delle anime. E finalmente sotto il nome di Ministri son compresi tutti gli altri, i quali non essendo Vescovi o Sacerdoti, hanno però una speciale funzione nell' Ecclesiastico Ministero. Essi anche riconoscono in germe l'istituzione divina, giacchè i Diaconi furono dagli Apostoli costituiti nella Chiesa per autorità loro commessa da Gesù Cristo, gli altri ordini poi, cioè il Suddiaconato, l'Acolitato, l'Esorcistato, il Lettorato, e l'Ostiariato, sebbene immediatamente fossero stati in seguito distinti ed istituiti dalla Chiesa, siccome contenevansi nel Diaconato, anch'essi in certa guisa possono dirsi d'istituzione divina; giacchè, come riflette S. Tommaso (1), i Diaconi sul principio esercitavano le altre funzioni, che furono dipoi deputate a tutti gli altri mentovati ordini minori, e questi possono dirsi, come parte del Diaconato, e riconoscono perciò la medesima origine. La tonsura poi non è ordine, ma piuttosto disposizione all'ordine stesso. Noi riserbandoci altrove parlare di tutti gli ordini, i quali si comprendono nella classe generale di Ministri, e che secondo tutti essenzialmente si distinguono dal Presbiterato e dal Vescovato, prima di terminare la presente lezione, diremo la differenza di diritto divino che esiste tra il Vescovato e 'l Presbiterato.

Una tale differenza essenziale fra questi due ordini fu impugnata da Aerio nel secolo quarto della Chiesa, secondo S. Agostino (2), e S. Epifanio (3); indi da Wicleffo, irritati amendue per non aver ottenuto il Vescovado che ambivano (4), e finalmente da Calvino (5) seguito in questo da quelli, che sotto nome di Presbiteriani sono tuttora vigenti nell' Inghilterra. Tutti questi però non negavano assolutamente essere il Vescovo superiore al Presbitero, ma lo ammettevano tale per diritto umano, e per Ecclesiastica Istituzione, non già per diritto divino; onde malamente da alcuni si pretende provare, contro costoro, con argomenti generali essere il Vescovo superiore al Presbitero, ma bisogna aggiungere di più *per diritto divino e per istituzione di Cristo stesso*.

(1) *In 1. dist. 24. quaest. 1. art. 2.*
(2) *Lib. de haeres. cap. 25.*
(3) *Haer. 75.*
(4) *Tom. Voldensis lib. 2. doc. fidei t. 5.*
(5) *Calv. lib. 4. Inst. cap. 4.*

Ed infatti Gesù Cristo a' soli Apostoli, ai quali succedevano i Vescovi, e non già a' 72 discepoli diede la missione, e quindi la suprema autorità nella Chiesa. *Sicut misit me*, Ei disse, *vivens Pater*, *et ego mitto vos* (1): con le quali parole indiritte ai Vescovi nella persona degli Apostoli, e niuna menzione facendo de' Presbiteri, chiaramente diede a divedere la superiorità di quelli su questi. Or se abbiam detto di sopra esser doppio il potere, cioè di ordine e di giurisdizione, consistendo il primo nell' amministrazione de' Sacramenti, ed il secondo nel reggere le Chiese, nel definire i dommi di fede, nel regolare la disciplina, nel dirigere i costumi, nel punire i colpevoli ec.; consultando la Scrittura, osserveremo che nell' uno e nell' altro potere il Vescovo *jure divino* sia superiore al semplice Sacerdote. E per ciò che risguarda l'ordine, leggiamo nelle Scritture, che a' soli Vescovi fu dato il potere di ordinare: come abbiamo dall' Apostolo, quando scriveva a Tito (2): *hujus gratia reliqui te Cretae*, *ut constituas per Civitates Presbyteros*; ove si distingue un' autorità suprema, che dovea costituire subalterni: e negli Atti Apostolici chiaramente si scorge (3) che ai soli Apostoli fu conceduto il potere di dar lo Spirito Santo per mezzo della Confermazione. Se dunque i Vescovi possono soltanto ordinare, e confermare *jure ordinario*, per la potestà di ordinare sono superiori ai Presbiteri.

Ma lo sono benanche per la giurisdizione, come rileviamo dalle medesime Scritture. I Vescovi infatti furono deputati da Gesù Cristo al reggimento della Chiesa: *attendite vobis*, *et universo gregi*, *in quo posuit vos Spiritus Sanctus Episcopos regere Ecclesiam Dei* (4). Dallo stesso furono deputati a definir dommi di fede e ciò che appartenevasi alla Religione, come abbiamo dall'esempio degli Apostoli nel Concilio Gerosolimitano (5). *Visum est Spiritui Sancto et nobis*, *nihil ultra imponere vobis oneris*, *quam haec necessaria etc.* Essi furono designati a correggere, come leggiamo presso S. Paolo (6): *Reliqui te Cretae*, *ut ea quae desunt corrigas*: del quale potere avea fatto uso lo stesso Apostolo nel punire con la scomunica l' incestuoso di Corinto in forza di quel potere, che egli medesimo diceva di aver ricevuto dal Signore (7): *Etsi amplius gloriatus fuero de potestate nostra*, *quam dedit nobis Dominus in aedificationem*, *et non in destructionem vestram*, *non erubescam*. Ma quale prova più convincente possiamo addurre al proposito di quella, che ci somministra lo stesso S. Paolo, il quale prescrive nella persona di Timoteo già Vescovo, il modo col quale avrebbe dovuto condursi nel giudicare i Preti? *Adversus Presbyterum*, diceva l' Apostolo (8), *accusationem noli recipere*, *nisi sub duobus*, *vel tribus testibus*. Non esisterà forse alcuna differenza fra il giudice, e colui,

(1) *Joan. cap. 20.*
(2 *Apost. ad Tit. 1.*
(3) *Act. Apost. 8. v. 14. e seg.*
(4) *Act. Apost. 20.*
(5 *Act. 15.*
(6) *Ap. ad Tit. 1.*
(7) *1. ad Corint. 5.*
(8) *Ap. 1. ad Tim. 5.*

che dovrà essere giudicato? Adunque o si consideri nell'ordine, o nella giurisdizione il Vescovo sarà sempre al Prete superiore.

Questa differenza fu sempre riconosciuta dagli antichi Padri, anche prima che sorgesse Aerio, e quando costui comparve fu co' suoi seguaci sempre per eretico dalla Chiesa reputato. Noi tra tutte sceglieremo soltanto l'autorità di due antichissimi Padri, acciocchè conoscano i Novatori essere stata sempre questa la dottrina della Chiesa primitiva, e non la credano abuso, o invenzione de' secoli successivi. Il primo di questi è S. Ignazio martire, il quale così scriveva nella sua lettera agli Efesî: *Episcopi per terrae terminos definiti sunt ex Jesu Christi sententia, unde decet vos in Episcopi Sententiam concurrere;* e nell'altra lettera a Magnesiani: *Sed et vos decet non familiarius, ac superbe uti aetate Episcopi, sed secundum virtutem Dei Patris omnem impertiri illi reverentiam . . . . non respicientes ad apparentem juvenilem ordinationem, sed ut prudentes in Deo credemus ipsi, non ipsi autem, sed Patri Jesu Christi, omnium Episcopo. In honorem igitur illius, qui vult, decet vos obedire sine ulla hypocrisi, quia nequaquam Episcopum hunc quis fallit, qui videtur, sed illudit invisibili.* Questa lettera, come suppositizia rigettata da' Novatori, è stata dottamente difesa come genuina da Natale Alessandro (1). L'altro Padre della Chiesa è S. Cipriano, il quale così si esprime (2): *Dominus noster, cujus praecepta metuere, et observare debemus, Episcopi honorem, et Ecclesiae suae rationem disponens in Evangelio loquitur, et dicit Petro: ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, inde per temporum et successionum vices Episcoporum ordinatio, ac Ecclesiae ratio decurrit, ut Ecclesia super Episcopos constituatur, et omnes actus Ecclesiae per eosdem praepositos gubernentur. Cum hoc itaque divina lege fundatum sit, miror quosdam audaci temeritate sic mihi scribere voluisse: quando Ecclesia in Episcopo et Clero, et in omnibus stantibus sit constituta.*

Giusta questi principî poggiati sulla Scrittura e sulla più remota antichità potè stabilire le sue decisioni il Tridentino, allorchè disse (3): *in Ecclesia esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex Episcopis, Presbyteris, et Ministris;* ed in seguito (4) *Episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt, ad hanc hierarchiam praecipue pertinere, positos, sicut Apostolus ait, a Spiritu Sancto regere Ecclesiam Dei, eosque esse Presbyteris superiores, ac Sacramentum Confirmationis conferre, Ministros Ecclesiae ordinare etc.* E finalmente (5): *Si quis dixerit, Episcopos non esse Presbyteris superiores, vel non habere potestatem ordinandi et confirmandi, vel eam, quam habent illis esse cum Presbyteris com-*

(1) *Diss. 20. in hist. 1. Saeculi, Diss. 44. in hist. 4. saecul.*
(2) *Epist. 37. ad lapsos.*
(3) *Sess. 23. c. 6.*
(4) *Ibidem. c. 4.*
(5) *Ibid. c. 7.*

munem, *anathema sit*. Da queste definizioni rilevasi, che sebbene il Tridentino non dica esplicitamente i Vescovi essere superiori a' Presbiteri *jure divino*, pure chiaramente si può inferire, tra perchè dice esservi una gerarchia di divina istituzione, ed in primo luogo vi mette i Vescovi, e poi soggiunge, che per divina istituzione possan questi ordinare e confermare, ciò che non dice dei Preti, e perchè se solo dagli uomini procedesse la superiorità dei Vescovi sui Preti, e non fosse per istituzione divina, non avrebbe deciso come dogma di fede, che i Vescovi fossero da più de' semplici Preti.

I Protestanti oppongono contro questa dottrina alcune autorità delle Scritture, dalle quali scorgendosi significati indistintamente con lo stesso nome i Vescovi ed i Presbiteri, credono poter inferire, che fossero al tutto uguali; così S. Paolo ai Filippesi (1) salutò i Vescovi ed i Diaconi, ove per Vescovi intende i Preti, non potendo essere in una sola Diocesi più Vescovi; parimente a Tito, dopo di aver detto *reliqui te Cretae, ut constituas per Civitates Presbyteros*, subito soggiunge: *oportet autem Episcopum sine crimine esse etc.* E finalmente dopo aver chiamati i Presbiteri della Chiesa *Majores natu* (2), questi medesimi appella Vescovi, allorchè soggiunge *attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos etc.* Ma noi osserviamo che da tutte queste autorità appena si può inferire, che nei tempi primitivi avessero comune il nome, non già la dignità ed il potere; nè fa maraviglia che indistintamente il Vescovo si potesse chiamar Presbitero, ed a vicenda, perchè il Vescovo vuol dire *Inspector;* ed anche il Prete ha una tale ispezione, sebbene secondaria; il Presbitero vuol dire vecchio *senex* di scienza e prudenza, e molto più il Vescovo si presume dotato di tali prerogative; ciò è tanto vero, che consultando le stesse Scritture, noi vediamo tale indistinzione anche nel nome di Diacono. S. Paolo infatti chiama sè ed Apollo Diaconi (3). *Ministri* (nel greco *Diaconos*), *ejus cujus credidistis*, ed altrove (4) *idoneos nos fecit ministros* (*Diaconos*) *novi testamenti.* Siccome dunque sarebbe errore il credere che gli Apostoli nominati Diaconi, tali fossero; così ancora i Vescovi per rapporto ai Preti, ed a vicenda.

Un'altra opposizione ricavano dall'autorità di S. Girolamo, della quale molto si vantano i Novatori. *Quid facit*, dice questo Santo Padre, *excepta ordinatione, Episcopus, quod Presbyter non facit?* (5). Dunque essi conchiudono essere della stessa dignità il Vescovo ed il Presbitero. Ma noi li preghiamo a riflettere il motivo perchè S. Girolamo fece uso di tali espressioni, imperciocchè nella lettera ad Evangelo il Santo Padre voleva impugnare l'arroganza di ta-

(1) *Paulus ad Philip. I.*
(2) *Act. Apost. 20.*
(3) *1. ad Corinth. c. 3. e 4.*
(4) *2. ad Corint. III. 6.*
(5) *S. Hieron. CXLVI. ad Evang.*

luni Vescovi, i quali troppo s'inorgoglivano sopra i Preti, e la superbia de' Diaconi, e specialmente di un tal Falcidio, i quali e perchè al Vescovo più vicini, e perchè Tesorieri della mensa Vescovile, prendevano posto anche a preferenza de' Sacerdoti. Ecco il motivo perchè questo Padre forse con troppa enfasi innalzò molto la dignità Sacerdotale, e sembrò a prima vista quasi equipararla a quella de' Vescovi, non perchè avesse creduto essere uguale così negli uni, come negli altri. Oltrechè dallo stesso contesto rilevasi la differenza essenziale, che tra i due ordini intercede, allorchè leggesi, *excepta ordinatione*, ond'è che, quando anche ogni altra ragione mancasse, basterebbe questa sola per mostrare il Vescovo al semplice Prete superiore.

Possiam quindi conchiudere la presente lezione col dire che esista una Gerarchia, e che sia doppia, di ordine cioè e di giurisdizione, e che per rapporto alla prima sia essa essenzialmente in tre gradi per diritto divino distinta, e che quindi costi di Vescovi, di Preti, e di Ministri.

LEZIONE II.

PONTEFICE SOMMO.

I veri nomi significano la natura delle cose, e sono sempre ad esse corrispondenti. Adamo nel vedersi formare Eva da una costa staccatasi dal fianco la chiamò sua porzione, onde questa fu detta *Virago*. I greci Filosofi nel veder come l'Uomo avendo cogli Angioli comune il pensiero, cogli animali il sentire, ed il vivere con le piante, lo dissero piccol mondo *microcosmo;* ed i Santi Padri in vedere nel Pontefice Romano il Primato di onore e di giurisdizione su tutta la Chiesa, lo dissero Padre dei Padri, Apice di tutto l'Episcopato, Vescovo della Chiesa universale, Capo di tutti i Vescovi, e centro dell'Ecclesiastica unità. Era dunque necessario che tra tutt'i Vescovi si riconoscesse un capo, in cui l'apice si ravvisasse della Gerarchia di giurisdizione. Gesù Cristo lo stabilì, e questo potere, e questo primato riconosce una istituzione divina. Noi osservammo nella passata lezione i diversi gradi della Gerarchia di ordine, e dicemmo essere tre, costituiti per diritto divino, cioè di Vescovi, di Preti, e Ministri: or volendo parlare dei diversi gradi della Gerarchia di giurisdizione, riservandoci nelle successive lezioni ponderare quelli che stabiliti furono per Ecclesiastico diritto, osserveremo per ora ciò che vi è d'istituzione divina, il Primato cioè del Pontefice Sommo. La Chiesa è una società perfetta; era dunque necessario che avesse un capo; questo capo, che tutto dovea menare all'unità, è stato stabilito di diritto divino nella persona di S. Pietro e dei suoi successori. La Chiesa è una società perfetta; era dunque conveniente, che i diversi membri comunicassero col capo per diverse

giunture, acciocchè il corpo fosse stato ben legato; ciò fu stabilito per diritto Ecclesiastico nella istituzione dei Patriarchi, dei Primati, dei Metropolitani ec. Or dovendo in questa lezione ravvisare il principio e'l fondamento di tutti i diritti di questo Capo, lo stabiliremo nella presente proposizione.

Pietro ed i suoi successori furono costituiti da Gesù Cristo su tutta la Chiesa con Primato di onore e di giurisdizione.

Ma il Romano Pontefice è il successore di Pietro.

Dunque il Romano Pontefice è costituito da Gesù Cristo su tutta la Chiesa con Primato di onore e di giurisdizione.

Contro questa proposizione si scagliarono gli Eretici di tutti i tempi. Il Patriarca Dioscoro attaccò questo Primato, e fu smentito; Giovanni il Cappadoce, ed il Digiunatore aspirarono al Patriarcato Ecumenico, ma non l'ottennero; Fozio e Cerulario consumarono lo scisma, ma la Chiesa riconobbe questo Primato nel Concilio Lateranese IV, e quindi a poco in quello di Firenze. Questi errori di già condannati risorsero nella Chiesa d'Occidente per opera di coloro, i quali ad evitar la condanna della Chiesa, attaccarono l'autorità del suo Capo; così Marsiglio di Padova, ed i Valdesi, Wicleffo ed Hus, Lutero e Calvino; ma bentosto smentiti furono con le autorità delle Sante Scritture, e con la costante tradizione della Chiesa. Noi lasciando a'Teologi una più estesa disamina su questo domma di nostra fede, dovendo esporre le conseguenze del Primato, che i diritti formano del Pontefice Sommo, ne osserveremo l'origine col cennarne sommariamente le prove.

Cristo Signor nostro coll'ascendere al Cielo non rinunziò al Sacerdozio, il quale eterno durar dovea sino alla consumazione dei secoli. Rimanendo Egli capo invisibile della Chiesa, essendo questa visibile, e non potendo Egli aver successori, dovea però assegnarle un Vicario visibile, che ne fosse il Capo. Questi a preferenza degli altri Apostoli fu appunto S. Pietro. Infatti tanto abbiamo dalle divine Scritture; e primamente dacchè Pietro dopo aver confessato la Divinità di Gesù Cristo, riebbe in premio, che sopra di lui si fondasse la Chiesa, ed avesse le chiavi del Regno del Cielo: *Beatus es*, gli disse Gesù Cristo (3), *Simon Barjona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui in Cœlis est; et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae Inferi non praevalebunt adversus eam, et tibi dabo claves Regni Cœlorum; et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in Cœlis, et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in Cœlis*. Dalla quale autorità manifestamente rilevasi, che sotto doppia metafora di fondamento e di chiavi Pietro solo, a preferenza degli altri Apostoli, ebbe su tutta la Chiesa il primato di onore e di giurisdizione; onde meritamente potè dire S. Agostino (2): *solus inter Apostolos meruit audire: amen*

(1) *Matth. 16.*   (2) *Sermo 29. de Sanctis.*

dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, dignus certe qui aedificandis in domo Dei populis lapis esset ad fundamentum, columna ad sustentamentum, clavis ad Regnum (1).

Lo stesso ancora vien confermato da un'altra autorità delle divine Scritture presso S. Giovanni (2) in cui ciò, che era stato promesso a Pietro in tempo futuro: *tibi dabo claves etc.*, come dalla citata autorità presso S. Matteo, realmente si vede a lui solo conferito quando Gesù Cristo gli disse, *pasce agnos meos, pasce oves meas*. Cristo parlò a Pietro soltanto che avesse pascolato, e se all'officio del pastore appartiene non solo l'appresiare gli ottimi pascoli al gregge, ma ben anche menarlo al pascolo, regolarlo, condurlo, correggerlo, tutte queste cose furono commesse a Pietro per rapporto al gregge di Gesù Cristo. Ma qual gregge dovea Pietro pascolare? Gesù Cristo parla indistintamente, e le sue parole prese letteralmente significano, che tutte le pecore, che tutti gli agnelli vi sian compresi; onde meritamente potè conchiudere S. Bernardo (3): *Cui non dico Episcoporum, sed etiam Apostolorum sic absolute et indiscrete totae commissae sunt oves? Si me amas Petre, pasce oves meas. Quas? illius, vel illius populi, Civitatis, aut Regni? Oves meas, inquit. Cui non planum, non designasse aliquas, sed assignasse omnes? Nihil excipitur, ubi distinguitur nihil* (4). Queste autorità dimostrano a chiare note che Pietro fosse stato da Gesù Cristo stabilito Capo di quella Chiesa, che volea fondar col suo sangue: nè altrimenti l'intese la unanime tradizione dei Padri; ed il Concilio generale di Calcedonia lo attestò in nome di tutti, allorchè disse parlando di Pietro (5): *Qui est petra, et crepido Catholicae Ecclesiae, et rectae fidei fundamentum.* Nè l'autorità di Pietro dovea con lui terminare; essa era diretta a conservare nell'unità quella Chiesa, che secondo le promesse di Gesù Cristo durar dovea fino alla consumazione de' secoli; dunque dovea l'autorità di Pietro discendere ai suoi successori. Ma quale sarà poi il successore di Pietro? Ecco la seconda parte della mia proposizione.

Il Romano Pontefice è il successor di S. Pietro. I Protestanti, i quali ben si avvedono, che da questa proposizione dipende il Primato di onore e di giurisdizione, di cui va fregiato il Romano Pontefice su tutta quanta la Chiesa, non lasciano alcun argomento intentato per provare, che Pietro non siasi giammai portato in Roma, o che essendovi andato, non vi abbia stabilita la sede, o che finalmente non l'abbia conservata sino al terminar de' suoi giorni, ma invece abbiala ancor lasciata come la sede Antiochena. Ora per

(1) Vedi su questo detto di S. Matteo Tertulliano *de Praescript. C. 21.*
(2) *Joan. 21.* (3) *Lib. 2. de consid. cap. 8.*
(4) Vedi per l'esposizione di quest'autorità dell'Apostolo *Orig. in Epistol. ad Rom. c. 6. — Ambros. l. 10. in Luc. cap. 24. — Greg. Magn. lib. 4. Epist. 32.*
(5) *Conc. Calc. act. 3.*

far conoscere quanto essi vadano errati, osserviamo per poco la cronologia di S. Pietro. Egli dopo la morte del suo Maestro rimase per quattro anni nella Giudea; nell'anno qnarto che fu l'ultimo di Tiberio, portossi in Antiochia, ed ivi eresse una sede, che governò da Vescovo per sette anni. Partitosi da Antiochia nell'anno XI dalla passione di Gesù Cristo si recò in Gerusalemme, ed ivi fu da Erode messo in carcere; ma quindi a poco dall'Angelo liberato, nello stesso anno, che era il secondo di Clandio, andò in Roma a stabilirvi la sede. Avvenne che nel settimo anno dalla sua residenza in Roma, decimottavo dalla passioue di Gesù Cristo, e nono dell'Impero di Claudio, pubblicossi una legge da questo Imperatore, con la quale si decretò l'esilio contro tutti i Giudei residenti in Roma. Allora S. Pietro ritornò in Gerusalemme, ove intervenne al Concilio, quando, morto Claudio, e rivocato il di lui Editto, ritornò in Roma, ed ivi subì il martirio nell'anno decimoquarto dell'Impero di Nerone, dopo aver governato la sede di Roma per anni 25. Abbiam voluto estenderci nel premettere queste diverse epoche della vita di S. Pietro, perchè dall'ignoranza di questi viaggi di lui, o anche dalla malizia con la quale i Novatori li confondono, prendon questi motivo di stabilire ed apparentemente consolidare le loro false asserzioni. Pietro dunque fu in Roma, governò quella sede per anni 25, ed ivi ancora fu martirizzato.

La verità di queste proposizioni si rileva dalla Scrittura, e specialmente da una lettera dello stesso S. Pietro: *Salutat vos*, diceva questo grande Apostolo (1), *Ecclesia, quae est in Babilone collecta, et Marcus filius meus*. Ciò posto, S. Pietro saluta i fedeli in nome di quelli, che sono congregati in Babilonia: or due Babilonie esistevano ai tempi di lui. La prima era la Babilonia degli Assiri; ove non potevasi trovar S. Pietro, perchè per testimonianza di Giuseppe Ebreo (2) tutti i Giudei, che si trovavano in quella città furono a tempo di Claudio o espulsi, o uccisi; l'altra era la Babilonia degli Egiziani, la quale a quei tempi, come dice Strabone (5), era anzichè una città, un luogo oscuro, o un castello di pochi abitanti. Non essendovi dunque altra città detta Babilonia, dalla quale avesse potuto scrivere S. Pietro, dobbiam conchiudere che sotto questo nome abbia Egli voluto significar Roma. Nè l'interpetrazione è priva di fondamento, perchè Roma a qnei tempi potea veramente chiamarsi Babilonia non per la Chiesa de' fedeli, che vi si era di già riunita, ma per gli abitanti, i quali, come dice S. Leone, nel mentre dominavano su tutte le Nazioni, servivano a tutti gli errori di esse (4): *Cum omnibus dominarentur gentibus, omnium gentium serviebant erroribus*, come abbiamo anche da S. Giovanni, il quale nell'Apocalisse la designò

(1) *S. Petr. c. 5.*
(2) *Antiquit. lib. 18. cap. 12.*
(3) *Strab. lib. 17.*
(4) *S. Leo Serm. 1. de App. Petr. et Paul.*

con lo stesso nome. E meritamente S. Pietro doveva in quei tempi far uso di questa metafora, riflette il Natale Alessandro, tra perchè appena fuggito dalle carceri di Gerusalemme non voleva far conoscere il luogo di sua dimora, e per attendere alla quiete dei Cristiani di Roma, acciocchè pervenendo la sua lettera nelle mani dei Gentili, non si fossero avveduti che era in Roma un gran numero di fedeli. Adunque dalla stessa lettera di S. Pietro si rileva essere stato egli in Roma.

Si aggiunga che S. Pietro fu il primo a predicare in Roma, dappoichè, come abbiamo dalla Scrittura (1), S. Paolo nel portarsi colà trovò molti un tempo gentili, e poi convertiti alla fede; e ciò non da altri, che da S. Pietro, come la tradizione ci attesta (2). Più, S. Marco scrisse in Roma il suo Vangelo secondo ciò che avea sentito predicare da S. Pietro (3), e questi in Roma confuse e vinse Simone Mago (4). Dunque S. Pietro fu in Roma, ed ivi stabilì ancora la sua sede. Che poi in Roma abbia sostenuto il martirio, lo abbiamo dal fatto, perchè non leggesi che in altro luogo fuori di Roma avesse stabilito la sua Sede dopo aver lasciata la sede Antiochena, ed attestano ancor lo stesso gli antichi Autori di Ecclesiastica Istoria (5). Finalmente desumesi daccbè tutt'i Padri (6) nel tessere la serie dei Vescovi Romani cominciano sempre da S. Pietro; il che se non leggesi di altre sedi, dobbiam dire, che S. Pietro sia stato in Roma, vi abbia costituita una sede, ed ivi ancora sia morto.

Se dunque S. Pietro ed i suoi successori hanno da Gesù Cristo ottenuto il primato di onore e di giurisdizione su tutta la Chiesa, ed i Romani Pontefici sono i successori di S. Pietro; dunque il primato stesso dee benanche in questi riconoscersi.

Tal primato infatti fu sempre ne' Romani Pontefici riconosciuto dall'unanime consentimento di tutta la Chiesa (7). Noi, per amor di

(1) *Act. cap. ultim. Epist. ad Rom. cap. 1.*

(2) *Euseb. lib. 2. hist. cop. 13. — Paulus Orosius lib. 7. c. 4. — S. Leo serm. de Ss. App. Petr. et Paulo.*

(3) *Clemens. — Alex. in lib. hypotyposeon. — Eusebius lib. 2. hist. c. 14. — S. Hieron. in cotalogo Srcipt. Eccles.*

(4) *Arn. lib. 2. — Hegesippus lib. de excidio Jerosolim. c. 3. — S. Cyrillus Jeros. cat. 6. — S. August. lib. de haer. c. 1.*

(5) *Tertull. Scorpiaci c. 15. — Item de Proescrip. c. 36. — Hegesippus de excid. Jeros. c. 1. — Euseb. lib. 2. hist. c. 24. — Hieron. in cat. Script. Eccles. in Petro.*

(6) *Optatus Milev. lib. 2. contra Parmen. — S. August. Epist. ad Generosum 165.*

(7) *Conc. Sard. art. 347. in epist. synod. ad Julium Pp. — Conc. Eph. an. 431. art. 1. et 3. — Conc. Chalc. an. 451. act. 1. 2. 16. — Conc. Constant. III an. 680. act. 18. — Conc. Constant. an. 1414. passim. — S. Irenaeus lib. adv. haer. c. 3. — Tertullian. lib. adv. Praxeam. — S. Cypr. epist. 45. ad Corn. Pap. et epist. 67. ad Stephan. — S. Chrysost. ad Innocent. 1. — S. Ambros. epist. 78. — S. Hieron. Epist. 57. ad Damas. — S. August. Epist. 157. lib. 1. ad Bonif. c. 1. Epist. 162. — S. Bern. lib. 2. de cons. cap. 8. — S. Thomas 2. 2. q. 1. art. X.*

brevità, ci contenteremo citar solamente l'autorità di alcuni Francesi Teologi, i quali in fatto di prerogative de'Romani Pontefici non possono ad alcuno esser sospetti di adulazione. Gersone, il Padre del Gallicanismo, Cancelliere dell'Accademia di Parigi, così si esprime (1): *Status Papalis institutus est a Christo supernaturaliter, et immediate, tamquam Primatum habens monarchicum et regalem in Ecclesiastica hierarchia, secundum quem statum unicum, et supremum, Ecclesia militans dicitur una sub Christo. Quem Primatum quisquis impugnare, vel diminuere, vel alicui Ecclesiastico statui particulari coaequare praesumit, si hoc pertinaciter faciat, haereticus est, schismasticus, impius, atque sacrilegus. Cadit in haeresim toties damnatam a principio nascentis Ecclesiae usque hodie, tam per institutionem Christi, et principatum Petri super alios Apostolos, quam per traditionem totius Ecclesiae in sacris eloquiis, et generalibus Conciliis.* Secondo la dottrina di Gersone ha opinato sempre, e dichiarato ne'suoi Comizî il Clero Gallicano (2), e ciò sempre, giusta la definizione del Concilio di Firenze, il quale questa proposizione definì come dogma di fede. *Definimus*, disse questo Concilio (3), *Sacram Apostolicam Sedem et Romanum Pontificem Successorem esse B. Petri, principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae caput, et omnium Christianorum patrem, ac Doctorem existere, et ipsi in B. Petro pascendi, regendi, et gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis Æcumenicorum Conciliorum, et in sacris Canonibus continetur.* La quale suprema autorità nel Pontefice Romano fu pure riconosciuta dall'ultimo general Concilio di Trento (4).

Ma oltre la suprema autorità, che compete al Pontefice Romano su tutta la Chiesa in forza del primato di onore, e di giurisdizione, varî altri titoli gli competono. Egli è il Patriarca d'Occidente, di che a suo luogo terrem parola; è Primate d'Italia; è Metropolitano della Provincia Romana, la quale costa di que'Vescovi, le cui Diocesi trovansi tra Capua e Pisa, e che diconsi immediatamente soggette alla S. Sede (5); e finalmente è Vescovo di Roma.

Egli specialmente prende due nomi, de'quali il primo si può dir volgare, che usasi comunemente, ed il secondo legale, perchè di esso si fa uso nelle Pontificie Bolle, e sono quelle di *Papa* e di *Servo de' Servi di Dio*. Il primo il qual deriva dal greco *Pappas*, che vuol dir Padre, fu ne'primi tempi proprio di tutt'i Vescovi, e talvolta comune anche agli altri Chierici, ma ora dicesi per antonomasia

(1) *De stat. Eccles. consid. 1.*
(2) *An. 1681. — Item sacra facultas Parisiensis an. 1542. art. 23. contr. Luther. — Item an. 1619. in censur. contra Spalatensem*
(3) *Conc. Flor. an. 1439.*
(4) *Trid. Sess. 14. c. 7.*
(5) *Vide Bened. XIV. de Synod. Dioeces. lib. 2. cap. 2.*

del Pontefice solo (1); il secondo fu adoperato prima di tutti da S. Gregorio Magno, il quale per reprimere la superbia de' Patriarchi di Costantinopoli, che si facean chiamare Vescovi universali, usò il titolo di Servo de' Servi di Dio, il quale dappoi continuò nei sussecutivi Pontefici (2).

Il Papa, oltre le insegne comuni agli altri Vescovi, delle quali a suo luogo parleremo, usa ancora di una corona imperiale alta ed ovata, chiamata triregno, dinotante le tre dignità, delle quali è rivestito, cioè la regia, l' imperiale, e la Sacerdotale; così in segno dell' impero fa uso del regno, in segno del Pontificato fa uso della Mitra: *in signum imperii utitur Regno, in signum Pontificis utitur mitra*, disse Innocenzo III (3).

E qui sarebbe il luogo di dir qualche cosa sul dominio temporale, che compete al Romano Pontefice. Ma noi, lasciando questa materia a' Teologi, i quali dottamente e con tutta ragione lo hanno dimostrato non ripugnante alle Sacre Scritture, ed alle intenzioni del divino Fondator della Chiesa, come ancora ad eruditi Pubblicisti, i quali anzichè dirlo opposto alla ragion di Stato, lo han dimostrato in se stesso legittimo, ed utile alla civilizzazion di Europa; diciamo soltanto, che se le cose di nessuno ceder debbono al primo occupante; se fuvvi tempo, in cui per l' incursione dei Barbari, stante la debolezza degl' Imperatori d' Oriente, gemevano gl' Italiani sotto a barbaro ferro, potevano Pipino e Carlo Magno occupare e legittimamente posseder l' Italia; e se è vero che chi una cosa possiede può cederla ad altri, potettero questi stati conquistati cedere al Romano Pontefice, il quale per altro vi comandava col fatto; che se la prescrizione vale specialmente nelle ragioni di Stato, ancorchè altri titoli non esistessero, suffraghi questa al possesso, in che da più secoli sonosi ormai trovati i Pontefici Sommi (4).

Conchiudiamo dunque la presente lezione col dire, che se il Papa è successore di Pietro, essendo stato costui da Gesù Cristo stesso, a preferenza degli altri Apostoli, costituito capo visibile della sua Chiesa; anch' egli il Papa, della Chiesa è il capo, e vi comanda *jure divino* con primato non solo di onore, ma benanche di giurisdizione. E quindi a ragione a lui competono tutt' i titoli, gli onori, i privilegi, che corrisponder possono al Successor di S. Pietro, al Vicario di Gesù Cristo nostro Signore. Dunque a lui si deve rispetto, ossequio, venerazione, obbedienza; il perchè costituito essendo nel più alto grado fra tutti gli altri Pontefici, dicesi a ragione Pontefice Sommo, del qual titolo ci piacque iscrivere la nostra presente lezione. Tanto è certo, che i veri nomi significano la natura delle cose, e sono sempre ad esse corrispondenti.

(1) *Tommass. vet. et nov. Eccles. discipl. part. 1. cap. 4. — Item lib. 2. cap. 3. n. 17. — Item part. 1. lib. 1. cap. 50. n. 14.*

(2) *Joannes Diaconus in vita S. Greg. tit. 2. cap. 1.* (3) *Serm. S. Sil.*

(4) Vedi il Cardinale Orsi, del dominio temporale dei Papi; ed il Conte Giuseppe le Maistre nell' opera intitolata: *del Papa*.

LEZIONE III.

DRITTI IMMEDIATAMENTE ANNESSI AL PRIMATO DI ONORE E DI GIURISDIZIONE DEL SOMMO PONTEFICE.

Siccome i trattatisti di diritto naturale da'primi principi discender fanno alcune conseguenze, le quali, perchè immediatamente connesse con quelli, chiamansi conseguenze immediate, ed altre chiamansi mediate, perchè discendono da principi in forza di un lungo discorso, così noi avendo stabilito nel Pontefice Sommo il primato di onore e di giurisdizione, facciam discendere due notevolissime conseguenze, che corrispondono ai diritti immediatamente annessi al primato, pei quale il Sommo Pontefice e in domma, e nella disciplina tutti menar dee al centro dell'unità, ci riserbiamo poi di osservare nelle altre lezioni tutte quelle conseguenze, che mediatamente dal primato stesso discendono.

I Giansenisti ed i Gallicani han riconosciuto nel Pontefice il primato di onore e di giurisdizione, e doveano ben riconoscerlo, giacchè essendo stato dal Concilio Fiorentino dichiarato domma di fede, negandolo, i primi non avrebbero potuto mascherare la loro eresia, i secondi si sarebbero scissi dalla cattolica unità, ciò che per altro ripugnava alle loro idee, ed alla religione e virtù de'principali tra essi. Però, sebbene non abbiano posto in dubbio un tal primato, ne hanno così ristrette, o a meglio esprimerci, distrutte le immediate conseguenze, che pare abbian voluto annientare il primato medesimo; ed i più veggenti tra loro se ne sono accorti, come chiaramente rilevasi dalle loro ritrattazioni (1).

Essi con vane distinzioni vorrebbero, che il Romano Pontefice non fosse infallibile, e quindi avesse egli la parte non totale, ma soltanto principale nelle decisioni di fede; che dal Pontefice si potesse appellare al Concilio, che reputano a quello superiore; e che alle pontificie decisioni si dovesse soltanto un ossequioso silenzio finchè dalla universale Chiesa non fossero confermate. Sono queste le teorie volgarmente adottate da alcuni Teologi e Canonisti degli ultimi tempi, i quali ripetendo in sostanza con più accomodate parole, e con più studiati sofismi gli errori de' primitivi Scismatici han non poco contribuito ad alterare la semplicità della fede, ed a rendere alle pecorelle sospetto il Pastore, per poter poi più facilmente seminar la zizzania de' loro errori. Noi, per proceder con ordine, avendo stabilito come fondamento di ogni diritto, che compete al Pontefice, il suo primato, facciam discendere dal primato stesso due immediate conseguenze, le quali ci specificano con ordine e chiarezza le due principali prerogative, che gli competono, e che gli sono necessarie, per menar tutto al centro dell' unità.

(1) Si conosce come quel gran lume della Chiesa Gallicana Monsignor Bossuet abbia detestata la dichiarazione del 1682 una volta con tanto calore sostenuta, e quali sieno stati i rimorsi che tali dottrine abbiano in punto di morte agitato la sua grande anima.

1.° Il Romano Pontefice è infallibile, e quindi le Pontificie dichiarazioni nelle canse di diritto divino, o sia le sue decisioni in materia di fede e di costnmi debbono accogliersi da tutti con ogni riverenza, e coll'interno assenso della mente. Qnesta proposizione, che nella sna prima parte dice il Pontefice essere infallibile, si mostra col fatto e col diritto. In primo luogo si mostra col fatto; imperocchè in ogni Società bene costitnita deve esistere un potere; il che se si verifica nella Società domestica e nella pnbblica, lo è molto più nella Società universale, che è appunto la Chiesa, come abbiamo altrove dimostrato. Ora ogni potere qnalnnque si fosse, o si dica esister nel popolo, o presso gli ottimati, o nelle mani di un solo, sempre dee esser sommo, altrimenti non sarebbe potere; egli giudicar dee inappellabilmente, e niuno può opporsi alle sue decisioni; in nna parola, il potere debb'esser infallibile nel fatto; ma la Chiesa è una Società, ha nn potere, e questo potere risiede appnnto nel Pontefice Sommo; dnnqne questi è infallibile nel fatto.

» Allorchè noi diciamo, riflette saggiamente il Conte le Maistre (1), che la Chiesa è infallibile, non domandiamo per essa, » ed è questa una riflessione essenziale, alcnn privilegio particolare; domandiamo soltanto, che essa goda del diritto comnne a tntte le Sovranità possibili, le qnali tutte agiscono necessariamente come infallibili; imperocchè ogni governo è assoluto, e dal momento in cui gli si pnò resistere sotto pretesto di errore o d'ingiustizia, esso più non esiste. La Sovranità ha senza dnbbio diverse forme. Non parla a Costantinopoli, come a Londra; ma allorchè ha parlato alla sua maniera sì in una parte, che nell'altra il *bill* è senza appellazione, come il *fetfa*. Lo stesso avviene della Chiesa: fa di mestieri che sia in una maniera, o in un'altra governata, come è in ogni associazione qualunque, altrimenti non vi sarebbe più aggregazione, più nn tntto, più unità. Qnesto governo adnnqne è di sua natura infallibile, vale a dire assolnto, altrimenti non reggerà più ». Fin qui il dotto autore. Bisogna quindi vedere ove esista il potere in questa Società, per dirlo assoluto, cioè infallibile nel fatto; ma noi abbiamo dimostrato, che il poter nella Chiesa sia per appnnto nel Pontefice Sommo; adunque questo è infallibile nel fatto. Il dire adunque con Bossnet e Fleury, che la teoria dell'infallibilità sia stata nna invenzione del secolo XIV, foggiata nel Concilio di Firenze, e sostennta in segnito dal Cardinal Gaetano, è un confondere due idee del tutto distinte, il credere cioè e l'opporsi ad un domma; è nn negare ciò, che la Chiesa ha di comnne con tntte le Società del Mondo; è in somma lo stesso come se si dicesse essersi nel Concilio di Trento inventato il domma della transustanziazione perchè ivi si disputò snllo stesso.

Ma il Pontefice non solo nel fatto è infallibile, ma lo è parimen-

(1) Del Papa, *lib. 1. cap. 1.*

te nel diritto. Imperocchè gli altri poteri considerati in loro stessi errar potendo, sono tali le promesse fatte a S. Pietro ed a'suoi successori, che, parlando questi come Vicarî di Gesù Cristo, e come successori di S. Pietro, non possono in alcun modo ingannarsi. Acciocchè poi il Romano Pontefice parli come successore di S. Pietro, o come Capo della Chiesa, o altrimenti acciocchè parli *ex Cathedra*, son necessarie varie condizioni. Fa d'uopo che egli come Supremo Pastore della Chiesa alcuna cosa proponga a tutti i fedeli in materia di fede o di costumi, obbligandoli a credere con fede divina sotto pena di scomunica, ed in tal guisa si dice, che parli *ex Cathedra*, cioè in forza della pienezza del suo potere, significandosi per Cattedra l'autorità d'insegnare, e di comandare, giusta quel detto della Scrittura (1): *Super Cathedram Moysi sederunt etc.*; che se come uom privato proponga un suo parere, o nella interpetrazione delle Scritture, o di un libro qualunque, o in materie teologiche, allora si considera come uom privato, e vale la sua autorità quanto quella di un Dottor privato della Chiesa.

Acciocchè poi il Sommo Pontefice parli *ex Cathedra* altre condizioni si richieggono, cioè che definisca liberamente, senza forza o timore, che premetta un maturo esame alla decisione della quistione, e previo ancora il consiglio del Clero Romano, ora rappresentato dagli Eminentissimi Cardinali. Quali due ultime condizioni debbonsi soltanto intendere, acciocchè sia più regolare l'andamento di tali decisioni, non già per la validità delle decisioni istesse. Ed invero quando il Papa parla a tutti i fedeli come Pastore e Capo di tutta la Chiesa, quando propone alcuna dottrina in materia di fede o costumi come Maestro a tutta la Chiesa, quando colpisce di anatema chi voglia sostenere il contrario, allora egli gode per se solo del privilegio dell'infallibilità. Per lecitamente operare dovrà maturamente esaminare la quistione, ascoltare il consiglio altrui, siccome ancora devono ciò prestare i Vescovi col Papa, cioè tutta la Chiesa innanzi di definire, perchè l'infallibilità non è per ispirazione, ma per assistenza. Peraltro siccome una definizione della Chiesa sarebbe infallibile ancora che non siasi premesso l'esame, così sarebbe egualmente infallibile una decisione del Romano Pontefice, quando parla come Capo e Maestro della Chiesa medesima; nell'uno e nell'altro caso non devesi dubitare della divina assistenza, altrimenti i fedeli che sono obbligati di ubbidire alla voce della Chiesa, e del supremo Pastore, dovrebbero sospendere l'assenso pria di avere indagato se siano stati fatti i maturi esami, ascoltati i consigli ec. e aprirebbesi un campo a qualunque pertinace evasione. Inoltre Bossuet, Lannojo, ed altri della massima Gallicana non troverebbero difficoltà di ammettere la infallibilità del Papa nelle decisioni emanate col consenso della Chiesa particolare di Roma, quei cioè

(1) *Matth.* 23.

che vanamente distinguendo tra la Sede e il sedente, quella riconoscono infallibile, e questo fallibile.

Ma anche quando parla il Pontefice *ex Cathedra*, nelle sue definizioni due cose sono da distinguersi, cioè l'oggetto primario della definizione che si esprime nella conchiusione, e le proposizioni incidenti, o le ragioni della conchiusione; considerandosi in quello il Pontefice infallibile, non già nelle proposizioni che incidentalmente e come di passaggio possono stabilirsi ad occasione della principale. *In Decretis Pontificiis*, dice il nostro elegantissimo Melchior Cano (1) *duo cum primis distinguenda sunt; unum est tanquam intentio, conclusioque Decreti, alterum quasi ratio et causa a Pontifice reddita ejus rei, quam constituerit: atque in conclusione Pontifices Romani errare nequeunt, si fidei quaestionem ex apostolico tribunali decernant. Sin vero Pontificum rationes necessariae non sunt, ne dicam aptae, probabiles, idoneae, in his nihil est videlicet immorandum. Non enim pro causis a Pontificibus redditis, tamquam pro aris, et focis depugnamus.* Ciò posto, il giudizio del Romano Pontefice, il quale decide *ex Cathedra*, in quelle cose, che appartengono alla fede, ed ai costumi è infallibile indipendentemente dal consenso della Chiesa. Noi lo confermiamo con le medesime autorità, con le quali provammo il suo Primato. Gesù Cristo, dopo aver detto a S. Pietro, che sarebbe stato la pietra angolare dell'immobile edifizio della sua Chiesa, soggiunse (2) che non avrebbero contro quella pietra prevalute le porte dell'inferno, *et portae inferi non praevalebunt adversus eam;* da quì tutti i Padri (3) hanno inferito il privilegio dell'infallibilità conceduta a S. Pietro, ed ai suoi successori, giacchè se S. Pietro non fosse stato infallibile, ed avesse potuto insegnare una falsa dottrina, l'inferno avrebbe prevaluto contro il fondamento dell'edifizio, e tutto l'edifizio sarebbe crollato.

Lo stesso s'inferisce dalle altre parole di Gesù Cristo dette a S. Pietro, *pasce oves meas* (4), con le quali a lui in preferenza degli altri Apostoli commise la cura della Chiesa. Adunque S. Pietro ed i suoi successori debbono reggere la Chiesa colla sana dottrina, e questa seguir debbe i loro insegnamenti; ma così è che la Chiesa non può seguire una falsa dottrina, dunque S. Pietro ed i suoi successori non possono predicarla, e sarebbe infatti un assurdo che ad un gregge infallibile si desse un Pastore fallibile.

Ma l'autorità più convincente, dalla quale lo stesso assunto

(1) *De locis theolog. lib. 6. cap. 8.* (2) *Matth. 16.*

(3) *Orig. in cap. 16 Mat. — S. August. in psal. contr. partem Donati — S. Epiph. in Anchor. — S. Leo Epist. 75. ad Leonem Augustum. — Basil. ad cap. 2. Isaiae. — Nazianzen. orat. 21. — Chrysost. hom. 2. de poenit. in Psal. 50. — Cyrill. Alex. 1. 2. Joan. c. 12. — Epiphan. haeres. 59. — Cyprian. Epist. 40. 57. 71. — Hieron. adversus Pelag. c. 4. — Hilar. cap. 26. in Matth.*

(4) *Joan. 21.*

comprovasi, è appunto quella registrata presso S. Luca (1), nella quale Gesù Cristo, vicino alla sua passione, così a S. Pietro parlò: *Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos, ut cribraret, sicut triticum. Ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos.* Il Signor nostro con queste parole promette a S. Pietro l'indefettibilità nella fede. Egli il quale in tutto fu esaudito dal suo Padre, prega per lui che non mancasse in fede; e parlando a colui, che era stato designato a capo della Chiesa, come presso S. Matteo abbiam veduto, intendeva pregare ancora pe' successori di lui. Ei dice che tutti gli Apostoli con S. Pietro sarebbero stati tentati da Satanno, e non prega per tutti, ma soltanto per S. Pietro il quale doveva confermare i suoi fratelli col privilegio della infallibilità, come se gli avesse detto: *Ideo rogavi pro te, ut non deficiat fides tua: tu ergo, illa fide indefectibili praeditus, confirma fratres tuos.* Così l'intese sempre la Tradizione della Chiesa, ed i Padri non fecero che attestarla (2). S. Agostino diceva che avendo parlato il Romano Pontefice, ogni causa poteva dirsi finita (3). E S. Tommaso da questa medesima autorità conchiude essere il Romano Pontefice infallibile. *Dicendum*, sono le sue parole (4), *quod nova editio symboli necessaria est ad vitandum insurgentes errores. Ad illius ergo auctoritatem pertinet editio symboli, ad cujus auctoritatem pertinet finaliter determinare ea, quae sunt fidei, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur. Hoc autem pertinet ad auctoritatem Summi Pontificis, ad quem majores et difficiliores Ecclesiae quaestiones referuntur, ut dicitur in Decretali Extra de baptism. C. Majores: unde et Dominus, Lucae 22. Petro dixit, quem Summum Pontificem constituit, ego rogavi pro te, Petre: ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Et hujus ratio est, quia una fides debet esse totius Ecclesiae secundum illud 1. Corinth. 2. Idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata; quod servari non posset, nisi quaestio fidei exorta determinetur per eum, qui toti Ecclesiae praeest, ut sic ejus sententia a tota Ecclesia firmiter teneatur. Et ideo ad solam auctoritatem Summi Pontificis pertinet nova editio symboli, sicut et omnia alia, quae pertinent ad totam Ecclesiam; ut congregare synodum generalem, et alia hujusmodi.* Fin qui l'Angelico Dottor S. Tommaso, ond'è che noi sulle autorità delle Sante Scritture, e sulla perpetua tradizion

(1) *Luc. 22.*

(2 *8. S. Leo sermo 3. super Lucam 22. — 9. S. Agatho epist. ad Constantinum Imp. — 10. Leo IX. Epist. 1. ad Michaelem Patr. Constant. — 7. S. Bernard. Epist. 130. ad Innocent. II. — Innocent. III. epist. 209. ad Patriarch. Constont. — 1. S. Irenaeus lib. 3. adversus haeres. c. 3. — 2. S. Basilius epist. 74. — 3. S. Flavianus epist. ad Leon. — 4. S. Cyprianus lib. de unit. Eccles. Item epist. 55. de Felicissimo. — 5. S. Ambr. Psal. 40. — 6. S. Petrus Chrys. epist. ad Eutichem. — Conc. Nicen. II. an. 787. act. 2. — Conc. VIII. an. 869.*

(3) *Serm. 2. de verbis Apostoli, cap. 10.*

(4) *2. 2. q. 1. a 10.*

della Chiesa abbiam motivo di conchiudere, che il Pontefice Sommo, parlando *ex Cathedra*, sia infallibile anche in diritto, e ciò con le medesime espressioni di Monsignor Bossuet (1). « La Chiesa » Romana è sempre Vergine; la fede Romana è sempre la fede » della Chiesa: si crede sempre quello che si è creduto: la medesima voce risuona da per ogni dove: e Pietro rimane nei suoi » Successori il fondamento de' fedeli. Gesù Cristo lo disse, e piuttosto avranno fine il cielo, e la terra, che le sue parole ».

Abbiam dunque veduto, che il Pontefice Sommo sia nel diritto e nel fatto infallibile, che abbia il diritto di emanar decisioni in materia di fede e di costumi, e che queste derivando dal potere sommo della Ecclesiastica Società, sieno irreformabili: or se ad ogni diritto corrisponder dee un dovere, forza è conchiudere che ciascun fedele sia obbligato ad obbedirgli, e ciò non solo col non dommatizzare in contrario, e coll'ossequioso silenzio, ma in coscienza e con l'interno assentimento dell'animo.

I Giansenisti vorrebbero che il Romano Pontefice potesse far decreti toccanti la fede, ma che questi fossero soltanto provvisionali, essendo nell'obbligo di attender sempre il consenso della Chiesa o unita, o dispersa; e che quindi abbia nel giudicare una parte principale, ma non totale. Ma essi s'ingannano a partito, e restringendo così il Primato del Sommo Pontefice, si oppongono alle Scritture, alle tradizioni e determinazioni della Chiesa, e distruggono persin l'idea medesima della Ecclesiastica Società. Si oppongono primariamente alla Scrittura, poichè in questo caso dovendosi, per aver forza di legge nei Pontifici decreti, attendere il consentimento della Chiesa: non sarebbe più la Chiesa fondata sopra di Pietro, ma Pietro sulla Chiesa; non più Pietro pascolerebbe le pecore, ma queste pascolerebbero Pietro; e finalmente non più Pietro i fratelli suoi, ma questi confermerebbero Pietro; ciò che manifestamente si oppone alle divine Scritture. Più; la tradizione dei Padri ci attesta, che gli oracoli Pontifici sono stati sempre ricevuti nella Chiesa con massimo rispetto, le decisioni dei Pontefici sono state sempre irreformabili, e tutte le cause diceansi finite, appena che venian rescritti da Roma. Le distinzioni, delle quali fanno uso maliziosamente i Giansenisti, sono nella Chiesa affatto nuove, ed è assioma generalmente riconosciuto nella scienza sacra, che, *quidquid est in Ecclesia novum*, *falsum*. Che anzi la Chiesa nelle sue decisioni avea anticipatamente rigettate queste scismatiche invenzioni, allorchè disse nel Concilio di Firenze, avere il Romano Pontefice *piena* potestà su tutta la Chiesa; or questo potere non sarebbe *pieno*, se i suoi Decreti fossero soltanto provvisionali, se per essere irreformabili dovessero attendere il consentimento della Chiesa, e se bastasse incontro a questo pieno diritto l'ossequioso silenzio, e non fosse necessario

(1) Discorso sull'unità della Chiesa.

il *pieno* dovere dell' ubbidienza. Finalmente queste teorie distruggono l' idea della Ecclesiastica Società, la quale, avendo noi dimostrata assolutamente monarchica, non può comportare che il potere che vi presiede attender debba nella esecuzione delle sue leggi il consentimento degli altri.

2° La seconda conseguenza immediata del Primato risguarda la disciplina, ed è che il Romano Pontefice, *jure divino*, abbia il potere di far leggi universali appartenenti alla disciplina della Chiesa; cioè quelle che risguardano il culto a Dio dovuto, ai suoi riti, alla Polizia del Clero, all'ordine dell' Ecclesiastico reggimento, ed alla retta amministrazione delle cose temporali della Chiesa. Questa conseguenza è chiarissima, e scende per immediata illazione da quanto abbiam detto di sopra, giacchè se la Religione costa di domma, morale, e culto, potendo il Romano Pontefice far leggi che risguardano la fede, ed i costumi; molto più può uniformemente ordinare il culto a Dio dovuto. Passiamo ora ad osservare le conseguenze mediate del Primato.

LEZIONE IV.

CONSEGUENZE MEDIATE DEL PRIMATO. — DIRITTI DEL PONTEFICE PER RAPPORTO ALLE CHIESE PARTICOLARI.

Se il Romano Pontefice ha ottenuto su tutta la Chiesa il primato di onore e di giurisdizione, se egli ha il diritto di far leggi risguardanti il domma, i costumi, e finalmente la disciplina, può in vigor di tali privilegi esercitare molti altri diritti derivanti da tali primigenie prerogative. Noi, per amor di ordine, tutti questi diritti distinguiamo in triplice categoria; imperocchè potendosi il Pontefice considerare nelle sue relazioni colle Chiese particolari, cogli altri Vescovi, e finalmente colla Chiesa universale, diversi diritti ne discendono secondo la diversità di queste sue relazioni. Ora acciocchè niuna confusione risultar possa nella disamina di questi, noi a differenza degli altri canonisti, i quali ne parlano nel loro assieme ed unitamente, ne ragioneremo con distinzione, ed a ciascuna delle tre categorie assegneremo quattro conseguenze; in tal guisa nelle dodici conseguenze, che discendono dal primato di onore e di giurisdizione avrem motivo di ben ponderare quei diritti, che competono al Pontefice considerato sotto questo triplice rapporto, e che noi sin dal principio di questo trattato designammo col nome di conseguenze mediate.

I. La ragion principale, su cui fondasi il primato del Romano Pontefice, si è che tutti menar dee al centro della Cattolica unità, e ciò non solo, come abbiam dimostrato, in quello che si appartiene al domma ed al costume, ma benanche alla disciplina; or questo non potrebbesi da lui eseguire, se non conoscesse lo stato delle altre Chiese; dunque il primo diritto che

come conseguenza legittima discende dal primato, si è, che il Pontefice conoscer debba, e quindi possa domandar relazione dello stato delle Chiese tutte dell'orbe cattolico. E se ad ogni diritto corrisponde un dovere, sono le Chiese nel dovere d'inviargliela, e questo è il fondamento della triennale relazione imposta a' Vescovi, da farsi *ad limina Apostolorum*. È stato un tal sistema riconosciuto in tutt'i tempi, e le memorie della Chiesa primitiva ce ne somministrano la più chiara testimonianza. *Hoc enim optimum et valde congruentissimum esse videbitur*, dicevano i Padri Sardicesi (1), *si ad caput, idest ad Petri Apostoli sedem, de singulis quibuscumque Provinciis, Domini referant Sacerdotes*. Ed infatti fin dal primo secolo della Chiesa, ci narra Eusebio (2), il padre della Ecclesiastica Istoria, come quei di Corinto scrissero al Papa S.Clemente sullo stato della loro Chiesa, ed avendo costui loro diretta una sua risposta, fu questa non solo, ma ancora un'altra lettera di S. Sotero suo successore, ricevuta col massimo rispetto da quei fedeli. Lo stesso istorico ci narra (3), essersi inviata nel secondo secolo una legazione dai Confessori Lionesi a S. Eleuterio Romano Pontefice per informarlo sullo stato della loro Chiesa: lo stesso sappiamo essersi praticato nei secoli sussecutivi dai Padri, i quali nei loro dubbi sempre sonosi diretti al Sommo Pontefice, per esser renduti più certi della tradizione Apostolica, ricavandola dal successor di S. Pietro.

II. Or questo diritto di conoscere lo stato delle altre Chiese non dee supporsi esser per mera erudizione, ma esso è diretto, acciocchè il Pontefice possa con leggi ristaurare la disciplina, e comporre gli scismi e le discordie, che spesso avvenir sogliono nella Chiesa. Queste leggi sarebbero nulle e frustranee, se non fossero parimenti munite di sanzione penale, e questa è la seconda mediata conseguenza, che discende dalla ragion del primato, il punire cioè i colpevoli e delinquenti: ond'è che S.Celestino Papa potè stabilire come regola generale doversi punire con severità proporzionata al delitto colui, che non avesse voluto esser corretto dall'autorità di chi ammoniva: *quae enim sola admonitionis auctoritate non corrigimus, necesse est per severitatem congruentem regulis vindicemus*. Così a' Vescovi Orientali, i quali contro la volontà del Romano pontefice volevano celebrar la Pasqua nella XIV luna di marzo, minacciò la scomunica nel secondo secolo Papa S. Vittore, e nel terzo S. Stefano Romano Pontefice fece lo stesso contro coloro, i quali volean ripetere il battesimo dato dagli eretici, e che si dissero perciò rebattezzanti.

III. Ma la sanzione risguarda non men la pena, che il premio, il quale consiste in ciò che alcuna dispensa accordar si pos-

(1) *Epist. Synod. ad Julium I.*
(2) *Lib. 5. cap. 6.*
(3) *Lib. 5. cop. 3.*

sa a canoni generali della Chiesa. La legge per esser giusta deve tutti obbligare; ma, emanandosi essa per l'universale non sempre è utile, e quindi applicabile a' particolari; ond'è che può, e deve alcune volte esser soggetta a ragionevoli eccezioni, ossia a dispense. Son queste è vero ferite alla legge, e perciò non debbonsi facilmente concedere; ma per altro non s'esclude, che alle volte sia conveniente d'accordarle. Adunque colui, che ha il diritto di far la legge, può ancora dispensarvi; che se noi abbiam dimostrato il Romano Pontefice avere il diritto di far leggi per tutta la Chiesa, niun dubbio che possa alcune volte dispensarvi. Così Melchiade Romano Pontefice, comandò, che ordinandosi in tempo di dissensioni per la stessa Chiesa due Vescovi, quello la governasse che fosse stato ordinato il primo, riservandosi al secondo di provvederlo per altra Chiesa; il quale saggio provvedimento fu lodato da S. Agostino (1); così Siricio nel IV secolo concesse a quei che per ignoranza si fossero ordinati, che perseverar potessero nell'esercizio dell'ordine indebitamente ricevuto; lo stesso fece Anastasio I pe'Chierici addetti allo scisma de'Donatisti; e Simplicio, a richiesta di Zenone Imperatore, confermò l'elezione di un Vescovo Antiocheno, il quale era stato ordinato contro i Canoni Niceni (2). La quale autorità dei Romani Pontefici, di essere cioè superiori a' Canoni, anche a quelli di un Concilio universale, e di potervi dispensare fu riconosciuta ed attestata dal Sinodo Romano VI (3). Errano dunque i Gallicani, allorchè dicono, che il Romano Pontefice non possa a' canoni dei Concili generali dispensare, e quindi che fosse inferiore agli stessi. Colui che fa la legge per una Società, sulla quale ha piena giurisdizione, può, allorchè vede che la sua legge riesce nociva all'individuo, che governa, dispensarvi; se dunque il Sommo Pontefice in ragion del primato ha piena giurisdizione su tutta la Chiesa, chiaramente appare che possa alle leggi di essa dispensare; in opposto, Gesù Cristo fondator della Chiesa malamente l'avrebbe costituita, allorchè fatta una legge da un Concilio generale, altro Concilio aspettar si dovesse per dimandarne dispensa.

Nè vale il dire che gli stessi Pontefici Sommi si sieno riconosciuti a' canoni inferiori, secondo ciò che Celestino I diceva (4): *dominentur nobis leges, non legibus dominemur; pareamus canonibus, et ea quae sunt nobis praecepta servemus.* Imperocchè i Sommi Pontefici han distinto altro essere i canoni, che loro s'appartengono, altri quei che risguardano gli altri; pe' primi han confessato essere inferiori a quei canoni dei Concili, i quali o confermano

(1) *Epist. 53. ad Glotium et Eleusium.*
(2) Labbé *tom. 5. Concil. col. 110.*
(3) Vedi Tomasini *de vet. et nov. Eccl. discipl. part. 2. lib. 3. c. 24.*
Natale Alessandro *hist. saec. V.*
Mamachio *advers. opusc. Quid est Papa?*
(4) *Epist. ad Episcopos Illyrici.*

un precetto naturale, o divino a quali tutti son tenuti, o li risguardano per diritto meramente Ecclesiastico, ed a questi sono obbligati con forza dirittiva, e non coattiva. In quanto poi a' canoni che obbligano gli altri, sono tenuti domandarne l'osservanza finchè esiste la ragione per cui eransi gli stessi canoni emanati; non più reggendo questa ragione, anzi esistendovene un'altra in opposto, vi dispensano lecitamente e validamente. Ed in fine, anche mancando la ragione della dispensa, sarà essa illecita e peccaminosa, ma non già invalida, come quella che procede da colui il quale ha piena giurisdizione sulla Ecclesiastica Società, cui con primato di onore e di giurisdizione comanda.

IV. La quarta conseguenza del Primato del Romano Pontefice si è il diritto che gli compete di poter ricevere gli appelli dalle sentenze, che si emanano da qualunque siasi autorità nell'Ecclesiastica Gerarchia. Il rimedio dell'appello è fondato sulla natura stessa dell'uomo e della Società; imperocchè, essendo l'uomo soggetto ad errore, può facilmente ingannarsi nell'emanare una sentenza: era quindi giusto che rimettendo la causa al superiore di colui, che il primo avea giudicato, potesse rimediarsi al danno avvenuto in forza della prima sentenza. Appartiene dunque al sommo potere di ogni società bene costituita non solo accogliere gli appelli, i quali si potrebbero interporre dalle sentenze dei giudici inferiori, ma anche osservare ed attendere, che tutto rettamente proceda nell'ordine giudiziario. Ora Gesù Cristo nell'istituire la società Ecclesiastica, e nel designarvi un potere, non poteva togliere il rimedio dell'appello a quelli, che trovandosi gravati d'ingiustizia, volessero dirigersi a questo sommo potere. Esso costituì un doppio grado, come abbiam veduto, nella gerarchia di giurisdizione, cioè i Vescovi, i quali comandassero e giudicassero nelle rispettive diocesi, ed il sommo Pontefice, il quale dovendo menare tutti all'unità, avesse giurisdizione sugli stessi Vescovi; in seguito la Chiesa altri anelli costituì nell'Ecclesiastica gerarchia, cioè il Metropolitano, il Primate, il Patriarca, acciocchè come per gradi giugner si potesse fino al perno di questa gran catena, ch'è appunto il Pontificio potere. Così per diritto divino si stabilì che il Sommo Pontefice, avendo il primato di giurisdizione su tutte le Chiese, possa ricever gli appelli da tutte le sentenze emanate da ogni potere a lui subordinato; e per diritto Ecclesiastico, che il Metropolitano giudicar possa in grado di appello dalla sentenza del Vescovo, il Primate da quella del Metropolitano, e in fine il Patriarca dalle sentenze dei Primati. — Adunque il diritto che ha il Pontefice di ricever gli appelli da tutta la Chiesa non dee ripetersi da alcuna legge Ecclesiastica, come i più cordati Scrittori (1) hanno opinato, ma dalla stessa ragion del primato. Esso po-

(1) *Bellarm. de Rom. Pontif. lib. 2. cap. 21.* -- *Baron. ad an. 347. tom. 4. n. 52.* -- *Nat. Alexandr. Dissert. 28. in saec. 4.* -- *Lupus de Roman.*

tendosi considerare come Metropolitano, riceve gli appelli dalla sua Provincia, come Primate dall'Italia, come Patriarca da tutto l'Occidente, e finalmente come Capo della Chiesa dall'Oriente e dall'Occidente. E qui a tutta ragione distinguer dobbiamo col dottissimo e non mai abbastanza lodato Monsignor Devoti (1), altro essere il diritto, altro l'uso del diritto. Il Sommo Pontefice aveva il diritto di richiamare a se tutti gli appelli, essendo stato costituito Capo di tutta la Chiesa, ma la distanza dei luoghi, il timor delle frodi, le difficoltà delle cose fecer sì che di diritto Ecclesiastico, non senza consentimento almen tacito di lui, si stabilissero tribunali intermedi, ove si potessero finire i giudizi. Ma non perchè per motivi peculiari il Pontefice Sommo non abbia voluto fare uso del suo diritto, si può inferire, che non lo abbia giammai avuto, non potendo il diritto Ecclesiastico togliere o aggiungere al Pontefice ciò che a lui competeva *jure divino*.

Adunque il Sommo Pontefice può ricevere gli appelli da tutta la Chiesa in ragione del suo primato. Ciò poi dee intendersi non solo dopo che abbiano giudicato gli altri tribunali intermedi, ma anche può a se richiamare l'appello direttamente, senza che prima la causa fosse discussa presso il Metropolitano, il Primate ecc. Imperocchè, oltre quello che abbiamo fin qui detto, il solo successor di S. Pietro è superiore a tutt' i Vescovi *jure divino;* dunque per diritto divino egli solo può confermare o infermare le sentenze degli altri Vescovi. Quando il diritto Ecclesiastico ha stabilito i Metropolitani, i Primati ecc. non ha inteso, nè poteva intendere portare la menoma lesione a ciò che ormai trovavasi stabilito per diritto divino. Dunque il Romano Pontefice a niuno fa ingiuria, allorchè richiama a se un qualche giudizio in grado di appello senza farlo prima giudicare dagli altri gradi di giurisdizione stabiliti per diritto Ecclesiastico. E che? si vorrebbe dunque negare al Pontefice ciò che si concede al Sommo Imperante nella Civile Società? Se questi può a se richiamare il giudizio di una causa in forza di quell'alto potere che ottiene nella Società cui comanda, non potrà dunque far lo stesso il Pontefice nella Chiesa, alla quale per istituzion divina dee comandare con primato d'onore e di giurisdizione? Se a' Patriarchi di Oriente si concedeva di poter ricevere gli appelli dalla sentenza dei Vescovi tralasciando il Metropolitano, mentre essi erano da più dei Vescovi solamente per diritto Ecclesiastico, si può negare un tal diritto al Pontefice, il quale è superiore a' Vescovi per divina istituzione? Nè questo ripugna all'equità naturale, giacchè il diritto naturale esige

appellat. — Bianchi della potestà, e polizia della Chiesa, *lib. 3. cap. 5.* §. *15. T. 5.* — I Fratelli Ballerini *in edit. Oper. S. Leon. M. ad dissert. 5.* — *Quesnelli tom. 2.* — *Mamach. ad Auctorem operis quid est Papa? epist. 3. tom. 3.* — *Zaccaria Anti-Febron. tom. 3. lib. 5.* — *Benedictus XIV de synod. dioeces. lib. 4. cap. 5. n. 2.*

(1) *Jus Canon. Univers. Appendix ad Titul. Decret. de Appellat.*

che vi sia il rimedio dell'appello, ma non ha designato i gradi, presso a'quali si debba interporre; che anzi, richiamandosi l'ultima risoluzion della causa presso al Pontefice, è più all'equità naturale conforme, essendo questa la via spedita per fare tostamente terminare un giudizio. Conchiudiamo adunque col Natale Alessandro, il quale da niuno potrà essere tacciato di adulazione verso il Pontificio potere, che il Romano Pontefice possa a se chiamare tutte le cause per giudicarle in grado di appello, e che questa prerogativa gli competa non per diritto Ecclesiastico, ma come conseguenza del suo primato. *Jus appellationum*, dice l'Autore testè citato, *est appendix primatus*, *S. Petro et ejus successoribus a Christo collatum*, *nec est a quovis Synodo institutum.*

Niuna maraviglia nel vedere gli eretici (1), i quali han negato il primato di giurisdizione nel Pontefice, e lo hanno ammesso soltanto di onore, come quello che ha luogo nel primo tra gli uguali, abbiano in seguito ancor detto che non avesse alcun diritto di ricevere gli appelli, perchè chi nega il principio, negar dee' ancor le conseguenze. Ci facciamo piuttosto maraviglia, come i Cattolici, avendo ammesso il primato, voglian poi negare una conseguenza, che per necessaria illazione dal primato stesso discende. Così Pietro de Marca (2), attribuisce ai Canoni Sardicesi il diritto concesso al Pontefice Sommo di poter ricevere gli appelli; anzi Quesnello (3), restringe lo stesso diritto di appello a quello di revisione; almeno l'appello richiama al giudice superiore la cognizion della causa, la quale si termina con decisione definitiva, laddove la revisione consiste in ciò, che rimanendo il definitivo giudizio a primi giudici, si possano a questi aggiunger degli altri, e così rinnovarsi la cognizione della causa, ed unitamente emettersi sentenza. Ma noi pregheremmo il primo, il quale per concordare il sacerdozio e l'impero ha eminentemente sconcordati ambedue, ed il secondo, dopo di aver deposto per poco le idee della Giansenistica scuola, a ponderar meglio lo spirito de'Canoni del Concilio sardicese.

Il Concilio di Sardica fu convocato nell'anno 347 sotto la presidenza di Osio Vescovo di Cordova, legato del Romano Pontefice, a confermar la fede Nicena, ed a sostenere l'innocenza di S. Attanasio, il quale era stato deposto dalla sua sede Alessandrina dai seguaci dell'Ariano Eusebio, detti perciò Eusebiani. Questi nella Pseudo-Sinodo Antiochena aveano deposto quel Patriarca, e non ostante che avess'egli interposto appello a Giulio, Romano Pontefice, gli surrogarono un tal Gregorio nella sede Alessandrina. Adunque que' Padri, dopo aver emesse le loro lettere sinodiche,

(1) *Calvinus Instit. lib. 4. cap. 7.* — *Marcus Antonius de Dominis de Republ. Christ. lib. 1. c. 5.* — *Bohemerus de causis arduis et major.* — *Basnagius Annal. politic. Eccl. ad an. 347. num. 11. sez.* — *Febronius de statu Eccl. cap. 5. §. 6. n. 2.*

(2) *Concord. Sacerd. et Imp. lib. 7. cap. 1. et seqq.*

(3) *Dissert. 5. seu apologia pro S. Hilario in edit. Oper. S. Leonis.*

colle quali dichiaravano S. Attanasio innocente, e lo restituivano alla sua sede, diedero fuori de'Canoni, i quali prendendo motivo dalla deposizione di S. Attanasio, e dalla intrusione di Gregorio, regolar potessero l'nso degli appelli. Ecco i tre canoni, che ci risguardano; essi, secondo la versione Dionisiana sono il III, IV, e VII di quel Concilio. Il primo è il seguente: *Si aliquis Episcoporum judicatus fuerit in aliqua causa, et putat, se bonam causam habere, ut iterum concilium renovetur, si vobis placet, S. Petri Apostoli memoriam honoremus, ut scribatur ab his, qui causam examinarunt Julio Romano Episcopo, et si judicaverit renovandum esse judicium, renovetur et det judices. Si autem probaverit talem causam esse, ut non refringentur ea, quae acta sunt; quae decreverit, confirmata erunt. Si hoc omnibus placet; synodus respondit, placet.* — il Canone quarto è il seguente: *Gaudentius Episcopus dixit: addendum si placet, huic sententiae, quam plenam sanctitate protulisti, ut cum aliquis Episcopus depositus fuerit in eorum Episcoporum judicio, qui in vicinis locis commorantur, et proclamaverit agendum sibi negotium in Urbe Roma, alter Episcopus in ejus cathedra post appellationem ejus qui videtur esse depositus, omnino non ordinetur, nisi causa fuerit in judicio Episcopi Romani determinata.* — Finalmente il canone settimo è il seguente: *Osius Episcopus dixit: Placuit autem, ut si Episcopus accusatus fuerit, et judicaverint congregati Episcopi regionis ipsius, et de gradu suo eum dejecerint, si appellaverit, qui dejectus est, et confugerit ad Episcopum Romanae Ecclesiae, et voluerit se audiri, si justum putaverit, ut renovetur judicium, vel discussionis examen, scribere his Episcopis dignetur, qui in finitima, et propinqua provincia sunt, ut ipsi diligenter omnia requirant, et juxta fidem veritatis definiant. Quod si is qui rogat causam suam iterum audiri, deprecatione sua moverit Episcopum Romanum, ut de latere suo Presbyterum mittat, erit in potestate Episcopi quid velit, et quid aestimet. Et si decreverit mittendos esse, qui praesentes cum Episcopis judicant, habentes ejus auctoritatem a quo destinati sunt, erit in suo arbitrio. Si vero crediderit Episcopos sufficere, ut negotio terminum imponant, faciet quod sapientissimo consilio suo judicaverit.* Fin qui il Concilio di Sardica ne' suoi tre celebri canoni, su'quali bisogna avere un animo esente da passioni e pregiudizl per giudicarne il retto senso.

Imperocchè i canoni sopra menzionati risguardan tntti la deposizione di un Vescovo, e l'nso degli appelli; ed in fatti, essendo stati emanati pel fatto di S. Attanasio, non doveano d'altro occuparsi, se non di questo. È però da osservare, che nel terzo canone si stabilisce un diritto nuovo *jus novum*, e negli altri dne, cioè nel IV e nel VII si conferma il diritto antico il *jus constitutum*, e se ne regola la procedura. Infatti Osio presidente del Concilio domanda che ad onore ed a venerazlone della memoria di S. Pietro, dopo che un Vescovo è stato giudicato, per rinnovarsi il giudizio in gra-

do di appello, si scriva prima al Romano Pontefice, il quale deve giudicare se sia o no ammissibile l'appello: ecco il diritto nuovo, perchè sebbene avesse potuto il Pontefice richiamare a se il giudizio, pure dovendosi ordinariamente trattar di nuovo la causa, non era necessario fino a quel tempo che si fosse scritto a Roma, ma si trattava ordinariamente da' Vescovi delle vicine provincie. Riservandosi dunque alla Santa Sede il giudizio di far rinnovare o pur no la causa, ecco il diritto nuovo, ecco la novella consuetudine, che si volle introdurre da Osio, come rilevasi dalle sue parole, *ut S. Petri Apostoli memoriam honoremus.*

Siegue il canone quarto: Gaudenzio Vescovo, alludendo al fatto degli Eusebiani, i quali avevano deposto S. Attanasio, e gli avevano surrogato Gregorio, prima che la causa di quello fosse stata in Roma terminata, domanda che, interposto l'appello presso la Santa Sede, non si possa dare il successore ad un Vescovo, essendo la causa ancor pendente. Quì si vede chiaramente che il potersi portar l'appello presso la Santa Sede è per Gaudenzio un diritto già costituito, che non ha bisogno di altra conferma; egli domanda solo che non si possa un altro Vescovo surrogare al primo, e ciò contro il fatto degli Eusebiani.

Molto più è ciò evidente se si attenda alle parole del canone settimo: Osio, Presidente del Concilio, prese la parola, e volle stabilire il modo come doveva procedersi nel caso, in cui il Vescovo fosse stato condannato in un secondo giudizio. Che il Romano Pontefice ne potesse giudicare si suppone dalle parole stesse del canone, da Osio se ne volea soltanto precisare il modo, in guisa che non volendo il Pontefice richiamare a sè la causa in Roma, si conoscesse la procedura a serbarsi. Degli infiniti modi de' quali poteva il Pontefice fare uso, Osio ne propose due: o deleghi, ei disse, altri Vescovi sulla faccia del luogo, o spedisca un Presbitero, legato a latere, il quale in un co' Vescovi giudichi sul luogo stesso. Dal che si rileva che l'oggetto di Osio non fu quello di stabilire un diritto nuovo nel Pontefice Sommo, ma riconoscendo questo diritto che gli competeva in forza del primato, ne volle regolare la pratica, ossia la procedura; e ciò, oltre lo spirito e l'intenzione principale, che ci fa conoscere l'essenziale differenza fra il terzo canone cogli altri due, si rileva dalle stesse espressioni di Osio, perchè trattandosi di stabilire un diritto nuovo dice: *ut Beati Petri Apostoli memoriam honoremus;* laddove, trattandosi di un diritto già costituito tace una tale formola. È chiaro adunque dal fin quì detto, che il diritto degli appelli non sia stato il seguito de' canoni Sardicesi, ma che al Pontefice competa in ragion del primato.

Infiniti esempî si potrebbero addurre in conferma di questa proposizione, dappoichè consultando i fasti della Ecclesiastica istoria, osserviamo appelli senza numero portati innanzi alla Sede Apostolica, ed il giudizio di questa accolto con rispetto senza alcun re-

clamo della Chiesa universale anche prima de' Canoni Sardicesi. Nel secondo e terzo secolo della Chiesa ne abbiamo esempî moltissimi. Marcione Prete Sinopese, deposto dal Padre, Vescovo di quella Chiesa, appellò presso la Santa Sede. Privato, Vescovo Lambesitano, giudicato eretico da Donato Vescovo di Cartagine e primate dell'Africa, fece lo stesso. Lo stesso operarono Fortunato e Felicissimo, allorchè S. Cipriano infermò la elezione di quello alla sede di Cartagine, o quando Basilide e Marziale, interposto appello presso la Santa Sede, con frodi e menzogne ottennero d'essere restituiti ne' loro Vescovati, S. Cipriano non mosse alcun dubbio sulla potestà del Pontefice d'aver ricevuto l'appello, ed avervi giudicato, ma dichiarò nullo il Pontificio decreto, perchè estorto con vizio di subrezione, ed obrezione. Ci asteniamo di apportare altri esempî oltre i cennati, essendo cosa dal fin quì detto chiarissima: ond'è che abbiam diritto a conchiudere, potere il Romano Pontefice ricever gli appelli da tutta la Chiesa, non per alcuna Ecclesiastica legge, ma in ragion del primato; e chi sostiene il contrario vuole co' fatti il primato stesso annullare, che colle parole asserisce, essendo due cose tra loro necessariamente connesse: *adeo jus appellationum necessario connexum esse cum Romani Pontificis in universam Ecclesiam jurisdictionis primatu, ut nemo possit illud in controversiam adducere, nisi et hunc velit perfractim inficiari* (1). Vedi la dotta dissertazione stampata in Roma nell'anno 1783 da Monsignor Marchetti, che ha per titolo: *Del Concilio di Sardica, e de' suoi canoni su la forma de' giudizi Ecclesiastici.*

LEZIONE V.

DIRITTI DEL PONTEFICE PER RAPPORTO A' VESCOVI.

Il Romano Pontefice, secondo le parole di Gesù Cristo, non dovea soltanto regolare gli agnelli, ma ancora le madri, non solo le greggi, ma benanche i pastori, e quindi i suoi diritti si estendono così sulle Chiese particolari, come su quelli, che le Chiese stesse governano. Egli, in virtù del suo primato d'onore e di giurisdizione, dovea tutto menare all'unità, e raccogliere i diversi raggi divergenti per dirigerli ad uno scopo comune. *Confirma fratres tuos*, disse a S. Pietro il divino fondator della Chiesa: dunque S. Pietro dovendo confermare i suoi fratelli, che sono per appunto i Vescovi, alcuni diritti vantar deve su di essi per raggiungere questo nobile scopo. Noi, dopo avere osservato quei diritti che competono al Romano Pontefice, che n'è il successore, risultanti dalle sue relazioni colle Chiese particolari, passiamo ad esaminare quei, che discendono mediatamente dal primato nel suo rapporto co' Vescovi.

E quì sulle prime fa mestieri osservare, che noi parliam di di-

(1) *Benedict. XIV. de Synodo Dioecesana lib. 4. cap. 5. n. 1.*

ritti che al Pontefice Sommo competono, su' quali, prima di venire a particolar disamina, è necessario dir qualche cosa del fatto, cioè dell'uso di questi diritti, vario secondo la diversità dei tempi. Il Romano Pontefice in ragion del suo primato poteva stabilir da se stesso tutto ciò, che credeva convenientemente ordinato, acciocchè la gerarchia di giurisdizione così fosse disposta, che si ottenesse la retta amministrazione de' Sacramenti, la regolata dipendenza nei ministri del Santuario, e l'ordinato culto di Dio. Egli fin dal principio della Chiesa avrebbe potuto richiamare a se stesso la conoscenza di tutti gli affari, che sarebbero intervenuti presso la Ecclesiastica gerarchia. Ma acciocchè questa meglio fosse stata disposta, furono istituiti, non senza alcun tacito suo consenso, diversi altri gradi nella gerarchia stessa, come quelli di Patriarchi, Metropolitani ec., onde questi co' Vescovi riuniti avessero potuto trattar le cause e gli affari principali, che maggiormente interessavano l'ecclesiastico regime in una qualche provincia, o in un Regno. È però da riflettersi, che anche in questo stato due cose furono sempre serbate alla giurisdizion del Pontefice. In primo luogo si disse, che le cause maggiori fossero state sempre di pertinenza della Santa Sede: nè questo era fuor di ragione, giacchè siccome in una Società costituita, gli affari, che possono compromettere i destini di tutta intiera la Società si debbono trattare da colui il quale presiede nella Società stessa; così essendo la Chiesa anch'essa una Società, il sommo potere di lei dovea a se riservare le cause maggiori. Tanto si disse da' Pontefici de' primi tempi, e tanto fu confermato dall'unanime consentimento di tutta la Chiesa. *Si majores causae*, disse Innocenzo I (1), *in medium fuerint devolutae, ad Sedem Apostolicam, sicut synodus statuit, et beata consuetudo exigit, post judicium Episcopale referantur:* ciò che fu attestato ancora da' capitolari de' Re di Francia (2). L'altra cosa si è, che *jure primatus*, fu sempre proprio del Sommo Pontefice il prendere molte volte, anche nei primi tempi della Chiesa, conoscenza diretta degli affari, come abbiam dimostrato nella scorsa Lezione in riguardo agli appelli, e come avremo occasione far osservare in seguito da infiniti monumenti della Ecclesiastica istoria: il che è pure corrispondente alla sua qualità di Sommo Pontefice perchè siccome il sommo Imperante, non ostante che abbia stabilito i tribunali, i quali variamente giudicano secondo la diversità degli affari, pure straordinariamente può a se stesso richiamare la conoscenza e la decisione di una causa, così il Sommo Pontefice ha inerente il diritto, in forza del suo primato di giurisdizione, di prender conoscenza di alcune cause sotto a trattarsi presso i Metropolitani e Primati, come ne' tempi primitivi, sebben raramente, praticò.

(1) *Epist. 2. ad Victric. Rotomag. cap. 3.*
(2) *Apud Balutium tom. I. cap. 4. col. 270.*

La differenza che intercede tra ciò che praticavasi ne' tempi primitivi, e ciò che in seguito fu istituito in forza di varie Pontificie decretali si è, che il fatto ch'era prima più raro, divenne di poi frequentissimo, ed infine la conoscenza di queste cause fu riservata esclusivamente al solo Pontefice. Così le principali cause della Provincia appartenenti a Vescovi, alle Diocesi ec., le quali trattavansi nel Sinodo Provinciale, furono devolute al Romano Pontefice per trattarsi in Roma nelle diverse Congregazioni de' Cardinali, sempre sotto la direzione ed in nome del Pontefice stesso. Nè questo fu fatto fuor di ragione; imperocchè, caduto l'Impero Romano, scissa l'Europa in tanti piccoli Regni, spesso la giurisdizione de' Metropolitani, e de' primati non potendo liberamente attuarsi, e ciò pel favore, per la forza, e la violenza, che loro da potentati era solito usarsi, richiedeasi un' autorità più indipendente nello agire per lo ben della Chiesa, che fu quell'appunto del Pontefice Sommo. A questo s' aggiunga ancora l' ambizione, la simonia e l' avarizia, che in que' tempi infausti spesso avveniva nelle elezioni, e nella collazione de' beneficî, allorchè essi si conferivano dall' autorità residente in Provincia; ciò che più difficilmente poteva aver luogo, allorchè la provvista facevasi dalla Santa Sede. E finalmente il favore e la parzialità, che per lo più allor molestavano ed inficiavano l' autorità immediata, non potevano così facilmente influire su di un potere, il quale perchè lontano, e meno soggetto a passioni, meglio librar poteva i meriti di ciascuno. Furon questi i motivi, pe' quali, oltre le cause maggiori le quali furon sempre della Santa Sede, gli affari d'importanza soliti a trattarsi nelle Provincie, si videro anch' essi alla stessa Santa Sede devoluti, come per giusti e ragionevoli motivi il sono tuttora. In tal guisa, restando sempre i Vescovi, i Metropolitani ec. veri pastori di quel gregge, cui designati furono a governare, quelle cause, che maggiormente toccar possono o le loro persone, o il gregge loro commesso, anche sono state riservate al Sommo Pontefice, non altrimenti di quelle che si dissero maggiori, perchè sempre a tutta la Chiesa s' appartennero.

Nè noi crediamo col dir ciò, che questo sistema vada totalmente esente nella sua applicazione da qualche difetto sempre alle umane istituzioni inseparabile; le quali tuttochè sante, applicate agli uomini, debbono per lo più sentire de' difetti di questi, essendo sempre memori che nelle umane associazioni non potendosi giammai aver l' ottimo, dobbiamo sempre contentarci del meglio. Ciò per altro non autorizza alcuni Scrittori a ripeterci sempre le istituzioni de' primi felici tempi della Chiesa senza averne lo spirito, e proporne di nuovo la pratica, senza che il soggetto cui si dovrebbero applicare fosse lo stesso, non cessando di esclamare essersi cangiato lo spirito della Chiesa, essersi invertita la Ecclesiastica gerarchia, che il falso-Isidoro abbia nella Chiesa introdotto un diritto novello, e tutto chiamare Pontificia usurpazione. Il che se è

comportabile in autori divisi dall'unità, e che dopo aver protestato contro il domma, doveano anche protestare e maledir quella mano, che contro di essi avea fulminato l'anatema, che cosa dobbiam dire di que' Scrittori, i quali stoltamente si fan l'eco di quelli, e che anche privi del merito dell'originalità han ripetuto le ciance de' Protestanti, e volendo mostrar dello spirito colle vestimenta d'Aronne han declamato audacemente contro le più sante e ragionate istituzioni della Cattolica Chiesa, e del successor di S. Pietro? E che altro il nostro Cavallari ha scritto nelle sue canoniche Istituzioni? e non sono queste le idee, di cui sono sparse le pagine tutte del suo libro? Dovea ben egli distinguere, e con lui i Protestanti e Giansenisti, le cui opinioni ha miseramente seguite, altro essere il diritto, ed altro il fatto. Che i Romani Pontefici non abbiano così spesso usato di tale diritto nella Chiesa primitiva, non perciò dee arguirsi che non abbiano avuto ciò, che in forza del primato loro si competeva; e quindi se in seguito per le addotte ragioni ne hanno usato, non han punto invertito la gerarchia Ecclesiastica, nè è stato ciò la conseguenza delle Isidoriane, e molto meno una loro indebita usurpazione. In una parola, i Sommi Pontefici hanno avuto questo diritto e doveano averlo in ragion del loro primato; alcune volte non ne hanno usato, alcune altre volte ne hanno fatto uso, sempre però con una prudenza e saggezza divinamente ispirata. Questi autori adunque, che han voluto sostenere il contrario, si son fatti Protestanti in disciplina, siccome i Protestanti lo sono stati miseramente nel domma: essi han rigettato il principio che contrariava la loro fede cattolica, e ne han poi stoltamente ammesse le rigorose conseguenze.

Posto dunque, che il Sommo Pontefice abbia diritti su'Vescovi, presciudendo dall'uso, di cui secondo la diversità de' tempi ne ha fatto, e del quale abbiamo a lungo parlato, fa mestieri partitamente osservarli.

I. Il primo diritto che il Pontefice come conseguenza mediata del suo primato vanta su' Vescovi è quello di crearli, e di trasferirli altrove. Sia che egli li nomini, o crei; sia che dopo la nomina da altri fatta, li confermi, e l'istituisca, o in fine immediatamente o mediatamente lo faccia, niuno sarà legittimo e vero Vescovo senza l'autorità del Pontefice: onde a ragione ebbe il Tridentino a dar l'anatema a quei che dicevano non essere legittimi Vescovi quelli, ch'erano assunti per autorità del Sommo Pontefice: *Si quis dixerit, Episcopos, qui auctoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse legitimos et veros Episcopos, anathema sit* (1).* Egli ancora li trasferisce altrove; giacchè siccome il trasferimento di un Vescovo da una sede in un'altra si oppone a'canoni universali della Chiesa, è necessario per ottenerne dispensa l'au-

(1) *Sess. 25. can. 8.*

* Questo argomento sarà più diffusamente trattato, allorchè parleremo de' Vescovi.

torità del Pontefice, e ciò è stato riconosciuto fin dai primi tempi della Chiesa. Così sappiamo, che Bonifacio I, a domanda di quei di Corinto, permise loro la traslazione di un Vescovo; parimente Celestino I trasferì Proclo da Cizico alla Sede Costantinopolitana. Gli stessi Concili Provinciali riconobbero quest' autorità esclusivamente propria del Pontefice Sommo; infatti, quando i Barcellonesi desideravano aver per Vescovo un tale Ireneo, ne avanzarono supplica al Vescovo di Tarracona, Metropolitano della Provincia; costui, chiamato il suo Sinodo, annuì alle dimande di quelli, e ne scrisse a Papa Ilario, acciocchè permettesse una tale traslazione; ma il Pontefice, esaminato l'affare, non volle acconsentirvi, non ostante le suppliche de'Barcellonesi e le commendatizie del loro Metropolitano; dal che s' inferisce, anche per via di fatto, esser diritto inerente al sommo Pontificato la traslazione di un Vescovo.

II. In secondo luogo, avendo soltanto il Pontefice Sommo la giurisdizione su tutta la Chiesa in ragion del suo primato, ed i Vescovi avendola da Gesù Cristo comunicata per mezzo del Pontefice, egli ne può coartare la giurisdizione, e riservare a sè l'assoluzione di alcune gravissime colpe, siccome venne definito dal Tridentino (1): *Pontifices Maximi pro suprema potestate sibi in Ecclesia universa tradita causas aliquas criminum graviores suo potuerunt peculiari judicio reservare.* Questo potere nel Pontefice Sommo era stato di già riconosciuto anche dagli stessi autori francesi: valga per tutti l'autorità di Gersone (2): *Status Praelationis Episcopalis habuit in Apostolis, et successoribus usum vel exercitium suae potestatis sub Papa Petro, et successoribus ejus, tumque sub habente, vel habentibus plenitudinem fontalem Episcopalis auctoritatis. Unde, et quoad talia minores Praelati scilicet Curati subsunt Episcopis, a quibus usus suae potestatis quandoque limitatur, vel arctatur; et sic a Papa potest fieri circa Praelatos majores ex certis et rationalibus causis non est ambigendum.* Fin qui Gersone. Ed in vero, o che si dica la giurisdizione discender ne' Vescovi mediatamente da Dio, ed immediatamente dal Sommo Pontefice; o che si dica discendere immediatamente da Dio su' Vescovi, ma che l' esercizio di essa dovesse regolarsi per mezzo del Sommo Pontefice, è certo sempre che a costui appartiene designare i sudditi, che dee ciascun Vescovo governare; nel che fare molto più può stabilire che colui il quale abbia commesso delitti più gravi non sia soggetto al giudice inferiore, ma al superiore; oltrechè, giusta la fondatissima regola di S. Agostino, essendo la Chiesa divinamente ispirata, quando osserviamo una cosa costantemente da questa praticarsi, il domandare se lo possa fare è la più insolente pazzia: *Quod universa facit Ecclesia, id utrum fieri possit, aut faciendum sit disputare, insolentissimae insaniae est.*

(1) *Sess. XIV. cap. 7.*
(2) *De Stat. Eccl. considerat. 5. — De Statu Praelat. tom. 2.*

III. Dipendendo sempre la giurisdizione ne' Vescovi in quanto all'esercizio dal Sommo Pontefice, può questi in terzo luogo, in virtù del suo primato deporli, e restituirli indipendentemente da ogni altra autorità, alle loro sedi. Fu questo potere sempre esercitato da'Pontefici Sommi, e riconosciuto in tutta la Chiesa. Nel II e nel III secolo S. Vittore scomunicar volea e deporre i Vescovi Asiani per la causa della celebrazione della Pasqua, e S. Ireneo riconobbe nel Papa un tal potere (1). Lo stesso volea fare Papa S. Stefano contro i ribattezzanti, e S. Cipriano sebbene fosse stato il difensore della sentenza opposta, non richiamò in dubbio l'autorità Pontificia. Giulio I nel IV secolo rampognò aspramente gli Eusebiani per aver deposto S.Attanasio dal Patriarcato Alessandrino, dicendo questo Santo Pontefice, non potersi ciò fare senza l'autorità della Santa Sede : *An ignoratis*, così si esprime, *hanc esse consuetudinem ut primum nobis scribatur, et hinc quod justum est, decernatur*. Lo stesso praticossi contro Nestorio Patriarca di Costantinopoli nel V secolo, e nel VI contro un altro Patriarca della stessa Sede, quando cioè per autorità Pontificia al deposto Antimo fu sostituito Menna. Parimente la stessa autorità fu sempre esercitata dal Pontefice nel restituire alle loro sedi coloro, che ingiustamente n'erano stati deposti. Oltre ad infiniti esempî, che potremmo addurre al proposito, valga per tutti ad amore di brevità quello avvenuto in persona di S. Giovanni Crisostomo. Questi deposto dalla sua sede di Costantinopoli, appellò ad Innocenzo Romano Pontefice; allo stesso Innocenzo scrisse le sue lettere Teofilo Patriarca Alessandrino accusator del Crisostomo ; ecco le due Sedi principali del mondo, che ricorrono alla decisione del Sommo Pontefice ; e questi non solo restituì nella sua sede l'innocente accusato, ma ancora comandò che non si fossero ammessi alla cattolica comunione Alessandro Patriarca d'Antiochia, ed Acacio Vescovo Beroese, se prima non avesser dato piena soddisfazione al Crisostomo (2).

IV. Finalmente l'ultima condizione, che compete al Sommo Pontefice in rapporto ai Vescovi per la ragion del primato, si è che può convocarli al Concilio universale, in cui egli presiede colla prerogativa del suffragio: e ciò ad imitazione del Concilio Gerosolimitano, in cui S. Pietro il primo diede il suo voto. Che se ad ogni diritto corrisponde un dovere, sono i Vescovi nell'obbligo d'intervenirvi, a meno che non fossero legittimamente impediti. Ma di questo abbiam parlato sufficientemente nel libro primo, ed altro cose diremo nella seguente lezione.

(1) *Euseb. hist. Eccl. lib. 6. cap. 24.*
(2) *Epist. 19. ad Alexandr. Antioch. n. 1.*

LEZIONE VI.

DIRITTI DEL PONTEFICE IN RAPPORTO ALLA CHIESA UNIVERSALE.

Il capo non men comanda a' membri riuniti, che a tutto il corpo; ma la Chiesa è un corpo mistico, di cui il Pontefice è capo; dunque egli comanda in tutta quanta la Chiesa. Quindi è che a lui appartengono tutti quei diritti, i quali in ragion del primato lo mettono in relazione colla Chiesa universale. Noi l'osserveremo partitamente nella presente lezione, e porremo fine al trattato, che risguarda il Romano Pontefice.

I. Egli in primo luogo unisce le Diocesi, allorchè sono piccole, o per altri motivi che crederà giusti nella sua saggezza; ed essendo vaste, le divide in più parti colla erezioni di novelli Vescovati; così definì Urbano II (1), allorchè noverando i diritti della Santa Sede, disse esser proprio di Lei: *Episcopatus conjungere, conjunctos disjungere, aut etiam novos construere.* E questa facoltà è così propria del Sommo Pontefice, che anche il Legato *a latere*, senza speciale Pontificia delegazione, non può a suo arbitrio esercitarla. La quale unione, o divisione di Diocesi, avendo sempre effetto ne'regni rispettivi, il Sommo Pontefice non suole concederla senza il consenso di questi, e spesso a loro inchiesta. Tutto ciò abbiam veduto ultimamente nel nostro regno. Imperocchè tra'secreti articoli del trattato di accomodamento del 1741 tra la Santa Sede, e la Real Corte di Napoli, si disse nell'articolo V « che trovandosi nel regno di Napoli parecchi piccolissimi Vescovadi provveduti di sì scarse rendite, che i Vescovi non poteano mantenersi colla decenza dovuta al grado loro, Sua Santità, per aderire anco alle istanze fattene in nome di S. M. avrebbe unito con altri i più piccoli Vescovadi del detto regno, con quelle condizioni, ed in quella maniera, che sarebbe stato più convenevole pel buon governo delle medesime Chiese ». Quest'articolo del trattato essendo per allora rimasto senza effetto, se ne richiamò l'osservanza coll'articolo III del Concordato del 1818, in cui si disse, « che la unione essendo divenuta ognor più necessaria per la maggior decadenza delle Mense, sarebbesi fatto ne'domini di quà del Faro, nel modo debito, e, ricercato prima il consenso delle parti che vi avrebbero avuto interesse, una novella circoscrizione »; ciò che fu eseguito dall'immortal Pontefice Pio VII a dì 18 giugno 1818. Noi riporteremo nella fine di questo libro in un quadro generale la riduzione e la novella circoscrizione delle Sedi Arcivescovili e Vescovili del nostro Regno colle successive modifiche per dare una idea esatta dello stato attuale delle nostre Chiese.

II. Gli ordini Regolari hanno una certa relazione con tutta la

(1) *Epist. 4. ad Rainoldum Rhemensem.*

Chiesa. Essi comunicando per mezzo di poteri intermedi col potere primo che governa ciascun Ordine, hanno nellla Chiesa una speciale missione che riconoscono dal Sommo Pontefice. Essi sono stati istituiti per ajuto del Clero secolare, acciocchè intenti anch'essi alla predicazione ed all'amministrazione de'Sacramenti, potessero esser proficui al ben delle anime, e niun dubbio che non poco vantaggio abbiano apportato alla Religione ed alla Società col propagare e diffonder quella, e col conservare e fecondare in questa la morale, le scienze, e le arti. Noi, riservandoci nell'ultimo trattato di questa seconda parte, di parlare a lungo dello stato dei Regolari, del loro reggimento, e de'loro privilegi ed esenzioni dalla giurisdizione Vescovile, facciamo qui soltanto riflettere, che la loro istituzione, conferma, e soppressione avendo rapporto con tutta la Chiesa, deve effettuirsi a giudizio di colui, il quale, nella Chiesa stessa comanda, che è appunto il Romano Pontefice. Non abbiam bisogno di citare esempi al proposito, essendo la cosa per se stessa chiarissima.

III. Anche la Canonizzazione de'Santi, e la uniformità di liturgia interessa tutto il Cristianesimo. Facea mestieri, che tutti i fedeli conoscessero quegli Eroi, i quali avrebbero essi invocati per intercessori innanzi al trono di Dio; era pure conveniente, che il culto, che avrebbe dovuto rendersi a Dio fosse stato in tutta la Chiesa uniforme; or questo non potendosi da altri ottenere se non da colui il quale comanda su tutta la Chiesa, che è appunto il Sommo Pontefice: dunque è proprio di questo la Canonizzazione de'Santi, la correzione del Messale Romano e del Breviario, e quanto risguarda l'ordine della sacra liturgia. Ne'primi tempi della Chiesa tutto ciò eseguivasi specialmente nel Sinodo Provinciale; ma per diritto delle Decretali, e per le susseguitive Pontificie Bolle (1), fu annoverato tra le cause maggiori, e si volle alla Santa Sede riservato (2).

IV. Or siccome il fine del potere dev'esser sempre diretto al maggior bene de'sudditi, il Romano Pontefice impartisce ancora le indulgenze plenarie per tutta la Chiesa. Formano queste il tesoro della Ecclesiastica società, e siccome il tesoro di una società si amministra da colui, che vi comanda, il Romano Pontefice in vigor del suo primato di giurisdizione può distribuirle a tutt'i fedeli. Quindi è che in forza di questa pienezza di giurisdizione può esercitare i Pontificali in tutto il mondo Cattolico: del che potendo addurre infiniti esempi, valga per tutti quello di Giovanni I, il quale nel giorno della Risurrezione del Signor nostro, celebrò con solenni Pontificali in rito latino nella Chiesa di Costantinopòli (3).

(1) *Synod. Constantien. sess. 20. col. 385. tom. 16. Conc. Labbaei — Pius V. Const. Quo primum tom. 4. part. 3. p. 116. Bullorio. Mainardi.*

(2) *Bened. XIV. De Beatific. et Canonizzat. Ss. lib. 1. cap. 10., 12. — Mamach. de auct. opusc. Quid est Papa? Epist. 3. §. 13.*

(3) Vedi il Cardinale Orsi nella sua Istoria Ecclesiastica, *lib. 39. n. 23.*

Fin qui sulle conseguenze tutte, che dipendono dal primato di giurisdizione, di cui è fregiato il Sommo Pontefice in tutta la Chiesa. Si è domandato se il Concilio sia o nò superiore al Papa. Questa quistione, ignota fino agli ultimi tempi, divenne celebre, quando in Francia sursero opinioni novelle sulla Pontificia giurisdizione; d'altronde si è sempre riconosciuta l'inutilità, o a meglio dire la futilità del quesito. Imperocchè il domandare se il Concilio sia superiore al Papa, non potendosi immaginar Concilio veramente legittimo ed ecumenico senza del Papa, è lo stesso che domandare se il Concilio sia superiore al Concilio, o il Papa sia superiore al Papa, giacchè niun'altra differenza esiste tra l'uno e l'altro, se non che il Concilio col suo capo, si può dire, che estensivamente sia da più del solo Pontefice, non già perchè le sue decisioni avessero maggior forza che se fossero state emanate dal Pontefice solo, ma per tutte quelle ragioni, per le quali nel nostro primo Libro dimostrammo la necessità ipotetica de'Concilî. Quando dunque questi Canonisti muovono quistione, se il Concilio sia o nò al Papa superiore, intendono parlar del Concilio contra del Papa. E in questo senso dopo il Concilio di Costanza s'introdusse nella Chiesa di Francia l'opinione, che il Concilio fosse al Papa superiore; la quale opinione divenne celebre, allorchè fu consacrata nella dichiarazione del 1682. Imperocchè, essendosi a chiare note dimostrato colla Scrittura e colla Tradizione essere stato il Sommo Pontefice da Gesù Cristo costituito Capo, e Pastore di tutt'i fedeli; essi, foggiando distinzioni novelle, risposero, che lo era infatti, se i fedeli si fossero considerati dispersi, non già uniti nella persona de'lor Pastori.

Ma quanto essi vadano errati manifestamente appare dagli stessi luoghi della Scrittura, co' quali provammo il primato di giurisdizione, e l'infallibilità del Pontefice. Noi lo dicemmo Capo, Pastore, Padre, Dottore, e Duce della Chiesa; ma non sarebbe Capo se comandando a tutt'i membri divisi, non vi comandasse allorchè sono uniti; non sarebbe Pastore, se guidar potesse le pecorelle divise e non già unite; non Padre, se non attendesse a tutta la famiglia; non Dottore, se non insegnasse a tutta la scuola; non Duce, se comandando a ciascun soldato, comandar non potesse a tutto l'esercito; dunque potendo il Sommo Pontefice comandare su tutte le Chiese disperse, può loro dettar leggi anche quando sono nel Concilio riunite. Si aggiunga, che il Sommo Pontefice è il legittimo Vicario di Gesù Cristo, ma Gesù Cristo ha il potere su tutta la Chiesa anche riunita, dunque lo ha benanche il suo Vicario. Dippiù, il Sommo Pontefice non è d'inferiore condizione su tutta la Chiesa, di quel che sia il Vescovo nella sua Diocesi; or chi direbbe che il Vescovo potesse aver giurisdizione su tutt'i Diocesani dispersi, e non uniti? E poi gli stessi Concilî generali han riconosciuto il sommo potere del Papa sulle loro decisioni, come apparisce dalle lettere sinodiche del Con-

cilio Costantinopolitano I al Papa Damaso, del Calcedonese a Leone, e del Costantinopolitano III ad Agatone.

Ma diamo l'ipotesi, che il Concilio generale fosse al Papa superiore; allora essendo la Chiesa una Società, e dovendo in questa esistere un potere sommo ed indipendente, sarebbe questo presso al Concilio, la cui sola decisione sarebbe in questo caso irreformabile; ciò posto, sentiamo che cosa ne dica un dotto secolare, il quale colle sole idee di diritto pubblico dimostra la falsità del sistema Gallicano: « Una Sovranità, dic'egli (1), periodica » ed intermittente è una contradizione in termini; attesochè la » Sovranità debbe costantemente vivere, vigilare, ed agire. Non » havvi per lei differenza alcuna fra il sonno e la morte. Ora i Con» cili essendo poteri intermittenti, e dippiù estremamente rari e » puramente accidentali, senza alcun legale e periodico ritorno, » il governo della Chiesa non potrebbe ad essi appartenere. . . . » Non lo dimentichiamo giammai; niuna promessa è stata fatta » alla Chiesa separata dal suo capo, e la ragione naturale sola lo » comprenderebbe, poichè non potendo, come ogni altro corpo » morale, la Chiesa esistere senza unità, le promesse non posso» no essere state fatte, che alla unità, la quale inevitabilmente » scomparisce, se si tolga il Sovrano Pontefice ». Adunque o si dica, che Gesù Cristo nel fondare la Società Ecclesiastica le abbia voluto dare una costituzione debolissima, assegnandole un potere precario, intermittente, o questo si deo attribuire al Pontefice; e quindi dichiararlo sommo e superiore al Concilio.

Tale infatti lo intese la Chiesa, la quale volle, che non il Concilio avesse giudicato del Papa, ma bensì questi del Concilio. La Chiesa tenne sempre per certo il Romano Pontefice non poter essere da alcuno giudicato, che il giudizio sopra di lui si riservava al solo Iddio, e che egli non riconosceva sulla terra alcun superiore: *Cunctos*, dissero le decretali (2), *judicaturus, ipse a nemine est judicandus, nisi deprehendatur a fide devius;* ed altrove (3): *aliorum hominum causas Deus voluit per homines terminari, sedis autem Romanae Praesulem, suo sine quaestione reservavit arbitrio.* Così ancora decise il Concilio Romano sotto Adriano II (4): *Romanum Pontificem de omnium Ecclesiarum Praesulibus judicasse legimus, de eo vero quemquam judicasse non legimus*; ciò che venne confermato dal Concilio VIII Ecumenico (5), dal Lateranese III sotto Alessandro III (6), e da Innocenzo III (7).

Al contrario i Romani Pontefici, in forza del sommo loro po-

(1) Le Maistre, *Du Pape, Lib. I. cap. 2.*
(2) *Can. Si Papa dist. 40.*
(3) *Cap. Aliorum caus. 9. q. 3.*
(4) *Conc. Rom. c. 4.*
(5) *Conc. Gen. VIII. act. 10. can. 21.*
(6) *Cap. licet extr. de Electione.*
(7) *Serm. 2. de Consecrat. Sum. Pontif.*

tere, senza che alcuno avesse reclamato, prescrissero a' Concilî la regola della fede, ed il modo di definirla. Così S. Celestino al Concilio Efesino contro Nestorio, S. Leone al Concilio Calcedonese contro Eutiche, Agatone al Concilio VI contro i Monoteliti, Adriano I al Concilio VII contro gl'Iconomachi, ed Adriano II al Concilio VIII contro Fozio.

Più, spesso ancora rescissero gli atti di Concilî anche ecumenici, e ne riprovarono alcun canone; così S. Leone riprovò il canone 28 del Concilio di Calcedonia, col quale si stabilivano diritti novelli al Patriarca di Costantinopoli, e sebbene con replicate istanze ne fosse stato richiesto dagli Orientali, sempre si negò, nè questo fu legalmente dalla Chiesa ricevuto, se non in forza dell'approvazione Pontificia nel Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III.

S'aggiunga, che alcune volte i Pontefici dichiararono irrito e nullo un Concilio, tuttochè convocato legittimamente, e preseduto dai loro legati; così S. Leone annullò il Concilio Efesino II; e nel mentre molti altri furono da' Sommi Pontefici confermati ed approvati, nessun Concilio fu creduto veramente obbligatorio, se prima non fosse stato confermato dal Sommo Pontefice. Tanto venne prescritto da' Canoni (2), e confermato dalla Ecclesiastica Istoria (2). Adunque se il Sommo Pontefice ha sempre prescritto a' Concilî la regola della fede, ne ha annullati alcuni, ed altri approvati, dobbiam conchiudere che sia a quelli superiore.

Tutto ciò vien confermato dalla costante tradizion della Chiesa, la quale ha sempre tenuto illecito appellar dal Papa al Concilio, laddove infiniti sono gli esempî di essersi legittimamente appellato dal Concilio al Sommo Pontefice. Che dal Papa non si possa appellare al Concilio, lo abbiamo dal diritto antico (3), e dal novissimo; così Martino V nella bolla promulgata nel Concistoro del Concilio di Costanza proibì sotto pena di scomunica l'appello dal Papa al Concilio; lo stesso confermarono Pio II, Giulio II, e Gregorio XIII. Al contrario dal Concilio si è sempre al Papa appellato; così S. Flaviano appellò dalla decisione del Concilio Efesino a Papa S. Leone, e lo stesso fece Teodoreto Vescovo di Ciro; Macario condannato con altri nel VI Ecumenico Concilio, appellò a Leone II; e così da altri esempî. Che se l'appello inferisce dipendenza, ed inferiorità verso quello, a cui si appella, è questo un argomento evidentissimo che l'autorità del Papa si è sempre creduta a quella del Concilio superiore. È stato questo unanimamente attestato eziandio dall'antico Clero di Francia. Ne citerò soltanto due autorità; Icmaro Arcivescovo di Reims, scrittore del secolo

(1) *Dist. 17. c. Regula ex Julio Papa. — Item c. Mistis ex Pelagio II.— Leo X. in Constitut. Pastor aeternus.*

(2) *Socrates lib. 2. hist. cap. 5. — Sozomenus lib. 3. cap. 9.*

(3) *Gelasius Papa epis. 17. ad Episcopos Dardaniae — Nicolaus I. epist. 8. ad Michaelem Imperat.*

nono, parlava in nome di tutti, allorchè nella lettera ch'egli scriveva a Nicola I Romano Pontefice, così si esprimeva: *Omnes senes cum junioribus scimus nostras Ecclesias subditas esse Romanae Ecclesiae, et nos Episcopos in primum B. Petri successori subjectos esse Romano Pontifici, et ob id, salva fide quae in Ecclesia semper vigilat, et Domino cooperante florebit, nobis est vestrae Apostolicae auctoritati obediendum;* lo stesso ripete in altro luogo (1). E quando nell'anno 1305 i Principali del Regno di Francia domandarono a Clemente V, che condannasse la memoria di Bonifacio VIII, che credevano eretico, come uom privato, aggiungevano: *Cum de Bonifacii mortui haeresi quaerimus, non debet congregari concilium generale. Estis enim vos, Pater sanctissime, Jesu Christi Vicarius, totum corpus Ecclesiae repraesentans, qui claves regni caelestis habetis. Nec congregatum totum Concilium, sine vobis, et nisi per vos posset cognoscere de negotio supradicto, juxta Patrum Sancita, sententiamque doctorum juris in Ecclesia Sancta Dei.* Ecco le genuine testimonianze della Chiesa di Francia, quando il seme della discordia e della sedizione non ancora si era in essa sviluppato contro la Santa Sede, come in seguito apparve ne' Concilî di Costanza, e di Basilea. Noi ci riserbiamo nella seguente Lezione di osservare lo spirito delle decisioni di questi due Concilî, de' quali tanto abusano i novatori, nonchè altre difficoltà ed ipotesi, che ci fanno al proposito. Per ora conchiudiamo la presente Lezione col dire che avendo Gesù Cristo costituita la Chiesa a forma di Società, dovea questa avere un potere che fosse stato sommo; e dovendo esser forte nella sua costituzione da durare fino alla consumazione dei tempi, questo potere non doveva essere intermittente e precario, ma stabile e permanente. Ora il Concilio essendo precario, ed il Ponteficato permanente, non poteva in quello, ma in questo costituirsi il poter Sommo. Sicchè delle due ipotesi, se il Concilio sia al Papa superiore, o viceversa, abbiam detto che il Concilio si può considerare col Papa, ed allora si ha come lo stesso Pontefice, e questo essendo a canoni superiore, come altrove abbiam dimostrato, lo è parimente su quelli emanati col Concilio; che se il Concilio si consideri senza del Papa, non essendo esso stato costituito come potere sommo nella Chiesa, si dee giudicare inferiore al Pontefice, e quindi può questi confermare, rescindere, annullare gli atti di quello, e dai decreti del Concilio si può interporre appello presso del Papa.

(1) *Lib. de Divort. Lotar.*

LEZIONE VII.

QUISTIONE, SE IL PONTEFICE SIA SUPERIORE AL CONCILIO.

Essendo in diritto Ecclesiastico una quistione oltremodo tra Cattolici stessi variamente disputata, se il Concilio sia oppur nò superiore al Papa, noi, a'quali è piaciuto sul fondamento delle Scritture, della tradizione, e della ragion naturale dimostrare che il Romano Pontefice, essendo stato costituito Capo e Pastore di tutta la Chiesa, sia al Concilio superiore, a viemaggiormente consolidare una tal proposizione, crediamo convenevol cosa esaminare le ragioni in contrario per darne le competenti soluzioni. Esse si riducono a ciò che i nostri avversarî ricavar vorrebbero dall'autorità dei due Concilî di Costanza e di Basilea, da altre ragioni che adducono in contrario, e finalmente da alcune ipotesi, che si fanno lecito ideare per conchiudere dover essere il Concilio al Papa superiore.

Ognun sa che il Concilio di Costanza fu radunato, quando la Chiesa trovavasi agitata da forte scisma, essendo stati eletti a successori di Pietro tre Pontefici nel tempo stesso, cioè Giovanni XXIII, Gregorio XII, e Benedetto XIII. Allora tra gli altri canoni che si stabilirono risguardanti il domma e la Ecclesiastica disciplina, furonvene due emanati nella quarta e quinta sessione, co'quali sembrò stabilita la dottrina d'essere il Concilio al Papa superiore: *Haec sancta synodus*, così decretossi nella 4. sessione, *Constansiensis generale Concilium faciens pro extirpatione praesentis schismatis, et unione ac reformatione Ecclesiae Dei in capite et in membris facienda......in Spiritu Sancto legitime congregata.... ordinat, disponit, statuit, decernit, et declarat ut sequitur. Et primo quod ipsa synodus in Spiritu Sancto congregata legitime generale Concilium faciens, et Ecclesiam catholicam militantem repraesentans, potestatem a Christo immediate habet, cui quilibet cujuscumque status vel dignitatis, etiamsi Papalis existat, obedire tenetur in his, quae pertinent ad fidem, et extirpationem dicti schismatis, et reformationem generalem Ecclesiae Dei in capite et in membris*. La quinta sessione fu una ripetizione della quarta. Di questa autorità si servono alcuni, poco bene animati verso il Pontificio potere, per conchiudere essere il Concilio al Papa superiore.

Il Conte Le Maistre ha filosoficamente ragionato su questa adunanza, e noi prima di venire ad esaminare peculiarmente ciò che fu stabilito nelle due sessioni in quistione crediamo utile rapportar prima le savie riflessioni di quell'illustre autore.

» Nell'ordine morale, e nell'ordin fisico, dice questo erudito
» e dotto Scrittore (1), le leggi della fermentazione sono le mede-
» sime. Essa nasce dal contatto, e si proporziona alle masse fer-

(1) *Le Maistre*, del Papa, *lib. I. cap. XII.*

» meutanti. Radunate uomini agitati da una passione qualunque, » si manifesterà tra non molto il calore, indi l'esaltazione, e ben» tosto il delirio, precisamente come nel circolo materiale la fer» mentazione *turbolenta* guida rapidamente all'acido, e questo al» la putredine. Ogni assemblea tende a subire questa legge gene» rale, purchè lo sviluppamento non sia arrestato dal *freddo* del» l'autorità, che negl'interstizi s'insinua, e ne estingue il movi» mento. Mettiamoci nella situazione de' Vescovi di Costanza, » agitati da tutte le passioni dell'Europa, divisi di nazioni, op» posti d'interessi, stanchi del ritardo, impazienti per la contrad» dizione, separati dai Cardinali, sprovveduti di centro, e per » colmo di sciagura regolati dalla influenza di Sovrani fra di loro » discordi: è dunque da far tanta meraviglia se, spinti dall'im» menso desiderio di porre un termine al più deplorabile scisma » che abbia giammai afflitto la Chiesa, ed in un secolo, in cui il » compasso delle scienze non avea per anche circoscritti i confini » alle idee, come è avvenuto a giorni nostri, questi Vescovi ab» biano detto a se stessi: Noi non possiamo altramente rendere la » pace alla Chiesa, e riformarla nel suo capo e nelle sue membra » che comandando a questo capo medesimo: dichiariamo adun» que ch' egli è obbligato ad ubbidirci ». Fin quì il dotto Autore.

Or facciamoci per poco ad osservar da vicino lo spirito, che dettò i decreti di queste sessioni, e com' esse fossero state ricevute dal sommo poter della Chiesa. Prima d'ogni altro è da riflettersi che i decreti delle due sessioni in controversia non si possono chiamare del Concilio di Costanza, perchè delle tre comunioni dei Vescovi intervennero a queste sessioni quei soltanto, che aderivano a Giovanni XXIII; nè i Padri furon del tutto consensienti per rapporto agli emanati decreti, come ci vien riferito dal dottissimo e piissimo Torrecremata (1), il quale intervenne a quel Concilio: dunque i decreti in quistione non si possono chiamar veramente del Concilio di Costanza.

Ma ancorchè quei decreti si dicano emanati da tutto intiero il Concilio di Costanza, se attendiamo alle parole, colle quali furono compilati, e quindi alla mente di quei Padri, vedremo ch'essi intesero dire doversi il Pontefice considerare inferiore al Concilio per ciò soltanto che quello avesse disposto in tempo dello scisma, non essendo veramente Sommo Pontefice, *cum dubius Papa non sit Papa,* e su'mezzi d'estinguer lo scisma; tanto ci riferisce il testè mentovato Cardinale: *manifeste patet*, egli dice, *quod decretum illorum Patrum non loquitur universaliter de qualibet synodo, sed de illa singulariter, pro cujus tempore non erat in Ecclesia Pastor totius Ecclesiae indubitatus.* Ed infatti Martino V, eletto legittimo Pontefice e successor di S. Pietro, coi fatti mostrò lui essere superiore al Concilio; imperocchè egli in seguito, *solo*, definì

(1) *Summa de Ecclesia t. 2. cap. 99.*

tutto ciò che si apparteneva alla fede coll'approvazione del Concilio, *Sacro approbante Concilio*; sciolse questo quando gli piacque, abbenchè i Padri altro tempo avessero voluto attendere; dichiarò nella Bolla *inter cunctas*, che il Papa avesse la *suprema autorità* nella Chiesa, ed un'altra n'emanò nel Concistoro, colla quale vietò potersi appellare dal Papa al Concilio, come rapporta lo stesso Gersone (1).

Ma anche concesso che i decreti del Concilio di Costanza avessero parlato in generale, e fuori il caso detto scisma, e del Pontefice dubbio, questi decreti non furono nè approvati, nè confermati da Martino V, legittimo Pontefice. Imperocchè questo Papa approvò nell'ultima sessione quei decreti soltanto, ch'eransi fatti conciliarmente, ed in materia di fede, *quae fuerunt conciliariter acta, et definita in materiis fidei*. Ora i decreti della quarta e quinta sessione nè furono fatti conciliarmente, nè alcuna cosa intesero prescrivere in materia di fede. Non furono fatti conciliarmente, perchè allora il Concilio non era ecumenico, come abbiam detto di sopra, nè furono emanati previa una discussione ed un maturo esame, come suolsi praticare in simili affari; giacchè, essendosi allontanato dal Concilio Giovanni XXIII, nello stesso giorno da alcuni Prelati emanossi contro di lui il decreto in contraddizione dei Cardinali, ch'eranvi presenti. Nè mai si possono consimili decreti risguardare per dommatiche decisioni, come lo intesero gli stessi Padri, che l'emanarono. Essi nella quinta sessione fecero distinzione tra le costituzioni sinodali, e i decreti di fede; nella prima classe apposero i decreti in quistione, e nella seconda le condanne contro gli eretici Wicleffo ed Hus; adunque Martino V, nell'approvare gli atti di quel Concilio, intese dar sanzione a ciò soltanto che risguardava la fede, e non già a quello che prescriveva limiti al Pontificio potere. Quale idea dunque dobbiam formarci delle decisioni, che tanto si vantano, emanate da quel Concilio? « Nulla, conchiude il citato Le Maistre (2), vi » fu giammai tanto radicalmente nullo, e nel tempo stesso sì evi» dentemente ridicolo, quanto la quarta sessione del *consiglio* di » Costanza, che la Provvidenza ed il Papa poscia cangiarono in » Concilio. Che se taluni si ostinassero a dire *noi* ammettiamo la » quarta sessione, totalmente dimenticando, che questa parola » *noi* nella Chiesa cattolica è un solecismo ove *a tutti* non abbia » relazione, noi li lasceremo dire, ed invece di ridere della quar» ta sessione soltanto, rideremo di essi, e di coloro che ricusa» no di riderne ».

Nè vale ricorrere al Concilio di Basilea, il quale approvò con sua conferma i decreti del Concilio di Costanza, come leggesi nella sua seconda sessione; imperocchè Papa Eugenio IV, legittimo

(1) *Tract. Quomodo, et non liceat etc.*
(2) *del Papa. Ivi*

Pontefice, non approvò giammai cosiffatti decreti, e sebbene nella sua Bolla *Dudum* permettesse la continuazione del Concilio trasferito a Ferrara, non approvò mai i di lui decreti; anzi il Concilio stesso dichiarò Conciliabolo, quando senza capo volea imporre limiti al sommo potere, e dettar leggi alla Chiesa universale. « Chi » mai infatti può trattenere il riso, riflette il mentovato autore, » nel richiamare a memoria le stravaganze di Basilea, in cui si » videro sette o otto persone tanto Vescovi, che Abbati, dichia- » rarsi al di sopra del Papa, e deporlo eziandio per coronar l'o- » pera, e dichiarare decaduti dalle loro dignità tutt'i contrav- » ventori, sebben fossero Vescovi, Arcivescovi, Cardinali, Pa- » triarchi, Re, o Imperatori? »

Ma come va, dicono gli avversarî, che i Pontefici stessi emanarono le loro leggi coll'approvazion del Concilio, *sacro approbante concilio*, e ne domandarono la conferma, come necessaria a'loro decreti? Noi sulle prime neghiamo che i Sommi Pontefici abbiano sempre formate le loro leggi coll'approvazion del Concilio universale, che anzi la maggior parte de'loro decreti sono stati senza il Concilio emanati, ed intanto hanno avuto il loro vigore in tutta la Chiesa, come dimostrammo nel trattare delle decretali dei Sommi Pontefici; ma, anche richiedendo l'approvazione del Concilio, fu questa sempre reputata non quasi che avesse dato forza ed aggiunto autorità ai decreti Pontifici, ma un semplice assentimento ed adesione come può darla un eguale all'eguale, o anche un inferiore al suo superiore. Quando dunque gli stessi Pontefici dissero tale conferma necessaria, non intesero parlare d'incertezza di definizione, quasichè questa fosse stata più certa per l'assentimento del Concilio, ma per una tal quale solennità ed imponenza maggiore in faccia alla Ecclesiastica Società.

» L'autorità del Papa nella Chiesa, riflette il dotto Le Mai- » stre (1), relativamente alle quistioni dommatiche è stata sem- » pre contrassegnata col conio di una estrema saggezza, nè si è » mostrata mai precipitosa, altera, insultante, dispotica. Essa » ha costantemente accolto ogni genere di persone, e perfino i ri- » belli, quando hanno voluto esporre le loro difese. Per qual ra- » gione adunque si sarebbe ella opposta all'esame di una di que- » ste decisioni in un Concilio generale? Questo esame riposa uni- » camente sulla condiscendenza dei Papi, ed essi sempre l'hanno » inteso così. Non si proverà giammai, che i Concili abbiano pre- » sa cognizione, come giudici propriamente detti, delle decisio- » ni dommatiche dei Papi, e che siensi per tal modo arrogato il » diritto di ammetterle, o di rigettarle ».

Dunque, ripigliano, i Vescovi saranno meramente consiglieri del Papa, e non sederanno da giudici nell'universale Concilio, non avendo la libertà ed il diritto di dissentire. E noi rispondiamo,

(1) *Ivi cap. XIV.*

che l'idea del giudice non consiste nella facoltà di dissentire, ma nella facoltà di così portare il suo giudizio, che il suo voto abbia il diritto di obbligare, nel che si distingue dal voto consultivo; cui non è annessa alcuna forza obbligatoria. Se dunque al voto del Vescovo che siede nel Concilio, è annesso il diritto di obbligare, egli avrà il voto decisivo, e sarà vero giudice. Dee perciò avvertirsi che il Papa siede nel Concilio non solo da Presidente, ma ancor da Monarca; ei chiama il Concilio per attestare più solennemente la dottrina della Chiesa, potendo anche solo in forza del suo primato di giurisdizione decidere le quistioni che insorgono in essa. Ond'è che siccome, senza cessare di esser giudici quel che siedono nel Tribunale, pure presiedendovi il Sovrano, il voto di questo ha maggior forza degli altri; così, senza cessare d'esser giudici i Vescovi che sono in Concilio, il voto del Sommo Pontefice è tale, che unito anche al più piccol numero prepondera in faccia al numero maggiore, considerandosi sempre non come quello d'un semplice Presidente, ma come quello del Monarca, il quale anche solo avrebbe potuto emanare un simile giudizio, come nel libro primo dicemmo (a).

Ma, conchiudono finalmente gli avversari, se il Concilio non si dicesse superiore al Papa, come far si potrebbe, se il Papa fosse un eretico, o volesse altrimenti sovvertire la Chiesa? Noi riflettiamo sulle prime, che coloro i quali si dilettano di fare a giorni nostri siffatte supposizioni, benchè pel corso di diciannove secoli non si sieno giammai avverate, sono certamente ridicoli, o colpevoli; e poi rispondiamo, che nel caso di eresia, perdendo per questo stesso il Papa la sua giuridizione, la Chiesa lo dichiarerebbe decaduto dal suo potere; e nel secondo caso, essendo certo che niuna causa, niun motivo può giammai garentire la ribellione, rispondiamo con S. Tommaso (1) in quel modo stesso col quale si risponderebbe a chi domandasse lo stesso nel caso di abuso del potere civile, *recurrendum esse ad Deum, qui eum emendet, vel de medio subtrahat.*

LEZIONE VIII.

CARDINALI.

Ogni governo assolutamente monarchico acciò non degeneri in dispotico, fa mestieri che abbia sempre un consiglio, che illumini il potere, e lo informi di ciò che crede più utile al bene del suddito. È questa quella legge che il governo monarchico distingue dal dispotico, essendo quello di tal natura che il Sovrano vi comanda col consiglio de' principali tra'sudditi, laddove in questo tutto si regola dal suo solo capriccio. Questo principio di pub-

(a) Vedi ciò che da noi si è detto al proposito nel *Lib. 1. part. 1. Lez. X. pag. 55.*

(1) *In 4. d. 19. q. 2. a 1. q. 3. a 2.*

blico diritto, che ha sempre distinto le colte monarchie dell'Europa dai barbari dominanti di Costantinopoli, si trova registrato anche ne'primi canoni della Chiesa, nella quale il potere essendo monarchico, non esclnde però, che si senta il consiglio di coloro, che e pel carattere, e pe'lumi si distinguono tra tutt'i fedeli. Essi comandarono che il Vescovo, e sotto qnesto nome designarono Il potere Ecclesiastico, siachè fosse il sommo, o quello degli altri che esercitano la loro giurisdizione con dipendenza dal primo, niente operato avesse senza il consiglio de'seniori, e la massima *nihil agat Episcopus inconsulto Presbyterio* fu massima di tutti i secoli. Adunque considerandosi il Romano Pontefice come Vescovo di Roma, e come Capo di tutta la Chiesa, anch'egli dovette avere il sno senato o Presbiterio, col cui consiglio avesse avuto a regolare e gli affari della sua Chiesa particolare, e quelli di tntto l'orbe cattolico. Coloro i quali costituiscono e forman parte di questo Consesso, si dicono Cardinali, la cui origine è così antica quanto quello della Chiesa e del Pontificato, ed è proporzionata alla natura stessa del Pontificio potere. Noi, acciocchè con ordine e metodo procedessimo in così vasta materia, dovendo nella presente lezione parlar de'Cardinali, ne osserveremo il nome, il numero, la dignità, le insegne, i diritti, e finalmente i doveri.

Nei primi tempi tutt'i Chierici, i qnali erano incardinati ed ascritti al servizio di una Chiesa, si dissero Cardinali di qnella Chiesa, perchè ad essa erano incardinati; così i Canoni (1) distinguevano il Vescovo Cardinale dall'Interventore, e dal Visitatore, essendo il primo quegli che era incardinato alla Chiesa, come al proprio titolo, laddove dicevasi Interventore colui che *ad tempus* interveniva per la elezione del Pastore di quella Chiesa, e Visitatore perchè *ad tempus* era designato a visitare la stessa. In seguito si dissero Cardinali quelli che servivano alla Chiesa principale della Diocesi, e furono così chiamati, o perchè si consideravano come cardini e perni, intorno a qnali si raggirava e sosteneva la Chiesa, o perchè erano i più vicini al Vescovo, che reputavasi il cardine della Chiesa, *quia Ecclesiae cardini, idest Episcopo, proximius inhaerebant.* Così anche attnalmente i Canonici di alcune Cattedrali conservano il titolo di Cardinali; e nella nostra Metropolitana di Napoli contiamo qnattordici Canonici Cardinali, de'qnali sette dell'ordine dei Presbiteri, e sette di quello dei Diaconi, ciascuno col corrispondente suo titolo (2). Finalmente questo nome, una volta per le indicate ragioni comune a tntt'i Chierici, in seguito proprio sol de'Canonici, con poche eccezioni, fu riservato soltanto, e fu detto esclusivamente dei Cardinali Romani.

(1) *Cum Presbyteri 5. Dist. XXIV.*
(2) *Mazoch. de Neapol. Eccl. semper unic. Diatrib. IV.*

S. Evaristo Romano Pontefice nel primo secolo della Chiesa stabilì in Roma sette titoli, ossia Chiese, che commise a' sette Preti, acciocchè questi avessero avuto cura delle stesse, *e proprio jure* vi avessero amministrati i sacramenti; furono essi in seguito chiamati Presbiteri Cardinali. A questi si aggiunsero sette Diaconi, che furon detti *regionari*, perchè presedevano alle diaconie stabilite in diverse regioni di Roma, intendendosi per diaconie quelle case nelle quali eranvi ospedali ed ospizi con piccole cappelle, ove si ricoveravano i poveri, i pupilli, e le vedove da alimentarsi coll'Ecclesiastico patrimonio; ed anche questi furon detti Diaconi Cardinali. Finalmente nel secolo VIII fu creduto convenevol cosa che, celebrando il Pontefice, fosse da alcuni Vescovi assistito; anzi che ciascuno di questi in determinati giorni celebrasse nella basilica Laterana: e perchè potesse inoltre giovarsi dei lor consigli senza mancar di assistere alle lor Diocesi, il Pontefice chiamò in Roma presso di se a preferenza quelli ch' erano più vicini alla città. Questi si dissero collaterali, eddomadarî, e Vescovi Cardinali. Così i Romani Cardinali giunsero al numero di 21. Un tale numero ampliatosi a poco a poco crebbe a 53 sotto Onorio II; e quando avvenzossi a dismisura nello scisma d' Avignone fu infine ristretto a 24 da' Padri di Costanza, e di Basilea. I susseguitivi Pontefici Leone X, Paolo III, e Paolo IV lo aumentarono di bel nuovo, finchè piacque a Sisto V (1) comandare che non eccedesse il numero di 70, acciocchè il Sommo Pontefice, ad esempio di Moisè co'settanta seniori, avesse potuto governar la Chiesa di Dio. Di questi, sei sono dell'ordine de'Vescovi, ed occupano le seguenti Chiese, cioè Ostia e Velletri, Porto e S. Rufina, Frascati, Albano, Palestrina, e finalmente la Sabina; cinquanta de'Preti, e quattordici de' Diaconi. Si avverta però che altro è l'esser Vescovo, altro è l'esser dell'ordine de' Vescovi; giacchè sonovi alcuni Cardinali, i quali sono dell'ordine de'Vescovi, e sono appunto i Vescovi suburbani, che avendo la Diocesi nelle vicinanze di Roma possono a questa attendere, e nel tempo stesso coadjuvare co'lor consigli il sommo Pontefice; altri poi sono Vescovi, in quanto che sono consecrati tali, ed abbiano o nò la Diocesi, sono però dell'Ordine de' Preti, o de' Diaconi, non considerandosi come Vescovi suburbani, ma come parte di quell'ordine cui appartengono; ond' essi son Vescovi della loro Chiesa, e Preti o Diaconi della Chiesa Romana.

La dignità de' Cardinali fu sempre somma nella Chiesa. Imperocchè siccome le Chiese particolari ebbero il loro senato, che era più o meno considerato secondo la qualità della Sede, così il Romano dovendo col Pontefice regolar la Chiesa universale fu sempre ed in tutt'i tempi rispettato dalle altre Chiese. Talchè sappiamo dagli Ecclesiastici monumenti, che in sede vacante il Cle-

(1) *Constit. postquam verus 76. Bullar. tom. 4.*

ro Romano provvisionalmente dettava leggi a tutta la Chiesa, ed i Romani Cardinali, rappresentando la persona del Pontefice furon sempre considerati i primi negli universali Concilî a preferenza ancora de' Patriarchi, e de' Metropolitani. Marcione nel secondo secolo della Chiesa appellò dalla sentenza del suo Vescovo al Clero Romano (1), e S. Cipriano nelle sue lettere fa conoscere quale fosse stata la sua riverenza verso le decisioni di quel Clero. Così egli dice avergli esposto quanto erasi da lui operato in fatto di disciplina (2), che avrebbe seguito pienamente il suo avviso (3), e finalmente vuole che le risposte del Clero Romano si promulgassero in tutta la Chiesa, affinchè si eseguissero da tutti (4): nè questo fuor di ragione, essendo proprio di quel Clero, in mancanza del Pontefice, presiedere alla Chiesa, e pascere il gregge di Gesù Cristo, come attesta egli stesso (5): *cum incumbat nobis, qui videmur praepositi esse, et vice pastoris custodire gregem.*

Nè questa dignità mostrasi solo in sede vacante distintissima, ma benanche quando vi siede il Sommo Pastore: così leggiamo che Vito e Vincenzo, Cardinali Romani, i quali insieme con Osio Vescovo di Cordova presedettero al primo general Concilio di Nicea, presero luogo a preferenza del Patriarca d'Alessandria, allora considerato come il secondo Vescovo del mondo, ebbero la prerogativa del suffragio, e furono i primi a sottoscrivere le decisioni di quel Concilio; lo stesso dicasi degli altri Concilî fino a quello di Trento. Non si maraviglino adunque il Van-Espen, ed il Cavallari; i quali, andando sempre in cerca di pretesti per inficiare le più sante istituzioni della Chiesa universale, trovano inconveniente, e credono di recente data vedere i Cardinali Romani aver precedenza sopra i Patriarchi, i Metropolitani, e gli altri Vescovi. Noi lo ripetiamo dalla stessa natura della cosa, e perchè in sede vacante ai Cardinali, i quali rappresentano il Romano Clero, appartiene reggere la Chiesa universale, ed avervi giurisdizione, e perchè, esistendo il Pontefice, e formando il suo senato, laddove gli altri Vescovi hanno cura delle Chiese particolari, essi col Pontefice attendono al reggimento della Chiesa universale. Così, sebbene i Parrochi *jure proprio* reggessero una porzione del gregge, pure avendo i Canonici col Vescovo la cura di tutte le pecorelle, questi in dignità avanzano i primi; di pari, sebbene i Vescovi pel loro carattere fossero da più de'Cardinali, pure, avendo questi la cura non già di una porzione del gregge, ma di tutto intiero l'ovile di Gesù Cristo, in dignità avanzano i Vescovi stessi; è ciò conforme ancora alla ragion naturale. Crebbe dappoi anche maggiormente la Cardinalizia dignità per le legazioni, che si disimpegnaro-

(1) *Hist. Ecclesiast. lib. 6. cap. 43.*
(2) *Ep. 27. ep. 32. pag. 206. e 216.*
(3) *Ep. 20. pag. 200.*
(4) *Ep. 52. p. 245.*
(5) *Ep. 8. p. 139.*

no sempre da' Cardinali, allorchè rivestiti del Pontificio potere, rappresentavano la persona stessa del Pontefice, come ancora per la elezione attiva e passiva del futuro Pontefice, riservata a' soli Cardinali; e finalmente perchè, essendosi al Pontificato aggiunto il dominio temporale, i Cardinali si considerano anche come principi del sangue, e capaci di poter succedere ad uno tra' principali stati d'Italia.

Era dunque conveniente che così ampliata la Cardinalizia dignità, i Cardinali fossero fregiati d'insegne, titoli, e privilegi corrispondenti al loro grado; così Innocenzo IV concedette ai Cardinali assunti dal Clero secolare il berrettino rosso in segno che dovevano spargere anche il sangue per difendere la Ecclesiastica libertà contro Federico II che in quei tempi molestava la Chiesa; il quale privilegio fu esteso anche a' Regolari da Gregorio XIV. Ebbero dappoi anche l'uso della sacra porpora, e finalmente, per concessione di Urbano VIII, il titolo di Eminenza e di Eminentissimi.

Nè ne' titoli soltanto si restrinsero le Pontificie concessioni; imperocchè, oltre alcuni privilegi che ebbero donati nella collazione de' beneficî, de' quali terrem parola allorchè avrem motivo di parlare di questi, sebbene avessero un tempo giurisdizione quasi Vescovile ne' loro titoli così per lo spirituale, come pel temporale, in forza di una Costituzione d'Innocenzo XII (1) hanno attualmente giurisdizione soltanto in ciò che risguarda il servizio delle loro Chiese. Possono dippiù ritenere i beneficî incompatibili, per quanto è necessario e competente alla loro dignità (2); fanno testamento per privata scrittura senza testimoni (3), e finalmente senza il lor consenso niuno può ottenere i beneficî de' loro familiari (4).

In quanto poi a loro doveri, siccome sono creati *ad nutum Pontificis*, ed assunti da tutte le parti dell'Orbe Cattolico, debbono perciò coadjuvare il Pontefice nella cura della Chiesa universale; quindi assistere al Concistoro, presedere ed intervenire nelle Congregazioni, e finalmente attendere alla elezione del Pontefice in Sede vacante. Noi, avendo parlato a lungo nel libro primo del Concistoro, e delle Congregazioni de'Cardinali, c'intratterremo a dare quì un cenno di ciò che risguarda la Pontificia elezione, alla quale debbono attendere i Cardinali in Sede vacante. Sarebbe veramente questo un soggetto adattato al titolo delle elezioni, ma essendo ora devoluta questa elezione a' soli Cardinali, ed essendo unica nel suo genere, dovendovi segnare molte particolarità, ne parleremo in questo luogo, come un appendice al titolo de' Cardinali.

(1) *Constit. Romanus Pontifex 32. tom. 9. Bullar.*
(2) *Sixtus V. Constit. 125. Bullar.*
(3) *Cardin. De-Luca de testam. disc. 1. n. 2.*
(4) *Regula 32. Cancellariae.*

Varie costituzioni da' Romani Pontefici sono state emanate per regolare la nomina del Vicario di Gesù Cristo, attesa la suprema dignità di un tanto Pastore, e per la gravezza del peso cui dee soggiacere chi si trova investito di sì alto potere, e finalmente per evitare gli scismi, che spesso avvennero in tale occasione nella Chiesa di Dio con notevole detrimento e danno de'popoli fedeli. Noi ne parleremo partitamente dopo aver detto istoricamente quanto l'elezione stessa risguarda. La Pontificia elezione facevasi ne' primi tempi colla testimonianza e presenza del popolo, col suffragio del Clero, ed a giudizio de' Vescovi, in quel modo appunto col quale sino al terminar del V secolo praticavasi in tutte le altre Chiese del Cattolico mondo. Ma vinto Augustolo, ultimo degl' Imperatori dell' Occidente, Odoacre Re degli Eruli, avvenuta la morte di Papa Simplicio, con una sua legge comandò che la elezione del Pontefice Romano non s' avesse avuta per rata se prima non fosse stata approvata da Lui; ed acciocchè la novità di questa legge non avesse offeso l' animo del Clero e del popolo Romano, disse averla emanata per insinuazione avutane dal defunto Pontefice. Nulladimeno, ad onta che questa legge di Odoacre fosse stata dal peso della sua autorità sostenuta, e consolidata dalla finzione e dalla menzogna, non ebbe giammai alcun effetto, e Felice, Gelasio, ed Anastasio, i quali successero a Simplicio nel Pontificato, furono eletti in quel modo stesso col quale erano stati fin allora nominati i predecessori Pontefici, finchè la legge non fu pienamente abrogata nel Concilio Romano IV dell' anno 502.

Ma il tristo esempio era stato già dato, e se non fu menato ad effetto da Odoacre, lo fu in seguito a tempo dei Goti, infetti per lo più di Ariana eresia. Teodorico, il quale vinse Odoacre, e lo privò vilmente di regno e di vita, carpì il tempo in cui due fazioni laceravano il Clero Romano, e prese occasione d' immischiarsi nella elezione di Simmaco, e sebbene avesse permesso, che liberamente fossero stati eletti Ormisda e Giovanni I, successori di Simmaco, pure negli estremi di sua vita, volendo a motivo di religione infierire contro i Cattolici, fece morire Giovanni I, e gli diede per successore Felice, il quale in tempi così sciagurati fu per amor di pace ricevuto dal Clero Romano. Da qui ebbe origine quell' abuso, per cui molti Principi, specialmente de' Goti o si arrogarono il diritto di eleggere il Pontefice, come fece Teodorico, o vollero almeno confermarlo. Così Atalarico, e Teodato si opposero non poco alla libertà delle elezioni, finchè lo scandalo dato da' Goti si vide confermato col fatto dagl'Imperatori d'Oriente, e Teodora l' Imperatrice, donna un tempo da teatro, menata dappoi in moglie da Giustiniano, elegger volle il Pontefice Vigilio, il quale fu sempre risguardato per Anti-papa finchè visse Silverio, ed accettato in seguito dal Clero Romano, per amor di pace, come legittimo successor di S. Pietro.

In tal guisa, vinti i Goti e dall' Italia cacciati, i Greci Impe-

ratori d'Oriente, quel diritto che i Goti aveano poche volte e sempre ingiustamente esercitato, il vollero perennemente consolidare. Ben essi vedeano qual fosse l'autorità del Sommo Pontefice, e qnale la stima in che era tenuto specialmente da' popoli d'Italia, e quindi per ligarlo e maggiormente stringerlo al Soglio Imperiale, comandarono che, eletto il Pontefice liberamente e nelle canoniche forme, non potesse in seguito prender possesso di tale dignità, se prima non fosse stato confermato dall'Imperatore. Nè il Clero Romano, nè alcun Pontefice osò opporsi giammai a questa disposizione, essendo tale la pennria de' tempi, che sebben grave ed acerbo fosse stato per la Chiesa sopportare un tal giogo, bisognava però soffrirlo con pazienza e rassegnazione. Così ebb'ella di permanenza un Legato detto Apocrisario in Costantinopoli, affinchè i diritti della Sede Romana rappresentasse presso l'Imperatore; e quando si comandò da questo che la conferma alla Pontificia elezione si fosse data dall'Esarca di Ravenna, un altro Apocrisario fu stabilito in quella Città. Bisogna però confessare qualmente, sia che fosse vennta la conferma da Costantinopoli o da Ravenna, non si legge alcuna canonica elezione rigettata giammai dall'Imperatore, o dall'Esarca.

Così passarono le cose per 130 anni, allorchè nell'anno 682 Costantino Pogonate, osservando che non di rado gli Esarchi abusavano del potere di confermare i Pontefici, con nn sno decreto lo riservò alla dignità Imperiale secondo l'antica consnetudine; in seguito con altra legge tolse il tributo pecuniario introdotto da Goti, che dar soleasi dall'eletto Pontefice in riconoscenza della conferma; e finalmente dne anni dopo, sotto il Pontificato di Benedetto II abolì del tntto questa consuetudine, e volle che l'eletto Pontefice, fosse bentosto consacrato, senza attendersi altra conferma. Così in fatti si eseguì nella elezione di Giovanni V immediato successore di Benedetto. Nè si parlò nlteriormente di diritto di conferma così dagli altri Imperatori d' Oriente che ressero l'Italia, come da Longobardi, che dappoi l'invasero, ed anche qnando Carlo Magno cacciò questi pel valore delle sne armi, rispettò religiosamente la libertà della Pontificia Elezione.

Successero tempi tumultnosi, ed i potentati volendo influire fin colle armi e colla forza sopra di una elezione di tanta importanza, Giovanni IX fu costretto stabilire con una sna Costituzione che l'elezione liberamente si facesse dal Clero Romano, ma la consecrazione del futnro Pontefice fosse fatta alla presenza de'Legati degl'Imperatori, i quali la proteggessero colla loro autorità; ed affinchè più tostamente si compisse, nè si desse luogo agli scismi, fu riservata dappoi ai soli principali tra 'l Clero, i quali Niccolò II designò col nome di Primati e Proceri, ed Alessandro III con quello di Cardinali.

Queste disposizioni sono come il fondamento di ciò che si pratica attualmente nella elezion del Pontefice. E per ciò che risguar-

da i Legati, questi non hanno alcuna funzione nella elezione, e conferma del novello Pontefice; solo è conceduto alle quattro principali potenze, cioè all'Austria, alla Francia, alla Spagna, ed al Portogallo designare un Cardinale, il quale, essendo vicino a conchiudersi l'elezione a favore di un altro Cardinale, può interporre il *Veto* in nome di quella potenza che rappresenta; ed in tal modo il prossimo a nominarsi non può essere eletto Pontefice, ed il *Veto* dato una volta non può ripetersi da quella Potenza contro di un altro. Per ciò che risguarda poi gli Elettori, riservata l'elezione a' soli Cardinali, Gregorio X nel Concilio Lionese, e Clemente V con più precisione regolarono colle loro costituzioni tutto ciò che risguarda i Cardinali, e l'ordine da tenersi in quel luogo ove si elegge il novello Pontefice, e che essendo chiuso da tutte le parti, fu detto Conclave. La somma di queste Costituzioni è la seguente. Morto il Pontefice, per dieci giorni debbonsi aspettare i Cardinali, i quali trovansi in lontane parti; intanto terminati per nove giorni i funerali, nel decimo giorno in quella città nella quale è morto il Pontefice, i Cardinali presenti debbono entrare in Conclave. Ivi non è permesso parlare in secreto con qualche estraneo, nè alcun di questi può entrare nel conclave, eccetto un cameriere che si permette a ciascun Cardinale, ed affinchè nessun contatto vi avessero gli estranei, per via di una finestra loro s'introduce il cibo. Nessuno tra' Cardinali può uscir dal Conclave, ed uscendone non può più entrarvi a dare il voto, eccetto il caso di malattia, dalla quale ristabilitosi, può in seguito prender parte alla elezione; ciò che dee intendersi anche di quelli i quali giungono al conclave dopo che gli altri abbianvi fatto l'ingresso; essi v'intervengono e danno il voto.

Affinchè poi i Cardinali prestamente conchiudessero l'elezione, e dessero il Capo alla Chiesa, è ordinato che se per tre giorni non abbian conchiusa l'elezione, debbano pel cinque giorni consecutivi contentarsi di una sola pietanza; e scorsi ancor questi, riceveranno soltanto pane, vino, ed acqua; sebbene un tanto rigore sia stato mitigato da Clemente VI, il quale permette a Cardinali due servi, e vuole che non si tolga loro almeno una pietanza, finchè dura il conclave — Essi si uniscono due volte al giorno per dare il voto, e l'ultimo dei Cardinali Diaconi ogni volta, da un'urna che racchiude i nomi di tutti i Cardinali presenti, deve estrarne sei, de' quali tre raccolgono i suffragi dei presenti, e tre debbonsi portare agli assenti, che trovansi per caso indisposti nel conclave stesso. Ogni Cardinale ha la sua schedula, nella quale, tacendo sempre il suo nome, deve scrivere il nome dell'eletto; dette schedule in seguito si bruciano alla presenza di tutti. Per dirsi conchiusa l'elezione, debbono concorrere due terze parti dei suffragi, e per facilitarla maggiormente, in ogni sedula havvi lo scrutinio, ed in seguito anche l'*accessus*, che vuol dire potere ognuno dopo lo scrutinio dare il suo voto a colui, in favor del quale la maggior

parte concorre per aversi il numero stabilito alla Canonica elezione, quale ottenuto, si avrà il legittimo Pontefice.

Sono queste le disposizioni precipue emanate da due cennati Pontefici sulla forma e sul metodo del conclave; altre non poche cose furono in seguito ordinate da susseguenti Costituzioni (1), le quali tutte furono confermate da Clemente XII (2).

LEZIONE IX.

LEGATI.

In ogni vasto e popoloso Impero, non potendo il potere trovarsi sempre in tutt' i luoghi, e dovendo trattar degli affari con altri poteri, ha bisogno di spedire nelle occorrenze persone che lo rappresentino: e queste persone diconsi legati. E i legati ebbe infatti la Romana Repubblica, o che li spedisse sotto al generale supremo per condurre le armate, oppure a governar le provincie sotto ai nomi di Proconsoli, e Propretori. A somiglianza dell'impero, anche le Chiese dovendo essere in relazione tra loro, ebbero i loro Legati: così le Chiese particolari ebbero i loro Legati, allorchè il Vescovo, non potendo intervenire al Concilio, vi spediva il suo Vicario, e le Sedi principali un Chierico distinto aveano di permanenza presso l'Imperatore di Costantinopoli per trattarvi gli affari, e che fu detto ancora Legato (3). Ma i più rinomati tra tutti si dissero quei che spediva la Chiesa Romana, attesa la dignità e la superiorità della Sede da cui eran mandati; e questi furon di vario genere. Imperocchè, essendosi i primi Concili tenuti in Oriente, ed il Sommo Pontefice non potendovi intervenir di persona per la cura della Chiesa universale, mandò Vescovi, Preti, ed alle volte ancor Diaconi e Suddiaconi che lo avessero rappresentato in qualità di Legati; così Osio Vescovo, Vito, e Vincenzo Sacerdoti rappresentarono Papa Silvestro nel gran Concilio Niceno, e Pietro Suddiacono fu spedito da Gregorio Magno in Sicilia a rappresentarvi l'autorità Pontificia (4). Altri Legati si mandarono in seguito, quando essendosi appellato alla Santa Sede, facea mestieri, che da un Legato del Pontefice si giudicasse sulla faccia del luogo. Dappoi, acciocchè non si spedissero continuamente Legati, si stabilì che qualche Vescovo più eminente in una Provincia giudicasse come Vicario o Legato Apostolico alcune cause riservate alla Santa Sede: così Innocenzo I commise ad Anisio Vescovo di Tessalonica (5) che giudicasse in nome del Pontefice su tutte le

(1) *Clemens VI. Constit. licet — Julius II. Constit. Cum tam divinas — Paulus IV. Constit. Cum secundum Apost. — Pius IV. Constit. in eligendis — Gregorius XV. Const. Æterni.*
(2) *Constit. Apostolatus.*
(3) *Petrus de Marca, lib. V. cap. 2.*
(4) *Can. Valde necessarium 1. Dist. 94. apud Gratian.*
(5) *Epist. 1. ad Anisium.*

cause dell'Illirico: così Zosimo al Vescovo di Arles commise le cause di tutta la Francia (1), e Gregorio Magno le cause di tutta la Sicilia affidò al Vescovo di Siracusa (2), e finalmente altri legati spedì il Pontefice, che lo rappresentassero presso l'imperatore d'Oriente, e gli affari trattassero di tutta la Chiesa. Questi furon detti *Apocrisari*, *Responsales*, dei quali il primo vestigio abbiamo presso S. Leone Magno, che prima di tutti spedì stabilmente un Legato appo Marciano imperatore. E quando, caduto l'impero, sursero varie Monarchie in Europa, il Papa fu solito stabilir Legati permanenti, detti ancora Nunzi, specialmente nella Spagna, nella Francia, e nella Sicilia, come tuttora si pratica: e da quì la distinzione di *Legati a latere*, *legati nati*, e *legati missi*, o mandati, dei quali tutti terrem parola nella presente lezione.

I Legati *a latere* occupano il primo luogo tra tutti, ed amplissima è stata mai sempre la loro dignità. Essi sono appunto quei Cardinali, i quali essendo della famiglia del Pontefice, meritamente si dicono assunti dal suo lato, e si spediscono dal Pontefice a presiedere in sua vece negli universali Concili, come ancora a'sommi Imperanti con missione straordinaria, e finalmente si mandano in diverse Provincie dello stato Papale con giurisdizione ordinaria; nei due primi casi la giurisdizione si commensura e si limita nel mandato, nel terzo viene stabilita dal diritto comune, ed ottiene il Legato quella giurisdizione che aveano i Proconsoli spediti dall'Imperatore (3): in forza della quale possono amministrar la giustizia, le loro decisioni han vigore anche terminata la legazione (4), e questa non cessa alla morte del Pontefice committente (5). Or sebbene le cause maggiori sieno state sempre riservate alla Santa Sede, come trasferire un Vescovo, unir le sedi o dividerle, ammettere le rinunzie de' benefici in favore di un'altro, ciò che neppure un legato a latere ha potuto mai fare senza un mandato speciale, pure la giurisdizione di questo è estesissima in vigore del diritto delle decretali. Essi nella collazione de' benefici possono prevenire l'Ordinario ed il patrono Ecclesiastico, per quella massima ricevuta in diritto: *plus habet in concessione legatus, quam in praesentatione patronus* (6), così ancora sopra i Chierici e nelle cause matrimoniali emanano giudizio: sulle quali cause il Concilio di Trento, nell'apporre limiti alla giurisdizione dei Nunzi, e de' Pontifici legati, non esclusi i Legati *a latere*, comandò ch'essi non impedissero, nè turbassero la giurisdizione degli Ordinari nelle cause specialmente matrimoniali, nonchè nelle civili e criminali de' Chierici, e nel ricevere gli appelli serbassero

(1) *Epist. 5. e 6. ad Hilarium.*
(2) *Lib. 2. epist. 7. ad Maximian. Episc. Syracusanum.*
(3) *Clemente IV. cap. legatos 2. de offic. legat. in 6.*
(4) *Cap. nemini fin. de offic. legat.*
(5) *Cap. legatos 2. eod. tit. in VI.*
(6) *Cap. Dilectus in VI.*

le regole prescritte da'canoni: *Legati*, così disse quel Concilio (1), *et Nuntii Apostolici in quibusvis causis tam in admittendis appellationibus, quam in concedendis inhibitionibus post appellationem servare tenentur formam et tenorem sacrarum constitutionum, et praesertim Innocentii IV, quae incipit Romana, quacumque consuetudine, etiam immemorabili, aut stylo, vel privilegio in contrarium non obstantibus: aliter inhibitiones et processus, et inde secuta quaecumque, sint ipso jure nulla;* ed altrove (2): *Legati etiam de latere, Nuntii, gubernatores Ecclesiastici, aut alii quarumcumque facultatum vigore, non solum Episcopos in praedictis causis impedire, aut aliquo modo eorum jurisdictionem iis praeripere aut turbare non praesumant; sed nec etiam contra clericos, aliasque personas Ecclesiasticas nisi Episcopo prius requisito, eoque negligente, procedant: alias eorum processus, ordinationesque nullius momenti sint, atque ad damni satisfactionem partibus illati teneantur.* Possono ancora ne' limiti di lor Provincia visitar le Chiese esenti, e confermare o annullare i loro statuti; giudicare nelle cause civili e criminali; assolvere o punire i rei di delitti atroci; assolvere dalla scomunica incorsa per la percussione del Chierico; dispensare negli ordini, ed in alcuni gradi di matrimonio dalla legge proibiti (3); possono conferire i beneficî affetti e riservati, ed ammettere le semplici e libere resignazioni de'beneficî; possono erigere novelle dignità, offici, e monasteri, hanno facoltà di permettere le alienazioni de' beni Ecclesiastici, gli oratorî privati, l'uso dei cibi ne' giorni vietati, creare protonotarî, e cambiare i voti.

È poi questa la differenza tra gli atti di giurisdizione contenziosa e volontaria, che i primi, in contraddizione di parte, si debbono fare ne' limiti della Pontificia legazione; i secondi, come le dispense, gli assensi, le licenze, le libere collazioni di grazie, si possono eseguire senza pena di nullità anche fuori la Provincia in qualunque siasi Città; purchè in questa non vi fosse la persona del Pontefice perchè in tal caso, per rispetto al Capo della Chiesa, non può eseguirsi in presenza sua alcun atto di giurisdizione: sebben l'uso abbia fatto sì, che anche in questa si possa ciò eseguire, purchè o realmente, oppure *aliqua fictione juris* fuori di una qualche porta della Città si datasse la grazia, il permesso, la lettera ecc. Ciò, che si permette anche a' semplici Vescovi, i quali appena consecrati, essendo soliti scrivere alle loro Chiese, usano datarle fuori di qualche porta di Roma, come *extra portam Lateranam, extra portam Flaminiam etc.*

Inferiore all'autorità de' *Legati a Latere* è quella de' Legati Nati. Diconsi Legati nati coloro, i quali in ragion della sede che occupano, o per la loro dignità, godono de' diritti di legazione. Costo-

(1) *Sess. 22. de Reformat. cap. 7.*
(2) *Sess. 24. de Reformat. cap. 20.*
(3) Vedi Lucio Ferraris, *Biblioth. voc. Imped. matr. art. 3. n. 10. — 13.*

ro non han bisogno di una novella elezione, ma essendo tale prerogativa alla carica conginnta, appena che occupano questa, sono benanche di quella fregiati. Tutt'i diritti che competono al Pontefice Sommo come Patriarca, si commettono a ciascun Legato nato ne' limiti della sua Provincia. In forza di qnesti possono i Legati nati convocare il Sinodo Diocesano, e presedervi, e dare il voto colla prerogativa del suffragio; possono consecrare i Metropolitani loro soggetti, e dare a' Vescovi, ed a' Chierici le lettere formate. In breve, possono esercitare i diritti Patriarcali: ciò, che per altro non esclude, che le cause maggiori sieno sempre della Santa Sede, essendo essi chiamati *in partem solicitudinis*, *non in plenitudinem potestatis*, come scrisse Leone ad Anastasio di Tessalonia (1); e nell'esercizio di loro giurisdizione debbono conservare illesa quella de' Metropolitani e de' Vescovi, come spiegò il citato Pontefice (2) ed Ormisda (3).

Finalmente tra tutti i legati gli ultimi son quelli che diconsi legati *missi*, e che attualmente corrispondono a' nostri Nunzi. Costoro non hanno alcuna giurisdizione, oltre qnella, ch'è loro commessa con un mandato speciale (4), e debbono soltanto rappresentare la Santa Sede presso le potenze, cni sono inviati.

Il nostro Regno e pel diritto d'investitura che ricevevano i Sovrani dalla Santa Sede, e perchè le sne Chiese dipendevano dalla Romana anche come snburbicarie, ebbe sempre legati del Romano Pontefice, e questi della triplice specie. Si mandarono infatti *legati a latere* o per consacrare un qnalche Sovrano, o a titolo di congratulamento per esser qnesti asceso al trono, come a Filippo V Clemente XI mandò nel 1702 il Cardinal Francesco Barberini, uomo per tanti titoli meritevolissimo. Si mandarono, perchè essendo commessa la tutela di un Re pnpillo al Sommo Pontefice, questi lo cnstodisse per mezzo di un Cardinal Legato, o perchè così erasi stabilito nella bolla d'investitura. Così la Regina Costanza avendo chiamato nel 1193 a tutore del suo figliuolo Federico, Innocenzo III, qnesti mandò Gregorio Cardinale nella qualità di Legato, acciocchè avesse fatto le veci sue e del Re; e nella bolla d'investitura Clemente IV volle nel 1265 che gli eredi di Carlo I d'Angiò, essendo minori, il regno s'amministrasse da un Legato della Sede Apostolica, e da nn conte del regno stesso: ed infatti, essendo morto Carlo I, e trovandosi prigioniero l'unico figliuol suo presso il Re d'Aragona, Papa Martino IV mandò come Legato a reggere questo Regno Gerardo Cardinal di Parma, Vescovo di Sabina. Lo stesso fece pei figli di Carlo Martello Bonifacio VIII collo spedirvi il Cardinale Landolfo Brancaccio; ed alla morte di Carlo III nel 1383 Bonifacio IX spedì nel Regno il Cardinal Ac-

(1) *Can. servatis in VI.*
(2) *Leo M. epist. XII. edit. Quesnell.*
(3) *Can. Igitur. c. 25. q. 2.*
(4) *Petrus de Marca, Lib. V. cap. 16. e 17.*

ciajuoli a sostenere la tutela del pupillo Ladislao, erede del trono. Si spedirono finalmente Legati a visitar le Chiese del Regno per corregger gli abusi, e restaurare la Ecclesiastica disciplina, alterata non poco in tempi d'ignoranza e di barbarie; così Niccolò II nell'anno 1059 spedì il celebre Desiderio Abbate Cassinese, il quale fu dappoi Cardinale, e finalmente Pontefice sotto il nome di Gelasio II, acciocchè come Apostolico Legato *a latere*, avesse visitato tutte le Chiese, ed i monasteri della Campagna, del Principato, della Puglia, e della Calabria.

Eran questi i Legati *a latere*, che spesso si spedivano nel nostro Regno. Essi ebbero non poca parte a conservare la doppia siepe che circonda la fede. imperocchè, rettificato il costume del Chiericato, e serbata intatta la Ecclesiastica disciplina, si conservò parimenti la fede, che fu sempre intatta in queste nostre contrade. Con quanta poca logica si è ragionato su questo punto! Abbiam veduto alcuni autori con indigesta erudizione esagerare il fasto, ed un certo lusso, del quale fecero uso *alcuni* di questi legati, per dar motivo di biasimare colui dal quale erano stati mandati; senza ponderare nè punto nè poco, che il vizio dell'individuo non dee militare contro la santità della istituzione, e la condizione miserabile della nostra natura, per cui ciò che passa per l'uomo dee sempre sentir dell'umano, e quindi esser difettibile. Altri ancora, sforniti affatto di sana filosofia, e di cuore corrotti, intenti sempre a render all'impero sospetto il Sacerdozio, han voluto tacciare di usurpazione le Pontificie Legazioni, e notarle come irragionevoli, indiscrete, e finalmente nocive. Essi vogliono giudicar di un secolo con le idee di un altro, e osservando così stabilite le monarchie come lo sono attualmente, ed i popoli giunti a non ignobil grado in fatto d'incivilimento, non avvertono che non era così il mondo sociale cinque, sei, e sette secoli addietro. Ad eccezione del principio religioso, forte nei cuor dei popoli, tutto era barbarie, ed ignoranza; l'impero della forza spesso prendeva luogo alla giustizia, e la simonia e l'avarizia ancor vedeansi nei Santuario. I Romani Pontefici non cessarono co' loro legati specialmente nel nostro Regno, ora sorreggere i Re pupilli, ora con savie costituzioni consolidare la monarchia, ora finalmente con frequenti visite correggere i costumi dell'uno e dell'altro Clero. Era dunque il potere che esercitarono ragionevole, utile alle Monarchie, anzi volontariamente ancora riconosciuto dagli stessi Sovrani. Tanto abbiamo fin dal primo Concordato conchiuso col Re Guglielmo I nell' artic. 3° e 4°, in cui si stabilì, che al Papa Adriano IV ed a suoi successori fosse libero visitare per mezzo di legati le Chiese delle Puglie, e delle Calabrie, e consecrarvi de' Vescovi; *ut consecrationes et visitationes libere Romana Ecclesia faciat Apuliae et Calabriae civitatum, ut voluerit, aut illarum partium, quae Apuliae sunt affines; civitatibus illis exceptis, in quibus persona nostra vel nostrorum haeredum in illo tempore*

fuerit, remoto malo ingenio nisi cum voluntate nostra, nostrorumque haeredum, cum in Apulia et Calabria, et partibus illis: quae Apuliae sunt affines, Romana Ecclesia libere legationes habebit. Malamente adunque ragionano costoro, e poco pratici si mostrano della filosofia, e della Storia, quando notano di tirannico questo potere esercitato da' Pontefici, ed a' Principi lo rendon sospetto.

Al contrario, consolidate le monarchie d'Europa, al risorgimento della coltura e delle lettere, la Chiesa, con moderazione e prudenza divinamente ispirata, volle usar riguardi a Sovrani della stessa benemeriti, e tacitamente ed in vigor de'successivi Concordati, permise che le legazioni non si spedissero se non a richiesta e col consenso de' Sovrani, che dalle visite Apostoliche si escludessero i luoghi immediatamente sottoposti alla protezione del Sovrano, e che finalmente i decreti in santa visita fossero o tutti, o i principali soggetti ai Regi *Exequatur*, come tuttora si pratica giusta le antiche consuetudini del Regno. Fin qui de' Legati *a latere*.

Per ciò che risguarda i Legati nati, un solo esempio riconosce il nostro Regno nella Monarchia di Sicilia, in cui come abbiam veduto nel libro primo, il nostro Sovrano esercita i diritti Patriarcali del Sommo Pontefice per mezzo di un suo delegato. E finalmente in quanto a Legati messi, cioè a' Nunzi Apostolici, anche l'ebbe il nostro Regno appena che s' introdussero le Nunziature negli altri Stati; e sebbene nelle ultime dissensioni colla Santa Sede, e nella successiva militare occupazione direttamente si fosse comunicato colla medesima Sede per via di lettere, o d' inviati straordinari, pure al risorgimento della monarchia si ammise ancora il Nunzio Apostolico di permanenza quì in Napoli. Una volta era egli il Collettore generale della Camera Apostolica per esigere gli spogli, le decime, e tutte le porzioni de' frutti e rendite appartenenti alle Chiese, ed a' benefici, colla facoltà di giudicar delle cause che queste cose risguardavano. Egli servivasi di speciali sottocollettori nelle peculiari Diocesi, de'quali era giudice Ordinario, come ancora lo era di tutti gli uffiziali, e di quei che servivano al tribunale della Nunziatura, permettendosi ancora allo stesso il poter tenere dodici cursori armati. Ma l'uso degli spogli essendo abolito e le porzioni delle rendite de' benefici vacanti essendo state devolute alle amministrazioni Diocesane, la Santa Sede, riservandosi soltanto ducati dodicimila da disporne *in perpetuum* a beneficio dei sudditi dello Stato Ecclesiastico (1), l'autorità della Nunziatura è molto diminuita su quest'oggetto. Adunque, in forza del diritto in vigore, il Nunzio rappresenta la persona del Pontefice presso il Sovrano, è dichiarato Esecutore del Concordato per parte della Santa Sede, è Giudice Delegato degli esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario, e giusta le leggi di fondazione, esercita in que-

(1) *Concord. del 1818, art. 18.*

sta Capilale giurisdizione ordinaria sulla Chiesa di S. Giacomo degli Spagnuoli, e su' monasteri di S. Chiara, dell' Egiziaca, del Divino Amore, di Gesù e Maria, e di S. Francesco degl'Iscarioni, detto delle Fiorentine a Chiaja, esenti dalla giurisdizione dell'Arcivescovo di Napoli.

LEZIONE X.

PATRIARCHI.

La Chiesa essendo stata costituita a forma di Società, Gesù Cristo suo fondatore v' istituì un sommo potere, acciocchè tutti gli altri menasse al centro dell'unità; e noi coerentemente a principî stabiliti, nel parlare della gerarchia di giurisdizione dicemmo, che dovea riconoscersi nella Chiesa un doppio grado giurisdizionale d'istituzione divina, quello cioè del Pontificato Sommo, e dell'Episcopato. Se non che, cresciuto il numero de'fedeli, l'ordine stesso delle umane cose, ammesso ed autenticato da' Canoni della Chiesa, fece sì che diversi altri gradi sorgessero d' istituzione Ecclesiastica, acciocchè per via di altri poteri intermedî anche meglio il cristiano popolo avesse potuto esser retto e governato. Così nella gerarchia di giurisdizione tra il Sommo Pontefice, ed i Vescovi tre altri gradi v' interpose la Chiesa, quelli cioè di Patriarchi, di Primati o Esarchi, e di Arcivescovi o Metropolitani; in guisa che tutti essendo del Collegio de' Vescovi, sebbene nell' ordine fossero eguali, gli uni agli altri avanzassero nella giurisdizione, e nel potere. Ciò posto, l' autorità del Sommo Pontefice non ebbe alcuna mutazione, non potendo colui, che sommo era stato da Dio costituito, subir variazione da alcun umano potere; laddove, non avendo Gesù Cristo assegnato determinati confini a ciascun Vescovato, anzi sebbene avesse voluto che la giurisdizione risedesse nel Collegio de'Vescovi, pure, non avendo stabilito il modo come esercitarsi e tra questi disporsi, si potè dalla Chiesa, secondo la diversità de'tempi, al bene de' popoli or restringere, or dilatare, ed ora variamente secondo il bisogno accomodare. La disamina di questi diversi gradi di giuridizione umanamente instituiti non dee trascurarsi dal Canonista, ond' è che noi accuratamente di essi terrem parola, e comincercmo da' Patriarchi.

La voce Patriarca Πατριαρχας, ignota a'gentili Scrittori, corrisponde a due voci ebraiche, colle quali nell' antica allcanza gli Ebrei designarono i capi delle famiglie, come Abramo, Isacco, Giacobbe; nè andò guari, che con questo nome stesso, dopo la distruzione di Gerusalemme, e la dispersione di quel popolo fossero designati coloro, che furon destinati al loro reggimento. Imperocchè gli Ebrei, dopo la rovina della loro città, per avere un vincolo comune, ed un' apparenza almeno di società costituita, si proposero di eleggersi due personaggi, che fossero stati più accre-

ditati tra loro; l'uno dei quali in Tiberiade reggesse que'che trovavansi dispersi nell'impero Romano; e l'altro in Babilonia per que'che trovavansi presso i Parti; e questi designarono col nome di Patriarchi; ma la profezia, e la maledizion di Gesù Cristo dovea verificarsi, ed i Patriarchi presso gli Ebrei al tutto scomparvero nel secolo terzo della Chiesa (1).

Il nome però di Patriarca cominciò ad usarsi ancora da'Cristiani, ed il Nazianzeno (2), ed il Nisseno (3), paragonando i Vescovi agli antichi Capi delle famiglie, li designarono col nome di Patriarchi. Era però questo un paragone, ma non significava a quei tempi coloro, i quali una qualche giurisdizione vantassero su'Vescovi, anzi S. Girolamo (4) questo rimproverava a Montanisti, eretici dei suoi tempi, che cioè sopra i Vescovi riconoscessero i Cenoni, e sopra questi i Patriarchi, quasichè l Vescovi come quelli fossero stati tutti di umana instituzione. *Apud nos* diceva questo Padre, *Apostolorum locum Episcopi tenent, apud eos* (Montanistas) *Episcopus tertius est. Habent enim primos de Pepuza Phrigiae Patriarchas; secundos, quos appellant Cenones; atque ita in tertium, idest pene ultimum locum Episcopi devolvuntur*. Questo nome adunque fu la prima volta usato dai Padri Calcedonesi a significare coloro, che sopra i Metropolitani vantassero giurisdizione, e specialmente ne fu ornato il Romano Pontefice.

Sebbene però, in quanto al nome, nessun Vescovo sia stato designato col titolo di Patriarca prima del secolo quinto della Chiesa, epoca di quel Concilio, potrem dire ancor lo stesso della dignità Patriarcale? Varie opinioni sono state dagli eruditi messe in campo a tal proposito. Il Launojo (5), e dopo di lui il Cavallari (6) sostengono, che la istituzione dei Patriarchi dovesse ripetersi dal secondo Concilio generale tenuto in Costantinopoli nell'anno 381. Al contrario il Baronio (7), Pietro de Marca (8), il Lupo (9), il Pagio (10), Tomasini (11), Allazio (12), e Schelestrazio (13) sostengono over essa drisalire a'tempi Apostolici; e Ludovico Dupin (14), sebbene non dagli Apostoli la derivi, confessa

(1) *Cod. Theodos. lib. XVI. tit. VIII. de Judaeis leg. 29. — Theodoret. Dialog. I. contr. Eutych.*
(2) *Orat. XX.*
(3) *Orat. XXXII.*
(4) *Epist. 27. ad Marcellum edit. Man.*
(5) *Dissert. de recta interpetr. Can. VI. Concilii Nicaen.*
(6) *Instit. Jur. Can. Cap. IX. de Patriarch.*
(7) *In Annal. ad an. 39.*
(8) *De Conc. Sacerd. et Imp. L. I. cap. 3.*
(9) *Can. VI. Nicaen. part. I.*
(10) *Crit. Baron. ad an. 37.*
(11) *De vet. et nov. Eccl. discipl. Part. I. lib. I. cap. 8.*
(12) *De Occid. et Orient. Eccl. consens. Lib. I. cap 2.*
(13) *Antiq. Eccl. illustrat. Tom. II. Diss. V. cap. I.*
(14) *De Antiq. Eccl. Discipl. Diss. 1. 6. et 8.*

però essere stata da costnmi introdotta e ricevuta fin da'tempi anteriori al Concilio Niceno. Nella varietà delle quali opinioni se è lecito dir qualche cosa, crediamo potere stabilir la nostra proposizione nel segnente modo:

Il Patriarcato, il cui nome fu nella successione dei tempi nella Chiesa introdotto, riconosce la sua origine nei templ apostolici, il suo incremento nei costnmi generalmente ammessi presso i cristiani, e le sne variazioni nei canoni diversamente nella Chiesa modificati.

Ed in verità, Gesù Cristo Signor nostro, nell'istitnire la Chiesa non tutto volle affidato alle carte, ma moltissime cose alla tradizione commise, anzi volle che questa fosse stata ancor l'interpetre del senso di ciò che trovavasi scritto. Ciò posto, accadendo dubbî sopra quello che doveasi credere e praticare, si dovea riconoscere dalla tradizione, la quale dovendo discendere da bocca in bocca, colà trovavasi intatta ov'era stata commessa dagli Apostoli, primi predicatori della fede. Ora tra tutte le Sedi, ove conservavasi questa tradizion primitiva, tre furono le più distinte, perchè o dal Principe degli Apostoli erano state governate, o da un discepolo di lui, cioè la Romana in cui S. Pietro morì, l'Alessandrina governata da S. Marco, discepolo di S. Pietro, e l'Antiochena regolata anch'essa, sebbene per poco tempo, dal Principe degli Apostoli. Ragion volea dunque che le Chiese inferiori ne'loro dubbî a queste ricorressero, e queste a vicenda vi cominciassero a poco a poco ad esercitar giurisdizione; appnnto come snole nelle umane cose succedere; e così insensibilmente cominciaronsi a mettere in effetto i diritti così detti Patriarcali. Questi diritti riconosciuti per un tempo, fondati sopra la tradizione degli antichi, e sul bisogno stesso dei popoli, furono sanzionati dal famoso canone sesto del Niceno Concilio, *antiqui mores serventur*, disse quel Concilio, *qui sunt in Ægypto, Lybia, et Pentapoli, ut Alexandrinus Episcopus horum omnium habeat potestatem, quandoquidem et Episcopo Romano hoc est consuetum. Similiter et in Antiochia et in aliis provinciis sua privilegia, et suae dignitates, et auctoritates Ecclesiis serventur;* dal quale canone chiaramente s'inferisce che il Concilio non fece altro se non proclamare la conservazione dei privilegi dei tre Vescovi che in seguito si dissero Patriarchi, cioè del Romano, dell'Alessandrino, e dell'Antiocheno, basati sopra degli antichi costumi, quali noi, guidati dalla ragion naturale e dallo stesso andamento delle cose, abbiam detto risalire a'tempi Apostolici.

Ed infatti, se non fosse così, dovrebbe assegnarsi il tempo, il luogo, il Concilio, in cui i Patriarchi fossero stati instituiti, del che svolgendo gli Ecclesiastici annali, niun vestigio trovandosi, si dovrà conchiudere doversi a tempi Apostolici risalire. Si aggiunga che se la instituzione dei Patriarchi non fosse de'tempi Apostolici, ma bensì riconoscesse la sua origine nella decisione di un

qualche Concilio, come dice il Launojo, o fosse stata introdotta da qualche Pontificia Costituzione, o finalmente fosse stata il seguito della divisione dell'impero in Diocesi fatta da Costantino, come pretende il Dupin, i Vescovi, osservando in essi restrizione della loro autorità, ne avrebbero portato reclamo come di una cosa affatto nuova e nella Chiesa inudita, il che non essendosi giammai fatto, dobbiam conchiudere col noto detto di S. Agostino (1) *quod universa tenet Ecclesia, nec in Conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi auctoritate Apostolica traditum rectissime creditur.*

Nè vale il dire col Launojo, che il canone testè citato del Niceno Concilio parli di diritti Metropolitici, e non Patriarcali, giacchè questa sua asserzione è contrastata da tutti i monumenti dell'antichità. Abbiamo infatti in primo luogo le autorità d'Innocenzo I (2), e di S. Girolamo (2), i quali, parlando della Sede Antiochena ed Alessandrina, estendono la giurisdizione di quei Vescovi non già ad una provincia, ma a tutta intiera la Diocesi, cioè al complesso di più provincie. Che se poi il canone Niceno avesse inteso parlare de'diritti Metropolitici, de'quali goder dovessero i Vescovi di Alessandria e di Antiochia, niun Metropolitano avrebbe dovuto trovarsi sottoposto alla loro giurisdizione, *cum par in parem non habeat imperium*; ma noi osserviamo il contrario. E per incominciare dall'Antiocheno, almeno tre Metropolitani doveano esser in que' tempi soggetti a quel Vescovo, cioè quello di Ofroene nella Mesopotamia, in cui sappiamo da Eusebio (4) essersi nel secondo secolo della Chiesa tenuto un Concilio Provinciale per la celebrazione della Pasqua, quello di Cesarea nella Palestina, in cui, al riferire del citato autore, anche si tenne un Concilio per lo stesso oggetto, e finalmente la Metropoli di Perside, la quale, al dir di Gelasio Ciziceno (5) scrittore del V secolo, fu sempre soggetta al Vescovo di Antiochia. Dunque, avendo costui giurisdizione su' Metropolitani, il canone Niceno non ha parlato di dritti metropolitici, ma Patriarcali. Lo stesso si dica ancora dell'Alessandrino, del quale siam certi aver avuta giurisdizione su'Metropolitani, e se altro esempio ci mancasse, chiarissima pruova ne abbiamo per l'autorità di S. Epifanio, il quale parlando di Melezio Licopolitano, lo chiama Arcivescovo, lo dice il maggiore tra tutt'i Vescovi dell'Egitto, e soggetto soltanto al Vescovo di Alessandria: *Videbatur*, egli dice (6), *Ægypti Episcopis major, et eidem tamen* (Petro Alexandrino) *subjectus erat.* Molto più poi lo stes-

(1) *Lib. IV. de Baptism. contr. Donatist cap. 24.*
(2) *Epist. 24. ad Alexandr. Antioch.*
(3) *Epist. 38. edit. Maur.*
(4) *Lib. V. hist. Eccles. cap. 22.*
(5) *Lib. 2. cap. 36.*
(6) *Haeres. 48-69.*

so dir si dee de' diritti Patriarcali della Sede Romana, della quale avremo agio di parlare altrove.

È poi miserabile il Cavallari, uomo d'altronde dotto, ma desideroso d'acquistar rinomanza col ridirci le opinioni d'oltremonte, allorchè vuole anch'egli sostener l'opinione del Launojo. Egli dice, che i canoni Niceni abbiano comandato che tutte le cause fossero definite nel Concilio provinciale senza fare alcuna menzione del diocesano; e da ciò inferisce, che il Canone Niceno abbia soltanto parlato de'dritti Metropolitici. Noi volentieri il concediamo se s'intenda delle cause ordinarie, ma il Concilio Niceno non poteva ignorare, che moltissime cause erano state fino allora trattate nel Concilio Diocesano, come i due Antiocheni contro Paolo Samosateno, gli Africani nella causa del battesimo degli eretici, l'Efesino sotto Policrate nella causa della celebrazion della Pasqua. Adunque, se non fece di questi alcuna menzione, non intese derogare alle antiche consuetudini, che le cause più gravi si decidessero nel Concilio Diocesano; infatti dopo il Niceno, v'ebbero nella Chiesa vari Concili Diocesani, come il Romano sotto Damaso, l'Antiocheno convocato da Melezio, ed altri. È poi falso ciò che soggiunge, che i Metropolitani a tutto il quarto secolo sieno stati consecrati da' Vescovi della provincia, giacchè sappiamo che il Patriarca di Alessandria era quegli che ordinava i Metropolitani ed i Vescovi della sua Diocesi, come ci riferisce Bingamo, autore poco sospetto (1); lo stesso dicasi dell'Antiocheno, come abbiamo da Innocenzo I (2): *Arbitramur, ut sicut Metropolitanos auctoritate ordines singulari, ita caeteros non sine permissu, conscientiaque tua sinas Episcopos consecrari.* Ma, soggiunge il Cavallari, Innocenzo I, e S. Girolamo, i quali fin dal Niceno Concilio discender fanno la conferma de'diritti Patriarcali, non bene osservarono tal quistione, ed errarono in buona fede. Temerarie risorse! quasi che egli copiando gli errori di Launojo, maggiori lumi vantar potesse di un Papa dottissimo, e di uno tra principali Padri della Chiesa, i quali e perchè appieno versati nella Ecclesiastica erudizione, e perchè vicinissimi a que'tempi, ignorar non potevano ciò che il Launojo, ed il Cavallari di troppo accesa fantasia riscaldati, hanno potuto dopo tanti secoli ignorare. Abbiamo voluto distenderci anche più del dovere su questa quistione per far conoscere con quale spirito abbiano scritto tali autori, e con quanta buona fede siasi giurato da uomini, per altro pii, sulle loro parole.

Prima del Concilio di Calcedonia si contavano nella Chiesa tre Patriarchi, cioè il Romano, l'Alessandrino, e l'Antiocheno, ed altri tre di second'ordine, cioè, l'Efesino per le Diocesi propriamente dette Asiane, il Cesariese per quelle del Ponto, e l'Era-

(1) *Lib. II. Orig. Eccles. cap. 17.*
(2) *Epist. 24.*

chiese per quelle di Tracia ; ma in quel Concilio (1) su questi tre ultimi Patriarcati si eresse quello di Costantinopoli, e ciò per rispetto di quella città, la quale per la traslazione della Sede Imperiale, fu detta la novella Roma. I legati del Pontefice si opposero a quella novità, e Roma vi reclamò contro, ma finalmente anch'essa la riconobbe, e nel Concilio Lateranese IV il canone quinto nell'annoverare i diversi Patriarcati, ritenendo l'Alessandrino e l'Antiocheno, assegnò il primo luogo al Costantinopolitano dopo il Romano, coll'aggiungervi in ultimo il Gerosolimitano, innalzato a tanto onore dallo stesso Concilio di Calcedonia per maggior decoro di quella Sede, ove il Cristianesimo riconosciuto avea la sua origine, ed in cui i principali misteri avvenuti erano di nostra Sacrosanta Religione. I rispettivi Patriarchi erano indipendenti l'uno dall'altro, riconoscevano soltanto per loro superiore il Romano Pontefice, non come Patriarca d'Occidente, ma come capo della Chiesa. Infatti, anche ne' primi tempi del Cristianesimo i Patriarchi Alessandrino ed Antiocheno domandavano il pallio al Romano Pontefice, e nel riceverlo gli promettevano obbedienza, nella stessa guisa come nel domandare le reali insegne praticavano verso gl'imperatori di Roma i Re soggetti all'Impero (1).

Attualmente questi Patriarchi sono rimasti di solo titolo. Imperocchè il Patriarcato di Costantinopoli, già diviso dalla Chiesa latina per lo scisma de' Greci, perdurò nella divisione dalla Cattolica unità, finchè Costantinopoli presa da' Turchi perdetto ancora il Patriarca. La Sede Alessandrina ebbe i suoi Patriarchi ora cattolici, ora macchiati d'eresia: quindi, divisa in due parti, riconosce il Patriarca Cofto, e l'Abissino, scismatici ed eretici. La Chiesa d'Antiochia anch'ebbe i suoi Patriarchi eretici; ma quando i Latini, sotto il comando di Goffredo Buglione, ricuperarono i luoghi santi, dall'anno 1098 fino al 1268 ebbero otto Patriarchi Cattolici: dappoi, caduta la Siria nella schiavitù de'Saraceni, i Maroniti, che abitano sul monte Libano, vi conservano soltanto l'ombra di quel vasto Patriarcato. Anche la Sede di Gerusalemme fu restaurata dai Latini nel ricuperare la Terra Santa: ora, per inescrutabili giudizî di Dio essendo que'luoghi in mano ai Turchi, non si riconosce di essa alcun vestigio. Intanto la Sede Apostolica, sola immobile, e, giusta le promesse del Redentore, sempre salda in mezzo alle umane vicende, acciocchè la memoria non si perdesse di quella Chiesa, anzi la successione si conservasse de' suoi Pastori, suol nominare de' Patriarchi titolari, i quali almen del titolo si decorassero di quelle Sedi un tempo così illustri (3).

Varî altri Patriarcati furono di poi istituiti; quello cioè di Venezia nel secolo XV da Niccolò V; quello delle Indie nel secolo

(1) *Can. XXVIII.*
(2) *Murat.* Annal. all'anno 532 e 570.
(3) Vedi Benedetto XIV, *constitut. Cum a nobis Bullar. tom.* 2. 56.

XIV da Paolo III; e nel secolo XVIII surse ancora il Patriarcato di Lisbona eretto nell' anno 1716 da Clemente XI ad istanza di Giovanni V, che allora quel Regno governava.

Pel diritto antico, e per quello delle decretali, moltissimi erano i diritti e privilegi che a' Patriarchi s'attribuivano: ma cessati i Patriarchi d'Oriente, ad eccezione di alcune estrinseche prerogative, le quali come onorificenze risguardansi, anzichè come veri diritti, poche cose son rimaste agli attuali Patriarchi. Una volta il Patriarca ordinava i Metropolitani (1), e loro, come prerogativa d' onore e di giurisdizione, concedeva il pallio (2). Celebrava il Sinodo, e vi presedeva col dettar leggi per tutta la Diocesi (3); giudicava le cause maggiori (4), si riservava i più enormi delitti (5); e finalmente riceveva gli appelli dalle decisioni dei Metropolitani (6). Aveva ancor delle insegne corrispondenti a posto così sublime, ed oltre quelle comuni agli altri Vescovi, era a lui concesso portar la Croce elevata in ogni luogo fuori di Roma (7), ed ove non si fosse trovato il Papa, o un suo Legato *a latere*, portava anche per la Città la mantelletta, e la mozzetta (8), come anche ornava di fiocchi neri i cavalli del proprio cocchio (9); de' quali privilegi fanno per lo più uso anche gli attuali Patriarchi; e quelli onorari delle sedi d' Oriente, che trovansi in Roma, nelle pubbliche funzioni, a preferenza de' Vescovi, e dei Metropolitani, prendon posto immediatamente dopo i Cardinali. Fin quì de' Patriarchi.

LEZIONE XI.

PATRIARCATO ROMANO.

Sebbene a prima vista sembrar potrebbe cosa affatto strana l'instituir questione sul Patriarcato del Romano Pontefice, quasichè a Lui come Supremo capo della Chiesa non appartenessero diritti eminenti su tutto il gregge di Gesù Cristo; pure siccome alcuni tra Gallicani, senza per altro derogare al primato del Sommo Pontefice, molti diritti spettanti a lui negar vorrebbero, restringendone il Patriarcato, o anche ammessi, notarli come usurpazioni e novità contrarie allo spirito della Chiesa primitiva, così noi abbiam cre-

(1) *Cap. 4. de caus. poss. et propr.*
(2) *Conc. Later. IV. can. 5. cap. antiqua 23. de privileg.*
(3) *Theodoret. ep. 81.*
(4) *Conc. Calced. act. 4. can. 30. et can. 14. C. III. q. 5.*
(5) *Innoc. III. in cap. grave nimis 29. de praesb. et dign.*
(6) *Conc. Calced. can. 9. et 15., cap. constitutis 23. de appell., cap. 23. de privilegiis, et L. Sancimus 29. C. de episc. audient.*
(7) *Cap. antiqua 23. de privilegiis.*
(8) *Ex indulto Benedicti XIII.*
(9) *In Appendice ad tom. 2. Bullarii Benedict. XIV. n. 5. p. 30.*

duto convenevol cosa fermarci nella presente lezione a parlare particolarmente del Patriarcato Romano. Imperocchè, considerato il Romano Pontefice soltanto come capo della Chiesa, e restringendosi il suo Patriarcato in angusti confini, molte cose potrebbonsi fare dalle Chiese particolari, senza richiederne prima il suo beneplacito; ond'è che o per desiderio di emanciparsi dall'autorità Pontificia, o per aver motivo di calunniare la Santa Sede, alcuni Scrittori, specialmente Francesi, dopo i Protestanti Tedeschi ed Inglesi, han sostenuto, che il Patriarcato del Romano Pontefice non si fosse esteso sulle prime per tutto l'Occidente, ma o cento miglia d'intorno Roma, come hanno opinato Gotofredo (1), e Salmasio (2) calvinisti, o nelle dieci provincie suburbicarie, che comprendono la bassa Italia colle provincie di Sicilia, Sardegna, e Corsica, della quale opinione è stato il Dupin (3), seguito ultimamente dal nostro Cavallari (4). Pietro de Marca (5), sebbene a prima vista sembri contrariar voglia l'opinione di Dupin, è però dello stesso sentimento, negando al Romano Pontefice il diritto di convocare il Sinodo, e di ordinare i Vescovi oltre le provincie suburbicarie, e lasciando a lui soltanto la decisione delle cause maggiori, che al Pontefice compete per altro titolo, cioè come capo della Chiesa. Tutti costoro han voluto così opinare per aver diritto di pretender come legittima la convocazione di un Sinodo, la ordinazione di un Vescovo ec. senza richiederne il Sommo Pontefice, ed in tal guisa farsi strada allo scisma. Noi sulle orme de' più cordati Scrittori, come sono il Sismondo (6), il Tommasini (7), il Morino (8), il Natale Alessandro (9), l'Allazio (10), ed altri, diciamo che il Patriarcato del Sommo Pontefice si estenda per tutto l'Occidente.

Tanto infatti si ricava a chiare note dagli ecclesiastici documenti. S. Basilio (11) chiamò il Romano Pontefice corifeo degli occidentali, S. Agostino (12) lo disse Presidente della Chiesa occidentale, e più di tutti S. Girolamo (13) dopo aver parlato de' con-

(1) *Conjectura de suburbicariis regionibus et Ecclesiis, in duas dissertationes tributa.*
(2) *Ep. amici ad amicum de regionibus, et Ecclesiis suburbicariis.*
(3) *De antiqua Ecclesiae disciplina Dissert. 1. §. 11.*
(4) *Instit. Jur. Part. I. cap. 10.*
(5) *Concord. lib. I. cap. 5. e seq.*
(6) *Censura Dissert. II. conjecturae de suburbicariis regionibus cap. 4.— Et adventoria adv. epist. amici ad amicum part. II. cap. 5.*
(7) *De Vet. et Nov. Eccl. discipl. Part. I. lib. 1. cap. 8.*
(8) *Exercitat. Eccles. Lib. 1. Exerc. 5. et 30.*
(9) *Hist. Eccles. saecul. IV. Dissert. 20.*
(10) *De Eccl. Occid. et Orient. consensu, Lib. 1. cap. 9.*
(11) *Epist. 10.*
(12) *Lib. 1. contra Julianum, cap. 4.*
(13) *Lib. adversus Vigilantium.*

fini del Patriarcato Alessandrino ed Antiocheno, conchiude che il rimanente delle Chiese era della Sede Apostolica, ed il Romano Pontefice riconosceva come suo Patriarca: *quaecumque supersunt Ecclesiae, idest occidentales, sunt Sedis Apostolicae, Romanumque Episcopum ut Patriarcham agnoscunt et venerantur*. Lo stesso viene tacitamente attestato dagli antichi Concilî; ed infatti, per cominciare dal primo Concilio generale di Nicea, si legge presso Gelasio Ciziceno che nell' indice di coloro, che dovean mettere in esecuzione i decreti del Concilio, trattandosi degli Occidentali, siasi fatta menzione soltanto dei Legati del Sommo Pontefice, dal che s'inferisce, che abbia il Pontefice avuto cura di tutto l'Occidente, in opposto, degli altri, se vi fossero stati, si sarebbe tenuto parola, come si fece per la Chiesa Orientale, in cui non i soli Patriarchi, ma pure i più cospicui Metropolitani furon chiamati alla esecuzione di quei decreti. Più, S. Cirillo, ed il Concilio Efesino (1) nell'aver veduto Celestino nel suo sinodo Romano condannar gli errori di Nestorio, dissero nel condannarli anch'essi che aveano così seguito la comunione di tutto l'Occidente: lo stesso confermò ancora Giustiniano (2); ed Agatone nel VII secolo della Chiesa, nello scrivere a'Vescovi d'Oriente (3) diresse la sua lettera sinodica in nome suo, e di tutt'i Sinodi appartenenti alla Sede Apostolica *ad Oceani usque fines exporrigi, ad Occidentem et Septentrionem habitare, inter Longobardos et Slavos, inter Francos, Gothos, et Britannos versari;* significando con ciò i Sinodi tenuti nell'Italia, nell'Illirico, nella Gallia, nella Spagna e nella Brettagna; in una parola vi comprese tutto l'Occidente. Nè vale il dire con Pietro de Marca e con Domenico Cavallari ne' luoghi testè citati, che le addotte autorità dei Padri e dei Concilî debbano intendersi del Sommo Pontefice come capo della Chiesa, e non già in quanto a' diritti Patriarcali; dappoichè l'autorità del Romano Pontefice estendendosi per tutta la Chiesa non avrebbero dovuto i Padri restringer quei titoli al solo Occidente, e dirli in senso divisivo dagli altri due Patriarcati d'Alessandria e di Antiochia; il che avendo fatto, dobbiam conchiudere che non de' dritti di primato abbiano essi parlato, ma bensì de' Patriarcali.

Ma oltre le addotte autorità, le quali chiaramente ci mostrano estendersi per tutto l'Occidente il Patriarcato Romano, abbiamo anche il fatto che ci conferma lo stesso. È principio incontrastabile, riconosciuto universalmente e confermato dall'antichità, che le Chiese, le quali sono state da un'altra fondate, dovessero riconoscer questa per sede principale, di modo che le controversie di maggiore importanza, la creazione de' Vescovi, e le cause

(1) *Part. I. cap. 21.*
(2) *Novell. 109.*
(3) *Conc. VI. Act. 4.*

maggiori si portassero al suo tribnnale ; da quì ebbe origine che le sedi principali acqnistassero i diritti detti dipoi Patriarcali; così quando la fede da Antiochia si disseminò presso i Parti, surse la sede Antiochena; e quando l'Etiopia ricevè il lume dell'Evangelo, ed i Vescovi da quello d'Alessandria furono consecrati, nacque allora la sede Alessandrina. Or chi non sa, che tutte le Chiese d'Occidente sieno state fondate, e discendano dalla Sede Romana? ce lo attesta Innocenzo I (1), e la sua antorità è stata sempre riconosciuta, e venerata in tutta la Cbiesa; *manifestum est in omnem Italiam, Gallias, Africam, atque Siciliam, insulasque interjacentes nullum instituisse Ecclesias, nisi eos, quos venerabilis Apostolus Petrus, aut ejus successores constituerint Sacerdotes.* Dunque o tutto l'Occidente si dee dir soggetto al Patriarcato Romano, e quindi le cause maggiori, la creazion de' Vescovi, debbono da qnesta dipendere, oppure facendo eccezione per la sola sede Romana, si dee ammetter l'assurdo, che moltissimi Metropolitani potessero esistere nell'Occidente non soggetti ad alcun Patriarca contro le ordinazioni della Chiesa; mentre al dir di Leone (2) *magna ordinatione provisum est, ut essent in singulis provinciis Metropolitae, et in majoribus urbibus Patriarchae.* Ciò posto, ad amor di ordine, ridurremo in un sol punto di vista tutte le nostre proposizioni nel segnente polisillogismo.

Le Chiese fondate da un'altra principale debbono dipender da qnesta, ma tutte le Chiese d'Occidente sono state fondate dalla Romana, dunque debbon dipendere da questa.

Le Chiese che debbon dipendere da un'altra debbon da questa vedere ordinati i loro Vescovi; ma le Chiese d'Occidente dipendono dalla Romana; dunqne da qnesta debbono vedere ordinati i loro Vescovi.

Le Cbiese cbe banno i loro Vescovi ordinati da nn'altra, debbono mandarli al sinodo che si tiene da qnesta, per l'assioma ricevuto: *Qui Episcopi pertinent ad consecrationem, pertinent et ad synodum;* ma le Chiese dell'Occidente hanno i loro Vescovi ordinati dalla Romana; dunque debbono spedirli al sinodo cbe si tiene da questa.

Le Chiese che spediscono i loro Vescovi al Sinodo debbono veder questi giudicati dal Sinodo nelle canse maggiori; ma le Cbiese d'Occidente debbono spedire i loro Vescovi al Sinodo che si tiene dalla Romana; dnnque da questa debbono vedere i loro Vescovi gindicati nelle cause maggiori.

Il Patriarcato Romano si estende per tutto l'Occidente. Quella sede, da cui le altre sono state fondate, da cui i Vescovi debbono essere ordinati, al cni Sinodo debbono intervenire, ed in cui decider si debbono le cause maggiori, considerar si dee come Pa-

(1) *Epist. 25. ad Decentium Eugubinum.*
(2) *Epist. 84. ad Anastasium Thessalonic.*

triarcale per rapporto a queste; ma tale si considera la sede Romana in rapporto a tutte le altre che trovansi nell'Occidente; dunque il Patriarcato Romano si estende per tutto l'Occidente.

La verità di questa conchiusione è per sè stessa evidentissima. Imperocchè posto, secondo il detto di sopra, che giusta l'antica tradizione ed il fatto Apostolico, una Chiesa fondata da un'altra deve riconoscer la prima per sede principale, e posto ancora che tutte le sedi d'Occidente sieno state fondate dalla Romana, come dalla storia chiaramente apparisce, le altre proposizioni, cioè che i Vescovi d'Occidente sieno stati ordinati da quello di Roma, che sieno intervenuti nel suo Sinodo, e che le loro cause maggiori sieno state in questo trattate, considerar si debbono come necessarie illazioni; ed ancorchè si giungesse a dimostrare, che il Romano Pontefice non abbia giammai fatt'uso di un tal diritto, pure niente dedur si potrebbe contro l'esistenza del diritto stesso.

È poi falso che il Romano Pontefice non abbia fatto giammai uso di questo diritto, anzi, consultando la storia, si osserva l'opposto. E per ciò che risguarda in primo luogo l'ordinazione dei Vescovi, essi non potettero giammai ordinarsi se non col consenso della Santa Sede: così pe' Vescovi dell'Illirico abbiamo innumerevoli lettere (1) di Sommi Pontefici dirette a' Vescovi Tessalonicesi, Vicarî Apostolici nati, che questo ci attestano. Lo stesso pei Vescovi dell'alta Italia; ed il primo tra essi, quel di Milano sulle prime consacravasi in Roma, indi per la lunghezza del viaggio cominciò ad ordinarsi nella stessa Milano, come abbiamo da Pelagio primo (2), non senza però il consentimento Pontificio (3). Lo stesso ancora dicasi dei Vescovi Francesi, e se altro esempio mancasse, abbiamo quello apportatoci da Gregorio Turonese (4), il quale ci riferisce, come, fiorente ormai la Chiesa Gallicana, furono a' tempi di Decio spediti di Roma sette Vescovi colà consecrati: *Hujus tempore (Decii imperatoris) septem viri Episcopi ordinati ad praedicandum in Gallias missi sunt...... Hi enim missi sunt, Turonicis Gratianus Episcopus, Arelatensibus Trophimus Episcopus, Narbonae Paulus Episcopus, Tolosae Saturninus Episcopus, Parisiacis Dionysius Episcopus, Arvernis Austremolius Episcopus, Lemovicis Martialis est destinatus Episcopus*; il che non avrebbe potuto accadere se il Romano Pontefice non avesse colà comandato col diritto patriarcale.

Confermasi lo stesso per le Chiese di Spagna, in cui sebbene non abbiamo chiarissime testimonianze, possiamo però raccoglierlo dal fin quì detto. Imperocchè abbiamo dal sinodo Toleta-

(1) *Tom. I. Epistol. Roman. Pontif. — Siricius Epistol. 4. Caelestinus Epist. 3. Xistus III. Epist. 8. Bonifacius I. ad Rufum Epist. 13. Leo Magnus ad Anastasium Epist. 84. apud Petrum Constant.*
(2) *Tom. VI. Concil.*
(3) *Gregorius Magnus Epist. 30. Lib. III.*
(4) *Lib. I. Hist. Franc. cap. 28. Edit. Paris an. 1522.*

no IV (1), un canone, in cui si comanda doversi eleggere il Vescovo *secundum synodalia vel decretalia instituta*, cioè secondo le decretali de' Romani Pontefici; e sebbene il sinodo non abbia detto quali fossero stati questi decreti, possiamo ragionevolmente dedurne essere quegli stessi, dei quali usava la Chiesa di Francia nell'ordinazione de' suoi Vescovi, cioè che questi fossero ordinati dal Metropolitano, ed il Metropolitano dal Vescovi della Provincia non senza il consentimento del Romano Pontefice; nè oltre a questa vediamo altra ragion plausibile per asserire l'opposto, cioè che essendo stati i Romani Pontefici così zelanti in ciò che risguarda l'ordinazione de'Vescovi per le altre Chiese, ne avesser poi voluto fare eccezione per quelle di Spagna.

Finalmente il Patriarcato Romano si estese ancora per tutte le Chiese dell'Africa, in cui, sebbene il Vescovo di Cartagine fosse stato sempre riconosciuto per primate, pure non si può dedurre, niun diritto Patriarcale essersi colà esercitato dal Sommo Pontefice. Imperocchè gli Ecclesiastici fasti ci attestano che fin da' primi secoli della Chiesa, i Vescovi di Cartagine esercitarono sempre i loro dritti con dipendenza dal Patriarca Romano, anzi come delegati di questo. Ed in fatti, Papa Siricio, il quale visse nel IV secolo della Chiesa (ci piace apportar sempre le autorità, ed i Canoni più vetusti per turar la bocca a coloro, che dicono essere stati alcuni diritti Pontifici, come tra gli altri questo di cui teniam parola, conseguenza delle Isidoriane) in una sua decretale tra le principali cose ordinò (2), *ut extra conscientiam Sedis Apostolicae, hoc est Primatis, nemo audeat ordinare*, o come altri leggono, *ut extra conscientiam sedis Apostolicae nemo ordinet Primatem*, adunque o che il delegato si prende come la stessa persona del delegante e s'intenda delle ordinazioni in generale secondo la prima interpretazione, o secondo l'altra e più chiaramente s'intenda della sola ordinazion del primate, da cui le altre dipendono, è chiaro che senza il consenso della Sede Apostolica non potea eseguirsi alcuna ordinazione nella Chiesa Africana; ciò che viene ancor confermato dalle lettere di Agapeto (3), di Gregorio Magno (4), e di Leone IX (5). Ma questo è uno de' principali diritti del Patriarcato; dunque il Sommo Pontefice dee considerarsi come Patriarca anche per le Chiese dell'Africa. Dal che si può conchiudere in generale che, estendendosi, in quanto a' diritti Patriarcali, il potere del Pontefice non solo nella bassa Italia, ciò che si concede dagli avversari, ma benanche nelle Provincie soggette all'Esarca di Milano, nell'Illirico, il quale secondo la divisione di Costantino allor si estendeva dalle Alpi al-

(1) *Conc. Tolet. IV. can. 19. Tom. VI. Concil.*
(2) *Epist. 5. apud Constant. Tom. I. Epist. Roman. Pontif.*
(3) *Epist. 5. Tom. V. Concil.*
(4) *Lib. II. Epist. 47.*
(5) *Epist. 4. Tom. XI. Concil.*

l'Eusino, e comprendeva le Provincie tutte della Pannonia, della Mesia, della Dacia, della Macedonia, e dell'Acaja, nelle Chiese di Francia, di Spagna, e dell'Africa, chiaramente s'inferisce il Patriarcato Romano estendersi per tutto l'Occidente.

Ciò che abbiam detto in rapporto alla ordinazione dei Vescovi, dee ancora intendersi dei Concilî, e delle cause maggiori, i quali diritti spettano al Pontefice e perchè sono conseguenze della ordinazione, e perchè in parte gli vengono concednti dagli avversari; quindi è che noi per amor di brevità li tralasciamo (*). Che se vediamo l'ordinazione de' Metropolitani essersi fatta dai Vescovi della Provincia, e alcune cause anche maggiori terminate ne' Concilî particolari, dobbiam conchiudere dal fin qui detto essersi fatta quella non senza il consenso del Sommo Pontefice, ed essersi queste decise per autorità delegata dal Pontefice stesso, come abbiamo, oltre i fatti recentissimi, da S. Cipriano, da S. Agostino, e da infinite lettere di Zosimo, di Bonifacio I, di Celestino I, di Leone Magno, di Ilario, di Giovanni II, di Vigilio, e di Gregorio Magno. Che anzi alcune cause più gravi spettanti a Vescovi, non ostante le Pontificie delegazioni a Vicarî Apostolici nelle Provincie, furono sempre riservate alla Santa Sede; tanto rilevasi specialmente da una lettera di S. Leone Magno ad Anastasio di Tessalonica, Primate e Vicario Apostolico nell'Illirico, in cui si lagna il Pontefice di aver costui trattato con eccessiva severità Attico Vescovo dell'Epiro. Ivi (1), dopo aver detto il Pontefice: *Cum majora negotia et difficiliores causarum exitus liberum tibi esset sub nostrae sententiae expectatione suspendere, nec ratio tibi, nec necessitas fuit in id, quod mensuram tuam excederet deviandi*; soggiunge: *Etiamsi aliquid grave, intollerandumque fecisset (Atticus) nostra erat expectanda censura, ut nihil prius ipse decerneres, quam quid nobis placeret agnosceres. Vices enim nostras ita tuae coneredimus charitati, ut in partem sis vocatus sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis.*

L'unica autorità, della quale si servono i difensori dell'opposta sentenza è quella di Ruffino, scrittore del quarto secolo della Chiesa. Costui, dopo aver rapportato il canone VI Niceno, vi agginnse del proprio (2). *Ut apud Alexandriam, et in urbe Roma vetusta consuetudo servetur, ut vel ille Ægypti, vel hic suburbicariarum Ecclesiarum sollicitudinem gerat.* Da questa autorità inferiscono che, siccome il prefetto della Città comandava sulle dieci provincie suburbicarie, che comprendevano quella estensione che oggi dicesi bassa Italia, così il Patriarcato Romano in quei tempi in queste sole Chiese si conteneva, le quali perciò si dissero Chiese suburbicarie.

(*) Veggasi su tal proposito la erudita diatriba di Antonio Ottaviani: *De veteribus finibus Romani Patriarchatus.*

(1) *Epist. 84. ad Anastasium Thessalonicensem.*

(2) *Lib. 2. Hist. Eccl. cap. 6.*

Alcuni rispondono coll'Allazio, niun conto doversi fare dell'autorità di Ruffino, e che il Concilio di Nicea non avendo parlato delle Chiese suburbicarie, non si dovesse stare a ciò che il citato autore ha aggiunto del suo. Altri, e forse con più ragione, rispondono che Ruffino abbia usato della voce di Chiese suburbicarie non per dar loro la stessa latitudine delle Provincie, che ubbidivano al Prefetto della Città nell'ordin civile, ma per una certa somiglianza, giacchè siccome queste Provincie si dissero suburbicarie perchè ubbidivano al Prefetto della Città, così si dovean dire Chiese suburbicarie quelle che ubbidivano pe'dritti Patriarcali al Romano Pontefice, *quasi essent sub urbe*, poco curandosi definir Ruffino fin dove questo Patriarcato si estendesse. Ma anche volendo prendere a lettera il vocabolo *Chiese suburbicarie*, s'aggiunga per ultimo una terza ragione, colla quale ci piace spiegare l'autorità di Ruffino, cioè che il detto Autore nel comentare il canone Niceno, non abbia voluto fare altro, se non che mostrare i diritti dei due Patriarcati, cioè dell'Alessandrino e del Romano, non già definirne i confini; e che siccome nel primo nominò soltanto l'Egitto soggetto all'Alessandrino, tacendo la Libia e la Pentapoli, così pel Romano specificò soltanto le Chiesa suburbicarie come principali, non escludendo però le altre Chiese. Laonde, prendendo in tal senso l'autorità di questo Scrittore, resta sempre intatta la nostra proposizione: sebbene anche rigettando intieramente ciò che dice Ruffino, non potrebbe crollare ciò che con solidi fondamenti si è sinora dimostrato, estendersi cioè il Patriarcato del Sommo Pontefice per tutto l'Occidente.

LEZIONE XII.

PRIMATI — METROPOLITANI.

Quello, che i Greci chiamarono Esarca, i Latini dissero Primate; e questo nome, alcune volte dato ai Metropolitani, fu però proprio di coloro, i quali, sebben soggetti al Patriarca, pure esercitarono giurisdizione sui Vescovi e sui Metropolitani medesimi. E sebbene diverse opinioni sieno state poste in campo al proposito, alcuni sostenendo non esser distinto il Primate dal Metropolitano, ed altri confondendolo col Patriarca, diciamo essere questi due gradi diversi, e tra lor distinti nell'Ecclesiastica gerarchia. E per ciò che risguarda la sua origine, riflette dottamente il Gagliardi (1) aver potuto dare occasione alla sua istituzione la division dell'Impero in tredici Provincie, fatta da Costantino. Allora fu che sursero gli Esarchi delle Diocesi, superiori agli Esarchi delle Provincie: allora nella Diocesi Asiana si stabilì per Esarca il Vescovo Efesino, in quella del Ponto il Cesariese, nella

(1) *Instit. Jur. Canon. Lib. I. tit. XV. de Primatibus et Exarchis.*

Tracia l' Eraclese, nella Macedonia il Tessalonicese, nella Dacia il Sardicese, nell' Illirico Occidentale il Sirmiese, e nell'Africa il Cartaginese; allora finalmente divisa la Italia in due Vicariati, sette Provincie soggette al Vicario d' Italia si dissero nello spirituale soggette al Vescovo di Milano, creato Metropolitano ed Esarca, e dieci altre Provincie governate dal Vicario della Città, che si dissero Provincie suburbicarie, furono sottoposte alla giurisdizione del Sommo Pontefice in qualità di Primate. Ed ecco come questi, che si considera come il capo di tutta la Chiesa, il Patriarca di tutto l' Occidente, è ancora il Primate delle Provincie suburbicarie.

Vari altri Primati sorsero in seguito per beneficio e special concessione dei Sommi Pontefici così nell' Italia come nelle altre parti d'Europa; e per ciò che risguarda il nostro Regno, sebbene vi sia chi opini, che l' onor di primate attribuir si debba agli Arcivescovi di Otranto, e di Reggio, pure essendo questi stati innalzati a tal posto dai Patriarchi scismatici di Costantinopoli, non si debbono avere per tali. Parimenti altri vorrebbero tener per primate anche l' Arcivescovo di Capua, e lo deducono dacchè nell' anno 965 Giovanni XIII accordò un tal titolo a Giovanni germano di Pandulfo, principe di Capua, su tutto il Principato allor tenuto da' Longobardi; ma non osservando a quella Sede soggetto alcun Metropolitano, dobbiam piuttosto conchiudere che il Pontefice abbia conceduta a questo Vescovo la giurisdizione metropolitica, e non di Primate. Resta solo che tale dignità, fondata su di solidi monumenti, dicasi propria dell' Arcivescovo di Salerno. Imperocchè fin dal secolo X, Amato Vescovo di Salerno fu creato Arcivescovo, ed ebbe giurisdizione su tutto il principato, il quale privilegio fu confermato nell'anno 1057 da Stefano X ad Alfonso I, nono Arcivescovo, e dipoi da Alessandro II. Finalmente, a petizione di Alfano Arcivescovo, e del Duca Ruggiero, furono nell'anno 1099 da Urbano II quello ed i suoi successori dichiarati Primati sopra i Metropolitani di Conza, e di Acerenza (1).

Attualmente l' onor di Primate è di solo titolo, nè include alcuna giurisdizione, eccetto nell' Arcivescovo di Strigonia, Primate di Ungheria, in quello di Toledo in Ispagna, di Armagh in Irlanda, e in qualche altro; una volta eguale giurisdizione addiceasi ancora al Primate di Lione, il quale ricevea gli appelli dalle sentenze dei Metropolitani di Francia (2).

Inferiori ai Primati sono i Metropolitani e gli Arcivescovi. La Chiesa, per l'alto potere commessole da Gesù Cristo, nell'Episcopato, il quale è sempre uno ed in quanto all'ordine in tutti eguale, diversi gradi distinse, e maggior giurisdizione diede a' Patriarchi a preferenza dei Primati; questi poi volle a'Metropolitani su-

(1) *Baron. ad an. 1099. Ughell. in Archiepisc. Salern.*
(2) *Petrus de Marca Dissert. de Primate n. 122.*

periori; e finalmente i Metropolitani stessi preferì a'semplici Vescovi. Siccome in una società bene costituita molti sono i Magistrati, ma non tutti hanno lo stesso potere, essendo gli uni agli altri superiori; così nella Chiesa, oltre il Sommo Pontefice, il quale considerar si dee come Principe nella Ecclesiastica gerarchia, molti altri gradi furono nell'Episcopato costituiti, acciocchè la giurisdizione del Patriarca si estendesse su quella del Primate, quella del Primate sul Metropolitano, e quella del Metropolitano sul Vescovo, e tutti poi nel centro dell'unità convenissero: centro che l'intiero popolo Cristiano, diffuso in tutto il mondo nella persona de'suoi Pastori dee reggere e governare. Adunque dello stesso collegio dei Vescovi sono i Metropolitani, i quali presiedono a tutta una Provincia. Di essi abbiamo un limpidissimo esempio presso S. Paolo, il quale avendo preposto Tito a tutta l'isola di Creta, e Timoteo a quasi tutta l'Asia, come leggiamo nella Ecclesiastica istoria (1), ci lasciò l'idea e quasi l'origine del Metropolitico potere. Secondo le orme dell'Apostolo, la Chiesa costituì in seguito i Metropolitani, nè fu senza motivo, come osserva Pietro de Marca (2); poichè spesso nascendo nei primi tempi delle eresie, e sorgendo scisma tra'Vescovi, fu conveniente che si fosse nella Provincia costituito un capo, il quale avesse potuto far conoscere più chiaramente la tradizion della Chiesa, ed avesse composti e racchetati gli scismi e le discordie; da qui nacque che a questo Vescovo così trascelto, fosse dato il nome di Metropolitano, in quanto che al dir di Rabano (3), sedeva nella Metropoli, che qual madre consideravasi delle altre città poste nella stessa provincia; *eo quod praesideat illi Civitati, quae caeteris civitatibus in eadem provincia constitutis quodammodo mater sit.* Fu detto ancora Arcivescovo, il quale nome fu nei tempi primitivi comune a'Patriarchi, ed al Romano Pontefice; cosicchè, volendo stabilire una differenza tra questi due nomi, possiam dire, che questo di Arcivescovo sia un nome assoluto e significhi dignità, laddove quello di Metropolitano è relativo a'Vescovi suffraganei, e dinota giurisdizione; dal che s'inferisce che ogni Metropolitano è Arcivescovo, ma non ogni Arcivescovo è Metropolitano.

Fattasi la divisione dell'impero in Oriente, ed Occidente, e ciascuna parte suddivisa in Diocesi e Provincie; per ciò che risguarda il primo la Chiesa per lo più seguì il metodo adottato nell'ordine civile, ed alla Città principale della Provincia diede un Metropolitano; ma in Occidente non fu così. Più strettamente questo legato alla Santa Sede, il Sommo Pontefice fino al secolo X ne fu anch'egli il Metropolitano, e non avvenne che in quello e nel seguente secolo, che a poco a poco cominciarono a stabilirsi

(1) *Eusebius hist. Eccles. lib. 3. cap. 4. S. Joan. Chrysost.*, *hom. 4. in Tit. et Timoth.*
(2) *Concord. Sacerd. et Imper. lib. 6. c. 5.*
(3) *De Inst. Cleric. lib. 1. cap. 5.*

altri Metropolitani; e quanto più questi crebbero per beneficio della Sede Apostolica, tanto più furono angusti i confini della Romana Provincia. Ai tempi d'Innocenzo III nel secolo XIII, la Romana Provincia si conteneva tra le Diocesi di Capua e Pisa, ed oltre i sette Vescovadi suburbicari (ora ridotti a sei) ne aveva altri 60 per suffraganei; ma dappoi, pe'decreti di Martino V, Pio II, Pio IV, Sisto V, e Gregorio XIII, erette le metropoli di Firenze, di Siena, di Urbino, di Fermo, e di Bologna, molti Vescovati suffraganei furono a queste assegnati: ond'è che ora la Provincia Romana, contenendosi ancora tra Capua e Pisa, oltre i Vescovadi suburbani, conta per suffraganei gli Abati *nullius* con giurisdizione quasi Vescovile, e che non si abbiano scelto un Metropolitano, i Vescovi immediatamente soggetti alla Santa Sede, e gli Arcivescovi privi di suffraganei. Di tutti questi è Metropolitano il Papa, e li chiama al suo Concilio Provinciale, come appare in quello tenuto in Roma da Benedetto XIII nell'anno 1725 (1).

Per ciò che risguarda il nostro Regno, anche le nostre Chiese non ebbero sulle prime altro Metropolitano, se non il Romano Pontefice. Quando poi i Greci tennero queste nostre contrade, dal Patriarca di Costantinopoli molte Chiese furono erette a titolo di Metropoli, come quella di Reggio, di Santa Severina, e di Otranto; ma liberate queste dalla soggezione del Patriarca scismatico, la santa Sede novellamente altre ne eresse: e sebbene sulla fine del secol X ormai si vedessero le Metropolitane di Napoli, Capua, Benevento, Salerno, ed Amalfi, nel secolo XI, diviso il nostro Regno in dodici Provincie, furono ancora creati dodici Metropolitani, ciascuno co'rispettivi suffraganei, a'quali dipoi molti altri s'aggiunsero, finchè sulla considerazione che trovandosi parecchi picciolissimi Vescovadi nel Regno provveduti di sì scarse rendite, che i Vescovi non poteano mantenersi colla decenza dovuta al loro grado, tra gli articoli segreti del trattato di accomodamento del 1741 (2), si pensò ad una restrizione delle Diocesi; la quale promossa col Concordato del 1818 (3), fu poi eseguita dal Santo Padre Pio VII con bolla del 28 luglio del medesimo anno, come apparisce dal quadro trascritto in fine del libro, che rappresentandoci le disposizioni di detta bolla colle successive modifiche ci somministra la precisa idea dello stato attuale delle nostre Chiese.

Secondo il diritto antico degli Orientali un più ampio potere si concedeva a'Metropolitani su'Vescovi suffraganei (4). Essi ordinavano i Vescovi, e ne confermavano l'elezione (5), disponevano

(1) Vedi Gagliardi, *Inst. Jur. Can. Tit. 6. cap. 3. n. 44.*
(2) *Art. V.*
(3) *Art. III.*
(4) I Vescovi di una Provincia soggetti al Metropolitano furono da Alessandro III *Cap. suffraganaeis 2. De Elect. extr.* chiamati suffraganei, perchè portavano nel Concilio il loro suffragio.
(5) *Concil. Nicaen. Can. 4. et 6. Conc. Antioch. an. 491.*

l'ordine del divino uffizio da serbarsi in tutta la Provincia (1), e correggevano le prave consuetudini (2). Quando poi nell'Occidente furono istituiti, essi giudicavano delle cause criminali de' Vescovi suffraganei (3), ma queste cause riservatesi alla santa Sede (4) ora la loro giurisdizione si estende soltanto nelle cause d'appello e di devoluzione, e nel diritto di visita. Egli adunque il Metropolitano può giudicare in grado di appello dopo che il Vescovo avrà giudicato in prima istanza (5): può domandare che gli sieno trasmessi gli atti del giudizio, non gli originali, ma in copia estratta, purchè non vi sia sospetto di falsificazione o interpolazione (6), e finalmente può comandare al Vescovo, che non proceda ulteriormente dopo essersi interposto l'appello (7). Egli può ancora a titolo di devoluzione supplir la negligenza de' suoi suffraganei, e provvedere a benefici vacanti, se tra lo spazio di sei mesi non sieno stati provveduti da' Vescovi (8), può deputare il Vicario Capitolare, se il Capitolo abbia trascurato di eleggerlo tra lo spazio di otto giorni dalla morte del Vescovo (9), può chiamare a se le cause non decise dal Vescovo tra lo spazio di due anni, e terminarle (10); e pel rito della Curia Napolitana può giudicare anche in primo grado quando interpellato tre volte il Vescovo a far giustizia, l'abbia trascurata. Finalmente può visitare le Diocisi de' suoi suffraganei dopochè la causa sia stata proposta ed approvata nel Concilio Provinciale (11), e può dar le indulgenze in tutta la Provincia (11). Oltre a queste attribuzioni, dee ciascun Metropolitano rispettare, e mantener salda ed intera la giurisdizione de' suffraganei nelle rispettive Diocesi (13).

(1) *Cap. ex frequentibus de institution.*

(2) *Conc. Toletanum XI. can. 3. Conc. Epaonense can. 27. Conc. Gerundense can. I.*

(3) *Can. Apost. 36., et 73. Justinianus nov. 123. cap. 21. — Auth. nullus Episcopus C. de episc. et cleric.*

(4) *Conc. Trident. sess. 13. cap. 8. — Sess. 24. cap. 5. de Reform.*

(5) *Conc. Sardicense can. 14. Innocentius. III. Cap. Pastoralis II. de officio Judic. ordin. Benedictus XIV. Const. 48. ad militandis die 30. Martii 1742.*

(6) *Ex decreto Sacrae Congreg. Episc. jussu Clementis VIII. an. 1600.*

(7) *Const. citat. Benedict. XIV.*

(8) *Concil. Lateran. III. can. 9. — Innocentius III. Cap. ad restituendum 8. de offic. ordin. — Cap. licet et cap. dilecte de supplenda negligentia Praelator.*

(9) *Bonifacius VIII. in cap. ecclesiae de supplend. neglig. prael. in VI. Trid. sess. 24. cap. 16. de Reform.*

(10) *Conc. Trid. ses. 24. cap. 20. de Reform.*

(11) *Innocent. III. cum ex officii de praescriptionibus. — Innocent. IV. in cap. Romana de censibus. — Trid. sess. 24. de Reform. cap. 3. — Constit. inter. plures Benedict. XIV. Tom. 1. Bullar.*

(12) *Cap. Nostro 15. de poen. et remis.*

(13) *Cap. Pastoralis II. de offic. Judic. Ordinar.*

Oltre le insegne che i Metropolitani han di comune coi Vescovi, havvene una, che è loro particolare, cioè il Pallio, sul quale varie controversie sono state mosse dagli eruditi. Pallio dicevasi in generale qnella veste che usavasi in tempi da noi rimoti, e che cuopriva tntta la persona; ond'è che leggesi presso il Zonara (1), che Anastasio volendo fermare Germano Patriarca, pose il piede sull'omoforio, cioè sul pallio, dal che han preso alcuni motivo di confondere qnesta veste col pallio Ecclesiastico, senza avvertire che dovendosi qnesto portare solamente in Chiesa, non poteva avverarsi nel citato fatto, avvennto fuori di essa. Pallio si disse ancora la veste imperiale, la quale dagli Imperatori portavasi a significare l'eminente loro potere: da quì han voluto alcnni supporre essersi un tale distintivo dagl'Imperatori concesso a Patriarchi, e lo dedncono dalla donazione fatta da Costantino a Silvestro Papa, e dal fatto di Antimo Patriarca di Costantinopoli, il quale per denotare la sua deposizione, restituì il pallio all'Imperatore; ma ognun conosce che apocrifa si dee considerare la donazione Costantiniana, giusta la più sana critica; ed il fatto di Antimo non dinota aver egli ricevnto il Pallio dall'Imperatore, ma che deposto canonicamente, con qnel segno lo denotò al medesimo. Adunque il pallio Ecclesiastico dee considerarsi come un fregio usitato fin dai primi tempi della Chiesa, e non è improbabile l'opinione di quelli che sostengono essere stata questa insegna istitnita da S. Lino, perchè vedesi qnesto Pontefice tra le altre immagini il primo fregiato con essa. Nè fu cosa fnor di proposito istituir nella Chiesa questo ornamento, dappoichè siccome nell'antico Testamento (2) decretossi da Dio il snperumerale pei principali tra figliuoli d'Aronne, così nel nuovo facea mestieri che a'più distinti Sacerdoti fosse il pallio conceduto. Così dall'esempio addotto di S.Lino, il Romano Pontefice fa uso di quest'insegna; egli da se stesso se lo impone nella consecrazione, e alla triplice richiesta, da farsi fra il termine di tre mesi dal giorno della consecrazione, conoscinta sotto il noto formolario dell'*instanter*, *instantius*, *instantissime*, lo concede ancora a'Patriarchi, ai Primati, a'Metropolitani, agli Arcivescovi, e per singolar privilegio anche a qnalche Vescovo; così si concede al Cardinal Vescovo di Ostia, dovendone questi usare nella consecrazione del Romano Pontefice; e Clemente XII (3) concesse questo fregio anche al Vescovo di Arezzo, e l'attual Pontefice al Vescovo di Troja.

Il pallio consiste in una fascia di lana bianca, larga circa tre dita, intessuta a modo di cerchio, che si pone sulle spalle, dalla quale pende un'altra fascia simile innanzi al petto, ed un'altra da dietro con sei croci nere ancor di lana. Esso significa nel suo sen-

(1) *Lib. 15. Annal. tom. 2. num. 5.*
(2) *Exod. cap. 28. vers. 4. et seq.*
(3) *Const. Insignes 14. Bullar. tom. 18.*

so morale la pecorella smarrita, portala sulle spalle dell'amante Pastore, come dice il Pelusiota, autore del IV secolo della Chiesa (1): *Episcopi humerale ex lana, non ex lino, significat pellem ovis errantis, quam Dominus humeris suis sustulit.* Si concede agli Arcivescovi per dinotare in essi la pienezza del potere, e nel novello giuramento di fedeltà e di obbedienza ch'essi danno nel riceverlo si riconosce un simbolo di unità, e di perfetta comunione colla Sede Apostolica. Ecco perchè i Romani Pontefici ne'tempi di scismi e di eresie promossero la necessità di domandare e di ricevere il pallio, acciocchè dalle sedi più cospicue si ottenesse un altro pegno della sincerità della fede; così essi colle loro costituzioni comandarono che neppur Arcivescovo, o Metropolitano si nominasse chi non avesse avuto il pallio, e molto meno potesse esercitare quegli atti nei quali l'Arcivescovo usar dovendo degli abiti Pontificali deve altresì assumere il pallio; finalmente disposero che il pallio fosse corrispondente alla Chiesa in guisa che, l'Arcivescovo mutando sede, dovesse ottenere un altro pallio (2), e morendo si dovesse seppellir con essi (3).

Varie altre disposizioni furono date concernenti la benedizione de'palli. Nel giorno 21 gennajo, che si celebra nella Chiesa la festività di S. Agnese, nel tempio a lei dedicato soglionsi offrire e benedire due bianchi agnelli, quando nella stessa Messa solenne si canta l'*Agnus Dei.* Questi, consegnati a Suddiaconi Romani, si danno a nutrire in un Monastero di Vergini a Dio consecrate, e dalla lana di questi agnelli, mescolata con altra lana, si formano i palli. Nella vigilia di S. Pietro e S. Paolo si benedicono dal Pontefice, e si depongono su' sepolcri di quelli Apostoli, donde si estraggono, allorchè debbonsi concedere agli Arcivescovi; ed è perciò che il Pallio dicesi preso dal corpo di S. Pietro, *e corpore B. Petri.*

Si disse finalmente, che il Sommo Pontefice, atteso il suo illimitato potere, potesse usar del pallio in tutta la Chiesa, ed in ogni giorno, e chiamati gli altri a parte della sollecitudine, non alla pienezza del potere, si prescrisse il modo di usarne, cioè nella Messa solenne (4); fu designato il luogo cioè in qualunque Chiesa della Provincia, non già fuori di essa (5); e finalmente si prescrissero i dì, ne'quali avessero potuto usarne, che dovevano essere i più solenni, cioè nel giorno di Natale, di S. Stefano, di S. Giovanni, della Circoncisione, dell'Epifania, delle Palme, del Giovedì Santo, del Sabato Santo, di Pasqua, delle due feste susseccutive, della Domenica *in Albis*, dell'Ascensione, della Penteco-

(1) *Epist. 136.*
(2) *Innocent. III. in cap. bonae memor. 4. de postulat. praelat.*
(3) *Cap. ad hoc 2. de auctor. et usu pallii.*
(4) *Can. contra morem 8. dict.*
(5) *Clement. III. in cap. cum super 1. Innoc. III. in cap. ad honorem 4. de auct. et usu pallii.*

ste, del *Corpus Domini*, della Natività di S. Giovanni Battista, delle quattro festività della Vergine, cioè della Purificazione, dell'Annunciazione, dell'Assunzione, e della Natività, nella Commemorazione di tutt'i Santi, nella Dedicazione della Chiesa, nell'ordinazione de'Chierici, nella consecrazione de' Vescovi e delle Vergini, nell' Anniversario della consecrazione dell' Arcivescovo, e nell'anniversario della dedicazione della Chiesa (1). In tutti questi giorni può l'Arcivescovo far uso del pallio, del quale a lungo abbiam tenuto parola.

LEZIONE XIII.

VESCOVI.

Quanti nomi, quante voci meritamente usaronsi in tutt'i secoli del novello patto a significare l'alto potere, ed il sommo carattere di cui furono investiti coloro, che dallo Spirito Santo venivano designati a reggere e governare la Chiesa! Leggiamo infatti, che coloro i quali volgarmente si dicono dalla voce greca Vescovi, che vuol dinotare Ispettori a correggere i costumi de'Cristiani (1), furon chiamati successori degli Apostoli, Principi delle Chiese, Sommi Sacerdoti, Padri de'Padri, Vicarî di Gesù Cristo, Angeli delle Chiese. Nè fu questo fuor di ragione, giacchè sono per appunto i Vescovi i fondamenti su'quali Gesù Cristo volle edificar la sua Chiesa. Essi succedono agli Apostoli, e ne hanno ereditato il potere; ed infatti Gesù Cristo, divino fondator della Chiesa, dopo di aver detto al solo Pietro d'essere la pietra angolare, la pietra fondamentale del grande edificio, agli altri Apostoli uniti a S. Pietro diede immediatamente il potere di andare, predicare, e battezzare. Or la Chiesa dovea esser perpetua, e non dovea finire, e siccome S. Pietro dovea aver successori per conservare in ragion del Primato l'unità della fede, anche gli altri Apostoli aver doveano chi dopo di loro perpetuasse la predicazione della sana dottrina, e chi a' fedeli amministrasse i Sacramenti; questi sono appunto i Vescovi. Se non che, fa mestieri accuratamente riflettere che il potere commesso a S. Pietro fu tutto ordinario, e quindi dovea discendere a' suoi successori. Egli fu costituito Apostolo a predicare, e capo degli altri Apostoli per menar tutti all'unità. Or siccome la Chiesa dovè sempre conservarsi una, l'autorità di S. Pietro sotto questo duplice rapporto discender dovea a' successivi Pontefici. Al contrario negli altri Apostoli dobbiam distinguere un doppio potere, l' uno ordinario, l'altro straordinario, il primo che si trasfonde ne'loro successori, ciò che non avviene dell'altro. Il

(1) *Cap. 4. et 6. de auctor. et usu Pallii* — *Pontificale Romanum part. 1. tit. de Pallio.*
(2) *Can. Clerus 1. Dist. XXI.*

potere ordinario fu quello di predicare e di santificare i popoli, e finchè vi sarà Chiesa ed Episcopato, avran sempre i Vescovi lo stesso diritto; il potere straordinario fu quello di fondare la Chiesa. Essi furono Vescovi ed Apostoli, cosicchè in vigor dell'Apostolato ebbero il diritto illimitato di predicare a tutte le nazioni, il quale diritto, cessato il fine, cioè la fondazion della Chiesa, dovea benanche cogli Apostoli cessare. Adunque la Chiesa dovendo essere sempre una, nè potendo essere una senza un capo, tutto fu ordinario in S. Pietro, ed i suoi successori gli succedono nel Vescovado e nel primato; laddove considerandosi negli Apostoli il potere che ebbero indiritto a fondare e che fu tutto straordinario, l'altro di santificare colla predicazione ed amministrazione de' sacramenti che fu tutto ordinario, i Vescovi lor succedono in questo e non in quello, cioè nel Vescovato, e non già nell'Apostolato, prendendosi questa voce nel senso testè citato. Or dovendo noi cominciare nella presente lezione a trattar de' Vescovi, ne osserveremo l'ordine, la giurisdizione, i doveri, e i diritti corrispondenti.

La potestà dell'ordine si ottiene nell'ordinazione o consecrazione (1), non si può perdere essendo il carattere indelebile, nè si può ad altri delegare, e si estende all'amministrazione de' Sacramenti, ed a quant'altro appartiene all'ordine. In forza di questo potere, il Vescovo consacra i Re, le sacre Vergini (2), gli Altari e le Chiese (3), benedice gli Abbati, conferisce gli Ordini, e la Confermazione (4), forma il crisma, e benedice l'olio degl'Infermi (5). In questo tutt'i Vescovi sono eguali, avendo tutti ricevuto da Gesù Cristo la pienezza del Sacerdozio, ed essendo tutti successori degli Apostoli: *Ubicumque enim fuerit Episcopus*, disse S. Girolamo (6), *sive Romae*, *sive Eugubii*, *sive Costantinopoli*, *sive Rhegii*, *ejusdem est meriti*, *ejusdem est Sacerdotii* .... *Omnes sunt Apostolorum successores*. Adunque se per diritto divino il Sommo Pontefice ottiene il primato su tutt'i Vescovi, e se per diritto Ecclesiastico sono stati costituiti nella sacra gerarchia varî altri gradi, come quelli di Patriarchi, Primati, Metropolitani, tutto ciò ha rapporto alla giurisdizione, e non al potere dell'ordine, che dee in tutti riputarsi eguale.

Ma oltre il potere dell'ordine, esiste anche quello di giurisdizione. Esso si ottiene per mezzo della conferma dell'elezione (7), ed è diretto al reggimento del popolo Cristiano; quale conferma in se racchiude la legittima missione, la quale mette in uso ed

(1) *Cap. 15. de elect.*
(2) *Can. 24. dist. 23. can. 1. §. ad Episcopum distinct. 25.*
(3) *Cap. 9. de consecrat. Eccles. cap. unic. ead. in VI.*
(4) *Conc. Trid. §. 23. cap. 4. de Sacram. Ordin.*
(5) *Can. perlectis dist. 25.*
(6) *Can. Legimus 29. Distinct. XCIII.*
(7) *Cap. 25. de elect.*

esercizio la giurisdizione ricevuta nella conferma. Essa designa i sudditi, su' quali esercitar si deve il potere Episcopale. Ora, acciocchè fosse legittima la missione, è necessario che discenda dal supremo potere della Chiesa. Imperocchè, se il solo successor di S. Pietro riceve il potere su tutto il gregge di Gesù Cristo, la missione non può derivare da altri se non da lui; e le elezioni alcune volte fatte da' Capitoli, ed il diritto di nominare concesso ai sommi imperanti non deroga punto alla missione del Sommo Pontefice, dovendo sempre confermare l'eletto, e potendo respingere da' Vescovati coloro, che secondo i sacri canoni non avrà giudicati idonei a quest' ufficio.

Molto meno a tale autorità deroga il diritto una volta conceduto a' Metropolitani di confermare i Vescovi, e con ciò dar loro la missione. Imperocchè, se tutt' i Vescovi per istituzione divina sono eguali tra loro, e l'eguale sul suo eguale non può avere alcun diritto, non riconoscendosi altro superiore se non il Pontefice, non poteva essere se non per concessione di questo che i Metropolitani facessero uso di un tal diritto; concessione che non si può ripetere dal Concilio generale, perchè i Metropolitani sono di più antica istituzione di quello che questi fossero stati celebrati; nè dal Concilio Provinciale, il quale non poteva alcuna istituzione universale introdurre nella Chiesa. Ebbero dunque il diritto di confermare i Vescovi, e quindi dar loro la missione, primieramente quelle sedi più cospicue, che dipoi si dissero Patriarcali, e da queste le Metropolitane, il quale diritto accordato dal Pontefice, è stato sempre esercitato in nome di lui, e per sua autorità e volere; ond' è che dimostra maggiormente, che la missione conceduta al Vescovo, o immediatamente, o mediatamente dipenda sempre dal Sommo Pontefice (1).

Si è domandato se, procedendo immediatamente da Gesù Cristo la potestà dell'ordine, debba dirsi lo stesso di quella di giurisdizione. Questa questione fu grandemente agitata nel Concilio di Trento, alcuni tenendo l' opinione che la giurisdizione discendesse ne' Vescovi immediatamente da Dio, ed altri che discendesse mediatamente da Dio, immediatamente per mezzo del Sommo Pontefice: fu però rimasta indecisa per la prudente riflessione del Cardinal di Lorena di essersi cioè il Concilio convocato per definire il domma contro gli eretici, non già per le quistioni teologiche, le quali in contraria parte potean sempre legalmente trai Cattolici sostenersi (2). Se è lecito tra le diverse opinioni mettere in campo la nostra, ci piace seguir l' opinione adottata dal dottissimo Monsignor Devoti (3). Egli distingue altra essere la giurisdi-

(1) Vedi Tommassini, *Vet. et nov. Eccl. discipl. part. 1. lib. 1. cap. 14.* *Nat. Alex. Hist. Eccl. saec. 5. diss. 16.*
Card. Gerdil, Confutaz. di due libelli ec. *p. 1. tom. 1. p. 15.*
(2) Pallavicini Istoria del Concilio di Trento, *lib. 18. cap. 14. e 15.*
(3) *Prolegomena in jus Canonicum universum, cap. VI. §. III.*

zione inerente a tutto il corpo dell'Episcopato, altra quella che deriva in ciascun Vescovo; la prima discende immeditamente da Dio, la seconda mediatamente da Dio, ed immediatamente dalla Chiesa, ossia dal Romano Pontefice, che n'è il capo. Imperocchè Gesù Cristo, nel costituire l'Episcopato nella persona dei suoi Apostoli, comunicò a tutto il Collegio de'Vescovi, unitamente al suo capo il potere e l'autorità per reggere la Chiesa; dal che siegue, che il Collegio de'Vescovi, che succede agli Apostoli, immediatamente abbia da Gesù Cristo la giurisdizione. Ma se ci facciamo a considerare ciascun Vescovo in particolare, niun di essi può dirsi, che abbia da Gesù Cristo immediatamente ricevuta la giurisdizione. La giurisdizione che ha il Vescovo deve esercitarsi sopra di un qualche soggetto; or questo si assegna dalla Chiesa, e in maggiore o minore latitudine, secondo le disposizioni di questa; dunque la giurisdizione del Vescovo deriva immediatamente dall'autorità della Chiesa, o del suo Capo. Ed infatti, è di diritto divino che esista il Collegio dei Vescovi, il quale unitamente al suo Capo rappresenti tutta la Chiesa; ma che vi sia questo o quell'altro Vescovo, niente deroga all'autorità dell'Episcopato, purchè esista tutto intiero il Collegio; così è di diritto divino che il Collegio dei Vescovi abbia giurisdizione sul popolo Cristiano, ma che questi l'abbia più angusta o più ampia è di diritto Ecclesiastico, dipendendo dalla Chiesa l'approvazion del soggetto, e la destinazione de' sudditi. Dunque altra è la giurisdizione che appartiene all'Episcopato, altra è quella ch'è propria di ciascun Vescovo: quella è immediatamente da Dio, questa immediatamente dalla Chiesa.

Altri hanno opinato che la giurisdizione immediatamente da Dio discenda così su tutto l'Episcopato, come sopra di ciascun Vescovo, ma che soltanto l'uso e l'esercizio di questa dovesse dipendere dall'autorità della Chiesa. Essi distinguono giurisdizione ed uso di essa, e soggiungono che il Vescovo nella consecrazione abbia la potestà dell'ordine e di giurisdizione, ma dovendo questa esercitarsi sopra di un soggetto, e la deputazion di questo dipendendo dalla Chiesa, essi conchiudono, che non la giurisdizione, ma l'uso soltanto di essa e l'esercizio si riceva immediatamente dall'autorità della Chiesa. Ed infatti soltanto agli Apostoli non furono assegnati limiti alla loro giurisdizione, allorchè disse Gesù Cristo: *Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium omni creaturae;* ma non avendo avuto gli altri Vescovi questa missione straordinaria, dipendono dall'autorità della Chiesa; la quale loro assegna limiti, oltre i quali non possono alcuna giurisdizione esercitare. Questa opinione non è priva di ragione, e di solido fondamento.

Nell'una e nell'altra ipotesi, o che si dica la giurisdizione discender sui Vescovi immediatamente per l'autorità della Chiesa, o l'uso soltanto e l'esercizio di essa, è sempre però certo che oltre la consecrazione è al Vescovo necessaria la missione, per la

quale gli sia deputata una diocesi, oltre la quale non possa esercitare la sua giurisdizione. Così S. Paolo, dopo avere assegnato a Tito l'isola di Creta, ed a Timoteo la Chiesa di Efeso con altro nell'Asia, volle ancora lor prescrivere il modo col quale avessero dovuto esercitar la loro giurisdizione, allorchè disse, che non avessero ordinati i bigami ed i neofiti (1), e niun' accusa avessero ricevuto contro il Sacerdote, se non sulla fede di due, o tre testimoni (2). Lo stesso praticossi da' Pontefici Sommi, e dagli universali Concilî, come da' loro atti chiaramente apparisce. Anzi i sussecutivi canoni della Chiesa proibirono che i Vescovi alcun atto di giurisdizione avessero esercitato in aliena diocesi; e ad eccezione di qualche esempio degno più di ammirazione che d'imitazione di un qualche Vescovo, come quello di Attanasio (3) e di Eusebio Samosatese (4), i quali in tempo di persecuzioni, a moltiplicare i Chierici cattolici, ordinarono in aliena diocesi, fu sempre a' Vescovi proibito invadere i diritti altrui. Così i Canoni Antiocheni (5) dichiararono irrito tutto ciò che un Vescovo avesse disposto nella diocesi di un altro, sottoponendolo ancora alla deposizione. Ed i Padri Tridentini (6) proibirono che sotto pretesto di qualunque privilegio alcun Vescovo esercitasse i Pontificali nella Diocesi di un altro, se non colla licenza dell' Ordinario, ed avendolo fatto, il Vescovo, *ipso jure* fosse sospeso da' Pontificali, e gli ordinati dall'esercizio de' loro ordini.

Nè vale qui opporre in contrario ciò che leggesi negli Atti Apostolici (7) *in quo posuit Spiritus Sanctus Episcopos regere Ecclesiam Dei*, per conchiudere, che la giurisdizione discendesse al tutto da Dio senz' alcuna restrizione o limitazione; imperocchè le parole testè citate debbonsi prendere nel senso, che ivi si parli di tutto il Collegio Episcopale, in cui la giurisdizione immediatamente discende da Dio; e nell'altra sentenza si risponde che i Vescovi chiamati dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio, debbono eseguirlo in quanto all' uso e l'esercizio sopra quei sudditi che loro vengono deputati dalla Chiesa stessa; nè questa interpetrazione è meramente arbitraria, giacchè avendo dimostrato essere la Chiesa infallibile e sempre regolata dallo Spirito del Signore, ed avendo fatto conoscere aver sempre ne' Vescovi regolato l'uso e l'esercizio della giurisdizione, avrebbe essa abusato del suo diritto, se l'autorità ne' Vescovi si dovesse considerare affatto indipendente dalla sua giurisdizione; il che essendo assurdo, dobbiam conchiudere che nessuno argomento in contrario

(1) *1. ad Timoth. cap. III. vers. 2. 6.*
(2) *Ibid. cap. V. vers. 19.*
(3) *Socrat. Lib. II. cap. 24.*
(4) *Theodoret. Lib. IV. cap. 12.*
(5) *Conc. Antioch. can. 13. et 22.*
(6) *Trid. Sess. VI. de Reform. cap. 5.*
(7) *Act. cap. 20. vers. 28.*

all'uso della giurisdizione, regolato nei Vescovi dall'autorità della Chiesa, si può ricavare dalle citate parole.

Molto meno poi ciò che leggesi presso S. Cipriano si può addurre contro la nostra proposizione. Questo Padre così si esprime nell' aureo libro sull' unità della Chiesa: *Nemo fraternitatem seducat, nemo fidei veritatem perfida praevaricatione corrumpat: Episcopatus unus est, cujus in solidum singuli partes tenent*; inferiscono da ciò che ciascun Vescovo, *jure divino*, abbia diritto su tutta la Chiesa in guisa che tutti debbano *in solidum* governarla. Ma chi non vede che S. Cipriano in quel luogo a dimostrare maggiormente l'unità della Chiesa, oggetto e scopo del suo libro, rappresenta l' Episcopato come un sol corpo così stretto, ed unito, che le sue parti non debbansi considerare disgiunte, ma come formanti un solido perfetto e continuato, da non potersi separare, nè in guisa alcuna dividere? Ivi S. Cipriano non usa la voce *solidum* nel linguaggio forense, quasichè abbia voluto dire che ciascun Vescovo abbia così in tutta la Chiesa giurisdizione, che dovessero tutti *in solidum* governarla; ma fece uso di tale espressione per denotare che tutte le Chiese, rappresentate da ciascun Vescovo debbano formare un sol corpo morale, e quindi concorrer tutte all' unità della Chiesa universale. Ciò si rende anche più manifesto da quello che leggesi nello stesso libro. Imperocchè avea detto il Padre citato poc'anzi, parlando della unità della Chiesa e dell'Episcopato: *quam unitatem firmiter tenere, et vindicare debemus, maxime Episcopi, qui in Ecclesia praesidemus, ut Episcopatum quoque ipsum unum atque indivisum probemus.* Di poi, dopo aver paragonata l'unità della Chiesa alla veste inconsutile di Gesù Cristo, conchiude così: *Deus unus est, et Christus unus, et una Ecclesia, et una fides, et plebs una, in solidam corporis unitatem, concordiae glutino copulata.* Conchindiamo dunque ancor noi che tutt'altra di ciò che vorrebbero i nostri avversari sia stata la mente di S. Cipriano, ma che egli abbia inteso alludere soltanto all' unità della Chiesa; della quale unità parlando Monsignor Bossuet, e quasi usando le stesse parole, si esprime così (1). » I Vescovi non hanno tutt' insieme che una medesima cattedra » pel rapporto essenziale ch'essi hanno colla cattedra unica, in » cui S. Pietro, ed i suoi successori sono assisi ».

Ma oltre la potestà dell'ordine e della giurisdizione, i Canoni hanno ancor distinto legge di giurisdizione, e legge diocesana. Alla legge di giurisdizione appartiene il diritto di ammaestrare ed istruire i fedeli (2), di fare cogli editti leggi temporanee, e nei sinodi leggi perpetue, indiritte a regolare i costumi de'fedeli (3): il quale diritto, inerente alla persona del Vescovo, fu consecra-

(1) Discorso sull'unità della Chiesa.
(2) *Trid. sess. 5. cap. 2. et sess. 24. cap. 4. de reformat.*
(3) *S. Cyprianus epist. 76. ad Magnum.*

to nell' art. 20 del Concordato del 1818 in cui si disse, che gli Arcivescovi e i Vescovi fossero affatto liberi nell' esercizio del loro pastorale ministero secondo i sacri canoni, e si soggiunse « sarà parimenti loro libero di comunicare col Clero e col popolo diocesano per dovere dell' officio pastorale; e pubblicare liberamente le loro istruzioni, ed ordinazioni sulle cose ecclesiastiche; ordinare ed intimare le preghiere pubbliche, ed altre pie pratiche, quando lo richiederà il bene della Chiesa, o dello Stato, o del popolo ». Hanno benanche il diritto di giudicare come ordinari nelle loro diocesi, e di punire con pene i delinquenti (a).

Per la legge diocesana il Vescovo ha il diritto di amministrare i beni della sua Chiesa, ed esigere i proventi che gli sono dovuti, e pei diritti di Curia devesi regolare a tenore della tassa Innocenziana (b).

(a) È da notarsi, che oltre le pene spirituali, alle quali debbono tutti esser soggetti, volendo gli Ordinari punire qualche Ecclesiastico discolo con alcuna pena afflittiva, debbono aver sott'occhio il Rescritto del 9 luglio 1819, in cui venne disposto che potranno i Vescovi avere nelle rispettive loro Diocesi una casa di correzione per tali Ecclesiastici discoli, inosservanti degli stabilimenti canonici, scandalosi ed indisciplinati; la qual casa non dovrà essere a pian terreno, ma decente, comoda, luminosa, senza ferrate; somministreranno loro la sussistenza giornaliera, se siano veramente poveri, e destineranno persone per assisterli e vigilarli, acciò non escano dalla detta casa senza permesso; presteranno pure loro gli ajuti spirituali, onde farli tornare all'osservanza de' doveri del proprio stato; ciò che più ampiamente fu confermato nell' ultima convenzione.

(b) Per agevolare l'esazione dei proventi che competono al Vescovo, col decreto del 30 gennaio 1819 fu rivocata la disposizione dell' articolo 3 del decreto del 2 dicembre 1813 col quale venne abolita l'esazione che i demani facevano sulle Parrocchie ed altre Chiese a titolo di *quarta*, *decima*, *Cattedratico*, e simili. Sotto quali nomi s' intende la quarta di ciò che si riscuote dai Parrochi nei funerali, come la decima delle decime da prestarsi al Vescovo, e finalmente sotto nome di cattedratico, o sinodatico va compresa la prestazione che si suol dare in alcuni luoghi in onore della Chiesa Cattedrale. I quali diritti, riconosciuti dalle Decretali (*Cap. Conquerente 16. de uffic. Judic. Ordinar.*) debbono regolarsi in guisa che si conservino le pie consuetudini, ma che si evitino le prave esazioni; vennero perciò ripristinati questi diritti a beneficio dei Vescovi, e nei casi di vacanza delle Chiese che le percepivano, debbono comprendersi nella gestione delle amministrazioni diocesane, e farsene percezione nel modo praticato prima dell'abolizione.

In quanto ai diritti di Curia è nel suo pieno vigore il Real dispaccio del 28 dicembre 1792, in cui in conformità della tassa Innocenziana, si prescrisse ciò che dovea esigersi dagli Ordinari e dalla Curia stessa nelle diverse funzioni, e carte da spedirsi. Noi lo riporteremo per intiero. Si ordinò adunque:

1. Che nè il Vescovo, o altro prelato, nè il suo Vicario generale o foraneo, cancelliere, ed uffiziale qual si voglia, congiunti, familiari o servitori possono esigere o ricevere emolumento, o cosa alcuna sotto qualsivoglia colore o pretesto di atti per la giustificazione dei requisiti, ovvero di tovaglia, for-

Dippiù la giurisdizione del Vescovo può considerarsi come volontaria, e come contenziosa. La prima può esercitarsi come nel-

bici, pettine ed altro dagli Ordinandi, nè sotto titolo di regalo o mancia, ancorchè spontaneamente si offerisse, e volesse darsi; ma soltanto l'Ordinante possa ricevere l'oblazione della candela, a libero arbitrio dell'Ordinato circa la quantità del peso.

2. Che il Cancelliere, per le lettere testimoniali della collazione dell'ordine già dato, ovvero per le lettere dimissoriali, per la collazione da farsene da altro Vescovo, possa ricevere solamente la decima parte di uno scudo Romano, o sia un Giulio, il quale per sicura norma secondo l'equivalente della moneta di regno, non debba oltrepassare le grana tredici, esclusi da tale esazione quei religiosi che sono veri questuanti, ai quali è interdetto l'uso del denaro.

3. Che il Cancelliere medesimo nella collazione del suddiaconato per gli atti che si debbono fare per la giustificazione dell a verità, e sufficienza del patrimonio, o del beneficio, a titolo del quale si dovrà promuovere, possa soltanto esigere quell'emolumento che sia proporzionato alla mera fatica per la scrittura, e carta, senzachè il Vescovo o il Vicario, o altro uffiziale nè direttamente, nè indirettamente ne possano partecipare. Il quale emolumento non debba mai eccedere uno scudo, o sia secondo la sicura ed ordinaria norma, i carlini tredici, ed esigendo la fatica una minor mercede, debbasi esigere solamente quel meno, senzachè per gli altri ordini, o prima tonsura si esiga cosa alcuna, anche sotto pretesto di registratura di brevi e dispense, e di altre scritture, o di presentata, o di qualunque altra giustificazione e solennità, o rimozione d'impedimento.

4. Che se le suddette lettere testimoniali, ovvero dimissoriali, contengano più ordini, non debba esigersi altra mercede che la suddetta di grana tredici, la quale non possa moltiplicarsi a ragione di ciascun ordine. Non sia però tenuto il Cancelliere a fare una sola scrittura per più ordini; quando questi, *servatis servandis*, venissero a conferirsi in diversi tempi, ed in diverse ordinazioni; ma volendo, possa farle separatamente, non già rispetto a quegli ordini che si conferissero in un istesso giorno, come sono i Minori, nei quali dovrà farsi una sola scrittura, e nelle lettere dimissoriali che si diano per la promozione a più ordini, e parimenti non si possono moltiplicare scritture.

5. Che dal Cancelliere non si possa esigere cosa alcuna per lo rogito della collazione degli ordini, o sia per l'atto di esservi taluno ammesso, o per accesso al luogo dell'ordinazione, anche col pretesto di mancia, o di regalo.

6. Che nella collazione di benefizi residenziali di natura ecclesiastica non possa il Vescovo, o altro Ordinario Collatore, il Vicario, il Cancelliere, o qualsivoglia altro uffiziale, i loro parenti, familiari, o servitori, esigere o ricevere emolumento alcuno, o altra cosa sotto qualsivoglia colore o pretesto, anche di mancia, o volontario donativo; ma soltanto il Cancelliere, per le lettere della collazione, compresa carta, sigillo ed ogni altra cosa, possa esigere la mercede proporzionata alla scrittura e materia, non eccedente però la suddetta somma di carlini tredici, senza esigere altro e particolarmente per l'approvazione e preiazione nel concorso.

7. Che in quanto al possesso, il Prelato, o il suo Vicario, o altro uffiziale non possa esigere cosa alcuna, e'l Cancelliere se sarà dentro la città, possa, per il rogito o sia atto del possesso ed ogni altro che occorra, esigere giuli tre, o sia secondo il detto equivalente in moneta di regno, grana trentanove. Nei borghi poi giuli quattro, ossiano grana cinquantadue; e se in altro luogo, possa esigere la stessa somma al giorno, e le spese di vitto, e viatico. Quantevolte però nel luogo del beneficio siavi alcun regio notaro, si deb-

l'ordine civile (1), in qualunque luogo fuori Diocesi co' propri sudditi, come nella collazione de' beneficî, nell' assoluzione de' delit-

ba la Curia assolutamente di colui valere per l' atto del possesso, senza esservi necessità del suo Cancelliere.

8. Che nei suddetti benfizî residenziali di qualità ecclesiastica non possa l' Ordinario o per lettere testimoniali dell' approvazione e preelezione nel concorso, o per le attestazioni sopra la vita, il costume, e la idoneità dei concorrenti esigere e ricevere mercede ed emolumento alcuno in danaro, o in altre cose, sotto qualsivoglia pretesto o colore, anche di spontaneo donativo.

9. Che per l' esecuzione di Bolle che si lascian correre dalla Dateria, mercè la precedente Reale commendatizia, ed il successivo *Regio exequatur*, non possono i Vescovi o altri Prelati Ordinari dei luoghi, ed i loro Vicari Cancellieri, o oltri uffiziali pretendere di doverne essere per necessità esecutori per il possesso, ma sia in arbitrio dei Provvisti l' eleggersene l' esecutore, o il notaro; ma se il Provvisto elegga l' Ordinario uffiziale, e 'l suo Cancelliere, o veramente se fossero indirizzate all'Ordinario, ovvero ol suo Vicario, nell' uno e nell' altro caso, purchè si tratti di mera esecuzione non debbasi esigere e ricevere emolumento alcuno, ma sia lecito al solo Cancelliere per la copia e registro di dette bolle ed altri atti, ricevere la mercede proporzionata alla fatica per la scrittura, ma non mai eccedente la suddetta somma di carlini tredici.

10. Che accadendo contraddizione, di modo che convenga for processo in cause mere ecclesiastiche spirituali, la mercede del Cancelliere si possa estendere a carlini ventisei, e non più, senzachè il Vescovo o il suo Vicario o altro uffiziale possa esigere, e ricevere emolumento alcuno, mentre in tali cause, a norma de' sacri canoni, non ostante qualsivoglia abusiva consuetudine in contrario, il giudizio si debba interporre *gratis*, senzachè circa l' esistenza di podronati, o per la controversia di pertinenza tra compadrooi, o presentati ne' benefici di qualità ecclesiastica, possano le Curie medesime ingerirvisi.

11. Che rispetto al matrimoni, così per l' esecuzione delle dispense ottenute, precedente sempre il Real permesso a poter ricorrere (ora abolito col Concordato del 1818), ed il *Regio exequatur*, come per la giustificazione dello stato libero, o che non vi sia canonico impedimento, ed anche per la dispensa alle pubblicazioni, o per la licenza di potersi contrarre in casa, o in altro luogo, o in tempo insolito e proibito, o che si possa controrre in presenza di altri, che del parroco, precedente però sempre il consenso di costui, e per ogni altro atto che occorresse fare, l' Ordinario e 'l suo Vicario, ed ogni altro uffiziale, o Ministro, o familiare non possa anche col pretesto di mancia, o di volontario donotivo, esigere e ricevere emolumento olcuno, nè in danaro, nè in altre cose; ma solamente il Cancelliero possa esigere la mercede proporzionata allo fatica della scrittura, cioè nell' esecuzione delle dispense grana treotanove in moneta di regno, corrispondente a quella di tre giuli, permessa nella tassa Innocenziana; e per li testimoni sopra lo stato libero, e che non vi sia impedimento, un giulio per testimone, purchè in tutto, e per tutti gli atti occorrenti non si ecceda la somma di carlini tredici. Beninteso che ove siavi contesa rispetto a' matrimoni ed agli sponsali, ne appartenga alle Curie ecclesiastiche, giusta la polizia del regno, la sola cognizione circa la validità, spettando quella dell'esistenza ai soli giudici e magistrati laici competenti; e per siffatte ed oltre cause contenziose, di cui non è permesso alle Curie il procedimento, si osservi il solito di ciascuna Curia ecclesiastica circa l' esazione dei dritti competenti al Cancelliere, purchè sia minore, e non eccedente la pandetta della Gran Corte della Vicaria; e ciò sino a che altrimenti non si provvederà, senza te-

(1) *L. 2. D. De officio Proconsul.*

ti, nella remissione delle censure, ed altro. La seconda non può esercitàrsi fuori del proprio territorio, come l'amministrazione della giustizia ec.

Finalmente la ginrisdizione del Vescovo si divide In ordinaria, e delegata. La prima vien da lui esercitata per proprio diritto, la seconda come delegato della Sede Apostolica.

Tanto potere fu a' Vescovi concesso acciocchè santificassero il gregge di Gesù Cristo, e menandolo agli eterni pascoli corrisponder potessero al fine nobilissimo di lor vocazione. Qnindi grandi e difficili doveri loro s'imposero, i qnali formeranno il soggetto d'altra Lezione.

LEZIONE XIV.

DOVERI DE' VESCOVI.

Riservandoci nel titolo de' beneficî di parlare a lungo delle elezioni, e delle qualità di qnelli che debbono esser depntati a' benefici maggiori, e qnindi a' Vescovati, e volendo tener parola dei doveri de' Vescovi, crediamo ntil cosa dare snlle prime nn cenno su qnello che ad essi si appartiene per ottenere il doppio potere della giurisdizione e dell' ordine, e che nella canonica conferma, e nella consecrazione principalmente consiste, da cui discendono i principali doveri dell' Episcopato.

Dopochè il Sommo Pontefice, il qnale per diritto novissimo si è riservata la conoscenza delle cause maggiori, e quindi le provviste de' Vescovati, si sarà legalmente informato o per mezzo del Nunzio Apostolico, o per mezzo dell'Ordinario, o di chiunque altro avrà creduto più opportuno, sull' età, sulla morale, e snlla scienza di colni, che o dal capitolo, o dal Principe, giusta le leggi dei Concordati, sarà stato nominato, deve costui decidersi tra lo spazio di nn mese se voglia o no consentire alla nomina ottenuta (1). E volendo acconsentire, essendo egli Italiano, o di qualche Isola adjacente, deve tra lo spazio di tre mesi portarsi in Roma a domandarne la conferma. Questa non snole darsi, se prima non siasi adempito ad altre funzioni. Imperocchè Clemente VIII istitnì nna Congregazione di Cardinali, di Teologi, e Canonisti deputati ad esaminare nella scienza qnelli che eransi portati iu Roma, ond'essere promossi alla dignità Vescovile, ad eccezione del presbitero, e diacono Cardinale, non dovendo colui ch'era investito di superiore dignità esser soggetto a novello esperimen-

rersi conto di altra esazione, aneorchè se ne faeeia menzione nella tassa Innocenziana, ebe sia dipendente o da eause proscritte nel regno, o nelle quali debbasi a dirittura dipendere da S. M., e ehe sono riservate a' giudici e magistrati laici eompetenti.

12. Sovranamente dichiarandosi che in quei tuoghi ove il solito sia minore della presente tariffa, debba assolutamente osservarsi il solito.

(1) *Cap. Capientes 16. de Election. in VI.*

to per ottenerne altra inferiore (1). Dipoi il Cardinal relatore, dopo avere con altri tre Cardinali soscritto il processo sulle qualità e requisiti voluti dal diritto Canonico, e specialmente dal Tridentino, si preconizza il Candidato in Concistoro, il quale atto con proprio vocabolo dicesi *preconizzazione*. Finalmente in altro Concistoro avviene la pubblica *proposizione*. Allora, raccolti i suffragi de' Cardinali, e trovatili uniformi, il Papa conferma il designato colla formola prescritta dal Tridentino (2), e registrata in quelle parole: *Auctoritate Dei Omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, et BB. Apostolorum Petri et Pauli, ac nostra, Ecclesiam N. de persona N. providemus, ipsumque illi in episcopum, et pastorem praeficimus, curam et administrationem ipsius eidem in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo.* È questa la conferma ed elezion canonica, dopo la quale il candidato può soscriversi *Vescovo eletto* (3); ottiene la potestà della giurisdizione (4); ed il matrimonio spirituale tra la Chiesa ed il Vescovo, principiato nella designazione, si fa rato al dir d' Innocenzo III (5) nella canonica elezione, per consumarsi finalmente nella consecrazione.

Dal giorno della canonica conferma, volle il Concilio di Trento che quanto prima si procedesse alla consecrazione; che se si lasciassero scorrere oltre i tre mesi, comandò lo stesso Concilio, che il Vescovo non potesse percepire i frutti del suo beneficio, e percepiti dovesse restituirli; che se trascurasse altri tre mesi ad eseguirlo, cadesse dal dritto sull' istesso beneficio (6). Si assegnò poi un mese di tempo da cominciar dal giorno della consecrazione, entro il quale dovesse il Vescovo portarsi alla sua residenza.

La consecrazione per quelli che trovansi presenti in Roma, per lo più a viva voce dal Pontefice si commette ad un Cardinale; per gli assenti è deputato per via di lettere un Arcivescovo, o un Vescovo, il quale, in unione di due Vescovi assistenti (7), dovrà procedere a tale sacra funzione da eseguirsi nel dì di Domenica, o di qualche Apostolo, nella Diocesi del consecrante, o nella Cattedrale del consecrato; premettendosi nella vigilia della consecrazione dall' uno e dall' altro un rigoroso digiuno con fervide preghiere ad implorare l' assistenza dello Spirito del Signore.

Il rito della consecrazione del Vescovo viene a lungo descritto nel Pontificale Romano (8). Prima di questa funzione devesi legge-

(1) *Fagnanus in cap. nisi cum pridem num. 63. de renunc. lib. 1.*
(2) *Trid. sess. 24. de reform. cap. 1.*
(3) *Fagnanus in cap. nihil de elect. n. 27.*
(4) *Cap. cum in cunctis 7. §. cum vero.*
(5) *Innocent. III. in cap. licet in tantum 4. de translat. Episc. post can. sicut vir. II.*
(6) *Trid. sess. 25. de reform. cap. 2.*
(7) *Ep. Innoc. I. in extr. 3. dist. 64.*
(8) *Tit. de consecratione electi in Episcopum.*

re il mandato Apostolico, cioè le lettere della Cancelleria Apostolica sul beneficio conferito. Dipoi colui che deve consecrarsi genuflesso davanti al consecrante promette obbedienza al Romano Pontefice, confermata con giuramento, e distinta in nove articoli, sette de' quali comprendono l'antica forma del giuramento, prescritto da S. Gregorio VII (1), e due altri articoli, che furono in seguito inseriti. I primi risguardano la persona del Pontefice sempre sacra ed inviolabile, quella de'suoi legati, da ajutarsi in tutte le loro necessità, e la visita *ad limina*, da farsi in ogni triennio; gli altri poi trattano della osservanza de'decreti e mandati apostolici, non che della inalienabilità de'beni Ecclesiastici. Finalmente riceve il consecrando le insegne del suo ministero, delle quali parleremo a suo luogo, e si comunica dello stesso calice ed ostia, di cui si è comunicato il consecrante.

In forza della consecrazione, il Vescovo eletto riceve l'ordine ed il carattere Vescovile; dicesi Vescovo senz'altra aggiunzione (2); il Papa lo chiama venerabile fratello (3); e sì grande importanza ed onore concede la Chiesa a questa funzione, che in ogni anno si fa commemorazione della stessa nella rispettiva Diocesi.

Una volta, confermato appena il Vescovo, poteva nella propria Diocesi esercitare gli atti di giurisdizione, riscuotere le rendite annesse al Vescovato, e consecrato potea subito ordinare, ed eseguire ciò che è proprio dell'ordine Vescovile; ma Bonifacio VIII (4), sotto pena di sospensione lo proibì se prima non avessero i Vescovi ottenute le Bolle Apostoliche. Oggi per le leggi del Regno è pure necessario che fossero queste munite di regio assenso, ed a percepire le rendite che si prendesse prima il regolare possesso.

Si è disputato tra Canonisti, se nella consecrazione di un Vescovo sia necessaria di diritto divino la presenza di tre Vescovi a render valida la ordinazione. Sebbene alcuni sieno per la parte affermativa, nè la loro opinione vada affatto priva di un certo fondamento, a noi pare più probabile la opinione che il nega, e ciò per varie ragioni. Leggiamo infatti in primo luogo nel libro delle Costituzioni Apostoliche, attribuito a S. Clemente (5), che, posta la necessità, possa un Vescovo essere da un solo ordinato: *si necessitas urgeret*, *Episcopus ab uno potest ordinari*: il che non potrebbe avvenire, se *jure divino*, si richiedesse la presenza di più Vescovi; s'aggiunga, che nel Pontificale Romano un solo si denomina Vescovo consecrante, e gli altri si chiamano assistenti; e sebbene da tutt'i Vescovi si toccasse il capo dell'eletto (6), da un solo però si dà la benedizione, e si pronunzia la forma;

(1) *Cap. ego N. num. de jurament.*
(2) *Fagnanus in cap. cum te 7. de rescriptis a 6. et 7.*
(3) *Cap. sane dilecto 7. de renunciat.*
(4) *In cap. injuctae 1. de elect. in extravag. commun.*
(5) *Lib. 8. cap. 27.*
(6) *Conc. Carthag. 4. cod. 2.*

dal che conseguita non esser di diritto divino la presenza degli altri Vescovi. Finalmente un sol Vescovo ha la piena potestà dell'ordine, la quale non può crescere, nè diminuirsi colla presenza degli altri; dunque un solo, non altrimenti che nel ministero degli altri Sacramenti, può eseguire ciò per cui non si richiede la presenza di altri.

Questa proposizione si conferma da un argomento indiretto. Imperocchè, se la Chiesa avesse per divina istituzione riconosciuto necessaria la presenza di tre Vescovi, niente potendo innovare in ciò che è di diritto divino, non avrebbe giammai permesso, che taluno fosse stato da un solo ordinato. Leggiamo al contrario nella Ecclesiastica istoria che la Chiesa non solo riconobbe per valide tali ordinazioni, ma alcune volte vi dispensò. Ed infatti, Evagrio (1) nel quarto secolo della Chiesa fu consecrato Vescovo d'Antiochia dal solo Paolino, e questa ordinazione, tuttochè contro i canoni, fu riconosciuta valida dagli Occidentali, e gli ordinati da lui non furono da Innocenzo I riordinati. E quando nel secol quinto il Concilio Regese riprovò l'ordinazione d'Armentario, perchè ordinato da due Vescovi, la ritenne per valida, avendo disposto che gli ordinati da lui rimanessero negli ordini ricevuti. S'aggiunga che Gregorio XIII concesse al Patriarca d'Etiopia, Gesuita, che solo consegrasse Vescovi. Innocenzo X commise al Vescovo di Nardò, che consecrasse l'Arcivescovo Efesino, purchè avesse assunti due altri in dignità ecclesiastica costituiti; ed Alessandro VII nell'anno 1663 concesse a Giuseppe di S. Maria, Carmelitano scalzo, Vescovo Geropolitano, che, assistito da due semplici preti, consecrasse Alessandro di Campo a Vescovo nel Regno del Malabar. Che se leggiamo in alcun canone (2) che gli ordinati da un solo non fossero Vescovi, ciò che ha dato ad alcuni motivo di sentir l'opposto, dobbiamo benignamente interpetrarlo, col dire essersi così espresso il canone per significare che il consecrato in tal guisa dovesse restar privo dell'onor Vescovile in pena di essere stato ordinato contro i sacri canoni, ma non già che non ne avesse ricevuto il carattere, nè che quindi l'ordinato così non fosse realmente Vescovo. Possiam quindi conchiudere non essere di divina istituzione che tre Vescovi si richiedessero alla valida consecrazione di un altro Vescovo. È però questa una disposizione di diritto Ecclesiastico, confermata dall'uso costante di tutt'i secoli (3); in guisa che, facendosi l'opposto, l'ordinazione sarà sempre valida, ma illecita; a meno che non intervenga una dispensa Pontificia, giacchè in questo caso l'ordinazione sarà valida e lecita, come abbiam provato abbastanza dagli addotti esempî.

(1) *Teodoretus lib. 5. hist. Eccl. c. 23.*

(2) *Cap. Chorepiscop. can. 68. ex Damaso Papa.*

(3) *Conc. Arelat. I. can. 20. — Conc. Nicaen. 1. can. 4. — Conc. Chartag. 1. can. 12. — Conc. Chart. 3. can. 39. — Pontificale Romanum.*

Questo carattere così sublime che ricevesi nella consecrazione, e la giurisdizione così estesa concessa al Vescovo gl'impongono importanti doveri. Egli tra i limiti della Diocesi deve attendere a tutto ciò che concerne il culto di Dio, e menando a pascoli di salute il suo gregge, badar deve che nessuna delle sue pecorelle si smarrisca, e smarrita tosto la richiami al buon sentiero. Egli è il principal Pastore di tutto il popolo affidatogli, e dee render conto a Dio di ciascun individuo commesso alla sua cura: *cujus fidei*, dice un canone Apostolico (1), *populus est creditus*, *et a quo pro animabus ratio exigetur*. Quindi è che i Padri chiamarono l'Episcopato un peso formidabile agli Angelici omeri, ed i canoni della Chiesa furono mai sempre intesi a rammentar tai doveri ed inculcarne l'adempimento a tutti quelli che si trovano investiti di tal dignità. Il Vescovo, essi dissero, non deve attendere alle cose familiari, nè deve prender parte alle pubbliche amministrazioni. Esso ha il dovere d'istruire il popolo, perciò la sua cattedra è in un sito eminente. Se non istruisce, o persiste nella sua ignavia, dev'esser deposto (2). Quindi è che fu sempre riconosciuto dover principale del Vescovo quello di attendere alla predicazione: *Euntes*, disse Gesù Cristo agli Apostoli, *docete omnes*, *gentes; praedicate evangelium omni creaturae*. Gli Apostoli allorchè videro che l'attendere alle vedove ed a' pupilli li avrebbe distratti dalla predicazione, deputarono i Diaconi a tale ufficio; e S. Paolo in nome di tutti potè dire a quei di Corinto (3), *non misit me Dominus baptizare*, *sed praedicare*; ove riflette S. Tommaso (4), che l'uno e l'altro ufficio commise Gesù Cristo agli Apostoli, quello cioè di predicare, e di battezzare, ossia di amministrare i Sacramenti: il primo da esercitarsi da se come principalissimo, il secondo, anche per l'altrui ministero: *et hoc*, *quia in baptizando nihil operatur meritum*, *et sapientia ministri*, *sicut in docendo*. A'Vescovi dunque successori degli Apostoli, conviene più d'ogni altro la predicazione, ed a significare un tale uffizio nella consecrazione, prima su'loro omeri si appone il libro degli Evangeli, dipoi si consegna nelle loro mani. I canoni de'primitivi concilî raccomandarono a'Vescovi più d'ogni altro un tale uffizio, specialmente nelle Domeniche e ne'dì festivi (5); ed il Concilio di Trento dopo aver riconosciuto un tal dovere di diritto divino, *praecepto divino mandatum esse omnibus*, *quibus animarum cura commissa est oves suas agnoscere*, *verbique divini praedicatione pascere* (6); comandò, che i Vescovi, a meno che non fossero legittimamente impediti, dovessero per loro stessi adempiere ad una tal funzione, ed es-

(1) *Can. 38.*
(2) *Can. Apost 57.*
(3) *1. ad Corinth. 1. v. 18.*
(4) *3. part. q. 67. art. 2. ad 1.*
(5) *Conc. Trullan. can. 19.*
(6) *Sess. 23. cap. 1. de reform.*

sendo impediti, loro spettasse deputare quelli che avrebbero creduti atti alla predicazione: *praedicationem Evangelii, sive praedicationis munus, esse Episcoporum praecipuum; eosque teneri per seipsos, si legitime impediti non fuerint, ad praedicandum sanctum Jesu Christi Evangelium* (1); anzi dichiarò (2), esser così proprio de' Vescovi la predicazione, che niun de' Secolari preti, o de' Regolari sotto qualunque pretesto o privilegio osasse predicare in contraddizione e senza il permesso del Vescovo: *ut nullus saecularis, sive regularis, etiam in Ecclesiis suorum ordinum, contradicente Episcopo, praedicare praesumat.*

Affinchè poi le sue parole avessero il desiderato effetto, deve il Vescovo attendere all'orazione; e quindi è obbligato a dir la messa pel popolo (3), intimare le pubbliche preghiere, ordinare il culto a Dio dovuto, e fare che tutto in questo sia corrispondente a quella Religione, di cui forma parte essenziale.

Nel mentre però dicemmo che la cura principale del Vescovo sia la predilezione, non escludemmo che avesse dovuto parimente dar opera all'amministrazione de' Sacramenti. E sebbene, cresciuto il numero de' fedeli, è stato questo uffizio commesso ad altri, deve però il Vescovo deputarvi persone idonee, ed invigilare che tutto rettamente s'esegua, riservatasi sempre l'amministrazione dell'Ordine, e della Confermazione, funzioni proprie di lui.

Egli deve aver cura di tutti, e in tutti promuovere quella concordia, quell'amor, quella pace che regnar dee tra veri credenti; ma specialmente poi sono alla sua cura affidati i poveri, gli orfani, le vedove, i pupilli, le vergini a Dio consecrate, ed i pellegrini, che han bisogno d'ospizio. Egli è il padre di tutti, e tutti raccoglier dee nelle pastorali sue cure. Da ultimo dee far sì che i popoli prestando a Cesare ciò che è di Cesare, ed a Dio ciò che è di Dio, per mezzo delle opere buone rendessero certa la loro vocazione al Cristianesimo.

Altri doveri appartengono a' Vescovi intorno a' Monasteri, Seminari, e pii stabilimenti, così nello spirituale, come nel temporale; ma di questi avrem motivo di parlare allorchè nel terzo libro direm delle Cose.

LEZIONE XV.

ALTRI DOVERI ED INSEGNE DE' VESCOVI.

I doveri, de' quali a lungo parlammo nella passata lezione, non potrebbero pienamente adempirsi da' Vescovi, se essi dalla propria Diocesi fossero assenti. Come infatti, potrebbero colla predicazione, coll'amministrazione de' Sacramenti, e più d'ogni altro

(1) *Sess. 5. cap. 2. de reformat.*
(2) *Sess. 24. cap. 4. de reformat.*
(3) *Trid. Sess. 23. de reformat. cap. 1.*

col buon esempio menare il gregge al buon sentiero, se non v'invigilassero, nè l'assistessero, ma a guisa di mercenari l'abbandonassero? quindi è che fu molto disputato nel Concilio di Trento, se per diritto divino (1) i Vescovi tenuti fossero alla residenza nella propria Diocesi; e sebbene nessuna esplicita definizione fosse stata da quel Concilio emanata, pure, avendo detto (2) essere i Vescovi *per precetto divino* tenuti di conoscere le loro pecorelle, assisterle, e pascolarle, ed adempiere finalmente a tutti gli uffizi pastorali, non potendo questi eseguirsi senza la residenza, chiaro ne segue che, almeno implicitamente, abbia inteso il Concilio doversi la residenza reputare di diritto divino. Ed infatti, tutti gli antichi Dottori, al dir del Fagnano (3), l'obbligazione della residenza non ricavarono dalle leggi positive della Chiesa, ma dalla Scrittura e da' Padri. Così da S. Giovanni (4) si ha che il Signore diceva dover le pecorelle ascoltar la voce del proprio pastore, e fuggire da quella dello straniero, perchè nol conoscono; e S. Bernardo (5), per dimostrare, che il Pastore dovesse attendere al suo gregge, e quindi risedere presso lo stesso, e non potersi perciò servire dell'altrui ministero, conchiudeva che chi operava altrimenti, non sarebbe stato egli rimunerato, ma invece il suo ministro: *qui per Vicarium inservit, per Vicarium remunerabitur.* Dir dunque possiamo aver la residenza il fondamento nel diritto divino, e che ne' singoli casi le leggi della Chiesa (6) abbianla variamente modificata in quanto alle cause a potervi dispensare, in ordine al tempo della dispensa, e in fine in rapporto alle pene stabilite contro ai trasgressori.

Fu adunque sul fondamento del diritto divino stabilito dalle Ecclesiastiche leggi che quattro fossero i motivi, pe' quali legittimamente avesse potuto concedersi l'assenza dalla propria Diocesi, cioè, *Christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, ac evidens Ecclesiae, vel reipubblicae utilitas.* Sotto il nome di carità Cristiana s'intende il portarsi altrove a propagare e confermar la fede, o metter pace fra principi Cristiani, ed altre consimili cause; purchè queste non sieno tali che più nuocciano alla propria Diocesi, che giovino altrui. La urgente necessità poi deve commensurarsi in secondo luogo dal bisogno della Diocesi, quando cioè il Pastore sia cercato a morte ingiustamente, o comeche-

(1) Vedi Pallavicino — Storia del Concilio di Trento, *lib. 7., cap. 6. — Lib. 16. cap. 4.*

(2) *Sess. 23. cap. 1. de reform.*

(3) *Ad Cap. Ex parte de Cleric. non resid. num. 21.*

(4) *Joann. 10.*

(5) *Hostiensis in cap. extirpandae extrav. de praeb.*

(6) *In Decretalib. tit. de Cleric. non resident. Trid. sess. XXIII. cap. 1. de reformat. Pius IV. Gregorius XIII. Urbanus VIII. Clemens VIII. Benedictus XIV. in Bull. ubi primum ann. 1750. Bull. ann. 1741. Bull. ad universae ann. 1746.*

sia perseguitato. In questo caso può cambiar cielo, nascondersi, fuggire, secondo l'ammonimento di Gesù Cristo agli Apostoli (1): *Cum persequentur vos in civitate ista, fugite in aliam.* Che se la persecuzione sia diretta contro di tutto il gregge non può il pastore fuggire, ma assister dee i suoi figli, ed incoraggiarli col suo esempio, essendo questa la differenza che intercede tra il buon pastore, e 'l mercenario, secondo quel detto del Signor nostro: *Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis: mercenarius autem fugit.* Sotto nome di necessità urgente va pure compresa qualche infermità, a superar la quale può il Pastore appartarsi dalla sua residenza: nel che fa mestieri attendere, che colpiti i reggitori delle anime da effimero timore, per troppa sollecitudine della salute del corpo, non si espongano al pericolo di perder quella dell'anima. Il terzo motivo è poi la dovuta obbedienza, sotto il qual nome s'intende che chiamato il Vescovo dal suo superiore legittimo, dopo avere ordinate le cose della sua Diocesi, può da questa appartarsi *ad tempus*; ed in questa categoria si comprende ancora la visita *ad sacra limina Apostolorum*, la quale giusta la Costituzione di Sisto V, di cui si fa benanche menzione nel nostro Concordato del 1818, obbliga ciascun Vescovo Italiano in ogni triennio, e ciascun Vescovo transalpino in ogni quatriennio a portarsi in Roma: ond'è che può il primo appartarsi per quattro mesi, ed il secondo per sette dalla propria Diocesi, giusta la Costituzione di Urbano VIII. Finalmente l'evidente utilità della Chiesa è un motivo di temporaneo allontanamento, come il dover assistere al Concilio Generale, o provinciale ecc.: nè è pure escluso l'evidente utile dello Stato, quando questo non possa da altri ottenersi, che per opera di un qualche Vescovo. Oltre questi quattro motivi, nè il Vescovo, nè altro beneficiato con cura di anime può appartarsi dalla sua residenza, ancorchè v'intervenisse altro giusto motivo; salvo, in quanto al Vescovo, se avesse ottenuta *ad tempus* una espressa licenza dal Romano Pontefice.

In quanto poi al tempo, eccetto la visita *ad limina*, non può eccedere lo spazio di due o al più di tre mesi, sempre però supposta la giusta causa, e senza alcun detrimento del gregge, e fuori alcuni determinati tempi, come quello dell'Avvento, della Natività, della Quaresima, della Resurrezione, della Pentecoste, e del Corpo di Cristo; supponendosi, che in questi tempi specialmente deve il Pastore celebrare i divini misteri, ed amministrare i Sacramenti (2). Anzi, acciocchè il Vescovo non fosse lungo tempo lontano dalla sua Diocesi, comandano i Canoni che non si possano i tre mesi di un anno così congiungere con quelli dell'anno seguente da formare il seguito di sei mesi: e colui, il quale non abbia fatto uso del beneficio dei tre mesi in un anno, non

(1) *Matt. 10. 23.*
(2) *Trident. Sess. XXIII. cap. 1.*

possa con tal pretesto trattenersi più tempo nell'altro anno che segue, giusta la costituzione di Benedetto XIV *ad universae*, promulgata nel Regno a dì 21 novembre 1746 (1).

Se il Vescovo, poco memore de' divini precetti e de' Canoni della Chiesa, vorrà trattenersi oltre il tempo permesso, senz'alcun giusto motivo, e senza l'espressa licenza, oltre il peccato mortale, in cui incorre, non può ritener come proprî i frutti del suo beneficio, ma secondo la rata del tempo deve alla Chiesa restituirli, da erogarsi o alla fabbrica della stessa Chiesa, o ad uso dei poveri di sua Diocesi; e questa pena essendo *latae sententiae*, obbliga prima della sentenza del giudice (2). Che se vorrà continuare nella sua contumacia, dopo la trina ammonizione, potrà esser soggetto alla scomunica, alla sospensione, e finalmente alla privazione dello stesso beneficio (3).

Ma la residenza dei Vescovi non debb'essere meramente oziosa ed inerte. Essi debbono attendere all'adempimento dei proprî doveri, e non potendo esser presenti in tutt'i luoghi della Diocesi son tenuti a percorrerla spesso e visitarla. Ecco perchè i Canoni così antichi come moderni hanno inculcato un tal dovere nel Vescovo, ed il Tridentino ha comandato che ciascun Vescovo, ad esempio di Gesù Cristo (4) e degli Apostoli (5), o per se, o, legittimamente impedito, per altri, avesse ciascun anno visitato tutta intiera la sua Diocesi, ed essendo così vasta che non si potesse percorrere in un anno, almeno che la visita si compiesse nello spazio di un biennio (6). Lo scopo della visita è quello di osservare non solo l'esteriore stato della Chiesa in fatto di fabbrica, di sacri arredi ec., ma specialmente di attendere alle sane dottrine, ed alla riforma de' costumi. Questo scopo fu ammirabilmente descritto da' Padri Tridentini: *Sacram doctrinam, pulsis haeresibus, inducere, populumque cohortationibus, et admonitionibus ad religionem, pacem, innocentiamque incendere; caetera, prout locus, et occasio feret, et visitantium prudentia, ad fidelium fructum constituere.*

La visita può essere personale e locale. Alla visita personale son soggetti tutt'i Chierici secolari della Diocesi, ed i Regolari che esercitano l'uffizio di Parroco, o hanno beneficio con cure di anime, come ancora i Canonici delle Chiese Cattedrali, e finalmente, giusta la legge del Tridentino, può il Vescovo in unione di due Canonici visitare puranche i capitoli esenti. Alla visita

(1) *Ad universae 18. Bullar. tom. 1.*

(2) *Conc. Trid. Sess. XXIII. cap. 1.* — *Benedict. XIV. Cit. Constit. ad universae.*

(3) *De Cleric. non resid. cap. XI.*

(4) *Conc. Tarraconense. Can. Decrevimus 10. c. X. 1.* — *Innocent. III. Cap. Cum venerabilis 21. De censibus ex.*

(5) *Luc. X.*

(6) *Sess. XXIV. De reform. cap. 3.*

locale poi son sottoposti i luoghi, che non trovansi sotto la immediata protezione del Sovrano, e se sono luoghi pii ecclesiastici, sono visitati nello spirituale e nel temporale; se poi sono laicali, sono visitati nello spirituale con quel dippiù che avrem motivo di osservare a lungo nel seguente libro, in cui dell' amministrazione de' beni Ecclesiastici parleremo.

Deve il Vescovo, nel visitare, con paterni ammonimenti richiamare tutti al buon sentiero, e quindi senza strepito giudiziario attender deve alla correzione de' costumi. Così i decreti in santa visita non debbono reputarsi sospesi per l' appello prodotto, perlochè i Canonisti han detto non aver l' appello in tal caso l' effetto *sospensivo*, ma soltanto *devolutivo* (1): ciò che non deve estendersi, se anche in Santa Visita siasi emanata sentenza in contraddizione di parti, e collo strepito giudiziario (2).

Per antica consuetudine della Chiesa è stato solito darsi a' Vescovi visitanti *le procurazioni*, le quali consistono nel prestar loro l' ospizio, e quanto può occorrere ad una mensa frugale. Nei bassi tempi però, essendosi da taluni abusato di tale consuetudine, o col domandare e prendere più del dovere, o col fare a meno di visitare, ed intanto richiedere e farsi sborsare in danaro la procurazione, si comandò dal Concilio Lateranese III che i Vescovi ed i loro familiari nulla prendessero in santa visita, anche spontaneamente offerto, oltre la vittitazione moderata e frugale, necessaria per la giornata, *exceptis tantum victualibus, quae sibi ac suis frugaliter, moderateque pro temporis tantum necessitate, et non ultra, erunt ministranda;* ove osserva il Fagnano (3), che avendo detto il Concilio *pro temporis tantum necessitate, et non ultra*, chiaramente rilevasi che visitando il Vescovo due Parrocchie in un sol giorno non possa ricevere due procurazioni; anzi che nulla si possa da lui avere quando, visitata la Parrocchia nel mattino, comodamente si potesse ritirar pel pranzo al suo Palazzo. Aggiunsero dippiù i canoni del Concilio di Lione che ricevendo il Vescovo, o alcun suo familiare qualche cosa più del dovere, anche spontaneamente offerta, tra lo spazio di un mese dovesse il doppio restituire; in opposto, il Patriarca, l'Arcivescovo, o il Vescovo sarebbero *ipso facto* incorsi nell' interdetto *ab ingressu Ecclesiae*, e gl' inferiori nella sospensione dall' uffizio e dal beneficio. Tutti questi canoni furono confermati dal Concilio di Trento, il quale soggiunse che trovandosi in alcuni luoghi la consuetudine di nulla darsi a titolo di visita, questa lodevolmente si serbasse dall' Ordinario (4).

Or tutte queste funzioni eminenti imposte a' Vescovi, corrispon-

(1) *Innocent. IV. in cap. 1. §. sane de censibus. — Trident. sess. 24. de reform. c. 10.*
(2) *Innoc. III. in Lat. Conc. c. irrefr. 13. de off. Ord.*
(3) *In cap. Venerabilis de censibus.*
(4) *Sess. XXIV. de reform. cap. 3.*

denti agli alti doveri, che lor si competono, richiedevano che con privilegî ed insegne fossero distinti, acciocchè il loro carattere, che la pienezza del sacerdozio significa, fosse più onorato, ed essi potessero maggiormente imporre in faccia a' popoli. In questo è andato sempre d'accordo il diritto canonico, ed il civile. Il primo infatti volle che i Vescovi non fossero andati soggetti ad alcuna censura, a meno che di essi non fosse stata fatta special menzione (1); che nel luogo anche soggetto ad interdetto potessero a porte chiuse celebrare i divini misteri (2); che avessero l'altare portatile per ivi celebrare la messa con quelle restrizioni che apporteremo nel trattare della celebrazione della messa (3); che ad essi fosse permesso aver delle finestre sporgenti nella Chiesa, onde poter in essa guardare (4); che potessero eleggersi a confessore qualunque Sacerdote lor suddito (5), o pure qualunque altro d'aliena diocesi purchè approvato dal proprio Ordinario (6), cioè dall'Ordinario del domicilio del Sacerdote, come spiega Lugo (7); che potessero dar la benedizione coll'indulgenza plenaria *in articulo mortis* tra'confini della loro Diocesi (8); e finalmente che non potessero da altri esser deposti, se non dal Romano Pontefice (9).

Furono benanche fregiati della cappa magna di color violaceo, detta altrimenti *penula*, del rocchetto, della mantelletta, e della mozzetta, della quale non possono fare uso fuori della propria diocesi, essendo segno di giurisdizione Vescovile. Oltremodo poi son dignitosi, e di documenti morali ripieni gli abiti Vescovili, proprî de'sacri Pontificali; i principali de'quali sono i segnenti. Il bacolo, usato dal Vescovo fin da'tempi primitivi della Chiesa, significa il buon governo del gregge alla sua cura commesso. Questo nella parte superiore è ricurvo per significare che dee raccogliere i vagabondi; è retto nel mezzo per dinotare il dover sostentare gl'infermi; e finalmente è nel fine acuminato per menare innanzi i tiepiti nella via del Signore: la quale triplice funzione viene espressa in quel versetto

Collige, sustenta, stimula, vaga, morbida, lenta.

L'anello significa la fede, che il Vescovo dee serbare illibata alla Chiesa sua sposa, anche con lo spargimento del sangue; esso dev'essere d'oro senza figura o intaglio con pietra preziosa, ed a differenza di quello de'dottori, ancor benedetto. Innocenzo III lo

(1) *Innoc. IV. c. quia pericul. 4. de sent. excom. in VI.*
(2) *Inn. III. in cap. quod nonnullis 15 de privileg.*
(3) *Bonif. VIII in cap. quoniam ult. de priv. in VI.*
(4) *19. Joan. 1614. S. C. R.*
(5) *Gregor. IX. in cap. ne pro dilatione fin. de poen. et remiss.*
(6) *S. C. ap. Fagnan. ind. cap. n. 62, quod postea confir. Greg. XIII. 1. Dec. an. 1682. ut refer. Fagnan. 1. c. et Pithtou, de Conf. n. 50.*
(7) *D. 21. n. 59. e 42.*
(8) *Bened. XIV. in Costit. pia mater 4. tom. 2. Bullar.*
(9) *Leo IX. in Const. cum ex venerab. 2. tom. 1. Bull.*

concesse ancora agli Abati Regolari. La mitra ci viene dagli Ebrei, e fu ornamento proprio de' Vescovi fin da' primi tempi della Chiesa. Essa fu variamente chiamata da' Santi Padri: S. Agostino la disse *apex*, Ennodio e S. Ambrogio *sertum cum gemmis*, Ammiano Marcellino *corona sacerdotalis*, ed Isidoro di Siviglia *tiara*, e significa la magnificenza di Gesù Cristo; le due corna dinotano la scienza del vecchio e del nuovo testamento, della quale debbono essere ornati i Pastori della Chiesa; e le due fasce pendenti sopra le spalle sono il simbolo dello spirito e della lettera. Quest'ornamento, oltre a' Vescovi, fu per singolare privilegio conceduto dalla S. Sede agli Abati d'insigne Monastero, a' Prepositi delle Chiese secolari, a' Cardinali, a' Canonici di alcune Chiese, ed alcune volte anche ai Re. Così Innocenzo III lo concesse a Pietro Re d'Aragona, e Lucio II a Federico Re di Sicilia. La croce innanzi al petto, visibilmente portata dal Vescovo colle reliquie de' martiri, significa la memoria della passione di Gesù Cristo e delle vittorie de' Santi, che dee il Vescovo tener sempre nel cuore. Essa corrisponde, al dir d'Innocenzo III, alla lamina d'oro presso gli Ebrei, giacchè a somiglianza di que' pontefici che la portavano sulla fronte, i nostri Vescovi portano la croce nel petto. I guanti che debbono esser inconsutili non lavorati coll'ago, come la veste del Redentore, significano che le azioni del Vescovo debbono essere uniformi alla integrità della vita. Le calze ed i sandali, delle quali fa uso il Vescovo, e che secondo Durando autore del secolo XIII erano di color celeste, dinotano dovere il Vescovo aver piedi celesti, cioè così fermi, che non zoppichi. E finalmente portano per loro insigna i Vescovi quando celebrano la tunicella e la dalmatica per indicare essere essi in grado eminente sopra tutti gli ordini sacri, e i custodi de' due Testamenti (1).

Anche il diritto civile varî privilegî concesse a' Vescovi. Li dichiarò primamente esenti dalla patria potestà (2), e specialmente nel medio evo in un co' feudi li disse ancor Conti e Baroni (3): ora abolita la feudalità è loro rimasto il solo titolo, a cui aggiungono anche quello di Regio Consigliere *a latere*. Affinchè però avessero potuto mantenersi con decenza al loro grado corrispondente, si disse nell'articolo quarto dell'ultimo Concordato, che ciascuna Mensa vescovile del regno non avesse potuto avere una rendita minore di annui ducati tremila in beni stabili, netta da' pubblici pesi, nè mancarono rescritti e decreti che decorarono i Vescovi di onorificenze corrispondenti alla sublime loro dignità (a).

(1) Vedi quanto ultimamente ha scritto su tal proposito con molta erudizione il Parroco Colace nel libro che ha per titolo: *Dissertazioni preliminari, ed esposizione letterale istorica e mistica di tutte le parti del Santo Sacrificio della Messa, e di quanto alla Messa appartiene.*

(2) *Authent. de Episc. et Cler.*

(3) Vedi Muratori, *Antichità Italiane*, *diss.* 7, e 71.

(a) Col rescritto de' 3 maggio 1827 ottengono i Prelati nel perimetro del-

Molte altre cose spettanti a' Vescovi avrem motivo di esporre nelle diverse Lezioni degli altri libri, secondo che l'uopo il richiederà.

LEZIONE XVI.

VESCOVI *IN PARTIBUS* — CAPPELLANO MAGGIORE.

Diviso l'Oriente dalla Chiesa Occidentale, e le Sedi di quella Chiesa una volta fiorentissima, essendo state da' barbari occupate, facea mestieri che non se ne perdesse affatto la memoria; anzi la Santa Sede, tra perchè vi fosse chi alcuna cura prendesse di quei popoli sedenti nell'ombra di morte, e perchè non s'interrompesse la serie di que' Pastori, suole consecrare de' Vescovi, privi affatto di giurisdizione, che prendono il titolo di quelle Chiese, detti perciò Vescovi titolari, o altrimenti *in partibus infidelium.* Essi corrispondono a quei che nella Chiesa primitiva dicevansi *Episcopi gentium*, e che si consacravano per mandarsi a reggere i popoli di fresco convertiti. Il titolo però non dee in essi considerarsi affatto ozioso, ma, a meno che non fossero consecrati per altri motivi, come quì appresso vedremo, sono tenuti essi di fare tutti gli sforzi possibili per convertire que' popoli, e debbono anch'essi in ogni settennio portarsi *ad limina* sì per dare un segno della loro obbedienza, come ancora per dar conto di ciò che hanno operato per la conversione del proprio gregge.

Ne' bassi tempi cominciossi ad abusare di tali consecrazioni *in partibus:* dal che avveniva il doppio male che que' Vescovi, attesa la loro povertà portavano disdecoro al loro carattere, e l'altro anche più pernicioso, che ordinavano con molta facilità i Chierici di aliena Diocesi, ond'è, che sulle prime furono onninamente aboliti in forza de' decreti del Concilio Viennese sotto Clemente V, il quale ne riservò la consecrazione al solo Romano Pontefice, e per urgentissimi motivi. Comandò poscia il Concilio di Trento che niun Vescovo titolare avesse ordinato alcun Chierico di aliena Diocesi senza la dimissoria del suo Ordinario, sotto pena della sospensione di un anno dai Pontificali, e S. Pio V soggiunse che il Pontefice non ne ordinasse alcuno senza che avesse pria un decente

le loro diocesi gli onori militari, quelli cioè di Tenente Generale per gli Arcivescovi Cardinali, quelli di Maresciallo per gli Arcivescovi, e quelli di Brigadiere pe' Vescovi; ed in ordine alle pubbliche cerimonie fu riservato a' Vescovi il posto prima dei Marescialli, Brigadieri, e Comandanti di Provincia, giusta il Decreto del 29 Settembre 1834; trattandosi poi d'Intendenti si disse dover l'Arcivescovo prender posto nella provincia a lor preferenza; il che avviene in contrario trattandosi di semplici Vescovi. Godono finalmente gli Arcivescovi e Vescovi la sepoltura nelle rispettive loro Chiese, non essendosi a ciò derogato colla legge de' Campisanti a tenore del Decreto del 22 maggio 1820, e del 1 gennaio 1821, *art. 12.*

sostentamento. I motivi poi, pe'quali sogliono i Pontefici consecrar tali Vescovi, sono vari e moltiplici.

In primo luogo, i Cardinali Vescovi suburbani, dovendo assistere il Pontefice, e quindi risedere in Roma, hanno un suffraganeo nella propria Diocesi col titolo di Vescovo *in partibus.*

Avviene dippiù che qualche Vescovo o per la sua decrepitezza, o per la vastità della sua Diocesi, o perchè ignaro delle lingue che parlansi da porzione de'suoi Diocesani, abbisogni di un altro Vescovo coadjutore. In tal caso, non potendosi per la stessa Chiesa consecrar due Vescovi, a questo secondo si dà il titolo *in partibus.*

Lo stesso avviene de' Nunzi Apostolici, i quali per la vigente disciplina sogliońsi consecrar Vescovi, e ciò a motivo di conciliare maggior rispetto alla carica che occupano, di rappresentare cioè il capo della Chiesa.

Anche qualche antica consuetudine può esigere che taluno così si consecrasse; così presso di noi abbiamo che il così detto Correttore dello Spedale degl'Incurabili fosse consecrato Vescovo *in partibus.*

E finalmente, ad imitazione di Carlo Magno e degli antichi Re di Spagna, in alcune Reggie, come in questa nostra di Napoli, è stato anche solito che vi fossero de' Vescovi col titolo *in partibus*, come il Confessore del Sovrano, ed il Cappellano Maggiore. Or siccome quest' ultimo, sebben sia titolare, pure secondo la diversità dei tempi ha variamente ottenuto giurisdizione, come si è osservato nel nostro Regno, così è necessario che alquanto più diffusamente c'intratteniamo a parlar di lui.

L'origine di quello che attualmente dicesi Cappellano maggioro, e del Clero Palatino, è nella Chiesa antichissima, anzi un immagine di essa ne abbiamo anche presso gli Ebrei, e presso gli stessi popoli del Gentilesimo. Han sempre i popoli riconosciuto che l'assistenza di un essere superiore sarebbe stato all'uomo necessaria per dirigere le sue azioni; ed anche quando l'orgoglio umano giunse a persuadere a'Greci ed a'Romani Filosofi di poter da loro stessi acquistare la virtù, gli esteriori beni però ripeter dovettero dai Numi, ed Orazio volendo esprimere le massime della sua scuola diceva: *det vitam, det opes, animum aequum mi ipse parabo.* Adunque sia che alcuna cosa facessero in Città, o alcun'altra imprendessero ne'campi e nelle battaglie, anche i Gentili faccan sempre precedere l'invocazion di un Nume, prendevano gli auspici, e gli auguri, e gli Auguri e gli Aruspici non furono giammai staccati da'Consoli e da'Generali. Era questa la credenza de'gentili, svariata secondo la diversità de' tempi, cangiante come l'errore che sempre varia, ma nel suo fondo vera, come è vero che la causa seconda deve dipender dalla prima, e la creatura dal suo creatore. Gli Ebrei costituiti nello stato di società pubblica ebbero i loro Duci, ed i loro Re; e questi sovrani, per comandamento di Dio, vollero che i Collegi dei Sacerdoti li aves-

sero accompagnati nelle battaglie (1); e Davide comandò che non fossero mancati Sacerdoti al servizio del tabernacolo sul sacro monte di Sion, luogo da lui prescelto per abitarvi (2). Quanto maggiormente questa credenza, purgata dagli errori del gentilesimo, perfezionatasi dalle figure del Giudaismo, dovea accendere la mente ed il cuore de' Cristiani Imperanti! Costantino, il primo tra gl' Imperatori Romani convertito alla verità della fede, vinse in nome della Croce; e questa Croce volle innalzare nell' Oratorio che fece costruir nel suo Palazzo; volle che un tabernacolo si ergesse a forma di Chiesa che lo avesse seguito negli eserciti, ed, al dir di Eusebio (3), di Socrate (4), e di Sozomeno (5), vi addisse Sacerdoti, che giornalmente celebrassero i divini misteri, ed attendessero ad altre sacre funzioni. Il suo esempio fu seguito dai suoi successori: e quando la sede dell' Impero fu trasportata nell' Oriente colà dov' esisteva l' antica Bizanzio, quegl' Imperatori ebbero ancora privati Oratorî con distinti Sacerdoti, che vi assistevano, e furon sempre celebrati l' Oratorio dedicato a S. Pietro, eretto nell' Imperiale Palazzo di Giustiniano, l' altro a S. Paolo dall' Imperator Maurizio, e così degli altri. Nè andò guari, che risorto l'Impero di Occidente, i Re Francesi ebbero le loro Cappelle, ed i loro Cappellani, e colui, il quale a tutti comandava, e che da' Greci era stato detto Protopapa, ebbe diversi nomi nella Chiesa Latina, ed ora fu detto Abate dell' Oratorio Palatino, ora Arcicappellano, ora Custode del Palazzo, Protocappellano, Maestro della Cappella Reale: i quali nomi andaron prima in disuso, e finalmente in non cale, allorchè i Romani Pontefici nelle successive loro lettere lo chiamaron sempre col titolo di Cappellano Maggiore, e questo titolo è stato esclusivamente fino a nostri dì tenuto ed usitato.

I Francesi, per aggiungere più splendore nel Palazzo dei Re, pensarono introdurvi i tre ordini dello stato, e siccome v' ebber luogo i due ordini della nobiltà, e del popolo, che fu detto il terzo stato, così ancora vi prese parte l' ordine Ecclesiastico; presero dalla nobiltà i gentiluomini di camera, della caccia, della falconeria, e tutt' i comandanti delle milizie, e delle piazze: dal terzo stato presero i graffieri, i secretarî, i cancellieri, e tutti gli altri addetti a' minori uffici; e finalmente dall' ordine Ecclesiastico il grande elemosiniere, il maestro della Cappella, or Cappellano Maggiore, ed il Confessore del Re; tra' quali la giurisdizione del secondo fu immensa, specialmente nella prima e seconda stirpe di quei Sovrani.

Presso di noi non v' ebbe quì in Napoli alcun Cappellano mag-

(1) *Paralipom. 1. cap. 17. vers. 2. et 5.*
(2) *1. Paralip. cap. 15. v. 2. et cap. 16. v. 1. et seq.*
(3) *Lib. 1. hist. cap. 17. et 18.*
(4) *Lib. 1. hist. cap. 8.*
(5) *Lib. 1. hist. cap. 8.*

giore quando sotto le stirpi Normanna, e Sveva, Palermo fu esclusivamente la sede dei Re. Ma collocata dappoi sotto gli Angioini la regia sede in questa Capitale, cominciò la prima volta con diversa nomenclatura a sentirsi il nome di colui, che oggi dicesi Cappellano maggiore, e meritamente, essendo egli il capo di tutt' i cappellani minori del Re, e poggiando in lui la principal cura della celebrazione delle funzioni e solennità nella cappella reale col presedere ancora agli uffici ecclesiastici. Fu dunque a tempi di Carlo I d'Angiò che i cappellani regi furono esclusi dalla giurisdizione del gran Cancelliere, e sottoposti a quella del Cappellano maggiore; e quando a' tempi di Carlo II si riconobbe per l'antica consuetudine potere i Principi avere cappelle Regie non pur nella Metropoli, ma benanche in altri loro palazzi e castelli del Regno, crebbe anche più il potere di quello, essendosi esteso a tutti i Chierici addetti al servizio di esse. I Romani Pontefici riconobbero sempre una tale autorità, e perchè potessero aver cura nello spirituale del Re, e della sua regia famiglia, non che del Clero Palatino, come proprio lor Pastore, concessero a' Cappellani maggiori la giurisdizione quasi Vescovile, come rilevasi dagl' indulti di Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro VI, e Giulio II contenuti nel susseguente moto proprio di Leone X. E siccome ne' primi tempi erano designati a tale ufficio e de' semplici Sacerdoti, e dei Vescovi con diocesi, in questo secondo caso, a ragione della pubblica utilità, alcuni Concilî (1) dispensarono costoro dalla legge della residenza nella propria Diocesi, sebben dipoi gli stessi Pontefici, per conciliare il decoro del Regio Cappellano col dovere d' un Vescovo, sono stati soliti di consecrar costui col titolo *in partibus*.

Senonchè un potere così esteso concesso al Cappellano maggiore, non potendo non dispiacere a parecchi ordinarî, e specialmente a qualche Arcivescovo di Napoli, avvenne che molte dissensioni e guerre di giurisdizione si muovessero tra questi; l'uno reclamando le antiche consuetudini del Regno ed i Pontifici indulti, e l' altro esponendo la sua qualità di Ordinario, e quindi di pastore unico della sua Diocesi, allorchè l'immortal Pontefice Benedetto XIV, alle inchieste di Carlo III Borbone, con la sua constituzione *Convenit*, data in luglio 1741, e col susseguente *motu proprio cum alias* dato in novembre dello stesso anno, stabilì i confini della giurisdizione, cui estender si potesse il Cappellano maggiore. Disse adunque: 1.° Che le Cappelle Palatine godessero di tutt' i diritti delle Chiese pubbliche: 2.° Che il Cappellano maggiore avesse piena giurisdizione su'Cappellani inferiori, e su'Chierici addetti al Regio Clero: 3.° Che il Cappellano maggiore, in caso che non fosse Vescovo, potesse fare uso di mitra, di bacolo, e delle altre insegne Pontificali: 4.° Che potesse solennemen-

(1) *Synodus Francfordiensis an. 794. — Synodus Carisiacensis an. 858.*

te celebrare i divini misteri col suo Clero alla presenza del Re e della Regina: 5.° Che potesse ordinare i suoi Chierici, e non essendo Vescovo, o essendo legittimamente impedito, che potesse farli ordinare *a quocumque Episcopo*, non che assolverli dalla scomunica, se con altri Cherici si fossero percossi, e dalla irregolarità, se colla scomunica avessero celebrato o assistito a' divini misteri: 6.° Che avesse cura dello spirituale del Sovrano e della Regia famiglia, non che di tutti quelli che sono addetti al loro servizio, e di que' militari, che trovansi di guarnigione ne' castelli, e qual proprio loro Parroco, o per se, o per altri amministrasse loro i Sacramenti, e specialmente quello del matrimonio, come anche, per urgente motivo, dispensasse all'osservanza del dì festivo. In una parola, non altrimenti che il Vescovo nella propria Diocesi, vi esercitasse ordinaria giurisdizione: 7.° Che potesse benedir solennemente le Regie navi, e le bandiere. In quanto poi a' soldati, che non trovansi nei castelli, si dispose che i Cappellani, dopo aver presentate le patenti del Cappellano maggiore agli Ordinari del luogo, ciò che non si richiede per le confessioni, potessero, negandosi il Parroco, ai soldati amministrare i Sacramenti; soltanto i matrimoni di questi si dovessero celebrare dal Parroco del luogo colla presenza del Cappellano. Che se poi così la gente assoldata dal proprio Sovrano, come l'ausiliaria, si trovasse nella spedizione contro il nemico, ovunque i Cappellani si considerassero come Parrochi rispetto a questi, e loro amministrar potessero i Sacramenti, assolverli da qualunque censura riservata, nel caso di eresia ed apostasia, permetter loro i cibi proibiti nel Venerdì e Sabato, ed in tutt'i giorni dell'anno ad eccezione delle carni nella Settimana Santa, commutare, dispensare, ed annullare i voti, i giuramenti, ed ogni sorta di censure, dare le indulgenze plenarie ne' dì festivi ed *in articulo mortis*, benedire i paramenti sacri, riconciliar le Chiese e gli Oratori interdetti, celebrare, in caso di necessità, due messe in un giorno; celebrare un'ora prima dell'aurora ed un'ora dopo il mezzodì, e celebrare in qualunque sito o luogo.

È in questa guisa che il Cappellano maggiore si considera come il proprio e l'unico Vescovo della Corte. Egli tiene il suo territorio indipendente affatto dalla giurisdizione dell'Ordinario, ed estende la sua giurisdizione personale su tutt'i cappellani Palatini e militari, anch'essi esenti dall'Ordinario. Havvi poi in quanto alle confessioni questa differenza tra' cappellani Palatini, e militari; che i primi possono amministrare il Sacramento della penitenza nelle chiese regie, laddove i secondi ovunque si trovino possono, *inconsulto ordinario*, ascoltar le confessioni, perchè avendo questi cura di anime, e riconoscendosi nelle confessioni un atto di giurisdizion volontaria, può questa ovunque esercitarsi sul proprio suddito.

In tal guisa Benedetto XIV, avendo prescritti i confini alla giu-

risdizione del Cappellano maggiore nell'ordine spiritnale, non intese abolire tutte quelle altre attribuzioni, ch'erano ormai a questo addette nell'ordine temporale dalle antiche Prammatiche e consnetudini del Regno. Imperocchè, specialmente a tempo degli Anstriaci, era oltremodo estesa l'autorità del Cappellano Maggiore. A lui infatti fu commessa la cura e la presidenza dei regi stndî; da lui trattavansi le cause risgnardanti l'esecuzione delle Apostoliche bolle per l'impartizione del Regio assenso, e finalmente faceva egli le terne di qnei soggetti che credeva idonei a' Vescovati, acciocchè il Sovrano li avesse presentati al Papa per occupar quelle sedi ch'erano di Regia nomina. Tutti qnesti diritti furon serbati saldi dalle Costituzioni Benedettine; anzi furono tenuti nel pieno lor vigore nel regno di Carlo III e di Ferdinando IV sino all'epoca della Restaurazione politica delle Monarchie Europee. Allora fu che ritornato il Sovrano nei snoi Reali Dominî, avendo disposto nelle sue leggi organiche che la presidenza e la cura dei Regî Studî dipendesse in tutto dal Ministero degli Affari Interni; che l'impartizione del regio assenso fosse discussa dalla Consulta di Stato, e che altrimenti, e non per l'organo esclnsivo del Cappellano maggiore, si fosse procednto nelle nomine dei Vescovi, rimase in più angnsti limiti, e nell'ordine meramente spiritnale ristretta la giurisdizione di costui. Ciò che venne più chiaramente ancora enunciato nell'articolo 26 dell'ultimo Concordato, in cui si dispose; « La Curia del Cappellano maggiore, e la sna giurisdi» zione si conterrà ne' limiti della costitnzione di Benedetto XIV, » che comincia *Convenit*, e del snssegnente *motu proprio* dello » stesso Pontefice sul medesimo oggetto ».

LEZIONE XVII.

PRELATI INFERIORI — ABBATI *NULLIUS*.

Abbiamo vednto altrove come il Sommo Pontefice, cui spetta la giurisdizione in tutta la Chiesa, la cominichi a' Vescovi, dallo Spirito Santo chiamati a regger anch'essi con potere snbordinato la Chiesa di Dio. Or potendo egli restringere o ampliare tale giurisdizione, può ancora alcun luogo o persona esentare dalla giurisdizione dell'Ordinario, ed immediatamente soggettarli alla Santa Sede. Se non che, facea d'uopo in tal caso che alcnno vi fosse stato che avesse presa una cnra più vicina di qnesta piccola porzion di gregge: ciò che è stato in tutt'i tempi praticato per la instituzione de' così detti Prelati inferiori. Adnnque avendo noi stabilito potere il Sommo Pontefice per la pienezza di sna giurisdizione istituire i Prelati inferiori, di questi appunto terrem parola nella presente Lezione, osservandone le varie specie, e in particolarità il loro stato attnale nel nostro Regno.

Diconsi prelati inferiori quelli che sono al Vescovo inferiori in

quanto all'ordine, ed hanno nna ginrisdizione da quella di lui distinta. Essi sono di tre classi; i primi son quelli che hanno la giurisdizione ordinaria e quasi Vescovile sul clero e snl popolo, con un territorio totalmente diviso e staccato dalla Diocesi del Vescovo: questi non sono *nè della diocesi*, *nè nella diocesi*, e prendono il nome di *ordinari locali*, e di *prelati nullius:* non possono però dirsi *diocesani*, essendo stato qnesto uu nome riservato dal diritto nnovo e novissimo a'soli Vescovi (1). Il secondo genere dei prelati è quello con cui si ottiene ginrisdizione sul clero e sul popolo appartenente ad nna Chiesa, senza avere però il territorio separato dalla diocesi del Vescovo: in questo caso non essendo un tal Prelato *della diocesi*, è però *nella diocesi* (2). Dicesi anche *nullius*, ed ha ginrisdizione ordinaria, e quasi episcopale sulle Chiese e persone a lui soggette, sebbene questa sua giurisdizione non sia così come la prima estesa. Imperocchè qnando il Tridentino commette a' Vescovi l'autorità di attendere alla cnra delle anime, all' amministrazione de' Sacramenti, alla clausura de' Monasteri ec., ed aggiunge che una tale giurisdizione, come Delegati della Sede Apostolica, estendano anche ai luoghi esenti, *etiamsi sint nullius*, costando per comune sentenza dei Dottori (3) non esser compresi in tale clausola i Prelati che hanno territorio separato, e non sono nella diocesi, intender si dee de' lnoghi esenti *nullius*, ma nella Diocesi soggetti a Prelati inferiori della seconda classe, a meno che non si voglia dichiararo inutile ed illusoria tale clausula; al che s'aggiunga, che le cause riservate soglionsi dalla Santa Sede commettere soltanto a' primi, non già a'secondi; dal che s'inferisce la ginrisdizione di questi esser meno estesa di quella de' primi. Finalmente la terza classe dei prelati comprende quelli che sono sforniti delle diocesi *nullius*, ma godendo l'esenzione dalla ginrisdizione del Vescovo, ed immediatamente soggetti alla Santa Sede, comandano a quelle persone che trovansi nel recinto di qualche Monastero, Convento, o Chiesa: come sono appunto i Superiori regolari, ed anche quelli di alcune Chiese secolari sopra dei propri Chierici.

Sebbene la giurisdizione di cosiffatti prelati sia variamente modificata secondo gl'indulti e i privilegi particolari, pnre alcune cose loro appartengono per diritto comnne, e specialmente è notevole quella giurisdizione che compete al prelato *nullius* con territorio separato. Egl'infatti col suo clero e popolo, non che con tutte le Chiese a lui soggette, è affatto indipendente da ogni giurisdizion Vescovile ordinaria o delegata: e qnindi a lui spetta

(1) *Tit. Decretal. de offic. et potest. judicis ordin. cap. ordinarii locor. 3. eod. tit. in 6. Trid. sess. 7. de Reform. cap. 3. 5. 6. 8. 14. sess. 21. cap. 8. sess. 25. cap. 8. sess. 24. de reformat. matrim. cap. 1. sess. 24. de reform. cap. 20. sess. 25. cap. 10.*

(2) *Fagnanus in cap. cum contigit de foro competenti num. 32.*

(3) *Card. de Luca de jurisdict. disc. 10. in fine.*

l'amministrazione dei Sacramenti, la predicazione, la clausura dei Monasteri, e tutto ciò che ha riguardo a cura di anime; e potendo in rapporto a questo agire coll'autorità di ordine e di giurisdizione, fa mestieri accuratamente ponderarla onde acquistare una più precisa e distinta idea del suo potere.

E per ciò che risguarda la giurisdizione, tutte le cause, dice il Tridentino (1), comunque appartenenti al foro Ecclesiastico, anche beneficiarie, debbonsi trattare in prima istanza alla presenza degli ordinari del luogo: il contrario avvien poi delle cause criminali, e matrimoniali, che si debbono lasciare soltanto al giudizio del Vescovo. Adunque, secondo il Tridentino, i prelati inferiori, sotto il qual nome van compresi i prelati *nullius*, de' quali teniam parola, giudicar possono delle cause beneficiali, e se, giusta le leggi del Regno, trattar non debbono le cause criminali neppure i Vescovi (salva la modifica avvenuta in vigor dell'art. 5.° dell'ultima convenzione) in questa legge, oltre quella del Tridentino, essi sono compresi: in quanto poi alle matrimoniali senza la delegazione Pontificia i Prelati, i quali hanno un territorio racchiuso entro i limiti di una qualche diocesi non posson trattarle, lo possono però quelli, che hanno un territorio diviso e staccato (2).

Hanno benanche tali Prelati il diritto di visitare le Chiese, ed i Chierici lor soggetti, non che le Chiese, ed altri luoghi, che si trovino separati in aliena diocesi, ma intanto alla loro cura commessi (3); come ancora visitar possono i luoghi pii laicali nello spirituale, ed assegnare pel temporale il deputato Ecclesiastico (4). Son poi tenuti a presentarsi o personalmente, o per un procuratore, *ad limina Apostolorum* ogni triennio quei che sono in Italia e nelle Isole adjacenti, cioè nella Sicilia, nella Sardegna, e nella Corsica, ed ogni quinquennio quei che trovansi in luoghi più lontani, e rapportare alla Sacra Congregazione del Concilio lo stato della loro Chiesa; e ciò sotto pena dell'interdetto *ab ingressu Ecclesiae*, e della sospensione *ipso facto* dall'officio e dalla percezione dei frutti del beneficio (5): quindi è che debbono giurare, o nelle mani del primo tra' Diaconi Cardinali, se in Roma, o in quelle del Nunzio Apostolico, se altrove, che saranno per andare *ad sacra limina*, giusta la formola prescritta nel giuramento; e Benedetto XIV, per animarli a questo così sacro dovere, purchè a queste leggi i Prelati inferiori fossero stati obbedienti, lor concesse (6) la facoltà di dare Indulgenza plenaria anche per mezzo altrui a quei che si trovassero in articolo di morte.

Possono finalmente designare, spedire, e benedire i predicatori

(1) *Sess. 24. de reform. cap. causae omnes 20.*
(2) *Devoti Inst. Can. tom. 1. lib. 1. tit. 3. §. 54.*
(3) *Trid. Sess. de Reform. cap. 8.*
(4) *Concord. del 1741. cap. 5. art. 1, e 2.*
(5) *Bened. XIV. in constit. quod Sancta Sardicensis t. 1. Bullar.*
(6) *Const. pia Mater tom. 2. Bullar.*

per evangelizzare nelle Chiese a lor soggette; possono approvare i Confessori; e con privilegio speciale tenere il sinodo, eleggervi gli esaminatori sinodali, ed in un con essi provvedere ai benefici, ed alle Parrocchie vacanti, escluso il quale privilegio, spetta al Vescovo più vicino.

Fin quì del potere di giurisdizione: per ciò che riguarda poi l'ordine, non essendo Vescovo il Prelato inferiore non può esercitare ciò che è a quello inerente, può però fare alcune funzioni che emanano dall'ordine stesso. Egli infatti può conferire i quattr' ordini minori colla prima tonsura a' suoi sudditi regolari (1), purchè sia sacerdote (2), gli altri poi saranno ordinati dal Vescovo diocesano, purchè l'Abbate non abbia ottenuto dalla Santa Sede un indulto chiaro ed espresso di poter dare le lettere dimissorie al chierico secolare suo suddito per potersi ordinare da qualunque Vescovo, ciò che deve intendersi per quegli Abati i quali non hanno un territorio separato dalla Diocesi del Vescovo. Che se poi ricevesse le dimissorie dai rispettivi ordinari, sebben vi sia qualche Canonista il quale sostiene poter l'Abate ordinare chiunque, anche non suddito, senza il bisogno di peculiare indulto, potendo colui che esercita giurisdizione ordinaria ne' suoi sudditi, esercitarla anche in altri per delegazione, pure il contrario han definito le Congregazioni Romane (3).

Ritornando poi a parlare degli Abati *nullius*, de' quali è parola, essi possono in vigor degli apostolici indulti di Sisto V, Urbano VIII, Innocenzio XI, e Benedetto XIII, amministrare il Sacramento della Cresima come ministri straordinari giusta la dottrina de' Padri Tridentini (4); e quelli che non hanno alcun indulto apostolico per confermare ed ordinare, possono in quanto alla confermazione soltanto chiamare qualunque Vescovo ad eseguir tale funzione, non avendo alcun diritto il Diocesano più vicino nel territorio dal suo separato, nè potendo senza permesso dell'ordinario esercitarvi giurisdizione (5). Inoltre possono dar la benedizione Pontificale nella messa solenne, nei sacri vesperi, e nelle laudi, e ciò anche in forza di privilegio, nelle Chiese pienamente a loro soggette; non possono però impartirla per le pubbliche strade, a meno che nell'indulto non si fosse di questo fatta special menzione, come presso il Cardinal de Pietra (6) si legge essersi da Urbano VIII concesso all'Abate di Monte Vergine; come ancora non possono dar la trina benedizione nelle messe private, giusta la Costituzione di Alessandro VII (7). Possono finalmente far uso

(1) *Trid. sess. 23. de reform. cap. Abatibus 10.*
(2) *Alexander III. in cap. statuimus 1. de suppl. neglig. praelat.*
(3) Vedi Benedetto XIV *de Syn. lib. 2. cap. XI.*
(4) *Sess. 7. de Confirmat. can. 7.*
(5) *Fagn. in cap. cum venisset 1. §. per frontis n. 7. de sacra unct.*
(6) *Tom. 3. fol. 149. Constit. Ecclesiae.*
(7) *Benedict. XIV. Constit. exemplis 48.*

dei Pontificali soltanto nei dì festivi, ed usarne le insigne giusta i privilegi di ciascuno, e, memori sempre di essere il loro stato inferiore a quello de' Vescovi, non debbono perder di vista tutte quelle limitazioni che prescrisse col consiglio della Sacra Congregazione de' Riti Alessandro VII nel dì 27 settembre 1659 (1).

Più ristretta è la giurisdizione dei Prelati *nullius*, i quali non hanno un territorio separato, ed è sempre da commensurarsi secondo gl' indulti e i privilegi particolari. La giurisdizione poi dei Prelati inferiori di terza classe si ristringe solo a' Chierici secolari o regolari, che vanno soggetti a quel determinato Prelato, e giusta i privilegi di ciascun Ordine o Chiesa anch'essa è da misurarsi.

In generale poi è da osservare in quanto a questi privilegi, avere il Tridentino comandato doversi tutti considerar come nulli quelli che furono emanati prima del Concilio, ed opposti a' suoi decreti (2); gli altri poi ottenuti dopo il Concilio *strictissimam accipiunt juris interpetrationem*, perchè sempre opposti alla giurisdizione dell' ordinario.

Moltissimi Prelati *nullius* si ebbero nel nostro regno, e se ne contavano fino a quarantaquattro della prima e della seconda classe: gli Abati regolari si creavano per elezione, e gli altri, eccetto quelli di regio padronato, dal Sommo Pontefice nel Concistoro dei Cardinali: ond'è che quelle Abazie furon dette Concistoriali, ma nell' ultimo Concordato restaron queste soppresse, ed aggiunte ai vicini Vescovadi, eccetto le Abbazie concistoriali colla rendita di più di cinquecento ducati annui. Imperocchè si disse nell'articolo terzo: « i territori di alcune Abbadie *nullius dioecesis*, sia per la » loro picciolezza, sia per la tenuità delle loro rendite, sia per la » perdita che ne hanno fatto, verranno di concerto uniti a quelle » diocesi, entro i cui confini si troveranno nella nuova circoscri- » zione. Le Abbadie concistoriali, le quali si ritrovano colla ren- » dita al di là di cinquecento ducati annui, rimarranno senza es- » sere aggregate. I fondi delle altre minori della rendita suddet- » ta, quando non siano di giuspadronato, o si aggregheranno ad » altre Abbadie Ecclesiastiche sino alla indicata somma di ducati » cinquecento, o ne sarà disposto in favore dei Capitoli, e delle » parrocchie. E nell' articolo ottavo si soggiunse: la collazione » delle Abbadie concistoriali, che non sono di regio padronato, » spetterà sempre alla Santa Sede, che le conferirà ad Ecclesia- » stici sudditi di Sua Maestà ».

Tutto ciò fu confermato colla Bolla di Pio VII sulla novella circoscrizione delle Diocesi del 27 giugno 1818, in cui furono escluse ancora le cinque giurisdizioni spirituali, cioè l'Abbadia di Monte Casino, quella della Santissima Trinità di Cava, quella di Montevergine, la Prepositura o Archipresbiterato di Altamura, e final-

(1) Vedi Monacell. *tom. 2. tit. 15. form. 4. n. 34. Murat. diss. 71.*
(2) *Pius IV. Const. in Principis append. ad Conc. Trident.*

mente il Priorato denominato di S. Niccolò di Bari. In quanto poi alla Prepositura di Atina, il Sommo Pontefice Gregorio XVI, avendola dichiarata estinta col breve de' 19 novembre 1834, aggregò quel territorio alla Diocesi di Montecasino, e nel tempo stesso quella parte di territorio chiamato il Cedraro, sistente in Calabria, della giurisdizione di Montecasino aggregò alla Diocesi limitrofa di S. Marco. Fin quì dei Prelati inferiori, e degli Abati *nullius*.

LEZIONE XVIII.

ARCHIMANDRITA DI MESSINA — COLLEGIO DE' TEOLOGI.

Due sono le peculiari istituzioni, le quali singolarmente hanno luogo nel nostro Regno; cioè quella dell' Archimandrita di Messina, e l'altra del Collegio de' Teologi della Regia Università di Napoli. Noi di queste abbiam divisato tener parola nella presente Lezione, e cominciam dalla prima.

Fra i diversi Monasteri edificati in Sicilia dal Gran Conte Ruggiero fuvvi quello del Santissimo Salvatore di Messina, addetto a' Padri Basiliani, il qual monastero e per l'ampiezza dell'edificio, e per la giurisdizione estesa, e pe' privilegi moltissimi a quel Superiore conceduti, fu detto *magnum monasterium*. Or siccome colui il quale a diversi Abati comandava, si disse in generale Archimandrita, così con maggior ragione tal nome convenivasi a quello di Messina, perchè molti altri monasteri aveva soggetti alla sua giurisdizione, e i diversi Abati di questi il loro omaggio ed obbedienza annualmente gli prestavano nel giorno dedicato al Salvadore. Quindi a poco ebbe costui una più ampia giurisdizione, perchè non solamente su' Monaci ebbe comando, ma ancora nella stessa Messina ottenne una propria Diocesi. Finalmente nel 1421 il Monastero renduto esente dalla giurisdizione dell'Ordinario, fu eretto in commenda, ed allora l' Archimandrita spiegò giurisdizione quasi Vescovile su i soggetti della propria diocesi, e su' Monaci per ciò che si apparteneva all'amministrazione de' Sacramenti ed al sacro culto; lasciandosi al Priore l'attendere alla disciplina regolare da serbarsi nel Chiostro.

Da quì sursero varie controversie in fatto di giurisdizione tra l'Archimandrita commendatario, ed il Priore de' Monaci; il primo, perchè anche più del dovere voleva immischiarsi negli affari che risguardavano l'interno del Chiostro, ed il secondo perchè del nome di Abate fregiar voleasi, ed esser pretendea affatto indipendente dal suo superiore l' Archimandrita. Nè a questo s'attennero i litigi, ma eziandio moltissimi ne insursero tra lo stesso Archimandrita, e l' Arcivescovo di Messina, avendo questo a mal animo veder nella sua Diocesi una giurisdizione totalmente da lui indipendente, e quindi tutto il suo studio poneva per farselo sog-

getto, e le bolle di esenzione concedute a quello da Alessandro III, da Callisto II, e da Sisto IV, impugnava come apocrife.

Tutte queste liti cessarono con peculiari convenzioni, le quali attualmente in vigore, ci specificano lo stato attuale di quella giurisdizione. Imperocchè, per ciò che risguarda le liti tra l'Archimandrita ed i Monaci si disse, giusta la Bolla di Gregorio XIII, che l'Archimandrita fosse l'Ordinario della Chiesa del SS. Salvatore, e di tutto il territorio o diocesi separata; che ivi potesse far uso de' Pontificali, amministrare i Sacramenti, abilitare i confessori, spedire predicatori, impartir le indulgenze; in somma che si considerasse come l'Ordinario del luogo; al contrario si soggiunse che formando i Monaci come il Capitolo di quella Chiesa principale il loro Priore non potesse alzar soglio, nè far uso di mitra e di bacolo; che anzi nel caso che si trovasse Abbate onorario, non potesse far uso delle sue insegne e de' Pontificali senza il permesso dell'Archimandrita commendatario. Pel dippiù i Monaci fossero immediatamente al Priore soggetti in ciò che risguarda disciplina regolare.

In simil guisa si composero le liti tra l'Archimandrita e l'Arcivescovo di Messina in seguito della concordia eseguita tra Silvio Gonzaga Archimandrita, e Monsignor Migliaccio Arcivescovo, la quale, confermata da Clemente XII, vien riferita dal Giambullari (1), e contiensi in otto capitoli: 1.° Che Silvio Gonzaga e tutt'i commendatori successori avessero una giurisdizione civile, contenziosa, e criminale in tutt'i luoghi al Monastero del SS. Salvatore soggetti; ed in Messina ancora su tutt'i loro sudditi. 2.° Che si dovesse dall'Archimandrita pagare all'Arcivescovo un annuo censo in once sedici, e tarì otto, come nella fondazione erasi convenuto. 3.° Che l'Archimandrita *privativamente* le lettere dimissorie date a' suoi sudditi dovesse dirigere all'Arcivescovo di Messina, e se quello fosse impedito, o fosse sede vacante, allora potesse dirigerle a qualsivoglia Vescovo, però sempre queste lettere dimissoriali si dovessero presentare nella Curia Arcivescovile di Messina e soscriversi dal Cancelliere di essa Curia, e questo ancora valesse per tutte le Bolle ad esso lui spedite dalla Sede Apostolica, che risguardavano dispense d'età, o d'interstizi. 4.° Che l'Archimandrita potesse intimare concorsi pei benefici suoi curali, senza potervisi opporre l'Arcivescovo. 5.° Tutte le Bolle, e dispense inviate al suddetto Archimandrita, anche se risguardassero sudditi dell'Arcivescovo, quello potesse eseguirle senza questo apporvi impedimento. Il 6.° risguardava le immunità. 7.° Che restassero vicendevolmente illesi i diritti, de' quali non si parlava nella concordia. 8.° Si fece cessione alla lite per questi oggetti da ambedue le parti. Fin quì dell'Archimandrita di Messina; resta ora a dir qualche cosa del Collegio de' Teologi,

(1) *De Eccles. Sicula, Vol. 2. cap. XIII.*

essendo stata questa patria istituzione restituita nel suo splendore, e rettificata in forza degli ultimi decreti, tra noi pubblicati.

Essendo la Religione, giusta la bella espressione di Bacone, l'aroma che impedisce alle scienze il corrompersi, ebbero sempre in mira i Sovrani, fin dal cominciamento della nostra florida Monarchia, che nell'Università degli Studi specialmente fiorisse quella scienza che parlando di Dio, potesse imprimere una salutar direzione sulle altre svariate che vi s'insegnano. Ed affinchè il numero de'Maestri in divinità non si restringesse a quei soli che avessero il nobile incarico d'insegnar Teologia, ma ad altri ancora che ne'dubbi in materie tanto interessanti, come sono quelle che la religione risguardano, potessero essere consultati, fu quindi istituito un Collegio di Teologi, da risedere nella Capitale del Regno. Questo fu il fine, e da quì ripeter si dee l'origine del così detto Collegio de'Teologi. Istituito questo da Ruggiero il Normanno, e confermato da Giovanna II e da Alfonso d'Aragona, non pochi privilegi ottenne non solo dalla munificenza di questi Sovrani, ma ancora da'Sommi Pontefici, che lo riconobbero legalmente istituito, e lo arricchirono di novelle facoltà, e giunse a tanta gloria che non solo i principali della Capitale del Regno, e del Clero, così secolare, come regolare, fecero a gara di sedere tra tanto senno, ma ancora l'onorarono de'loro nomi più di sessanta Porporati, tra quali i più insigni il Cardinal Gaetano, il Seripando, il de Luca, il Noris, e l'Orsi; e sette Pontefici Massimi, cioè Sisto IV, Sisto V, Innocenzo XI, Innocenzo XII, Benedetto XIII, Clemente XIV, e l'attual regnante Pontefice Pio IX.

Questi privilegi ottenuti da'Sommi Pontefici, e da'Sovrani furono i seguenti. Si disse che niun avesse potuto ottener laurea di altra Università o Collegio, se non da quello de'Teologi, e che nessuno avesse potuto esser posto in possesso nella Teologale, nella Penitenzieria, e nelle dignità delle Chiesa Cattedrali, se dallo stesso Collegio non fosse stato pria Dottorato, o Licenziato. Tutto ciò in forza de'dispacci de'4 dicembre 1762, 27 Luglio 1771, e 8 maggio 1784.

Furono benanche i Maestri da Carlo III ammessi in Corte al bacia-mano, ebbero posto distinto nella Real Cappella, e furono dichiarati soggetti alla Regia giurisdizione. Più, furono insigniti di anello, berretto, mozzetta, e croce, e potendosene servire *per urbem et orbem*, fu decretato dall'uno e dall'altro potere che nessuno in qualsiasi luogo avesse ardito impedirne l'uso. Così Ferdinando IV ne'due dispacci de'21 marzo e 2 maggio 1772, e Benedetto XIII colle due bolle del 25 aprile 1725, e 14 febbrajo 1727.

Nè mancarono ancora facoltà spirituali concesse dai Sommi Pontefici a favor del Collegio. Imperocchè Clemente XIV nella sua bolla *Ad nos* del 4 maggio 1772 diede a Maestri del Collegio la facoltà di leggere qualunque libro proibito, o da proibirsi, niuno eccettuato, l'altare privilegiato personale quotidiano, non che la facoltà di be-

nedire le sacre Immagini, i Crocifissi, le corone, gli scapolari, coll'apporvi le Indulgenze plenarie in *articulo mortis*.

Così con questi statuti e privilegi si resse il Collegio dei Teologi per più secoli, allorchè in questi ultimi tempi sopraggiunta la Militare Occupazione, nel novello piano della Regia Università fu pienamente il detto Collegio abolito. Ma ritornato di poi Ferdinando I, lo restituì nel primiero splendore, e lo modificò con provvide leggi, le quali sono tuttavia in vigore col dippiù delle antiche, che non sono state abrogate da queste. Tutte le modifiche contengonsi ne'due seguenti decreti.

Il primo è degli 11 giugno 1816, e contiene quanto siegue:

» Art. 1.° Negli esami degli Aspiranti per la Laurea della Fa» coltà Teologica, insieme co'Professori della Regia Università » degli Studi, interverranno come esaminatori quattro Maestri » dell'antico Collegio de'Teologi, che noi sceglieremo in ogni an» no sulla lista di dodici tra'Partecipanti che sarà formata a mag» gioranza di voti da'Maestri attualmente viventi, e che verrà a » noi presentata dal Ministro dell'Interno.

« Art. 2.° Sarà determinato con particolare regolamento del » nominato Ministro dell'Interno la quota che dovrà rilasciarsi a » favore de' suddetti Maestri dell'antico Collegio de'Teologi, dal » deposito che faranno gli Aspiranti per ottenere la Laurea, ed il » metodo da tenersi per la ripartizione della mentovata quota.

» Art. 3.° Continueranno tutti i Maestri dell'antico Collegio » dei Teologi a godere di quegli onori, grazie ed insegne, di cui » erano in legittimo possesso nell'anno 1805.

» Art. 4.° Questi privilegi, che per grazia speciale Noi accor» diamo al Collegio de'Teologi, saranno personali, e cesseranno » colla morte dell'ultimo degl'Individui che lo compongono.

Il secondo è del 29 giugno 1821.

» Il Collegio de'Teologi, disse il nostro Re Ferdinando, nato » colla nostra florida Monarchia, ed ampliato di privilegi non me» no da Federico II, che dal nostro Augustissimo genitore Carlo » III, fu esposto agli abusi che il tempo, l'interesse, o l'igno» ranza suole introdurre nelle istituzioni umane. Anziosi di ri» chiamarlo ai suoi splendidi principi, ed assicurarne la perpe» tuità, dopo la riforma da Noi dettata col Real Decreto degli 11 » giugno 1816, a proposizione del Direttore della Real Segrete» ria degli Affari Interni, inteso il Consiglio di Stato, abbiamo » decretato e decretiamo quanto siegue:

» Art. 1.° Confermiamo al Collegio dei Teologi gli antichi suoi » privilegi, giusta il nostro Real Decreto degli 11 giugno 1816, » modificandone soltanto l'articolo 4°, dove si ordina esser tali » privilegi personali, e di dover cessare colla vita dell'ultimo de» gl'individui che lo compongono.

» Art. 2.° Il numero de'Maestri non dovrà mai eccedere quello » di quarantotto, preso in due terze parti dal Clero secolare, in » una terza parte dal Clero regolare.

» Art. 3.° Nessuno potrà ascendere al grado di Maestro se pri-
» ma non sia stato approvato, licenziato e laureato in Sacra Teo-
» logia ; e se prima , tanto l'Ordinario Pastore , quanto quel Pre-
» lato , nella di cui Diocesi , egli ha forse dimorato , non faccia
» l'attestato della sua condotta morale , e del suo devoto attac-
» camento ai dogmi della Chiesa Cattolica Romana.

» Art. 4.° La ricezione di tali Maestri dovrà farsi precedente
» concorso nelle scienze teologiche , da eseguirsi pubblicamente
» secondo gli antichi Statuti.

» Art. 5.° Non potrà esservi eccezione di persona , fosse qua-
» lunque la sua dignità nella Gerarchia ecclesiastica, o nello Sta-
» to politico. Siano però soltanto conservati senza bisogno di con-
» corso , gli attuali Maestri già partecipanti.

» Art. 6.° S'intendono abolite , come abusive , le semplici in-
» corporazioni, non che i Maestri onorarî , rimovendo coloro che
» con siffatti caratteri vi s'intrusero.

» Art. 7.° Ci riserbiamo ne'casi di qualche dubbio teologico
» richiedere l'avviso non meno de'rispettivi Ordinarî che di esso
» Collegio. E ci riserbiamo altresì nelle collazioni de'beneficî , o
» nella presentazione a'medesimi, tener presenti quegl'individui
» che maggiormente si distinguono nel servigio dell'Altare, e del
» Trono. »

Nè è da trasandarsi una Circolare del 3 marzo 1847 , con cui con alcune modifiche si ripristinano i Maestri onorarî del Collegio sotto le seguenti condizioni :

« 1.° Che i maestri onorarî debbano assoggettarsi a tutto quel-
» lo che si pratica per la nomina de' maestri partecipanti : »

« 2.° Che gli aspiranti maestri onorarî debbano essere o Cano-
» nici teologi , o penitenziarî , o Canonici , Rettori di collegio ,
» maestri di scienze , o che abbiano dato alla luce opere applau-
» dite , o almeno studiato con somma lode l'intero corso teologi-
» co da starsene all'attestato dell'Ordinario proprio :

« 3.° Che vi concorra il permesso del Vescovo per l'ascrizione
» di un aspirante al detto Collegio : »

« 4.° Che tali requisiti , presentati al segretario del Collegio ,
» si trasmettano a'due fiscali , uno prete , l'altro religioso , per-
» chè alla presenza dell'intero Collegio assicurino di essere in
» perfetta regola , per quindi essere ammessi agli esami : »

« 5.° Che possano aspirare ad essere maestri onorarii i soli sa-
» cerdoti secolari delle diocesi del regno, esclusi quelli della cit-
» tà e diocesi di Napoli : »

« 6.° Che qualora un maestro onorario meritasse le giuste ri-
» prensioni del proprio Vescovo , il Collegio essendone dal mede-
» simo informato, ed avendone d'altronde cognizione, dopo i primi
» avvertimenti, possa cassarlo dal ruolo quando non si emendi. »

Si avverta però a compimento della presente Lezione, che anche attualmente è nel suo pieno vigore l'ordinanza del 4 giugno

1796, colla quale fu disposto « che tutti quei religiosi, e spe-
» cialmente del quattro Ordini Mendicanti, che avranno presa la
» laurea Dottorale nel Collegio dell'Università, non possono af-
» fatto di essa prevalersi, per aver distinzioni, comodi, e gradi
» nelle loro rispettive Religioni; e che all'incontro quelli, che
» avranno conseguito grado di Magistero dal Provinciale, e Dif-
» finitorio, possono di tali gradi prevalersi soltanto nel Chiostro,
» e non mai fuori di esso in qualunque pubblica, o privata fun-
» zione; a qual effetto dovendosi da oggi innanzi dalle quattro
» Religioni Mendicanti surrogare alcuno individuo a quelli Mae-
» stri delle dette Religioni, che verranno a mancare in detto Col-
» legio dei Teologi, tutti quelli che verranno a surrogarsi, oltre
» de'gradi ottenuti dalla Religione, abbiano anche ad essere esa-
» minati ed approvati, ed ottenere parimente la laurea del Col-
» legio de'Teologi, del quale essi divengono Maestri, ed Esami-
» natori di tutti gli altri, che si debbono laureare in Teologia;
» giacchè l'esame che si fa dal Collegio de'Teologi di coloro che
» concorrono ad ottenere la laurea Dottorale, è funzione pubbli-
» ca, e si fa fuori de'Chiostri. »

LEZIONE XIX.

COREVESCOVI — COADJUTORI — VICARI GENERALI.

L'istituzione de'Corevescovi è nella Chiesa antichissima, e risale al quarto secolo (1). Essi furono così chiamati quasi *Episcopi Villani*, perchè soleasi in quei tempi praticare che essendo una Diocesi estesa di troppo, laddove il Vescovo risedeva nella città, il Corevescovo, subordinato sempre all'autorità di quello, comandava alle Chiese rurali. Si è molto disputato tra gli Eruditi, se coloro ch'erano insigniti di un tale titolo si dovessero considerar come Vescovi in quanto all'ordine, oppur nò; e sebbene v'ha chi opini, come il Bingamo, essere costoro stati veramente Vescovi, pure l'opinione opposta sembra più verisimile. Abbiamo infatti che il Concilio Niceno (2) interdice che in una Diocesi due Vescovi si consecrassero; ciò che sarebbe rimaso frustaneo se i Corevescovi fossero stati ancor Vescovi. A questo si aggiunga che richiedendosi all'ordinazione del Vescovo tre Vescovi, in quella del Corevescovo bastava l'istituzion di colui il quale alla Diocesi presedeva; la quale differenza reale sarebbe stata affatto vana nella ipotesi della opposta sentenza. E finalmente era vietato ai Corevescovi l'ordinar Sacerdoti e Diaconi, il che non avrebbe potuto avvenire se fossero stati veramente Vescovi. Pare dunque più ragionevole il dire che i Corevescovi non sieno stati ordinati

(1) *Conc. Ancyr. can. 13.*
(2) *Conc. Nicaen. can. 8.*

vescovi. Ciò per altro non impedisce che alcune volte lo sieno stati; nè l'eccezione può valere per regola generale; così sappiamo che i Padri Niceni (1) riceverono nella Cattolica comunione i Vescovi Novaziani a patto che si fossero contentati di essere ascritti nel numero de' Preti, o de' Corevescovi.

Sebbene però si dica che i Corevescovi non fossero stati dell'ordine Episcopale, pure fu ampia la giurisdizione che ottennero sulle Chiese a lor soggette. Essi ordinavano *in minoribus*, e confermavano i neofiti (2); davan conto al Vescovo dei costumi de' Chierici, e concedevano a questi le lettere formate (5); celebravano solennemente in città alla presenza del Vescovo e dei preti della città stessa, ciò che non era permesso ai preti della campagna (4); e nelle pubbliche funzioni, a preferenza degli Arcidiaconi, ed Arcipreti, prendean posto alla sinistra del Vescovo, luogo in quei tempi più onorevole. Finalmente davano ancora il suffragio nel Concilio generale (5).

Tutte queste prerogative concesse a Corevescovi fecero sì che questi, abusando di lor potere, non solo insorgessero contro gli altri Chierici, ma ancora su dei Vescovi stessi; finchè Leone III sulle prime annullò quanto fosse stato da Corevescovi operato concernente l'ordine Vescovile, e dispose dappoi che quelli che avessero così operato fossero stati deposti e cacciati in esilio. Coerentemente a ciò che avea disposto il Pontefice, eseguirono i Vescovi, specialmente Francesi, e convennero dippiù non crearne ulteriormente; e sebbene dopo tali decreti si fossero veduti ancora dei Corevescovi, pure scomparvero del tutto dall'Occidente nel secol decimo, e quindi a poco ancor dall'Oriente, sicchè ora di essi non appare più alcun vestigio nella Chiesa.

Insigniti però del carattere Vescovile sono tuttora in uso nella Chiesa i Coadjutori, i quali per diversi motivi sogliónsi dare ai Vescovi. I Canoni Ecclesiastici ebbero sempre cura di conservare la retta amministrazion delle Chiese; e quindi vollero accorrere con salutari rimedi alla deficienza o debolezza dei ministri e pastori di queste. Si stabilirono così diversi motivi perchè ai Vescovi dovessero assegnarsi i Coadjutori; si disse che la vecchiezza di un Vescovo, o la malsanìa di sua salute (6) richiedessero il Coadjutore per dargli ajuto nell'ecclesiastico ministero; così a Narciso Vescovo di Gerusalemme, di anni centoventi, fu assegnato Alessandro a suo coadjutore; parimenti per la gravezza del peso Vescovile, e per la penuria e malvagità dei tempi suole concedersi il coadjutore (7), come abbiamo dall'esempio di S. Pietro, il quale assunse a suoi coadjutori Lino, e Cleto; come anche l'im-

(1) *Conc. Nicaen. can. 8.*
(2) *Conc. Antioch. can. 10.*
(3) *Conc. Antioch. can. 8.*
(4) *Conc. Neocaes. can. 13.*
(5) *Conc. Nicaen. in subscript.*
(6) *Cap. ex part. 5. Cap. ult. extra de Cleric. aegrot.*
(7) *Can. Si Petrus 2. C. VIII. q. 1.*

perizia (1), l'ignoranza (2), la eccessiva prodigalità (3), e finalmente la perpetua penitenza imposta al Vescovo (4), son questi tanti motivi ad assegnarsi il coadjutore.

Essendosi per lo più la coadjutoria considerata come un rimedio, che presenta la legge per supplire alla involontaria deficienza di un pastore benemerito della Chiesa; nasce che per regola generale si può stabilire che niente faccia il coadjutore, così nello spirituale come nel temporale, senza il consiglio ed il consenso del principale (5); a meno che nelle lettere patenti, di cui va questi munito, non si comandasse il contrario, e secondo le restrizioni, che vanno ordinate; e siccome il coadjutore serve alla Chiesa, cui è stato destinato, dee ancor vivere dei proventi che ricava da quella (6); proventi che saranno detratti dal beneficio del principale.

La coadjutoria è di sua natura temporanea (7), e cessa colla morte del principale, onde non si considera come un beneficio, ma come un nudo ministero; e sebbene alcune volte si concedeva perpetua, pure meglio si avvisarono i Canoni Tridentini (8) di affatto proibirla per allontanare ogni successione, sempre vietata negli Ecclesiastici beneficî, a meno che per giusto motivo di necessità o utile della Chiesa non intervenisse una dispensa della Santa Sede; in tal guisa, non avendo il coadjutore un pieno diritto nel beneficio, non resta vacante il beneficio ch'egli possedeva prima di ottenere un tale uffizio (9).

Sul principio, per diritto antico, il coadjutore assegnavasi dal Metropolitano; ma pel diritto nuovo, essendo le cause maggiori riservate alla Santa Sede, Bonifacio VIII tra queste cause annoverò anche quella di concedere il coadjutore perpetuo: e siccome ne' beneficî minori di gius-padronato richiedesi ancora il consenso del patrono (10), così ne' beneficî maggiori è necessario ancora il consenso del Sovrano, includendo una tale provvista anche la nomina del successore, or conceduta al Sovrano stesso in vigor de' Concordati.

Siccome pei beneficî maggiori suole *ad tempus* concedersi il coadjutore, così ancor nei minori; ed in questi spetta al Vescovo designarlo (11) specialmente nei beneficî con cura di anime: nel quale caso, detratta una porzione dei frutti dal beneficio, cederà questa a vantaggio del coadjutore (12).

(1) *Can. quia frater 18. C. VII. q. 1.*
(2) *Conc. Trid. sess. XXI. de reform. cap. 9.*
(3) *Can. quia cap. 9. C. III. q. 2.*
(4) *Can. Si Episc. de suppl. neglig. Prael. in VI. Clement. un. de For. comp.*
(5) *Can. Scripsit 2. C. 7. q. 1.*
(6) *Cap. de Rectoribus 5. de Cleric. aegrot. extra.*
(7) *Gonzalez in Reg. VIII. Conc. — Gloss. 5. §. 9. n. 9.*
(8) *Sess. XXV. de Reform. cap. 7.*
(9) *Gargias de benefic. p. 11. cap. 6.*
(10) *Cap. Pastoralis de Cleric. aegrot. in VI.*
(11) *Trid. de Reform. sess. 25. cap. 3.* (12) *Cap. Avaritiae 10. de Praeb. extra.*

Ai coadjutori si possono ancor ridurre i Vicarî Apostolici, i quali per lo più non sono Vescovi: questi d'accordo dell'uno e dell'altro potere sono designati a regger le Diocesi in mancanza del Vescovo: e ciò per aver il Vescovo abusato di giurisdizione e quindi in questa dalla Santa Sede sospeso. Essi continuano a governar la Diocesi, anche morto il Vescovo, e per rispetto della Santa Sede argomentano i Canonisti, non dovere i Canonici procedere alla elezione del Vicario Capitolare (1), finchè non sarà altrimenti ordinato. Per tutto il rimanente son compresi nella stessa categoria de' coadjutori.

Resta ora a trattare del Vicario del Vescovo. Chiunque ha una dignità, cui è annessa la giurisdizione, può questa ad altri commettere per l'ottimo disimpegno del suo uffizio. Così nell'ordine civile il Prefetto del Pretorio, e gli altri Magistrati superiori eran soliti di eleggersi i Vicarî: ed i Vescovi nella Chiesa primitiva ebbero a loro Vicarî i Corevescovi, i Decani, gli Arcidiaconi, gli Arcipreti, i quali due ultimi si dissero Vicarî nati del Vescovo; ma abusando questi della loro giurisdizione nel vedersi come chiamati irremovibilmente dalla legge ad esercitarla, così si stabilirono dei Vicarî amovibili ad arbitrio dell'Ordinario, il quale potendo loro sempre, e come meglio fosse piaciuto concedere giurisdizione, avrebbe anche potuto toglierla a suo bell'agio. Così il Vescovo, ritenendo sempre la potestà dell'ordine incomunicabile senza il carattere, può commettere ad altri la sua giurisdizione, se il bisogno lo richiede e la necessità della Diocesi: anzi in questo caso il deve (2), avendo i canoni disposto che in suo difetto il Metropolitano gli avesse assegnato il Vicario (3): senza poi tale necessità, può benanche farne a meno quando valevol fosse ad esercitare da se gli atti tutti di giurisdizione volontaria e contenziosa. Or sebbene nelle diocesi oltramontane si distinguesse il Vicario dall'Officiale, essendo il primo colui a cui si commette la giurisdizione volontaria, ed al secondo la contenziosa, ed in Francia specialmente non uno, ma più fossero i Vicarî del Vescovo, pure presso di noi comunemente il Vescovo suole assumere un sol Vicario, a cui delega la sua giurisdizione; come ancora, sebbene in alcune diocesi, si distingua il Vicario dal luogotenente, e dall'Uditore; queste distinzioni variamente si modificano secondo la diversità de' luoghi, e la volontà di chi commette la giurisdizione. Quello poi che è in tutte le Diocesi comune si è la differenza tra il Vicario generale ed il foraneo, avendo il primo la giurisdizione in tutta la Diocesi, oltre all'esser capace di ricevere le delegazioni Apostoliche, laddove il

(1) *De Petra tom. 1. f. 114. num. 42.*

(2) *Quoniam in plerisque de Offic. Ordinar. Cap. Romana de Offic. Vicar. in VI.*

(3) *Cap. ult. de suppl. Praelat. neglig. in VI. Trident. sess. XXIV. de Reform. cap. 16.*

foraneo non ha alcuna giurisdizione nella Diocesi senza un mandato speciale, e giudicando in cause di poco momento, o per consuetudine, o per mandato, dalla sua sentenza si può appellare al Vicario Generale. Può però invigilare sui costumi dei Chierici commessi alla sua cura, e rapportarne al Vescovo in caso di mancamento.

Ciò premesso, vari sono i requisiti da attendersi nella elezion del Vicario. Egli dev' essere tonsurato (1), e può eleggersi così nel Clero secolare, come nel regolare (2), a meno che non fosse del numero de' Mendicanti, giusta la proibizione di Clemente V (3); anzi un Vescovo può esser Vicario di un altro (4). Deve benanche esser dottore nell' una e nell' altra legge, o soltanto in diritto canonico, a meno che non abbia dato non dubbie pruove di sua perizia. Al contrario non possono essere Vicari i bigami, ed i conjugati (5), come pure i parrochi ed i penitenzieri, attesa la cura delle anime cui debbono essere intenti (6), e finalmente i Diocesani, presumendosi sospetti di parzialità nel giudicare (7); sebbene *ad tempus* il Vescovo può anche assumere un diocesano col titolo di Pro-Vicario Generale.

Il Vicario è creato col semplice mandato del Vescovo; il suo tribunale non è distinto da quello del Vescovo; dalla sua sentenza in ciò che avrà giudicato in forza del mandato generale non si appella al Vescovo, ma al Metropolitano (8); e finalmente spira la sua giurisdizione colla morte dello stesso Vescovo. Nel mentre però diciamo che la giurisdizione dall'Ordinario sia al Vicario commessa, non intendiamo che tutta intiera si trasfonda in lui, giacchè sonovi moltissime cose che non può fare il Vicario senza un mandato speciale; così senza questo non può giudicare sulle cause criminali de'Chierici, sulle cause matrimoniali, e su tutte quelle che specialmente e nominatamente sono da' Canoni commesse all' Ordinario del luogo (9). Più, non può conferire i benefici, nè può dare la licenza nella permuta, nella unione, e nella novella erezione di questi (10); può però istituire i presentati dal patroni, e giudicare nelle cause beneficiarie (11); non può visitar la diocesi, e congregare il concilio diocesano (12), eccetto il Vicario del Papa; non può convocare il Capitolo, presedervi, e darvi il

(1) *Conc. Calc. can. 2.*
(2) *Andreas in Cap. ult. de Cler. aegrot.*
(3) *Clement. Etsi 2. de Rescript.*
(4) *De offic. Ordin. cap. XIV.*
(5) Barbosa *lib. de ju. Eccl. cap. 45.*
(6) Da vari decreti della S. Congregazione.
(7) De Luca *disc. 51. ad Conc. Trid. n. 11.*
(8) *Cap. de offic. Ordinar. in VI.*
(9) *Cap. Si Episcopus 2. de Poenit. et Remiss. in VI.*
(10) *Cap. Cum in generali 3. de Offic. Vicar. in VI.*
(11) *Cap. ex frequentibus 3. de Justit. Extra.*
(12) *Sess. XXIV. de Reform. cap. 20.*

suffragio (1); non può assolvere da' casi al Vescovo riservati, nè dare la facoltà di assolvere, o dispensare dalla irregolarità nata da delitto occulto (2); non può dare le dimissorie per gli Ordini, eccetto il caso in cui il Vescovo, partitosi per lontane regioni, non potesse tanto prestamente ritornare (3). Finalmente quelle cose, che appartengono all' ordine, non essendo egli Vescovo, non può in alcuna guisa esercitarle; così ancora non può far uso delle insegne Vescovili, non può precedere il Capitolo ed il Clero se non negli atti di sua giurisdizione (4), ed essendo egli Canonico, deve contentarsi di quel posto che gli spetta, senza tenersi conto alcuno della sua qualità di Vicario.

In quanto poi all' esercizio della giurisdizione, è tale la differenza tra il Vescovo, ed il Vicario, che il primo può esercitare ovunque gli atti di giurisdizion volontaria anche fuori Diocesi, nel mentre che ciò non è permesso al Vicario, se non ne' confini di quella; e, dato per sospetto il Vescovo, il Vicario non può giudicare, laddove, ricusato il Vicario, può il Vescovo chiamare a se la conoscenza e la decisione della causa.

Si è molto disputato se la giurisdizion del Vicario considerar si debba ordinaria, o delegata; a noi sembra più ragionevole la opinione di coloro i quali la dicono ordinaria, perchè avuto appena il mandato generale, può in forza de' Canoni esercitarla, può giudicare quasi tutte le cause spettanti al Tribunale del Vescovo, ed alcune ancora suddelegarle. Così in quel modo col quale il Legato Apostolico ottiene giurisdizione ordinaria dal Pontefice, la quale è rivocabile a di lui beneplacito, ancora considerar si dee la giurisdizion del Vicario. Questa sola differenza tra loro intercede, che laddove il Legato Apostolico non cessa dall' esercizio di sua giurisdizione dopo la morte del Pontefice, il Vicario rimane senza l' esercizio della sua nella morte del Vescovo: e ciò per la ragion peculiare, che tutta la giurisdizione, *jure proprio*, passa al Capitolo. Pare dunque che la giurisdizione del Vicario debba considerarsi come ordinaria in ciò che ottiene per mandato generale; delegata in ciò che può fare per mandato speciale.

(1) *Sess. XXV. Reform. cap. 6.*
(2) *Sess. XIV. Reform. cap. 6.*
(3) *Cap. Cum nullus 3. de Tempor. Ord. in VI.*
(4) *Can. Praecipimus 26. dist. 93.* — Vedi il Ferraris, *Biblioth. Vocab. Vicarius Generalis art. 3. n. 6. et seq.*, il quale fa conoscere sino a qual punto ciò sia vero.

LEZIONE XX.

CAPITOLI DE' CANONICI — VICARIO CAPITOLARE.

Ciò, che ne' primi tempi della Chiesa era comune a tutt' i chierici, il nome cioè di Canonici, perchè si annotavano nel canone di ciascuna Chiesa, detto altrimenti *album*, *matricula*, si disse in seguito di coloro, ch' essendo i primi tra quelli, formavano come il senato del Vescovo, e per antonomasia si dissero *Canonici*. Questi sul principio facean vita comune col Vescovo così nel tetto, come nella mensa, e dovendo esser tutto intesi a coltivare il loro spirito, e rendersi atti ad instruire gli altri, più volte al giorno riunivansi in un determinato luogo, ed ivi un capitolo di regola, o di scrittura leggevano, donde derivò che la stessa unione de' Canonici si dicesse *Capitolo*, e quella porzione di cibo, loro assegnata a sostentar la vita, fu detta *praebenda; quia quotidie praebebatur*. Ma dappoi, non potendosi tutti adattare a quel tenore di vita, e molti amando vivere in mezzo a' proprî parenti, surse la distinzione de' Canonici in regolari e secolari, essendo i primi quei che vivevano soggetti ad una determinata regola sotto i comandi del proprio superiore, ed i secondi quei che lontani dalla vita comune, separatamente vivevano. Allora fu che l' unione di questi continuossi a chiamare capitolo, e si disse prebenda quella porzione assegnata a ciascun canonico *jure perpetuo* in danaro, o in beni, invece di cibo e bevanda. Noi, riserbandoci di parlare dei canonici regolari nella Lezione sui Monaci, c' intratterremo nella presente ad esaminare ciò ch' è proprio dei Capitoli de' Canonici secolari; e potendo esser questi di doppia sorte, cioè Capitoli di Cattedrali, quelli che servono alla matrice Chiesa, e Capitoli minori, detti perciò di Chiese Collegiate, c' intratterremo a parlare specialmente de' Canonici delle Chiese Cattedrali, ed osservatane l' origine, li diviseremo nelle diverse loro specie in un con quello che s' appartiene alla loro nomina, ai doveri, e diritti loro corrispondenti.

In quel modo appunto col quale varie sono le magistrature nello stesso Regno, e tutte si esercitano a beneplacito del Sovrano, così sotto la giurisdizione del Vescovo nello stesso Collegio dei Canonici, alcuni ebbero maggiore giurisdizione, e quindi maggiore dignità a preferenza degli altri. Questa giurisdizione sulle prime fu temporanea, ed a diversi Chierici variamente commessa a disposizione del Vescovo, ma a poco a poco essa divenne perpetua ed irrevocabile, in guisa che il beneficio coll' annessa rendita avesse dovuto considerarsi inamovibile da chi lo possedeva, a meno che o una spontanea rinuncia di questo fosse intervenuta, o per commessi falli gli fosse stata sospesa, o giuridicamente tolta. Da quì nacque la diversità tra gli stessi Canonici, e di varia specie furono considerati. Alcuni si dissero avere

la dignità, altri l'ufficio, ed altri il semplice Canonicato, intendendosi per dignità non solo la preminenza del grado, ma anche la giurisdizione; si distingue poi la dignità dal personato, che in quella havvi giurisdizione e preminenza, laddove in questo si trova preminenza senza giurisdizione; si disse poi uffizio l'incarico di disimpegnare un qualche Ecclesiastico ministero senza dignità o giurisdizione. Osserviamoli partitamente.

Le dignità non possono istituirsi se non dalla Santa Sede (1), e tuttochè fosse permesso al Vescovo, col consenso del Capitolo, ripristinar le antiche, non può però istituirne delle nuove (2). Esse son varie nelle diverse Diocesi, e diversamente son disposte in fatto di preminenza secondo le consuetudini locali; consuetudini che debbonsi sempre rispettare. Per lo più la prima dignità del Capitolo dopo la Episcopale è quella dell'Arcidiacono. Egli nel diritto antico era considerato come il Vicario nato del Vescovo, e fu molto ampia la sua giurisdizione; amministrava le rendite tutte della Chiesa, da distribuirle a Chierici, a poveri, e per uso delle Chiese; presentava gli ordinandi che credeva idonei; definiva le cause in nome del Vescovo, e si disse la sua ala, ed il suo occhio (3). Crebbe di poi a tanto la giurisdizione degli Arcidiaconi, che cominciarono a poco a poco a giudicare in nome proprio, a guisa di ordinari; sicchè dalla loro sentenza appellavasi al tribunale del Vescovo, anzi quei diritti che esclusivamente al Vescovo appartenevano, come gli emolumenti del Sinodatico, o Cattedratico ecc., cominciarono ad arrogarsi. Il che non potendosi tollerar nella Chiesa, i Padri Tridentini (4) comandarono che non ostante i privilegi e le locali consuetudini, le cause matrimoniali fossero dai Vescovi soli conosciute, e che agli Arcidiaconi non più si attribuisse alcun diritto di visita sulle Chiese Diocesane, oltre quello che fosse loro commesso dal Vescovo, sempre però coll'obbligo di renderne conto allo stesso.

Non pertanto, sebbene così coartata e ristretta nei giusti confini la dignità dell'Arcidiacono, non cessa di essere la prima dignità del Capitolo, ed avere molte attribuzioni e prerogative. Egli assiste al Vescovo nelle generali ordinazioni, e rende testimonianza della idoneità dei promovendi; sulla quale funzione avverte Benedetto XIV (5) non peccare l'Arcidiacono, allorchè nell'ignoranza esistendo, pubblicamente lo attesti, purchè no'l faccia contro la sua coscienza. Dippiù, per commissione del Vescovo, egli esamina i promovendi agli ordini (6); e nei luoghi, in cui

(1) *Can. 1. dist. 22.*
(2) *Cap. cum olim 6. de consuetud.*
(3) *Can. Diaconi et seq. dist. 93. Trident. in cap. cum dignitatis 12. sess. 14. de Reform.*
(4) *Trid. causae omnes 20. sess. de Reform.*
(5) *Const. ex quo dilectus 25. Tom. 2. Bullarii.*
(6) *Trid. cap. expedit 13. sess. 24. de Reform.*

occupa la prima dignità del Capitolo, egli convoca i Canonici per gli atti capitolari; dà il segno per cominciare e terminare il coro; in assenza del Vescovo determina il tempo e la strada da percorrersi nelle pubbliche preghiere; custodisce i libri delle conclusioni capitolari, ed il sigillo del Capitolo; amministra al Vescovo il Viatico; e pel dippiù, essendo per diritto novissimo delegata la sua giurisdizione, è questa commensurata o dal mandato del Vescovo, o dallo statuto della Chiesa, o da una qualche consuetudine, che dev'esser lunghissima (1). Egli però dev'essere almeno Diacono, giusta il decreto di Urbano (2), ed in conformità dei Canoni Tridentini (3) dev'essere benanche Dottore in Teologia, o almen licenziato in diritto Canonico; e sebbene, giusta lo stile moderno della Romana Curia, suolsi apporre la clausola dover esser tenuto chi occupa la prima dignità in una Chiesa Cattedrale tra un anno a laurearsi, sotto pena di deposizione da incorrersi *ipso facto*, pure avverte il Gagliardi (4) doversi tale clausola considerare di niun vigore, a meno che all'Arcidiaconato non sia annessa cura di anime, o attual giuridizione, siccome egli rapporta aver veduto all'oggetto diverse risoluzioni della Sacra Congregazione del Concilio.

Minore all'Arcidiacono nella giurisdizione, ma nell'Ordine maggiore, era nei primi tempi l'Arciprete, ed anche attualmente per lo più nelle Cattedrali occupa egli la seconda dignità nel Capitolo. Anche questi nel diritto antico consideravasi come Vicario nato del Vescovo, specialmente nelle cose spirituali; egli faceva le veci del Vescovo in ciò che apparteneasi ai sacri riti della Chiesa, all'amministrazione de' Sacramenti, e alle altre sacre funzioni; ed in assenza del Vescovo dava anche la benedizione solenne al popolo prima che questi si partisse dalla Chiesa. Ora, oltre le antiche consuetudini di ciascuna Chiesa, ha egli tanto di giuridizione, per quanto il Vescovo vuole concedergliene, e per quel tempo che vuole; ond'è che oltre la preminenza del coro, essendo a tali dignità appena rimasa un'ombra di giuridizione, meritamente da Canonisti soglionsi esse chiamare *inanes*, *et ventosae* (5). Acciocchè però potesse taluno essere insignito di questa dignità di Arciprete urbano si richiede che fosse Sacerdote (6), o almeno tra un anno si potesse a sacerdote ordinare (7); anzi, se cura di anime è annessa a tale dignità, debb'essere di anni 25, e fornito di scienza competente alla cura delle anime (8). In alcu-

(1) *Cap. dudum de elect. cap. 4. et 5. de Offic. Archid. Trident. sess. 24. cap. 23.*
(2) *Cap. nullus 1. dist. 63.*
(3) *Cap. cum dignitates 12. sess. 24. de Reform.*
(4) *Inst. Jur. Canon. lib. 1. XX. XXIX.*
(5) *Fagnanus in cap. ad haec de praebendis n. 22.*
(6) *Can. 1. ad seq. Dist. 60.*
(7) *Trid. sess. 24. cap. 12. de reform.*
(8) *Cap. cum in cunctis 7. de elect.*

ne Cattedrali si distingue l'Arciprete dal Decano, in altre vale lo stesso; così nella Chiesa di Aversa la prima dignità è l'Arciprete o decano, la seconda il Cantore, e la terza l'Arcidiacono.

Anche il Primicerio è dignità distinta nel Capitolo, e la sua cura è quella di attendere alla istruzione così del leggere come del cantare pei Chierici minori, detto Primicerio, quasi *primus in cera*, essendo il primo che soleasi annotare nella tabella de'Chierici (1). Anche questi alcune volte si confonde col Cantore, sebbene più spesso sia dignità distinta da quella.

In alcune Cattedrali sonovi anche le dignità di Tesoriere, che corrisponde al Procuratore del Capitolo, e di Scolastico. Della prima è insignito il nostro Sovrano qual Canonico onorario della Chiesa di S. Niccolò di Bari. Havvi nel Coro la Regia Sede, ed alcuni Sovrani vestiti delle insegne Canonicali vollero così assistere alle sacre funzioni col percepire ancora la distribuzione quotidiana. Quella poi di Scolastico fu una dignità cospicua nei tempi primitivi, perchè diretta alla istruzione della gioventù; anzi, giusta il Tridentino, in quei Capitoli nei quali ancor è vigente tale dignità, colui che l'occupa debb'esser ancor dottore in Teologia, o in diritto Canonico (2).

Sono queste le dignità delle Chiese Cattedrali, le quali, come ho detto di sopra, variano secondo la diversità de'luoghi. Nel nostro Capitolo di Napoli non vi è alcuna dignità, ma, divisi i Canonici in quattro ordini, cioè di Presbiteri Prebendati, Presbiteri semplici, Diaconi, e Suddiaconi, riconoscono nel Primicerio la sola precedenza di stallo, accordatagli dalla connivenza del Capitolo. Havvi tra' Canonici del primo ordine il Cimeliarca che dalla voce greca corrisponde al Tesoriere; il suo uffizio è quello di presedere al Collegio degli Eddomadari: nelle deliberazioni di questi ha doppio suffragio, e nelle loro processioni ed altre sacre funzioni interviene anch'egli insignito del bacolo col manico di argento.

Ma, oltre le dignità, sonovi ancora gli uffizi che riduconsi a due, a quello cioè del Teologo e del Penitenziere.

Il Teologo è stato istituito per istruire i Chierici, i Sacerdoti, ed i Confessori nella Sacra Scrittura. Un tale Uffizio si dee conferir per concorso, specialmente sul sacro testo: e giusta i decreti del Lateranese IV (3) deve essere in ogni Cattedrale e Collegiata: anzi il Concilio di Trento volle che a tale uffizio fosse inseparabilmente annessa la prebenda. Il luogo delle lezioni bibbliche debbe essere la Cattedrale, ed il tempo devesi regolare dalla consuetudine, ed in mancanza di questa, dal beneplacito dell'Ordinario. Il Penitenziere è l'altro uffizio voluto specialmente dal

(1) *Cap. unic. de offic. primicer.*
(2) *Sess. 25. de Reformat. cap. 18.*
(3) *Can. inter cetera de Offic. ordin. extr.*

Tridentino, e da Benedetto XIII (1): deve questi ne'giorni di Quaresima, Avvento, e negli altri più solenni assistere al Confessionile in guisa che va considerato come se fosse nel Coro presente. Egli deo rappresentare la persona del Vescovo nell' ascoltare le confessioni, ma però senza un mandato speciale non può assolvere nei casi dal Vescovo riservati, o in quelli al Vescovo commessi dalla Santa Sede Apostolica. Ambedue questi uffizi richieggono che le persone che l'occupano debbano esser dottorate in Teologia, o in diritto Canonico, o almeno licenziate, ed il Penitenziere ha di speciale che dev' essere di anni 40.

Son qnesti gli uffizi, che uniti alle dignità ed a quelli che occupano il semplice canonicato, formano il Capitolo: e sebbene sia a desiderarsi che tutti i Canonici fossero Sacerdoti, pure debbono essere così disposti, che almeno una metà sia di Sacerdoti, l' altra di Diaconi e suddiaconi. In generale poi non deve promuoversi alcuno al numero de'Canonici se non sia di una tale età da esser capace tra un anno di ricevere l' ordine annesso al suo uffizio (2), e promosso prima di ricevere l' ordine, non avrà nel Capitolo il diritto del suffragio (3). Finalmente, sebbene no 'l comandi, pure il Tridentino esorta (4) gli Ordinarî di promuovere a' Canonicati, e molto più alle dignità coloro che son dottorati, o licenziati in Teologia, o in diritto Canonico, ove comodamente si potesse ciò ottenere (5).*

Fin qui sulla origine de' Canonici e delle varie loro specie; passiamo ora a dir qualche cosa sulla loro nomina. E per ciò che risguarda la prima dignità nelle Cattedrali, o nelle Collegiate, ancorchè fosse unica, non solo per diritto delle decretali (6), ma benanche per la IV Regola della Cancelleria, è di collazione della Santa Sede, a meno che non fosse di gius-padronato (7), perchè in questo caso la presentazione è del patrono, e l' istituzione è del Vescovo; che se alla prima dignità è annessa cura di anime, sebbene per diritto antico si conferiva dalla Santa Sede senza concorso, ora, fatto il concorso alla presenza dell' Ordinario, dalla stessa Santa Sede si conferisce; siccome dopo Alessandro VIII, Innocenzo XII, Clemente XI, e Clemente XII, ha dichiarato l' immortal Pontefice Benedetto XIV (8).

(1) *Sess. XXII. de Reform.* (2) *Constit. Pastoralis 4. Jun. 1725.*
(3) *Trid. Sess. 24. cap. 12. de Reformat.*
(4) *Clem. ult. de aetate qualit. et ord. praef. Trid. sess. 22. de Ref. c. 4.*
(5) *Sess. 24. de Reform. cap. 12.*

* Per ciò che risguarda il nostro diritto municipale è da avvertirsi che soppresse alcune Chiese Cattedrali del Regno per la novella circoscrizione delle Diocesi del 1818, surse il dubbio se in esse avessero dovuto conservarsi le dignità e gli uffizi; quindi fu che con circolare del 18 Luglio 1821 si dispose che nella soppressione delle Cattedrali rimaste a Collegiate possono benissimo conservarsi le dignità ed il Penitenziere ed il Teologo, nonostante che altre consimili si trovino nella Cattedrale.

(6) *In cap. deliberat. 4. et fin. de offic. leg. in 6.*
(7) *Bonif. VIII. in cap. deliber. 4. de offic. leg. in 6.*
(8) *Const. cum illud 68. tom. 1. Bull.*

Tutto ciò fu sanzionato ancora dall'articolo X dell'ultimo Concordato, in cui si disse « Sarà la prima dignità sempre di libera collazione della Santa Sede; ed in quanto alle dignità ed altri canonicati si soggiunse: i canonicati di libera collazione, tanto dei Capitoli Cattedrali, che dei Collegiati, si conferiranno rispettivamente dalla Santa Sede e dai Vescovi, cioè nei primi sei mesi dell'anno dalla Santa Sede, e ne' secondi sei mesi da' Vescovi ».

In rapporto a queste nomine riconoscesi pur nella Chiesa la così detta *ozione canonica*. È questo un diritto stabilito o da costumi, o dagli antichi statuti, in forza del quale il più antico tra' canonici, senza altra collazione del superiore possa da se tra lo spazio di venti giorni occupare la prebenda, la dignità, o il canonicato vacante; e così man mano negli altri. Questa ozione è pure ammessa nel nostro Regno in que' luoghi ne' quali trovasi dalla consuetudine introdotta, sulla quale eccitossi il dubbio se a questa consuetudine si fosse derogato coll'articolo X del Concordato: ma, interrogati gli esecutori del Concordato istesso, opinarono che l'indicato metodo di ascensi era pienamente conciliabile col detto articolo, rimanendo sempre vacante l'ultimo Canonicato da conferirsi dalla Santa Sede, o da' Vescovi, secondo la distinzione dei mesi. Aggiunsero però, che in forza dell'articolo istesso non potesse l'ozione aver luogo nella prima dignità, la quale assolutamente dovesse sempre essere di libera collazione della Santa Sede (a).

Vollero finalmente i Canoni che l'eletto a qualche dignità o Canonicato, tra lo spazio di due mesi dal giorno del possesso, facesse la sua profession di fede alla presenza del Vescovo, o del Vicario, e del Capitolo, in opposto non potesse percepire le rendite ed i frutti del beneficio, e percepiti, fosse tenuto alla restituzione (1).

Si è disputato tra' Canonisti, se al Sommo Pontefice solo spettasse la erezione di novelle Chiese Collegiate colle insegne minori, oppure ciò fosse al Vescovo ancor permesso. Pare, consultandosi il diritto antico, che i Vescovi legalmente abbiano ciò fatto; imperocchè avendo detto il Pontefice Gregorio VIII (2), potere il Vescovo stabilire un determinato numero di Chierici, riunirli in una stessa abitazione, e sotto le medesime regole, inferiscono i Canonisti (3), avere il Pontefice concesso a Vescovi, il potere di unire collegialmente i Chierici, e quindi ergere in collegiate le Chiese Parrocchiali; anzi l'accessorio dovendo seguire il principale, che potessero ancor concedere le insegne minori. Ma nel 1623, avendo opinato la Sacra Congregazione del Concilio appartenere al Pontefice esclusivamente un tal diritto, i Ve-

(a) Questa risoluzione approvata dal Pontefice e dal Re diede luogo al rescritto del 23 Novembre 1818, col quale fu a tutti comunicata.

(1) *Trid. sess. 24. de reform. cap. 12.*

(2) *Cap. quoniam 9 de vita et honest. Cl.*

(3) *Gonzalez in notis ad locum.*

scovi, sebbene nessuna Pontificia Costituzione avessero osservato in contrario, in seguito si astennero di devenire a novelle erezioni, e concessioni d'insegne, e rimase tutto proprio della Santa Sede. Resta ora a parlare sui doveri e diritti de' Canonici.

LEZIONE XXI.

DRITTI E DOVERI DE' CANONICI E DEL VICARIO CAPITOLARE.

Sebbene nella Chiesa primitiva tutto il Presbiterio interveniva a discutere, sotto la presidenza del Vescovo, quello che s'apparteneva all'ottimo reggimento della Diocesi, per la massima ricevuta in diritto: *nihil agat Episcopus inconsulto Presbyterio*; pure, considerandosi nel dritto nuovo il Capitolo formare un sol corpo col Vescovo (1), fu a questo devoluto l'incarico di assistere ed ajutare il Vescovo co' suoi consigli. Così nella novella disciplina della Chiesa il Capitolo si considera come il Senato del Vescovo, e primo dovere dei Canonici è quello di coadjuvare il Vescovo coll'opera e co' consigli, e finalmente alla finale decisione di alcun affare di prestare ancora il lor consenso in ciò che volesse farsi, indiritto sempre al bene della Chiesa. Le leggi Ecclesiastiche furon quindi intese a precisare ciò che il Vescovo avesse potuto fare da se solo, e ciò, al cui adempimento avesse avuto bisogno del consenso, o del consiglio del Capitolo, essendo nel primo caso sempre rato ciò che avesse da se fatto senza il consiglio de' Canonici, in ciò che l'uopo il richiedeva; e riputandosi nel secondo assolutamente nullo, quando del consenso di questi vi fosse stato bisogno. Si disse adunque che il Vescovo non avesse potuto senza il consenso del Capitolo o donare, o alienare in qualunque siasi modo i beni della Chiesa (2). E siccome le unioni perpetue sono considerate come tante alienazioni (3), non può parimente senza consenso del Capitolo unire una Chiesa ad un'altra, e lo stesso dicasi del Monastero, della dignità, e della prebenda. Che se il Vescovo volesse unire alcuna Chiesa, o prebenda, o beneficio alla sua mensa, o al Capitolo, potendo ciascuno errare in causa propria, non basta il consenso del Capitolo, ma si richiede di più l'autorità della Santa Sede (4). Il consenso del Capitolo richiedesi finalmente quando il Vescovo per alcun motivo sopprimer volesse un beneficio, o una prebenda, o fare transazione su' beni e diritti della Chiesa (5). Oltre di questi casi, molte volte è ne-

(1) *Cap. Novit. 4. de his, quae fiunt a Prael. sine cons. Cap.*
(2) *Cap. de his, quae fiunt a Prael. sine cons. Cap.*
(3) *Tua nuper 8. eod.*
(4) *Clem. si una 2. de Reb. Eccl. non alien.*
(5) *Cap. cum accessissent 8. de Const. extra.*

cessario che chiegga il Vescovo consiglio da' Canonici, e questi son tenuti a prestarlo, come nelle provviste de' beneficii, nell'amministrazione ed istruzione de' Seminari, nel regolamento del coro, e specialmente nelle sacre funzioni.

L'altro dovere comune a tutt'i Canonici, oltre quello che compete a ciascuno in vigor del suo ufficio, è quello d'intervenire al coro, ed ivi recitare l'uffizio divino *reverenter*, *distincte*, *et devote* (2), non che dire la messa conventuale, da applicarsi in generale a beneficio de' benefattori di quella Chiesa, per la quale messa non è lecito al celebrante ricever limosina (3). Per l'esatto adempimento di un tal dovere vollero i Canoni che il Canonico fosse tenuto alla residenza; ed il Tridentino comandò che, posta una giusta e ragionevole causa, il Canonico potesse esentarsi dalla sua Chiesa non più di tre mesi in ciascuno anno; che se oltre si richiedesse, valer dovessero gli stessi motivi e clausole che apportammo, allorchè della residenza de' Vescovi facemmo parola.

Da questo stesso dovere nasce il diritto che compete a' Canonici di riscuotere le quotidiane distribuzioni; le quali consistono in alcune distribuzioni peculiari, che si danno soltanto a' Canonici presenti con quel dippiù che loro spetta sulla distribuzione, che sarebbesi fatta agli assenti, se fossero al coro intervenuti. Queste inventate furono ne' bassi tempi, *ut*, come dice Ivone Carnotese (4), *ad quas (horas canonicas) panis interni refectio non movebat*, *panis corporei refectio provocaret*; ed approvate ancora dal Tridentino (5). Adunque gli assenti lucrar non possono le quotidiane distribuzioni; ma siccome per singolar privilegio avviene che alcune volte determinate distribuzioni si percepissero ancor dagli assenti, i Canonisti meritamente fanno la distinzione di esse in ordinarie e certe, ed accidentali ed incerte. Le prime son quelle che provengono da anniversari, processioni, ed altre funzioni, che perennemente si eseguono in ogni anno; le seconde poi emanano da' funerali, messe votive, e funzioni, che accidentalmente avvengono alla giornata. In quanto alle prime vale il privilegio; non così per le seconde. Percepiscono adunque le quotidiane distribuzioni, giovandosi della presenza presuntiva, gl'infermi soliti a servire al coro, e a non appartarsi dalla Diocesi (6); i giubilati, purchè abbiano prestato anni quaranta di assiduo servizio, ed abbiano ottenuto il privilegio dalla Sede Apostolica dell'esenzione dal coro, o dalla residenza (7); gl'innocenti racchiusi nelle carceri, od obbligati a prender la fuga, o mandati in osi-

(1) *Trid. in cap. ordinat. ses. 23. de reform.*
(2) *Sess. XXIV. de reform. cap. 12.*
(3) *Cap. cum creatura 11. de celebr. miss. Bened. XIV. const. cum semper*, *29 Aug. 1744. tom. 2.* del suo Bullario.
(4) *Ep. ad Paschal. Papam.* (5) *Sess. XXIII. de reform. cap. 3.*
(6) *Cap. ad audient. 15. de cler. non resid. Fagn. cap. de praeb. n. 156.*
(7) *Benedict. XIV. Lib. de Syn. dioec. cap. 4. n. 6.*

lio (1); coloro che per dieci giorni si portano a fare gli esercizi spirituali per disporsi alle sacre ordinazioni (2); e finalmente coloro che sono occupati per affari appartenenti alla Chiesa, come il procuratore (3), ed il Vicario Capitolare (4). Godono poi delle distribuzioni anche straordinarie ed incerte coloro i quali, nel mentre gli altri sono in coro, sono intenti alla cura delle anime, annessa al Capitolo, o alla propria dignità e Canonicato (5), il Penitenziere quando è veramente occupato a confessare (6), ed il Teologo nei giorni designati alla spiegazione della Sacra Scrittura (7).

Sono privi di tali quotidiane distribuzioni così ordinarie, come straordinarie, ma godono però dell'altro diritto a tutt'i Canonici comune, cioè di percepire i frutti del proprio beneficio, tutti coloro i quali per un legittimo impedimento, con licenza del Vescovo, non possono al coro intervenire. Tali son quelli che vengono eletti dal Vescovo in qualità di suoi segretari, i quali non possono essere più di due; i convisitatori, e quelli ch'esercitano l'uffizio di Vicario generale; non che quelli, che con licenza dell'Ordinario trovansi assenti a ragion di studio. Questi ultimi, per diritto antico, poteansi appartare dalle loro chiese per sette anni; ma la Congregazione istituita da Innocenzo XII sulla riforma degl'indulti restrinse tale licenza ad anni tre, da non concedersi a coloro che avessero oltrepassati gli anni venticinque; e si disse che avessero in questo tempo percepiti i frutti del beneficio, eccetto le quotidiane distribuzioni; e se il beneficio costasse soltanto di queste, che si fosse tolta la terza parte di esse, da cedere a vantaggio de' presenti. *Indulta, causa studii*, così disse la Congregazione (8), *pro lucrandis fructibus dumtaxat, nec aliter pro lucrandis distributionibus quotidianis, esse concedenda, quam pro Ecclesiis, quarum reditus consistunt vel in solis distributionibus quotidianis, vel in iisdem distributionibus una cum aliquibus fructibus tenuis praebendae, dempta tamen tertia partae, quae interessentibus accrescat; nec pariter concedenda ultra triennium, neque majoribus viginti quinque annorum; quin immo hujusmodi aetate 25 annorum expleta, eadem indulta, licet triennium expletum non fuerit, expirare.*

L'ultimo concordato del 1818, dopo aver dichiarato nell'articolo quinto dovere ciascuna Chiesa, sia arcivescovile, sia vescovile, avere il suo Capitolo, volle rettificare ed ampliare la rendi-

(1) *Fagnan. cap. licet. num. 151.*
(2) *Constit. Clement. XI. an. 1710.*
(3) *Cap. cum non deceat 30. de elect. in VI.*
(4) *Cap. ex parte tua de cleric. non resid.*
(5) *Sacr. Congr. Conc. 15. Jul. 1711.*
(6) *Fagnan. cap. licet num. 170.*
(7) *Gregor. XIII. apud Fagnan. cap. licet, n. 116.*
(8) *Benedict. XIV. instit. Eccl. 107. §. 10.*

ta annessa a ciascun beneficio canonicale, e dispose che ciascun Canonicato del Capitolo metropolitano di Napoli non avesse meno di annui ducati quattrocento; che le dignità de'Capitoli delle altre Chiese arcivescovili e vescovili non dovessero aver meno di ducati centottanta di annua rendita, ed i Canonicati non meno di ducati cento. Questo articolo però del Concordato non ebbe ovunque il suo pieno effetto per mancanza di ulteriori beni nel Patrimonio Ecclesiastico Regolare.

I Canonici sono ancora forniti d'Insegne, come di cappa, e rocchetto; e molti sono i Capitoli del Regno, i quali hanno il privilegio de'Pontificali, intorno all'uso regolare dei quali emanossi una Costituzione da Pio VII nel 4 luglio 1823, pubblicata nel Regno a 6 Settembre del medesimo anno. Noi ne trascriveremo per intero gli articoli, dovendo servir di norma a quei che ne dovranno fare uso.

» 1° L'eseguire le funzioni sacre con rito pontificale appartiene ed è inerente di dirittto solamente alla dignità Vescovile.

» 2° I Prelati inferiori al Vescovo celebrano pontificalmente in » forza di privilegio, ma con apparato più moderato, e soltanto » in determinati giorni nelle proprie Chiese esenti dalla episcopal » giurisdizione; con obbligo di osservare strettamente in tutte le » altre coso i decreti generali di Alessandro VII, confermati da » Benedetto XIV.

» 3° A'medesimi resta proibito di esercitare i pontificali nelle » Chiese non esenti, ancorchè v'intervenga una espressa licenza » dell'Ordinario del luogo.

» 4° Le Dignità, i Canonici, i Rettori di Chiese, per qualunque » titolo insigni, non possono far uso alcuno nelle sacre funzioni » de'riti e delle cerimonie designate pe' Vescovi e pe' Prelati in» feriori, nè vestire alcuna divisa Pontificale senza uno speciale » privilegio della Sede Apostolica.

» 5° Qualunque privilegio dalla Sede Apostolica conceduto alla » Dignità, ai Canonici, a' Rettori, e a chiunque altro, sotto qua» lunque titolo denominato, ad oggetto di accrescere lo splendo» re di certe Chiese insigni, potendo esser lesivo alla dignità Ve» scovile, deesi di dritto strettissimamente interpretare. Per la » qual cosa deesi intendere non esser stato conceduto altro se » non quello che sta specialmente espresso; nè si dà facoltà di » dedurre conseguenze da ciò che nel primo indulto sta scritto, » e nel secondo privilegio si enuncia, per fissare qualche altro di» ritto che nominatamente non vi si legga descritto.

6° Posto un privilegio, non deesi conchiudere che tutto nell'at» to stesso abbia a competere egualmente a tutti; ma fa d' uopo » usare una distinzione tra il Celebrante e gli Assistenti con le » insegne pontificali.

» 7° Imperciocchè possono competere al Celebrante certe inse» gne pontificali, e non convenire similmente agli assistenti, men-

» tre le Dignità, i Canonici, Rettori, ec. debbono vestire le loro
» proprie.

» 8° Sotto il nome generale di ornamenti pontificali, che la Se-
» de Apostolica qualche volta concede per privilegio ad alcuni più
» illustri Capitoli, intendonsi solamente, giusta le decisioni più
» volte date dalla sacra Congregazione, i calzari, i sandali senza
» ornamenti nè di oro nè di argento, i guanti similmente di sem-
» plice seta, la dalmatica, la tonacella, l'anello con una sola
» gemma, la Croce pettorale senza gemme, e la semplice Mitra
» di tela bianca con la francia di seta rossa.

» 9° Di queste Insegne qui divisate potranno far uso solamente
» le Dignità, i Canonici, i Rettori celebrando solennemente; se
» per avventura il privilegio che essi hanno non permettesse tut-
» te queste, ma soltanto alcune di esse.

» 10° Quelli poi che nella Messa solenne assistono da Diaconi e
» Suddiaconi, ancorchè siano Dignità, Canonici, ec., non po-
» tranno far uso nè della mitra, nè di alcun altro vestimento pon-
» tificale, nè della bugia nel leggere l'Epistola e l'Evangelo, an-
» corchè di tal privilegio sieno muniti.

» 11° Sia lecito alle Dignità, Canonici, Rettori, ec., di cele-
» brare solennemente la Messa con le insegne pontificali in quei
» giorni soltanto ne'quali celebrano in vece del Vescovo assente,
» o impedito, o defunto; e in quei giorni in cui il Vescovo assi-
» ste alla Messa, o vi dovesse assistere col Piviale e la Mitra. Ne-
» gli altri giorni, ancorchè solenni, celebrino secondo il solito.

» 12° Non sia lecito ai medesimi di celebrare nelle Chiese del-
» la Città, e della Diocesi con le insegne pontificali, se non nel-
» le solennità maggiori, col consenso del Vescovo e con l'assi-
» stenza del Capitolo.

» 13° Non faranno però giammai uso delle dette Insegne nelle
» Messe pe'defunti, abbenchè il Vescovo vi assista con piviale e
» mitra; ma celibrino secondo il solito.

» 14° Se una Dignità, un Canonico, ecc., sia destinato dal Ve-
» scovo a vestire qualche donzella dell'abito religioso o riceverne
» la professione dopo compiuto il noviziato, non possa far uso
» delle insegne pontificali se non con l'espressa licenza del Ve-
» scovo: e, ottenutala, si serva soltanto di quelle divise che alla
» funzione convengono.

» 15° Celebrando in abito pontificale, non può far uso del Fal-
» distorio ma deve sedere allo scanno coverto di tappeto, o di
» panno del colore corrispondente all'uffizio del giorno.

» 16° Inoltre, così nella messa solenne che nella privata non
» può prendere le sacre vesti dall'altare, nè servirsi del Canone,
» della Bugia, e del Prespitero assistente, nè salutare il popolo con
» le parole *Pax vobis* in vece del *Dominus vobiscum*, nè dare la tri-
» na benedizione dopo la Messa, o col Sacramento, e così di tutte
» le altre cose che di diritto competono ai soli Vescovi, e che per

» uno special privilegio accordate sono ai prelati inferiori quando » a costoro è conceduto far uso dei pontificali nei giorni stabiliti.

» 17° Lo Dignità, i Canonici, i Rettori, ecc., qnando parati anche essi assistono al Vescovo celebrante pontificalmente, possono adoperare solamente la Mitra, e la potranno portare egualmente con le rispettive sacre vesti, cioè a dire col Priviale, con » la Casnla, con la Dalmatica nelle processioni del SS. Corpo di » Gesù Cristo, nelle benedizioni delle candele, delle Ceneri, e » delle Palme, ancorchè queste funzioni le faccia una Dignità, o » un Canonico in luogo o in vece del Vescovo o assente, o impe- » dito, o defnnto.

« 18° Gli assistenti al Vescovo, tanto all'Altare, quanto alla » Sede, allorchè lo servono o con lui ministrano, debbono stare » col capo scoverto.

» 19° Celebrando essi solennemente, mentre il Vescovo prende » i parati sacri, o ascende al soglio, debbono star senza Mitra.

» 20° Non sia loro permesso di usare il pinmaccio, o cnscino » sotto le ginocchia, specialmente quando il Vescovo assiste.

» 21° Non si adoperi l'Accolito per tener la mitra col velo di » seta pendente dal collo se non qnando la Dignità, il Canonico, il » Rettore, ec. celebrino solennemente, o portino il Sacramento » nelle processioni.

» 22° Nella processione del SS. Corpo di Gesù Cristo le Dignità, » i Canonici, i Rettori, ec., vestiti di parati sacri portino la Mi- » tra con la propria mano, nè si coprano con essa mai.

» 23° Oltre a ciò, tutte le rimanenti cose che non sono espresse » nel privilegio debbono stimarsi come vietate.

» 24° Nelle Messe private niente adoperino che non sia confor- » me ai semplici Sacerdoti, e nei parati, e nelle Cerimonie, e nei » Ministri, e nell'apparecchio dell'Altare: quindi si vestano in sa- » cristia, si contentino di un solo serviente, nel lavarsi le mani » non si facciano servire di bacile, e bocale, e se gli altri usino » due sole candele accese, lo stesso numero si accenda per essi.

» 25° Non possono, defunti, portar la Mitra snlla bara, nè con » essa seppellirsi.

» 26° Nè qnando si celebrano i loro funerali, o l'Anniversario » della lor morte si dee metter la Mitra sul tumolo a tal uopo » oretto.

» 27° Nè tampoco posson aggiunger la Mitra alle loro imprese, » o stemmi gentilizî, se non ne abbiano ricevuto nno special per- » messo con Apostolico breve.

» 28° Che se sopra i descritti articoli del presente decreto ab- » bia ad insorgere qualche dubbio, se ne faccia la proposta alla » Sacra Congregazione, la qnale, a tenore del dubbio, darà le » provvidenze convenienti.

» Se poi qualche Capitolo creda esser fornito di privilegi mag- » giori o al di là di quanto nel presente decreto si è definito, pro-

» ponga questi suoi particolari diritti alla Sacra Congregazione,
» onde li prenda in considerazione e gli esamini, e la medesima
» opportunamente decreterà quello che le parrà doversi praticare
» in conformità delle sanzioni Canoniche ».

Ed infatti tutti quei Capitoli, che si trovavano muniti di privilegi, in conformità della presente Costituzione dovettero presentare i lor titoli, per ottenerne la ratifica; come fra gli altri il Capitolo Metropolitano di Napoli, avendo presentati i suoi antichi privilegi conceduti gli dalle Bolle di S. Pio V, e di Benedetto XIII, furono quelli confermati da Leone XII.

Resta ora a dir qualche cosa del Vicario Capitolare. Imperocchè essendo il Capitolo, come abbiam detto di sopra, il Senato del Vescovo, e formando come un sol corpo con lui, essendo questo defunto, la giurisdizione *jure proprio et nativo*, e non per delegazione o mandato, al Capitolo stesso trasfondesi, il quale non potendo unitamente esercitarla, la commette ad un suo Vicario che dicesi perciò Vicario Capitolare. L'elezione di questo Vicario, dee farsi nello spazio di otto giorni dalla morte del Vescovo, o dalla notizia della vacanza di Sede, e non facendosi, l'elezione devolvesi al Metropolitano; che se la Sede sarà metropolitana, o esente, il più antico tra suffraganei provvederà alla prima, ed il più vicino dei Vescovi alla seconda. Che se sarà vacante la Metropolitana chiesa, e la suffraganea, il Capitolo di quella darà il Vicario a questa, ed in mancanza di tutti si darà dalla Santa Sede.

Eletto il Vicario Capitolare, tutta intiera la giurisdizione del Capitolo, senz'alcuna restrizione, in lui si trasfonde ed irrevocabilmente, in guisa che il Vicario non potrà esser più rimosso, a meno che non intervenga per giusto motivo l'autorità della Congregazione dei Vescovi, e Regolari. Siccome però l'autorità del Capitolo non si estende alla potestà dell'ordine come quella del Vescovo, e nella giurisdizione è più di questo ristretta; così il suo Vicario non può oltrepassare i determinati confini. Onde egli non può esercitare quegli atti di giurisdizione che sono propri del Vescovo come delegato della Sede Apostolica; non può quindi visitare i Monasteri esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario (1), come ancora non può provvedere a quei beneficii che sono di libera collazione del Vescovo (2); non così poi allorchè si tratta di collazione necessaria; egli conferma le elezioni (3), instituisce i presentati al beneficio (4), e conferisce quei beneficii la cui collazione è propria del Vescovo in unione del Capitolo (5). Dippiù egli esercita gli altri atti di giurisdizione che appartengono al Vescovo; così giudica non altrimenti che il Vescovo le cause

(1) *Trident. sess. XXV. de Regularibus cap. 9.*
(2) *Cap. illa 2. ne sede vacante extra.*
(3) *Cap. Cum olim. 14. extra de majorit. et Obedient.*
(4) *Cap. etsi 1. de Institut. in VI.*
(5) *Cap. unic. de sede vac. in VI.*

matrimoniali, assolve dalle censure, e le infligge, intima il concorso alle Parrocchie, e le provvede, visita la Diocesi dopo un anno da compiutarsi dall'ultima visita, e celebra finalmente il Concilio Diocesano, trascorso un anno dalla vacanza della Sede.

Non essendo però il Vicario Capitolare insignito dell'Ordine Vescovile, non può fare ciò che all'ordine stesso esclusivamente si appartiene. Può però dare le dimissorie a' Chierici per le sacre ordinazioni (1), e ciò dopo un anno di lutto; anzi giusta il Concordato del 1741 (2) anche scorso l'anno è tenuto a domandarne prima licenza alla Sacra Congregazione, a meno però che i promovendi non fossero *arctati*, ossia tali da doversi richiedere l'ordine per ottenere un beneficio, o abbia taluno ottenuto un Canonicato, per cui richiedesi tra l'anno l'ordine corrispondente; in tal caso anche nell'anno di lutto può il Vicario Capitolare dar le dimissorie all'ordine, purchè l'aspirante non abbia avuto ripulsa dal morto Vescovo, e col consenso del capitolo a voti secreti (3).

L'autorità del Vicario essendo temporanea, è stata in diritto ricevuta la massima: *Sede vacante nihil immutetur* (4). E quindi non può alienare i beni della Chiesa, sopprimere, permutare, o nei benefici fare altra mutazione, ed è tenuto a render conto della sua gestione al futuro Vescovo, il quale può, trovandolo trasgressore dei sacri canoni, ancora punirlo con pene corrispondenti (5).

Il Vicario Capitolare, giusta la consuetudine della Chiesa, dev'esser dottorato, o licenziato in Diritto Canonico, o in Teologia, purchè altronde non costi la sua idoneità, e può eleggersi così un Capitolare, come un estraneo. In quanto poi al temporale, i Canoni comandano che col Vicario Capitolare si scelga un Economo da aver cura della Mensa Vescovile nella sede vacante, ma a questo si è provveduto colla instituzione delle amministrazioni diocesane, delle quali nel seguente libro parleremo (a).

(1) *Cap. cum nullus 3. de Tempor. ord. in VI.*
(2) *Concord. cap. IV. num. 9.*
(3) *Trid. sess. VII. de reform. cap. 10.*
(4) *Innocent. III. in cap. novit. ille 1.*
(5) *Trident. sess. 24. de reform. cap. 16.*
(a) In quanto ai proventi della Curia, giusta una determinazione dei Mistri delle Finanze e dell'Ecclesiastico del 25 agosto 1819, sono questi lasciati alla libera disposizione del Vicario Capitolare sia pel mantenimento della Curia stessa, sia per gli usi che meglio saprà suggerirgli la religione, la pietà, e la commiserazione dovuta ai poveri della Diocesi. Di più, si è destinato anche un soldo da erogarsi dalle Amministrazioni Diocesane a' Vicari capitolari, proporzionato alla qualità ed estensione delle Diocesi; e col rescritto del 7 marzo 1822 si disse, che ai Vicari capitolari delle Diocesi maggiori si assegnasse il soldo di ducati venti al mese, e per le altre di ducati 15. Si dissero poi Diocesi maggiori Napoli, Capua, Aversa, Caserta, Nola, Avellino, Lucera, Manfredonia, Troja, Bari, Trani, Lecce, Taranto, Salerno, Capaccio, Cosenza, Mileto, Reggio, Chieti, Melfi, ed Aquila. Le altre rimanenti furon dette minori.

LEZIONE XXII.

PARROCHI.

I Giansenisti, il cui scopo principale si è appunto quello d'invertire l'Ecclesiastica gerarchia, siccome al Sommo Pontefice adequar vogliono i Vescovi, così a Vescovi dicono eguali i Parrochi, e per dimostrare non assurda la loro opinione, asseriscono esser divina l'istituzione e l'origine di questi. Così Pietro Tamburino, rinomato Dottore di quella Setta, sostiene nel suo libro che ha per titolo: *Vera idea della Santa Sede*, che siccome i Vescovi sono successori degli Apostoli, così i Parrochi de'settantadue discepoli, per aver diritto a conchiudere questi, non altrimenti che quelli, riconoscer Gesù Cristo per autore. Ma se noi consultiamo i fasti della Ecclesiastica Istoria, chiaramente vedremo che prima dell'anno millesimo niuna istituzione de' Parrochi si ravvisa nella Chiesa, come a lungo ha mostrato Mariano Lupo da Bergamo: *De Parochiis ante annum Christi millesimum*. Imperocchè ne'tempi primitivi il Vescovo era il Parroco della Diocesi, onde i greci vocaboli parrocchia, o diocesi erano sinonimi. Egli nella Chiesa matrice col suo Presbiterio amministrava i Sacramenti, predicava la parola di Dio, distribuiva a' presenti il corpo di Gesù Cristo, ed agli assenti mandavalo pe' sacerdoti; e secondo l'uso di alcune Chiese anche pe' diaconi: che se in seguito si videro sul principio in campagna, dipoi anche nella città erette altre chiese, in cui benanche i Sacramenti si amministravano, ciò avveniva per mezzo di Sacerdoti, i quali indistintamente vi si mandavano dal Vescovo *ad tempus*; e non fu che dopo il mille, che si videro semplici Sacerdoti governare porzione del gregge *jure proprio*, sempre però sotto la dipendenza del Vescovo: dal che rilevasi esser l'effetto d'istituzione meramente Ecclesiastica, e che non risale a' tempi primitivi. Si eccettui soltanto la Chiesa Alessandrina, secondo la testimonianza di S. Epifanio (1), e quella di Roma per la distribuzione de' diversi titoli fatta da S. Evaristo, ai quali fu preposto un Sacerdote: ciò che non deroga al principio generalo che non sia, come pretendesi, così antica l'istituzione dei Parrochi, e molto meno divina. Nè vale ricorrere alla istituzione de' 72 discepoli, ai quali si dicon succedere i Parrochi; imperocchè questi discepoli furon mandati da Gesù Cristo a preparare gli animi di coloro, a' quali egli portar si dovea a predicare: *misit binos in omnem civitatem et locum quo erat ipse venturus*; ma Sacerdoti non erano, perchè dal numero di costoro furono eletti i diaconi, il che non avrebbe potuto avvenire, se fossero stati di già Sacerdoti; ond'è che a torto credono i Giansenisti esser costoro il tipo e l'imagine de' Parrochi, e quindi aver per divina la istituzione di questi.

(1) *Haeres. 49. tom. I. p. 727. ed. Coloniae 1682.*

Nel mentre però neghiamo la divina istituzione de'Parrochi, siamo ben lungi dall'asserire che fosse delegata, e non ordinaria la loro giurisdizione. Imperocchè costituiti una volta dal Vescovo, sebbene sotto la costui dipendenza, pure *jure proprio* predicano, amministrano i Sacramenti, ed esercitano giurisdizione su quella porzione di gregge, che è stata loro affidata: nè possono senza giusto motivo, e provato, vederla sospesa, e tolta (1). Aggiungasi che come tali sono stati ancora riconosciuti, specialmente da Papa Eugenio (2), e da Alessandro III, il quale riconobbe nel Parroco il dritto di scomunicare, ed interdire i suoi figliani, ed aggiunsero le decretali di costui (3), che tali scomuniche si dovessero tener per rate da'Vescovi. Finalmente rilevasi da questo che se, attesa l'ampiezza della Parrocchia, o per altri motivi non basterà il Parroco a sostenerne la cura, potrà commettere anche le sue veci ad un Vicario, il quale, giusta le leggi del Tridentino (4), dovrà esser sempre approvato dall'Ordinario, essendo sempre subordinata l'autorità del Parroco.

Osservato come sia ordinaria la giurisdizione ne'Parrocchi, vediamo chi sia colui che la dia, quali condizioni si richieggano per esser Parroco, e come la giurisdizione stessa si comunichi. In quanto al primo quesito, osserviamo che per dritto comune essendo il Vescovo il natural collattore di tutti i beneficî della sua diocesi, a lui appartiene la collazione delle Chiese Parrocchiali: il che maggiormente rilevasi per diritto municipale, in cui per l'ultimo Concordato, articolo 11, Sua Santità accordò per indulto ai Vescovi del Regno il diritto di conferire le Parrocchie che verranno a vacare in ogni tempo, eccettuandone soltanto quelle che vacheranno in Curia, o per promozione a qualche dignità Ecclesiastica, o Canonicato conferito dalla Santa Sede, le quali saranno di collazione Pontificia.

Su tal proposito elevossi il dubbio, se trovandosi alla prima dignità, o a qualche Canonicato annessa la cura delle anime, debbano l'una e l'altro considerarsi come Parrocchie, cosicchè tanto la prima dignità, che il Canonicato, il quale vachi ne'primi sei mesi dell'anno, si debbano provvedere dal Vescovo, e se debba appartenere alla S. Sede la provvista delle sole Parrocchie vacanti in Curia, o anche ogni altro beneficio di libera collazione, vacato nel modo stesso. Interrogati gli Esecutori del Concordato, risposero: 1.° Che la circostanza della cura di anime annessa alla prima dignità, o ad un qualche Canonicato non possa indurre variazione a quel che si è fissato nell'articolo X del Concordato circa la provvista dei Canonicati e della prima dignità, sulla considerazione che la detta Cura appartiene in sostanza a tutto il Capitolo, che la esercita per mezzo di uno de'suoi individui, e perchè in tali beneficii

(1) *Can. Unic. Ecclesias. C. XIII. q. 1., e Trident. Sess. XXI. cap. VI.*
(2) *Cap. Si Sacerdos 2. de Offic. Judic. Ordin. in VI.*
(3) *Cap. Cum ad Ecclesiarum 5. eod.*
(4) *Sess. XVI. de Reform. c. 4.*

prevale il lilolo principale, che è il Canonicato: 2.° Che la riserva che nell'articolo XI si fa a favore della Santa Sede per le provviste delle Parrocchie che vacano in curia, non opera se non una limitazione alla general concessione che nel detto articolo si fa in favore de' Vescovi della collazione di tutte le Parrocchie in qualunque tempo vacanti, senza che indichi restrizione alcuna al diritto di collazione riserbata alla Santa Sede nelle vacanze in Curia di qualunque natura; procedendo la riserva di tali vacanze da tutt'altro principio, al quale nè con clausola generale, nè con dichiarazioni particolari si è derogato col Concordato. Queste risoluzioni, approvale dal Pontefice, furono col regio assenso comunicate agli Ordinari a 24 ottobre 1818.

Per riguardo poi alle condizioni che si richieggono per esser Parroco è da riflettersi, che oltre alla maturità del consiglio, ed alla perfezion ne' costumi, si richiede l'età di anni 25; ciò che vi ha di comune con tutti i beneficii, cui è annessa la cura delle anime (1); come anche che sia Sacerdote, o almeno che tra un anno si ordini Sacerdote; in opposto resterà *ipso jure* spogliato del beneficio (2). Questo tempo si commensura dal giorno del pacifico possesso. Si è quì dipsutalo, se i Regolari possano esser Parrochi? In generale lo stato de' Regolari importa ritiratezza e sommessione, ciò che non può serbarsi nello stato di prelatura con tutta la cura che può richiedere il bisogno delle anime, ond' è che si può stabilire come regola generale che i Regolari non possano regger Parrocchie (3). Ciò intanto non impedisce che i Pontefici Sommi potessero dispensarvi, come infatti v' han dispensato. É però da notarsi che in questo caso, acciocchè non fosser soli fuori del Chiostro, i Canoni han comandato che avessero un compagno, come testimone della lor vita (4).

Finalmente, i Canoni Tridentini molte cose stabilirono (5). Essi comandarono che il Vescovo non conferisse le Parrocchie se non previo il concorso o l' esame, e che Egli, o il suo Vicario, con tre Esaminatori sinodali, tra quelli che si saranno presentati, scegliessero il più degno tra gli approvati, misurando il merito così dal complesso de' punti di approvazione per la scienza, che per gli altri requisiti. Coerentemente a questi canoni, e sulle sue orme, dispose l'articolo XI dell'ultimo Concordato che nella collazione delle Parrocchie si attendesse ancora alla natura di esse. Imperocchè potendo esser le Parrocchie di libera collazione, o di giuspatronato Ecclesiastico, o Regio, o laicale, dispose che nelle Parrocchie di giuspatronato Ecclesiastico, premesso pure il concorso, dessero gli Ordinari l'istituzione a quelli che il palro-

(1) *Conc. Lat.' Cap. cum in cunctis 7. §. 2. d. Elect.*
(2) *Conc. Lugd. Cap. licet can. 14. de Elect. in VI.*
(3) *Can. Monachis 4. C. XVI. q. 1.*
(4) *Cap. Monachi 2. Cap. Quod Dei timorem 5. De Statu Monach. extrar.*
(5) *Sess. XXIV. de Reform. cap. 18.*

no Ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori, e che nelle parrocchie di giuspadronato regio, o laicale, il Vescovo istituisse il presentato, purchè nell'esame sia rinvenuto idoneo.

Dovendo il Parroco esercitar la cura immediata delle anime, chiaramente risulta che *jure divino*, sia obbligato alla residenza; anzi i Canoni Ecclesiastici, avuto a questo riguardo, sono stati più rigorosi a comandarla a' Parrochi, che a' Vescovi (1). Così, laddove una volta loro si permetteva col consenso del Vescovo allontanarsi per un settennio dalla Parrocchia a motivo di attendere agli studî (2), si considerò in seguito che essendo la cura delle anime un obbligo personale, non può commettersi ad altri (3), e che a colui il quale abbisogna di studio, non potendosi affidare la cura delle anime, in cui e scienza e prudenza richiedesi moltissima, si escluse questo motivo di allontanamento dal proprio gregge. Così i Canoni Tridentini (4) comandarono che il Parroco non potesse allontanarsi dalla sua residenza oltre i due mesi, senza una giusta causa, con permesso del Vescovo, anzi ciò succedendo, e citato con un editto, si rendesse contumace, potesse l'Ordinario obbligarlo alla residenza colle censure e colla sottrazione de' frutti fino alla privazione del beneficio.

LEZIONE XXIII.

DOVERI DE' PARROCHI.

I Parrochi, siccome rilevasi dalla stessa voce, che vuol dir custode, o curatore, essendo tali, che loro appartiensi la immediata cura delle anime, debbono con ogni impegno adoperarsi all' ottimo riuscimento di sì alto ministero. Da qui nascono diversi doveri, che lor s'appartengono, e che noi osserveremo nella presente Lezione.

Il Concilio di Trento (5) ne annovera tre principali: cioè quello di offrir pel popolo il Santo Sacrifizio dell' Altare, l' altro di predicare la parola di Dio, e il terzo finalmente di amministrare i Sacramenti. Per ciò che riguarda il primo, è tenuto il Parroco, sia ricco, sia povero, offrire nelle Domeniche, ed in tutti gli altri giorni di precetto la messa pel popolo (6). Ma Benedetto XIV, dopo aver esteso con una sua costituzione (7) quest'obbligo a tutti coloro che han cura di anime, stabilì per rapporto a Parrochi, che quelli tra loro che fossero in grave necessità, potessero col

(1) *Cap. Quia nonnulli 3. de Cleric. non resident.*
(2) *Cap. cum ex eo 34. de Elect. in VI.*
(3) *Cap. Quoniam Apostolica 43. §. 1. de Offic. Deleg.*
(4) *Sess. 23. cap. 1. de Reform.*
(5) *Sess. 24. cap. 1. de Reform.*
(6) *Can. in dominicis 4. c. IX. q. 2.*
(7) *Cum semper 103. tom. 1. ejus Bullar. p. 222.*

permesso del Vescovo ricever limosina nel dì festivo, per l'applicazion della messa, col riservarsi nel corso della settimana applicarla pel popolo. Se poi a quest'obbligo di dir la messa pel popolo sia tenuto ancora il Vescovo, sebben vi sia chi opini il contrario, a noi però sembra che dovrebbe esser obbligato; perchè se la Costituzione di Benedetto XIV ha parlato di tutti coloro che han cura di anime, senza eccettuarne alcuno, parrebbe che dovesse comprendere ancora i Vescovi, a' quali *potiori jure* la cura stessa si appartiene (1).

Il secondo obbligo che loro incumbe si è la predicazione della parola di Dio; il qual dovere è così al Parroco inerente, che non ha egli bisogno per esercitar quest' uffizio di altra missione del Vescovo (2). Così per antica consuetudine della Chiesa (3) il Parroco ne' dì festivi nella Messa, dopo l'Evangelo, deve far l'omelia al suo popolo, spiegargli i misteri della religione, istruirlo nei suoi doveri, ed annunziargli i digiuni, le indulgenze, e qualche festa di precetto che potesse occorrere nella settimana. È questo il motivo per cui gli antichi canoni prescrissero l'ora in cui il Parroco dovesse celebrare ne' dì festivi, cioè nell'ora di terza, per dar comodo al popolo; e comandarono a' fedeli, che dovessero intervenire a sentir la messa del proprio Parroco (4). A questo si riferisce l'obbligo che ha il Parroco d'istruire i fanciulli e gl'idioti ne' rudimenti della Cattolica Religione, e ne' principali doveri con Dio, con se stessi, e coi loro simili (5).

Finalmente deve il Parroco, *proprio jure*, amministrare i Sacramenti tutti, ad eccezione della Confermazione e dell'Ordine, che son propri del Vescovo. E prima d'ogni altro a lui spetta il battezzare, onde la Chiesa Parrocchiale fu detta ancora Chiesa battesimale, ascoltar le confessioni, potendo assolvere i peccati tutti non riservati, amministrare l'Eucaristia in soddisfazione del precetto Paschale (6), il Viatico, e l'Estrema Unzione, e finalmente unire gli sposi in matrimonio dopo le formalità tutte di diritto canonico e civile (7), come or ora vedremo, e più diffusamente ancora nel trattato del matrimonio. A questi doveri si riducono ancor quelli di benedire solennemente le puerpere al primo ingresso in Chiesa, gli sposi celibi nella messa, le candele nella festività della Purificazione, le Ceneri nel primo giorno di Quaresima, le Palme, e finalmente le case de' figliani nel Sabbato Santo (a).

(1) Vedi Lucio Ferrari, *Bibliothec. verb. missa art. 3. num. 11.*

(2) *Trid. Sess. V. de Reform. cap. 2. e Sess. XXIV. cap. 4.*

(3) *Ambros. Serm. 1.*

(4) *Can. Quest. C. XV. q. 1. — Can. Si quis etiam de Consecrat. Dist. 1. — Syn. Trull. can. 81.*

(5) Vedi Benedetto XIV., *Const. Et si minime 42. tom. 1. ejus Bull. p. 5.*

(6) *Cap. Omnis utriusq. Sexus 12. de Poenit. et Remiss.*

(7) *Trid. Sess. XXIV. cap. 1. VII. et X. Cod. Civ. Tit. de Matr. Lib. I.*

(a) Oltre questi doveri, che incumbono a Parrochi per diritto canonico, l'attual nostra legislazione ha voluto lor commettere le funzioni più importanti della vita umana, quelle sulle quali poggia tutta intiera la civile socie-

tà, voglio dire la nascita, il matrimonio, e la morte. E per ciò che risguarda la prima, il decreto del 28 giugno 1815 aveva di già disposto che l'uffiziale dello stato civile avesse dovuto tra le 24 ore rimettere al Parroco l'atto di nascita, lasciando a cura di questo segnare in margine il giorno in cui fu seguito il battesimo, e restituirlo al primo; in questa guisa lo stato si assicurava dell'esistenza di un individuo, e di un cristiano. Coerentemente a questo decreto l'altro del 4 febbrajo 1828 ordinò che nel caso d'imminente pericolo di vita del neonato, i parrochi potessero amministrare il battesimo, senza premettersi l'avviso all'uffiziale dello stato civile, ma doversi in seguito avvertirnelo. E nel 14 marzo 1829 il Re, spiegando l'enunciato decreto, si degnò ordinare: 1. Che per lo decreto anzidetto non prescrivesi dover necessariamente la inscrizione su'registri dello stato civile precedere l'amministrazione del santo battesimo. 2. Che d'altronde appartiene esclusivamente ai Parrochi il giudizio se vi abbia, o pur no imminente pericolo di morte del neonato, contro del quale giudizio non vi sia chi possa reclamare. 3. Che i Parrochi non essendo compresi nella categoria de' funzionari civili, non sono loro applicabili le sanzioni penali dell'articolo 6 del mentovato real Decreto.

Per ciò che risguarda il matrimonio, rimanendo sempre fermo il principio ammesso dalla nostra legislazione, che le cause matrimoniali sono di pertinenza delle Curie Ecclesiastiche, e che i Parrochi debbon sempre celebrarlo secondo i Tridentini decreti, si ordinò, *Leg. Civ. art.* 81, per dritto municipale, che il Parroco dovesse ricusare la celebrazione del matrimonio senza la esibizione della copia dell'atto della solenne promessa fatta innanzi all'uffiziale dello stato civile, avvertendo i conjugi che senza questa promessa il matrimonio non produrrebbe effetti civili. Celebrandosi dal Parroco o Sotto-parroco tale matrimonio, si ordinò, *Leg. pen. art.* 83, e 245, la pena del secondo grado di esilio correzionale, e dell'ammenda correzionale, che non può eccedere la somma di ducati 100. Si disse ancora, *Leg. Civ. art.* 179, che poteasi alle volte omettere le notificazioni nel pericolo imminente di vita di uno dei contraenti, potendosi supplire col giuramento di non esservi impedimento alcuno al matrimonio. È finalmente si decretò (*Rescritt.* del 3 maggio 1820, e del 30 maggio 1823) il pieno vigore della bolla *Satis nobis*, di Benedetto XIV sui matrimoni di coscienza, incaricandosi i Vescovi di avvertire gli sposi che matrimoni di tal natura non avrebbero giammai prodotti effetti civili. Ma di questo più diffusamente nel trattato del matrimonio.

Per ciò che risguarda gli atti per occasione di morte, varie cose si stabilirono per la competenza dei Parrochi sulla sepoltura de' trapassati. Si disse, *Leg. civ. art.* 82, che non potesser procedere a dar sepellimento senza la previa autorizzazione dell'uffiziale dello stato civile, da darsi in carta semplice, e questi non potesse accordarla, se non dopo le ore 24 della morte del defunto. Per ciò che risguarda poi i funerali, varie disposizioni si emanarono. Noi ne indicheremo le principali.

Ai 15 marzo 1742 si ordinò non potersi ritardare l'accompagnamento funebre per ragione della composizione dei dritti funerali; nè la curia ecclesiastica aver diritto a costringere alcuno al pagamento suddetto, che appartiene privativamente al magistrato secolare.

Agli 11 novembre 1751 si ordinò esser libera la facoltà a' moribondi, loro congiunti ed eredi d'invitare all'esequie quanti e quali preti secolari o regolari si volessero, salvo il dritto al Parroco dovuto, scegliersi la sepoltura, e sceglierla pei loro figli infanti ed impuberi.

Col rescritto del 2 novembre 1753 proibissi di negarsi l'Ecclesiastica sepoltura alle donne sul sospetto, che fossero vivute in prostituzione. Con quello dei 4 del detto novembre si dichiarò spettare ai congiunti ed eredi del defunto il determinare le strade, ed i luoghi per i quali avessero a con-

darsi i cadaveri alla sepoltura, e non al Parroco, il quale altro diritto non poteva avere, se non del suo intervento, quando essendo richiesto, non ricusasse nel tempo debito intervenirvi; e con quello del 15 dicembre detto anno, essere in libertà di ciascuno di farsi sonare la campana sì nell'agonia, che dopo la morte, e nelle esequie da qualunque Chiesa secolare o regolare che a lui, ed ai suoi eredi paresse e piacesse, far cantar preci, o altra solennità sopra i cadaveri, servirsi nell'associazione del clero secolare o regolare, o di confraternite unite o separatamente, ed in quel numero, che a ciascheduno aggradisse, senza che alcun ceto di ecclesiastici potesse pretendere dritto alcuno proibitivo o imposizione di tassa di qualunque sorta.

Ai 29 gennajo 1754 si ordinò non potersi esigere nell'esequie dai Forestieri quantità maggiore di quella che si esige dai cittadini; ed a 20 aprile del detto anno si proibì l'abuso di doversi prendere nell'associazione de' cadaveri la crocetta del Vescovo, e si ordinò che essendo chiamate al funebre accompagnamento Confraternite di laici, queste si portino alla casa del defunto, ove intervenga il Parroco, e sia lecito ai fratelli della Confraternita con la loro croce fare l'accompagnamento, salvo al Parroco quel solo diritto che gli spetta.

Ai 5 giugno 1755 si dichiarò non avere il Parroco alcun diritto di prendere il residuo delle cere servite nella pompa funebre, che spetta agli eredi e congiunti del defunto; ed ai 22 giugno suddetto, rinnovandosi le disposizioni degli antecedenti rescritti, si aggiunse che per Parroco s'intendesse colui che esercita attualmente la cura delle anime; che questi solo dovesse di necessità intervenire nei funerali fra il termine dal rituale ecclesiastico prescritto; che lo stipendio per tale intervento dovutogli non avesse ad eccedere grana venticinque. Aggiungasi che col rescritto del 7 giugno 1755 si ordinò ai Parrochi non esigere alcun emolumento dai poveri, a di non impedira, o ritardare l'esequie e la sepoltura a cagione dell'emolumento suddetto, dovendo dipoi sperimentare le loro ragioni su' beni avanti i giudici laici, senza dar molestia personale ai parenti dei defunti; che la Curia vescovile, e qualsivoglia altra persona Ecclesiastica si astenesse da qualunque esazione di quarta funerale; e si spiegò con rescritto del 21 luglio 1759 che con ciò non s'intendeva recato pregiudizio alla ragione che potesse avere la Mensa, di esigere la quarta dalle Chiese tumulanti, o dal Clero o dal Parroco; che fosse lecito ai Regolari nell'accompagnamento salmeggiare ad alta voce per quelle vie, per le quali la pompa funerale procede, e che il suono lugubre delle campane della Chiesa Parrocchiale, essendovi la richiesta degli eredi, non si possa negare, tanto in tempo della morte seguita, come nell'esequie ovunque vada a seppellirsi il cadavere: per il quale suono, riguardo al cenno della morte, nulla si possa esigere, bensì riguardo al tempo dell'esequia, ma in tutto non più di cinqua carlini.

Ai 20 aprile 1775 ordinossi che nessuna Chiesa ardisse di ricusare la sepoltura ai cadaveri dei fedeli poveri che vi fossero condotti dalle pie congregazioni, o da altri; ed ai 2 aprile 1785 si proibì nell'esequia l'accompagnare i cadaveri con pianti e schiamazzi.

Si ebbe ancora bisogno di regolare la cerimonie dei funerali ad evitar questioni. Eccone il riassunto.

Ai 18 aprile 1740. Nell'esequie dei Magistrati che sono fratelli di qualche congregazione i colleghi che l'accompagnano non impediscano al Superiore e agli assistenti vestiti con sacco di andare immediatamente dopo la bara.

Agli 11 novembre 1751. Siccome per ricevere il Parroco per andare all'esequie bastano in tale atto solo quattro Religiosi sotto la Croce, così sempre che si eleggesse la sepoltura nelle Chiese dei Regolari, senza l'intervento dei medesimi all'esequie debbono questi essere anticipatamente avvisati, e concordate amba le parti.

Ai 20 aprile 1754. Essendo chiamate al funebre accompagnamento le con-

fraternite dei laici, queste si portino alla casa del defunto, dove viene il Parroco, ed è lecito colla loro Croce far l'accompagnamento.

Ai 3 febbrajo 1761. Essendo invitati i Regolari all'esequie debbono portarsi alla Parrocchia propria del defunto a prenderlo all'ora stabilita dal Clero e dal Parroco, col quale, non facendoli trattenere più di mezz'ora, andare unitamente in casa del defunto a prendere il cadavere, e accompagnarlo alla Chiesa dove si sarà scelta la sepoltura. Il che fu rinnovato con altro rescritto del 16 giugno 1763.

Ai 31 dicembre 1774. I Regolari intervenendo nell'esequie col Clero secolare, debbono nel canto uniformarsi interamente al Clero suddetto.

Ai 22 marzo 1777. Nell'accompagnamento del cadavere, il Parroco ed il Clero della Parrocchia abbiano fra gli altri il luogo più onorato; e quando la sepoltura venga eletta in qualche chiesa di Religiosi, il Parroco vada soltanto a benedire in casa il cadavere ed accompagnarlo alla Chiesa, alla porta della quale, a tenore del solito, egli abbia a consegnarlo al Guardiano o ai Padri, dei quali sarà il pensiero di celebrar la Messa, far le altre funzioni, e dargli la sepoltura; dichiarando il Re che per tale accompagnamento e benedizione il Parroco non potesse pretendere più di tre carlini.

Finalmente per la sepoltura in caso d'impenitenza, o di suicidio Sua Maestà si degnò dare col suo decreto del 10 ottobre 1826 le seguenti disposizioni.

» Art. 1. Nei casi di suicidio, rimane alla determinazione del proprio » Parroco il negare o l'accordare la sepoltura ecclesiastica al cadavere, secon» do che il suicidio sia stato volontario, ovvero non tale, a' termini delle di» sposizioni canoniche.

» Art. 2. Dovrà il proprio Parroco, qualora la sua determinazione sia sta» ta negativa, avvertirne immediatamente quell'autorità che si trovi nel » rispettivo comune incaricata delle funzioni di agente di polizia, per di» sporsi dalla stessa che il cadavere del suicida, privato dell'Ecclesiastica » sepoltura, sia chiuso in una cassa ben condizionata, e senz'alcuna pom» pa funebre trasportato privatamente in qualche luogo profano, che sarà » volta per volta designato dalla medesima autorità di polizia, ed ivi ri» manga in deposito ».

» Art. 3. Sarà libero a' congiunti del suicida, al quale sia stata dal Par» roco negata l'Ecclesiastica sepoltura, ed a chiunque altro il reclamare fra » il termine di quindici giorni avverso la determinazione del Parroco sud» detto, presso l'Ordinario della rispettiva diocesi, il quale dovrà nel ter» mine di un mese risolvere definitivamente, rivocando o confermando la » disposizione del Parroco, e darne immantinenti notizia alla stess'autorità » di polizia indicata nell'articolo precedente, tanto nell'uno, che nell'altro » caso, ad oggetto che nel primo possa disporsi che il cadavere, il quale » trovasi depositato in luogo profano, sia seppellito in Chiesa colle debite » forme religiose, e nel secondo possa dal luogo del deposito trasferirsi il » cadavere medesimo in altro luogo profano, dove la suddetta autorità giu» dicherà che debba seppellirsi ».

» Art. 4. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno comu» ni per coloro, che muojono da pubblici impenitenti, rifiutando volonta» riamente il ricevere gli ultimi Sacramenti. Fin qui dei doveri dei Par» rochi ».

LEZIONE XXIV.

DIRITTI DE' PARROCHI.

Se ad ogni dovere è corrispondente un dritto, avendo noi fin qui osservati i doveri de' Parrochi, dobbiamo or vedere quali sieno i diritti che loro competono. Tutti questi diritti poggiano sul fondamento che colui che serve all'altare, da questo stesso cercar deve il suo alimento: ond'è che i Parrochi, dovendo esser tutto intenti alla cura delle anime, debbono aver tanto da poter vivere in modo corrispondente al loro stato. Noi, siccome abbiamo ridotto a tre i lor doveri principali, così faremo ancora parlando dei diritti, e diciamo che questi consistono nel ricever le decime, nella congrua, e ne'dritti che diconsi di stola bianca, e nera: parliamone partitamente, senza perder giammai di vista il diritto municipale, e cominciam dalle decime.

Sebbene per legge di natura i ministri della Religione debbano esser alimentati da coloro, per servizio de'quali essi sono in tutto occupati, pur tuttavolta la legge di natura non potea stabilire il quanto fosse loro dovuto. Onde i diversi legislatori, che ebber di mira l'interesse della Religione come fondamento de'loro stati, attesero ancora a stabilire quanto fosse dovuto ai ministri di lei; così sull'esempio di Abramo, che presentò le decime a Melchisedecco, e di Giacobbe che a Dio le offrì, Mosè anch'egli stabilì che gli Ebrei dessero le decime di tutte le loro cose a'Sacerdoti ed ai Leviti. Ma i precetti cerimoniali e legali essendo stati aboliti nella novella legge, Gesù Cristo non volle stabilire scolpitamente alcun precetto che queste decime comandasse; ma i primi cristiani fin da primordi di nostra Religione con volontarie offerte supplirono a'bisogni dell'altare e de'suoi ministri. Distinguevansi adunque le offerte in tre classi. Alcune consistevano in pane, vino, olio, incenso ecc. che portavasi all'altare da coloro, che intervenivano al sacrificio, anzi si credeva indecoroso l'accostarsi all'altare senza apportarvi qualche cosa; a queste oblazioni or abolite si supplisce con l'elemosina della messa. La seconda classe consisteva in ciò che ciascuno volea dare fuori del sacrificio, e ciò ad uso de'poveri: questa largizione, sebbene fosse rimasta ad arbitrio de'fedeli, pure essendo la nostra religione fondata specialmente sulla mutua carità, molto inculcavasi da'Padri e da'Concilî (1). E finalmente il terzo genere di oblazione davasi nella ricezione de'Sacramenti per dritti di sepoltura ed altro; il quale sistema in parte si è tuttora conservato, come or ora vedremo. A queste oblazioni riducevansi ancor le primizie, delle quali in alcuni luoghi si conserva ancora un vestigio. Esse consistevano ne'primi frutti, che a Dio si offrivano in riconoscenza

(1) *Conc. Cartag. IV. Can. 95. — S. August. Serm. 1. de divers.*

del suo supremo dominio su tutte le cose, e a rendimento di grazie de'suoi beneficii (1).

Ma essendosi in seguito raffreddata la carità tra'fedeli, fu obbligata la Chiesa anch'essa a richiamar l'uso delle decime, non come una usanza ebraica, ma per provvedere a'bisogni de'Sacerdoti, intendendosi sotto nome di decima, la decima parte di ciò che può alcuno possedere o pe'beni suoi mobili ed immobili, o come frutto di sue fatiche. Da quì venne la distinzione di decime prediali, industriali, e miste; essendo le prime quelle che si ricavano da beni fondi, o rustici, o urbani (2); le seconde quelle che nascono dalla propria industria, o professione (3); e le ultime infine quelle che provvengono e dal fondo e dall'industria, come nelle greggi, e negli armenti (4). Si stabilì adunque differenza nel pagamento di queste decime, e si disse (5) che le decime prediali e miste pagar si doveano a que'Parrochi, presso a'quali trovavasi il fondo senza la deduzion delle spese, e le personali colla deduzion delle spese a quella Chiesa, nella quale si percepivano i Sacramenti. Or queste decime, che per dritto nativo doveansi a' parrochi, cominciarono ad esser possedute da' Laici, da' Monaci, e da' Capitoli di Canonici. Imperocchè ne' bassi tempi molte volte avveniva che i chierici avendo bisogno della protezion de' potenti per esser difesi dalle incursioni de' barbari, solevano cedere in compenso le decime, le quali passando in seguito agli eredi come in feudo si dissero decime infeudate: più, per i privilegi particolari, e per promuovere la vita comune presso i Monaci e i Canonici, i Romani Pontefici concessero loro le decime, talchè nel mentre questi esigevano tali decime, fu sempre riservata a' Parrochi la esazione delle novali, e minute. Diceansi decime novali quelle che gravitavano sopra fondi di nuovo ridotti a coltura (6), e minute quelle, che provvenivano da frutti minori, come da erbe, legumi ec. Queste anche nelle generali concessioni de' privilegi furon sempre riservate a' Parrochi. I Romani Pontefici però malamente soffrivano le infeudazioni di decime, ond' è che Alessandro III nel Concilio Lateranese comandò (7): *Ne laici decimas cum animarum periculo detinentes, in alios laicos possint aliquo modo transferre; si quis receperit et non reddiderit, christiana sepultura privetur*; in questa guisa privò della comunione ecclesiastica que' laici che avessero riscosse le decime. Ed avendo in seguito Innocenzo III (8) approvate le decime una volta concedute in feudo, conchiudono i

(1) *Can. 6. Apostol.*
(2) *Cap. Ex parte 21. extrav.*
(3) *Cap. Ad Apost. 2. eod.*
(4) *Cap. Pervenit. 5. eod.*
(5) *Cap. Quoniam 13. eod. — Cap. Cum homines 7. eod — Cap. Ad Apostolicas 20. eod.*
(6) *Innoc. III. Cap. Quid per novale 21. De Verb. Signif.*
(7) *Cap. 19.* (8) *Cap. 25 eod.*

Canonisti non potere i laici ritenere le decime acquistate dopo i decreti di Alessandro III, bensì quelle, che aveano in forza di un dritto prima di quest'epoca. Con questi decreti, anzichè abrogarsi, vennero confermati quelli, che comandavano l'uso delle decime da darsi a' Parrochi, giacchè l'eccezione conferma la regola in contrario. Così Innocenzo III (1) nel mentre proibisce le prave esazioni, comanda che si conservino le pie consuetudini. Anzi i Canoni Tridentini comandarono che si potesse anche scomunicare coloro che non pagano o impediscono il pagamento delle decime, e soggiunsero che non si potessero assolvere se non dopo fatta la restituzione (2) (*).

Ma oltre le decime è necessario che si attenda a ciò che risguarda la congrua de'Parrochi. Imperocchè siccome non in tutti i luoghi sono in uso le decime, ed anche dove trovansi ammesse per consuetudine, sono tenuissime, così si pensò nell'ultimo Concordato di provvedere i parrochi di una decente congrua, proporzionata al numero delle anime, che doveano reggere. Si disse adunque nell'articolo VII che le parrocchie le quali non aveano una sufficiente congrua, avessero un supplimento di dote in tale proporzione, che le cure al di sotto di duemila anime non avessero meno di ducati cento annui; quelle al di sotto di cinquemila anime, ducati centocinquanta; e le altre finalmente di cinquemila anime in sopra, non meno di ducati dugento annui. Si soggiunse dippiù che sarebbe stato a carico de'rispettivi comuni il mantenimento della Chiesa Parrocchiale, e del Sottoparroco, qualora non vi fossero state rendite addette a questo fine; e per la sicurezza se ne sarebbero assegnati i fondi, o tassa privilegiata nel pagamento; e si conchiuse che questo articolo non comprendeva le Chiese parrocchiali di gius patronato regio, ecclesiastico, o laicale canonicamente acquistato, le quali sarebbero state a carico de' rispettivi patroni, come anche non comprendeva le chiese ricettizie, sieno numerate, sieno innumerate, i capitoli, e le collegiate con cura di anime, avendo la loro congrua nella massa comune (a).

(1) *Cap. ad Apostolicam 42. de Simon.*
(2) *Sess. XXV. de reformat. cap. 12.*
(*) Questi canoni non furon tra noi ricevuti, e nel mentre si disse che il Parroco non potesse obbligare con censura i suoi figliani a tal pagamento, si diede il permesso di poter ricorrere al giudice secolare in quei luoghi nei quali, stante la consuetudine, fossero in vigore. Rescritti del 1741, e 1750.
(a) Col decreto dei 10 ottobre 1822 si stabilì un termine perentorio di sei mesi, entro il quale i Patroni delle Parrocchie di padronato Ecclesiastico, o laicale, tanto se il padronato appartenesse ai particolari, quanto se spettasse ai Comuni ed altre corporazioni, o a pubblici stabilimenti, dovessero dotare le Parrocchie medesime ai termini dell'articolo 7 del Concordato.

Di più il Sovrano emanò altre disposizioni in rapporto alla Congrua dei Parrochi. Imperocchè con misteriale della Segreteria di Stato degli Affari Interni del 29 maggio 1819 si ordinò che oltre il mantenimento delle Chie-

Finalmente appartengono ai Parrochi i dritti così detti di stola bianca e nera, e debbonsi questi esigere giusta la tassa Innocenziana. Fin qui dei dritti dei Parrochi (a).

se e dei Sottoparrochi, i comuni continuar dovessero il pagamento di tutte le somme, che stanno contribuendo per la congrua, o supplemento a' Parrochi. Con rescritto del 27 giugno 1823 venne anche ordinato che per punto generale restava fissato nella vacanza de' benefici curati, la cui congrua fosse a carico dei comuni, che dovessero i medesimi corrispondere alle amministrazioni Diocesane rispettive le somme medesime, che per conto di tali benefici somministravano ai defonti titolari, restando a carico di dette Amministrazioni, giusta il rescritto dei 7 marzo 1822, corrispondere a' Vicari Curati nelle vacanze delle Parrocchie l'annuo soldo di ducati 60 per quelle al di sotto di duemila anime, ducati 80 per quelle al di sotto di cinquemila, e per quelle al di sopra annui ducati 100.

(a) Col rescritto degli 11 marzo 1822 fu confermato il Real Dispaccio del 28 dicembre 1792 che comandava l'adempimento della tassa Innocenziana. Eccone gli articoli.

« 1. Che nel concedersi fede di battesimo, di morte o di altro che occorra non si esiga più di un carlino, ed un altro carlino allorchè occorre la ricerca ne' libri antichi che oltrepassano il decennio ».

« 2. Che per le pubblicazioni, tanto per li matrimoni, quanto per gli ordinandi, niente si pretenda, ma un solo carlino quando si richiegga la fede di tali pubblicazioni, senza che col pretesto di volersi fare tre fedi separate delle pubblicazioni medesime esiger si possano tre diritti ».

» 3. Che per le fedi o altro atto che possa occorrere nei matrimoni non si debba eccedere i carlini sei, senza niente pretendersi di più per la benedizione agli sposi, e specialmente per la prestazione di fazzoletto, o altro genere di robe, o per il suono di campane: nè si possa pretendere di volersi in tale occorrenza forzosamente celebrare la messa ».

« 4. Che nell'amministrazione de' Sacramenti niente esiger si possa, come nulla dai poveri in tutte le occorrenze, avendo in considerazione il loro miserabile stato, da starsi a fede delle rispettive università, che dovrà sempre darsi gratuitamente, e nulla possa chiedersi, o esigersi per la benedizione delle donne infantate allorchè dopo il parto per la prima volta entrano in Chiesa ».

« 5. Che non possa impedirsi ai moribondi, o ai loro congiunti ed eredi, di eleggersi la sepoltura ove vogliono; nè col pretesto di tale elezione possa pretendersi menoma cosa di più ».

« 6. Che competa a ciascuno la facoltà di chiamare al funebre accompagnamento quali e quanti preti regolari che voglia, confraternite separatamente, o unitamente, con quella poca e moderata mercede che si potrà convenire, senzachè col pretesto della cura abituale pretender possano un forzoso intervento, dovendo i corpi ecclesiastici, laddove sieno invitati per obbligo inerente al loro ministero, forzosamente intervenire con la suddetta poca e moderata mercede ».

« 7. Che al solo Parroco, o a colui che sostiene la cura attuale, competa l'intervento per la benedizione del cadavere, purchè nel tempo da' rituali prescritto non ricusi d' intervenirvi ».

« 8. Che nei rispettivi luoghi debba ogni Parroco per il suddetto accesso, o benedizione del cadavere continuare ad esigere grana venticinque; ma ove sia altro il solito, debba un tal solito osservarsi, rispetto al solito dritto dei mortori, sino a che S. M. altrimenti non risolverà ».

« 9. Che dal Parroco non si possa impedire o ritardare la sepoltura e l'e-

LEZIONE XXV.

DELLE CHIESE RICETTIZIE.

Avendo il Re Ferdinando I richiesto il Sommo Pontefice Pio VII affinchè avesse dato un provvedimento per la più utile amministrazione delle così dette Chiese ricettizie esistenti ne' suoi dominî di qua dal Faro, il Santo Padre emanò nel 13 agosto 1819 un breve Apostolico, che comincia *Impensa*, con cui soddisfacendo alle premure del Sovrano, attese a provvedere il Santuario di ministri utili e tutto dediti al servizio di Dio. La pia veduta di assicurar l'esistenza di queste Chiese, che si dissero ricettizie, si fu acciocchè e il Chierico fosse abilitato per mezzo della porzione che gli dà la ricettizia ad avere un titolo per la sacra ordinazione, e perchè l'assistenza a'divini uffici, e la cura delle anime si disimpegnasse da tutto il Clero sotto la direzione del Parroco, e non poggiasse tutta su di un solo. Noi dunque, dopo aver osservato ciò che risguarda i Parrochi in generale, i loro doveri, non che i loro dritti, vogliamo, come per corollario, parlare ancora delle Chiese ricettizie le quali per lo più sono sotto la direzione di essi: osserveremo dunque primieramente quali provvidenze spiegò il Sommo Pontefice nel suo breve *Impensa*, quali statuti si fecero in seguito dalla Commissione de' Vescovi, e cenneremo finalmente i dubbi risoluti man mano intorno ad esse. Osserviamo prima d'ogni altro, che diconsi Chiese ricettizie quelle che dalla pietà dei fedeli sono arricchite di congrue rendite, da distribuirsi *pro rata* a coloro che sono loro addetti al servizio. Esse diconsi

sequie dei defunti, così cittadini, come forestieri, pel pagamento dei suoi dritti, ma rimangano a lui le ragioni da sperimentarle su de' beni dei defunti presso il giudice laico competente senza darsi molestie personali ai figli, moglie e congiunti: nulla esiger si possa da' poveri, da starsene a fede, come sopra, delle rispettive università ».

» 10. Che nello sperimento di tali ragioni, ordinandosi dal giudice laico il sequestro, debbano sempre escludersi gli strumenti rurali e altri mobili necessari alla vita, con intendersi abolito ogni altro eccesso ».

» Finalmente i tassati dritti non avranno luogo a pro di quei parrochi, ai quali per particolari circostanze ne sia stato finora, o ne sarà per sovrana disposizione vietata l'esazione ».

In questa guisa le nostre leggi, conformemente alle canoniche sanzioni, providero ai bisogni tutti dei Parrochi, assicurandone i dritti; anzi resero la loro persona anche più rispettabile in faccia a' popoli. Così con rescritto dei 10 maggio 1828 degnossi il Re per punto generale rivocare l'articolo del regolamento delle scuole primarie, col quale si disse esser vietato ai Parrochi d'esser maestri; e colla Ministeriale del 30 giugno 1827 si dispose che per la chiamata de' Parrochi per l'istruzione dei processi criminali debbansi loro scrivere lettere decenti, e farle loro pervenire per mezzo del Vicario, cui si farà nota tal chiamata, onde possa nel bisogno prendere le disposizioni che stimerà opportune al servizio delle Parrocchie pel tempo in cui essi parrochi, portandosi a far testimonianza, debbono essere assenti dalle medesime.

numerale, o innumerate, secondo che sono ivi ammessi ad esercitarvi le sacre funzioni o un determinato numero di Chierici, o generalmente tutt'i preti del luogo; come anche alcune sono senza cura di anime, ed altre con cura, come per lo più suole avvenire.

Ciò premesso, col Breve *Impensa* si dispose « 1.° che alla partecipazione stabilita nelle Chiese ricettizie sieno soltanto ammessi quei Sacerdoti e quei Chierici che dagli Arcivescovi, Vescovi, o Ordinari dei luoghi rispettivi saranno ritrovati più commendabili e per pietà e per dottrina. 2.° Che per l'ammissione suddetta si faccia prima esperimento dell'ingegno e de'costumi di coloro, che la desiderano, istituendosi l'esame in presenza degli Ordinari o dei loro Vicari Generali, e con tre Esaminatori Sinodali almeno; eseguito il quale esame, l'Ordinario elegga quelli che in sua coscienza ed integrità conoscerà più degni, e li metta nel possesso del dritto di conseguire la stabilita porzione. 3.° Che di tale deliberazione dell'Ordinario non si dia facoltà d'interporre appello al Metropolitano, o al più antico Vescovo della Provincia; dichiarandosi interdetto l'uso di tal sorta di appello solamente per le indicate cause ». Fin quì il breve *Impensa*.

In vista di un tal Breve, uno de' più dotti e zelanti Prelati del Regno, Monsignor Rosini, Vescovo di Pozzuoli, presentò a S. M. un progetto tendente a facilitare, colla porzione che poteva ricavare il Chierico dalle Chiese ricettizie in questa parte del Regno, le sacre Ordinazioni (1). Nel fare il detto Prelato rilevare in tal progetto i mali che le ordinazioni vaghe e senza titolo han prodotto alla disciplina Ecclesiastica ed al costume, nel dimostrare la insufficienza de'rimedii fino allora praticati per ovviare a questi mali, e nel far osservare che l'articolo XXI dell'ultimo Concordato, coll'aumento del sacro patrimonio provvedeva al sostentamento degli Ecclesiastici, ma non gli stringeva al servizio della Chiesa col vincolo della vera incardinazione, propose di ripristinarsi per quanto fosse possibile, sull'esempio della primitiva Chiesa, i titoli delle sacre ordinazioni, o sieno i fondi di rendita Ecclesiastica col peso annesso di un definito sacro Ministero, per potersi ordinare a titolo di essi gli Ecclesiastici meritevoli in numero proporzionato agli spirituali bisogni di ciascuna Chiesa; ed infine additò lo stesso Prelato che tale salutevole scopo potesse ottenersi facendo servire di titoli ad esse sacre ordinazioni le partecipazioni delle Chiese ricettizie già esistenti, e col formarne delle nuove, ove non esistessero.

Avendo la Maestà Sua considerato poter essere di somma utilità il proposto progetto, stabilì una Commissione di Vescovi coll'intervento del Nunzio Apostolico per esaminarlo.

La detta Commissione, dopo aver ciò fatto maturamente, die-

(1) Vedi gli atti del Concordato, *part. 3. pag. 105.*

de minuto conto de' risultamenti del suo lavoro. Indicò la necessità delle Chiese di questi Reali dominii di esser provvednte d' idonei ministri, e la difficoltà di rinvenirli per la penuria dei mezzi onde costituirsi un sacro patrimonio, a misura della tassa imposta coll' ultimo Concordato. Per il che considerò essere ottimo espediente qnello di formarsi delle rendite delle Chiese ricettizie già esistenti e delle nnove da formarsi, tanti titoli per le sacre Ordinazioni. Ragionando poi su questo assunto, propose varie condizioni, cioè che le Chiese ricettizie si dovessero dichiarare tutte numerate, con fissarsi dai rispettivi Vescovi il numero delle partecipazioni, secondo il bisogno, in proporzione del numero necessario de' Preti, avuto riguardo al numero delle anime, alle circostanze locali, ed alla massa delle rendite; che tali partecipazioni così fissate servissero di titolo canonico agli ordinandi *in sacris*, senza essere però impediti i Vescovi pel miglior servizio delle Chiese di ammettere alle partecipazioni anche i Preti ed i Chierici già ordinati a titolo di patrimonio sacro, di beneficio semplice, o di Cappellania; che dalla fissata rendita della massa comune si prelevasse la congrua de' Parrochi, i quali d' altronde non l' avessero; che le dette partecipazioni si considerassero come residenziali, e perciò incompatibili con altro simile beneficio; che per supplire alle masse comuni, non sufficienti a fornire le bisognevoli partecipazioni, e per istabilire le Chiese Ricettizie ove non esistono, si destinasse qualche parte del terzo pensionabile dei Vescovati; si assegnassero i così detti benefici devoluti, e le così dette Cappellanie laicali; s' impiegasse qualche parte delle rendite delle Parrocchie molto ricche, e de' seminarî abbondantemente dotati; finalmente si addicessero i fondi destinati dalle Comuni per la pubblica istrnzione, coll'obbligo ad uno o più partecipanti di adempire alla detta istruzione.

S. M., prima di emanare le sue sovrane risolnzioni, ne volle interrogata la Commissione esecutrice del Concordato, la quale opinò doversi distinguere nel parere della Commissione de' Vescovi tre oggetti; il primo risguardante la sistemazione delle attnali Chiese Ricettizie colle rendite che al presente trovansi avere; il secondo relativo alla istituzione di nnove Chiese Ricettizie già esistenti, ed alla istituzione delle nuove colla formazione di un Clero Parrocchiale, da incaricarsi delle scuole primarie e secondarie. E propose di riserbarsi gli ultimi due oggetti ad altro tempo, cioè per quando sarebbero stati discussi fra il Ministero di Stato degli affari Ecclesiastici, e quello degli affari interni, e sollecitarsi le sovrane risoluzioni circa il solo primo oggetto.

Essendosi su queste vedute della detta Commissione nuovamente fatto esaminare l' affare della Commissione de' Vescovi, la medesima formò le convenienti istrnzioni circa il primo oggetto del piano, e fu d'avviso d'insinuarsi a tutti gli Ordinari che somministrassero gli schiarimenti necessarî, e proponessero i mezzi

per formare un numero di titoli corrispondenti a ciascuna Chiesa Parrocchiale ove non esistono; che ove invece di Ricettizie semplici vi fossero Chiese Collegiate di vera natura, ne mandassero lo stato con tutte le dilucidazioni, per adattarlo allo stesso piano salvo il dritto di collazione a tenore del Concordato; e che ove finalmente non esistessero nè Collegiate di vera natura, nè Ricettizie, dicessero quali fondi abbiano le Chiese Parrocchiali, quale congrua godano i Parrochi, se agli Economi siasi assegnata dalle Comuni la congrua a tenore del Concordato, e quali fondi possano esservi, a norma dell'antecedente parere di essa Commissione, per supplire alla deficienza, per formare un numero di partecipazioni convenienti nelle Chiese, ove mancano, o per accrescere le rendite di quelle non sufficientemente dotate.

E Sua Maestà, udito il parere del Consiglio di Stato ordinario, nel dì 18 novembre si degnò approvare le indicate istruzioni, e di ordinarne la pubblicazione nel modo proposto dalla detta Commissione de' Vescovi; coll'obbligo però agli Ordinari di dover rassegnare alla M. S. per via del Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici tutto ciò che avrebbero disposto a tale oggetto, ed attendere le Sovrane risoluzioni.

In tal guisa le istruzioni disposte dalla Commissione de' Vescovi coll'intervento del Nunzio Apostolico furono approvate da Sua Maestà per la formazione de' titoli delle sacre ordinazioni nelle Chiese ricettizie sufficientemente dotate; anzi, acciochè queste istruzioni fossero state più chiare e precise, la stessa Commissione dei Vescovi le ridusse a vari articoli anche approvati dal Re nel 18 novembre 1822. Questi articoli sono i seguenti:

» Art. 1.° Tutte le Chiese Ricettizie di qualunque natura esse » sieno per la loro fondazione, ancorchè annesse a Cattedrali, o » Collegiate, avranno un Clero numerato incardinato alle medesime, o abitualmente inserviente alle Cure.

» 2.° I Vescovi, nelle cui Diocesi esistono tali ricettizie, for» meranno i loro piani per ciascuna di esse, fissando il numero » dei Preti che crederanno potervi incardinare, avendo riguardo » al numero delle anime, alle circostanze locali, ed alla massa » delle rendite divisibile fra gl'incardinati, a norma di ciò che » si dirà in appresso, e li rimetteranno alle autorità locali.

» 3.° Le porzioni di rendita certa, che saranno assegnate a cia» scun Partecipante, potranno servire di titolo Canonico per li » promovendi ai sacri ordini, quando sieno (come debbono tutte » essere) conferite dal Vescovo, previo l'esame a norma del bre» ve del Sommo Pontefice, *Impensa*. Questa disposizione non im» pedisce che le partecipazioni suddette possano conferirsi o ai Sa» cerdoti ordinati, o da ordinarsi a titolo di sacro patrimonio.

» 4.° Non debbono computarsi fra i pesi della massa gli onora» ri soliti a darsi ai Sagrestani, ai Procuratori, agli Esattori, ed » ogni altro peso, che sia solito ad affidarsi a persona Ecclesia-

» stica e del corpo; dovendo questi pesi portarsi per turno dagli
» individui stessi partecipanti, come già attualmente si pratica
» nella maggior parte di dette Chiese.

» 5.° Per tal oggetto formeranno i Vescovi dei Regolamenti,
» sentiti i Cleri medesimi, affinchè tali impieghi sieno disimpe-
» gnati gradatamente, o a vicenda, cominciando sempre da' più
» giovani.

» 6.° Non dovranno computarsi tra i pesi della massa da de-
» trarsi le funzioni sacre di qualunque natura, come ufficiatura,
» messe cantate, e messe piane. La celebrazione di queste mes-
» se piane sarà ripartita con giusta proporzione sulle diverse por-
» zioni che si formeranno.

» 7.° Nel caso, che il numero delle messe piane gravanti sul-
» la massa comune fosse esorbitante, s'implorerà dalla Santa Se-
» de la facoltà, perchè possano i Vescovi farne una competente
» riduzione, secondo le regole che la medesima suol prescrivere.

» 8.° Il partecipante che mancherà alle funzioni, a cui sia ob-
» bligato d'intervenire e di prender parte, sarà soggetto alla pun-
» tatura, che si fisserà stabilmente dai Vescovi.

» 9.° Fissata che sia la vera rendita netta della massa comune
» colle regole di sopra accennate, si preleverà dalla medesima la
» congrua per il Parroco (quando non l'abbia d'altronde) con
» quel medesimo tenore, e con quelle medesime proporzioni che
» sono fissate nell'articolo VII del Concordato; la qual congrua
» dovrà esser sempre maggiore di un terzo delle altre partecipa-
» zioni, salve le consuetudini antiche delle Chiese più favorevoli
» al Parroco.

» 10.° Prelevata la congrua del Parroco, si formeranno del ri-
» manente della massa comune tante porzioni, quanti sono i Mi-
» nistri, che i Vescovi stimano necessari a coadjuvare il Parroco
» nella cura e nel servizio del culto.

» 11.° Ove le rendite sieno sufficienti, sarà bene che tali por-
» zioni sieno distinte in maggiori e minori. Si daranno le minori
» a quelli che sono posteriori all'ingresso; e le maggiori a giudi-
» zio del Vescovo a coloro che avranno il merito di un più lungo
» e diligente servizio, e specialmente ai Confessori, ed a quelli
» che suppliranno immediatamente le veci del Parroco, e la por-
» zione maggiore diverrà il suo titolo.

» 12.° Una tal divisione di porzioni in maggiori, e minori non
» sarà necessaria ove i Cleri ricettizii sieno annessi alle Chiese
» cattedrali e Collegiate, perchè potranno in questi casi i meri-
» tevoli esser considerati nella collazione dei Mansionariati e Ca-
» nonicati, a' quali saranno conservate le rendite di cui ora go-
» dono, ed accresciute a tenore dell'articolo V del Concordato.

» 13.° Dovranno sempre le partecipazioni considerarsi come im-
» portanti l'obbligo di residenza, che richiede l'attuale servizio;
» e però, ottenendosi dal partecipante un qualche beneficio in-

» compatibile, o nella stessa Chiesa, o altrove, vacherà *ipso ju-*
» *re* la partecipazione.

» 14.° Il partecipante che si allontanerà senza giusta causa, e
» senza permesso del Vescovo dalla sua Chiesa per lo spazio di
» oltre tre mesi, sarà punito in una maniera conforme alle di-
» sposizioni del Concilio di Trento.

» 15.° Il prodotto delle puntature di cui si è parlato nell'arti-
» colo 8.°, e che potranno risultare dalla colpevole assenza di al-
» cuno si dividerà in fine dell'anno fra tutt'i partecipanti, in-
» cluso il Parroco.

» 16.° Se vi saranno avanzi nella fine dell'anno, o per aumen-
» to di rendita, o per vacanza di qualche partecipazione, si divi-
» deranno similmente fra tutt'i partecipanti, escluso il Parroco,
» il quale giusta l'articolo 9.° deve nella sua congrua avere una
» porzione notabilmente maggiore delle altre partecipazioni.

» 17.° I dritti parrocchiali minori, detti anche di stola bianca
» e nera, si divideranno in due parti eguali delle quali una ne
» prenderà il Parroco, ed un'altra si dividerà fra tutt'i parteci-
» panti.

» 18.° Nelle associazioni dei cadaveri il Parroco, quando in-
» tervenga o per se stesso, o per mezzo di altri, che faccia le di
» lui veci, prenderà sempre una porzione doppia.

» 19.° Nelle Chiese ove vi è l'obbligazione, o il lodevole costu-
» me dell'ufficiatura corale, faranno i Vescovi che sia conserva-
» to, e procureranno anzi che sia generalizzato ».

In esecuzione di questo piano approvato dal Re, ordinossi che ciascun Ordinario su queste tracce formasse degli statuti per le chiese ricettizie della sua Diocesi, da approvarsi dal Sovrano; anzi la stessa Commissione dei Vescovi, per sollecitare la redazione di questi statuti, e ad oggetto di renderli per quanto si potesse uniformi per tutte le Chiese, presentò un modello di articoli fondamentali e generali, su dei quali potessero formarsi gl'indicati statuti, salve sempre le particolari costumanze di ciascuna Chiesa, in quanto non si opponessero al piano generale. Sua Maestà nel 18 settembre 1824 approvò il modello di tali statuti, ed ordinò che oltre gli articoli comuni a tutte le Chiese precisate dalla Commissione de' Vescovi, ciascun Ordinario ve ne potesse aggiungere dei particolari per le peculiari circostanze di ogni ricettizia, e ciò coll'accordo dei rispettivi Cleri, sì perchè questi vi hanno il principale interesse, e sì ancora perchè così è stato dalla Maestà Sua determinato nell'approvazione dei piani di ciascuna Chiesa; potendo i Vescovi, in caso di discrepanza, fare le di loro osservazioni, le quali saranno prese nella conveniente considerazione nell'atto della impartizione del Reale assenso. Ecco il modello degli statuti fondamentali e comuni:

» 1.° Statuti per la Chiesa ricettizia N. N.
del Comune di . . . . . in Diocesi di . . . . . Provincia di . . . , .

Questa Chiesa sarà numerata di Partecipanti a norma del Piano formato dall'Ordinario, ed approvato da S. M. sotto il dì, . . . »

» 2.° Il Clero amministrerà in massa comune, e non già divisamente le rendite di qualunque natura esse siano per mezzo di un Partecipante eletto dal Clero istesso, che eserciterà tutte le funzioni di Procuratore, e ne assumerà il titolo ».

» 3.° La rendita, giusta il piano approvato, sarà divisa in.... porzioni, cioè in una di ducati.... che prenderà il Parroco come sua Congrua secondo l'ultimo Concordato... (se il Parroco l'avrà d'altronde, si tacerà questa parte dell'articolo; e se l'avrà d'altronde ma non sufficiente, si accennerà il solo supplimento) ... in porzioni maggiori di annui ducati... che si daranno dall'Ordinario a quei che si saranno distinti nel servizio della Chiesa, e cura delle anime, ed in porzioni minori di annui ducati... che si conferiranno dall'Ordinario a' naturali del paese, ed in loro mancanza, o per numero, o per idoneità, ad altri di Diocesi aliena, qualora il servizio della Chiesa, e la cura delle anime lo richiedesse, colla norma prescritta nel breve Pontificio *Impensa*, da S. M. sanzionato. Le suddette.... porzioni saranno pagate a tempo proprio dal Procuratore *pro tempore* dall'esazione di rendita ».

» 4.° Ogni partecipante sarà considerato come incardinato alla Chiesa, ed incaricato di coadjuvare il Parroco nella cura delle anime, e sarà cura dell'Ordinario il disporre un metodo da cui si otterrà questo gran fine ».

» Le porzioni saranno considerate come importanti l'obbligo di residenza, che richiede l'attual servizio; per cui ottenendosi da un partecipante qualche benefizio incompatibile, vacherà all'istante la sua porzione; ed allontanandosi senza giusta causa dalla Chiesa, e senza il permesso del Vescovo, per altri tre mesi, giusta l'articolo XV delle istruzioni da S. M. approvate, sarà punito in una maniera conforme al Concilio di Trento ».

» 5.° Se mai in qualche anno venisse a mancare porzione della rendita, sicchè, tolti i pesi intrinseci, non fosse sufficiente a pagare le somme stabilite; in questo caso, salva la Congrua, o il supplemento al Parroco, il Procuratore detrarrà ugualmente da tutte le porzioni quella somma che nel suo ammontare formi il mancante di quell'anno ».

» Se poi vi sarà accidentale accrescimento di rendita, anche per causa di porzioni vuote, alla fine dell'anno, secondo il Reale rescritto dei 19 novembre 1823, il procuratore ne darà piena cognizione all'Ordinario, il quale ordinerà un'eguale partizione tra tutti i partecipanti, o pure, richiedendolo il bisogno, disporrà che o tutti, o parte degli avanzi si applichino a beneficio della Chiesa, o a riparazioni di fabbriche, o migliorie dei fondi, o sacri arredi, o altro, secondo il bisogno di essa ».

» Il Parroco sarà escluso da tale ripartizione secondo le istruzioni approvate da S. M.; ma qualora l'avanzo fosse tale, che facesse

montare le porzioni ad una somma quasi eguale alla congrua del Parroco, in questo caso, giusta il citato Real rescritto, il Parroco entrerà in parte eguale ai partecipanti in detta distribuzione ».

» Se poi la Chiesa acquisterà rendita maggiore e permanente, sarà cura dell'Ordinario di formarne coll'approvazione di S. M. altri titoli per la sacra ordinazione ».

» 6.° I provendi, che esigono dai così detti dritti Parrocchiali per l'emissione di fede di battesimo, morte, matrimonî, ec., e per la formazione degli atti precedenti il Sacramento del Matrimonio, come fedi di pubblicazioni, esami di testimoni, verifiche di dispense per la parte che riguarda i Parrochi, ed altro ec., a norma del Real rescritto de' 22 ottobre 1823, apparterranno al solo Parroco. Gli altri poi, a norma delle Istruzioni approvate, per metà al Parroco, e per metà ai partecipanti ».

» 7.° La carica di procuratori si eserciterà senza emolumento alcuno, a norma delle Istruzioni approvate, e anderà per turno incominciando il giro dall'ultimo entrato nel numero dei partecipanti, e risalirà fino al primo, anno per anno. Se poi tra l'anno entrerà nuovo partecipante, all'entrante susseguente anno questi eserciterà la carica di procuratore, dopo del quale sarà ripigliato il filo interrotto ».

» (Se poi si vuol eleggere il procuratore per via di voti anno per anno, si tacerà la suddetta parte dell'articolo, e s'indicherà solamente il giorno dell'elezione, e la quantità dei voti, che la rendono legittima) ».

» Da quest'art. saranno esclusi quei partecipanti, che avranno compito l'anno settuagesimo di loro età, o pure sieno accagionati da un male cronico, che li renda inabili ad agire, e finalmente l'Arciprete *pro tempore* per la cura delle anime che sostiene ».

» 8.° Al procuratore sarà permesso di erogare tutte le somme che bisognano, senz'altra autorizzazione per soddisfare ai pesi pubblici maturati, o alle porzioni dei partecipanti ».

» Per le spese poi di Chiesa, coltivo de' fondi, e di qualunque natura esse sieno, come anche per l'introduzione delle liti, debba esserne autorizzato dal Clero per mezzo di regolare conclusione, per cui sarà lecito al procuratore di convocare il Clero sempre che gli sembrerà necessario, avvisandone i partecipanti non più tardi della giornata antecedente. I manchevoli senza giusto motivo, per ogni mancanza saranno multati in grana venti ».

» 9.° Ogni introito sarà percepito dal solo procuratore; chiunque dei partecipanti introiterà somma qualunque appartenente alla somma comune, col suo ricevo non sarà liberato il debitore ».

» 10.° Al solo Parroco, oltre il procuratore, sarà lecito convocare il Clero per affari al Clero medesimo appartenenti. Ogni partecipante che vorrà proporre affari, dovrà dipendere o dal Parro-

roco, o dal procuratore, meno che la convocazione non sia ordinata dal Vescovo ».

» 11.° Oltre al procuratore vi sarà un partecipante col titolo di Cancelliere, eletto dal Clero nel dì 31 dicembre di ogni anno, con potersi confermare per quella durata che si stima. Costui avrà la cura di custodire tutte le carte appartenenti al Clero, e tutti gli atti formati in qualunque giudizio, in un Archivio, che sarà sempre ben custodito nella Sagrestia, e non mai nelle private abitazioni. Registrerà con esattezza tutte le Capitolari decisioni, e specialmente le autorizzazioni al procuratore circa le spese da erogarsi per confrontarle nella reddizione dei conti. Questa carica sarà esercitata senza emolumento alcuno, nè giammai anderà unita con quella de' Procuratori ».

» 12.° Nel dì 2 gennajo di ogni anno sarà dal procuratore presentato il conto di sua gestione nelle forme regolari, e mancando sarà multato dal giorno 15 fino ai 31 detto di carlini sei il giorno. Elasso il mese se ne darà parte all' Ordinario, perchè prenda dei mezzi più rigorosi. Ciò non impedirà l'esercizio della carica al nuovo procuratore, che incomincerà sempre nel dì 1° dell'anno ».

» Presentato il conto, saranno nel dì vegnente eletti uno o due partecipanti dal Clero, e fatta la domanda all' Ordinario, questi deputerà a sua scelta un altro partecipante o dell' istesso Clero, o di altro. Questi, dopo aver tenuto l'esame del conto, convocheranno il Clero, e paleseranno le loro riflessioni, e quindi daranno fuori il loro giudizio condannando o liberando la gestione fatta, con darne autentica carta al procuratore, ed al cancelliere per riporla nell' archivio. Qualora i deputati all'esame del conto tardassero ad adempire a questo dovere, l' Ordinario prenderà quei mezzi che crederà opportuni ad obbligarli ».

» 13.° Tutte le spese erogate, all' infuori dei pubblici pesi, e delle porzioni ai partecipanti, senza autorizzazione del Clero, anderanno a carico del Procuratore. Le partite non esatte, per le quali il procuratore non mostrerà di aver adempito a tutt' i mezzi, che la legge gli somministra, o non presenterà conclusioni del Clero, anderanno parimente a suo carico. Le spese poi per i coltivi dei fondi o rustici, o urbani, abbenchè non sieno autorizzate dal clero, ma lo sieno state dall'Ordinario, i pesi che sono intrinseci alla rendita, come censi passivi ecc. saranno abbonati al procuratore ».

» Qualora vi saranno delle quistioni nell' esame del conto tra i Deputati, ed il procuratore, che non potranno conciliarsi, il giudizio definitivo sarà dell' Ordinario ».

» 14.° Le somme che si esigeranno o dalle multe designate, o ordinate dal Vescovo o dalla puntatura, che sarà subito fissata dall' Ordinario, secondo le disposizioni del Concilio di Trento, verranno alla fine dell' anno egualmente ripartite dal procuratore fra tutti i partecipanti, niuno escluso ».

» 15.° Il peso delle messe che gravita sulla massa comune, sarà diviso ugualmente fra tutti, niuno escluso. Il parroco porterà il peso delle messe *pro populo*. Il partecipante che non sarà ancora ordinato sacerdote, sarà in libertà o di lasciare in mano del procuratore l'elemosina delle messe che dovrebbe celebrare, o la di loro celebrazione sarà a carico del procuratore, o pure farle celebrare esso, e presentare in ogni mese, fino a che non ascenda al sacerdozio, la fede della celebrazione in mano del Cancelliere, vistata dal Parroco ».

» 16.° Tutte le messe col canto, per le quali i fedeli offeriranno l'elemosina, saranno solennizzate da tutto il Clero, nè alcun partecipante, che privatamente ne ha ricevuta l'offerta, potrà farla celebrare a suo nome, anche dal Clero istesso, ma deve passarne la limosina in mano del procuratore, che avrà la cura di farle celebrare dall' intero Clero ».

» 17.° Nella partecipazione non saranno ammessi, secondo il Real rescritto dei 18 febbrajo 1824, se non quei chierici, che sono prossimi a poter conseguire l'ordine del suddiaconato; che se dopo ottenuta la partecipazione non ascende al suddiaconato nello spazio di sei mesi, elasso questo tempo vacherà di fatto la porzione, e si aprirà l'esame per altri concorrenti ».

Quì si possono aggiungere gli articoli che risguardano gli usi particolari delle Chiese relativi all'ufficiatura, ed ai giorni, in cui debbono farla, alla celebrazione delle messe, ed alle ore in cui debbonsi celebrare per comodo del popolo, e quanto altro riguarda il buon servizio della Chiesa, e la cura delle anime. Tali articoli, dopo essere stati esaminati, formeranno un sol corpo di statuti approvati.

Adunque per rapporto alle Chiese ricettizie tre cose debbonsi ponderare: in primo luogo il breve *Impensa*; in secondo le Istruzioni dopo il piano del Rosini; e finalmente gli statuti anzidetti (a).

(a) Per rapporto alle Chiese ricettizie è necessario che si attenda ad alcuni decreti e rescritti emanati sul proposito, non che alla risoluzione di alcuni dubbi, che le concernono. Alcuni di questi riguardano i Vescovi, altri i Vicari Capitolari, i terzi i Parrochi, e finalmente gli ultimi i partecipanti. Ed in quanto ai primi, essendosi coll' art. 17 degli statuti per le Chieso ricettizie stabilito non ammettersi alle partecipazioni se non i Chierici prossimi al suddiaconato, al quale non ascendeodo, sarebbe vacata la porzione, e avrebbe dovuto aprirsi il concorso ad altri aspiranti, si soggiunse col decreto del 2 maggio 1830, che il Vescovo potesse differire ad altro tempo l'ordinazione del Chierico medesimo per maggioro apparecchio, e che non essendovi concorrenti prossimi al suddiaconato, avesse potuto ammettere al concorso quei chierici che si trovavano aver principiato l'anno ventesimo di loro età, ed avessero dato saggio del loro costume e scienza, sia in Seminario, sia in altra scuola, servendo qualche Chiesa d'ordine del Vescovo, o con chiari segni di loro Ecclesiastica vocazione.

I secondi riguardano i Vicari Capitolari, pei quali si dispose dalla Commissione dei Vescovi, con approvazione di S. M. del 16 settembre 1831, che i Vicari Capitolari potessero procedere, sempre colla regola del Breve Pon-

tificio *Impensa*, e le sovrane istruzioni, solo alla provvista delle partecipazioni vuote prima, e nel corso della vacanza della sede Vescovile, e quante volte il credessero opportuno, determinare anche il passaggio da porzione minore a maggiore, ma che non potessero essi Vicari disporre l'ammissione di un *extra* partecipante a porzione maggiore.

In quanto poi alla congrua dei Parrochi, da prelevarsi dalla massa comune, varie disposizioni si diedero in caso di aumento, o di diminuzione di essa. Si disse adunque con decreto del 30 giugno 1831 che ove trovasi diminuzione di rendite, che nata sia da diminuzione de' prezzi de' generi, sia per diminuzioni di affitti di fondi, sia da altra ragione provvisoria, e non perpetua e permanente, gli Ordinari nel fare eseguire il riporto delle rendite annuali, debbono prima far prelevare la congrua de' Parrochi, non già per quanto potrà trovarsi fissata nel piano approvato, ma per quelle somme stabilite nel Concordato a tenore del numero delle anime; e pel dippiù, ove ve ne fosse, debbasi considerare come una specie di partecipazione, e quindi soggetta ed *tantumdem* della divisione delle altre porzioni da dividersi tra i partecipanti, giusta l'articolo 3° del modello degli statuti. Ove poi trovisi una perpetua e considerabile diminuzione di rendita, gli Ordinari potranno formare un nuovo piano sulla nuova posizione delle rendite, e trasmetterlo per la solita revisione. Avvertendo però che tal riforma non debbe ammettersi per ogni piccola diminuzione, nè senza essersi conosciuta la effettiva incolpabile diminuzione perpetua della rendita. Nei casi poi di aumento, qualora alcuna delle cennate Chiese acquistasse rendita maggiore e permanente, dev' esser cura degli Ordinari di formarne altri titoli di sacra ordinazione, giusta l'art. V degli statuti del modello. Essi però debbono aver riguardo al numero delle anime, ed ai titoli esistenti, e qualora non credessero ciò conducente, possono aumentare proporzionalmente le rendite delle porzioni già stabilite, chiedendo in tutti i casi la sovrana approvazione.

Venne pure risoluto con altro decreto del 16 settembre 1831 che quante volte i Parrochi ricevono dalla massa comune, sia in parte, sia in tutto, solo la somma che ad essi spetta a tenore del Concordato, non debbano allora essere aggravati di Messe, le quali sono infisse sulla massa comune, essendo solo obbligati alle messe *pro populo*. Che se poi le loro Congrue provenienti in tutto o in parte dalla riferita massa oltrepassino la somma stabilita dal Concordato, allora, considerandosi questo dippiù come una specie di partecipazione, su di questo debbono gravitare le messe ugualmente a tenore di quanto è stabilito nel modello degli statuti, e colla giusta proporzione, a tenore dell' art. VII delle istruzioni.

Su i Parrochi stessi si disse colle reali Istruzioni del 15 novembre 1822 che una doppia porzione loro spettasse nell'associazione dei cadaveri, per ragione di precedenza e di carica, ma venne in seguito dichiarato con ministeriale del 2 maggio 1827 che quando le funzioni religiose non si fanno presente il cadavere già condotto alla sepoltura, non debbe il Parroco godere della doppia porzione. E dichiarossi pure dover il Parroco godere della sua quota nei diritti di puntatura.

Finalmente con ministeriale del 28 novembre 1827 si ordinò che la contribuzione fondiaria che ricade sopra una Cappellania assegnata al Parroco oltre la congrua, sia dallo stesso Parroco soddisfatta, separandosi dalla massa e lasciandosene al Parroco il peso.

Per quel che riguarda le partecipazioni, si aggiunse colla stessa ministeriale del 28 novembre che dovendosi preferire alla provvista delle due porzioni maggiori coloro, che avranno il merito di un più lungo e diligente servizio, questi sono i Confessori, e quei che suppliscono immediatamente le veci del Parroco, e non l'Economo, o il Catechista; i quali non vengono riconosciuti nelle Chiese ricettizie. Secondo le reali Istruzioni tutt' i Partecipanti debbono coadjuvare alla cura.

Con altra ministeriale del 13 marzo 1830 si ordinò: 1.° Che le partecipazioni minori, o di semplici Ricettizie o di Cleri ricettizi annessi a Cattedrali o a Collegiate, debbonsi provvedere per concorso a norma del breve *Impensa*, e delle sovrane istruzioni. 2. Che le porzioni maggiori delle semplici Ricettizie sian provvedute senza concorso ad arbitrio del Vescovo, o si tratti di passaggio di porzione minore a maggiore giusta il real rescritto de' 2 dicembre 1826, o che si ammetta a porzione maggiore un Sacerdote *extra-partecipante*. Le porzioni maggiori poi nelle Cattedrali, o Collegiate, ossia le dignità, o Canonicati delle medesime sieguono la natura della loro istituzione, salvo se abbiano ricevuto modificazione col piano. 3.° Ogni servizio statutario, e gratuito è abolito dopo il breve *Impensa*, e le sovrane istruzioni, ed infatti trovandosi tra gli antichi statuti delle Chiese ricettizie pur quello di vietarvisi l'entrata a coloro che già vi avevano un Fratello, questo statuto, come abrogato dal breve *Impensa*, dopo il parere della Commissione dei Vescovi, fu dichiarato nullo colla Ministeriale del 28 febbraio 1835.

Finalmente, essendosi in seguito suscitati dei dubbi sulle istruzioni e statuti di sopra enunciati, si diè luogo alle seguenti risoluzioni in forza di ministeriali emanate in vari tempi.

1.° Che nell'associazione dei cadaveri, prelevata pel Parroco la doppia porzione, sia che intervenga Egli o il suo sostituto da lui delegato, il di più che riceve oltre la cennata doppia porzione, deve, come dritto di stola nera, spettare, nella ripartizione generale dei dritti minori, metà al Parroco, e metà ai Partecipanti: dovendosi detta porzione godere dal Parroco non solo nel semplice accompagnamento del Cadavere dalla casa alla Chiesa, ma in tutte quelle funzioni che han luogo presente il cadavere. Minist. del 14 luglio 1830.

2.° Che i Partecipanti legittimamente ammessi nelle ricettizie innumerate prima del 27 ottobre 1819 debbono essere conservati, e nel caso di restrizione del numero de' Partecipanti esistenti, la esecuzione del piano deve aver luogo quando per le vacanze siasi il numero ridotto a quello fissato nel piano medesimo: quindi nella ripartizione delle rendite non è adattabile la regola stabilita per le Chiese numerate, nè ammisibile la distinzione di antichi e nuovi partecipanti. Ministeriale dei 16 aprile 1831.

3.° Che per la puntatura rispetto a' Parrochi spesso occupati nella cura, non si deve andare collo stesso rigore che praticasi verso i partecipanti, ma che appartiene al prudente giudizio dei Vescovi il decidere i casi in cui i Parrochi meritano di esser puntati: come opinò la stessa Commissione de' Vescovi, e venne partecipato colla Ministeriale del 30 Aprile 1831.

4.° Che per condurre nella via dei propri doveri i Sacerdoti partecipanti di una Chiesa non possa l'Ordinario avvalersi della sospensione, o privazione della partecipazione; ma deve prevalersi dei mezzi che suggerisce l'articolo XX del Concordato, dando luogo al ricorso Canonico. Ministeriale dei 14 gennajo 1832.

5.° Che sulla questione se possa il Procuratore delle ricettizie astringersi a dar cauzione, la Commissione dei Vescovi opinò negativamente, per essere tal uffizio gratuito, e da esercitarsi per giro; ma potrebbe determinarsi la scelta per ogni anno del Procuratore a maggioranza di voti, e riserbare a chi presiede al Capitolo, o Congrega, il derimere la parità, accadendo; e così, evitandosi il turno forzato, eleggersi soggetto idoneo, e di sperimentata probità, onde allontanare per quanto si può la malversazione. Ministeriale del 29 febbrajo 1832.

6.° Può il Vescovo ritenere nel Seminario Diocesano un lettore partecipante, dispensandolo dalla residenza cui sarebbe obbligato in forza dell'articolo IV del modello degli statuti; poichè serve il Clero intero della Diocesi colle sue lezioni. Fu pure di questo parere la Commissione dei Vescovi, come dalla stessa Ministeriale del 29 febbrajo 1832.

LEZIONE XXVI.

DE' SACERDOTI, E DEL RIMANENTE DEL CLERO.

Abbiam creduto opportuno riunire nella presente lezione tutto ciò che il Sacerdote risguarda, ed il rimanente del Clero, riserbandoci nel trattato dei Sacramenti, e propriamente in quello dell' Ordine osservare le condizioni tutte, onde alcuno si ammetta, o si respinga dall' Altare.

Il Sacerdote si disse fin da'primi tempi ancora *Praesbyter*, e vuol dire uom vecchio, non perchè tale dovesse computarsi dagli anni, ma per la santità e per la prudenza e saggezza di che dev' essere adorno in grado eminente. E siccome ai Vescovi veniva inculcato dai Canoni primitivi che nulla di notevole avesser fatto nella loro Diocesi senza il consiglio de'Seniori, ossia dei Sacerdoti, così questi furon chiamati Vescovi, compastori, coadjutori dei Vescovi, e Prelati, e la loro dignità a quella solo dei Vescovi si disse inferiore.

Per quanto però è eminente la dignità de' Sacerdoti, il loro potere deve riguardarsi sempre subordinato a quello dei Vescovi. Essi alcune cose fanno *jure proprio*, ed in ragion dell' ordine, com'è per appunto consecrare il corpo e'l sangue di Gesù Cristo; alcune altre cose per delegazione e sotto la dipendenza dei Vescovi, come benedire, presedere, predicare, e battezzare; intendendosi per benedire ogni benedizione meno solenne nella Chiesa; per presedere, ogni precedenza sia nella sacra liturgia della Chiesa, sia nelle pubbliche preci, dovendo occupare il primo posto dopo i Vescovi; per predicare, l' annunziare la parola di Dio, come coadjutori dei Vescovi; e finalmente per battezzare, l' amministrazione dei Sacramenti del Battesimo, e della Penitenza, sempre subordinatamente al Vescovo.

Tutte queste funzioni così sublimi richiedono delle condizioni in colui che deve ascendere al Sacerdozio, come l'età di anni 25 cominciati, che abbia ministrato sull' altare per un anno nell' Ordine del Diaconato, a meno che al Vescovo non sarà altrimenti sembrato; e finalmente, giusta i decreti del Tridentino (1), che in un grave esperimento siasi mostrato degno e idoneo per annunziare la parola di Dio, e per amministrare i Sacramenti (a).

Al Sacerdozio succede prossimamente il diaconato. È questa una parola greca, che vuol dire ministero; onde diacono vuol dire mi-

(1) *Sess. XXIII. cap. XIV. de Reform.*

(a) Per diritto municipale abbiamo in rapporto ai Sacerdoti un rescritto del 15 settembre 1826, in cui s' ingiunse agli Ordinari che non lasciassero discessoriali senza il permesso del Ministro degli affari Ecclesiastici a quei Sacerdoti cattivi, obbligati col braccio della Polizia a far ritorno alla Chiesa natia; e volendo richiamare i buoni, che si dirigessero al ministro degli affari Ecclesiastici per le rispettive misure; incaricandosi ancora gl' Intendenti a non rilasciar passaporti a quei Sacerdoti che uscir volessero dalla Diocesi propria senza il permesso dell' Ordinario.

nistro. L'istituzion di quest'Ordine è antica nella Chiesa, e risale ai tempi Apostolici; imperocchè leggesi negli Atti degli Apostoli, scritti da S. Luca (1) che mormorando i Greci contro i Giudei, in quei tempi in cui tutto era comune presso i fedeli, che le loro vedove non fossero state così trattate nelle mense come quelle degli Ebrei, con questa occasione gli Apostoli attesero a sceglier persone che un tal peso si assumessero; e ciò per non esser distratti dalla predicazione e dall'orazione, dal che per altro non può inferirsi che questo solo sia stato l'oggetto della istituzione dei Diaconi, giacchè, datasi questa occasione, gli Apostoli loro commisero funzioni anche più nobili, come rilevasi dalla qualità di quei che dovevano eleggersi, e da ciò che si fece nella loro elezione. Imperocchè leggesi che gli Apostoli avendo prima convocata la plebe e ricevutane testimonianza, scelsero persone piene di Spirito Santo e di Sapienza: *pleni Spiritu Sancto et sapientia*; ed orando, loro imposero le mani; ciò che fatto non avrebbero se i Diaconi fossero stati deputati ad offici meramente civili. Così infatti sappiamo che Stefano e Filippo, i quali furono tra' primi sette Diaconi, il primo con tal coraggio predicò la fede, che meritò la corona del martirio, ed il secondo predicò Gesù Cristo a'Samaritani, e dopo avere istruito nella fede il Ministro Tesoriere della Regina Candace, lo battezzò.

Da ciò facilmente ricavar possiamo quali siano stati, e quali sien tuttora gli uffici dei Diaconi. Nei tempi primitivi essi avean cura delle vedove e dei pupilli, onde furono istituite le così dette Diaconie, in cui provvedevasi ai bisogni degl'indigenti (2); talchè nella persecuzione loro si apparteneva di attendere a quelli che erano in carcere per la fede, a'quali somministravano gli alimenti (3). In seguito essi ebbero ancora l'amministrazione della Mensa del Vescovo, ed in tutt'i tempi fu loro incarico il battezzare (4) non senza il permesso del Vescovo, o del Sacerdote, e nell'assenza dell'uno, e dell'altro; il predicare ciò che appartiene specialmente alla disciplina (5), e infine il ministrare al Sacerdote nella celebrazione dei divini misteri, e leggere l'Evangelo solennemente in Chiesa (6).

Oltre la probità del costumi ed una scienza competente, richiedesi nel Diacono l'età cominciata di anni 23, e l'aver servito per un anno nell'ordine del Suddiaconato. Le vesti delle quali fa uso nella Chiesa sono la dalmatica, il camice, e la stola, della quale deve far uso nel ministrare all'Altare, e nel leggere solennemente il Vangelo (7).

(1) *Cap. 6.* (2) *Anast. in Stephan. III.*
(3) *Cyprian. Epist. II. — Conc. Carthag. IV. can. 45.*
(4) *Can. Dioconus 19. Dist. XLIII.*
(5) *Can. Audire II. Dist. XXV.*
(6) *Can. Perlectis 1. Dist. XXV.*
(7) *Can. Diaconus 19. Dist. XCIII.*

Inferiore all'ordine del Diaconato si è il Suddiaconato. Sebbene nella Chiesa primitiva siasi fatta menzione di quest'Ordine (1), e sulla fine del VI secolo sia stata imposta al Suddiacono la legge del celibato, pure non fu prima del secol nono che fu annoverato tra'sacri (2). Al Suddiacono adunque appartiene portare all'Altare i vasi sacri, ministrare al Diacono nella celebrazione dei divini misteri, e leggere l'epistola solennemente in Chiesa (3). La sua veste è la tonicella col manipolo, ed il camice, ed i requisiti che si richieggono, oltre la scienza e i buoni costumi, si è l'età cominciata di anni 22. Il dippiù che risguarda il sacro patrimonio lo diremo nel trattato dei Sacramenti.

Son questi tre ordini detti nella Chiesa sacri e maggiori; diconsi maggiori per distinguerli dai minori, che or ora osserveremo; e sacri, non perchè gli altri non fossero sacri, giacchè anche santificano l'anima, ma perchè più da vicino si accostano all'Eucaristia, e perchè portan seco congiunto l'obbligo della continenza, e di recitare le ore canoniche. Oltre questi, sonovi altri quattro Ordini, che diconsi minori, cioè l'Accolitato, l'Esorcistato, il Lettorato, e l'Ostiariato. E se i Greci ne annoverano uno soltanto cioè il Lettorato, non è perchè non riconoscessero questi Ordini, ma perchè li considerano inclusi negli altri, specialmente l'Accolitato, e l'Ostiariato lo includono nel Suddiaconato. Del resto, Benedetto XIV definì (4) che se un Chierico Greco istituito Lettore, per dispensa speciale della Sede Apostolica volesse ascendere agli Ordini Maggiori secondo il rito latino, prima di ordinarsi Suddiacono, dovrebbe supplire a tre ordini tralasciati secondo questo rito; che se, oltre l'ordine del Lettorato, avesse ancora ricevuto il Suddiaconato, prima di ordinarsi Diacono secondo il rito latino dovrebbe supplire soltanto all'Esorcistato, riputandosi inclusi nel Suddiaconato gli altri due ordini.

Adunque il primo tra gli Ordini minori si è l'Accolitato, e si dissero con voce greca Accoliti quei Chierici, i quali accompagnavano i Vescovi ed i Sacerdoti; specialmente nelle sacre funzioni. La loro cura principale poi si è di accendere i luminari, onde furon chiamati ceroferari, e di preparare in vasi non sacri la materia adatta al Sacrifizio (5).

Prossimo all'Acolitato siegue l'ordine dell'Esorcistato; imperocchè sebbene ne'tempi primitivi il fugare i demonî dai corpi ossessi si connumerasse tra le grazie *gratis* date, e fosse proprio di ciascun fedele, pure in seguito si riservò a quei Chierici che si

(1) *Apud S. Ignatium Epist. ad Antioch.*

(2) *Can. Nullum 2. Dist. XXXVIII.* — *Can. Ante triennium 1. Dist. XXXI.*

(3) *Can. Cleros Dist. XXI.*

(4) *Const. Etsi Pastoralis n. 7.*

(5) *Can. Acolythus 16. Dist. XXIII.*

dissero Esorcisti, a'quali spetta imporre le mani sopra gli energumeni, o battezzati, o catecumeni (1).

Siegue il Lettorato, il quale è proprio di quei Chierici, che son deputati a leggere dalla Cattedra le divine Scritture ad instruzion dei fedeli (2). E finalmente l'Ostiariato risguarda coloro, che sono ordinati a conservar le chiavi e le cose della Chiesa, ammettere in essa i fedeli, e cacciarne gl'infedeli e gli scomunicati (3).

Son questi i sette ordini, i quali tutti non riconoscono in origine altro autore che Gesù Cristo, essendo essi antichissimi nella Chiesa, nè trovandosi nell'Ecclesiastica antichità alcun vestigio di loro origine in qualche Concilio: nè è verisimile che il divino fondator della Chiesa alcuna cosa avesse tralasciato che appartenesse, comechè sia, a'divini misteri ed alla sacra Gerarchia. Sarebbe una temerità l'assegnar con precisione il tempo di tale istituzione, non essendovi alcun vestigio nelle divine Scritture; possiamo però dire con qualche fondamento che sieno stati istituiti o nell'ultima cena, quando gli Apostoli furono ordinati Sacerdoti, oppure nei quaranta giorni, in cui Gesù Cristo, dopo il suo risorgimento, conversò cogli Apostoli parlando del Regno di Dio, come dice la Scrittura, e costituendo la sua Chiesa. I ministeri addetti a questi quattro ordini nei tempi primitivi, atteso il piccol numero dei fedeli e dei sacri ministri, furon commessi tutti a'Diaconi; in seguito, cresciuto il numero de'fedeli, si commise a diverse persone ciò che di sua natura e nella sua origine era separabile (4). Su questo fondamento non è improbabile, anzi la più comune opinione si è quella di coloro, i quali tengono che tutti i sette ordini sieno Sacramenti parziali, ordinati al Sacerdozio, da cui ricevono il lor complemento. Se poi l'Episcopato sia un ordine distinto dal Sacerdozio, sebbene altri tenessero il contrario, sembra più probabile la sentenza di coloro che sostengono la parte negativa, risguardandolo solo come l'estensione, ed il perfettissimo complemento del Sacerdozio: ma di questo a lungo i Teologi. A noi è bastato d'averne dato una idea; sicchè a complemento della presente lezione nient'altro resta se non dir qualche cosa sulla Tonsura chiericale.

Sebbene alcuni abbian tenuto, dopo il Fagnano, che la Tonsura sia un ordine, la maggior parte dei Teologi e dei Canonisti è di sentimento che sia soltanto una disposizione Ecclesiastica ad ottenere gli Ordini Sacri, ricevuta ed ammessa fin dai primi tempi nella Chiesa (5). Ciò rilevasi dal Concilio Cartaginese IV, dagli antichi Pontificali, e dal Sacramentario di S. Gregorio, in cui

(1) *Can. exorcista 19. Dist. XXIII.*
(2) *Can. Lector. 18. Dist. XXIII.*
(3) *Can. Hostiarius 19. Dist. XXIII.*
(4) Vedi S. Dionisio nel cap. 3. *de coelesti Hierarchia.*
(5) *Anicetus Papa in Epist. ad Episc. Galliae. D. XXIII. can. 2.*

tutte le Ordinazioni si dicono cominciare dall'Ostiariato, ed è conforme alla mente del Tridentino, in cui dicesi (1) che gli ordini così si distinguono, che coloro i quali si trovano di già insigniti della tonsura Chiericale ascendessero da'minori a'maggiori; anzi nell'istesso Concilio, distinguendosi sempre la tonsura dagli Ordini, si dice (2): *nullus prima tonsura initiatus, aut etiam in minoribus ordinibus constitutus, ante decimum quartum annum beneficium possit obtinere.* E finalmente il Catechismo dello stesso Concilio chiama la tonsura *quaedam praeparatio ad ordines accipiendos* (3). Che se alcune volte le decretali, e le Pontificie bolle (4) hanno chiamata la tonsura un ordine, ed han detto che per lei s'imprimeva il carattere chiericale, han preso l'ordine in senso ampio, ed hanno parlato del carattere estrinseco, cioè della tonsura che il chierico distingue dal secolare.

L'istesso Concilio di Trento ha stabiliti (5) i requisiti per ottenere la tonsura allorchè ha detto che i tonsurati debbon esser confermati, e conoscer debbono i rudimenti della fede, non che il leggere e scrivere: *prima tonsura non initientur qui Sacramentum confirmationis non susceperint, et fidei rudimenta edocti non fuerint, quique legere, et scribere nesciant, et de quibus probabilis conjectura non sit eos non saecularis judicii fugiendi fraude, sed ut Deo fidelem cultum praestent, hoc vitae genus elegisse.* L'istesso Tridentino spiegò ancora le condizioni acciocchè il Tonsurato avesse goduto del privilegio del canone e del foro (6): *fori privilegio*, così si espresse, *non gaudeat nisi Beneficium Ecclesiasticum habeat, aut Clericalem habitum et tonsuram deferens alicui Ecclesiae ex mandato Episcopi inserviat, vel in Seminario Clericorum, aut in aliqua schola, vel universitate, de licentia Episcopi, quasi in via ad maiores suscipiendos versetur.* Noi ci asteniamo dal comentar questo decreto del Tridentino, avendolo fatto nel parlare dei Chierici in generale.

LEZIONE XXVII.

DE' REGOLARI — ORIGINE DE' REGOLARI, E VARIE DIVISIONI DI ESSI.

Allorchè sul principio di questo libro tutte le persone per noi si divisero in laici, e Chierici, dicemmo che esisteva nella Chiesa, e pubblicamente riconoscevasi un terzo genere di persone, le qua-

(1) *Sess. XXIII. Can. 2.*
(2) *Ivi de Reform. Cap. 6.*
(3) *P. 2. c. 7. n. 13.*
(4) Innocenzo III. *Cap. cum contingat Extra lib. 1. tit. 14.* — Sisto V. *Constit. Sanctum, et salutare.*
(5) *Sess. XXIII. Cap. 4. de Reform.*
(6) *Sess. 23. Cap. 6. de Reform.*

li sotto il nome comprendonsi di Regolari. Ora ci piace, dopo aver parlato de'Chierici, dir qualche cosa di questi, i quali, ancorchè non fossero iniziati ne'Sacri Ordini, pure diconsi persone Ecclesiastiche, come quelli, che chierici non essendo, godono però dei privilegi di essi, atteso il peculiar modo di vita, che professano. Noi abbiam voluto dare a questo trattato il titolo de'*Regolari* come più generico di quello de'Monaci, comprendendosi sotto quel vocabolo non solo i Monaci propriamente detti, ma e i Frati, e i Chierici regolari, i quali tutti, purchè professino una regola ed i voti sostanziali di qualche pio istituto approvato dalla Chiesa, meritamente si chiamano regolari, a differenza de'secolari, i quali non vivono sotto una peculiare regola, ma sotto le leggi generali del chiericato. È questa una materia assai vasta per un canonista, e perchè i Regolari formano una non ignobil parte della Ecclesiastica gerarchia, e perchè dovendosi secondo le leggi del Tridentino trattar nelle curie le cause di annullamento di professione monastica, deve il canonista conoscere appieno in che consista un tale stato, e quali ne siano gli obblighi principali. Noi dunque tratteremo nella presente lezione dell'origine de'Regolari, e delle varie loro divisioni: in seguito dello stato attuale di essi nel nostro Regno, per riservarci nelle seguenti Lezioni di osservarne il governo e le diverse leggi che risguardano la loro gerarchia, non che parlare della professione religiosa, de'voti che vi sono annessi, e finalmente degli effetti che ne risultano.

Sebbene alcuni pretender vogliano che l'origine de'Regolari risalga fino a'tempi rimoti del testamento antico, pare però più verisimile la opinion di quelli i quali la stabiliscono dopo la fondazione e la propogazione del Cristianesimo in tutto il mondo. Ed infatti, se noi rileviamo dagli ecclesiastici monumenti che i primi tre secoli della Chiesa non riconobbero quel genere di vita, che divenne in seguito così celebre, dobbiam conchiudere ciò che leggesi di Elia, di Eliseo, e de'Nazarei non rappresentare che l'ombra soltanto e l'imagine del monastico stato. Non fu dunque che sul terminare del terzo secolo, a'tempi delle persecuzioni di Decio e di Diocleziano che molti, e per desiderio di menar vita più esatta, e per allontanarsi da'pericoli del mondo, ritiraronsi nell'Egitto, e ne'deserti della Siria e della Palestina, ed intrapresero questo novello genere di vita. I più distinti tra essi furono Paolo ed Antonio, bentosto seguiti da Pacomio, il quale nel deserto stesso molti ne riunì, e loro diede ancora regole, e precetti di cristiana perfezione. Tutti questi furon sulle prime chiamati Terapeuti, e in seguito si dissero monaci dal greco *monos*, che vuol dir *solus*. Essi si distinsero in doppia categoria; imperocchè alcuni si riunirono ne'Cenobî e furon detti Cenobiti, altri si contentarono rimaner soli, e furon detti Eremiti; e questi o furon vaganti ne'boschi, e si dissero *bosci*, o si ricoverarono ne'mounmenti de'morti, forse a non perder di vista l'ultimo fatal momento, e furono

chiamati *memoriti*; altri presso alla colonna esposti alla intemperie dell'aria furon detti *stiliti*, ossia *columnari*; e finalmente altri intenti sempre a lodare Iddio furon detti *Acemeti* ossia *insomnes*.

Il primo, che dalla solitudine de'deserti chiamasse in città i Monaci, fu appunto S. Basilio, il quale da Monaco, eletto Vescovo di Cesarea, volle che i monaci lo coadjuvassero nell'amministrazione della sua vasta Diocesi; egli costrui Monasteri, e diede a' Monaci regole di alta perfezione. Or quello che S. Basilio fece in Oriente, nel VI secolo della Chiesa esegui S. Benedetto in Occidente. Imperocchè, sebbene la vita claustrale fosse stata in Italia ed in Roma portata da S. Attanasio, e molti vi si fossero edificati Monasteri; però non avean questi una regola uniforme. S. Benedetto, ritiratosi prima in Subiaco, in Montecasino di poi, riunì i Monaci sotto una regola costante, onde fu chiamato *Pater Monachorum*. Così molti furono i Monasteri Benedettini specialmente in Italia, donde uscirono per più secoli Pontefici Sommi ad occupar la Sede di Pietro, Cardinali, ed un numero infinito di Prelati; e quando altra lode mancasse a que'Monaci, non si può rammentare senza gratitudine quanto abbiano essi oprato a conservar le scienze e le arti, le quali sarebbero rimaste tra noi spente per le incursioni de'Barbari. Sebbene una fosse la regola di S. Benedetto, pure fu soggetta a varie riforme, secondo novelle costituzioni e modifiche che subì per uomini insigni in santità. Così sorse l'ordine Camaldolese, istituito da S. Romualdo nel 1012; l'ordine Certosino, che istituì S. Brunone nel 1084; l'ordine Cisterciense, formato da Roberto nel 1098; la Congregazione di Montevergine, che riconosce S. Guglielmo per autore, istituita nel 1124; e quella de'Celestini da Pietro Morrone, che fatto Pontefice, prese il nome di Celestino V, istituita nel 1274, ed altre.

Dovendo la vita monacale per sua natura esser lontana da'tumulti dei popoli, non poteano i Monaci soli accorrere a'bisogni di questi. Un'altra epoca venne nella Chiesa in cui non sol bastava conservar l'antico, ma per le eresie che giornalmente ripullulavano, doveasi sostenere la Religione contro i nemici colla predicazione e coll'esempio, mostrato specialmente nel distacco dalle cose terrene; e furon questi i motivi per cui l'ordine della Provvidenza fece sì che sorgessero nella Chiesa novelli Istituti. Da qui sul principio del secolo XIII furono nella Chiesa istituiti gli Ordini detti de'Mendicanti, e quelli che li professarono furon detti Frati. Essi doveano attendere a predicare il domma e la Evangelica morale, servir di ajuto al clero secolare, e vivere colle elemosine de'fedeli senza nulla possedere. I più celebri fra questi furon quattro, cioè l'Ordine de'Predicatori, istituito da S. Domenico, l'Ordine de'Minori da S. Francesco, quello de'Carmelitani, a quali fu data la regola da Alberto Patriarca di Gerusalemme, e finalmente l'Agostiniano così chiamato, perchè da Innocenzo IV fu riunito da varie Congregazioni romitiche, dette Agostiniane. Oltre

questi quattro principali Ordini, vari altri ne volean sorgere, quando piacque a' Padri Lateranesi e Lionesi (1), di stabilire co'loro decreti che non più s'istituissero ordini Regolari nella Chiesa; ciò che non poteva impedire che stante un giusto motivo, il Sommo Pontefice, a cognizion di causa non potesse altri approvarne. Infatti comparvero novelli Ordini di Frati Mendicanti, come quello de'Trinitari, istituito in Francia da S. Giovanni de Matha e da S. Felice di Valois, quello di S. Maria della Mercede, introdotto nella Spagna da S. Pietro Nolasco e da S. Raimondo di Pennafort, ambedue diretti alla pia opera del riscatto de'prigionieri fatti schiavi; l'Ordine de'Serviti, istituito da sette Beati, tra quali dal B. Alessio Falconieri; i Gerolimitani dal B. Pietro da Pisa; i Minimi da S. Francesco di Paola; i Fratelli della Carità da S. Giovanni di Dio; i Carmelitani scalzi da S. Teresa, ed altri.

Finalmente la terza specie de'Regolari prende il nome di Chierici Regolari. Avendo Lutero attaccato il dogma, e biasimato alcuni abusi del Chiericato Romano, facea mestieri che non sol quello si difendesse contro l'eresiarca, ma ancora si rettificasse il viver de'Chierici, e si restituisse l'antico spirito del cristiano Sacerdozio. Da quì S. Gaetano Tiene cominciò la riforma del clero, e si può chiamare il padre di tutt'i Chierici Regolari. Egli istituì l'Ordine de'Teatini, così chiamato da Giovanni Caraffa, suo compagno, Vescovo Teatino, o di Chieti, ed i suoi Chierici ebbero vita comune, e voti solenni. Sulle sue orme S. Girolamo Emiliani istituì la Congregazione de'Somaschi, il Venerabile Anton-Maria Zaccaria di Cremona quella de'Barnabiti, S. Francesco Caracciolo i Chierici Regolari Minori, S. Camillo de Lellis i Ministri degl'Infermi, S. Giuseppe Calasanzio i Chierici Regolari delle Scuole Pie, S. Ignazio di Loyola i Padri Gesuiti, soppressi da Papa Clemente XIV, e restituiti dipoi da Pio VII, ed altri. In seguito altri Chierici si stabilirono, i quali si vollero legare con voti semplici, come i Padri dottrinari, istituiti dal Venerabile Cesare di Bus, i Padri della Missione da S. Vincenzo de Paoli, i Padri del SS. Redentore da S. Alfonso de Liguori, i Padri del SS. Sacramento dal P. D. Vincenzo Mannarino, i Padri della Sacra Famiglia di Gesù Cristo dal Venerabile D. Matteo Ripa, ed i Padri dell'Oratorio da S. Filippo Neri. Finalmente i Padri Pii Operari, istituiti dal Venerabile P. D. Carlo Caraffa, si considerano come Preti Secolari, nè emettono alcun voto.

Nè mancarono nella Chiesa ancora degli Ordini Militari, i quali la difendessero dalle invasioni de'Turchi, e ricettassero e proteggessero i Pellegrini che portavansi a visitare i luoghi Santi. Tali furono i Cavalieri del Santo Sepolcro, addetti in Gerusalemme a custodire il Sepolcro del Signore, i Cavalieri di S. Lazzaro, isti-

(1) *Cap. ult. de Relig. Domib. — Cap. unic. eod. in VI.*

tuiti a curare gl'infermi, e specialmente i lebrosi, i Templari addetti a difendere da corsari i pellegrini, che portavansi a visitare il Tempio del Signore, i quali poi, a premura di Filippo il Bello Re di Francia, furono soppressi da Clemente V nel Concilio di Vienna. Più, i Cavalieri Tentonici nella Germania, i Sacri Soldati di Cristo nel Portogallo, i Cavalieri di S. Stefano nella Toscana, i Cavalieri della SS. Annunciata e de'Ss. Maurizio e Lazzaro nella Savoja. Finalmente quelli, che tra tutti maggiormente si distinsero, furono i Cavalieri di Rodi, o di Malta, chiamati così da Rodi, che prima occupavano, e presa questa da Turchi, da Malta, lor conceduta dall'Imperatore Carlo V. E tuttochè questa si possegga al presente dagl'Inglesi, continuano pure a chiamarsi Cavalieri di Malta. Fin quì dei diversi Ordini Regolari in generale.

LEZIONE XXVIII.

DE' REGOLARI NEL NOSTRO REGNO.

I diversi Ordini de'Regolari furono in diversi tempi ammessi nel nostro Regno. Una restrizione di essi cominciossi a praticare nel Regno di Ferdinando IV, ma sopraggiunta dappoi la Militare occupazione, furono del tutto soppressi ed estinti, ad eccezione di pochi mendicanti, i quali, sebbene fossero conservati, non pertanto s'impedì loro che altri ne avessero vestiti. Venne in seguito la restaurazione, e non potendosi tutti gli antichi Monasteri rimettere per la distrazione de' loro beni, pure si pensò coll'ultimo Concordato del 1818 a restituirli in gran parte. Si disse dunque nell'articolo XIV: « Le attuali ristrette circo-
» stanze economiche del Patrimonio Regolare non alienato, e tro-
» vato da S. M. al suo ritorno nell'amministrazione del così det-
» to Demanio, non permettendo di ripristinare tutte le case reli-
» giose dell'uno e dell'altro sesso, le medesime verranno ripri-
» stinate in quel maggior numero che sarà compatibile co' mezzi
» di dotazione, e specialmente le Case di quegl' Istituti, che sono
» addetti alla istruzione della gioventù nella religione e nelle let-
» tere, alla cura degl'infermi, ed alla predicazione. I beni de'Re-
» golari possidenti non alienati saranno con debita proporzione
» ripartiti fra i Conventi da riaprirsi, senza avere alcun riguardo
» a' titoli delle antiche proprietà, che in vigore del presente arti-
» colo tutti restano estinti. I locali religiosi non alienati, eccettuati
» quelli interamente addetti ad usi pubblici, se per mancanza di
» mezzi non potranno ripristinarsi, formeranno parte del patri-
» monio Regolare; ed essendovi l'utilità del detto patrimonio po-
» tranno anche alienarsi colla condizione che il prezzo che se ne
» ritrarrà, debba surrogarsi in vantaggio del patrimonio mede-
» simo. Si aumenterà il numero de' conventi esistenti di religiosi

» Osservanti, Riformati, Alcantarini, e Cappuccini, qualora le circostanze ed il bisogno delle popolazioni li richieggono. Fissate » le rendite, e le località già enunciate, sarà libera la vestizione » de' novizi degli Ordini regolari possidenti, e delle monache, in » proporzione de' mezzi di sussistenza; come allo stesso modo sarà libera la vestizione de' novizi pe' religiosi mendicanti. Le doti delle fanciulle che si monacheranno saranno impiegate in favore del Monastero, secondo le disposizioni canoniche. Tutti i » religiosi sì mendicanti, che possidenti, che saranno ripristinati, » egualmente che quelli che esistono, dipenderanno da' loro rispettivi Superiori Generali. A' religiosi di quegli Ordini Regolari possidenti che si riammetteranno ne' domini di qua dal Faro, » ottenendo l' indulto apostolico di secolarizzazione, e non essendo provveduti di beneficio Ecclesiastico, il governo per conto » dell' Erario continuerà a titolo di patrimonio la pensione di cui » ora godono, finchè sieno provveduti di un corrispondente beneficio o cappellania. A' religiosi poi di quegl' Istituti che non potranno ripristinarsi, il Governo continuerà indistintamente il » pagamento delle loro attuali pensioni (a) ».

Si è domandato se il Regolare secolarizzato, o fatto Vescovo possa far testamento. Sebbene i Canonisti e i Legali non fossero

(a) In esecuzione delle disposizioni del Concordato, furono emanati due decreti del 9 agosto 1819, e 20 Aprile 1820, in cui si provvide al ripristinamento delle case religiose dell' uno e dell' altro sesso; ed affinchè si fosse tenuta una giusta distribuzione nella ripartizione delle rendite, fu creata una Commissione sotto il titolo di *Amministrazione dell' Ecclesiastico Patrimonio Regolare*, la quale prendesse cura di detti beni, e li assegnasse proporzionatamente alle rispettive Comunità, come infatti si eseguì.

Dippiù, non tutt' i religiosi essendo rientrati ne' Chiostri, si ordinò loro che si avessero procurato il breve di secolarizzazione, e vari decreti furono in seguito emanati riguardo a questi religiosi secolarizzati. Imperocchè con ministeriale del 10 giugno 1829 si disse che i religiosi secolarizzati potessero ottenere per le vie regolari un beneficio o cappellania perpetua, comunque appartenessero ad ordini ripristinati, o non ripristinati, ma sempre con esame, e concorso, giusta il breve *Impensa*; però a dati eguali di merito vi è ragione di preferire i religiosi secolarizzati di ordine ripristinato. Più, con altra del 30 Aprile 1831 si ordinò che quante volte ne' Cleri ricettizi si trovino Religiosi debitamente secolarizzati, e forniti del carattere sacerdotale, debbono costoro prendere la precedenza su dei Chierici ordinati *in minoribus* o *in sacris*, per serbarsi la gerarchia ecclesiastica. Ordinati poi che saranno Sacerdoti i cennati Chierici, che si trovano partecipanti fin dal tempo del loro Chiericato Inferiore, andranno allora a prender quel luogo che loro spetta da Sacerdoti secondo l' epoca della loro entrata nella partecipazione. Venne infine con rescritto del 6 Febbrajo 1822 dichiarato che possono rientrare in Comunità i religiosi secolarizzati, purchè la Comunità medesima condiscenda a riceverli, ma le pensioni, che godono debbono pagarsi al rispettivo monastero durante la vita de' Religiosi che vi si ammettono. Nel caso però che il Religioso uscisse dal Convento, o facendo uso della secolarizzazione ottenuta, o per altra via qualunque, allora la persona sarà diffinitivamente depennata dal Gran Libro del Debito Pubblico, senza essere ulteriormente pagata la pensione nè al monastero, nè al Religioso.

tutti ben di accordo, specialmente sul primo caso, pure a noi sembra più ragionevole tenere la parte negativa per l'uno, e per l'altro, poggiati sul principio che i voti monastici, tra quali evvi quello di povertà, essendo perpetui, non restano mai annullati: a meno che non vi si dispensasse con un Breve Pontificio.

Tutto ciò ha rapporto a' Regolari; in quanto poi alle Monache, essendo stata nel decennio dalla Militare Occupazione vietata la Professione, fu questa ripristinata nella restaurazione della Monarchia (1). Esse sono al tutto soggette all'Ordinario nello spirituale e nel temporale, salve quelle esenzioni, nelle quali sono esse libere dalla sua giurisdizione: dipendono però in alcuni casi da lui come delegato della Sede Apostolica, come vedrassi a suo luogo (a).

(1) Con decreto del 20 settembre 1815.

(a) I Conservatori furono pure regolati con altro decreto del 29 febbrajo 1816, di cui noi quì riportiamo gli articoli.

Art. 1. Tutti i Conservatori di donne, esistenti in Napoli, i quali nel 1805, e negli anni seguenti sono stati amministrati da governatori laici, o da' consoli delle diverse arti e mestieri, continueranno ad esser governati in egual forma ».

» 2. Quei Conservatori di Napoli, che nel detto anno 1805 venivano governati da Sacerdoti secolari o regolari, ovvero dalle rispettive superiore, continueranno ad esser regolati da particolari governatori, come lo sono attualmente ».

» 3. Le eccezioni pronunziate col nostro decreto del 14 corrente febbrajo per le congregazioni, e pie adunanze di Napoli, rispetto alla reddizione dei conti, saranno applicabili all'amministrazione de' conservatori descritti nei due precedenti articoli ».

» 4. Il numero de' governatori di ciascun conservatorio in Napoli sarà quello di tre. Vi sarà sempre tra essi un Sacerdote, che verrà proposto dall'Arcivescovo di Napoli. L'esercizio delle loro funzioni durerà un triennio. Sono eccettuati da questa regola i Conservatori delle diverse arti e mestieri, dei quali si osserveranno i rispettivi statuti ».

» 5. L'obbligazione inerente a' consoli delle medesime arti e mestieri di rendere i conti dell'amministrazione de' conservatori innanzi ai razionali eletti dalle rispettive corporazioni sarà esclusivamente adempita ».

» 6. Tutt' i Conservatori di donne, esistenti in provincia, i quali nel 1805 erano governati dai deputati ed agenti eletti dai comuni, continueranno ad essere amministrati nello stesso modo ».

» 7. I Conservatori delle provincie, che nell'epoca stessa erano governati dalle proprie Superiore, ed ora trovansi commessi al regime delle commissioni amministrative, saranno d'ora innanzi amministrati da una Commissione particolare di tre individui, cioè da un Ecclesiastico deputato in ogni anno dall'Ordinario della Diocesi, e da due laici, proposti in ogni anno dal decurionato, ed approvato dal Consiglio generale degli ospizi ».

» 8. Quei Conservatori delle provincie, che nel 1805 eran governati dagli Ecclesiastici, torneranno sotto l'antico sistema dell'amministrazione in quanto alla qualità degli amministratori ».

» 9. I conti, che dovranno dare gl'individui, o Ecclesiastici, o secolari, i quali amministreranno le rendite de' Conservatori delle provincie, saranno resi in conformità dell'art. 7 del nostro decreto del 1° corrente febbrajo ».

» 10. Le disposizioni contenute in tutt'i precedenti articoli rispetto a'Con-

Finalmente per ciò che risguarda gli Ordini Cavallereschi, oltre i divisati nella precedente Lezione, abbiamo di peculiare nel nostro Regno l'Ordine di S. Gennaro, istituito da Carlo III Borbone. Esso ha per insegna la croce terminata nelle punte da gigli ed in mezzo di essa l'imagine del Santo in abito vescovile col libro del Vangelo, le ampolle del sangue sparso nel martirio, e 'l motto: *in sanguine foedus*. Il Sovrano è il Gran-Maestro, e vari ne sono i Cavalieri. Gli statuti dell'Ordine consistono specialmente nella promessa di difendere la Cattolica religione, di serbare al Re inviolabile fedeltà, e di ricusare il duello. Benedetto XIV lo arricchì ancora di singolari privilegi. Indi Ferdinando IV, dopo avere restaurato l'ordine Costantiniano, e arricchitolo di rendite, e fregiatolo d'insegne, istituì nella restaurazione della Monarchia l'ordine di S. Giorgio, da sostituirsi a' Cavalieri delle due Sicilie, stabiliti a tempo dei Francesi sotto l'occupazione di Giuseppe Bonaparte. Quest'ordine fu detto ancora della Riunione, per segnare il tempo in cui i due regni separati si composero in uno, ed essendo puramente militare, non fu concesso che a' militari. Infine, a premiare coloro che s'eran distinti nelle ultime vicende per la loro fedeltà ed attaccamento al Trono, Francesco I istituì un altro ordine Cavalleresco consistente in semplici Cavalieri, in Commendatori, ed in Grandi-Croci; il quale ordine dal nome del suo Istitutore fu detto di Francesco I.

LEZIONE XXIX.

SUL GOVERNO DE' REGOLARI.

Sebbene sul principio i Monaci non fossero stati chierici, ma del numero de' laici, e quindi totalmente soggetti alla giurisdizion Vescovile (1), pure ebbero degli immediati superiori, acciò li reggessero e governassero; così dieci monaci furon soggetti ad un solo che chiamaron Decano, cento di essi ad un Centurione, e tutti all'Abate, voce che corrisponde a quella di Padre: coloro poi che una certa preminenza ottenevano tra gli Abati furon detti Archimandriti. E sebbene, in seguito de' decreti di Siricio e di Gelasio (2), lor si concedette di potere divenir chierici, si comandò nel tempo stesso che non fossero ordinati se non dal proprio Vescovo (3); si disse poi esser *proprio* quel Vescovo nella cui Diocesi trovavasi il monastero di colui che esser dovea ordinato. Pa-

servatori saranno applicabili anche a' Ritiri ed agli Orfanatrofii delle provincie ».

» Tutto ciò che riguarda la parte spirituale di tutt' i divisati stabilimenti rimane sotto la vigilanza e dipendenza de' rispettivi Ordinari ».

(1) *Conc. Calcedon. can. 4.*

(2) *Can. Monachos C. XVI. q. 1. — Can. Priscis. Dist. LV.*

(3) *Can. Cum nullus de Temp. ordin. extrav.*

pa Pelagio fu il primo il quale, avendo comandato che i Monaci si scegliessero l'Abate indipendentemente dal Vescovo, introdotta la legge diocesana, e la legge di giurisdizione, esentò i Monaci da quella, e quindi non più pagarono agli Ordinari il Cattedratico, il Sinodatico, e gli altri tributi e prestazioni che soleansi da altri dare (1); nè andò guari che Gregorio I li sottrasse anche *in spiritualibus* dalla giurisdizione dell'Ordinario. In forza di questi privilegi avvenne in primo luogo che i Monaci esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario riconoscessero per ordinario il Romano Pontefice (2); che il Vescovo diocesano non potesse visitare, o alzar trono nei Monasteri (3), e che i Monaci esenti potessero essere ordinati da qualunque Vescovo (4); ne avvenne in secondo luogo che l'Abate divenisse l'Ordinario Prelato del suo Monastero, e delle Chiese soggette, su cui esercitar potesse giurisdizione quasi Vescovile (5). Da qui varie condizioni si stabilirono per la elezione degli Abati. Si disse in primo luogo che dovesse esser professo (6); in secondo luogo che fosse Sacerdote, o almeno che tra un anno ascender potesse a quest'ordine, essendo al suo ufficio annessa la cura delle anime (7); 3.° che fosse nato da legittimi natali (8); 4.° che fosse di quel Monastero, cui dovea presedere, sebbene non fosse vietato, in difetto di questo, assumerlo da altro Monastero. Si disse dippiù che l'elezione dell'Abate non esente dall'Ordinario avesse dovuto confermarsi da questo, e quella dell'esente, dal Romano Pontefice; si stabilirono finalmente i suoi doveri, e i suoi diritti.

In quanto ai primi è da osservarsi che l'Abate attender dee ai costumi de' Monaci, ed alla regolare osservanza; può quindi sospenderli, scomunicarli, ed assolverli (9). Deve attendere all'economia della comunità, ma non può alienare i beni di essa, se non per causa di necessità, o di utile, e col consenso del Capitolo, e della Santa Sede (10). Può conferire *intra septa Monasterii* gli ordini Minori (11), e nella sua Chiesa dare la benedizione solenne sul po-

(1) *Can. Abbatem Can. XVIII. q. 2. — Can. Cum venerabilis de Religios. Domib. — Can. Inter caetera C. X. q. 3. Can. Cum pro utilitate C. XVI. q. 1.*

(2) *Cap. Nulla Dist. CXIII.*

(3) *Can. Luminoso C. XVIII. q. 7.*

(4) *Cap. Constitutus de Religios. Domib.*

(5) *Cap. Quanto de Offic. Ordin. Extrav. — Cap. Abbates. De Privileg. in VI.*

(6) *Cap. Nullus de Elect. in VI.*

(7) *Cap. de Ætate et Qualitate, et Ord. Praeficiend. Cap. Cum in Curat. de Elect. extrav.*

(8) *Cap. 1. De filiis Praesbyt. extrav.*

(9) *Cap. Reprehensibilis de Appellat. — Cap. Monachi de Sent. Excommun. cap. Religioso eod. in VI.*

(10) *Clement. Monasterior. de Rebus Eccles. alienant.*

(11) *Cap. Abbas de Privil. in VI.*

polo (1). In quanto poi a'secondi, cioè ai dritti degli Abati posson questi sedere in Concilio dopo i Vescovi, e possono far uso di tutti gli ornamenti Vescovili, non esclusa la mitra; su la quale ordinò Clemente IV che nel sedere in Concilio non potessero usarla di lama d'oro o d'argento, ma per una certa differenza da'Vescovi, si contentassero che fosse bianca col semplice ricamo; ciò che non si verifica nelle altre funzioni (2).

I Frati nella loro istituzione furono chierici, ad eccezione di quelli tra loro che addetti al servizio manuale, furon detti Conversi, e tutti immediatamente soggetti alla Santa Sede; attesero specialmente alla predicazione, e all'insegnamento delle scienze sacre. Essi non ebbero Abati, e sebbene i loro superiori fossero sforniti di peculiari insegne, ebbero però sui loro Frati quella stessa giurisdizione che vantaron gli Abati sui Monaci. Furon essi chiamati Priori, o con altra equivalente nomenclatura; da quì la differenza tra il priore Conventuale, ed il Claustrale, essendo il primo colui che comanda, ed il secondo quello che ha giurisdizione su Monaci, presso i quali dovendo essere l'Abate occupato in altre cure di maggior momento, commette la cura interna dell'osservanza e disciplina monastica a colui che n'è il Priore claustrale.

Queste esenzioni dei Monaci e Frati, e l'immediata loro soggezione alla Santa Sede produssero delle lagnanze ne' Vescovi, i quali mal volentieri osservavano nelle loro diocesi persone che si dicevano non appartenere alle stesse; e S. Bernardo ne faceva le sue lagnanze con Eugenio III allora Romano Pontefice (3). Ma, prima nel Concilio di Costanza sotto Martino V, ed in seguito nel Concilio di Trento si pensò al modo di non rendere abusivi, e di detrimento alle anime ed alla Ecclesiastica gerarchia cosiffatti privilegi. Si stabilì adunque in quello di Trento che, senza cessare i Regolari di essere immediatamente soggetti alla Santa Sede, il Vescovo, come delegato della stessa Sede Apostolica, molte cose potesse disporre su di essi: Così 1° il Vescovo, come Delegato della Sede Apostolica, può punire i Regolari esenti, i quali vivono fuori del Monastero (4). 2° Può correggere quelli, che essendo in Monastero, qualche delitto commisero fuori lo stesso, se il Superiore avvertito dal Vescovo non lo corregga tra lo spazio di un tempo stabilito (5). 3° I Monasteri ai quali è annessa la cura delle anime, possono esser visitati da' Vescovi, e debbono loro ubbidire in tutto quello che risguarda la cura delle stesse (6). 4° I Monasteri commendati, nei quali non havvi regolare osservanza, cioè un competente numero di Religiosi, possono esser visitati dal Vescovo; quelli poi in cui vi è la rego-

(1) *Conc. Trid. Sess. XXV. de Regul.*
(2) *Cap. Ut Apostolicae 6. de Privilegiis in VI.*
(3) *De Considerat. ad Eugenium III.*
(4) *Sess. VI. de Reform. cap. 5.*
(5) *Sess. XXV. de Regul. cap. 14.*
(6) *Sess. XXV. cap. 11.*

lare osservanza, e che abbian deviato dal dovuto metodo di vita, possono esser corretti dal Vescovo, quando ammoniti i Superiori della necessità di restaurarvi l'osservanza, non l'abbiano fatto tra sei mesi (1). 5° I Monasteri esenti, i quali non sonosi formati in Congregazioni, nè hanno i loro Visitatori, anche sono soggetti al Vescovo (2). 6° I Monasteri di Monache esenti debbono essere diretti dai Vescovi, come delegati della Sede Apostolica (3), specialmente per ciò che risguarda la clausura (4). 7° I Regolari non possono confessare i Fedeli, se prima non ne abbiano ottenuta licenza dal Vescovo (5). 8° Non possono predicare, contradicendovi il Vescovo (6). Finalmente i Regolari muniti di qualsivoglia privilegio debbono obbedire ai Vescovi nelle censure e negl'interdetti da questi prescritti, ed osservare le festività, i riti, e tutto ciò che risguarda il culto divino (7). Questi sono i principali decreti del Concilio di Trento, che formano il dritto in vigore concernente i Regolari nei loro rapporti co'Vescovi, e che non solo risguardano i Monaci e Frati, ma ancora i Chierici Regolari, secondo la divisione accennata nelle scorse lezioni.

Per quanto però i Regolari sieno stati sottoposti alla giurisdizione Vescovile, non cessano di formare tante distinte corporazioni, le quali regolar si debbono coi peculiari loro statuti. Essi formano altrettante società, il cui governo è o assoluto, o temperato, secondo la volontà dei rispettivi loro Legislatori, e riconoscono tutti un peculiare Capo Supremo, il quale per lo più prende il nome di Generale, ed ordinariamente risiede in Roma (a).

(1) *Sess. XXI. de Reformat. cap. 8.*
(2) *Sess. XXV de Regul. cap. 8.*
(3) *Sess. XXV. de Regul. cap. 9.*
(4) *Sess. XXV. cap. 5.*
(5) *Sess. XXIII. de Reform. cap. 15.*
(6) *Sess. XXIV. de Reform. cap. 4.*
(7) *Sess. XXV. de Regul. cap. 12.*

(a) Presso noi la Prammatica del 28 Giugno 1786, sottrasse tutti gli ordini religiosi dalla giurisdizione dei Generali esteri, e li sottopose nello spirituale ai Vescovi, e nell'economico e temporale al Regio Governo conservando sempre la loro forma primitiva; richiedeasi adunque il permesso del Re per eleggersi nei Capitoli i Superiori Nazionali, e Provinciali, ed ottenutane la conferma presentar si doveano ai Vescovi rispettivi per la giurisdizione spirituale. Questa Prammatica fu abrogata coll'ultimo Concordato, in cui si disse « che tutti i religiosi sì mendicanti, che possidenti, che saranno ripristinati, egualmente che quelli che esistono, dipenderanno dai rispettivi loro superiori generali. »

In quanto poi alle visite dei Monasteri e Conventi che si fanno dal Generali dell'Ordine, o Ministri, e Vicarî Generali in Sicilia, prescrisse il Re col rescritto dei 31 maggio 1827 doversi osservare che quante volte abbiano essi bisogno della forza dell'autorità secolare per reprimere l'insubordinazione di qualche religioso, ed essere obbediti, debbono dirigersi al Luogotenente Generale in Sicilia, da cui debbono essere opportunamente sostenuti; che possono fare provvisoriamente eseguire que'decreti che emaneranno in ordine alla disciplina, al bene comune della Monastica Provincia, ed ai casti-

Siccome pel governo de'Regolari è destinato l'Abate, così quello delle monache è commesso alle Badesse, o Prioresse. A queste appartiene distribuire il necessario alle monache, e correggere le inosservanti (1): non possono però sospendere chicchessia, scomunicare, o assolvere. I requisiti che si richieggono ad ottenere una tal preminenza, oltre una più esatta esemplarità di costumi, si riducono all'età di anni 40, e di otto anni di professione, e col consenso del Vescovo, sono elette dalle Coriste per voti secreti, ed a triennio (2), a meno che le regole peculiari altrimenti non comandino. Fin quì sul governo de' Regolari.

ghi disciplinari, dandone indi notizia a S. M.; ma che i decreti profferiti riguardo agl'individui, tanto per privazioni, quanto per pena di espulsione dalla Religione, o per altre gravi punizioni, non debbano essere eseguiti senza essere stati prima dal Re approvati.

Or siccome nessuna società si può concepire senza una sanzione penale contro i trasgressori delle Leggi, oltre le pene canoniche si diede a'Superiori tutta la facoltà di richiamare al dovere anche con pene afflittive i Religiosi poco amanti delle regole, e del professato istituto. Queste leggi, emanate dal potere Ecclesiastico, vennero variamente modificate nel nostro Regno; noi per amore di brevità ci contenteremo di addurre qui quelle che attualmente sono in vigore.

Col decreto adunque del 14 Febbrajo 1823 approvossi il seguente regolamento.

» Art. 1. È permesso a'Superiori dei Regolari di tenere nei rispettivi Conventi una, o più camere in forma di carcere per la custodia disciplinare dei Religiosi, allorchè taluno di essi sia trasgressore della purità dei costumi, ed in generale de'suoi doveri, nascenti dalle regole del proprio istituto ».

» 2. Le camere per la custodia disciplinare non possono essere in pian terreno, ma in uno dei corridoi del Convento, dovendo avere la stessa ampiezza delle altre stanze della comunità, e le finestre la stessa misura delle altre, difese però con cancelli di ferro ».

» 3. I religiosi, che per misure disciplinari vi saranno rinserrati, potranno trasportarvi il proprio letto, e qualche altra cosa che sia loro necessaria. Si darà ai medesimi il solito cibo della comunità, tranne i casi ne'quali la rispettiva regola desse su questo articolo delle particolari facoltà a'superiori dell'ordine ».

» 4. La custodia disciplinare sarà ordinata dal Superiore della comunità, prese le debite misure, e licenze superiori, che prescrive la rispettiva regola ».

» 5. Se la trasgressione designata nell'articolo 1° richiedesse più severe disposizioni, se ne farà rapporto al Ministro degli affari Ecclesiastici, ed in Sicilia al Luogotenente Generale, con esporre distintamente il caso che esige tal maggiore severità, e potrà eseguirsi dopo ottenutone il corrispondente permesso ».

» 6. Se nei casi espressi negli articoli precedenti il Superiore della comunità avesse bisogno della forza potrà richiederla all'autorità superiore del luogo, al quale è affidata la polizia ordinaria ».

» 7. Resta riserbato a' Religiosi il ricorso per via di abuso, sia per la qualità del carcere, laddove fosse contrario al presente regolamento, sia per l'eccesso delle misure disciplinari, oltre quelle, che sono state permesse ».

(1) *Conc. Cabillonense II. can. 54. — Conc. Aquisgran. cap. 13.*

(2) *Cap. Indemnitatibus 43. de Elect. in IV. — Trid. Sess. XXV. cap. 7. de Regul. Bull. Gregorii XIII. Exposuit. 1. Jan. 1583.*

LEZIONE XXX.

NOVIZIATO E PROFESSIONE DE' REGOLARI.

Se al dir de' Canoni: *monachum non habitus, sed professio facit* (1), dopo aver noi parlato dell'estrinseco dello stato religioso, è necessario intrattenerci ad osservare quello appunto in che tale stato consiste, che è la religiosa professione; cosicchè per meglio approfondire tale materia, ne osserveremo i preliminari, gli aggiunti, e le conseguenze. Alla professione precede il Noviziato, affinchè ciascuno abbia tempo di poter conoscere lo stato che vuole abbracciare, e gli obblighi importantissimi che vi sono annessi, e nel tempo stesso l'istituto Regolare possa fare esperimento de' costumi e delle qualità del Novizio: onde questa disposizione cedendo a vantaggio non solo del Novizio, e dell'istituto regolare, ma di tutta la Chiesa, la quale potrebbe soffrir detrimento da inconsiderate professioni, non si può per mutuo consenso dispensare; quindi alcune condizioni si richieggono essenzialmente per essere taluno ammesso al Noviziato. Queste si riducono a tre.

In primo luogo si è disposto che colui che entrar vuole in religione, sia battezzato, perchè se l'istituto Regolare forma parte della Chiesa, niuno a quello può appartenere, se prima mercè del battesimo non sia a questa ascritto.

In secondo luogo debb'esser di proprio dritto, *sui juris*, perchè in forza della professione, dovrà in seguito tutto dedicarsi a quell'Istituto, cui avrà dato il nome, ciò che è incompatibile a colui il quale si trova di già obbligato all'altrui servizio. Da quì seguono diversi corollari. Dunque 1° i servi non potranno essere ammessi in Religione, senza il consenso de'loro padroni, ed ammessi, non sarà valida la loro professione, se prima non sarà passato un triennio dall'ingresso in Religione, senza che il padrone lo abbia reclamato, perchè in questo caso si presume il suo tacito consentimento (2). 2° I Vescovi non possono nè lecitamente, nè validamente essere ammessi in Religione senza licenza del Papa (3), perchè in perpetuo sonosi ligati alla loro Chiesa; ma non così i Sacerdoti anche curati, i quali stretti col vincolo meno principale possono passare tra' Regolari, anche in contraddizione del Vescovo (4). 3° I conjugati nel matrimonio consumato, senza il consenso della comparte (5), non possono farsi Regolari, perchè non hanno più dritto sul proprio corpo; non così nel matrimonio rato.

In terzo luogo chi entra in un Regolare Istituto non debb'essere irretito da alcun canonico impedimento. Quest'impedimenti pos-

(1) *Can. Monachum, C. XX. qu. 1.*
(2) *L. Servis. C. de Episcopis et Cleric.*
(3) *Cap. licet quibusdam 18. de Regul. lib. 3. tit. 31.*
(4) *Cap. Duae tant. 19. q. 2.*
(5) *Can. Agathosa C. XXVII. q. 2.*

sono essere dirimenti, e impedienti, come nel matrimonio, importando questo stato anche un certo contratto tra la Religione, e colui che vuol professarvi. Il primo impedimento dirimente è il sesso, se cioè l'uomo vuol entrare nel monastero di donne, o a vicenda. 2° L'essere ermafrodito, quando i due sessi egualmente prevalgono, che se l'uno a preferenza prevale, non si può professar nell'opposto. 3° L'esser pazzo o mentecatto, mancando a costui il potere di prestare il consenso. Gl'impedimenti impedienti si riducono a' seguenti. 1° Se un figlio è tenuto a soccorrere i parenti in grave necessità, dovendo in questo il precetto naturale prevalere al consiglio. 2° Se si tratti di un omicidiario, di un ladro, o di uno che sia tacciato di delitti pubblici con notorietà di dritto. 3° Se sia uno scomunicato. 4° Se figlio illegittimo, quando il padre trovasi vivente nello stesso regolare Istituto. 5° Se obbligato con debiti. 6° Se si tratti d'infami. In tutti questi casi illecitamente si ammettono in Religione. ma ricevuti, validamente possono professare.

Trovandosi adunque taluno battezzato, di proprio dritto, e non irretito da alcun impedimento, può cominciare il suo noviziato. Sul principio non cambiavasi abito da Novizi, ond'è che gli antichi canoni dicevano: *ipse vero (novitius) nec tondeatur, nec vestimenta pristina immutet, priusquam obedientiam promittat* (1). Ma per dritto novissimo (2) possono cambiar l'abito e vestir da Monaci, sempre per quel principio che l'abito non è di essenza allo stato monacale.

In quanto poi all'età, in cui deve farsi il Noviziato. non può questo cominciarsi prima degli anni di pubertà, cioè 14 pe' maschi, e 12 per le femine, non essendosi prima di questo tempo al grado di far l'esperimento sul voto di castità. Compito il tempo che assegnasi alla pubertà. si può cominciare il Noviziato; ma giusta la legge del Tridentino (3), non può essere l'aspirante ammesso alla professione, se prima non abbia compito l'anno decimosesto dell'età sua (a).

Il luogo stabilito al Noviziato è appunto il Monastero, e ciò per dritto novissimo; imperocchè per dritto antico (4) non riputandosi il noviziato di essenza allo stato Religioso, per mutuo consenso si permetteva che si fosse fatto anche fuori del Monastero;

(1) *Conc. Aquisgr. can. 54.*
(2) *Trident. sess. XXV. cap. 15. de Regul.*
(3) *Sess. XXV. cap. 15. de Regular.*
(a) Questa legge fu anche più estesa nel nostro Regno, ove colla prammatica del 4 luglio 1788, si stabilì la professione agli anni 21 compiti. sotto pena di nullità in quanto agli effetti civili per coloro, che prestassero il consenso prima dell'età stabilita; e ciò si estese anche alle monache col rescritto del 17 ottobre 1789; anzi con quello del 13 luglio 1796 s'impose la pena dello sfratto dal Regno a tutti coloro, che per eludere queste leggi andati fossero a professare in Roma.
(4) *Insinuanti Tit. Qui Clerici vel voventes lib. 4. tit. 6.*

ma avendo il Tridentino dichiarato essere il Noviziato di essenza allo Stato Religioso, in guisa che è nulla la professione in difetto di quello, pare che abbia voluto anche ordinare che non potesse qnello farsi fuori del monastero in cui si dee emettere la professione; e ciò è più conforme al fine del Noviziato, che è quello appunto del mntno esperimento della Religione, e del novizio, come dichiarò la Congregazione de'Cardinali (1): che anzi, ginsta le costituzioni di Clemente VIII, e di Innocenzo X pe' monasteri d'Italia, il Noviziato si dee fare nel Convento designato a quest'oggetto dalla Santa Sede; in opposto la professione sarà nulla ed invalida.

Il Tridentino volle stabilire ancora il tempo che avrebbe dovuto durare il Noviziato, e sotto pena di nullità di professione, lo stabilì da dnrare per un anno intiero. *Nec*, così disse (2), *minori tempore quam per annum post susceptum habitum in probatione steterit, ad professionem admittatur. Professio autem antea facta sit nulla.* Se poi quest'anno si debba prendere con precision matematica, o moralmente, variamente hanno interpetrato i Canonisti. Alcuni vorrebbero che debba computarsi dal momento in cni cominciossi il noviziato, da corrispondere al momento in cui sarà emessa la professione; perchè, essi dicono, quando la legge assegna il principio di qnalche tempo, dal giorno determinato deve computarsi *a momento ad momentum* (3). Altri il tempo vorrebbero commensnrare moralmente con una certa estensione e perchè *in favorabilibus* il giorno cominciato si ha per completo, e nelle cose morali *parum pro nihilo reputatur*, e perchè il fine della legge dell'anno del Noviziato essendo qnello del mutno esperimento della Religione e del novizio, non vien tradito qnesto fine con momentaneo accorcio di tempo. Che che sia di queste opinioni, in pratica è sempre da consigliarsi la prima come più sicura, sebbene non oserei chiamare invalida quella professione in cni qnalche ora fosse mancata all'anno intero del Noviziato.

In un sol caso si può dispensare all'anno del Noviziato, e ciò per privilegio concesso a' Regolari per una Costituzione di S. Pio V *Summi Sacerdotis*, emanata nel 1570, cioè nel caso di grave malattia, quanto è imminente la morte a giudizio del medico, purchè il profitente abbia compito l'anno sedicesimo dell'età sua. Questa professione sarà rata in ordine a' privilegi spirituali, se succederà la morte del Novizio; in opposto si dovrà compire l'anno, e dopo qnesto rinnovarsi.

L'anno di noviziato dev'esser continno, giacchè questo importa la parola anno, lo spazio cioè di 12 mesi continui. Ciò che non impedisce che colla licenza del Snperiore il Novizio possa anche per più giorni esser fuori del Monastero, e non dirsi l'anno inter-

(1) Presso Sanchez, *Sum. Lib. 1. cap. 4. n. 17.*
(2) *Sess. XXV. de Regular. 15.*
(3) *Leg. Denique §. 3. Minorem ff. Lib. 4. tit. 4.*

rotto giusta l' opinione di quasi tutt' i Canonisti ; 1° perchè dovunque trovasi il Religioso, purchè intervenga la licenza del Superiore , *fictione juris* si considera come nel Chiostro ; 2° perchè , sebbene si comandi che l' anno dev' esser continuo , non si è però soggiunto che quest' anno deve tutto menarsi nel Chiostro ; 3° perchè potendo in generale il superiore dar licenza a'sudditi di rimanere fuori del Chiostro , lo può ben anche al novizio ; 4° perchè vi esiste all' oggetto anche una dichiarazione della Sacra Congregazione del Concilio riportata dal Passerino (1) , dopo l' autorità del Navarro, e del Fagnano. Il contrario si verifica quando il Novizio, lasciato l' abito coll' animo di non farsi più religioso, o cacciato dalla Religione, uscisse dal Chiostro anche per momenti ; in tal caso l' anno si considera sempre interrotto.

Al dubbio che si propone, se passando taluno da una Religione in un'altra, debba cominciar l'anno del Noviziato, si risponde affermativamente ; ed all' altro cioè se il Novizio goder debba de' privilegi dei Regolari , anche affermativamente rispondesi per l' uno e l' altro privilegio, del canone , cioè , e del foro.

Ammesso taluno in Religione , e compiuto il noviziato con tutte le esposte condizioni , potrà emettere la solenne professione.

LEZIONE XXXI.

ESSENZA DELLO STATO REGOLARE — VOTI.

Avendo proposto di osservar da vicino tutto ciò che i Regolari risguarda , ed il loro stato , promettemmo nella scorsa lezione di ponderare i preliminari, gli aggiunti, e le conseguenze della profession religiosa, nella quale specialmente la essenza di questo stato è riposta; avendo quindi parlato del Noviziato, dopo del quale si può emettere la professione, ci facciamo ora a considerarne gli aggiunti. Di qnesti, altri sono essenziali , altri accidentali ; gli essenziali consistono ne' tre voti di povertà, castità, ed obbedienza, senza i quali è impossibile aversi qnesto stato : gli accidentali sono riposti nelle regole particolari e costituzioni di ciascnn Ordine , e che l' uno dall' altro distinguono. Noi , tralasciando di considerar queste regole , le quali essendo moltiplici , ci menerebbero alla lunga , e poco gioverebbero al nostro scopo, parleremo degli aggiunti essenziali , o sia de' voti. Che i tre voti l'essenza costitniscano dello stato religioso, lo rileviamo dalla stessa natura di tale stato , pel quale il Regolare obbligandosi a più alta perfezione , intender dee di offrire tutto se stesso a Dio in olocausto. *Habet homo* , dice S. Tommaso (2) , *triplex bonum* , *primo quidem exteriorum rerum* , *quas quidem totaliter aliquis Deo offert per*

(1) *Ad Quaest. 189. S. Thom. Inspect. 4. n. 57.*
(2) *2. 2. 2. CLXXXVI. art. 7.*

votum voluntariae paupertatis. Secundum autem est bonum proprii corporis, quod aliquis praecipue offert Deo per votum incontinentiae. Tertium autem bonum est animae, quod aliquis totaliter Deo offert per obedientiam, qua aliquis offert Deo propriam voluntatem, per quam homo utitur omnibus potentiis et habitibus animae. Et ideo convenienter ex tribus votis status religionis integratur. Da ciò chiaramente rilevasi che l'essenza dello stato religioso consiste in tutti e tre i voti, in guisa che, mancandone uno, non si avrà lo stato religioso. Osserviamoli partitamente.

Il principale di tutt'i voti è il voto di obbedienza (1), il quale consiste in ciò, che l'uomo volontariamente offre la sua volontà a Dio, col promettere di ubbidire a' superiori ciecamente in tutto ciò che appartiene o direttamente, o indirettamente, all'osservanza de' voti e della regola, o costituzioni del proprio instituto; ond'è che S. Girolamo scriveva ad Eustochio: *prima Caenobitarum confaederatio est obedire Majoribus;* e le Decretali (2): *Religiosi arbitrium non ex sua, sed ex illius, quem vice Dei supra caput suum posuit, et cujus imperio se subjecit, voluntate dependet.* Ho detto che sia tenuto il Regolare ad obbedire in ciò che appartiene, o direttamente, o indirettamente al proprio Istituto, in tutto quello che espressamente trovasi nella Regola; appartiene poi indirettamente alla regola ciò che, sebbene non sia espresso in essa, conduce però di molto all'osservanza della stessa; come sarebbe il mutuo rispetto a meglio conservare la carità fraterna, o altro, perchè colui che promette osservar la regola intende ancora obbligarsi a ciò che è necessario, o molto utile alla osservanza della stessa. Così la Chiesa nel Concilio di Trento ha scrupolosamente comandato la clausura delle Monache, sebbene non fosse espressa nelle loro Costituzioni, perchè l'ha riputata molto utile per l'esatta osservanza della castità. Ho detto ancora che il religioso dee obbedire in quello che appartiene a'voti, oppure alla regola e costituzioni, perchè il Religioso in forza del voto non intende obbligarsi a vivere, ed ubbidire se non secondo il proprio istituto; perciò conchiude S. Tommaso (3): *Si aliqua sunt, quae nullatenus ad Regulam reducantur, videtur esse verior opinio, quod obedire in hujusmodi non sit de necessitate obedientiae, sed de perfectione, ut dicit Bernardus.* Le parole poi di S. Bernardo sono le seguenti (4): *Praelati jussio vel prohibitio non praetereat terminos Professionis, nec ultra extendi potest, nec contrahi citra. Nihil me Praelatus prohibeat horum quae promisi, nec plus exigat quam promisi. Vota mea nec augeat sine mea voluntate, nec minuat sine vera necessitate.* Da qui s'inferisce, 1° che il

(1) S. Anselmo *lib. III. epist. 7.*
(2) *Cap. XXVII. de elect. in VI.*
(3) *Quodl. 10. art. 10. in 1. arg.*
(4) *Lib. 7. de praef. et disp ens.*

religioso non è tenuto ad obbedire, quando gli si comanda contro la regola, come il mangiar carne quando dalla regola è proibito; a meno che nel Superiore non fosse il potere di dispensare, e vi fosse la giusta causa di farlo; 2° non è tenuto ad ubbidire quando gli si comanda una cosa illecita; che se il suddito dubita se sia illecita, può deporre il dubbio, ed ubbidire al suo Superiore con coscienza praticamente certa; 3° Quando il Superiore comanda sopra la regola, come andare a predicare agl'infedeli con pericolo della vita, e ciò non si abbia dalla regola: 4.° Finalmente quando il Superiore comanda cose, che non appartengono alla Regola.

Il secondo voto, ma il più difficile a praticarsi è quello di povertà. Questo voto è considerato così inerente a' Regolari, che non possono essi darsi senza esser poveri, in guisa che non si possa a questo dispensare, neppure dal Sommo Pontefice; onde disse S. Basilio (1): *Si quis Religiosus aliquid proprium sibi esse dicit, alienum facit ab electis Dei.* E S. Agostino nella sua Regola (2): *Non dicatis aliquid proprium, sed sint vobis omnia communia.* Coerentemente a' Santi Padri, si sono espressi ancora i Sommi Pontefici: *Prohibemus*, dice Innocenzo III (3), *districte, in virtute obedientiae sub obtestatione divini judicii, ne quis monachorum proprium aliquo modo possideat ...... Unde si quidquam alicui fuerit specialiter destinatum, non praesumat illud accipere, sed Abbati vel Priori assignetur .... Non aestimet Abbas quod super habenda proprietatis, possit cum aliquo Monaco dispensare; quia abdicatio proprietatis, sicut et custodia castitatis, adeo est annessa regulae monachali, ut contra eam nec Summus Pontifex possit licentiam indulgere;* anzi le Decretali furono così rigorose su tal proposito, che privarono dall' Ecclesiastica sepoltura quel Religioso, il quale fosse trovato in morte con qualche proprietà: *ipsam (proprietatem) cum eo in signum perditionis extra monasterium in sterquilinio subterretur* (4). Che se nulladimeno alcuni disordini ancora persistevano presso a'Regolari in fatto di povertà, i Canoni Tridentini attesero anche a restaurare in questa parte la Ecclesiastica Disciplina (5).

All' ottima intelligenza di questo voto, fatta la distinzione di povertà necessaria e volontaria, diciamo che non dovendosi abbisognar del necessario, questo voto consiste in ciò che il Religioso nulla debba avere come proprio, ma che tutto debba disporre con licenza e permesso del suo superiore. Così al Religioso è interdetta la proprietà, l' usufrutto, e l' uso indipendente non solo di beni immobili e mobili, ma anche di quelle cose che si consumano coll' uso: *ne eorum, quae ad necessitatem concessa erunt*,

(1) *Serm. 1. de Instit. Monach.*
(2) *Reg. cap. 1.*
(3) *De statu Monach. cap. 6.*
(4) *Cap. Cum ad Monasterium de statu Monach.*
(5) *Sess. XXV. de Regular. cap. 2.*

ullus quidquam possideat ut proprium, *neque ut proprio utatur*, dice il Tridentino (1). Così egli non può vendere, locare, donare, commutare, giacchè son tutti questi atti di proprietà, e tutto ciò che gli è concesso o come frutto di sue fatiche, o a titolo di donativo, ceder deve e vantaggio del Monistero: *quidquid enim monachus acquirit, Monasterio acquirit.* Quindi colui il quale alcuna cosa avrà ricevuto dal Regolare senza licenza, sarà obbligato alla restituzione (2), e se questa eccederà la somma di scudi dieci non potrà essere assoluto neppure dal Penitenziere Maggiore, se non fatta la restituzione (3). Si eccettuano le donazioni per causa di gratitudine, e moderate, sempre supposta la licenza del Superiore, giusta il decreto di Urbano VIII nella sua costituzione *Nuper*, con cui modera il rigore della costituzione *Religiosae* di Clemente VIII: *ex causis gratitudinis*, son sue parole, *conciliationis benevolentiae*, *ejusdemque conservationis erga ipsam Religionem*, *vel Conventum*, *aliisve causis*, *ex sua natura actum virtutis et meriti continentibus*, *modeste tamen et discrete.*

Ne' tempi primitivi i Religiosi aveano tutto in comune, essendosi reputato sempre questo il mezzo più atto a conservare il voto di povertà, ed impedirne le facili infrazioni, le quali il più delle volte si colorano cogli speciosi titoli di convenienze, ed obbligazioni. Tanto hanno raccomandato i Fondatori delle Religioni, i Canoni Lateranesi e Tridentini, non che espressamente i Sommi Pontefici Clemente VIII, Innocenzo X, Alessandro VII, Innocenzo XII, e Benedetto XIII. Ove poi non esiste la vita comune, o per antica consuetudine, o attesa la scarsezza de' mezzi, son tenuti i Religiosi (4) di depositare in cassa comune tutti i loro proventi colla disposizione costante di tenerli ad arbitrio del Superiore, e da erogarsi, bisognando, a beneficio della Comunità, e da non poterne estrarre qualche cosa senza il permesso dello stesso. Sotto nome di proventi sono inclusi anche i vitalizi, che si riservano i Religiosi nel far la professione, i quali se non esplicitamente approvati, sono permessi per consuetudine, purchè non si considerino come proprî, e sien sempre a disposizione del Superiore.

La proprietà de' beni, interdetta a' Religiosi, non include che parimenti fosse vietata alla Comunità, anzi si è sempre permesso a Regolari che in comune possedessero beni, anche immobili. Il Concilio di Trento (5), non escluse neppure i Mendicanti, e volle che soltanto i Cappuccini ed i Minori Osservanti vivessero colle limosine giornaliere; il che però non include che questi possedimenti de' Regolari dovessero essere eccessivi, ciò che si op-

(1) Nel capo citato.
(2) *Const. Clement. VIII. an. 1694.*
(3) *Const. Bened. Pastor bonus an. 1744.*
(4) *Sessione XXV. de Regul. cap. 2.*
(5) *Sess. XXV. de Regular. cap. 2.*

porrebbe allo spirito dello stato, e la comune opulenza distruggerebbe la povertà individuale. Che se a' privati è stato da Dio inculcato che il superfluo avesser dato a' poveri, molto più dee applicarsi a' Religiosi, ne' quali dee maggiormente rifulgere lo spirito della carità Cristiana. Anzi, per togliere ogni ombra di avarizia e di cupidigia da tale stato, Clemente V (1) scomunicò que' Religiosi tutti, i quali persuadono a' testatori di lasciar le loro rendite ai Conventi in preferenza della Chiesa matrice.

LEZIONE XXXII.

SUL VOTO DI PERPETUA CASTITÀ.

Il terzo voto essenziale allo stato Religioso è quello di perpetua castità; sul quale varie Decretali de' Pontefici, e decreti conciliari sono stati emanati in varî tempi, o direttamente per l'ottimo adempimento dello stesso, o indirettamente per agevolarne i mezzi, come sono quelli che risguardano la clausura. Noi ci fermeremo nella presente Lezione sulle prime a considerar questo voto in se stesso, e dipoi i decreti risguardanti la clausura così ne' Monasteri de' Regolari, come in quelli delle Monache.

La castità è una virtù essenziale allo stato monacale; ond'è che gli antichi ascetici furon detti per antonomasia *continentes*. Così, a conservar questo pregio, Cassiano interdisse (2) a' monaci la familiarità colle donne, e loro impose (3) l'orazione, il digiuno, la meditazione sulle divine Scritture, e finalmente le opere meccaniche. Anche i Canoni Conciliari vietarono a' monaci l' uscir soli (4), acciocchè avessero testimoni della loro vita e del loro oprare; e per togliere ogni luogo a sospetto, loro interdissero (5) tenere al fonte battesimale i fanciulli; *nec sibi commatres facere:* anzi furono privati dall' Ecclesiastica comunione que' Monaci i quali, dimentichi del loro stato, avessero voluto esser mariti (6): sebbene anche allorchè questi vollero prender moglie, le loro nozze, sebbene illecite, furon sempre valide reputate (7). Nell'anno 1139 furono, a quel che pare, la prima volta dichiarati invalidi i matrimonî de' Regolari, come abbiamo dal Canone 7° del Concilio Romano, celebrato sotto Innocenzo II (8). Ciò che venne in seguito confermato dai successivi Pontefici Ales-

(1) *Clementina 1. de Privil.*
(2) *De Inst. Coenob. Lib. II. cap. 17.*
(3) *Ivi, lib. VI. cap. 1.*
(4) *Conc. Aquisgran. can. 13.*
(5) *Con. non licet — Can. Monachi, Dist. IV. de Consecr.*
(6) *Conc. Chalc. n. 6.*
(7) *Innoc. I. ad Victric. Rothomag. Aug. de Bono Vid. cap. 10.*
(8) Presso Graziano *Caus. 27. q. 1. can. 40.*

sandro III (1), Innocenzo III (2), e Bonifacio VIII (3), e finalmente dal Tridentino (4).

Questo voto consiste in ciò che il Religioso è tenuto ad astenersi da qualunque dilettazione venerea così esterna, come interna, avendo fatto del suo corpo un olocausto al Signore. A conservar questo voto molto conduce l'osservanza della clausura, tanto inculcata da' Sommi Pontefici, intendendosi sotto questo nome quel luogo, in cui son rinchiusi i Regolari per attendere a' loro doveri. Or siccome questa può considerarsi per rapporto agli uomini, o alle donne, noi ne parleremo partitamente; e cominciam dalla prima.

1.° È vietato alle donne di qualunque grado e condizione, giunte all'uso della ragione, sotto pena di scomunica *latae sententiae* riservata al Papa, di entrare ne' Monasteri de' Religiosi (eccettuate, secondo l'opinione di molti, le Imperatrici e le Regine). È parimente vietato ai Religiosi, d'introdurle ed ammetterle, sotto pena di rimaner privati de' loro uffici, e quindi inabilitati a poter essere restituiti nell'esercizio di quelli, o di ottenerne altri; come altresì sotto pena della sospensione *a divinis*, da incorrersi *ipso facto*.

Per la medesima ragione incorrerà nella scomunica maggiore, riservata al Sommo Pontefice, quella Religiosa che, sortendo dal Monistero, viola la clausura. Alla medesima censura van soggetti tutti coloro che agevoleranno, accompagneranno, o in fine accoglieranno la Religiosa per farla rimanere fuori la clausura.

A violare poi la clausura basta che la Religiosa, per un sol palmo fuori il limitare del Chiostro poggiasse ambo i piedi, quantunque tosto ne ritornasse; come anche se per la così detta *Rota* si facesse lecito alcuno di penetrare nell'atrio del Chiostro, o la Religiosa entrasse nelle case contigue delle familiari del Monastero, o anche nella stessa Chiesa, nella quale a tutti è permesso l'ingresso. Quantunque poi non esca per la *Rota*, ma invece dalla finestra, e per mezzo di funi, tavole, o altro si cacciasse fuori le mura del Chiostro, abbenchè non giungesse fin sulla terra, ma restasse sospesa per l'aria; se salisse sopra di un albero, per i rami del quale potesse cacciar fuori le mura tutto il suo corpo; e se finalmente ascendesse sul tetto dello stesso Monastero, o in qualunque altra parte, ove possa verificarsi che tutto il corpo della Religiosa si mostrasse al di fuori delle mura del Chiostro: in tutti questi e simili casi incorrerà nella espressa censura.

L'assoluzione da questa censura, benchè riservata al Romano Pontefice, per un morale convincimento sembra potersi assolvere dal Vescovo; nè solo se trattasi di una occulta, ma benanche di

(1) *Cap. Meminimus.*
(2) *Cap. Finali tit. Qui Clerici, vel voventes.*
(3) *Cap. unico de voto in VI.*
(4) *Sess. 24. can. 9.*

una pubblica violazione di clausura. Imperocchè per la prima appare chiaramente dalla formola generale del Tridentino (1); nella seconda poi si rende manifesto dal non essere presumibile che il Romano Pontefice voglia obbligare una Religiosa a viaggiare fino a Roma, quando d'altronde debbe farla ritornar subito in clausura.

Vi sono però tre cause principali, giusta la Costituzione di S. Pio V (2), nelle quali le sacre Vergini possono sortire dalla clausura senza tema di alcun fallo. La prima cagione è quella di un grande incendio, la seconda della infermità della lebbra, e l'ultima d'una epidemia. A queste tre cause generali si possono anche ridurre altre egualmente gravi; come d'una improvvisa guerra, d'una imminente inondazione, della ruina del fabbricato del Monastero ec. Ma tutte queste cause, quante volte non sieno tali da non ammettere alcun imminente pericolo, debbono esser sempre approvate dal Vescovo. Per le altre poi, come per cagione di salute, o di doversi edificare, o riattare il Monastero, ed altre di simil fatta, è necessario sempre il consentimento del Romano Pontefice, che suole darlo per mezzo della Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari.

Inoltre siccome è espressamente vietato alle sacre vergini sortir fuori della clausura, così per lo contrario è inibito a tutti di qualunque sesso, età, e condizione l'ingresso nella clausura, e ciò sotto pena di scomunica *latae sententiae;* siccome dalle Costituzioni di S. Pio V, Gregorio XIII, e Paolo V dopo il Concilio di Trento. Alla medesima pena vanno benanche soggetti tutti coloro che introducono, ammettono, ritengono, e permettono l'ingresso.

Si è mossa questione sulla riserva di questa scomunica, sulla quale, uniformandoci al sentimento dei più sani Teologi e Canonisti, diciamo che quando la clausura si viola per un pravo fine, la scomunica sarà riservata alla Santa Sede, come dal Decreto di Clemente VIII; se poi non sarà violata per cattivo fine, s'incorrerà nella scomunica non riservata, come appare dal Concilio Tridentino (3).

Da questa legge sono eccettuati: 1.° I Vescovi, i quali possono entrare nella clausura dei Monasteri dipendenti dalla loro giurisdizione, o per cagione di visita, o per altre ragioni; ma intanto non debbono farsi accompagnare che da poche, cioè da non più di otto persone, e queste non debbono essere che le più gravi e anziane, esclusi onninamente i laici, purchè qualche urgente bisogno non lo esigesse. Se poi i Vescovi terranno un sistema contrario al fin qui esposto, per la prima volta è loro vietato l'ingresso nella Chiesa, per la seconda vengono sospesi dall'uffizio pontificale, per la terza finalmente son puniti colla scomunica, da incorrerla *ipso facto*,

(1) *Trid. Cap. Liceat 6. Sess. XXIV. de Reform.*
(2) *Const. Decori et honestati.*
(3) *Trid. Sess. XXV. de Reg. cap. 5.*

giusta la Costituzione di Gregorio XIII. Siffatte censure però non sono riservate.

2.° I Prelati Regolari, per la Costituzione di Alessandro VII, non possono entrare nei Monasteri delle Vergini di loro giurisdizione, se non per causa di visita locale; e ciò una volta soltanto in un anno, ed in tal guisa che in quell'anno in cui uno de'Superiori indicati abbia già fatta la visita, tutti gli altri debbano astenersene. Questi però non possono delegare altri alla visita, benchè siano legittimamente impediti, ma invece differirla. Lo stesso Pontefice soggiunge che il Ministro Generale può farsi accompagnare da due persone; gli altri poi da una sola, nè sia loro permesso di prendere colazione alcuna dentro la clausura. Quei regolari poi che contravverranno a queste leggi, incorreranno *ipso facto* nella scomunica, e rimarranno privati del loro uffizio, e della voce attiva e passiva.

3.° Sono benanche esclusi quei Sacerdoti, a' quali incumbe la cura di amministrare alle sacre vergini il Sacramento della penitenza, e sieno questi i Confessori ordinarî, o gli estraordinarî; come quei Sacerdoti addetti a ministrar loro il Sacramento dell'Eucaristia, e quello dell'estrema unzione, non che quegli addetti all'assistenza delle moribonde; con questa condizione però, che se per tutt'altra cagione, fuorchè per le già espressate, si faranno lecito di entrare in clausura, s'intenderanno rei di violata clausura, e però incorsi nella scomunica. E tutto ciò per la Costituzione dello stesso Sommo Pontefice Alessandro VII.

4.° I Medici, gli Artefici, i facchini, e tutti quelli, la cui opera è ben necessaria nella clausura, possono essere ammessi solo col permesso del Vescovo, o in mancanza, del Vicario Capitolare, quantunque si tratti di Monasteri addetti alla giurisdizione de' Regolari. E sebbene per lo innanzi, per un Decreto del Tridentino, bastava il permesso del Prelato Regolare, pure la Sacra Congregazione del Concilio, e spesso anche con l'autorità de' Sommi Pontefici, ha fatto sentire che la custodia della clausura appartenga esclusivamente ai Vescovi, i quali senza intelligenza de' Prelati Regolari, possono visitare, dar la facoltà di entrare a chi crederanno necessario, o negare l'ingresso, e tener lontano anche con le censure i violatori.

Da ultimo, dopo di aver osservato quanto risguarda la clausura, le leggi, e le pene minacciate ai violatori della medesima, è ormai tempo di porre a disamina le pene, alle quali vanno soggetti tutti coloro che senza frangere le leggi della clausura, vengono colpiti da talune censure. Questi sono appunto coloro, i quali si avvicinano alle sacre vergini, o per vederle, o per conferire con le medesime. È ciò espressamente vietato (1).

(1) *In Cap. Monasterio. De vita et honest. Cl.* — *Bonif. VIII. in cap.— Periculoso. De stat. Reg. in 6.* — *Trid. Sess. XXV. de Reg. cap. 5.* — *A Pio V. Const. Circa Pastoralis.*

In molte Diocesi è benanche annessa la pena della scomunica contro coloro che senza licenza del Vescovo, parlano con alcuna di quelle che vivono in clausura, quantunque novizia, serva, o conversa. Sono eccettuati però i consanguinei in primo o in secondo grado, e gli affini in primo grado, purchè, o per costituzione particolare del Monastero, o per espresso divieto del Vescovo, non sia stato lor proibito.

A tutto quanto si è fin quì esposto, per fine della presente lezione, è necessario aggiungere che una più severa disciplina si è adottata dalla Chiesa sul conto de' Regolari, a quali fu proibito il colloquio con le sacre vergini, in modo, che se alcuno di essi senza il permesso legittimo dell' Ordinario, quantunque per poco tempo, e non per un pravo fine, s' intrattenga in colloquio con una persona dimorante in clausura, incorre nella scomunica *latae sententiae*, e rimane privo della voce attiva e passiva. Ed è perciò che molti decreti furono all'uopo emanati dal Supremo potere della Chiesa, di alcuni de' quali, perchè soggetti a svariate interpetrazioni, la Sacra Congregazione ha determinato il senso con altri decreti, che possono diffusamente osservarsi presso Lucio Ferraris (1).

LEZIONE XXXIII.

EFFETTI DELLA PROFESSIONE MONASTICA.

Siccome per esser valida la professione Monastica si ricercano alcune determinate condizioni, così ad una professione fatta secondo le regole richieste da' sacri canoni derivano certi e determinati effetti. Avendo, per quanto la bisogna il richiedeva, parlato delle prime, fa mestieri trattar de' secondi.

Primieramente la professione religiosa rende nullo il matrimonio rato, ma non il consumato (2). 2.° Toglie l' irregolarità per difetto de' natali circa la ricezione soltanto de' sacri ordini, ma il professo non rimane perciò abilitato alle religiose prelature (3). 3.° Tutti quei voti che si eran fatti per lo innanzi si risguardano come commutati nella stessa professiou religiosa, la quale essendo il massimo di tutti i voti assorbisce in se qualunque altro di un ordine inferiore: *Omnia enim alia vota*, disse il Dottore Angelico (4), *sunt quorumdam particularium operum, sed per religionem homo totam vitam suam deputat Dei obsequio*; *particulare autem in universali includitur*. Laonde cade quì a proposito avvertire che, siccome il giuramento punto non differisce dal voto in quanto all'oggetto, come quello in cui il solo Dio è chiamato in testimonianza, sia reale o personale, così anche que-

(1) Vedi *Moniales*, *art. 4.*
(2) *Cap. Verum*, *et cap. ex publico. De Conv. conjug.*
(3) *Cap. 1. De filiis Praesb.*
(4) *2. 2. Q. LXXXVIII. act. 1.*

sto per la professione religiosa si reputa annullato. Che se poi il giuramento siasi fatto a vantaggio d'alcuno, non perciò resta sciolto, avvegnachè le professione religiosa non può giammai violare i dritti altrui. Inoltre essendo massima generalmente ricevuta in diritto che l'eredità si trasmette sempre coi pesi annessi alla medesima, il professo religioso è tenuto all'adempimento di quei giuramenti emanati dal defunto che cedono sopra una eredità alla quale egli succede. 4.° Per forza della professione religiosa sorge un tacito contratto tra il professo e l'ordine religioso; onde ne viene, che l'ordine religioso deve somministrare al professo il necessario sostentamento, il vestito, la istruzione, la disciplina, i medicamenti, e finalmente contribuirgli i soliti suffragî della religione nel caso di morte; ed a vicenda colui che professa debbe servire all'ordine religioso secondo l'istituto del medesimo, ubbidire ai Superiori, attendere allo studio, al travaglio, e rendersi idoneo al disimpegno di tutti quei doveri pei quali l'ordine stesso è stato istituito.

Per le medesime ragioni qui innanzi esposte possono anche considerarsi come effetti della profession religiosa le conseguenze che appresso dimostreremo, derivanti immediatamente dalla condotta e dalle operazioni del Religioso professo, e mediatamente poi dalla medesima professione religiosa. Imperocchè, costituendo la profession religiosa un certo contratto, col quale alcun uomo in perpetuo si addice a quell'Istituto nel quale fa la sua professione, chiaro si rende che disertando empiamente dall'Istituto stesso, in cui una volta professò si debba appellare Apostata, non al certo in senso assoluto, come quegli che rinunzia alla Religione Cristiana, ma soltanto Apostata dal Religioso Istituto. E però possiam definire l'Apostasia, di cui è parola, una criminosa diserzione dal Regolare Istituto, con l'animo di non mai ritornare nel medesimo.

Le pene contro gli Apostati per diritto comune sono: 1° la scomunica *latae sententiae* (1), 2° la sospensione dagli ordini, nei quali era iniziato l'apostata che persevera nella sua apostasia (2), 3° la privazione di tutt'i privilegî della sua Religione (3). Quelli poi, che accoglieranno gli apostati, o con la loro opera, mediazione, ed altro si saranno cooperati a far disertare alcuno dalla Religione, o a farlo continuare nell'apostasia, vengono anch'essi colpiti dalla scomunica *latae sententiae* (4).

Inoltre, quello cui maggiormente dee porre attenzione il Canonista si è di considerare il modo, e le varie cagioni per le quali può rendersi nulla la professione religiosa. E perchè si allontani ogni menoma ombra di dubbio nella soluzione de'diversi casi che

(1) *Cap. Ut periculosa. Ne Clerici vel Mon. in 6.*
(2) *Cap. Consultationi.*
(3) *Trid. Sess. XXV. de Regul. cap. 15.*
(4) *Const. Innoc. VIII.*

possono occorrere, è necessario considerare la quistione di cui è parola, sotto un duppio senso; cioè se la professione religiosa patisce qualche difetto, potrà in seguito la medesima o rendersi valida, o dichiararsi nulla. Perciocchè si renderà valida la professione, non certamente col solo tratto successivo del tempo; giacchè secondo la regola del diritto *non firmatur tractu temporis quod de jure ab initio non subsistit*, ma con un novello assentimento; cioè se, cessando il difetto, e conoscendosi dal professo che la sua professione sia stata nulla, la rinnova o espressamente, o tacitamente; e nel primo caso, se con certe determinate parole, benchè senza le solite solennità, manifesta esternamente che egli faccia i voti religiosi; nel secondo caso poi, se per lo spazio di cinque anni il professo in quistione spontaneamente e liberamente esegua tutte quelle cose che si fanno da coloro che hanno legittimamente professato.

Perchè poi si dichiari nulla una professione, egli è necessario serbare la formola stabilita dal Tridentino (1): *Quicumque regularis praetendat se per vim, aut metum ingressum esse Religionem, aut etiam dicat ante aetatem debitam professum fuisse, aut quid simile, velitque habitum dimittere quacumque de causa, aut etiam cum habitu discedere, sine licentia Superiorum, non audiatur, nisi intra quinquennium tantum a die professionis, et tunc non aliter, nisi causas, quas praetendit, deduxerit coram Superiore suo, et Ordinario. Quod si antea habitum sponte dimiserit, nullatenus ad allegandam quamcumque causam admittatur, sed ad monasterium redire cogatur, et tamquam apostata puniatur; interim vero nullo privilegio suae religionis juvetur.*

A ben intendere la costituzione del Concilio Tridentino, fa d' uopo avvertire in primo luogo che colui che domanda dichiararsi nulla la sua professione, nella pendenza di tale domanda debb' essere alimentato dall'Ordine religioso, finchè la causa non sia definitivamente decisa (le spese però della lite anderanno a carico dell' attore), per lo che, se risulterà vincitore, si dovrà restituire al medesimo tutto quello, che per qualunque titolo avesse ricevuto o dai parenti o dagli amici mentre dimorava nel Monastero. In secondo luogo, costando ad un Superiore religioso la invalidità della professione di qualcheduno, può benissimo obbligar costui che nel quinquennio reclami, e ricusandosi, espellerlo dal Monastero. Finalmente, sebbene il quinquennio, secondo le parole del Tridentino, cominciasse dal giorno della pretesa professione, nulladimeno, per comune consentimento de' periti, e per la consuetudine stessa, debbe cominciare dal giorno in cui cessò l' impedimento per poter reclamare, o pure da quel giorno, nel quale propriamente il professo convalidò la sua professione.

Da ultimo non è certamente di poco momento la questione

(1) *Sess. XXV. de Regul. cap. 19.*

tanto agitata, se colui, che con piena certezza conosce essere invalida la sua professione, prima o anche dopo il quinquennio, possa disertare, deporre l'abito della Religione, e contrarre matrimonio. Con un'accurata distinzione facilmente si scioglie la questione presente. Se non vi sarà alcun impedimento per reclamare, e potrà provarsi la invalidità della professione, non solamente disertando peccherà gravemente, ma sarà soggetto alle pene degli apostati. Che anzi debbe senza dubbio reclamare, altrimenti ingiustamente riceverebbe gli alimenti dall'ordine religioso, del quale non fa parte, nè potrebbe mischiarsi negli atti dei religiosi, nè inizlarsi negli ordini, ai quali se per avventura si avvanzerà, ne rimarrà sospeso, come quegli che si ordina senza il vero titolo della Religione. Se poi non potrà reclamare, o non potrà provare la invalidità della professione, nè in verun modo si stimerà divinamente chiamato all'ordine religioso, adoprato anche il consiglio de' prudenti, potrà dimorare nell'ordine religioso fin tanto che potrà sortirne senza scandalo. Finalmente quando verrà una causa di simil natura di reclamo per la dichiarazione d'invalidità di una professione, è da tenersi avanti agli occhi la non mai abbastanza lodata Costituzione di Benedetto XIV, nella quale con somma accuratezza e diligenza vien definito quanto in siffatti giudizi è da osservarsi.

Cade anche quì a proposito dir alcuna cosa sulla libera professione; è da avvertirsi in primo luogo che tutti coloro i quali con la forza, col timore, o con l'autorità obbligheranno le donne, o di entrare soltanto in Monastero, o d'indossare l'abito religioso, o di professare, non solamente peccheranno gravemente, ma vengono colpiti *ipso facto* dalla scomunica, giusta il decreto del Tridentino (1).

Quello poi, che si è detto delle donne espressamente, non debbe intendersi degli uomini. Inoltre siccome coloro che costringono una donna ad entrare in Monastero rimangono scomunicati; del pari vengono colpiti dalla medesima pena coloro che senza una giusta causa impediscono la santa volontà delle vergini, o di altre donne di ricevere il velo, o di emettere il voto, siccome dallo stesso Tridentino è stato decretato.

E questo è tutto ciò che risguarda gli effetti della Professione religiosa, per quanto la brevità del nostro Istituto esigeva.

Si è molto disputato se il Pontefice Sommo possa nei voti solenni dispensare. Noi, lasciando intatta la opinione de' Teologi, i quali una tal questione risolvono negativamente, secondo la sentenza più probabile, adottata da tutt'i Canonisti, diciamo che per urgentissimi, e gravissimi motivi il possa fare, sciogliendo in nome di Dio, e qual Vicario di Gesù Cristo, quella obbligazione che con Dio stesso erasi contratta.

(1) *Sess. XXV. Cap. 18. de Regul.*

QUADRO

DELLE CHIESE ARCIVESCOVILI, E VESCOVILI DE' DOMINÎ DI QUA DAL FARO, GIUSTA LA RIDUZIONE E NUOVA CIRCOSCRIZIONE FATTA, E REGISTRATA NEL TRANSUNTO DELLE LETTERE APOSTOLICHE DEI 20 LUGLIO 1818.

CHIESE ARCIVESCOVILI	*CHIESE VESCOVILI RIMASTE.*
NAPOLI colle suffraganee........	*Ischia, Nola, Pozzuoli.*
SORRENTO colla suffraganea....	*Castellammare.*
CAPUA colle suffraganee........	*Isernia, Calvi, Sessa, Caserta.*
SALERNO colle suffraganee......	*Capaccio, Policastro, Nusco.*
AMALFI	
ACERENZA colle suffraganee..	*Anglona e Tursi, Potenza, Tricarico, Venosa.*
CONZA colle suffraganee.......	*S. Angelo de' Lombardi, Lacedonia, Muro.*
BENEVENTO (Stato Pontificio) colle suffraganee........	*Avellino, Ariano, Ascoli, Bovino, Lucera, S. Severo, Cerreto e Telese unite, Bojano, Termoli, Larino, S. Agata de' Goti.*
MANFREDONIA	
BARI colle suffraganee...........	*Bitonto, Conversano.*
TRANI colla suffraganea..........	*Andria.*
TARANTO colle suffraganee......	*Castellaneta, Oria.*
BRINDISI	
OTRANTO colle suffraganee......	*Lecce, Ugento, Gallipoli.*
COSENZA	
ROSSANO	
CHIETI	
S. SEVERINA colla suffraganea	*Cariati.*
REGGIO colle suffraganee......	*Gerace, Bova, Oppido, Calanzaro, Cotrone, Tropea, Nicotera, Squillace, Nicastro, Cassano.*
LANCIANO	

Chiese vescovili soppresse	*Chiese vescovili riunite*	*Chiese vescovili soppresse*	*Chiese vescovili riunite*
Acerra * (1)	a *S. Agata de' Goti*	Bisceglie * Nazaret e Canne	a *Trani.*
Massalubrense. Vico-equense.. Capri...........	a *Sorrento.*	Minervino	ad *Andria.*
Lettere.............	a *Castellamare.*	Motula	a *Castellaneta*
Venafro..........	ad *Isernia.*	Ostuni.	a *Brindisi.*
Teano *	a *Calvi.*	Castro..........	ad *Otranto.*
Carinola..........	a *Sessa.*	Alessano.......	ad *Ugento.*
Cajazzo............	a *Caserta.*	Belcastro.......	a *S. Severina.*
Acerno *	a *Salerno.*	Cerenza....... Strongoli..... Umbriatico...	a *Cariati.*
Marsico *	a *Potenza.*	Isola	a *Cotrone.*
Montemarano.....	a *Nusco.*	Nicotera *	a *Tropea*
Scala .... Ravello .... Minori	ad *Amalfi.*	Martorano	a *Nicastro.*
Matera	ad *Acerenza.*	Ortona *	a *Lanciano.*
Lavello	a *Venosa.*	Fondi............	a *Gaeta.*
Campagna * e Satriano.....	a *Conza.*	Aquino * ..... Pontecorvo...	a *Sora.*
Monteverde e Bisaccia * ...	a *S. Angelo dei Lombardi.*	Gravina *	a *Montepeloso.*
Trevico...........	a *Lacedonia.*	Sarno * .... Nocera de'Pagani.......	a *Cava.*
Vulturara e Montecorvino	a *Lucera.*	Polignano.......	a *Monopoli.*
Alife..............	a *Cerreto e Telese*	Giovinazzo e Terlizzi ...	a *Molfetta.*
Guardia Alfiera ..	a *Termoli.*	S. Marco	a *Bisignano.*
Viesti *	a *Manfredonia.*	Civitaducale...	ad *Aquila.*
Bitetto............	a *Bari.*	Campli	a *Teramo.*
Ruvo *	a *Bitonto.*		

(1) Le Chiese segnate coll'asterisco sono quelle unite con unione principale, che sono perciò Concattedrali, dovendo il Vescovo apporre il titolo dell'una e dell'altra Chiesa; risedere infra l'anno presso l'una, e presso l'altra; tenere un Capitolo proprio ed un Seminario non che una Curia distinta, ed un particolare Vicario generale. Lo stesso per le Chiese Vescovili commesse all'amministrazione degli Arcivescovi.

Gaeta	Aversa
Sora	Mileto
Montepeloso	Valva e Sulmona
Cava	Atri e Penne
Monopoli	Melfi e Rapolla
Molfetta	Troja
Bisignano	Nardò
Aquila	Trivento
Teramo	Marsi

ABBADIE................. { *Montecasino* / *Trinità della Cava* / *Monte Vergine*

PREPOSITURA........ *S. Maria la Mena in Altamura*
PRIORATO............. *S. Niccolò di Bari.*

L' Arcivescovo di Trani prende anche il titolo di Arcivescovo di Nazaret, giusta le Pontificie determinazioni pubblicate nel regno col rescritto del 19 giugno 1828.

Modificazioni posteriori.

La Chiesa Vescovile di Matera venne unita con unione principale alla Chiesa Arcivescovile di Acerenza colla Bolla del 18 marzo 1819.

Similmente venne ordinato per la soppressa Chiesa Vescovile di Alife, unita con unione principale alla Chiesa di Telese, con Bolla de' 15 gennaio 1820.

La Chiesa di Ostuni venne restituita Chiesa Vescovile, governata dall' Arcivescovo di Brindisi, con Bolla de' 14 maggio 1821.

La Chiesa parrocchiale di Cirignola venne eretta in Chiesa Cattedrale, ed incorporata alla Chiesa Cattedrale di Ascoli, con Bolla del 14 giugno 1819.

La Chiesa soppressa di Ortona venne di nuovo dichiarata Chiesa Vescovile, e data in amministrazione *in perpetuum* all'Arcivescovo di Lanciano, con Bolla de' 17 giugno 1834.

Le Chiese di Giovinazzo, e Terlizzi furono erette a Chiese Cattedrali con unione principale con quella di Molfetta.

La Chiesa di Nocera de' Pagani fu restituita Chiesa Vescovile suffraganea della Metropolitana di Salerno.

La Chiesa Vescovile di Gaeta fu elevata ad Arcivescovado con Bolla de' 31 Dicembre 1848.

La Chiesa soppressa di Cajazzo fu restituita Chiesa Vescovile, suffraganea di Capua con Bolla del 31 Dicembre 1848.

La Diocesi di Capaccio fu divisa in due Vescovadi, cioè Capaccio, e Diano con Bolla de' 25 Settembre 1850.

La Chiesa soppressa di Venafro fu unita con unione principale con quella d' Isernia con Bolla de' 30 Giugno 1852.

La Chiesa più antica deve denominarsi prima nella riunione delle Chiese Vescovili, come

Gravina e Montepeloso	Ruvo e Bitonto
Calvi e Teano	S. Marco e Bisignano
S. Agata de' Goti ed Acerra	Nicotera e Tropea
Sarno e Cava	Aquino e Sora e Pontecorvo.
Marsico e Potenza	

CHIESE ARCIVESCOVILI E VESCOVILI DE' DOMINÎ DI LÀ DAL FARO.

CHIESE ARCIVECOVILI	*CHIESE VESCOVILI*
PALERMO colle suffraganee....	*Girgenti*, *Mazzara.*
MESSINA colle suffraganee.....	*Patti*, *Cefalù*, *Lipari*, *Nicosia.*
MONREALE colle suffraganee.	*Catania*, *Siracusa*, *Piazza*, *Caltagirone.*



COSTITUZIONI

DE' DUE PONTEFICI SOMMI

PIO VII. E GREGORIO XVI.

RISGUARDANTI

I PROTONOTARII APOSTOLICI.

PIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

Proemium Protonotarii primis Ecclesiae Saeculis designati.

Cum innumeri ubique Terrarum extiterint Viri gloriosi, qui saeviente adversus Christianum nomen Gentilium Potestatum furore, illud tamen confiteri coram hominibus haud veriti sint, duriora quaeque tormenta, mortemque ex cruciatuum vi immanissimam laeto, constantique animo perpessi, sapienti profecto, providentissimoque consilio novimus, vel a primis temporibus constitutum, ut tot tamque illustria facinora, nedum in eorum gloriam, sed et in caeterorum Exemplum luculentissimum, et in maximam Fidei commendationem, quae tantam injiciebat virtutem, diligenter scriptis, accurateque mandarentur. Hinc Sancti Clemens I, et Antherus item I, in Urbe, et per alias omnes Regiones, qua Dominicae Crucis professio late patebat, Viros adlegere, pietate prudentia, studioque Religionis Spectatos *Notarios* primum, ac deinde honoris, et dignitatis caussa *Protonotarios* nuncupatos, quibus brevibus etiam, ubi ex hostium metu opus esset, notis referrent clanculum in Tabulas Martyrum nomina, factaque ab ipsis Martyria, et cunctas eorumdem res praeclare gestas, ac verba cum primis graviora, quibus ex Divinitatis instinctu compellare Praesides, Tyrannosque, ac de Paganorum caecitate affari disertissime consueverunt.

At pace demum Ecclesiae feliciter data, Martyriorumque propterea recensione cessante, non inde tamen Protonotariorum munus sublatum est, sed imo ex Sancti Julii I Praedecessoris nostri Auctoritate demandatum iisdem est studiose describere, quae de Fide, ac Disciplina Sacrorum decernebantur, eaque, et cae-

tera omnia rei Sacrae monumenta apte, periteque notare, atque una cum Actis Martyrum in Scriniis Ecclesiae recondita ad Posteritatis memoriam custodire.

Privilegiis aucti a Rom. Pont. et in Collegium constituti.

Amplissimum idcirco Protonotariorum Apostolicorum Officium habitum semper est, ac pro muneris ipsius, Personarumque illud obeuntium ratione omni prorsus aetate per Praedecessores Nostros illustribus Pontificiae benevolentiae Testimoniis, est honestatum. Nominatum prae caeteris volumus Sixtum V felicis recordationis (1) qui cum eos Septem dumtaxat, pro septem Urbis Regionibus designatos nactus esset, Duodecim deinceps esse jussit, clarioribusque Privilegiis donatos, redditibus etiam cumulavit, quibus ad honoris dignitatem referendam necessaria suppeterent.

Protonotarii deinde Titulares adjecti inferioris ordinis.

Cum vero praeter status hosce Protonotarios, qui de numero Participantium vocati sunt, alios etiam, qui iisdem forsitan Adjutores adstarent, Viros, et laude virtutum, et nobilitate generis, et meritis in rem, et Sacram, et Publicam probatissimos in Urbe elegerint Romani Pontifices, eos etiam omnibus, quibus Protonotariorum Collegium potitur privilegiis, honorisque insignibus auctos decrevere.

His accesserunt exteri quidam Protonotarii in aliis Catholici Orbis regionibus in idem munus per Romanos Pontifices adsciti, pietate, doctrina, et satis honesta generis conditione commendati, peculiaribusque Privilegiis instructi: Verum (quae sane humanarum rerum conditio est plane collugenda) decursu temporis titulares id genus Protonotarii extra Urbem ex Auctoritate statis quibusdam Personis ad eos asciscendos collata, vel ex Officio, quod gerebant, jure in cum gradum nullo delectu, nulloque discrimine obtrudi coeperunt, atque ita quod, et sua aetate querebatur Sixtus IV in ingentem multitudinem crevere (2); quo factum fuisse novimus, ne dum ut in contemptionem ipsi, despectumque adducerentur, sed et eo audaciae devenerint, ut Protonotariis de numero Partecipantium, aliisve, quos ex Romanis Praosulibus honoris causa a Pontificibus in eorumdem Privilegiorum communionem praemonuimus advocari assimilatos se esse, iisdemque proinde juribus potiri, quin et ab debita in Antistites fide, et obsequio exsolutos so esse comminiscantur.

Quorum abusibus Summus Pontifex occurrendum censuit.

Cum igitur Venerabiles Fratres Episcopi complures, datis ad Nos Litteris, innumeros exinde abusus invaluisse, expostularint,

(1) *Const. Rom. Pont. XIX.*

(2 *Extrav. 1. de Tregua, et pace in Comm.*

cumque pro commissa Nobis Dominicae Vineae procuratione succrescentes vepres ex ea evellere adigamur, opportune in eam rem consulere censuimus. Particulari idcirco Congregationi Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium de Somalia Sacrae Rituum Congregationis Praefecti, Litta, et Antonii ab Auria, nec non ejusdem Sacrae Rituum Congregationi Secretarii, Assessoris, et alterius ex Nostris Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, quibuslibet eidem attributis facultatibus, etiam extra ordinem necessariis, et opportunis id demandavimus, ut omnia ea, quae circumferuntur Titularium hujusmodi Protonotariorum extra Urbem Privilegia, ad seviores juris Canones, atque Regulas expenderet, iisque ad ipsius juris praeceptiones descriptis, caetera quaelibet ab iisdem absona abrogaret, ac certam, stabilemque methodum sanciret, qua et abusus, quos infeliciter percrebuisse perdolemus, convellerentur, et statae quaedam leges, conditionesque praefinirentur, quibus, et Personarum delectus habeatur, et usus Privilegiorum debitis limitibus contineatur, ac ne ulla imposterum honestissimo Protonotariorum coetui labes inspergatur salubri consilio prospiciatur. Universa itaque rei ratione in examen deducta, Nostris hisce votis mirifice eadem Particularis Congregatio obsecundavit, dataque sibi Auctoritate utens opportune post multam, operosamque consultationem tulit demum, ac sancivit Decreta, quae sequuntur videlicet.

DECRETUM

DE PRIVILEGIIS PROTONOTARIORUM TITULARIUM, SEU HONORARIORUM.

Ac per selectam Congregationem de eorum privilegiis inquiri.

Quamquam plura de Protonotariis, quos Titulares, seu Honorarios dicunt, a Sacra Rituum Congregatione Decreta edita sint, prout videre est in nuperrima Decretorum ejusdem Collectione; experientia tamen compertum est, complures abusus percrebuisse illorum culpa, qui nullis, licet ut plurimum nominibus commendati, talem honorem assequuti, vel jura sibi vindicare audent, quibus carent omnino, vel delatae Dignitatis insignia indecore admodum adhibent, ut ne dum ipsorum splendorem haud referant pro Dignitate, sed labem potius Ordini spectatissimo parent.

Cum itaque crebrae de iis expostulationes ad Sanctissimum Dominum Nostrum Pium VII, humiliter etiam nomine plurimum Episcoporum sint perlatae, Sanctitas Sua rem universam discutiendam commisit Congregationi particulari Eminentissimorum, et Reverendissimorum Dominorum Cardinalium de Somalia Sacrae Rituum Congregationis Praefecti, Litta, et Antonii ab Auria, qui una cum ejusdem Sacrae Rituum Congregationis Asses-

sore, et altero ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, Meque infrascripto Secretario, omnibus praediti facultatibus necessariis, et opportunis, remedia proponerent, quae expedire magis viderentur, et certas praefinirent conditiones, et leges, quibus eorumdem Privilegiorum modus, et usus contineretur.

Decretum idcirco est primo de ipsorum electione.

Quare habito ad infrascriptum diem Conventu in aedibus memorati Eminentissimi, et Reverendissimi Domini Cardinalis de Somalia Praefecti, omnibusque serio, diligenterque perpensis, id in primis comuni sententia visum est decernere, ut nimirum Personarum delectus haberetur in Protonotariatus honore deferendo, ut nonnisi, qui rite, honeste ac pro Dignitate id honoris sustinere valeant, eodem ornentur.

Proferantur idcirco Testimonia, quibus constet indubie.

1.° De Nobili, vel honesta Familiae conditione.

2.° De Aetate saltem Annorum vigintiquinque.

3.° De Statu Clericali, et Caelibi.

4.° De Laurea Doctoratus in utroque jure, vel in Sacra Theologia a probata Universitate, vel a Collegio Protonotariorum Participantium rite tributa.

5.° De morum honestate, et gravitate, ac de bona apud omnes existimatione.

6.° De annuo censu scutorum saltem biscentum, vel ex Patrimonii bonis, vel ex perpetuis Pensionibus, vel ex Ecclesiasticis Beneficiis.

Sit praeterea petitio testimonio commendata Ordinarii, qui, et de Rebus hic adnotatis, ob sibi dicta Documenta edoceat, et Personam idoneam se censere testetur, quae officium Protonotarii Titularis assequatur, illudque cum decore substineat.

Quae quidem omnia luculenter probanda esse cautum est; quoties de honorario Protonotariatu assequendo postulatio praebeatur, sive per Apostolicas Litteras, sive per Diploma, quod a Collegio Protonotariorum Participantium tribuatur, seu a caeteris quibuslibet, qui jure gaudent illum conferendi.

Secundo de juribus ac privilegiis, quibus uti dumtaxat iidem poterunt.

Hisce de Electione Protonotariorum Titularium constitutis, cum eos longe differre palam sit ab illis, qui sunt de Collegio Participantium, vel ad instar Participantium a Sanctissimo Domino Nostro ex Romanae Curiae Praelatis adsciscuntur, decretum est ea dumdaxat privilegia, jura, exemptiones, praeeminentias, praerogativas iisdem competere, quae infra sigillatim enumerantur: aliis proinde, quibuscumqe praesenti Decreto non descriptis, irritis declaratis, et deletis, et abrogatis, utpote quae ex falsa plerumque Diplomatum interpetratione, vel ex prava

consuetudine, vel alio quovis praetextu usurpabantur., iisque insuper moderatis, ac reformatis, quae licet alias tribuerentur, gliscentibus tamen malis, occasionem praebuisse dignoscuntur.

1.° Igitur jus erit Protonotariis Apostolicis Titularibus extra Urbem dumdaxat, et quanto eo loci, ubi degunt, non adsit Summus Pontifex, uti habitu Praelatitio, videlicet Veste Talari, et Palliolo nuncupato Mantelletto nigri coloris.

2.° Eo habitu Praelatitio nigri coloris cum Rocchetto subtus Palliolum uti poterunt Protonotarii in publicis Supplicationibus, aliisque Ecclesiae Functionibus, in reliquis vero Rocchettum dimittant, simulque sciant se se, licet forte, plures insimul conveniant, non exinde constituere Collegium, nec corporatos censeri.

3.° Usus Collaris, et Caligarum coloris violacei omnino interdicitur, item, et Vitta seu Cordula in Pileo coloris violacei, seu etiam, quo nonnullorum audacia erupit, rosacei, aut rubei, quae nigri dumtaxat coloris esse poterunt: ejusdem coloris sit pariter Pileum cum lemnisciis Stemmatibus imponendum.

4.° Protonotarii Titulares, qui Dignitate, aut Canonicatu potiuntur, habitum gestent sui Ordinis, non vero Praelatitium in Choro, eoque consedeant in loco, quem ex Beneficio eos deceat: quod si habitu Praelatitio uti velint, distributionibus quotidianis priventur, quae Sodalibus accrescant.

5.° Habitu Praelatitio induti, omnibus Clericis, Sacerdotibus simplicibus, et etiam Canonicis praeferendi sunt singulatim sumptis, non vero in Collegium coeuntibus. Nunquam etiam praeferendos se esse arbitrentur, aut Apostolicis Nunciis, aut utriusque Signaturae Referendariis, aliisve ex Romanae Curiae Praesulibus, etiamsi nullum ex sui muneris insignibus ii gestent, dummodo de ipsorum gradu non lateat, item nec antecellant Vicariis Generalibus, aut Capitularibus, aut Abatibus.

6.° Sacrum operantes a simplicibus Sacerdotibus minime differunt; idcirco Sacras Vestes induant in Sacrario, uno tantum Ministro utantur; ipsique Calicem deferant, detegant, cooperiant: item Libri Missarum folia evolvant; vetantur praeterea Palmatoriam, Canonem, Annulum, Pileolum adhibere.

7.° Quando adstant ad Sacra cum habitu Praelatitio non genuflectant, sed Caput inclinent, uti in more est apud Canonicos Cathedralium: duplici ductu thurificentur: consedeant vero in loco per Caerimoniale Episcoporum constituto.

8.° Conficere possunt Acta de Causis Beatificationis, et Canonizationis Servorum Dei: quo tamen privilegio uti nequeant si eo loco alter sit e Protonotariis Participantibus.

9.° Item rite eliguntur in Conservatores Ordinum Regularium, in Judices Synodales, in Commissarios Apostolicos, et Judices a Summo Pontifice adsciscendos pro causis Ecclesiaticis, et Beneficiariis. Item apud ipsos Professionem Fidei recte emittunt, qui ex officio ad eamdem astringuntur. Item coram ipsis Pensiones transferri possunt ab iis, qui eo gaudent Privilegio.

10.° Beneficia eorum, qui Protonotarialum Titularem per Apostolicas Litteras, vel per Diploma Collegii Protonotariorum Participantium assequuti sunt, nonnisi ab Apostolica Sede conferri possunt.

11.° In Civilibus Negotiis, nec non in Criminalibus, atque in vitae disciplina, Ordinariis Locorum obnoxios plane se esse noverint, nullaque ratione ab ipsorum Jurisdictione liberos se comminiscantur.

12.° Etsi Habitum Praelatitium non gestent, gaudent tamen Privilegio Fori, dummodo in habitu, et Tonsura incedant.

13.° Familiaribus Papae minime accensentur, cum hoc Privilegio gaudeant Protonotarii dumdaxat e Participantibus, vel Romanae Curiae Praelati, qui ex Pontificis benignitate iisdem aequiparantur.

14.° Quae hic percensentur Privilegia ea sunt, quibus dumtaxat Protonotarii Titulares donatos se sciant, qui secus facere, aliisque praeter memorata privilegiis, ac juribus uti auserint, si ab Ordinario, tamquam ab Apostolica Sede Delegato, semel, et bis admoniti non paruerint, eo ipso privatos delato honore se sciant.

15.° Tandem qui Protonotariatu Titulari donati sint, vel per Apostolicas Literas, vel alio legitimo Diplomate, nequeant uti ipsius juribus ad hujusce Decreti praestitutum constabilitis, nisi antea, vel Apostolicas Litteras, vel Diploma ipsum in Officio Secretarii Collegii Protonotariorum de numero participantium exhibuerint, qui in Codicem referat nomen, cognomen, aetatem, patriam, qualitates novi Protonotarii Titularis, ac praeterea diem ad quam, vel Breve, vel diploma datum est.

Idem porro Protonotariatus privilegium in Secretaria Protonotariorum Participantium recognitum exhibeant Ordinario, apud quem, vel apud aliam Personam in Ecclesiastica Dignitate constitutam Fidei Professionem, et fidelitatis juramentum emittant.

Quibus peractis fas ipsis sit habitum sui Gradus induere, Officium tenere, uti Privilegiis, honoribus, praerogativis, quorum notula Typis impressa, et ab aliquo ex Protonotariis Participantibus subscripta, et obsignata iisdem tradetur, ne quid adversus haec Decreta, ex ipsorum ignoratione peragi contingat.

Quare tum Literae Apostolicae in forma Brevis, tum Diplomata, quibus Protonotarii Titulares creantur, concinnanda erunt juxta hujusce decreti Sententiam, ne qua ibidem ab eo aliena describantur.

Sine praejudicio privilegiorum alicui Collegio, et Capitulo attributorum.

Nihil autem hoc Decreto immutatum censeatur de amplioribus privilegiis, quibus Collegia quaedam, et Capitula ex Apostolico Indulto, etiam ad instar Protonotariorum Participantium alicubi gaudeant. Leges tamen, et conditiones in iisdem Indultis praefinitae accurata, religioseque serventur: neque ulli fas sit conces-

sionis limites pro suo arbitrio praetergredi, vel in Romana Curia id genus insignia deferre, vel sibi singulatim, et extra Collegii functiones attributa existimare, quae Corpori tantummodo sunt collata.

Demum eadem particularis Congregatio censuit rogandam esse Sanctitatem Suam, ut singula hoc Decreto proposita dignetur Constitutione Apostolica confirmare. Die 27 Aprilis 1818.

EX AUDIENTIA SANCTISSIMI

Die 9. Junii 1818.

Sanctissimus, me infrascripto Secretario referente, Resolutionem particularis Congregationis benigne adprobavit, et Apostolicam Constitutionem expediri jussit cum derogationibus, et clausulis necessariis et opportunis.

J. M. CARD. EPISCOPUS TUSCULANUS DE SOMALIA
S. R. C. Praefectus.

Loco ✠ Sigilli

J. A. SALA S. R. C. Secretarius Coadjutor.

Quod Decretum Sanctitas Sua approbat.

Haec igitur Nos, ut firmius maneant, omnibusque pateant illa quidem approbatione non contenti, qua viva, ut dici solet, voce, simul, ac Nobis à memoratae Particularis Congregationis Secretario relata fuerunt, eadem confirmavimus, solemni etiam edita Constitutione, quam Congregatio ipsa tantopere concupivit, ac a Nobis deprecari fecit, rursus approbari voluimus, et demandavimus, perinde ac Literis hisce Nostris revera efficimus, approbamus, et confirmamus, iisdemque novum, atque stabilius inviolabilis Apostolicae Firmitatis, ac Auctoritatis robur adjicimus; hisque praeterea significamus, ac omnibus expresse, aperteque indicimus, ea Titularium, de quibus res est, Protonotariorum extra Urbem Privilegia, quae in exscriptis illis ejusdem Particularis Congregationis Decretis recensita non fuerit, tamquam intollerabiles abusus a Nobis plane interdicta, irrita, deleta, et abrogata intelligi, atque definiri, non secus ac solemniter interdicimus, delemus, abrogamus, et irrita esse jubemus, ac definimus. Quamobrem haec omnia novis non modo imposterum renuntiandis, sed etiam jampridem renuntiatis, et actu existentibus Titularibus hujusmodi Protonotariis, contraria qualibet, ac quantumvis antiqua possessione, usu, atque consuetudine penitus abrogata, iterum, iterumque solemni, ac Nostrae Apostolicae Auctoritatis Significatione nunc interdicimus, auferimus, et abjudicamus, ac utrosque ab ipsa Nostrarum harum Litterarum Promulgationis die illis nonnisi uti posse Privilegiis, Praerogativis, Habitu demum, et Insignibus, quae in exscriptis Decretis

explicite approbata, et expressa recensita leguntur. Quae porro ne ab aliquo, vel ignorentur, vel sub fucata, et ficta effugi, aut tergiversationis specie violari audeant, Venerabilibus Fratribus Nostris Patriarchis, Archiepiscopis, et Episcopis, tamquam ab Apostolica Sede delegatis ubique in suis dioecesibus plenissime implenda, et exequenda deferimus. Quae profecto qualibet contraria penitus sublata consuetudine ubique vigere, ac in usu esse debere, quin a nemine, nec ab ipsis etiam locorum Ordinariis eadem valeant ullo modo praepediri, demandamus etiam, ac definimus.

Clausulae derogatoriae.

Decernentes easdem praesentes Literas firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac illis ad quos spectat, et pro tempore spectabit in omnibus, et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque Judices, Ordinarios, et Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, et definiri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam, quavis Auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem, quod earumdem praesentium Transumptis, etiam impressis, manu tamen Notarii publici subscriptis, et Sigillo alicujus Personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in judicio, et extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si originaliter exhibita forent, vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc Nostrarum approbationis, confirmationis, roboris, adjectionis, indictionis, interdictionis, abrogationis, abjudicationis, declarationis, definitionis, mandati, decreti, derogationis, et voluntatis infringere vel ei auso temerario contradire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo Decimo Octavo, Idibus Decembris, Pontificatus Nostri Anno Decimonono.

A. CARD. PRO-DAT. H. CARD. CONSALVUS

Visa

De Curia — D. TESTA

Loco ✠ Plumbi

F. Lavizzarius.

GREGORIUS PAPA XVI.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Neminem certe latet, vel a primis Ecclesiae temporibus crudelissimo ethnicorum saeviente in Christianos furore extitisse viros pietate, prudentia, studioque Religionis spectatos, qui a S. Clemente I ad perquirenda Sanctorum Martyrum acta, eaque litteris tradenda, praepositi, primum *Notariorum* deinde, ob muneris praestantiam *Protonotariorum* nomen habuerunt. Progredientibus autem aetatibus, et restituta Ecclesiae pace, cum meliores, novique dies Catholico Orbi illucescerent, hujusmodi honorificentissimum munus ad virtutem in animis fovendam vel maxime accomodatum, non modo minime sublatum, verum etiam ampliori honore, et dignitate merito auctum. Nam qui eo fungenbantur, in gravioribus Apostolicae Sedis negotiis obeundis ab Romanis Pontificibus adhibiti fuere; et quidem interdum missi vel ad sedandas turbas ab haereticis excitatas, vel ad Sacrorum Antistitum probandam vitae rationem, vel ad Canonum disciplinam tuendam restituendamque. Qua de re, ex Benedicti XIV Praedecessoris Nostri sententia, jure meritoque evenisse existimandum, ut Protonotarii, quippe praecipui Summi Pontificis administri, illustribus Pontificiae benevolentiae testimoniis fuerint honestati, ac praeceteris ab Sixto V fel. rec., qui cum eos septem dumtaxat designatos reperisset, duodecim deinceps esse jussit, eosque amplioribus privilegiis donatos, ac peculiaribus nonnullis auctos reditibus, quibus magis magisque eorum dignitati possent consulere. Amplissimum hoc Antistitum Collegium, quod de numero participantium appellatum est, sartum tectumque stetit usque ad hujusce vertentis saeculi exordium, quo ob temporum vices, numquam satis collugendas, tanta rerum immutatio oborta. Verum Pio VII rec. me. in Urbem reduce, rebusque ex communi omnium Voto compositis, quamquam Collegium idem vel omnino, vel majori ex parte suum censum amisisset, nihilotamenminus ejus nobile munus retinuit, jura, quae ad Antistites in illud cooptatos pertinent, plane servavit; eaque emolumenta ex ejusdem muneris exercitio illis obvenientia, percipere haud intermisit. Sed quum temporis progressu eorum plures diem obierint supremum, alii vero ad Majores Dignitates evecti; quumque ob tot gravissimas acerbasque curas, quibus Supremum Romani Pontificis Ministerium pressum fuit, de illo Collegio nondum cogitationes susceptae, factum est, prout humanarum rerum conditio postulat, ut in praesentia pene extinctum habeatur. Unus enim, qui hic in Urbe restat, haud potuit singulas sociorum partes rite sustinere; Romano Pontifici in solemnibus sacris obeuntis adstare; in sacra consilia coire, et in acta Servorum Dei conficienda, quemadmodum praecipuum eorum munus, suam operam conferre.

Nos igitur in Apostolicae Sedis Majestate tuenda servandaque summopere incumbentes, ne munera Protonotariis ipsis demandata, intercidant, in id curas Nostras intendimus, ut memoratum Collegium non modo integrum intactumque vigeat, verum etiam pristinum splendorem decusque retineat. Motu itaque proprio ac certa scientia, Nostraeque potestatis plenitudine, Sixti V Constitutioni Derogantes, qua praescriptum est Collegium Protonotariorum Apostolicorum participantium duodecim conflari numero, idem ipsum Collegium ad primaevam ejus institutionem revocamus; ideoque praecipimus, ut posthac septem tantummodo constet viris, qui et laude virtutum, et eximiis in rem et Sacram et publicam meritis probatissimi, a Nobis, et a Romanis Pontificibus Successoribus Nostris erunt adlegendi; iis vero sic adlectis et renunciatis, omnia et singula jura, privilegia, indulta, honores, et emolumenta, quibus iidem Protonotarii Apostolici participantes, exercitii titulo, adhuc potiti sunt, omnino conferimus, adjicimus, et attribuimus. Decernentes praesentes Litteras semper firmas, validas, et efficaces existere suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos spectat et pro tempore spectabit in omnibus et per omnia plenissime suffragari et ab eis inviolabiliter observari; sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios et Delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores judicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Sixti V commemorata Constitutione, aliisque Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut earumdem praesentium Transumptis, seu exemplis etiam impressis Manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in Ecclesiastica Dignitatae constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum Sexto Idus Februarii Pontificatus Nostri Anno octavo.

GREGORIUS PP. XVI.

DOCUMENTI

NECESSARII AL PROCESSO DEL CANDIDATO, CHE ASPIRA

alla Prelatura di Giustizia.

1.° Fede di Battesimo del Candidato.
2.° Fede di Matrimonio dei Genitori del Candidato.
3.° Attestati, che l'Aspirante sia fornito di ottimi costumi.
4.° Attestato che provi, se la famiglia è addetta ad alcun Patriziato, se abbia esercitato cariche nella Magistratura, e che sia di civile condizione.
5.° Fede del Chiericato, oppure la dimissoria del Vescovo come Sacerdote.
6.° Attestati de' studî alla Teorica legale fatti per cinque anni in una pubblica Università, e non provando ciò ottenere la deroga.
7.° Attestati di prattica legale nel Foro per due anni, e mancando ottenere parimenti la deroga.
8.° Esibire la Laurea originale, e qualora non l'abbia, domandare la proroga per prenderla.
9.° Una rendita netta di ducati 1500; questa si prova con tanti fondi di proprietà dell'Aspirante, o per assegno fattogli dai Parenti.

È necessario per altro su ciò le seguenti pruove:
1.° Provenienza de' fondi.
2.° Trascrizione a favore dell'aspirante.
3.° Fede Catastale dell'estimo de' fondi.
4.° Perizie giurate de' fondi.
5.° Fede d'iscrizioni anteriori all'acquisto.
6.° Fede del Conservatore dell'Ipoteche che provi, se vi sono iscrizioni posteriori, e qualora non vi sono, fede negativa.
7.° Se non è Sacerdote atto di emancipazione del padre.
8.° Fede del Parroco provante il numero de' figli per calcolare la legittima.

REVERENDISSIMORUM MAGISTRORUM

PRIVILEGIA AC ONERA PRAECIPUA

RECENSENTUR.

PRIVILEGIA.

Magistris jus est Almi Collegii Theologici insignibus uti tam intra, quam extra Collegium, sive universum Collegium conjunctim, sive quisque Magister singillatim Ecclesiastica munera obierit. Eodem pacto gaudent jure Crucem Collegialem ubique deferendi, ac Rocheto uti, quamvis sint Regulares. *Bull. Bened. XIII. 14. Feb. 1727.*

Magistri consodales Sacrarum Congregationum Presbyterorum, etsi non intersint funeribus, ac processionibus, gaudent omnibus subsidiis tum spiritualibus, tum peculiariis. *Bull. Bened. XIII. 4. Novemb. 1728.*

Ex concessione Bened. XIV. Magistri qui die 22. Januarii, vel, si fuerit Dominica, sequenti non impedita intersunt Decani electioni, plenariam indulgentiam lucrantur. *Bul. 1. Sept. 1753.*

Altare denique privilegiatum quotidianum personale Magistris concessit Clemens Pp. XIV. Ipsisque potestatem fecit indulgentias plenarias imponendi Crucifixis, Scapularibus, Rosariis, Sacris Imaginibus, ceterisque id genus, in articulo mortis. Ad hae, facultatem eisdem indulsit detinendi ac legendi libros prohibitos ac prohibendos. *Bul. 4. Maji 1772.*

ONERA.

Magistri omnes tenentur singulis Collegii functionibus interesse, praeter eos qui aliquando ab interventu excusantur juxta statuta.

Magistri, sive ex Ordine sint Presbyterorum, sive Regulariorum, accepto nuncio aliquem ex Magistris obiisse, Missam pro eo celebrare tenentur.

Decanus, qui singulis annis eligitur, suscepto munere, tres Missas pro omnibus Magistris vita functis celebrabit.

Breve di Sua Santità Pio Papa IX *sulle cose Religiose della Sicilia di là del faro.*

PIUS PP. IX. AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Peculiaribus adductus rationibus fel. me. Benedictus XIII Praedecessor Noster id consilii coepit, ut pro regno Siciliae ultra Pharum Constitutionem, quae incipit Fideli *ederet quoad Judicem, uti vocant Monarchiae, ejusque tribunal. Ad universalis Ecclesiae regimen Nos pariter, Deo sic disponente, vocati pro Pastorali, qua urgemur, sollicitudine haud praetermisimus ad illam quoque catholici gregis partem mentis aciem, animique curas intendere, ut siquid animarum salus exquireret, illud paternae providentiae studio decerneremus. Quapropter rebus omnibus matura deliberatione perpensis, nedum omnes et singulas canonicas facultates, intra illos tantum limites, qui in memorata Constitutione Benedicti XIII Praedecessoris Nostri praefiniti sunt, conservare intendimus, sed vero etiam spirituali fidelium bono, quod potissimum propositum Nobis est, consulere volentes, necnon Carissimo in Christo Filio Nostro Ferdinando utriusque Siciliae Regi Illustri paternae Nostrae benevolentiae testimonium exhibere, ejusque desideriis obsecundare cupientes, novas favore Siciliae concessiones tribuendas censemus, tum quod spectat ad dispensationes matrimoniales pro personis vera egestate*

PIO PP. IX. A PERPETUA MEMORIA.

Il Nostro Antecessore Benedetto XIII di fel. mem. mosso da speciali ragioni, venne nella determinazione di emettere pel Regno di Sicilia al di là del Faro una Costituzione che incomincia *Fideli* circa il Giudice della così detta Monarchia e quel Tribunale. Chiamati Noi pure per disposizione Divina al governo di tutta la Chiesa, non tralasciammo per quella pastorale sollecitudine, onde siamo animati, di rivolgere la Nostra Mente, e le Nostre cure a quella parte del gregge cattolico, e di decretare con provido amore di Padre quanto ne richiedesse la salute delle anime. Di che ponderata bene ogni cosa, non solo intendiamo di conservare tutte e singole le Canoniche facoltà entro gli stretti limiti prefissi da Benedetto XIII Nostro Antecessore nella ricordata Constituzione, ma volendo eziandio provvedere al bene spirituale de' fedeli, che principalmente è Nostro disegno, come altresì porgere un attestato di affetto paterno al Nostro Carissimo Figlio in G. C. Ferdinando II Re del Regno delle Due Sicilie, e ansiosi di secondare i suoi desiderii, aggiungiamo nuove concessioni a pro della Sicilia, sia in ciò che riguarda le dispense matrimoniali per le persone veramente po-

laborantibus, tum quod pertinet ad causas super nullitate religiosae professionis. Quas quidem concessiones ita tribuendas arbitramur, ut regulam simul tradamus, aperteque declaremus omnino tenendam in causis, quae suscipiantur de invaliditate seu matrimonii, seu professionis in religioso aliquo Ordine emissae, et modum pariter indicemus plane servandum ab iis, qui post suspensiones per Ordinarios ex informata conscientia prolatas reclamare velint. Quapropter auctoritate Nostra Apostolica statuimus ac decernimus quae sequuntur. Quamquam in dispensationibus matrimonialibus super impedimentis tertii, et quarti gradus pro personis vere pauperibus a fel. rec. Gregorio XVI Praedecessore Nostro per litteras in forma Brevis incipientis Jamdiu *dispensandi facultas extensa sit Judici Monarchiae etiam in casibus, in quibus impedimentum tertii, et quarti gradus secundum attingat, attamen in bonum animarum regulam decernere volentes in casibus, in quibus de impedimento agatur tertii et quarti gradus primum attingente, facultatem dicto Judici facimus, ut in singulis hujusmodi casibus supplex ad S. Sedem confugiat docendo tum de vera oratorum paupertate, tum de causis canonicis pro facultate assequenda dispensationem in proposito casu concedendi, ac memoratus Judex in rescripta dispensationis mentionem facere expresse debebit facultatis ab Apostolica Sede obtentae, indicato etiam die, quo hujusmodi facultas sibi concessa sit; si secus fecerit dispen-*

vere, sia in ciò che concerne le cause di nullità di professione religiosa. E nel dare tali concessioni, è altresì Nostro intendimento il determinare ed apertamente dichiarare la norma da osservarsi onninamente nelle cause da imprendersi circa l'invalidità sia di matrimonio, sia di professione, fatta in un qualche Ordine religioso, dichiarando insieme il modo da tenersi assolutamente da coloro, i quali volessero reclamare dopo le sospensioni pronunziate dagli Ordinari *ex informata conscientia*.

Laonde con la Nostra Autorità Apostolica ordiniamo e decretiamo quanto segue: Sebbene nelle dispense matrimoniali sopra gl' impedimenti di 3° e 4° grado per le persone veramente povere dal Nostro Antecessore Gregorio XVI di fel. mem. mediante il Breve *Jamdiu* sia stata estesa al Giudice della Monarchia la facoltà di dispensare anche ne' casi, in cui l' impedimento di terzo e quarto grado tocchi il secondo, pur tuttavia volendo stabilire una regola pel bene delle anime, ne' casi d'impedimento di 3° e 4° grado toccante il primo, diamo facoltà al detto Giudice di ricorrere nei singoli casi alla Santa Sede, informandola e della vera povertà de' supplicanti e delle cause Canoniche, per essere autorizzato a concedere la dispensa in proposito, ed il menzionato Giudice nel rescritto di dispensa, dovrà fare espressa menzione della facoltà ottenuta dalla Sede Apostolica, notandone ancora il giorno, in cui vennegli con-

sationem super impedimenta matrimonii nullius roboris, planeque irritam declaramus. Porro id omnino intellectum volumus, dispensationes hujusmodi nonnisi personis vere pauperibus esse largiendas, nullumque a Regali Gubernio interponendum esse impedimentum, quominus fideles, si hoc voluerint, directe ad S. Sedem supplices confugiant pro hujusmodi dispensationibus assequendis, ac quominus illae, si concessae sint, executioni mandentur; quas quidem gratuito volumus impertiri. Jamvero ad causas quod attinet super nullitate religiosae professionis, non obstante Constitutione Benedicti XIV, Praedecessoris Nostri, quae incipit Si datam *haec, quae sequuntur in causis hujus generis observari mandamus. Si quis ultra quinquennium ad tramites Concilii Tridentini computandum causam instituere velit de restitutione in integrum, supplicare de hac re debebit Apostolicae Sedi. Si vero ex informationibus, quas super re sumendas putabit Summus Pontifex, preces exhibitas justis inniti argumentis deprehenderit, in singulis casibus in Sicilia unum vel plures ejusdem insulae Episcopos designabit, cui vel quibus preces remittat, ut de hujusmodi causa ad juris tramites disceptent, ac decisionem edant, decisionemque ab iis latam nulli plane obnoxiam volumus appellationi apud quodcumque tribunal. Si definitum fuerit locum esse restitutioni in integrum, vel si quis infra quinquennii spatium causam intendere velit super nullitate religiosae professionis, causa erit instituenda*

cessa tal facoltà; altrimenti dichiariamo di niun valore ed al tutto nulla la dispensa matrimoniale. Ben inteso però che tali dispense non debbano concedersi se non a persone veramente povere, nè debbasi in alcun modo impedire dal Real Governo che i fedeli, volendolo, ricorrano direttamente alla Sede Apostolica per conseguire cosiffatte dispense, e che queste, concesse che siano, abbiano esecuzione; le quali vogliamo che siano spedite gratuitamente. Quanto poi si appartiene alle cause di nullità di professione religiosa, nulla ostante la Costituzione di Benedetto XIV, Nostro Antecessore, che incomincia *Si datam*, ordiniamo in siffatte cause quanto segue: Se taluno dopo il quinquennio da computarsi a forma del Concilio di Trento, voglia introdurre la causa di restituzione *in integrum*, dovrà supplicarne la Sede Apostolica. Se poi dietro informazione, che crederà prendere in proposito, il Sommo Pontefice troverà ben fondata l'istanza, ne' singoli casi, designerà in Sicilia uno o più Vescovi di quell'isola, al quale o a' quali rimetta le suppliche, perchè giuridicamente l'esaminino, e ne diano la loro decisione; e vogliamo che la decisione da essi pronunziata non vada soggetta a verun appello presso qualunque tribunale. Se venga deciso darsi luogo alla restituzione in intero, o se alcuno dentro il quinquennio voglia introdurre la causa sulla nullità di professione religiosa, la causa dovrà trattarsi innanzi l'Ordinario locale, e il Superiore regolare

coram Ordinario loci, ac Superiore regulari, qui Ordinario ipsi uti judex assidebit. Fas erit Ordinario causam hujusmodi deferre tribunali suo definiendam; quod quidem constabit ex Vicario generali et ex personis ecclesiasticis inter quas judex assideat Superior regularis, ita tamen ut judicum numerus dispar sit; et omnibus iisdem competat votum decisivum. Decisio hac ratione per Ordinarium edita seu validam seu nullam declaravit regularem professionem novae revisioni erit subjicienda, ut inde duae decisiones conformes existant. Quamobrem Ordinarius ipse decisionem suam Apostolicae Sedi communicabit, ut Summus Pontifex unum vel plures Episcopos, ut supra, designet ad causae revisionem instituendam, adjecta etiam, si opportunum illi videatur, ad judicandum Regulari persona. Nova haec revisio sive ab uno sive a pluribus Episcopis juridice erit instituenda. Si secunda decisio a prima discrepet locum esse volumus tertiae revisioni, ac proinde ab Episcopo, ac si plures fuerint, a digniori inter eos secunda decisio communicanda erit Sanctae Sedi, ut Romanus Pontifex alium vel alios Episcopos, veluti supra statutum est, designet pro instituenda tertia revisione, ac tertia idem decisio Sedi Apostolicae, quemadmodum superius fuit indicatum, erit communicanda. Posteaquam duae decisiones prolatae sint pro nullitate Regularis professionis religiosa persona tamquam nullo obstricta voto egredi ab Ordine poterit; quod si post unicam decisionem pro nullitate latam, vel adhuc

come con-giudice. Potrà l'Ordinario commettere tal causa al suo tribunale, che verrà formato dal Vicario Generale, e da persone ecclesiastiche, tra quali segga giudice il Superiore regolare, in modo però, che il numero de' giudici sia dispari, ed a tutti questi compete il voto decisivo. Fatta in tal modo la decisione dall'Ordinario, sia che questa sia favorevole o contraria alla validità della professione religiosa, dovrà sottomettersi a revisione, affinchè ne risultino due decisioni conformi. Per la qual cosa il medesimo Ordinario comunicherà la sua decisione alla Sede Apostolica, perchè il Sommo Pontefice designi, come sopra, uno o più Vescovi per la revisione della causa, aggiungendo ancora, se gli parrà opportuno, anche un congiudice regolare. Questa nuova revisione di uno o più Vescovi dovrà farsi giuridicamente. Se la seconda decisione diversifichi dalla prima, vogliamo che si dia luogo ad una terza revisione, e quindi dal Vescovo, e se vi fossero più Vescovi, dal più degno fra loro dovrà riferirsi la seconda decisione alla Santa Sede, affinchè il Sommo Pontefice scelga, come sopra, un altro o più Vescovi per formare una terza revisione, e questa terza decisione si dovrà partecipare alla Sede Apostolica come già accennammo. Dopochè siano state pronunziate due decisioni per la nullità di professione Regolare, la persona religiosa potrà uscire dal chiostro, come non legata da voto. Che se dopo l'unica decisione pronunziata a favore

pendente aut omissa revisione e claustris exire et religiosum Ordinem deserere, vestemque Ordini suo propriam exuere sit ausus, in poenas omnes ac censuras incurret, quas sacri Canones et Apostolicae Constitutiones contra apostatas comminantur, atque adhuc religiosis votis obstricta censebitur. Jamvero tum in causis restitutionis in integrum, tum in aliis super nullitate Regularis professionis, successivisque revisionibus ac singulis illarum partibus observari omnino volumus, ac mandamus memoratam Constitutionem Benedieti XIV quae incipit Si datam *in iis tamen articulis seu partibus, quae supradictis nostris concessionibus minime adversentur; quapropter, qui erunt observandi articuli, eos summatim indicandos censemus: 1° Concilii Tridentini decretum* sess. XXV de Regular. cap. 19. *etiam moniales comprehendit. 2° Praescriptae formae observandae etiam erunt, quoties Religiosus Ordo de nullitate professionis ab alumno aliquo emissae conqueratur. 3° Quinquennii spatium intra quod expostulationi locus esse potest, computandum erit a die professionis quolibet in casu, quamvis timor per integrum quinquennii intervallum atque etiam ultra perduraverit. 4° Superior regularis, qui cum Ordinario de causa judicabit, erit moderator, seu superior actu existens religiosae domus seu coenobii, in quo expostulans religiosa vota professus fuerit; pro monialibus vero, quae regularibus subjiciantur, erit superior regularis, cui regimen monasterii commissum fue-*

della nullità, o pendente, o omessa la revisione, presuma di uscire del chiostro, abbandonare l'Ordine religioso, e deporre l'abito dell'Istituto, incorrerà tutte le pene e censure, comminate da' Sacri Canoni e dalle Constituzioni Apostoliche contro gli apostati, e dovrà ritenersi astretta ancora a' voti religiosi. Ma come nelle cause di restituzione *in integrum* così nelle altre cause di nullità di professione religiosa, e nelle successive revisioni, e nelle singole parti di esse vogliamo ed ordiniamo che in tutto e per tutto venga osservata la citata Constituzione di Benedetto XIV che principia: *Si datam* in quelli articoli o parti che non oppongonsi alle sopraddette Nostre concessioni; il perchè crediamo d'indicare sommariamente gli articoli da osservarsi:

1° Il decreto del Concilio Tridentino sess. 25 *de Regular.* cap. 19. comprende eziandio le monache.

2° Le formalità prescritte dovranno pure osservarsi anche quando un Ordine Religioso reclami la nullità di professione fatta da qualche suo alunno.

3° Il quinquennio entro cui si può reclamare dovrà computarsi in qualunque caso dal dì della professione quantunque il timore abbia persistito per tutto il quinquennio od ancora più.

4° Il Superiore regolare, congiudice dell'Ordinario sarà il Superiore attuale della Casa Religiosa o Convento, in cui il postulante abbia emessi i voti religiosi: per le monache poi dipendenti da Regolari sarà il Su-

rit. Hujusmodi vero Superiores regulares suum in locum sufficere poterunt ecclesiasticam aliam personam ex Clero sive regulari sive saeculari, quae tamen juris canonici perita sit. 5° Nulli religiosae personae intendere causam fas erit super votorum nullitate nisi antea constet illam intra claustra degere, ac religiosas iterum induisse vestes, si forte easdem exuerit; ac durante judicii cursu subdita manebit praepositis regularibus sui Ordinis. 6° Probationes extra judiciales numquam admittentur; sed vero in forma juridica erunt acta conficienda, in quibus articuli exhibeantur a persona, quae contra professionis validitatem agit; quaesita autem sive interrogationes proponantur a persona, quae tuetur professionis validitatem. Super exhibitis articulis testes examinandi erunt, nec non super propositis interrogationibus. Acta quae hujusmodi forma careant, in iisque innixa decisio nullitatis vitio laborabunt, haud exclusis vitiis aliis propter quae ad formam juris irrita esse queant. 7° Sub eadem poena nullitatis ad quaestionem vocandi erunt, atque audiendi patroni seu defensores religiosae domus, seu coenobii, seu monasterii, in quo expostulans vota professus sit, itemque expostulantis propinqui, ac quaelibet alia persona, cui ipse ante professionem bona cesserit, vel donaverit, nec non personae, quae tamquam incussi timoris, vel auctores, vel complices habeantur, si ob metum praesumatur invalida votorum professio, denique omnes erunt in causam vocandi, quibus interesse queat votorum

periore regolare, al quale fu commesso il governo del Monastero. E questi Superiori regolari potranno sostituire in loro vece una persona ecclesiastica del Clero sia regolare sia secolare, che però sia versata nel diritto canonico.

5° Niuna persona religiosa potrà imprendere la causa di nullità de' voti, se prima non consti che essa vive nel chiostro, e che è tornata ad indossare le vesti religiose, se per avventura se ne fosse spogliata; e durante il tempo del giudizio si rimarrà soggetta a' Superiori regolari del proprio Ordine.

6° Le prove estragiudiziali non verranno mai ammesse, e però gli atti dovranno farsi in forma giuridica, ne' quali si esibiscano gli articoli per parte di quello che agisce contro la validità della professione. Gli interrogatorî poi si diano dalla persona, che sta per la validità. I testimoni dovranno esaminarsi sugli articoli proposti, e secondo gl'interrogatorî proposti. Gli atti mancanti di tal forma, e la decisione fondata sopra i medesimi saranno nulli, non escluse le altre nullità per le quali possono essere invalidi a forma di diritto.

7° Sotto la stessa pena di nullità dovranno essere citati ed intesi i difensori della Casa religiosa, o Convento, ovvero Monastero, nel quale il supplicante abbia professato, ed insieme i suoi parenti, o qualunque altra persona cui egli prima della professione abbia devoluto o donato i suoi beni, e le persone, che si tengano per autori o complici

seu professionis validitas. Porro tum in prima quaestione seu causa, tum in sequentibus revisionibus, ab Ordinario, ad quem decisio pertinet, vel ab Episcopo sive Episcopis cui, vel quibus revisio commissa est, inter personas probitate, fide, ac juris canonici scientia praestantes patronus seu defensor religiosae professionis eligetur, prout in causis matrimonialibus, qui praestito juramento de officio suo recte ac fideliter administrando tum in adeundo, atque assumendo eodem officio, tum in singulis quaestionibus, seu causis ad quas debeat accedere, vocandus, atque audiendus erit in omnibus ac singulis actis tum voce tum scripto; itemque sub poena nullitatis citandus erit ad omnes quaestiones seu causas et illarum revisiones, quemadmodum praescriptum est in causis de matrimonio. Quod vero spectat ad hujusmodi defensoris emolumenta iisdem consuletur ad formam memoratae Constitutionis Praedecessoris Nostri Benedicti XIV. 8° In judicio restitutionis in integrum Episcopus vel Episcopi a S. Sede designandi deputabunt patronum, seu defensorem religiosae professionis, ac praeterea in conficiendis actis, eorumque forma in citandis partibus, quae adesse debeant illa omnia servabunt, quae superius constituta sunt in causis intra quinquennium instituendis. Jamvero salva competentia Tribunalium Ecclesiasticorum in Sicilia ad tramites memoratae Constitutionis Benedicti XIII; in causis de nullitate matrimonii observari mandamus Constitutionem Benedicti XIV, pariter Praedecessoris

del timore incussogli, se per tal motivo si pretende invalida la professione, e finalmente dovranno chiamarsi in causa tutti gli altri che possono avere interesse nella validità della professione.

Sì nel primo giudizio che nelle successive revisioni, tra persone distinte per probità, e scienza del gius canonico si sceglierà dall'Ordinario, al quale spetta la decisione, o dal Vescovo, ovvero da' Vescovi a' quali venne commessa la revisione, un difensore della professione religiosa, nel modo prescritto per le cause matrimoniali; e questi dovrà citarsi e sentirsi in tutti e singoli gli atti ed a voce e in iscritto, dopo di avere prestato il giuramento di esercitar bene e fedelmente il suo officio, tanto nell' assumerlo, quanto nelle singole cause che deve assistere; e similmente sotto pena di nullità si dovrà citare in tutte le cause, e loro revisioni, como venne prescritto per le cause matrimoniali.

Riguardo agli emolumenti di questo difensore si provvederà a forma della detta Constituzione del Nostro Antecessore Benedetto XIV.

8° Nel giudizio di restituzione *in integrum* il Vescovo od i Vescovi da designarsi dalla Santa Sede deputeranno un difensore della professione religiosa, ed inoltre nel fare gli atti, e nelle forme e nella citazione delle parti, che debbano intervenire si osserverà tutto ciò che si stabilì di sopra nelle cause dentro il quinquennio. Ora, salva la competenza de'Tribunali Eccle-

Nostri Dei miseratione ; *idcirco quae servanda sunt, sequentibus articulis summatim comprehenduntur: 1° Qualibet in dioecesi respectivus Ordinarius in patronum, seu defensorem matrimonii personam eligit probatae fidei, canonici juris peritam, ac, si fieri queat, ex coetu ecclesiastico. Fas erit Ordinario justis de causis illam removere ab officio, eique alteram sufficere, quae designatis dotibus instructa sit; idque Ordinario item licebit, quoties electa ad defensoris munus persona aliquo legitimo impedimento prohibeatur quominus commissi muneris partes expleat. 2° Is porro defensor seu patronus omnibus adesse causis debebit, quae de matrimonii nullitate seu validitate instituantur, atque adeo ad omnia et singula acta citandus erit, nec non adesse testium examini ac tam voce, quam scripto matrimonii validitatem tueri debebit, omniaque adferre argumenta, quae ad ejus valorem probandum necessaria, atque idonea dignoscat. 3° Ut institutum judicium de matrimonii validitate integrum sit, nec vitio laboret nullitatis, necessarium erit, ut matrimonii defensor judicio intersit, sive unus tantum ex conjugibus agat pro invaliditate matrimonii, sive ambo conjuges stent in judicio, quorum alter matrimonii valorem oppugnet, alter vero tueatur. Idem matrimonii defensor munus adsumens juramentum praestare debebit de ipso munere recte ac fideliter gerendo, idemque juramentum renovabit in causis singulis. Quivis actus judicialis fiat, quin matrimonii defensor legitime citetur*

siastici della Sicilia, a forma della prefata Constituzione di Benedetto XIII; nelle cause di nullità di matrimonio ordiniamo che si osservi la Constituzione dell'altro Nostro Antecessore Benedetto XIV *Dei miseratione*; però ne' seguenti articoli in breve si contiene ciò che deve osservarsi:

1° In qualsivoglia diocesi il rispettivo Ordinario sceglie a difensore del matrimonio una persona proba, perita nel diritto canonico, e se si può dal ceto Ecclesiastico. Potrà l'Ordinario per giuste cagioni dimetterla dall'officio, e sostituire un'altra che sia adorna delle dette doti; e ciò sarà lecito all'Ordinario ogni volta che la persona eletta all'officio di difensore venga legittimamente impedita dall'eseguire il proprio officio.

2° Tal difensore dovrà venire in giudizio in tutte le cause, che imprendonsi intorno alla nullità o validità del matrimonio, e però dovrà citarsi in tutti e singoli gli atti, e dovrà intervenire all'esame de' testimoni ed a voce ed in iscritto dovrà difendere la validità del matrimonio, e dedurre tutti gli argomenti, che conosca necessarî ed atti a provarne il valore.

3° Perchè il giudizio fatto circa la validità del matrimonio sia integro e valido, sarà necessario che il difensore del matrimonio intervenga al giudizio, sia che un solo de'conjugi agisca per la invalidità del matrimonio, sia che ambedue i coniugi trovinsi in giudizio, de' quali uno si opponga alla validità del matrimonio, l'altro la difenda. Il

vel intimetur, plane irritus erit. 4° Si sententia edita matrimonium admittet, ac nulla ex partibus appellationem interponat, matrimonii defensor ab appellando se abstinebit; eademque ratione se geret, si judex secundae instantiae pro matrimonii validitate sententiam tulerit, licet primus judex pro nullitate judicaverit; quod si judicatum fuerit pro matrimonii invaliditate, hoc in casu defensor intra terminum a jure canonico definitum provocationem a sententia interponere debebit declarando se adhaerere parti, quae matrimonii valorem sustineat. Sin autem nemo existat, qui a sententia contra matrimonium lata provocationem interponat, defensor ex officio ab eadem sententia provocabit. 5° Pendente appellatione a prima sententia, vel appellatione nequaquam interposita quamlibet ob causam, si unus vel uterque conjux novas inire nuptias attentaverit, subjicientur canonicis sanctionibus contra illos, qui nuptias ab Ecclesia vetitas inire ausi fuerint, ac praesertim obnoxii erunt separationi, donec lata altera sententia fuerit de nullitate matrimonii a qua intra decem dies interposita non sit appellatio, vel eadem deserta jaceat; insuper poenas omnes incurrent contra polygamos a sacris Canonibus et Apostolicis Constitutionibus praefinitas. 6° Posteaquam causa ad secundi gradus judicem delata sit, circa matrimonii defensorem illa omnia servanda erunt, quae praescripta sunt in judicio primae instantiae. Eidem judici secundae instantiae spectabit defensorem matrimonii deligere; atque ita porro in ju-

medesimo difensore nell'assumere l'incarico dovrà prestare il giuramento di esercitare con rettitudine e fedeltà il suo uffizio, e tal giuramento verrà da esso nelle singole cause rinnovato. Qualunque atto giudiziale si faccia senza che venga legittimamente citato o intimato il difensore, sarà affatto nullo.

4° Se la sentenza pronunziata sarà per la validità del matrimonio, e nessuna delle parti interponga appello, il difensore del matrimonio si asterrà dall'appellare; e nello stesso modo si regolerà se il giudice di seconda istanza avrà dato la sentenza per la validità del matrimonio, sebbene il primo giudice abbia giudicato in favore della nullità; che se il giudizio sarà per la nullità del matrimonio, allora il difensore entro i termini stabiliti dal diritto canonico dovrà appellare dichiarandosi aderente alla parte che agisce per la validità del matrimonio. Se poi non vi sia chi appelli dalla sentenza contro la validità del matrimonio, il difensore appellerà di officio.

5° Pendente l'appello dalla prima sentenza, o questo non interposto per qualsivoglia causa, se uno od ambedue i coniugi abbiano osato di contrarre altre nozze andranno soggetti alle disposizioni canoniche stabilite contro quelli i quali avranno osato di contrarre nozze vietate dalla Chiesa, e specialmente soggiaceranno alla separazione, finchè non sia stata data altra sentenza sopra la nullità del matrimonio, da cui non siasi appellato entro dieci giorni, o

diciis ulterioris gradus. 7° Si tum Prima, tum secunda sententia matrimonii nullitatem declaraverit, nec pars, cui intersit, appellationem interposuerit ac defensor ex conscientia censuerit non provocandum, vel interpositam appellationem minime prosequendam, tunc fas erit utrique conjugi novas contrahere nuptias, dummodo tamen neque ob legitimum impedimentum neque aliam ob causam a novo ineundo conjugio prohibeantur. Firmum vero manebit causarum matrimonialium privilegium, hoc est sententias in hujusmodi causis editas post quemcumque temporis lapsum numquam transire posse in rem judicatam; ideoque siquidquam repertum sit, vel minime in judicii disceptatione prolatum, vel ignoratione occultum, iterum causam de matrimonii validitate in judicium posse deferri. Huic privilegio obnoxia semper erit facultas conjugum novas nuptias contrahendi. Quod si a secunda sententia contra matrimonii valorem edita vel nulla ex partibus appellaverit, vel sit ejusmodi, ut illi defensor minime acquiescat ex conscientia sive quod ei manifeste injusta, aut invalida videatur, sive quod in tertii gradus judicio lata fuerit contra sententiam in secundo gradu editam pro valore matrimonii, tunc haud licebit utrique conjugi ad novas nuptias transire sub poenis superius memoratis, iterumque causa in tertia, et quarta instantia erit cognoscenda, servatis omnibus, et singulis, quae praescripta sunt in primae, et secundae instantiae judicis etiam quod spectat ad matrimonii defen-

che l'interposto appello sia deserto; inoltre incorreranno tutte le pene contro de' poligami, sanzionate da' sacri Canoni, e Constituzioni Apostoliche.

6° Dopo che la causa sia stata portata al Giudice di seconda istanza, circa il difensore del matrimonio dovrà osservarsi ciò che venne prescritto nel giudizio di prima istanza.

Allo stesso giudice di seconda istanza spetterà lo scegliere il difensore del matrimonio; e così ancora ne' giudizi di grado ulteriore.

7° Se la prima e la seconda sentenza abbiano dichiarato nullo il matrimonio, nè la parte interessata abbia appellato, ed il difensore abbia creduto *ex conscientia* di non tentare l'appello, o di non proseguirlo dopo averlo interposto, allora entrambi i coniugi potranno contrarre altre nozze, purchè però nè da qualche legittimo impedimento, nè da altra cagione sia loro vietato di celebrare un nuovo matrimonio. Resta fermo il privilegio delle cause matrimoniali, cioè che le sentenze proferite in tali cause per qualunque decorrenza di tempo non possano mai passare in cosa giudicata: e però se siavi qualche cosa di nuovo non dedotta in giudizio o ignorata, possa la causa della validità del matrimonio riportarsi in giudizio. A tal privilegio andrà sempre subordinata la facoltà de' conjugi di contrarre altre nozze. Che se dopo la seconda sentenza contro la validità del matrimonio o niuna delle parti appellerà, o sia tale la sentenza, che il difensore non

sorem. 8° Matrimonii defensor emolumenta accipiet quae descripta sunt in dicta Constitutione Benedicti XIV. Denique cum suspensiones, quae per Ordinarios ex informata conscientia *inferri solent, considerari minime queant uti causae quae publici judicii formam sustineant, idcirco qui hujusmodi suspensionibus obnoxii sunt preces Summo Pontifici tantum deferre poterunt. Jamvero Apostolica Auctoritate Nostra decernimus ac statuimus ut omnia ac singula quae praesentibus Nostris Litteris comprehenduntur accurate serventur, ac, si quis quidquam contra faxit, feceritque, illud inane irritum et nullius plane vigoris volumus ac declaramus. Haec jubemus, mandamus, non obstante, quatenus opus est, Constitutione Benedicti XIV Praedecessoris Nostri super divisione Materiarum aliisque Apostolicis, et in universalibus, provincialibusque, et synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, et ordinationibus, necnon dictae Constitutionis etiam juramento confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et litteris Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis, illis alias in suo robore permansuris ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus caeterisque contrariis quibuscumque.*

creda *ex conscientia* di potersi acquietare, sia che gli sembri apertamente ingiusta o invalida, ovvero perchè sia stata emanata in terza istanza, o sia revocatoria dell'altra precedente emanata in seconda istanza in favore del matrimonio; allora non sarà lecito ad ambedue i conjugi di passare ad altre nozze sotto le pene ricordate di sopra, e la causa dovrà di nuovo giudicarsi in terza e quarta istanza, osservato tutto ciò che venne ordinato per i giudizi di prima e seconda istanza anche in ciò che riguarda al difensore del matrimonio.

8° Il difensore del matrimonio riporterà quegli emolumenti che sono stati prescritti nella detta Constituzione di Benedetto XIV.

Finalmente le sospensioni che sogliono darsi dagli Ordinarî *ex informata conscientia* non potendosi riguardare come cause che abbiano la forma di un pubblico giudizio, però i sospesi potranno soltanto ricorrere al Sommo Pontefice. Ora dunque mediante la Nostra Apostolica Autorità decretiamo e stabiliamo che strettamente si osservi quanto nelle presenti Nostre lettere si contiene; e se taluno faccia o farà qualche cosa contro di esse, vogliamo e dichiariamo che sia vana, irrita, e di niun valore. Ciò comandiamo e ordiniamo non ostante, quante volte sia necessario, la Constituzione di Benedetto XIV Nostro Predecessore *Super divisione materiarum* e le altre Apostoliche Constituzioni ed ordinazioni sì generali che speciali anche emanate negli universali, provinciali, e sino-

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XXVI Januarii MDCCCLVI.

Pontificatus Nostri Anno Decimo.

V. CARD. MACCHI

dali Concilî, come ancora il disposto della detta Constituzione, nonchè gli statuti confermati anche con giuramento, con autorità Apostolica ed in qualunque altro modo, e le consuetudini; ed altresì i privilegi, gl' indulti e le lettere Apostoliche in qualsivoglia modo concedute, confermate ed innovate in contrario delle cose premesse. Alle quali tutte ed a ciascuna di esse avendo il loro tenore per pienamente e sufficientemente espresso ed inserito nelle presenti, rimanendo le altre nel loro vigore, per questa volta soltanto all'effetto delle cose premesse specialmente ed espressamente deroghiamo come a tutte le altre cose in contrario.

Dato in Roma presso S. Pietro sotto l'anello del Pescatore il dì 26 gennajo 1856. Anno decimo del Nostro Pontificato.

V. CARD. MACCHI

Breve di Papa Gregorio *XVI di santa memoria, ricordato dal Regnante Sommo Pontefice nel Breve precedente.*

GREGORIUS PP. XVI. AD FUTURAM REI MEMORIAM

Jamdiu Benedictus XIII piae memoriae Praedecessor Noster in Apostolicis Litteris Fideli, ac prudenti *sub plumbo editis tertio kalendas septembris anno MDCCXXVIII, cum in regno Siciliae ultra Pharum restitueret juxta modum, et limites ibidem indicatos Ecclesiasticum Judicem, ac Tribunal Appellationum quod Monarchiae dicitur, eidem Judici ad commoditatem, et utilitatem Nationis Siculae specialem inter alias facultatem concessit, ut gratis, nulloque recepto vel minimo emolumento, et favore eorum tantum, qui vere pauperes essent, et miserabiles, ac labore manuum suarum viverent matrimoniales dispensationes posset concedere in tertio, et quarto gradu. Perlatum autem ad Nos est ab eo inde tempore memoratum Judicem pauperibus Siculis dispensationes illas multoties concessisse in supradicto gradu tertio, et quarto proximiorem alium gradum attigente, et nunc dubium aliquod ortum esse, num data illi facultas ad hunc quoque mixti gradus casum extenderetur. Hinc nomine Carissimi in Christo filii Nostri Ferdinandi II regni utriusque Siciliae Regis illustris supplices Nobis preces oblatae sunt, ut ea super re, in qua tum animarum salutis, tum etiam publicae tranquillitatis summopere 'interest, providere ex benignitate Apostolica velimus. Nos igitur pientissi-*

GREGORIO PP. XVI. A PERPETUA MEMORIA.

Egli è già gran tempo che il nostro Predecessore di santa memoria Benedetto XIII avendo con le sue Apostoliche Lettere *Fideli ac prudenti* date sotto il piombo a'30 di agosto del 1728 rimesso nella Sicilia al di là del Faro, secondo il modo, ed i limiti in esse indicati, il Giudice Ecclesiastico, ed il Tribunale degli appelli, che dicono della Monarchia, dette al medesimo Giudice tra le altre facoltà speciali, per commodo e vantaggio della Gente Siciliana, quella di poter accordare senza ricevere emolumento di sorta a coloro che fosser poveri e miserabili, e vivessero delle fatiche delle loro mani, le dispense matrimoniali in terzo e quarto grado. Or Ci è stato riferito, che da quel tempo in poi il detto Giudice ha accordato più volte a' poveri della Sicilia cosiffatte dispense nel terzo e quarto grado anche quando toccava un altro grado più vicino, e però è surto ora il dubbio, se la facoltà a lui data si estendesse ancora a questo caso di grado misto. Per lo che il Carissimo Nostro figliuolo in Cristo Ferdinando II, del Regno delle due Sicilie Re illustre, ha fatto presentare a Noi delle suppliche con le quali Ci prega di rivolgere la Nostra Apostolica sollecitudine su di una cosa che tanto interessa non pure alla salute delle anime, ma eziandio alla pubblica tran-

mi Regis desiderio, et ipsa hujusmodi causae gravitate permoti post rem sedulo perpensam, motu proprio, ac de plenitudine Apostolicae Nostrae Auctoritatis omnes, et singulas matrimoniales dispensationes a supradicto Ecclesiastico Judice in gradu tertio, et quarto proximiores gradus attingente hactenus, et superiori quocumque tempore concessas, nec non matrimonia earumdem dispensationum vi quandocumque contracta, aut etiam contrahenda confirmamus, approbamus, et rata habemus atque ad omnes juris effectus in utroque foro pro ratis, et validis habenda decernimus. Insuper ad futurum tempus quod attinet statuimus, atque decernimus, ut idem Judex Ecclesiasticus, prout ipsi jam Nostro nomine significandum curavimus, facultate in praedictis Praedecessoris Nostri Benedicti XIII Apostolicis Litteris sibi concessa licite ac libere uti valeat pro eodem tertio, et quarto gradu etiam secundum gradum tantum attingente. Haec ita constituimus, et decernimus non obstantibus iis omnibus, quae idem Praedecessor Noster in supradictis suis Litteris non obstante declaravit, nec non Constitutione Benedicti XIV felicis item recordationis Praedecessoris Nostri super Div. Mat., caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die III Martii MDCCCXLVI.

Pontificatus Nostri Anno Decimosexto.

A. Card. Lambruschini.

quillità. Noi adunque mossi dal desiderio di quel piissimo Re, e dalla stessa importanza della causa, dopo di aver seriosamente esaminata la cosa, di proprio moto e nella pienezza dell'Apostolica Nostra autorità confermiamo, approviamo, ed abbiamo per rate tutte e singole le dispense matrimoniali dal detto Giudice finora ed in qualunque tempo antecedente concesse nel terzo e quarto grado, anche quando toccavano gradi più vicini, come ancora tutt'i matrimoni contratti in qualunque tempo o da contrarsi in forza delle dispense medesime, dichiarando doversi avere per rati, e validi per tutti gli effetti di diritto sì nell'uno come nell'altro foro. Inoltre, per riguardo all'avvenire, vogliamo e decretiamo che il medesimo Giudice Ecclesiastico, come abbiam già fatto sapere a lui a Nostro nome, possa lecitamente, e liberamente far uso della facoltà concessagli nelle predette lettere del Nostro Predecessore Benedetto XIII pel medesimo terzo e quarto grado, anche quando tocchi il secondo grado solamente. E così vogliamo e decretiamo, non ostante tutte quelle cose che lo stesso nostro Predecessore nelle succitate sue Lettere dichiarò non ostare, come ancora non ostante la Constituzione di Benedetto XIV anche Nostro Predecessore di felice memoria sopra Div. Mat. e qualunque altra cosa fossevi in contrario.

Dato in Roma presso S. Pietro sotto l'Anello del Pescatore a' 3 di marzo del 1846, anno decimosesto del Nostro Ponteficato.

Luigi Card. Lambruschini.

INDICE

LIBRO II.

DELLE PERSONE.

PARTE PRIMA

SULLE PERSONE ECCLESIASTICHE IN GENERALE.

LIBRO II. — PARTE II.

DELLE PERSONE ECCLESIASTICHE IN PARTICOLARE.

QUADRO

CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Napoli 30 Aprile 1856.

Vista la domanda del tipografo Saverio Giordano, con la quale ha chiesto di porre a stampa l'opera del Consultore di Stato Monsignor Salzano, intitolata: *Lezioni di Diritto Canonico pubblico e privato ecc.*

Visto il parere del Regio Revisore Sig. D. Girolamo d'Alessandro.

Si permette che la suindicata opera si ristampi, però non si pubblichi senza un secondo permesso che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto esser l'impressione uniforme all'originale approvato.

Il Consultore di Stato Presid. provv.
CAPOMAZZA.

Il Segretario Generale
GIUSEPPE PIETROCOLA.

COMMISSIONE ARCIVESCOVILE PER LA REVISIONE DE' LIBRI.

Die 25. Aprilis 1856.
Nihil obstat.

HIERONYMUS AB ALEXANDRO
Censor Theologus.

Se ne permetta la ristampa per permettersene in seguito la pubblicazione.

Napoli 21 Aprile 1856.

Pel Deputato
LEOPOLDO RUGGIERO
Segretario.

